REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

Relazione annuale 2026

sulla attività 2025
del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive
della libertà personale

Giuseppe Fanfani

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

GARANTE DEI DIRITTI
DEI DETENUTI

Relazione annuale 2026

sulla attività 2025
del Garante regionale delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Giuseppe Fanfani

La responsabilità della Relazione annuale, nei suoi aspetti di impostazione generale, di contenuto e di giudizio va attribuita alla mia persona. Intendo tuttavia dare il merito di singole parti e capitoli ai miei collaboratori o altre persone che con grande generosità hanno collaborato. In particolare, come autori dei capitoli, a:
-Katia Poneti per la redazione del testo e per l'assistenza nel coordinamento generale;
-Massimo Colombo per l'elaborazione, nel 2022, del capitolo "Schede carceri toscane" e a Paolo Scalabrino per il suo aggiornamento annuale;
-Paolo Scalabrino per l'elaborazione dei capitoli su "La corrispondenza con i detenuti", "Provveditorato, Centro di Giustizia Minorile e UIEPE", "Camere di sicurezza: numeri e condizioni";
- Giulia Moleri, Elena Fiorini, Serena Bartolozzi, Concetta Castiglia, Laura Fagnoni, Elisabetta Patti per la redazione del capitolo su "Le misure e le sanzioni di comunità";
-Salomè Archain, Letizia Lo Conte, Katia Poneti, per la redazione del capitolo su "Detenuti migranti: uno sguardo sui dati e sui processi di privazione della libertà personale";
-i Garanti comunali della Toscana che hanno inviato le loro relazioni;
-Regione Toscana – Assessorato Politiche Sociali per il capitolo "La progettazione di Cassa Ammende";
-Katia Poneti per la redazione dei restanti capitoli: "Le cifre del sistema penitenziario in Italia e in Toscana", "Il diritto all'affettività per le persone recluse: prime applicazioni verso la dignità", "Maternità e detenzione: ICAM e comunità protette per detenute madri", "Il carcere delle donne", "L'attuazione dell'art. 45 O.P.", "I Garanti comunali e le carceri senza Garante", "Salute mentale in carcere", "Le REMS: Volterra ed Empoli, caratteristiche, presenze, liste d'attesa", "Le strutture residenziali psichiatriche, le comunità terapeutiche per le dipendenze e la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche", "I Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e la contenzione", "Le residenze socio-sanitarie (Health and social care institutions)".
Un ringraziamento a Paolo Scalabrino per la puntuale ricostruzione delle parti: Attività, Rassegna Stampa, Garanti, e a Patrizio Suppa per l'impaginazione e composizione grafica della Relazione.
Ringrazio, inoltre, gli Uffici e le istituzioni che hanno permesso di raccogliere e analizzare il notevole numero di dati che qui presentiamo: la Sig.ra Assessore all'Educazione ed istruzione, diritto alla casa, accoglienza e immigrazione, cultura della memoria, progetti per la costa con delega alle politiche regionali per le questioni carcerarie Alessandra Nardini, la Sig.ra Assessore alla Sanità, diritto alla salute e politiche sociali Monia Monni, e i loro Uffici, i Dipartimenti della Salute mentale e Dipendenze della ASL Centro, della ASL Nord-Ovest e della ASL Sud-Est, i Tribunali ordinari, sezioni di Volontaria giurisdizione e il Tribunale di Sorveglianza della Toscana, le Questure, le Prefetture, la Sig.ra Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana Gloria Manzelli, l'UIEPE Toscana, il Centro di Giustizia Minorile di Firenze, i Garanti locali.
Infine, un particolare ringraziamento va alla dott.ssa Cinzia Guerrini, Dirigente del Settore "Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione", per la costante collaborazione per la realizzazione di tutte le attività promosse nel corso del 2025.

Direzione
Giuseppe Fanfani
Redazione e coordinamento scientifico
Katia Poneti (Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

Firenze aprile 2026
Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Consiglio regionale della Toscana
Tel: 055-2387803
e-mail: garante.dirittidetenuti@consiglio.regione.toscana.it
sito web: http://www.consiglio.regione.toscana.it/garante-detenuti/default.aspx

Sommario

Introduzione 5

Parte prima - Le cifre del carcere in Toscana
1. Le cifre del sistema penitenziario in Italia e in Toscana 11
2. Schede carceri toscane 37
3. La corrispondenza con i detenuti 70
4. Le misure e le sanzioni di comunità 76

Parte seconda - Problemi aperti
5. Il diritto all'affettività per le persone recluse: prime applicazioni verso la dignità 91
6. Maternità e detenzione: ICAM e comunità protette per detenute madri 100
7. Il carcere delle donne 106
8. L'attuazione dell'art. 45 O.P. 114
9. Detenuti migranti: uno sguardo sui dati e sui processi di privazione della libertà personale 120

Parte terza - Il territorio della Toscana
10. I Garanti comunali e le carceri senza Garante: importanza dell'istituzione e della nomina del Garante comunale 159
11. Le Relazioni dei Garanti comunali della Toscana 163
12. La progettazione di cassa Ammende 184

Parte quarta - Salute mentale e privazione della libertà personale
13. Salute mentale in carcere 191
14. Le REMS: Volterra ed Empoli, caratteristiche, presenze, lista d'attesa 204
15. Le strutture residenziali psichiatriche, le comunità terapeutiche per le dipendenze e la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche 217

Parte quinta - Altri luoghi di privazione della libertà personale
16. I Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e la contenzione: il settimo monitoraggio in Toscana 231
17. Camere di sicurezza di competenza delle forze dell'ordine 245
18. Le residenze socio-sanitarie *(Health and social care institutions)* 252

Parte sesta - Attività
19. Convegno affettività "Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, in carcere", Auditorium Volterra, 16 maggio 271
20. Convegno Free Style. La parola che libera, 30 maggio 272
21. Convegno "50 anni di ordinamento penitenziario" in ricordo di A. Margara, 2 luglio 273
22. Convegno La mente incarcerata. Salute mentale e detenzione: un ossimoro da discutere, 28 ottobre 275

23. Convegno Il lavoro penitenziario e il lavoro in uscita dal carcere come strumento di reinserimento sociale e di dignità della persona detenuta 277
24. Agenda degli eventi a cui ha partecipato il Garante – anno 2025 278
25. Rassegna stampa 286

Parte settima - Punti di riferimento
26. Magistratura di sorveglianza 357
27. Provveditorato e Centro di Giustizia Minorile 366
28. Garanti locali della Toscana 370
29. Il protocollo Prap-Garanti 372

Introduzione

Giuseppe Fanfani, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Ecc.ma Signora Presidente,

Gentili Consigliere e Consiglieri,

Nell'introdurre con queste brevi considerazioni la relazione del Garante per il decorso anno 2025 desidero innanzitutto ringraziare la signora Presidente e tutti i Consiglieri per l'aiuto che costantemente viene dato a questo Ufficio nello svolgimento della propria azione.

Desidero anche ringraziare la dirigente dell'Ufficio dott.ssa Cinzia Guerrini per il supporto quotidiano all'attività del Garante che, vuoi per ristrettezza di mezzi, vuoi per complessità delle funzioni, ha costante necessita di supporto tecnico.

Infine un particolare ringraziamento devo al personale dell'Ufficio nelle persone della dott.ssa Katia Poneti e del sig. Paolo Scalabrino, unico personale di cui il Garante dispone, e senza il quale nessuna attività sarebbe possibile, né tantomeno la presente relazione che, com'è evidente dalla sua lettura, presuppone nella sua complessità competenza specifica, conoscenza profonda degli argomenti e capacità di comunicazione.

"Ogni suicidio in carcere è una sconfitta dello stato. Il reinserimento dei reclusi nella società è un obbligo, una scelta di civiltà e un investimento per la sicurezza della cittadinanza".

Mi piace iniziare questo mio scritto di introduzione al lavoro di un anno, ultimo di quelli propri dei sei anni di mandato ormai decorsi, con queste parole del Presidente Mattarella, pronunciate in data 1° marzo u.s. in occasione delle celebrazioni dei 29 anni dalla costituzione della Polizia penitenziaria.

Parole non dissimili, nella sostanza e nello spirito, dagli analoghi incitamenti che Papa Francesco ha lanciato nell'arco del suo Pontificato: il carcere ha da essere "un luogo di riscatto, di resurrezione e di cambiamento di vita…un laboratorio di umanità e un luogo di speranza" poiché "molti detenuti sono povera gente, non hanno riferimenti, non hanno sicurezze, non hanno famiglia, non hanno mezzi per difendere i propri diritti" poiché "per la società e per l'inconscio collettivo i detenuti sono individui scomodi, sono uno scarto, un peso".

Queste parole sono la sintesi di un giudizio che formulo dopo sei anni, e che la esperienza di questo periodo ha confermato.

Iniziammo questo nostro lavoro nel periodo più buio della pandemia Covid-19, nel quale non si contavano i morti, in un periodo iniziale nel quale sembrava non vi fossero presidi idonei ad evitare contagi e decessi.

Il carcere, come luogo claustrale, aveva pagato decisamente questa condizione in una situazione che aveva limitato accessi e visite, e che aveva creato enormi limitazioni nel rapporto con il mondo esterno.

Gli anni successivi all'avvenuto superamento della pandemia, ed alla riacquistata sicurezza ed agibilità sociale attraverso l'utilizzo di vaccinazioni massive, avevano fatto pensare a molti degli operatori ed anche al sottoscritto che, attraverso la riapertura del mondo penitenziario alle relazioni, vi fossero nuove condizioni per una ritrovata fiducia nel rapporto tra società e carcere, tra quest'ultimo e la funzione riabilitativa che dovrebbe essergli propria.

Devo amaramente dire che in questi anni ho constatato solo un peggioramento nel rapporto tra società e sistema detentivo, che è innanzitutto un peggioramento di carattere culturale, dove al sistema della "rieducazione" voluto dalla Costituzione si è sostituito un sistema di segregazione securitaria, ed ove alla socializzazione dei problemi, ovvero alla loro comprensione collettiva, si è sostituito quel fastidio al quale

faceva amaro riferimento Papa Francesco ove ricordava come per gran parte i detenuti sono "povera gente" che la società guarda come uno "scarto e un peso".

Al di là delle parole fuori luogo a volte ascoltate da chi aveva rapporti diretti con il sistema carcerario, l'evoluzione normativa di questi ultimi anni conferma questo nostro pensiero, attraverso la constatazione di quel complesso di norme di sostanziale e diffuso irrigidimento di cui il sistema detentivo ha sofferto.

Basta leggere, e consiglio di farlo, il primo capitolo di questa relazione per rendersi conto di quanto sia stato viziato di discutibile competenza il fenomeno legislativo in materia penale.

Sia chiaro: non tutta la popolazione carceraria è riconducibile ad emarginazione sociale, a disperazione, a "povera gente senza riferimenti", e non vorrei che questo fosse considerato il pensiero unico di chi scrive.

Se così fosse non vi sarebbero state tante vittime tra magistrati, forze dell'ordine, onesti cittadini che hanno combattuto fortemente, e a prezzo della vita, la malavita organizzata.

Le nostre carceri sono infatti anche un'inevitabile tutela nei confronti di coloro che portano morte e disperazione attraverso un sistema di malavita organizzata che nulla ha a che vedere con la società civile che ne è quotidiana vittima, attraverso episodi di sopraffazione, di intimidazione, di violenza sistematica, di infiltrazione subdola delle istituzioni pubbliche.

Ma accanto a questa fascia, che definisco pericolosissima e come tale "emergenziale", contro la quale combattono quotidianamente magistrati coraggiosi e organi dello Stato, esiste una folla di emarginati che popolano le nostre carceri, che costituiscono molto spesso una presenza anomala che lì non dovrebbe stare, formata da tossicodipendenti con i reati che a tale categoria aderiscono quali furti e piccole rapine, da persone con disturbi psichiatrici, da rifiutati di ogni tipo da parte di una società egoista che è portata per sua natura ad allontanare il diverso, quale che sia la sua diversità.

Su questa grande fetta di detenzione, che Sandro Margara chiamava "detenzione sociale", dovrebbesi indirizzare l'attenzione preventiva della politica, senza attendere che questa folla si riversi in carcere, cercando di dar corpo ad un sistema sociale alternativo che non sarebbe più costoso del carcere, solo che lo si volesse strutturare seriamente.

Per esempio, luoghi diversi per il recupero della tossicodipendenza sarebbero un primo grande passo, cercando di limitare al minimo sia la residenzialita che la detenzione.

La mancanza di una attenzione al fenomeno nel suo complesso e la concentrazione su una politica carcerocentrica costellata di annunci, sono spesso alla base del sovraffollamento e della detenzione inumana che ne consegue.

Oggi le carceri sono veramente inospitali. In esse manca di tutto, anche il minimo spazio vitale. Le celle sono sovraffollate, i c.d. bagni, in realtà piccoli cessi con al massimo un lavandino, sono utilizzati anche per i generi alimentari o per cucinare quando vi è spazio. Manca assistenza idonea, manca la formazione e l'educazione, mancano gli operatori, manca il lavoro, manca la speranza nel futuro.

In tale condizione può accader di tutto e di tutto accade, con manifestazioni estreme quali gli atti di autolesionismo ed i suicidi che solo l'anno scorso furono oltre 80.

Queste constatazioni hanno accompagnato la esperienza che questo Garante ha maturato nei decorsi 6 anni nelle carceri della Toscana, nelle quali non è inusuale rinvenire le pecche generali che caratterizzano la detenzione: il sovraffollamento, la carenza di personale, la carenza di lavoro, la assistenza sanitaria a volte deficitaria, la assistenza psichiatrica insufficiente e soprattutto la disperazione che a volte è palpabile nelle parole e negli sguardi dei detenuti.

Questo Ufficio in questi anni post covid-19, oltre al lavoro ordinario di ascolto, intervento, visite nelle carceri, ha cercato anche di approfondire alcuni temi di grande rilevanza.

In collaborazione con la fondazione Michelucci negli anni 2020-2021 si è svolta una ricerca su *La dimensione affettiva delle persone in detenzione*, anticipando lo studio di un problema tanto ineludibile quanto negato, quello delle relazioni affettive e sessuali delle persone detenute, che sarebbe stato poi oggetto di

più attento esame nella sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il diritto alla affettività come diritto fondamentale della persona umana.

L'Ufficio ha, inoltre, in collaborazione con la Università di Firenze-Centro Adir effettuato due ricerche di massimo rilievo: la prima nell'anno 2022 sulle interrelazioni tra malattia psichiatrica, sistema carcerario, Rems e strutture residenziali psichiatriche, cercando di evidenziare come, pur nel caso di persone che hanno commesso reati, la detenzione fosse lo strumento meno adatto alla cura della malattia psichiatrica.

La seconda ricerca, presentata quest'anno e avente ad oggetto la analisi del lavoro in carcere, della sua natura, della sua funzione, ed estendendo l'indagine al valore del lavoro quale strumento di recupero e reinserimento sociale, fino a giungere ad evidenziare la necessita di una modifica sostanziale della legislazione al fine di garantire la possibilità di concedere idonei incentivi agli imprenditori che avessero voluto dar lavoro ai detenuti durante e dopo la carcerazione.

Abbiamo ritenuto fondamentale la ricerca sia per sensibilizzare maggiormente il sistema imprenditoriale e carcerario, sia per iniziare un iter legislativo che avrebbe dovuto portare questo Ufficio a proporre alla Regione Toscana la adozione di una proposta legislativa di modifica alla legislazione vigente. Del che questo Ufficio si farà carico nel prosieguo.

Questa ultima ricerca è stata voluta, perché si ritiene che il lavoro abbia una funzione molto più elevata di quello che normalmente o distrattamente possa immaginarsi, o che comunemente possa essere declinata in termine di dignità, facendo riferimento anche alla centralità costituzionale di esso.

In realtà il lavoro carcerario è la affermazione dell'umanesimo che deve presiedere alla detenzione, poiché esso è funzionale a dar un senso sociale alla privazione della libertà, se si parte dal presupposto che la funzione del sistema penale nel suo complesso non è realizzare attraverso la pena una vendetta sociale, ma è quella di restituire alla società persone migliori di quanto non lo fossero prima, realizzando in tal modo l'unico sistema di protezione valido.

Personalmente spero che, in questa prospettiva, due istituti processuali di recente introduzione nel nostro ordinamento quali la messa alla prova preventiva anche per adulti e la giustizia riparativa abbiano nel prossimo futuro una più corretta e concreta definizione operativa, quanto al primo, ed un maggior utilizzo in prospettiva, per il secondo. Entrambi hanno la intrinseca potenzialità di divenire strumenti per il superamento del carcerocentrismo, e soprattutto di garantire un più corretto rapporto tra sanzione e rispetto della legge o della persona offesa, nonché di dar dignità processuale anche a questa ultima realizzando pienamente un confronto che abbia una visione umanistica delle problematiche e del rapporto reo-Stato come obbiettivo.

Parte prima

Le cifre del carcere in Toscana

1. Le cifre del sistema penitenziario in Italia e in Toscana

1.1 Quale politica penitenziaria?

Per comprendere quali sono le condizioni di detenzione si dovrebbe dare la parola alle persone detenute, far parlare le loro richieste di aiuto e comprenderne le motivazioni. Vi sono, tuttavia, alcuni fatti che parlano da sé e che sono un grido d'allarme, come il numero dei suicidi di persone detenute, ma anche di operatori penitenziari (80 i suicidi dei detenuti nel 2025). Il sovraffollamento degli istituti penitenziari, sempre più elevato, rende la vita quotidiana in carcere una forma di tortura e riduce le opportunità di presa in carico da parte degli operatori. Anche gli istituti penali minorili hanno subito un forte incremento delle presenze, arrivando a condizioni di sovraffollamento. Tale situazione drammatica che caratterizza la vita di ogni giorno rende difficilmente affrontabili quei fattori sociali e di salute che caratterizzano la popolazione penitenziaria: dipendenze, patologie, tra cui quelle psichiatriche, status di persona migrante, donne con figli/e al seguito. Eppure, tutto questo avviene in un contesto sociale in cui i reati sono in diminuzione[1].

Per leggere tale contesto, in cui i vecchi problemi vengono esasperati e se ne generano di nuovi, è necessario ripercorrere gli interventi normativi che, negli ultimi anni, hanno sostanziato l'azione del Governo in materia penale e penitenziaria.

Il DL 92/2024, convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha definito la politica d'intervento contro il sovraffollamento puntando sull'idea di costruire nuovi edifici penitenziari, prevedendo un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria con lo scopo di realizzare nuove infrastrutture penitenziarie nonché opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti. La realizzazione di tale programma ha richiesto la nomina di un commissario straordinario, nella persona del dott. Marco Doglio, nominato con DPCM del 19 settembre 2024. Al momento i lavori appaltati sono costituiti dalla realizzazione di moduli aggiuntivi prefabbricati, da affiancare alle strutture penitenziarie esistenti occupandone le aree verdi.

Con il medesimo decreto si è prevista l'assunzione di nuovi 1000 agenti di polizia penitenziaria, pochi rispetto alle carenze, e se ne è ridotto il periodo di formazione iniziale, con il rischio di renderli meno competenti e autonomi nella gestione della professione.

Il DL 92/2024 era, inoltre, intervenuto sul procedimento di concessione della liberazione anticipata (art. 54 O.P.), prevedendo che il detenuto non potesse più presentare istanza per il beneficio dei 45 giorni per ogni singolo semestre, ma che il magistrato di sorveglianza dovesse operare tale accertamento in prossimità del fine pena. La norma prevedeva di accertare l'esistenza dei presupposti in materia di liberazione anticipata per il periodo già trascorso in detenzione, in soli tre casi: quando viene richiesta una misura alternativa alla detenzione; quando si avvicina il fine pena residuando meno di novanta giorni comprendendo nel calcolo le detrazioni; in casi diversi dai primi due, quando il condannato ha uno specifico interesse al provvedimento. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla nuova disciplina (sentenza n. 201/2025), sollecitata dagli Uffici di sorveglianza di Spoleto e di Napoli[2], e l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 27 Cost, in quanto, concentrando il processo decisionale nella fase finale

1 Nel 2023 il tasso di omicidi era di 0,58 per 100.000 abitanti (344 omicidi), mentre nel 2014 si attestava a 0,79. Sono altresì diminuiti i furti in abitazione (16,3 per 1.000 famiglie nel 2014, 8,5 nel 2024) i borseggi (6,9 per 1.000 abitanti nel 2014, 5,1, nel 2024) le rapine (1,6 per 1.000 abitanti nel 2014, 1,1, nel 2024): si veda https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/11/07-Sicurezza-1.pdf

2 Ufficio di sorveglianza di Napoli, Ordinanza del 7 marzo 2025, N. SIUS 2025/3275 - N. SIEP 2024 /288, in F. Fiorentin, *La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale*, Sistema Penale, 20 marzo 2025

della pena, va a scardinare il meccanismo di incentivo psicologico all'adesione graduale al processo di reinserimento sociale instaurato dal precedente art. 54. Infatti, tramite il criterio della semestralizzazione, che fino alla modifica introdotta dal DL 92/2024 aveva permesso di valutare via via il comportamento della persona detenuta, il percorso di reinserimento riceveva valutazioni e conferme passo passo. Un percorso definito dalla Corte come "[…] un cammino in cui il condannato dovrebbe idealmente essere aiutato – attraverso un costante dialogo con il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria, nonché con i volontari che quotidianamente dedicano il loro impegno alle carceri italiane – a ritrovare in se stesso le risorse personali indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira, in definitiva, l'art. 27, terzo comma, Cost." (sentenza 201/2025, punto 6.4)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3, dell'Ordinamento penitenziario, nella formulazione introdotta con il DL 92/2024, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima». In tal modo la Corte ha aperto nuovamente alla possibilità di chiedere la liberazione anticipata durante tutto l'arco dell'espiazione della pena, in relazione al semestre o ai semestri già maturati.

Altro punto rilevante del DL 92/2024 è la previsione di istituire un elenco di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, nelle quali gli inserimenti saranno finanziati dal Ministero della Giustizia (stanziamento previsto 7 milioni di euro per ogni anno, a cui si aggiunge lo stanziamento di 5 milioni di euro annui specifici per finanziare percorsi per detenuti qualificati tossicodipendenti): lo scopo sarebbe quello di permettere l'uscita dal carcere di coloro che non hanno la disponibilità di un alloggio né un reddito adeguato per trovarlo. La disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco, e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione in esso sono state definite con decreto ministeriale 24 luglio 2025, n. 128; tale decreto (art. 11) definisce anche i requisiti che i detenuti devono possedere per beneficiare del periodo (non più di 8 mesi) a carico del Ministero: oltre ai primi tre requisiti, che delineano giuridicamente il campo di operatività della misura individuando come beneficiarie quelle persone che potrebbero accedere a una misura alternativa ma ne vengono, di fatto, escluse da una condizione di povertà (avere i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, non disporre di un domicilio idoneo, avere un reddito annuo non superiore a quello indicato come requisito di accesso al patrocinio a spese dello Stato), il decreto aggiunge un quarto requisito che va espressamente ad escludere gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione (sia come misura di sicurezza, in base all'art. 235 c.p., sia di tipo amministrativo, in questo secondo caso se il provvedimento è divenuto esecutivo). La possibilità di accedere a tali percorsi è chiaramente prevista come misura premiale: nella relazione dell'area educativa deve essere attestata la mancanza di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'assenza di episodi di aggressività verso persone o cose, le abilità lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione, la partecipazione ai percorsi di trattamento offerti, e ogni altro elemento che faccia pensare che la persona detenuta nell'arco degli otto mesi finanziati troverà un lavoro e un alloggio autonomo. Il primo avviso per comporre l'elenco delle strutture è uscito con avviso pubblico del Dipartimento giustizia minorile e di comunità del 30 marzo 2026.

Il medesimo decreto ha modificato l'art. 47 O.P. in materia di affidamento in prova al servizio sociale, introducendo il comma 2-bis, e ha previsto che il condannato, che non abbia la disponibilità di un'attività di lavoro, autonomo o dipendente, possa essere ammesso a tale misura anche con il servizio di volontariato oppure con un'attività di pubblica utilità, senza remunerazione. Si tratta di una disposizione che, in astratto, permette di ampliare l'accesso all'affidamento in prova; disposizione che, tuttavia, non prende in considerazione le condizioni concrete di detenzione della gran parte della popolazione detenuta, che vive in condizioni di indigenza e con pochi sbocchi al mondo del lavoro: la norma va così a rafforzare le diseguaglianze sociali, ampliando l'accesso all'affidamento in prova solo per chi può permettersi di non lavorare.

Trascorsi quasi due anni dalla sua entrata in vigore, si conferma la completa inefficacia mostrata dalle disposizioni adottate con il DL 92/2024 a scopi deflattivi, essendo il sovraffollamento notevolmente aumentato (infra, par. 1.5). Mentre una proposta proveniente dall'opposizione, la proposta di legge

Giachetti (A.C. 552), volta ad aumentare i giorni di liberazione anticipata per semestre da 45 a 60 (75 nel periodo di due anni successivi all'entrata in vigore, quello di maggior emergenza sovraffollamento) dopo numerosi rinvii non è stata sottoposta a votazione.

Nella direzione di creare percorsi esterni al carcere va il disegno di legge n. 1635, presentato al Senato e attualmente in corso d'esame in Commissione Giustizia. Il suo obiettivo è quello di creare una nuova misura alternativa al carcere specifica per persone tossicodipendenti, da svolgersi in strutture terapeutiche in regime di detenzione domiciliare (introduce a tal scopo l'art. 94-ter nel TU 309/1990): la misura, rispetto all'affidamento terapeutico già previsto all'art. 94, amplia la platea di persone ammissibili, perché la misura è concedibile ai condannati a pena, inflitta o residua, inferiore a otto anni; tuttavia, impone un regime più rigido rispetto all'affidamento terapeutico, perché applica il regime della detenzione domiciliare alla permanenza in comunità, configurando in tal modo strutture chiuse sottoposte a regime detentivo. Tali requisiti gettano un'ombra sull'idea di comunità terapeutica che tale riforma ha in mente, delineando il profilo di strutture chiuse e rigidamente controllate, un modello che si pone in contrasto con il diritto alla libera scelta della terapia e con la consapevolezza che è solo facendo leva sulla volontà della persona tossicodipendente che il trattamento può avere successo. Proprio sulla figura della persona tossicodipendente e sull'importanza di considerarla soggetto capace di intendere e volere, anche quando si trova a vivere i sintomi dell'astinenza, si è espressa recentemente la Corte costituzionale con la sentenza n. 21/2026. Con tale decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 c.p., confermando il vigore delle norme esistenti, e ha ricostruito il quadro normativo di riferimento declinando la figura di persona tossicodipendente come libera di agire e, al tempo stesso, vulnerabile.

Se i provvedimenti sopraelencati sono stati presentati come strumenti di deflazione delle presenze in carcere, senza raggiungere l'obiettivo, altri provvedimenti hanno avuto, invece, lo scopo, diretto e indiretto, di aumentare le presenze, introducendo nuovi reati e aumentando le pene per reati già esistenti. Il decreto-legge "Sicurezza" approvato nel 2025 e quello approvato quest'anno, contengono disposizioni volte alla criminalizzazione di nuovi comportamenti e all'inasprimento delle pene per fattispecie già previste.

Con il DL 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella Legge 9 giugno 2025, n. 80 (Decreto "Sicurezza" 2025), un atto che ha limitato i diritti civili soprattutto in materia di espressione del pensiero, sono stati previsti 14 nuovi reati e ampliate 9 fattispecie esistenti tramite l'aumento delle pene previste. Tra le nuove criminalizzazioni vi sono: l'illegalità della cannabis a basso tasso di THC (la norma è attualmente all'esame della Corte costituzionale a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Gip presso il Tribunale di Brindisi, iscritta nel registro delle ordinanze n. 26/2026); la punibilità dell'attività di blocco stradale, anche se svolta da una sola persona, chiaramente mirata a ostacolare la libertà di espressione durante le manifestazioni; l'introduzione del reato di "rivolta penitenziaria", fattispecie che può essere integrata dalla persona detenuta anche tramite la resistenza passiva, e che può essere realizzata anche nei CPR. Altra norma particolarmente crudele, che aumenta in modo diretto il numero delle presenze in carcere, è l'abolizione del rinvio obbligatorio della pena per le condannate incinte o madri di figli fino a un anno di età, che nemmeno il Codice Rocco aveva osato non tutelare. Il decreto-legge è stato adottato dopo che il medesimo testo aveva intrapreso già da un anno l'iter parlamentare, con una decisione governativa che ha scelto di escludere l'organo rappresentante della democrazia.

Il DL 24 febbraio 2026, n. 23 (Decreto "Sicurezza" 2026), convertito nella Legge 24 aprile 2026, n. 54, introduce anch'esso nuove fattispecie di reato o amplia la portata di quelle già previste. Alcuni esempi. Amplia la portata punitiva della legge sulle armi n. 110/1975, introducendo accanto alla previsione generale che già riguarda tutti gli strumenti atti a offendere, una specifica norma per il porto di "strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto" punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, ed estende a particolari tipi di lame la pena, della reclusione da uno a tre anni, già prevista per chi porta fuori dalla propria abitazione un'arma per cui non è ammessa licenza. Amplia la fattispecie dell'art. 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo) aggiungendovi il "furto con destrezza in casi particolari", operato su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici, cellulari, denaro. Introduce il nuovo reato di "rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato" che

punisce, con la reclusione da dodici a venticinque anni, il fatto commesso a danno di istituti di credito, uffici postali, portavalori, da gruppi organizzati con determinate caratteristiche. Particolarmente colpita è l'attività di partecipazione alle manifestazioni: si amplia la Legge Reale (n. 152/1975) prevedendo che, in occasione di manifestazioni, le forze dell'ordine possano perquisire sul posto al fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione o atti ad offendere; si amplia il DL 59/1978, convertito nella Legge 191/1978, prevedendo l'accompagnamento pressi gli uffici delle forze dell'ordine, in occasione di manifestazioni, i soggetti ritenuti pericolosi per il pacifico svolgimento della manifestazione. Viene modificato il Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773/1931) con una serie di previsioni relative all'avviso da dare al questore per una manifestazione o riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, al rispetto dell'itinerario previsto, al turbamento del pacifico svolgimento di una manifestazione. Le pene consistono in sanzioni amministrative pecuniarie già elevate come sanzione di base, che possono essere elevate, nel caso di reiterazione nel biennio di una delle violazioni previste, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, con un ulteriore aumento da un terzo alla metà.

Un ulteriore contributo all'attuale quadro penale e penitenziario viene dal decreto "Caivano" (DL 123/2023, convertito con modificazioni nella Legge 159/2023) che ha modificato alcune norme del processo minorile, attaccando il modello educativo che gli aveva dato forma. Come vedremo più avanti, gli effetti si sono subito fatti sentire, con un aumento esponenziale dei minori detenuti; tanto che si è predisposta una sezione da 70 posti nel carcere per adulti di Bologna per trasferirvi giovani adulti e liberare un po' di posti negli IPM.

Il decreto Caivano ha anche aumentato la pena massima per lo spaccio di lieve entità (art. 73, 5° co. TU 309/90) portandola a cinque anni, facendolo così rientrare tra i reati per cui si può applicare la custodia cautelare in carcere.

Questa serie di interventi normativi ha avuto l'effetto diretto, e non poteva essere altrimenti, di aumentare il numero delle persone detenute, sia adulte che minori, esasperando la condizione di sovraffollamento e la conseguente sofferenza. L'unica proposta governativa per alleviare il sovraffollamento è stata, come si è visto sopra, quella di aumentare la capienza delle carceri. Non vi è stata, invece, nessuna proposta di politica penale che sia partita da un'analisi dei problemi sociali e che si sia posta l'obiettivo di risolverli, o quanto meno attenuarli. Anzi, le questioni sociali vengono stigmatizzate come questioni criminali e offrono l'occasione per ampliare la sfera penale nella direzione della repressione del dissenso. I numeri delle presenze in carcere sono ormai vicini a quelli che portarono nel 2013 alla condanna dell'Italia, con la sentenza *Torreggiani,* da parte della Corte EDU per trattamenti inumani e degradanti dovuti al sovraffollamento, e la volontà politica di non realizzare azioni deflattive né interventi di clemenza rischia di portare l'Italia a una nuova condanna.

In controtendenza rispetto agli ultimi anni, negli anni precedenti erano stati posti in essere interventi deflattivi per rispondere alle richieste della Corte EDU, espresse nella sentenza *Torreggiani*, ed era stato possibile ridurre il sovraffollamento: una serie di interventi, normativi e organizzativi, volti a frenare i flussi in entrata e a rafforzare l'uscita dagli istituti verso l'esecuzione penale esterna. Contestualmente, sul piano edilizio, si era proceduto a ristrutturare e rimodulare spazi all'interno degli Istituti penitenziari esistenti, ampliandone la capienza. Erano stati, infine, introdotti nuovi elementi organizzativi finalizzati ad un sostanziale alleggerimento dei regimi detentivi, funzionali a ridurre la permanenza delle persone nelle celle (cd. sorveglianza dinamica).

Questi i principali passaggi sul piano normativo. Il D.L. 1 luglio 2013, n. 78, (convertito con Legge n. 94/2013), smontava alcuni automatismi della Legge *ex Cirielli*, prevedendo da un lato misure volte a ridurre strutturalmente i flussi carcerari (mediante, ad esempio, un contenimento del ricorso alla custodia cautelare in carcere o l'ampliamento della possibilità di ricorrere a misure alternative al carcere come il lavoro di pubblica utilità) e, dall'altro, a rafforzare le opportunità trattamentali attraverso, ad esempio, l'estensione delle possibilità di accesso ai permessi premio, al lavoro all'esterno o al lavoro di pubblica utilità).

Con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, (convertito, con modificazioni, con Legge 21 febbraio 2014, n. 10), venivano introdotte *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*. Il provvedimento, oltre a portare a compimento l'istituzione del Garante nazionale per i diritti dei detenuti – diventato operativo con le nomine dei componenti l'Ufficio il 1° febbraio ed il 3 marzo 2016 – riduceva la pena per il piccolo spaccio. In via temporanea (per le pene in espiazione dal 1° gennaio 2010, e sino al 22 febbraio 2016), la norma incrementava i giorni della liberazione anticipata concessa ogni sei mesi, portandola da 45 a 75 giorni. La liberazione anticipata speciale divenne, quindi, applicabile al detenuto meritevole, ad esclusione dei condannati per reati di mafia o per reati di particolare gravità.

Con la Legge 199/2010 acquistò poi carattere permanente la disposizione che consentiva di scontare presso il proprio domicilio la pena detentiva (anche se di parte residua) non superiore a 18 mesi. Dall'entrata in vigore sino al 31 dicembre 2025 tale Legge ha determinato 38.336 uscite dal carcere. Con lo stesso DL 146/2013 ancora nella prospettiva di ridurre le presenze in carcere, venne, altresì, ampliato il campo di applicazione dell'espulsione quale misura alternativa al carcere. Inoltre, con il medesimo decreto l'applicazione dei braccialetti elettronici divenne sempre possibile nella misura cautelare dell'arresto domiciliare e non più in via eccezionale, almeno che non ne venisse ravvisata la necessità.

Il D.L. 26 giugno 2014, n. 92 (convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 117), introduceva specifiche misure di adempimento, a seguito della Sentenza *Torreggiani*, come lo strumento risarcitorio (art. 35-ter O.P.) tramite il quale coloro che hanno subito un trattamento non conforme al disposto dell'art. 3 della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo hanno diritto ad una riduzione di un giorno di pena per ogni dieci espiati in tali condizioni, o a un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi nel caso non si trovino più in stato di detenzione o non abbiano un residuo pena sufficiente.

Nel solco del processo deflattivo assunse, poi, un ruolo non secondario la Sentenza che dichiarò l'illegittimità della Legge *Fini-Giovanardi*, ripristinando nella sostanza la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. La Sentenza ha determinato un assetto più favorevole al reo rispetto al passato nel caso di detenzione e spaccio di droghe leggere, generando così un alleggerimento della pressione sul sistema penitenziario. Con il Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con Legge 16 maggio 2014, n. 79) venivano modificate le Tabelle allegate al TU sugli stupefacenti.

1.2 Le riforme strutturali: messa alla prova e riforma Orlando

A questi interventi normativi – definibili come emergenziali e non sempre ispirati ad un disegno di riforma organico – seguì la Legge 28 aprile 2014, n. 67 che, invece, tentava un intervento strutturale sul sistema penale e penitenziario. La legge introdusse l'istituto della sospensione del processo e **messa alla prova per gli adulti**, sul modello di quanto già applicato nel rito minorile (artt. 28 e 29 DPR 448/88). A tal proposito è interessante rilevare che al 15 marzo 2026 le persone in messa alla prova risultavano essere 27.219, di cui 4.356 donne (si veda più avanti in questo capitolo la Tabella n. 5). La Legge 67/2014 affidava, inoltre, ampie deleghe al Governo relativamente all'introduzione di pene detentive non carcerarie, alla non punibilità per tenuità del fatto, all'avvio di un processo maggiormente articolato di depenalizzazioni[3].

Un'ulteriore delega legislativa ha successivamente cercato di intervenire sul sistema penale e penitenziario, anche nello spirito di dare veste di norme di legge alle idee di riforma sviluppate nel processo di riflessione collettiva degli *Stati generali dell'esecuzione penale*[4]. La Legge 23 giugno 2017, n. 103, *Modifiche al Codice*

3 Il Governo allora in carica dette attuazione a queste deleghe mediante il Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, Disposizioni in materia di non punibilità del fatto, a norma dell'art. 1, co. 1, lettera m), della Legge 67/2014, in vigore dal 2 aprile 2015; con il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, *Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, co. 3, della Legge 67/2014*, in vigore dal 6 febbraio 2016; con il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, *Diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, co. 2, della Legge 67/2014*, in vigore dal 6 febbraio 2016.

4 Il documento conclusivo e i documenti dei singoli tavoli sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia: https://

penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento penitenziario, denominata **Riforma *Orlando***, entrata in vigore il 3 agosto 2017 interveniva su una serie di questioni che andavano dalla prescrizione alla disciplina delle intercettazioni, fino a modifiche, di particolare importanza, dell'Ordinamento penitenziario, come la revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative ed ai benefici penitenziari. La Legge 103/2017 delegava, poi, il Governo ad adottare una serie di Decreti legislativi con lo scopo di operare interventi non emergenziali, ma cambiare in modo strutturale il sistema sanzionatorio e dell'esecuzione delle pene, all'interno di un quadro organico. Tuttavia, all'esito di un lungo, importante ed atteso percorso di riforma, si riuscì a varare soltanto tre decreti tra quelli previsti e con pesantissime rimodulazioni. Si è trattato certamente di uno sforzo legislativo importante ma che non ha rappresentato, nei fatti, il compimento né di quanto previsto dagli Stati generali dell'esecuzione penale, né di quanto prospettato dalla Legge delega 103/2017.

In data 10 novembre 2018 entrarono, quindi, in vigore le modifiche contenute nei tre Decreti legislativi approvati il 2 ottobre 2018 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2018.

Il primo: il Decreto legislativo n. 123 del 2 ottobre 2018, *Riforma dell'Ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m) o), r), t) e u), della Legge 23 giugno 2017, n. 103*, è intervenuto con gli articoli 1 e 2 adeguando l'Ordinamento penitenziario al **riordino della medicina penitenziaria**, confermando in particolare l'operatività del Servizio sanitario nazionale presso gli Istituti penitenziari. Ha ampliato le garanzie delle persone detenute modificando la disciplina della visita medica generale all'ingresso in Istituto, prevedendo che il medico annoti sulla cartella clinica anche tutte le informazioni circa eventuali maltrattamenti o violenze subite, dopodiché ha esteso i trattamenti sanitari che le persone detenute possono richiedere a proprie spese a medici di propria fiducia. Inoltre, è stato aggiunto un comma all'art. 45 dell'O.P., prevedendo che, al fine di dare concreta attuazione ai diritti socio-sanitari, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica sia iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Il Decreto ha, poi, inserito misure per l'integrazione delle persone detenute di origine straniera, tra le quali la garanzia ad ottenere un'alimentazione rispettosa del credo religioso; sono stati previsti anche, tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei mediatori culturali e degli interpreti. Il Decreto puntava a garantire il rispetto della dignità umana sottolineando la necessità di conformare la vita penitenziaria a quella esterna e, a tal proposito, inseriva un ampliamento delle ore minime che le persone detenute possono trascorrere all'aperto, l'esigenza di rispettare il principio di prossimità tra l'Istituto ove è ristretta la persona e la propria famiglia, la necessità di tutelare le persone detenute che a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere possano essere esposte a minaccia o sopruso, il diritto all'informazione ed alla comunicazione.

Il secondo: il Decreto legislativo n. 124 del 2 ottobre 2018, *Riforma dell'Ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della Legge delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della Legge 23 giugno 2017, n. 103*, ha introdotto modifiche finalizzate a potenziare il ruolo del **lavoro in carcere**, confermandone così il valore in termini rieducativi. Il Decreto ha sottolineato come il lavoro non possa costituire un obbligo ed avere carattere afflittivo, ma debba essere retribuito ed incentivato nel quadro del processo di risocializzazione della persona condannata. Il provvedimento ha disciplinato, così, le modalità di avviamento al lavoro della persona anche mediante rotazioni tra i detenuti presenti, laddove non vi siano posti di lavoro sufficienti per tutti. È stata adeguata la paga, per chi lavora alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, nei termini dei due terzi del trattamento economico previsto dai Contratti collettivi. Il Decreto ha disposto che le persone detenute possano essere ammesse ad esercitare attività di autoproduzione di beni da destinare all'autoconsumo, in alternativa anche alla normale attività lavorativa. A tale scopo possono essere utilizzati beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Gli Istituti penitenziari potranno così vendere prodotti derivanti dalle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi mediante l'impiego di prestazioni lavorative delle persone detenute. Presso gli Istituti dovranno essere presenti servizi di assistenza alle persone detenute per

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.page

l'ottenimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali e per l'erogazione di servizi di assistenza per i lavoratori. Con il medesimo decreto è stato, inoltre, introdotto l'art. 20-ter dell'O.P. che prevede la possibilità per i detenuti e gli internati di svolgere lavori di pubblica utilità, ovvero di prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità. Si tratta di attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni.

Il terzo, infine: il Decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della Legge 23 giugno 2017, n. 103*, ha riordinato il quadro normativo in tema di **esecuzione penale minorile**, adeguandolo alle numerose pronunce della Corte costituzionale ed agli impegni assunti dall'Italia con la sottoscrizione di vari atti internazionali ed europei.

I Decreti approvati, rispetto all'annunciata riforma, non sono intervenuti in materia di misure alternative e di giustizia riparativa, di riconoscimento del diritto all'affettività, di revisione delle misure alternative volte a tutelare il rapporto tra madri detenute e figli minorenni, di valorizzazione del ruolo e dell'operato del volontariato, di misure di sicurezza. Quanto varato, seppur limitato, è intervenuto in modo significativo sulla quotidianità detentiva.

1.3 Interventi emergenziali per la pandemia Covid-19

Con l'esplosione della pandemia nel marzo 2020, quando le persone detenute negli Istituti penitenziari italiani si attestavano sulle 61.000 unità, si è aperto un periodo emergenziale che ha imposto al Governo, al Parlamento ed alla Magistratura l'adozione di misure d'urgenza per ridurre l'impatto del Corona Virus sulla popolazione carceraria, cercando di ridurre il grave sovraffollamento.

Sul piano organizzativo, sono stati sospesi colloqui e visite dei familiari, ridotte quanto più possibile le interazioni tra persone detenute, attivati Protocolli per gestire i casi Covid all'interno degli Istituti penitenziari. Sul piano normativo sono stati ampliati i presupposti per il ricorso alla detenzione domiciliare e per estendere i margini di fruizione delle licenze e dei permessi premio.

A seguito delle drammatiche rivolte scoppiate in alcune carceri italiane che sono costate la vita a ben tredici persone detenute, con il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto Decreto *Cura Italia*, veniva stabilito che le persone detenute con pena, o residuo pena, fino ai 18 mesi, avrebbero potuto richiedere, fino al 30 giugno 2020, la detenzione domiciliare con procedure più agevoli. Il Consiglio dei Ministri aveva, altresì, chiarito con propria Nota che la misura poteva essere applicata dal Magistrato di sorveglianza, non solo su istanza della persona detenuta, ma anche per iniziativa del Pubblico Ministero o della Direzione del carcere. Per le persone detenute con pena compresa tra i 7 ed i 18 mesi diveniva necessario ricorrere al braccialetto elettronico. Venivano anche introdotte le licenze premio straordinarie per le persone in semilibertà, fino al 30 giugno 2020. Da detti benefici venivano escluse le persone condannate per reati di cui all'Art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, ma anche condannate per reati di corruzione e concussione, o detenute in regime di sorveglianza particolare o privi di un domicilio effettivo e idoneo, anche in relazione alle esigenze di tutela delle persone offese. Tali disposizioni circa le licenze premio straordinarie per i semiliberi e la detenzione domiciliare sono state prorogate con successivi atti, sino al 31 dicembre 2022.

1.4 Le riforme strutturali: riforma Cartabia

Il 2021 ha visto avviarsi la cosiddetta *Riforma della giustizia*, individuata quale risposta strutturale a lungo termine per rendere il sistema della giustizia italiana più moderno ed efficiente, nell'ambito della richiesta dalle istituzioni europee, necessaria per il pieno sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli obiettivi individuati nel Piano, da raggiungere entro giugno 2026, riguardano, in materia giudiziaria, la riduzione del *disposition time* (indice di durata) e l'abbattimento dell'arretrato. Per quanto riguarda il processo penale l'obiettivo è quello della riduzione del 25% del *disposition time*, rispetto ai dati

rilevati al 31 dicembre 2019[5]. Nell'ambito di detta riforma sono state approvate la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante: *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* e la Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

Sul piano penale le finalità della Riforma riguardano essenzialmente la necessità di accelerare il processo penale per mezzo anche di una sua deflazione e digitalizzazione, l'esigenza di misure che potenzino le garanzie difensive e la tutela della vittima di reato, una disciplina concernente la ragionevole durata del giudizio di impugnazione. Tra le molte questioni affrontate dalla Legge delega vi è anche la revisione, con finalità deflattiva, del sistema sanzionatorio penale, con introduzione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Le nuove pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) sono irrogabili entro il limite di quattro anni di pena inflitta e sono applicate dal Giudice della cognizione, sgravando così il carico dei Giudici dell'esecuzione. La riforma include, altresì, disposizioni per il rafforzamento degli Istituti di tutela della vittima di reato e per l'introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (chiamato comunemente ***Riforma Cartabia***) ha dato attuazione alla delega. Sono state introdotte nuove disposizioni e modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e di alcune leggi complementari. Esse riguardano l'intero processo penale, dalle indagini preliminari fino all'esecuzione penale, e modificano il sistema sanzionatorio cercando di rendere residuale la pena carceraria.

Sono per esempio introdotte come **pene sostitutive delle pene detentive brevi**:

- la semilibertà sostitutiva, per le condanne non superiori a quattro anni;
- la detenzione domiciliare sostitutiva, anch'essa per le condanne non superiori a quattro anni;
- il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per le condanne non superiori ai tre anni;
- la pena pecuniaria sostitutiva, per le condanne non superiori a un anno.

Sulle prime applicazioni di tali pene si rinvia alla Tabella n. 5.

La riforma ha cercato, altresì, di rafforzare importanti istituti di deflazione, per esempio con l'**ampliamento del campo di applicazione della messa alla prova**: con l'art. 32 del D. Lgs. 50/2022 viene ampliato il novero dei reati a cui si applica la citazione diretta a giudizio, tramite modifica dell'art. 550 c.p.p., articolo a cui si riferisce l'art. 168-bis c.p. per determinare l'ambito applicativo della messa alla prova, criterio che si aggiunge a quello definito in via generale, sempre dall'art. 168-bis, dei reati puniti con la pena edittale non superiore nel massimo a 4 anni.

Inoltre, la riforma apre all'introduzione della **giustizia riparativa**, come strumento di reinserimento sociale a cui il condannato può accedere in ogni fase dell'esecuzione, e anche durante il processo. I programmi di giustizia riparativa tendono, secondo quanto dice espressamente l'art. 43, co. 2 del D. Lgs. 150/2022, a "promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità". L'adesione può essere soltanto volontaria, sia per la "vittima" che per la "persona indicata come autore" e ha lo scopo di "partecipare alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore" (art. 42, co. 1, lett. a). La giustizia riparativa necessita della costituzione dei Centri per la Giustizia riparativa presso gli enti locali: in Toscana è in fase di apertura il Centro collocato presso il Comune di Firenze, con competenza regionale.

1.5 L'ergastolo ostativo

L'ergastolo ostativo, ovvero quella pena che non ammette al godimento dei benefici penitenziari, è stato riformato con il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha dettato (artt. 1-3) la nuova disciplina in tema di ac-

5 Si veda la *Sintesi della Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2022*, gennaio 2023, p. 2 ss.

cesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei detenuti condannati per specifici reati (c.d. reati ostativi) per i quali è precluso l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (art. 4 bis della L. n. 354 del 1975). Le nuove norme prevedono che, per accedere ai benefici penitenziari, il detenuto condannato per delitti di contesto mafioso, scontato un periodo minimo (almeno 2/3 della pena, 30 anni in caso di ergastolo), proponga la richiesta allegando elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, tali da consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto di commissione del reato, nonché di escludere il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi; inoltre, è necessario dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o l'assoluta impossibilità di tale adempimento. Tale normativa è talmente rigida che, nella sostanza se non nella forma, sembra vanificare le richieste, provenienti prima dalla Corte EDU (caso Viola c. Italia, n. 77633-16) e poi dalla Corte Costituzionale (ordinanze n. 97/2021 e 122/2022), di una maggiore modulazione del divieto di concessione dei benefici in base al percorso trattamentale intrapreso, al fine di tutelare, insieme al bene della sicurezza, anche quello del reinserimento sociale del condannato.

1.6 Presenze e sovraffollamento

La popolazione penitenziaria continua ad aumentare in modo costante ed è più che raddoppiata negli ultimi trent'anni, passando dai 31.053 detenuti presenti al 30 giugno 1991 agli attuali 63.499 presenti al 31 dicembre 2025 (già saliti a 63.997 al 31 marzo 2026).

Fino agli anni Novanta del secolo scorso i numeri dei reclusi sono sempre rimasti sotto le 45.000 presenze, subendo innalzamenti e riduzioni, ma sempre in linea con la capienza regolamentare. Nel raggiungere questo obiettivo, i provvedimenti di clemenza adottati dal dopoguerra fino all'inizio degli anni Novanta, ben 28 provvedimenti di amnistia e indulto, sono intervenuti come sistema ordinario di gestione del sistema penitenziario e di contenimento del sovraffollamento[6]. Tale meccanismo ha funzionato fino a quando nel 1992 è stato modificato l'articolo 79 della Costituzione, cambiando la maggioranza necessaria per la concessione di amnistie e indulti, portata ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, rendendo più difficile la loro approvazione. A ciò si è aggiunto il discredito che da allora è stato annesso a tali provvedimenti, tanto che successivamente se ne è fatta un'unica applicazione, con l'indulto del 2006 (Legge n. 241/2006).

Il grafico n. 1 mostra l'andamento della **popolazione penitenziaria** dal 1991 a oggi e rende evidenti tre momenti in cui vi è stato un netto calo delle presenze: 2006 (a seguito dell'indulto), 2014-2015 (per effetto dei provvedimenti per ottemperare alla sentenza Torreggiani), 2020-2021 (emergenza Covid-19).

Il picco più alto, invece, è stato raggiunto alla fine del 2010, con 67.961 detenuti presenti, poi alla fine del 2019 si è superata di nuovo la soglia delle 60.000 presenze (60.769). E, nuovamente, ci troviamo a un picco: 63.997 al 31 marzo 2026).

Il **sovraffollamento** è una caratteristica ormai strutturale del sistema penitenziario italiano. Il suo andamento è stato altalenante, con riduzione a seguito dell'adozione di provvedimenti a ciò espressamente mirati, e successiva ripresa a seguito della loro cessazione. Insomma, il sovraffollamento resta contenuto fino a che durano gli interventi *ad hoc*. Il grafico n. 2 mostra l'andamento del tasso di sovraffollamento a livello nazionale, che indica il numero delle presenze rispetto ai posti regolamentari: è sceso dal 151% della fine del 2010 al 105,2% alla fine del 2015, per poi salire di nuovo fino al 120% alla fine dell'anno 2019, scendere a seguito dell'emergenza sanitaria al 105,5% al 31dicembre 2020, per risalire fino al 124% rilevato al 31 dicembre 2025.

---

6 Si veda A. Scandurra, *Troppi detenuti o pochi posti? I numeri del carcere in Italia e in Europa*, in D. Ronco, A. Scandurra, G. Torrente (a cura di), *Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia*, Edizioni dell'asino, Roma, 2011, pp. 11-20.

Grafico n. 1



Nostra elaborazione su Fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Grafico n. 2



Nostra elaborazione su Fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Il sovraffollamento rimane presente nonostante l'aumento della **capienza regolamentare**: dal 2009 (43.066 posti) al 2025 (51.277 posti) è salita di 8.211 posti. Ma il fenomeno è ben più grave di quanto appare, perché la capienza regolamentare non corrisponde alla **capienza effettiva**: nel caso vi siano sezioni o celle che non sono utilizzabili, i relativi posti restano comunque conteggiati nella capienza regolamentare[7]. Secondo i dati presentati recentemente dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale, **al 7 aprile 2026** si avevano 46.331 posti disponibili, corrispondenti a 4.933 posti in meno rispetto alla capienza regolamentare, tenendo conto dei quali il tasso di affollamento sale al **138%**[8]**.**

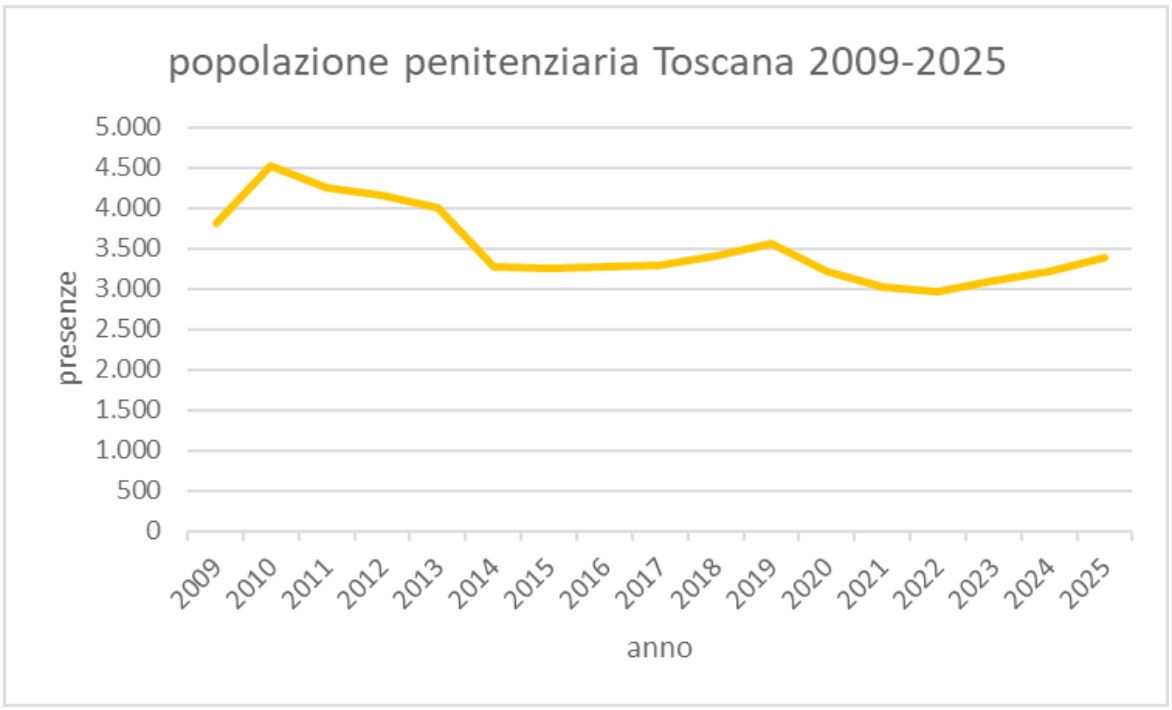
7 Per comprendere la differenza tra capienza regolamentare e posti effettivamente disponibili si consideri che la Ministra della giustizia Marta Cartabia nella sua Relazione annuale al Parlamento del 19 gennaio 2022, ha precisato che il tasso di sovraffollamento si attesterebbe sul 114% ad inizio 2022, quindi sensibilmente maggiore rispetto a quello del 106,5% elaborabile sulla base della *Capienza regolamentare* riportata sul sito della Giustizia (pari a 50.835 posti al 31.12.2021). Il tasso utilizzato dalla Ministra Cartabia è stato, infatti, calcolato sulla base dei *posti effettivamente disponibili* negli Istituti penitenziari italiani (47.418 posti).

8 https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/Report_aprile_2026.pdf

Per quanto riguarda la **Toscana** sono oggi presenti 16 istituti penitenziari per adulti, a cui si sommano due istituti per minorenni (IPM) e due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

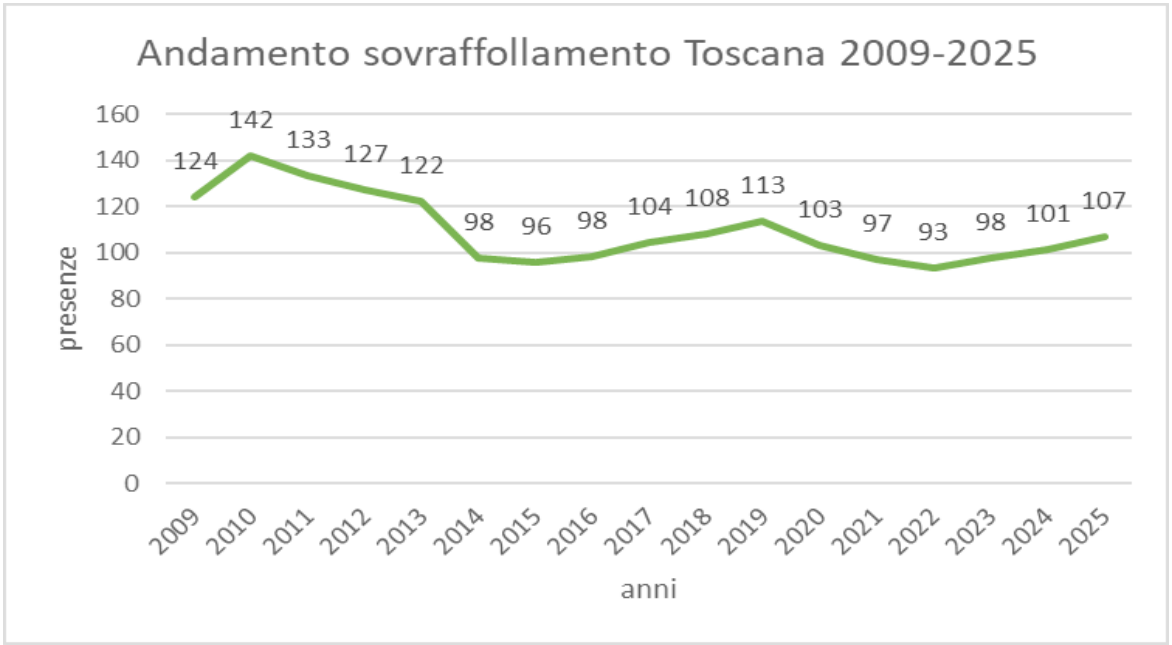
Le **presenze degli adulti** sono diminuite dal 2010, anno in cui erano presenti 4.516 detenuti, fino al 31 dicembre 2022, quando si è toccata la soglia minima di 2.963 presenze. Per poi risalire successivamente e arrivare a fine 2025 al numero di 3.382 presenti (103 donne e 3279 uomini), di cui 1.612 stranieri.

Grafico n. 3



Nostra elaborazione su Fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Grafico n. 4



Nostra elaborazione su Fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Anche nel caso della Toscana esiste un sovraffollamento effettivo che è ben più grave di quello che appare tenendo conto della capienza regolamentare, in quanto sono presenti situazioni differenziate tra carcere e carcere e vi sono sezioni chiuse per inagibilità o ristrutturazione.

Per valutare l'incidenza del sovraffollamento è, dunque, necessario innanzitutto dividere i dati per istituto. In questo modo possiamo vedere che a un **sovraffollamento medio formale del 107%** corrispondono realtà molto differenziate. Nella Tabella 1 qui di seguito si vede come il tasso di sovraffollamento, calcolato sulla capienza regolamentare sia estremamente variabile.

Ma il dato su cui bisogna porre maggiore attenzione è quello calcolato sulla **capienza effettiva**, che calcola il sovraffollamento alla luce dei posti realmente disponibili: in Toscana il **sovraffollamento medio effettivo è del 134,8% al 31 marzo 2026**. Se guardiamo ai singoli istituti, vediamo che sono tutti ampiamente sopra il limite della capienza (tranne Volterra) e che vi sono picchi nelle carceri di Lucca (240%), Arezzo (168%), Massa (170%), Firenze-Sollicciano (158%).

Tabella n. 1: Sovraffollamento nei penitenziari toscani al 31/03/2026

istituto	totale presenti	capienza regolamentare	tasso sovraffollamento	capienza effettiva	tasso sovraffollamento effettivo
Arezzo	37	108	34,3	22	168,2
Firenze-Gozzini	103	89	115,7	74	139,2
Firenze-Sollicciano	578	502	115,1	366	157,9
Grosseto	22	15	146,7	15	146,7
Massa Marittima	55	48	114,6	48	114,6
Livorno	224	391	57,3	149	150,3
Livorno-Gorgona	122	89	137,1	89	137,1
Porto Azzurro	404	334	121,0	321	125,9
Lucca	84	59	142,4	35	240,0
Massa	298	177	168,4	175	170,3
Pisa	273	195	140,0	185	147,6
Volterra	180	189	95,2	188	95,7
Prato	602	589	102,2	542	111,1
Pistoia	85	76	111,8	76	111,8
San Gimignano	319	243	131,3	223	143,0
Siena	73	58	125,9	58	125,9
TOTALE	3459	3162	109,4	2566	134,8

Nostra elaborazione su Fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

La situazione strutturale degli edifici penitenziari toscani presenta ancora oggi una serie di problematicità che attendono soluzioni. Si tratta di edifici che devono vedere completati lavori di ristrutturazione o che attendono collaudi per la messa in funzione. Si ricordano, in particolare, la sezione in ristrutturazione, ma i cui lavori sono bloccati, del carcere di Arezzo. Sono stati, invece, ultimati, già da due anni, i lavori di adeguamento dei posti detentivi nel carcere di Livorno, nei padiglioni "C" e "D" (per 250 posti complessivi), ma devono essere collaudati, passaggio non scontato viste le numerose problematiche, di progettazione e di realizzazione, che presentano. Rimarrà comunque irrisolto il problema della mancata previsione, nella ristrutturazione, di spazi per le attività e di cucine per cui dovranno essere trovate soluzioni alternative. Anche la caserma della polizia penitenziaria non utilizzabile costituisce un ostacolo per il nuovo personale che dovrà entrare in servizio.

Tra gli edifici che richiedono importanti opere di manutenzioni straordinaria, che non possono ormai essere ulteriormente procrastinate, vi è il carcere di Sollicciano, che presenta infiltrazioni di acqua in gran parte della struttura, muffe, diffusione di parassiti, alcune sezioni senza collegamento elettrico.

1.7 Caratteristiche della popolazione detenuta

La composizione e le caratteristiche della popolazione detenuta aiutano a comprendere le dinamiche che portano alla sua configurazione attuale.

È importante guardare ai numeri in entrata e in uscita dal carcere, al numero delle persone in carcere con pena inflitta inferiore a tre anni, alle posizioni giuridiche dei presenti, alla composizione socio-demografica della popolazione penitenziaria.

Gli **ingressi in carcere dalla libertà** sono stati nel 2025 pari a **42.005**, in diminuzione di 1.484 persone rispetto all'anno precedente (43.489). Alla fine del 2020 (con 35.280 ingressi) vi era stato un calo importante, di ben 10.921 persone in meno rispetto all'anno precedente, calo dovuto alla pandemia e al conseguente *lockdown*, che hanno comportato sia un minor numero di reati commessi sia una maggior propensione della magistratura a scegliere strade alternativa al carcere per evitare situazioni critiche dal punto di vista sanitario. La tendenza negli anni è quella di un drastico calo degli ingressi: negli ultimi sedici anni siamo passati dagli 88.066 del 2009 ai 42.005 di fine 2025. Il calo è certamente dovuto alla modifica dell'art. 558 del Codice di procedura penale, tramite il Decreto legge 22 dicembre 2011, convertito in Legge 17 febbraio 2012, n. 9 *Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*, che ha indicato di utilizzare per i fermi e gli arresti in flagranza le camere di sicurezza delle forze dell'ordine, riservando l'ingresso in carcere all'applicazione della custodia cautelare, così evitando la brevissima permanenza in carcere delle persone destinate ad essere giudicate con il rito direttissimo o comunque a non avere applicata la custodia cautelare in carcere.

In Toscana gli ingressi nel 2025 sono stati **2.213** (2063 uomini e 150 donne), numeri sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente (2.197).

Tabella n. 2: Detenuti per pena inflitta e per pena residua al 31 dicembre 2025

Dati Toscana	**da 0 a 1 anno**	**da 1 a 2 anni**	**da 2 a 3 anni**	**da 3 a 5 anni**	**da 5 a 10 anni**	**da 10 a 20 anni**	**oltre 20 anni**	**ergastolo**
Detenuti per pena inflitta	66	145	218	531	692	584	302	167
Detenuti per pena residua	363	424	378	513	563	254	43	167

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria e Regione Toscana

Guardare al numero delle **persone detenute con una pena inferiore ai tre anni** (inflitta o residua di maggior pena) ci aiuta a mettere a fuoco una delle ragioni per cui, a fronte del decremento degli ingressi avvenuto negli ultimi sedici anni, i numeri delle presenze in carcere continuano a salire. I numeri delle persone detenute in carcere con una pena, inflitta o residua di maggior pena, inferiore ai tre anni: al 31 dicembre 2025 questi erano **24.348**, in continua ascesa rispetto agli anni precedenti (23.680: 2024; 22.680: 2023). Quelli con pena residua inferiore a un anno erano **7.790** al 31 dicembre 2025 (8.087: 2024; 7.648: 2023). Poiché si tratta di situazioni che, per l'entità della pena residua, potrebbero accedere a misure alternative alla detenzione, il fatto che una così ampia percentuale di persone (pari al **38% dei presenti**) resti in carcere pur avendo una pena inferiore a tre anni indica che vi sono grosse difficoltà nell'accesso alle misure esterne: i nodi problematici si trovano spesso nella mancanza dei requisiti di fatto richiesti per le misure, primi tra tutti una casa e un lavoro.

In Toscana i detenuti con una pena residua di maggior pena, inferiore ai tre anni, sono circa un terzo dei

presenti: al 31 dicembre 2025 erano **1.165** (1.088: 2024; 1.012: 2023), ed erano 363 i detenuti presenti in carcere con pena residua inferiore a un anno (365: 2024; 348: 2023).

Il **quadro delle posizioni giuridiche**, a livello nazionale, evidenzia come le persone condannate in via definitiva superino ormai ampiamente le persone imputate: i condannati in via definitiva erano **47.857 al 31 dicembre 2025, pari al 75%** del totale delle persone detenute (in aumento rispetto agli anni precedenti: 2024: 74,7%; 2023: 73,4%; 2022: 71,6%). Rimangono sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente il numero delle persone in attesa di primo giudizio, che erano 9.332 al 31 dicembre 2025, e le persone condannate ma non in via definitiva (appellanti, ricorrenti, posizioni miste non definitive) che erano complessivamente 5.941 a fine 2025. A questo quadro si aggiungono le persone internate nelle case di lavoro e nelle colonie agricole pari a 316, numero sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti ed una quota di detenuti per i quali l'Amministrazione non fornisce la posizione, pari a 53. Resta la buona notizia che la custodia cautelare riduce via via i suoi numeri sul totale dei reclusi, ma è importante tenere sotto controllo l'ascesa dei detenuti in attesa di primo giudizio, che si stanno andando ad assestare verso i livelli pre-covid.

In Toscana si conferma la tendenza nazionale, con una percentuale di persone detenute con posizione giuridica definitiva pari al 77,71% dei presenti.

Tab. n. 3 Detenuti per istituto, per genere e per posizione giuridica al 31/12/2025

Istituti Toscana	PRESENZE PER ISTITUTO E POSIZIONI GIURIDICHE												
	TOT.	ITALIANI		STRAN.+UE			IMPUTATI			DEFINITIVI		INTERNATI	
		D	U	D	U		D	U		D	U	D	U
Arezzo	37		21		16	29,73%		11	70,27%		26		0
Firenze "M. Gozzini"	105		45		60	2,86%		3	97,14%		102		0
Firenze Sollicciano	555	37	167	37	314	38,01%	24	187	61,98%	50	294	0	0
Grosseto	24		7		17	62,50%		15	37,50%		9		0
Livorno	221		152		69	28,96%		64	71,04%		157		0
Livorno Gorgona	100		34		66	1,00%		1	99,00%		99		0
Lucca	92		38		54	41,30%		38	58,70%		54		0
Massa	281		159		122	9,96%		28	90,04%		253		0
Massa Marittima	53		32		21	1,89%		1	98,11%		52		0
Pisa	272	19	114	10	129	17,64%	2	46	82,35%	27	197	0	0
Pistoia	84		39		45	52,38%		44	47,62%		40		0
Porto Azzurro	406		140		266	2,96%		12	96,80%		393		1
Prato	596		299		297	30,03%		179	69,97%		417		0
San Gimignano	318		304		14	0,31%		1	99,69%		317		0
Siena	65		29		36	30,77%		20	69,23%		45		0
Volterra	173		134		39	0,00%		0	100,00%		173		0
Totale	**3382**	**56**	**1714**	**47**	**1565**	**19,22%**	**26**	**650**	**77,71%**	**77**	**2628**		**1**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria e Regione Toscana

Guardando alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione detenuta, risalta l'alta percentuale delle **persone straniere detenute**, pari a livello nazionale al **31,67%** (20.116 in numero assoluto) del totale. Tale percentuale supera ampiamente quella degli stranieri presenti sul territorio italiano, che si attestano attorno al 10% della popolazione presente in Italia[9]. La presenza di stranieri detenuti rispetto al totale della popolazione detenuta è ancora più forte in Toscana: erano 1.487 al 31 dicembre 2024, pari al **47,66%** dell'intera popolazione detenuta in regione. Anche nel caso **toscano** non vi è proporzione rispetto alla popolazione straniera sul territorio regionale, stimata nel 12,5% della popolazione complessiva[10]. Tale sovrarappresentazione degli stranieri in carcere, sebbene sia un fenomeno presente in Europa sin dall'inizio degli anni Duemila[11], resta un'importante anomalia del carcere italiano[12], che può trovare spiegazione in più di un fattore, a cui si dedica uno specifico capitolo (cap. 9 in questa Relazione).

Quanto alle **persone detenute tossicodipendenti** presenti in carcere, gli ultimi dati di cui si dispone a livello nazionale sono relativi al 31 dicembre 2024, quando le persone così qualificate erano 19.755, pari al 31,93% del totale dei presenti in carcere. Di queste, 6.903 erano straniere (pari al 35,05% rispetto al totale degli stranieri detenuti). Nelle strutture penitenziarie della **Toscana**, al 31 dicembre 2025 erano presenti, secondo i dati forniti dalla Asl, 831 detenuti tossicodipendenti (pari al 24,31% del totale dei detenuti). Di questi, 367 erano stranieri (pari al 10,73% del totale dei detenuti). L'altissima percentuale di detenuti tossicodipendenti reclusi in carcere indica un mancato funzionamento delle misure alternative al carcere specifiche per affrontare le dipendenze, su cui si rinvia ai cap. 9 e 13.

Altro dato che è importante rilevare è quello delle **persone recluse per violazione della legge sulle droghe,** che costituiscono sempre un'alta percentuale tra i reclusi: anche in questo caso, l'ultimo dato di cui si dispone è al 31 dicembre 2024, quando erano presenti a livello nazionale 20.086 detenuti per reati di cui all'art. 73 del T.U. 309/90 (pari al 32,46% dei presenti in carcere). Al 31 dicembre 2025 erano presenti in Toscana complessivamente 984 persone per violazione dell'art. 73 TU 309/1990, pari al 29,1%.

Le altissime percentuali di presenze per violazione dell'art. 73 della legge sulle droghe, indicano come la criminalizzazione delle sostanze stupefacenti resti uno dei principali fattori che alimentano la crescita della popolazione detenuta.

Infine, merita ricordare come la **reclusione femminile** sia sempre minoritaria nel mondo penitenziario, rappresentando a livello nazionale, con 2.754 presenze al 31 dicembre 2025, il 4,33% del totale delle presenze. E ancora più contenuta è in Toscana la presenza di donne detenute, pari al 3,04%. Alla fine del dicembre 2025 le donne detenute in Toscana erano 103 (94: 2024; 85: 2023). Erano 74 a Firenze *Sollicciano* e 29 a Pisa. Pur se si tratta di numeri contenuti, è tuttavia evidente anche in questo caso l'aumento costante delle presenze. Alle caratteristiche delle recluse nelle carceri della Toscana si dedica il capitolo 7.

---

9 La percentuale del 10% è calcolata sommando la popolazione straniera residente, pari al 9,4% (dati Istat relativi al 1° gennaio 2026) e le stime della popolazione regolarmente presente sul territorio ma non residente e di quella irregolare, che secondo la Fondazione ISMU erano circa 339 mila presenze al 1° gennaio 2025 (Fondazione ISMU), si rinvia alle pp. 124-125 in questa Relazione.

10 D. Marinari e N. Scicione (a cura di), *La percezione dell'immigrazione in Toscana. Osservatorio regionale sull'immigrazione. Nota 3/2020*, IRPET, disponibile online: www.irpet.it

11 L. Re, *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma-Bari, pp. 122-133.

12 L'Italia è seconda solo alla Grecia, tra in grandi Paesi europei, per percentuale di stranieri detenuti: si veda https://www.prisonstudies.org/map/europe

Tabella n. 4: Detenuti presenti nei Penitenziari italiani

Denominazione	Presenze 31-Dic-20			Presenze 31-Dic-21			Presenze 31-Dic-22			Presenze 31-Dic-23			Presenze 31-Dic-24			Presenze 31-Dic-25		
	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale
Abruzzo	1.594	65	**1.659**	1.678	57	**1.735**	1.801	74	**1.875**	1.876	82	**1.958**	1.973	84	**2.057**	2.165	93	**2.258**
Basilicata	399	-	**399**	376	-	**376**	406	0	**406**	479	0	**479**	459	0	**459**	452	10	**462**
Calabria	2.394	53	**2.447**	2.627	54	**2.681**	2.864	64	**2.928**	2.976	62	**3.038**	2.913	64	**2.977**	2830	77	**2.907**
Campania	6.087	316	**6.403**	6.371	303	**6.674**	6.420	336	**6.756**	6.980	350	**7.330**	7.145	351	**7.496**	7435	391	**7.826**
Emilia Romagna	3.006	133	**3.139**	3.123	138	**3.261**	3.254	153	**3.407**	3.421	151	**3.572**	3.660	160	**3.820**	3843	169	**4.012**
Friuli V. Giulia	581	19	**600**	564	16	**580**	552	20	**572**	615	24	**639**	665	24	**689**	718	30	**748**
Lazio	5.436	380	**5.816**	5.146	402	**5.548**	5.548	385	**5.933**	6.102	435	**6.537**	6.212	453	**6.665**	6192	455	**6.647**
Liguria	1.279	73	**1.352**	1.242	65	**1.307**	1.281	66	**1.347**	1.292	68	**1.360**	1.266	68	**1.334**	1328	70	**1.398**
Lombardia	7.241	361	**7.602**	7.474	364	**7.838**	7.763	384	**8.147**	8.292	430	**8.722**	8.393	447	**8.840**	8391	418	**8.809**
Marche	833	14	**847**	825	21	**846**	838	17	**855**	895	24	**919**	931	22	**953**	996	22	**1.018**
Molise	351	-	**351**	312	-	**312**	328	0	**328**	317	0	**317**	377	0	**377**	415	0	**415**
Piemonte	4.034	141	**4.175**	3.880	147	**4.027**	3.913	147	**4.060**	4.074	157	**4.231**	4.299	151	**4.450**	4103	155	**4.258**
Puglia	3.313	188	**3.501**	3.589	171	**3.760**	3.756	196	**3.952**	4.206	214	**4.420**	4.133	222	**4.355**	4325	203	**4.528**
Sardegna	1.975	35	**2.010**	1.944	24	**1.968**	2046	30	**2.076**	2.099	41	**2.140**	2.240	49	**2.289**	2482	54	**2.536**
Sicilia	5.555	178	**5.733**	5.753	205	**5.958**	5.914	216	**6.130**	6.493	218	**6.711**	6.683	253	**6.936**	6863	236	**7.099**
Toscana	3.107	97	**3.204**	2.933	95	**3.028**	2.898	65	**2.963**	3.009	85	**3.094**	3.115	94	**3.209**	3279	103	**3.382**
Trentino A. Adige	367	21	**388**	389	27	**416**	413	36	**449**	457	26	**483**	430	46	**476**	443	45	**488**
Umbria	1.237	47	**1.284**	1.355	43	**1.398**	1.370	53	**1.423**	1.428	56	**1.484**	1.548	68	**1.616**	1606	76	**1.682**
Val d'Aosta	172	-	**172**	138	-	**138**	102	0	**102**	132	0	**132**	141	0	**141**	153	0	**153**
Veneto	2.148	134	**2.282**	2.178	105	**2.283**	2.364	123	**2.487**	2.482	118	**2.600**	2.580	142	**2.722**	2726	147	**2.873**
Totale	**51.109**	**2.255**	**53.364**	**51.897**	**2.237**	**54.134**	**53.831**	**2.365**	**56.196**	**57.625**	**2.541**	**60.166**	**59.163**	**2.698**	**61.861**	**60745**	**2.754**	**63.499**

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Tabella n. 5: Detenuti presenti nei Penitenziari toscani

Denominazione	31-Dic-20		31-Dic-21		31-Dic-22		31-Dic-23		31-dic-24		31-dic-25	
	Totale	Stranieri	Totale	Stranieri	Totale	Stranieri	Totale	Stranieri	Totale	Stranieri	Totale	Stranieri
Arezzo	28	11	29	17	36	14	40	14	38	16	37	16
Firenze "Sollicciano"	704	488	589	395	483	320	545	347	530	327	555	351
Firenze "Mario Gozzini"	71	34	80	47	88	53	88	52	102	53	105	60
Gorgona	87	49	88	44	71	36	75	44	79	52	100	66
Grosseto	27	14	27	13	25	11	28	11	26	9	24	17
Livorno "Le Sughere"	258	80	250	74	278	84	238	51	238	76	221	69
Lucca	113	60	73	37	76	36	65	31	80	37	92	54
Massa	180	75	219	100	226	97	225	97	238	102	281	122
Massa Marittima	39	25	44	20	56	22	30	12	45	17	53	21
Pisa "Don Bosco"	248	154	275	164	250	145	272	154	263	136	272	139
Pistoia	74	44	48	27	59	33	68	38	64	23	84	45
Porto Azzurro "De Santis"	304	172	261	143	298	171	298	166	328	202	406	266
Prato "Maliseti"	555	286	545	268	492	245	564	267	622	331	596	297
San Gimignano "Ranza"	286	23	272	10	275	14	311	17	307	17	318	14
Siena	53	24	55	22	76	30	73	32	76	46	65	36
Volterra	177	55	173	54	174	52	174	45	173	43	173	39
Totale	**3.204**	**1.594**	**3.028**	**1.435**	**2.963**	**1.363**	**3.094**	**1.378**	**3.209**	**1.487**	**3382**	**1612**

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Tabella n. 6: Detenuti ristretti per Art. 73 T.U. 309/90 nei Penitenziari toscani al 31/12/2025 per genere e nazionalità, in valore assoluto e percentuale

Istituti Toscana	ART. 73 DPR 309-90							PRESENZE PER ISTITUTO					ART. 73 DPR 309-90 IN % SULLE PRESENZE				
	TOT.	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT.	ITALIANI		STRAN.+UE		TOT.	ITALIANI		STRAN.+UE	
		D	U	D	U	D	U		D		D	U		D		D	U
Arezzo	**8**		3		0		5	**37**		21		16	**21,62%**		14,29%		31,25%
Firenze "M. Gozzini"	**30**		8		0		22	**105**		45		60	**28,57%**		17,78%		36,67%
Firenze sollicciano	**125**	3	22	3	2	4	91	**555**	37	167	37	314	**22,52%**	8,11%	13,17%	18,92%	29,62%
Grosseto	**6**		0		0		6	**24**		7		17	**25,00%**		0,00%		35,29%
Livorno	**75**		52		0		23	**221**		152		69	**33,94%**		34,21%		33,33%
Livorno gorgona	**40**		8		1		31	**100**		34		66	**40,00%**		23,53%		48,48%
Lucca	**3**		1		0		2	**92**		38		54	**3,26%**		2,63%		3,70%
Massa	**91**		30		3		58	**281**		159		122	**32,38%**		18,87%		50,00%
Massa Marittima	**14**		9		0		5	**53**		32		21	**26,42%**		28,13%		23,81%
Pisa	**68**	3	17	1	0	0	47	**272**	19	114	10	129	**25,00%**	15,79%	14,91%	10,00%	36,43%
Pistoia	**15**		1		0		14	**84**		39		45	**17,86%**		2,56%		31,11%
Porto Azzurro	**137**		33		2		102	**406**		140		266	**33,74%**		23,57%		39,10%
Prato	**174**		76		5		93	**596**		299		297	**29,19%**		25,42%		33,00%
San Gimignano	**145**		133		1		11	**318**		304		14	**45,60%**		43,75%		85,71%
Siena	**13**		5				8	**65**		29		36	**20,00%**		17,24%		22,22%
Volterra	**40**		29		0		11	**173**		134		39	**23,12%**		21,64%		28,21%
Totale	**984**	**6**	**427**	**4**	**14**	**4**	**529**	**3382**	**56**	**1714**	**47**	**1565**	**29,10%**	**10,71%**	**24,91%**	**17,02%**	**34,70%**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria e Regione Toscana

1.8 Eventi critici

I suicidi continuano a rappresentare un fenomeno grave e significativo all'interno degli istituti penitenziari, a testimonianza del profondo malessere vissuto dalla popolazione detenuta, acuito dal sovraffollamento e dalla carenza di personale sia sanitario che educativo e di sicurezza. Nel 2025 a livello nazionale **80 persone** si sono tolte volontariamente la vita, mentre le morti per altre cause sono state 174; nei primi mesi del 2026 il conto è già arrivato, al 1° aprile, a **14 suicidi**, mentre le morti per altre cause sono state 39[13].

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è intervenuto con la circolare 3695/6145 dell'agosto 2022, in materia di prevenzione dei suicidi attraverso la formazione del personale penitenziario e il coordinamento con il personale sanitario esterno, tramite aggiornamento, con le rispettive Autorità sanitarie, dei protocolli regionali e locali volti alla prevenzione del rischio suicidario in carcere. Recentemente, la nuova circolare del 9 marzo 2026 "Ulteriori linee guida per la prevenzione degli autolesionismi in ambito penitenziario" ha affrontato il problema, sottolineando l'importanza dell'approccio multidisciplinare e della circolarità dell'informazione tra operatori penitenziari e sanitari, privilegiando modalità informali e immediate di comunicazione; tuttavia la circolare non ha dato l'opportuna rilevanza alle condizioni di detenzione e al sovraffollamento.

Guardando agli Istituti penitenziari toscani, si presentano di seguito i dati degli eventi critici verificatisi nel corso del 2025, in cui sono stati registrati **5 suicidi**, di cui 3 di cittadini appartenenti all'Unione europea (1 donna e 2 uomini) e 2 di cittadini extra UE. I suicidi sono avvenuti 3 a Sollicciano, 1 a Massa, 1 a Pistoia. Nello stesso arco temporale si sono registrati **133 tentati suicidi**. In netto aumento gli **atti di autolesionismo**, che sono stati **1053** (erano stati 832 nel 2024 e 608 nel 2023).

13 Ristretti Orizzonti, *Dossier Morire di carcere*, disponibile online: http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/

Tabella n. 7: Gli eventi critici nei Penitenziari toscani nell'anno 2025

Istituti Toscana	SUICIDI							TENTATI SUICIDI							AUTOLESIONISMI							DECESSI NATURALI							SCIOPERI FAME						
	TOT.	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT.	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT.	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT.	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT.	ITALIANI		UE		EXTRA UE	
		D	U	D	U	D	U		D	U	D	U	D	U		D	U	D	U	D	U		D	U	D	U	D	U		D	U	D	U	D	U
Arezzo	0		0		0		0	0		0		0		0	1		0		0		1	0		0		0		0	1		1		0		0
Firenze "M. Gozzini"	0		0		0		0	1		1		0		0	6		6		0		0	0		0		0		0	3		2		1		0
Firenze Sollicciano	3	0	0	1	1	0	1	50	6	5	1	3	6	29	589	21	86	4	9	11	458	2	0	1	0	1	0	0	147	4	52	5	6	5	75
Grosseto	0		0		0		0	4		0		0		4	7		2		0		5	0		0		0		0	5		1		0		4
Livorno	0		0		0		0	15		5		3		7	58		6		3		49	2		2		0		0	6		4		0		2
Livorno Gorgona	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	5		3		0		2
Lucca	0		0		0		0	4		2		0		2	37		5		1		31	0		0		0		0	19		6		1		12
Massa	1		0		0		1	12		7		1		4	57		31		6		20	1		0		0		1	36		27		0		9
Massa Marittima	0		0		0		0	0		0		0		0	6		2		0		4	0		0		0		0	8		3		1		4
Pisa	0	0	0	0	0	0	0	15	2	4	0	0	1	8	99	5	28	5	3	3	55	2	1	1	0	0	0	0	26	1	5	0	2	0	18
Pistoia	1		0		1		0	1		0		0		1	32		5		2		25	0		0		0		0	7		1		0		6
Porto Azzurro	0		0		0		0	8		1		0		7	49		3		2		44	2		2		0		0	18		7		2		9
Prato	0		0		0		0	19		6		3		10	98		21		14		63	3		1		0		2	54		29		3		22
San Gimignano	0		0		0		0	1		1		0		0	8		8		0		0	0		0		0		0	11		9		0		2
Siena	0		0		0		0	3		0		0		3	6		2		0		4	0		0		0		0	5		3		0		2
Volterra	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0	3		2		0		1
Totale	**5**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**133**	**8**	**32**	**1**	**10**	**7**	**75**	**1053**	**26**	**205**	**9**	**40**	**14**	**759**	**12**	**1**	**7**	**0**	**1**	**0**	**3**	**354**	**5**	**155**	**5**	**16**	**5**	**168**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

1.9 Misure alternative e di comunità

I dati che presentiamo qui di seguito continuano, anche quest'anno, a confermare l'aumento del ricorso alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni di comunità ed alle sanzioni sostitutive, mostrando un'espansione complessiva dell'area penale esterna. Rispetto al marzo del 2025, al 15 marzo 2026 vi è stato un aumento di 4.719 persone in carico al servizio sociale penitenziario, che in totale sono 101.728. L'Affidamento in prova al servizio sociale, concesso sia dalla libertà che dalla detenzione (34.133) è quasi raddoppiato rispetto al 2019 (18.132) e la detenzione domiciliare, concessa sia dalla libertà che dalla detenzione, è cresciuta negli anni in modo costante, con un leggero calo rispetto al 2025 (13.546). Il lavoro di pubblica utilità conta complessivamente 8.252 persone in carico, confermando la diminuzione dopo il picco raggiunto nel 2024: si tratta di misure applicate per la maggior parte come sanzione per la violazione del Codice della strada (7.690), e in una parte minore per violazione della Legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 co. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (562).

La sospensione del processo con messa alla prova riprende a crescere rispetto all'anno precedente, arrivando al numero più alto finora registrato di persone cui la misura è applicata (27.219).

Viene rilevata l'attuazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia (detenzione domiciliare sostitutiva, semilibertà sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo), in deciso aumento rispetto all'anno precedente. L'istituto maggiormente applicato si conferma il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con un "boom" di 7.078 applicazioni. Le "vecchie" sanzioni sostitutive della libertà controllata e della semidetenzione stanno scomparendo, a seguito della Riforma.

Le misure alternative e di comunità, a partire oggi dalla messa alla prova per gli adulti, sono la strada privilegiata per assicurare al condannato il mantenimento delle relazioni sociali (laddove quest'ultimo non passi per il carcere) o per reinserirsi gradualmente nel tessuto sociale (laddove la persona sperimenti invece la detenzione), evitando o riducendo di molto il rischio di recidiva. Tuttavia, il loro progressivo aumento non è andato a sostituire l'ingresso in carcere, anzi si è assistito, anche nel 2025, a una contemporanea espansione sia dell'area penale esterna che di quella interna al carcere.

Tabella n. 8: L'area penale esterna in Italia: soggetti in carico alla data indicata

Tipologia misura	15.12.2020	15.12.2021	15.01.2023	15.03.2024	15.03.2025	15.03.2026
Misure alternative alla detenzione						
Affidamento in prova al Servizio Sociale	16.648	19.208	23.850	29.206	33.356	34.133
Semilibertà	755	814	983	1.169	1.283	1.419
Detenzione domiciliare	11.467	11.117	11.195	12.111	13.710	13.546
Sanzioni sostitutive						
Libertà controllata	99	102	110	18	7	1
Semidetenzione	4	4	1	0	0	0
Pene sostitutive						
Detenzione domiciliare sostitutiva				469	1251	1.868
Semilibertà sostitutiva				12	21	41
Lavoro di pubblica utilità sostitutivo				2.157	4.756	7.078
Misure di sicurezza						
Libertà vigilata	4.264	4.552	4.536	4.871	5.067	5.351

Tipologia misura	15.12.2020	15.12.2021	15.01.2023	15.03.2024	15.03.2025	15.03.2026
Sanzioni di comunità						
Lavoro di pubblica utilità (per violazione Legge stupefacenti e violazione Codice della strada)	8.797	8.777	9.463	10.631	9.352	8.252
Sospensione condizionale della pena				418	1436	2.820
Misure di comunità						
Messa alla prova	17.677	24.256	24.569	27.102	26.770	27.219
Totale	**59.711**	**68.830**	**74.614**	**88.163**	**97.009**	**101.728**

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità

1.10 Minori e giovani adulti

L'aumento delle presenze sia in carcere che nei servizi dell'esecuzione penale esterna si conferma la tendenza anche per quanto riguarda i minori e i giovani-adulti, mostrando una complessiva espansione dell'area della penalità.

Le presenze dei minori negli istituti penitenziari minorili sono passate dalle 392 dell'ottobre 2022 alle 547 del 28 febbraio 2026, passando per il numero ancora più alto del febbraio 2025 con 629 presenze: un aumento che si può imputare alle recenti modifiche normative che hanno agito, da un lato, sull'aumento di pene e l'ampliamento delle ipotesi di custodia cautelare (per es. lo spaccio di lieve entità), dall'altro sulla riduzione delle possibilità di accesso a misure di diversione rispetto al processo penale (come la modifica della disciplina della messa alla prova).

Tabella n. 9: Presenze negli Istituti penali minorili alle date indicate– totale nazionale

IPM presenze	31-dic-20			15-ott-22			15-nov-24			28-feb-25			28-feb-26		
	M	F	totale	M	F	totale	M	F	totale	M	F	totale	M	F	totale
totale nazionale	265	13	278	384	8	392	535	30	565	603	26	629	526	21	547

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Tabella n. 10: Presenze medie negli Istituti penali minorili anni 2021-2025

IPM presenze medie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	totale	totale	totale	totale	totale	totale
totale nazionale	320	382	425	556	610	571

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Oltre agli IPM, vi sono anche altri servizi minorili residenziali:

1. **Centri di prima accoglienza (CPA)**, ovvero quei luoghi in cui i minori fermati, accompagnati o arrestati in flagranza di reato sono accolti temporaneamente, fino alla decisione del giudice sulla convalida e comunque fino a un massimo di 96 ore;
2. **Comunità**, in cui sono collocati i minori in misura cautelare (art. 22 DPR 448/88), o nell'ambito di un provvedimento di messa alla prova, di concessione di una misura alternativa alla detenzione, di applicazione di misure di sicurezza; le comunità sono ministeriali e del privato sociale.

Anche questi mostrano numeri in costante aumento.

Tabella n. 11: Presenze negli altri servizi residenziali minorili anni 2021-2025

Altri servizi residenziali	31/12/2020			15/10/2022			28/02/2025			28/02/2026		
	M	F	totale	M	F	totale	M	F	totale	M	F	totale
Centri di prima accoglienza	4	0	**4**	9	2	**11**	9	2	**11**	10	1	**11**
Comunità ministeriali	14	0	**14**	17	0	**17**	24	0	**24**	20	0	**20**
Comunità private	893	52	**945**	848	58	**906**	1.037	63	**1.100**	1.214	86	**1.300**
Totale	911	52	**963**	874	60	**934**	1.070	65	**1.135**	1.244	87	**1.331**

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Ugualmente, l'applicazione dell'istituto della messa alla prova ha subito un costante aumento dei numeri, sia per quanto riguarda lo svolgimento presso il domicilio che quello in comunità.

Tabella n. 12: Numero minori e giovani adulti in messa alla prova alle date indicate

Minori e giovani adulti in MAP	31-dic-20			15-ott-22			28-feb-25			28-feb-26		
	M	F	totale	M	F	totale	M	F	totale	M	F	totale
messa alla prova - casa	1.629	127	**1.756**	2.211	161	**2.372**	2.320	180	**2.500**	2.550	182	**2.732**
messa alla prova - in comunità	473	22	**495**	392	29	**421**	504	27	**531**	587	44	**631**
Totale in messa alla prova	2.102	149	**2.251**	2.603	190	**2.793**	2.824	207	**3.031**	**3.137**	**226**	**3.363**

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

I provvedimenti legislativi adottati alla fine del 2023, in particolare il cosiddetto Decreto Caivano (DL 123/2023, convertito con modificazioni nella Legge 159/2023), hanno aggredito l'impianto del sistema della giustizia minorile italiano, che era considerato un modello da imitare a livello europeo. Il principale bersaglio è stata la messa alla prova, considerata un istituto di diversion processuale talmente ben costruito che era stato preso come modello anche per la messa alla prova degli adulti. Le disposizioni del decreto Caivano hanno previsto che non sia più applicabile nei casi in cui vi sia l'accusa di gravi reati, come l'omicidio aggravato, la violenza sessuale aggravata e la rapina aggravata, così assecondando le spinte vendicative, e mutilando lo strumento della messa alla prova proprio nei casi in cui poteva meglio fare la differenza rispetto alla pena, con l'offerta di un cambio radicale di vita al ragazzo o alla ragazza coinvolti.

Inoltre, le disposizioni che hanno esteso la possibilità di applicazione dell'accompagnamento a seguito di flagranza e della custodia cautelare in carcere e reso più difficile l'accesso alle misure alternative alla deten-

zione, non potevano che avere l'effetto di aumentare le presenze dei minori detenuti negli IPM. A ciò si aggiunga l'aumento della pena, con la conseguente possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere, per i fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti.

Inoltre, per valutare adeguatamente i dati, è da considerare che, sempre grazie al Decreto Caivano, i giovani adulti (18-25 anni) che si ritiene creino problemi di sicurezza negli IPM possono essere trasferiti negli istituti per adulti. Così i giovani più deboli, con disturbi comportamentali, problemi di dipendenze da sostanze, psicofarmaci e alcool, solitudine, violenze subite durante i percorsi migratori, i ragazzi più difficili da trattare, e che più necessiterebbero che la loro persona sia messa al centro del percorso di reinserimento, vengono avviati verso la contaminazione con un mondo criminale più duro, quello degli adulti, dal quale non possono che uscire rafforzati nel percorso criminale.

1.11 Minori e giovani adulti: i dati della Toscana

Si presentano di seguito i dati relativi ai due IPM della Toscana: l'Istituto Penale Minorile maschile "Meucci" di Firenze, e l'Istituto Penale Minorile femminile di Pontremoli, forniti dal Centro per la Giustizia minorile di Firenze, competente per la Toscana e Umbria.

Anche in Toscana si è verificato il fenomeno dell'aumento esponenziale delle presenze rispetto agli anni passati (Tab. 13) E anche gli ingressi confermano il dato nazionale in aumento (Tab. 14).

Tabella n. 13: Presenze negli IPM della Toscana alle date indicate

Presenze minori e giovani adulti Toscana	**31/12/2020**	**15/10/2022**	**31/12/2024**			**31/12/2024**			
	totale	**totale**	**italiani**	**stranieri**	**totale**	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**
IPM Firenze (maschile)	**14**	**15**	13	11	**24**	16	1	7	**24**
IPM Pontremoli (femminile)	**7**	**3**	10	7	**17**	9	0	3	**12**

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Tabella n. 14: Ingressi negli IPM della Toscana anni 2022-2024

Ingressi minori e giovani adulti Toscana	**2022**	**2024**			**2025**			
	totale	**italiani**	**stranieri**	**totale**	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**
IPM Firenze (maschile)	**49**	28	47	**75**	26	4	37	**67**
IPM Pontremoli (femminile)	**61**	34	24	**58**	21	5	14	**40**

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Come si è anticipato, con il Decreto Caivano è stato favorito il passaggio dei giovani adulti maggiorenni alle carceri per adulti. Si richiama al proposito il dato complessivo della presenza dei giovani adulti nelle carceri per adulti della Toscana: complessivamente 192, con una netta prevalenza di giovani stranieri extra UE con ben 122 presenze, probabilmente in gran parte provenienti dalla mancata accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Non sappiamo quanti di questi siano arrivati dalle carceri minorili, ma il numero è in ogni caso significativo e indicativo di una mancata presa in carico sociale delle fasce giovanili della popolazione.

Tabella n. 15 Presenze di giovani adulti nelle carceri per adulti della Toscana al 31/12/2025

Istituti Toscana	GIOVANI ADULTI					
	ITALIANI		UE		EXTRA UE	
	D	U	D	U	D	U
Arezzo		0		0		1
Firenze "M. Gozzini"		3		0		0
Firenze Sollicciano	1	12		1	1	30
Grosseto		0		1		2
Livorno		2				9
Livorno Gorgona		0		0		3
Lucca		5		0		19
Massa		2		0		1
Massa Marittima		1		1		2
Pisa		6		1	1	9
Pistoia		3		1		6
Porto Azzurro		4		5		11
Prato		14		3		23
San Gimignano		0		0		0
Siena		1		0		6
Volterra		1		0		0
Totale	**1**	**54**	**0**	**13**	**2**	**122**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

Si rileva, infine, la presenza di eventi critici anche all'interno degli IPM. Pur se in numero non elevato, tali eventi sono particolarmente preoccupanti nel caso dei minori e giovani adulti.

Tabella n. 16: Eventi critici negli IPM della Toscana anni 2022-2024

Eventi critici	Istituto	autolesionismo	tentato suicidio	TSO	aggressioni/danneggiamenti/ incendio/rivolte	totale
2022	IPM Firenze	2	0	0	0	2
	IPM Pontremoli	2	1	0	7	10
2023	IPM Firenze	2	1	0	0	3
	IPM Pontremoli	1	0	1	0	2
2024	IPM Firenze	6	1	0	0	7
	IPM Pontremoli	0	0	0	7	7
2025	IPM Firenze	21	0	0	2	23
	IPM Pontremoli	0	0	0	2	2

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Quanto ai reati commessi e/o imputati, la grande maggioranza dei casi si concentra sulle categorie furto e rapina; con percentuali significative per l'omicidio nel caso dell'IPM Firenze e per le lesioni nel caso dell'IPM Pontremoli.

Tabella n. 17: Titoli di reato dei presenti negli IPM della Toscana al 31/12/2024

Titoli di reato	IPM-Firenze	Ita/stran.	IPM-Pontremoli	Totale
Omicidio	3	italiani/e	0	3
	3	stranieri/e	0	3
Lesioni/percosse/rissa	6	italiani/e	7	13
	7	stranieri/e	7	14
Maltrattamenti in famiglia	2	italiani/e	5	7
	3	stranieri/e	2	5
Violenza privata	0	italiani/e	2	2
	0	stranieri/e	4	4
Furto	12	italiani/e	11	23
	7	stranieri/e	9	16
Rapina	16	italiani/e	8	24
	35	stranieri/e	11	46
Estorsione	0	italiani/e	3	3
	1	stranieri/e	1	2
Ricettazione	6	italiani/e	1	7
	3	stranieri/e	6	9
resistenza/oltraggio/violenza	4	italiani/e	7	11
	4	stranieri/e	4	8
Altro	63	italiani/e	48	111
	67	stranieri/e	46	113

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

2. Schede carceri toscane

AREZZO - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 13/03/2026



Via G. Garibaldi, 259 - Arezzo

STRUTTURA

Progetto:	-
Costruito nel:	1924
Attivo dal:	1925
Tipologia:	palo telegrafico
Contesto territoriale:	urbano
Tipologia costruttiva:	cemento armato
Superficie utile:	5564 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 13/03/2026

Capienza regolamentare:	43
Presenze totali:	38
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	21 (55,3% del totale)
Sovraffollamento:	88,4%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	6

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	46
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	39 (al 13/03/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	3
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	2
Psicologi ex art. 80 O.P.:	1
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	-
Volontari ex art. 17 O.P.:	34

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	0
Detenuti che assumono terapia:	24 di cui 13 stranieri

- **Tipologia spazi sanitari:**

3 stanze

1 corridoio

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Medico (tutti i giorni, 10 ore)

Dentista(1 volta a settimana)

Psichiatra (2 volte a settimana)

Infermiere (tutti i giorni, 12,5 ore)

Medico Ser.D(1 volta a settimana)

Psicologo (2 volte a settimana)

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	0
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	0
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	presa in carico della persona a sorveglianza speciale da parte di tutti gli operatori.

AREZZO - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 13/03/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Corsi di Alfabetizzazione, 10 ore; CPA italiano; Corso di inglese, 4 ore
- **Attività lavorative:** Non previste
- **Attività culturali:** Patchwork; Lettura a voce alta; Corsi di pittura e meditazione
- **Attività ricreative/sportive:** Palestra e istruttore UISP 1 volta a settimana
- **Altre attività:** Non previste

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloqui:** 6 al mese alternativi con le videochiamate
- **Videochiamate:** WhatsApp — 6 al mese alternativi con i colloqui
- **Chiamate:** 4 al mese
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** Nessun limite (ritardi causati da Poste Italiane)
  - **Pacchi:** 20 kg al mese

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

4 Sezioni:
-**Chimera** 19 posti
-**Accoglienza** 6celle da 2 posti
-**Transito** 2 celle da 2 posti(2 camere di pernottamento sono inagibili)
-**Semiliberi** 2 celle da 4 posti

Acqua calda: in tutti i bagni (aperti dalle 8 alle 20)
Stanze con finestre schermate: rete fitta per zanzare e zecche
Stanze con riscaldamento: tutte

- **Spazi comuni:**

Accoglienza: corridoio, passeggi
Chimera: corridoi, stanza per la socialità

Aula scolastica e Biblioteca

- **Spazi dedicati al lavoro:**

Non previsti

- **Spazi destinati ai colloqui:**

Sala colloqui

Aree verdi: E' in fase di realizzazione un giardino per gli incontri con i bambini

- **Spazi dedicati all'attesa per i familiari:**

Panchina nella prima stanza con libri e giochi per bambini

RISTRUTTURAZIONI

I lavori di ampliamento (che dovranno accogliere 100 detenuti) sono in corso da 15 anni.

LIVORNO GORGONA - Casa di Reclusione

Scheda aggiornata al 01/01/2026



Via Torre Nuova, 1 - Gorgona (LI)

STRUTTURA

Progetto:	-
Costruito nel:	XIII-XVII sec.
Attivo dal:	1869
Tipologia:	a sezioni distribuite
Contesto territoriale:	isolano
Tipologia costruttiva:	mista
Superficie utile:	2300 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 01/01/2026

Capienza regolamentare:		87
Presenze totali:		79
Di cui donne:		-
Di cui stranieri:	50	62,5% del totale)
Sovraffollamento:		92,0%

Presenza di detenuti tossicodipendenti:
2

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	34
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	22
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	2
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	1 + 1 part time
Psicologi ex art. 80 O.P.:	-
Psicologi (rischio suicidario):	-
Mediatori linguistici e/o culturali:	1
Volontari ex art. 17 O.P.:	70

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	0
Detenuti che assumono terapia:	5

- **Tipologia spazi sanitari:**

Ambulatorio (nella palazzina che ospita la direzione - TorreNuova)

Ambulatorio (nel reparto Capanne dove avviene la distribuzione dei medicinali da parte dell'infermiere)

- **Tipologia personale sanitario presente:**

1 Infermiere e 1 medico

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	0
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	3
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	sì

LIVORNO GORGONA - Casa di Reclusione

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** CPIA, italiano di livello A1 e A2 (intensivo), accudimento animali, agricola, edilizia, idraulica, forno,elettricità
- **Attività lavorative:** Falegnameria. Progetti: Azienda agricola Frescobaldi, ApiCultura (ARPAT), Toscana Trekking, ColleCoop.
- **Attività culturali/ricreative/sportive:** Laboratori: scrittura creativa, teatrale, musicale, fotografico. Vari corsi C.R.I., Cineforum e "Consapevolmente uomini" di ASS. LUI, Summer Camp con Fondaz. Laviosa
- **Altre attività:** Progetto Gorgona il carcere della Libertà, sportello di mediazione culturale, Quale futuro (Caritas Diocesana), proiezione film Gorgona, progetto basket, prova aperta teatrale.

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

Numero persone per stanza:	1, 2 o 3 persone
Stanze con acqua calda:	tutte
Stanze con finestre schermate:	nessuna
Stanze con riscaldamento:	tutte

2 reparti: ex transito e quarta sezione, dotato di 19 stanze con i detenuti in art. 21 che lavorano per l'amministrazione o per terzi.
Capanne, 1^, 2^ e 3^ sezione che ospita le persone detenuteappena arrivate.
Ammessi all'art. 21 o.p. più di recente

- **Spazi comuni:**

2 Refettori
Aula scolastica
Biblioteca
Palestra
Chiesa e moschea
Sala musica
2 Campi da calcio
Area verde

Spazi dedicati al lavoro:

Agricola, officina meccanica, falegnameria, forno

- **Spazi destinati ai colloqui:**

Sala colloqui

Area verde (per i colloqui durante la stagione estiva)

- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**

nella zona porto

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **In presenza:** 1 a settimana per 4/5 ore (lunedì e sabato)
- **Videochiamate:** di 1 ora in alternativa al colloquio in presenza (6 al mese + 2 eventuali)
- **Chiamate:** 6 ordinarie + 2 straordinarie(figli minori, avvocato, situaz. Familiari)
- **Corrispondenza:**

Posta: si **Pacchi:** 20 kg al mese suddivisi in massimo 4 pacchi

RISTRUTTURAZIONI

Sono state sostituite le caldaie – ristrutturato refettorio capanne e cucina Art.21. Ristrutturate camere di pernottamento in reparto "Capanne" e in reparto art. 21 o.p. Ristrutturato tetto e facciata dell'immobile con refettorio e locali di uso comune al rep. Capanne, facciata rep. Capanne, ritinteggiata sala colloqui e aule scolastiche

FIRENZE MARIO GOZZINI - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 28/01/2026



via Girolamo Minervini, 8 - Firenze

STRUTTURA

Progetto:	1976
Costruito nel:	1985
Attivo dal:	1986
Tipologia:	a disposizione compatta
Contesto territoriale:	periferia
Tipologia costruttiva:	cemento armato
Superficie utile:	29811 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 28/01/2026

Capienza regolamentare:	70
Presenze totali:	67
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	41 (61% del totale)
Sovraffollamento:	95,7%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	21

Attualmente i posti disponibili sono **56** a causa di una sezione chiusa perchè in ristrutturazione.

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	50
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	43 (al 01/01/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	3
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	3
Psicologi ex art. 80 O.P.:	2
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	-
Volontari ex art. 17 O.P.:	415

SALUTE

Salute mentale:

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	0
Detenuti che assumono terapia:	23

Tipologia spazi sanitari:

Farmacia

Ambulatorio

Studio dentistico

Spazio Ser.D

Tipologia personale sanitario presente:

Dentista,Otorino,Oculista,Psichiatra,Psicologo,Dermatologo, Urologo, (ogni settimana)

Operatori (due volte la settimana nello spazio SERD)

Educatori (due volte la settimana nello spazio SERD)

Assistenti sociali (una volte la settimana nello spazio SERD)

1 medico di presidio, 8 medici SIAS, 3 infermieri

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	1
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	6

Protocollo di prevenzione rischio suicidario:

Procedure per segnalazione di due tipi: rischio in ingresso o rischio valutato in itinere. La segnalazione comporta la convocazione dello staff composto dal medico, dall'educatore e da qualcuno della polizia penitenziaria (ispettore). Questo staff redige un verbale iniziale e verbali di aggiornamento o di chiusura. La periodicità dipende dalla gravità del caso.

FIRENZE *MARIO GOZZINI* - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 28/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:**
  - Corso di Alfabetizzazione
  - Scuola secondaria di primo grado
  - Scuola secondaria di secondo grado
  - Primo e secondo triennio ITAG (agrario)
- **Attività lavorative:** A turno alle dipendenze dell'A.P.
- **Attività culturali:**
  - Laboratorio teatrale del Centro teatro internazionale, di scrittura creativa e di lettura ad alta voce
  - Biblioteca con attività di lettura guidata organizzata da BibliotecaNova
  - Cineforum
  - Progetto biblioteca sociale
  - Laboratorio di musica di CAT
- **Attività ricreative/sportive:** Palestra ad accesso libero Corso con istruttore UISP e su segnalazione medica
- **Altre attività:** Bambini senza sbarre Laboratorio ceramica di CAT Pelletteria e recupero materiali elettronici, corso pizzeria, giustizia riparativa tratt. Adulti autori di reati di genere e maltrattanti CAM e CIPM

RELAZIONE CON L'ESTERNO

Colloqui: 2 giorni settimanali (ven e sab) + 1 domenica al mese

Videochiamate: Skype — Della durata di 1 ora su prenotazione nel reparto colloqui da lunedì a sabato

Chiamate: 7 chiamate a settimana

- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** ritirata e consegnata quotidianamente, aperta in presenza del detenuto e poi consegnata
  - **Pacchi:** come da normativa con consegna nei giorni dei colloqui + pacchi postali

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

  5 reparti

  Numero persone per stanza: 2 o 4

  Stanze con acqua calda: non presente

  Stanze con finestre schermate: non presente

  Stanze con riscaldamento: tutte

- **Sezioni detentive:**

  1 ordinaria, 1 semilibertà, 1 in ristrutturazione e 3 a trattamento intensificato .

- **Spazi comuni:**

  Refettorio (in ogni sezione)
  Reparto attività composto da 4 aule scolastiche
  Aula magna
  2 laboratori per le attività di ceramica + lab. rae + lab. pelletteria
  Biblioteca
  Palestra
  Cappella per il culto
  Sala cinema
  2 sale musica
  Campo sportivo

- **Spazi dedicati al lavoro:**

  Attualmente chiusi

- **Spazi destinati ai colloqui:**

  2 sale colloqui

  Sala colloqui con i bambini (attrezzata con l'aiuto dell'associazione Bambinisenzasbarre)

  Giardino (dedicato ai colloqui all'aperto)

Spazi destinati all'attesa dei familiari:

Sono presenti 1 sala interna

RISTRUTTURAZIONI

Assemblaggio di più stanze perchè l'istituto è stato adattato a carcere per gli adulti. Queste ristrutturazioni continue sono state utilizzate anche come esercitazione del laboratorio di formazione in edilizia. Sono in corso i lavori di ristrutturazione iniziati a novembre 2020 proprio per portare l'acqua calda nellecamere detentive.

GROSSETO - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 01/01/2026



Via Aurelio Saffi, 23 - Grosseto

STRUTTURA

Progetto:	1852
Costruito nel:	1857
Attivo dal:	1959
Tipologia:	a ballatoio
Contesto territoriale:	centro storico
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	850 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 01/01/2026

Capienza regolamentare:	15
Presenze totali:	25
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	18 (72% del totale)
Sovraffollamento:	166,7%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	10

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	30
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	27 (al 31.12.2025)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	1
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	1
Psicologi ex art. 80 O.P.:	1 per 20 h mensili
Psicologi (rischio suicidario):	2
Mediatori linguistici e/o culturali:	0
Volontari ex art. 17 O.P.:	10

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	0
Detenuti che assumono terapia:	quasi tutti prendono terapia la sera. Alcuni anche durante il giorno.

- **Tipologia spazi sanitari:**

Ambulatorio e infermeria
(2 stanze, 1 ufficio del medico, ambulatorio di competenza asl) aperto per 8 ore al giorno quando c'è il medico, gli infermieri ci sono per 12 ore al giorno

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Medico

Infermieri

Referent e infermieri

Psicologo ASL (per 4 ore)

Si sta predisponendo visite specialistiche in telemedicina

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	4
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	7

Protocollo di prevenzione rischio suicidario:
presa in carico all'ingresso, con particolare attenzione agli ingressi dalla libertà. Vengono visitati dal medico entro le 24h che esegue un test basato su indici oggettivi, se risulta un livello alto viene attivata la sorveglianza speciale; ci sono 2 livelli più bassi: attenzionamento tecnico (fatto dagli psicologi) e atecnico (fatto dalla polizia penitenziaria). In base a quanto rilevato dall'osservazione, si riunisce lo staff costituito dal medico dell'area sanitaria, lo psichiatra, lo psicologo che fanno parte della salute mentale, il comandante e il direttore e periodicamente si valutano le azioni di supporto. Rispetto al passato ora esiste una condivisione con tutte le figure che sono a contatto con il detenuto (anche avvocato, famigliari) esiste un diario con tutte le osservazioni e vengono coinvolti anche gli altri detenuti.

GROSSETO - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Corsi per singola materia che danno dei crediti formativi validi negli altri CPIA, corso per panificatori
- **Attività lavorative:** Lavori domestici, 2 semiliberi alle dipendenze esterne
- **Attività culturali:** Attività teatrale; Laboratorio di attività manuale; Biblioteca; Adotta uno scrittore, cineforum
- **Attività ricreative/sportive:** Palestra
- **Altre attività:** Progetto sugli stereotipi di genere, “cose da maschi” 2025

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

Numero persone per stanza:	2-5
Stanze con acqua calda:	solo nelle docce
Stanze con finestre schermate:	tutte
Stanze con riscaldamento:	tutte

1 reparto di media sicurezza
2 sezioni con 6 camere detentive
1 reparto semilibertà e art 21 con 2 camere doppie
1 camera più piccola per isolamento.

- **Spazi comuni:**

Biblioteca

Sala polivalente

Camere adibita a palestra (nella sezione art 21 e semilibertà)

Cappella (nella sezione art 21 e semilibertà)

- **Spazi dedicati al lavoro:**

Non presenti

- **Spazi destinati ai colloqui:**

Sala colloqui

- **Spazi destinati all’attesa dei familiari:**

Non presenti

RELAZIONE CON L’ESTERNO

- **In presenza:** 1 in presenza
- **Videochiamate:** WhatsApp — 30 minuti, durante i colloqui in presenza si fanno anche le videochiamate
- **Chiamate:** tutti i giorni dalle 15.30 alle 19 senza limiti di tempo
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** secondo i limiti di legge, ma non ci sono problemi, possono scrivere anche tutti i giorni. Ritirata e consegnata tutti i giorni
  - **Pacchi:** controllati all’ingresso e consegnati. Durante la pandemia introdotta la quarantena per due giorni, le buste di vestiti vengono spruzzate con disinfettante, maneggiate coi guanti

RISTRUTTURAZIONI

-

LIVORNO - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 01/01/2026



via delle Macchie, 9 - Livorno

STRUTTURA

Progetto:	1975
Costruito nel:	1976
Attivo dal:	1984
Tipologia:	A blocchi
Contesto territoriale:	periferia
Tipologia costruttiva:	cemento armato
Superficie utile:	60.000 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 01/01/2026

Capienza regolamentare:	236
Presenze totali:	248
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	80 (32,3% del totale)
Sovraffollamento:	105,1%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	40

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	301
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	252 (al 01/01/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	8
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	8
Psicologi ex art. 80 O.P.:	1
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	12
Volontari art. 78:	3

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	no
Detenuti che assumono terapia:	178

- **Tipologia spazi sanitari:**

Gabinetto dentistico
1
Infermieria
1+5

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Medici (H24)
7

Infermieri 16

Psichiatri 2
(1 del serd)

psicologi 1 –
1 psicologa
del SerD

EVENTI CRITICI nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	14
Morti per cause naturali:	1
Casi di autolesionismo:	55
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	sì

LIVORNO - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:**
  - Corso di alfabetizzazione
  - Scuola secondaria di primo grado
  - Scuola secondaria di secondo grado (Alberghiero e Sociosanitario)
  - Università
- **Attività lavorative:** Non presenti / lavorazioni domestiche – Corsi di formazione per barberia, termoidraulica, piastrellista, muratura, pasticceria
- **Attività culturali:** Laboratorio teatrale, cineforum
- **Attività ricreative/sportive:** Calcio e rugby (detenuti tesserati alla federazione italiana rugby e allenati dagli allenatori di calcio e rugby).
- **Altre attività:** Scrittura creativa, gruppo meditazione, cose da maschi – pet teraphy – giustizia riparativa – catechismo; Sala hobby, coro, musica, primo soccorso, informatica, corsi di inglese e di presepi, progetto dimittendi, sportello tutele sociali

RELAZIONE CON L'ESTERNO

Colloqui: durata di 1 ora

- 6 al mese
- 8 al mese con figli minori di 10 anni
- **Videochiamate:** WhatsApp - Skype

  In alternativa ai colloqui in presenza, durata 1 ora
- **Chiamate:** 2 a settimana
- **Corrispondenza:**

Posta: la posta viene ritirata e consegnata quotidianamente. SI è aggiunto un servizio di e-mail a pagamento (MAI DIRE MAIL).

Pacchi: massimo 20 kg al mese, il pacco viene aperto e ispezionato di fronte al detenuto

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

Numero persone per stanza:	2-5
Stanze con acqua calda:	non in tutte
Stanze con finestre schermate:	non presente
Stanze con riscaldamento:	tutte ad esclusione del Reparto Levante (attualmente chiuso)

- **Spazi comuni:**

Saletta con biliardino pingpong e tavolino (per ogni piano)

Aule didattiche (al piano terra)

Biblioteca (al piano terra)

Hobbistica (al piano terra)

Palestra

Campo sportivo

Sala socialità piccola in tutti i reparti

2 sale grandi (in AS)

- **Spazi dedicati al lavoro:**

Nessuno

- **Spazi destinati ai colloqui:**

4 sale colloqui

2 sale colloqui arredate appositamente per ospitare bambini, con giochi, angolo morbido

Area verde fuori dai reparti detentivi

- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**

Presente un piccolo ingresso-attesa.

RISTRUTTURAZIONI

Un Padiglione, il "C" di prossima apertura, il Padiglione "D" aprirà ma non quest'anno. Chiuso il reparto ordinario di Media Sicurezza

LUCCA - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 01/01/2026



Via San Giorgio, 108 - Lucca

STRUTTURA

Progetto:	-
Costruito nel:	1702
Attivo dal:	1806
Tipologia:	a corte
Contesto territoriale:	centro storico
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	15000 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 01/01/2026

Capienza regolamentare (Compresa la terza sez. chiusa):	62
Presenze totali:	92
Di cui donne:	nessuna
Di cui stranieri:	54(58,7%)
Sovraffollamento:	148%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	**43** (26 italiani e 17 stranieri)

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	93
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	69 (al 01/01/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	2
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	2 (donne)
Psicologi ex art. 80 O.P.:	2
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	1 mediatore culturale di lingua araba (art. 78 O.P.) di una associazione di volontariato
Volontari ex art. 17 O.P.:	32

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	0
Detenuti che assumono terapia:	89 italiani | 112 stranieri

- **Tipologia spazi sanitari:**

4 stanze dedicate alle visite mediche, esami del sangue, dentista, psichiatra (2 grandi e 2 più piccole recentemente ristrutturate)

Stanza del medico

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Infermieri (presenti fino alle 20)

Psichiatra (presente tutti i giorni per 3 ore)

Dirigente Sanitario

Caposala

Psicologo (per rischio suicidario)

Dentista (presente una volta a settimana)

Ser.D

Tossicologo e assistente sociale Ser.D

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	2
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	27
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie degli adulti nella Casa Circondariale di Lucca – Azienda USL nordovest Toscana.

LUCCA - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Corso di alfabetizzazione per la lingua italiana, cose da maschi, Attività di scrittura creativa, Corso di cucina.
- **Attività lavorative:** Percorso di digitalizzazione (4 borse di lavoro della durata di 3 mesi al momento sospeso per carenza fondi)

  Lavorazioni domestiche + progetto risanamento 2^ sezione con la scuolaedile
- **Attività culturali:** Laboratorio di teatro attività musicale, progetto musica e libere emozioni
- **Attività ricreative/sportive:** Progetto con Libertas (istruttori presenti 3 volte alla settimana, svolgono attività in palestra e torneo di calcetto) – corso ping pong.
- **Altre attività:** Feste delle famiglia con accompagnamento dei bambini da parte dei cani dell'associazione Do Re Miao (Pet Therapy)

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloqui:** 6 al mese
  i colloqui si svolgono: mercoledì e sabato mattina su prenotazione telefonica
  8 al mese con figli minori di 10 anni
  Ammesse 6 persone (3 adulti e 3 minori).
- **Videochiamate:** 2 al mese, complessivamente 6 al mese tra colloqui e videochiamate
  solo il martedì e venerdì
- **Chiamate:** 6 al mese
  fino ad 1 al giorno se ci sono figli minorenni
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** ritirata e consegnata quotidianamente, non c'è un numero massimo di lettere. Aperta davanti alla persona detenuta e consegnata
  - **Pacchi:** Possono essere inviati da tutte le persone collegate con un detenuto. L'abbigliamento viene trattenuto per 22 ore e poi consegnato. I pacchi vengono aperti insieme alla persona detenuta, se ci sono oggetti non consentiti, vengono inventariati e tenuti in magazzino fino all'uscita

DESCRIZIONE SPAZI

- Spazi detentivi:

  III sezione 17 stanze (momentaneamente chiusa)

  II sezione 13 stanze

  I sezione 18 stanze

  Sezione semiliberi 7 stanze

  Numero di persone per stanza: la maggior parte 2 | 1 singola | 3 quadrupla

  Stanze con acqua calda: No

  Stanze con finestre schermate: nessuna

  Stanze con riscaldamento: tutte
- **Sezioni detentive** (a seguito delle disposizioni ministeriali)**:**

  1 sezione a trattamento ordinario

  2 sezioni a trattamento intensificato

  1 reparto per i semiliberi
- **Spazi comuni:**

  1 sale ricreative

  Palestra

  Biblioteca

  Teatro(inagibile)

  Tutto il reparto attività trattamentali

  Aula multimediale nella sezione al piano terra dove c'è il teatro, dotata di Lim e 8 postazioni computer all'interno dell'attività

  Sezione dedicata alla socialità e dotata di refettori (in corso di completamento)
- **Spazi dedicati al lavoro:**

  -
- **Spazi destinati ai colloqui:**

  1 Sale colloqui

  Aree verdi: (venivano organizzate annualmente 3 feste della famiglia con la Caritas in occasione della festività della Befana, la fine dell'anno scolastico e un'altra occasione)
- **Spazi dedicati all'attesa per i familiari:**

  1 Saletta di attesa

  1 Saletta bimbi

RISTRUTTURAZIONI -

MASSA - Casa di Reclusione

Scheda aggiornata al 01/01/2026



Via Pietro Pellegrini, 17 - Massa

STRUTTURA

Progetto:	-
Costruito nel:	1939
Attivo dal:	1939
Tipologia:	palo telegrafico
Contesto territoriale:	urbano
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	32000 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 01/01/2026

Capienza regolamentare:	176
Presenze totali:	290
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	118 (40,6 % del totale)
Sovraffollamento:	164,7%

Presenza di detenuti tossicodipendenti:
79

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	140
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	116
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	5
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	5
Psicologi ex art. 80 O.P.:	3
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	0
Volontari ex art. 17 O.P.:	119

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	0
Detenuti che assumono terapia:	n.d.

- **Tipologia spazi sanitari:**

Reparto infermeria "Presidio Sanitario h 24"

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Medici, infermieri e OSS h24 - Ser.D interno – Fisiokineterapia - Specialisti

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	1
Casi di tentato suicidio:	1
Morti per cause naturali:	1 (in ospedale)
Casi di autolesionismo:	43
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	Segnalazione dei detenuti a rischio suicidario e/o di autolesionismo nella fase di ingresso per i nuovi giunti e l'attenzionamento per quei detenuti che si trovano ad affrontare una situazione di forte stress. La segnalazione ha lo scopo di sostenere il detenuto ad ogni livello: sanitario, psicologico con interventi mirati

MASSA - Casa di Reclusione

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:**

  Laboratorio T.R.I.O. e C.P.I.A

  Scuole Superiori (alberghiero e servizi commerciali)

  Corso mulettista e trattore, HACCP, sicurezza sul lavoro

  Corso Manutenzione e Controllo Impianto elettrico

- **Attività lavorative:**

  - Lavanderia
  - Tessitoria industriale e sartoria per la produzionedi lenzuola e coperte per gli Istituti Penitenziari Italiani

- **Attività culturali:**

  circoli di lettura – presentazione libri

- **Attività ricreative/sportive:**

  Cineforum, Teatro, Progetto genitorialità, progetto dipendenze, meditazione, arteterapia

- **Altre attività**:

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

Numero persone per stanza:	2-4
Stanze con acqua calda:	Tutte
Stanze con finestre schermate:	nessuna
Stanze con riscaldamento:	tutte

6 Reparti:

2 sezioni penali per detenuti comuni
1 sezione per il giudiziario
1 infermeria
1 Art. 21 (lavoro all'esterno)
1 semiliberi

- **Spazi comuni:**
  Sala polivalente
  Palestra (in ogni sezione)
  Aule scolastiche, Biblioteca e sala Teatro
  Polo unico trattamentale

- **Spazi dedicati al lavoro:**

  Struttura interna – settore lavorazioni

- **Spazi destinati ai colloqui:**
  Sale colloqui per familiari e per avvocati

  Sala polivalente Ludoteca

  Area verde (per detenuti con figli minori o genitori anziani)

Spazi destinati all'attesa dei familiari:

Apposito locale all'uopo dedicato, all'esterno dell'Istituto, adiacente l'ingresso per i colloqui dei familiari con i detenuti.

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **In presenza:** 6 al mese

- **Videochiamate:** 2 a settimana di 60 minuti
  Skype

- **Chiamate:** 6 al mese

- **Corrispondenza:**
  Posta: mensili – Max 20 kg

  Pacchi: 1 a settimana o 4

RISTRUTTURAZIONI

Completato ed attivato il locale da destinare ad uso "Polo Trattamentale" (ex reparto infermeria)

MASSA MARITTIMA - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 01/01/2026



Via Viale Martiri della Niccioleta, 259 - Massa Marittima

STRUTTURA

Progetto:	-
Costruito nel:	1990
Attivo dal:	2001
Tipologia:	compatta
Contesto territoriale:	periferia
Tipologia costruttiva:	cemento armato
Superficie utile:	5000 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 24/02/2026

Capienza regolamentare:	**52**
Presenze totali:	**56**
	(di cui 4 semiliberi e 7 art.21)
Di cui donne:	**-**
Di cui stranieri:	**23 (Albania, Marocco, Romania, Tunisia, Gambia, Slovacchia, Pakistan, Egitto) 41% del totale**
Sovraffollamento:	**107,2%**
Presenza di detenuti Tossicodipendenti	**2**

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	37
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	**29** (al 24/02/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	2
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	2
Psicologi ex art. 80 O.P.:	1
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	-
Volontari ex art. 17 O.P.:	56

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	0
Detenuti che assumono terapia:	**33**

- **Tipologia spazi sanitari:**

Ambulatorio

Infermeria

Ambulatorio Odontoiatrico

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Medici, psichiatra, psicologa, infermieri

EVENTI CRITICI nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	0
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	2
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	4 tipologie di interventi: attenzionamento sanitario affidato al presidio, attenzionamento tecnico proprio dell'area trattamentale, atecnico afferente alla Polizia Penitenziaria, le misure possono essere combinate; il livello massimo è la sorveglianza speciale. Le misure ed il monitoraggio dei casi sono affidati al gruppo IOS (intervento obbligatorio di sostegno) composto da appartenenti al Presidio Sanitario e al Ministero della Giustizia, ogni riunione è verbalizzata. Sono previste attività formative e debrifing post eventi infausti.

MASSA MARITTIMA - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:**
  Scuola secondaria di primo grado
  Biennio di scuola secondaria di secondo grado
  Corso pet therapy
- **Attività lavorative:** Servizi domestici e agricoltura
- **Attività culturali:** **Attività teatrale**
- **Attività ricreative/sportive:** **Corso di chitarra**
- **Altre attività:** **Sportello ascolto Caritas, Percorso condotte maltrattanti.**

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

  Alpha: 11 stanze detentive, di cui 4 originariamente singole, ora anche doppie. Nelle altre stanze 2-3 persone.

  Omega: 6 stanze da 2-3 o al massimo 4 persone

  Mini sezione semiliberi e art 21: **6 stanze**, .

  Stanze con acqua calda: tutte

  Stanze con finestre schermate: nessuna

  Stanze con riscaldamento: tutte

- **Spazi comuni:**

  In Alpha e Omega: sala polivalente con tavoli, sedie, TV, giochi di società, frigorifero, congelatore.

  Biblioteca che è anche sala lettura, con un computer che può essere utilizzato anche per la redazione delle istanze, dove vengono svolti incontri e attività.

  Stanza ex-refettorio utilizzata per attività scolastiche, corsi di disegno e pittura, corso speleologia.

  Stanza dove vengono svolte attività di gruppo, teatro, convegni, seminari.

  Cappella per il culto.

- **Spazi dedicati al lavoro:**

  Coltivazione orti invernali ed estivi, nuovo accordo per la coltivazione di alberi d'olivo, produzione del miele.

- **Spazi destinati ai colloqui:**

  Sala colloqui con 6 postazioni da 4 con giochi e murales

  Aree verdi: **dalla primavera all'autunno si utilizza l'area verde esterna:** due gazebo con panche/tavoli, area giochi

- **Spazi dedicati all'attesa per i familiari:**

  Sala rilascio

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloqui:**
  Mercoledì (9-12, e due volte al mese 13-17
  Sabato (9-12)
  6 colloqui mensili da un'ora (che possono essere accorpati fino a 4-5), **sommati alla videochiamte. Ridotti a 4 colloqui per detenuti ex art. 4bis O.P.**
- **Videochiamate:**
  WhatsApp - Skype
  6 al mese, sommate ai colloqui
- **Chiamate:**
  3 telefonate settimanali. Telefonate straordinarie valutate dalla direzione
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** Nessun limite viene registrata e aperta senza leggerla (I detenuti hanno una cassetta della posta, dove vengono inserite sia lettere affrancate che richieste di colloquio)
  - **Pacchi:** 20 kg al mese consegnati a mano durante il colloquio o inviati per posta

RISTRUTTURAZIONI

-

PISA - Casa Circondariale Don Bosco

Scheda aggiornata al 01/01/2026



Via S. Giovanni Bosco, 43 - Pisa

STRUTTURA

Progetto:	1928
Costruito nel:	1941
Attivo dal:	1944
Tipologia:	palo telegrafico/sezione a ballatoio
Contesto territoriale:	urbano
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	49897 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 01/01/2026

Capienza regolamentare:	197
Presenze totali:	273
Di cui donne:	32
Di cui stranieri:	154 (57,0% del totale)
Sovraffollamento:	138,6%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	si

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	219
Polizia penitenziaria - organico effettivo:	177 (al 28/02/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	4
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	4
Psicologi ex art. 80 O.P.:	3
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	1
Volontari ex art. 17 e 78 O.P.:	50 circa

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	No
Detenuti in osservazione psichiatrica:	28
Detenuti che assumono terapia:	203

- **Tipologia spazi sanitari:**

Ambulatori 10

Infermerie 3

Reparto SAI (Servizio Assistenza Intensiva)

- **Tipologia personale sanitario presente**

Dirigente medico SAI

Medici incaricati2

14 Medici di

guardia

Medico Ser.D1

Infermieri

1(coord.)+22

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	15
Morti per cause naturali:	1
Casi di autolesionismo:	98
Protocollo di prevenzionerischio suicidario:	protocollo regionale per la prevenzione del rischio suicidario e autolesivo. Il Gruppo di lavoro è composto dai funzionari pedagogici, dagli Ispettori responsabili di U.O., dagli psichiatri, dai sanitari e dall'esperto per il rischio suicidario.

PISA - Casa Circondariale *Don Bosco*

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:**
  - 3 Corsi di Alfabetizzazione
  - 2 corsi di Scuola secondaria di primogrado
  - Scuola secondaria di secondo grado (istituto alberghiero con 5 classi fino al 4° anno)
  - 8 studenti universitari, Corsi TRIO e professionali
- **Attività lavorative:** Servizi istituto
- **Attività culturali:** Scrittura creativa, poesia, lettura, meditazione, lab. Teatro e arte, petherapy, redazione giornale, informatica, mediazione culturale, Violenza di genere
- **Attività ricreative/sportive:** Flamenco, cucito creativo,3 palestre e calcetto con squadre esterne, corso arbitri, letture ad alta voce

RELAZIONE CON L'ESTERNO

Colloqui / Comunicazioni
prenotati di persona o tramite una telefonata

- **Colloqui:** 6 al mese
  (lunedì pomeriggio, mer.ven.sab. mattina)
- **Videochiamate:** n.d.
  WhatsApp - durata 40 minuti
- **Chiamate:** (dalle 9 alle 18 in stanze dedicate con cabina telefonica)
  - 1 a settimana (4 bis)
  - 2 a settimana
  - 1 al giorno (per chi ha bambini piccoli o familiari ricoverati)
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** (aperta e ispezionata in presenza del detenuto e poi consegnata)
    - Buche rosse presenti nelle sezioni
    - Ritiro giornaliero
    - Consegna giornaliera
  - **Pacchi:**
    - Ritiro nei giorni di apertura dello sportello colloqui
    - Postali possono essere inviati da chiunque

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

Stanze totali giudiziario:	80
Stanze totali penale:	40
Numero persone per stanza:	2/3
Stanze con acqua calda:	Solo al femminile
Stanze con finestre schermate:	nessuna
Stanze con riscaldamento:	tutte

Regime detentivo:

- **Giudiziario:**
  - Pian terreno a regime chiuso
  - Primo piano a regime aperto
  - Secondo piano a regime aperto
  - Femminile e SAI a regime aperto
- **Penale:**
  - Pian terreno a regime chiuso
  - Primo piano a regime aperto con polo universitario/scolastico
  - Secondo piano a regime aperto
  - Terzo piano a regime aperto
  - Sezione femminile a regime aperto
  - SAI integrata
- **Spazi comuni:**
  - 2 Sale comuni(al terzo piano del giudiziario e al secondo piano del penale)
  - Sala polivalente
  - 7Aule scolastiche
  - 2 Aule biblioteca
  - Campo da calcetto
  - Spazi per il culto (cattolica e musulmana)
- **Spazi dedicati al lavoro:**
  - Non previsti
- **Spazi destinati ai colloqui:**
  - 2 Sale colloqui (1 per i colloqui con i minori)
- **Spazi dedicati all'attesa per i familiari:**
  - Non previsti.

RISTRUTTURAZIONI

È stato effettuato il rifacimento totale con messa a norma D.P.R. 230/2000.

PISTOIA - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 01/01/2026



via dei Macelli, 13 - Pistoia

STRUTTURA

Progetto:	1914
Costruito nel:	1920
Attivo dal:	1925
Tipologia:	palo telegrafico
Contesto territoriale:	urbano
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	9360 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 01/01/2026

Capienza regolamentare:	57
Presenze totali:	87
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	45 (51,7% del totale)
Sovraffollamento:	152,6%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	30

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	63
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	52 (al 01/01/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	3
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	1
Psicologi ex art. 80 O.P.:	1
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	0
Volontari ex art. 17 O.P.:	35

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	no
Detenuti che assumono terapia:	60

- **Tipologia spazi sanitari:**
Infermeria e Ambulatori specialistici

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Guardia Medica (dalle 8.00 alle 20.00)

Infermieri
1
Psichiatri
1
Psicologi
1

EVENTI CRITICI nel 2025

Casi di suicidio:	1
Casi di tentato suicidio:	0
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	3
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	si

PISTOIA - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 01/01/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:**
  - Corsi di alfabetizzazione di italiano (dal livello A1 a C1)
  - Corso per l'esame della scuola secondaria di primo grado
- **Attività lavorative:**
  - Convenzione con il Centro dell'Impiego: il referente viene regolarmente in Istituto per fare i colloqui volti al reinserimento lavorativo degli utenti
  - Progetto Bridges
- **Attività culturali:**
  - Giustizia riparativa Aceteia
  - Laboratorio teatrale Biriba
- **Attività ricreative/sportive:** "Non solo piedi buoni"
- **Altre attività:**
  - Corsi di:
  - -sostegno CAM
  - -scacchi
  - Gruppo scout
  - Altro Diritto
  - Barbiere
  - Orti rialzati
  - Cineforum

DESCRIZIONE SPAZI

Spazi detentivi: **48**

Numero persone per stanza:	1/2/6
Stanze con acqua calda:	si
Stanze con finestre schermate:	no
Stanze con riscaldamento:	si

Sezione 1 al piano terra: Media Sicurezza, custodia aperta

Sezione 2 al primo piano: Media Sicurezza, custodia chiusa

Sezione Semilibertà: detenuti ammessi al regime di semilibertà

- **Spazi comuni:**
  - Campo sportivo
  - Sala multifunzionale (palestra, teatro, attività in comune)
  - Biblioteca
  - Chiesa
  - Sala socialità
- **Spazi dedicati al lavoro:**
  - Non presenti
- **Spazi destinati ai colloqui:**
  - Sala colloqui
  - Ludoteca per gli incontri con i bambini
  - Area verde
- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**
  - Presente

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **In presenza:** 6 al mese
- **Videochiamate:** si
- **Chiamate:** 1 a settimana della durata di 10 minuti
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** si
  - **Pacchi:** si

RISTRUTTURAZIONI -

-

PORTO AZZURRO - Casa di Reclusione

Scheda aggiornata al 10/02/2026



Porto San Giacomo, 1 - Porto Azzurro

STRUTTURA

Progetto:	1604
Costruito nel:	1604
Attivo dal:	1848
Tipologia:	adattamento da fortezza
Contesto territoriale:	isolano
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	68895 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 04/02/2026

Capienza regolamentare:	334
Presenze totali:	398
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	209 (52,5% del totale)
Sovraffollamento:	119,2%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	7

:

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	205
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	155 (al 04/02/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	10
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	7
Psicologi ex art. 80 O.P.:	2
Psicologi (rischio suicidario):	0
Mediatori linguistici e/o culturali:	1
Volontari ex art. 17 O.P.:	59

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	-
Detenuti che assumono terapia:	-
- Terapia psicotropa	144

- **Tipologia spazi sanitari:**

Infermeria (nella 18° sezione)

2Stanterie mediche nei reparti

- **Tipologia personale sanitario presente:**

5 Infermieri (presenti dalle 8.00-21.00)

Medico (presente h24)

Dentista, 1 volta

a settimana

infettivologo 1

volta al mese

Psichiatra (6 ore a settimana), psicologo disagio (12 ore settimana)

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	7
Morti per cause naturali:	2
Casi di autolesionismo:	46
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	Colloqui di sostegno, compilazione del modulario di primo ingresso e fascicolo FRAE a cura dei funzionari giuridico pedagogici e dell'area sanitaria, il protocollo prevede riunioni GOT per condivisione e discussione casi particolari.

PORTO AZZURRO - Casa di Reclusione

Dati aggiornati al 10/02/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Attività scolastiche; Corso TRIO; Scuola media, agraria, liceo scientifico, corso alfabetizzazione, Uni strasi (Siena), scuola sup. MAT
- **Attività lavorative:** Agricola, falegnameria, manutenzione impianti e servizi domestici
- **Attività culturali:** Laboratorio teatrale (associazione Dialogo)
- **Attività ricreative/sportive:** Palestra, calcio, musica, teatro, scacchi, meditazione
- **Altre attività:** Produzione borse ditta esterna

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

Numero persone per stanza: massimo 2

Stanze con acqua calda: presenti

Stanze con finestre schermate: no

Stanze con riscaldamento: tutte

3 reparti con 13 sezioni + 1 sezione Pianosa:

- 11 reclusione aperta
- 1 semilibertà
- 1 isolamento
- 1 infermeria
- 22 stanze per sezione

- **Spazi comuni:**

Sale tempo libero

7 aule scolastiche all'esterno dei reparti

Sala polivalente

Biblioteca

Palestre

Passeggi

Campo sportivo

- **Spazi dedicati al lavoro:**

Falegnameria – agricola - MOF

- **Spazi destinati ai colloqui:**

1 Sala colloqui

Aree verdi: sì, su prenotazione per minori e ultra sessantenni

- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**

Sala d'attesa nell'area esterna dell'istituto

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **In presenza:** 4/6 al mese
- **Videochiamate:** WhatsApp 4-6 al mese da 50 minuti
  WhatsApp
- **Chiamate:** 2 a settimana (1 ordinaria e 1 straordinaria tutte le settimane)
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** ricezione e invio giornalieri controllata visivamente precedentemente
  - **Pacchi:** consegnati tramite corriere, o ricevuti tramite colloquio, consegnati previo controllo, max 20 kg al mese

RISTRUTTURAZIONI

Recente eliminazione del bagno a vista e ristrutturazione delle camere detentive, in programma la ristrutturazione della palestra e 18° sezione entro marzo 2021.

PRATO - Casa Circondariale

Aggiornamento del 01/01/2026



Via Montagnola, 76 - Prato

STRUTTURA

Progetto:	1977
Costruito nel:	1986
Attivo dal:	1986
Tipologia:	variazione palo telegrafico
Contesto territoriale:	periferia
Tipologia costruttiva:	cemento armato
Superficie utile:	77000 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 31.12.2023

Capienza regolamentare:	589
Presenze totali:	589
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	292 (49,6% del totale)
Sovraffollamento:	100%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	n.d.

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	315
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	254 (al 01/01/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	9
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	7
Funzionari mediazione culturale	1
Psicologi ex art. 80 O.P.:	5
Psicologi (rischio suicidario):	3
Mediatori linguistici e/o culturali:	2
Volontari ex art. 17 O.P.:	500 circa di cui 65 operano più frequentemente

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica: (100 in carico al servizio psichiatrico)	0
Detenuti che assumono terapia:	non disp.

- **Tipologia spazi sanitari:**

11 locali (rx, attività specialistiche, guardia medica, serd, lab. analisi, resp. Di presidio, coordin. Infermieristico, odontoiatria)

Tipologia personale sanitario presente:

Infermieristico, 20 unità + 6 oss
Medici, 25 unità stabili
(2 psichiatri – 3 psicologi – 1 tossicologo – 4 personale SerD – 10 specialisti esterni – 2 amministrativi – 2 resp. Coordinatori di medici e infermieri)

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	1
Casi di tentato suicidio:	20
Morti per cause naturali:	2
Casi di autolesionismo:	95
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	Procedure per segnalazione di due tipi: rischio in ingresso o rischio valutato in itinere. La segnalazione comporta la convocazione dello staff composto dal medico, dall'educatore e da qualcuno della polizia penitenziaria (ispettore). Questo staff redige un verbale iniziale e verbali di aggiornamento o di chiusura. La periodicità dipende dalla gravità del caso.

PRATO - Casa Circondariale

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Corso alfabetizzazione, corso triennale scuola secondaria primo grado (CPIA), Scuola secondaria di secondo grado, Università,
- **Attività lavorative:** La media mensile di ristretti che hanno prestato attività lavorativa ex art. 20 o.p. è pari a 172. Vi sono al, 28.02.2026, 9 detenuti che fruiscono dell'art. 21 o.p. e 13 semiliberi.
- **Attività culturali:** Teatro (Associazione Metro Popolare), Consulenza filosofica (EU-TOPIA) Corso di alfabetizzazione al cinema, percorsi lettura, corsi di inglese, informatica, storia contemporanea, kutub hurra (testi in lingua araba), coro polifonico, seminari con UNIFI e A.V.
- **Attività ricreative/sportive:** UISP Asd Prato calcioa5
- **Altre attività:** Progetto CAM e CIPM (per sex offender), corso di sartoria, incontri formativi su giustizia riparativa (Caritas), Men Evolution, Ass. seconda chance, Volontari evangelici, progetto vestiario, visite alle scuole del territorio.

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloquio:** 4 o 6 al mese, salvo limitazioni.
- **Videochiamate:** -
- **Chiamate:** giornaliere salvo limitazioni Tramite WhatsApp e Microsoft Teams in A.S.
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** giornaliera
  - **Pacchi:** giornalieri

RISTRUTTURAZIONI

Ristrutturazione 2^ sezione M.S. e rifacimento bagni per il personale negli atri dei piani detentivi della M.S..

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

  Numero di persone per stanza: 2-3

  Stanze con acqua calda: 25

  Stanze con finestre schermate: no

  Stanze con riscaldamento: tutte

- **Sezioni detentive:**

  Reperto di media sicurezza: 460 detenuti (8 sezioni per 4 piani) + Sezione ex-polo universitario al primo piano del locale infermieristico

  Settima sezione per sex offenders, n. 72

  Reparto alta sicurezza: 102 detenuti

  Reparto semiliberi; 20 detenuti (misti con art. 21)

  Sezione isolamento: 8 detenuti

  Reparto collaboratori: 27 detenuti

- **Spazi comuni:**

  Sala comune (ad ogni piano all'interno della sezione)

  Campo sportivo 1

  Sala polivalente per attività sportive, incontri

  Sala cinema

  Laboratori teatrale e sartoria

  Polo scolastico (classi su due piani fuori terra e nel piano interrato cucina e sala ristorante dedicate alla scuola alberghiera)

  Biblioteca

  2 palestre in media sicur. e 1 in alta sicur.

- **Spazi dedicati al lavoro:**

  Officina e lab. Per manutenzioni e lavori domestici;serre ed aree verdi

- **Spazi destinati ai colloqui:**

  Sale colloqui 4

  Sala bambini con affreschi realizzati dai detenuti (fatta da Telefono Azzurro e inaugurata a febbraio 2017).

  Nel reparto collaboratori c'è uno spazio con cucina, infermeria, sala per videoconferenze, scuole, passeggi. C'è un giardino all'interno del muro di cinta che circonda la struttura; utilizzato in parte per i colloqui con familiari e bambini.

  Nella media-alta sicurezza: area verde attrezzata con altalene per i colloqui con i familiari (stagionale)

  Area verde che circonda l'edificio, curata da reparto agricolo.

- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**

  Esterno con tettoia e panchine e interna in sala accettazione colloqui

SAN GIMIGNANO - Casa di Reclusione

Scheda aggiornata al 20/01/2026



Località Ranza Ciuciano, 20 - San Gimignano (SI)

STRUTTURA

Progetto: 1982
Costruito nel: 1987

Attivo dal: 1991
Tipologia: variazione a palo telegrafico

Contesto territoriale: periferia
Tipologia costruttiva: prefabbricato
Superficie totale:
165284,8

POPOLAZIONE DETENUTA

al 04/03/2026

Capienza regolamentare:	243
Presenze totali:	329
Di cui donne:	0
Di cui stranieri:	16 (4,9% del totale)
Sovraffollamento:	135,4%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	28

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	229
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	183 (al 20/01/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	6
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	5
Psicologi ex art. 80 O.P.:	4 (35-28-29-48 ore mensili)
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	Non presenti
Volontari ex art. 17 O.P.:	146

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	65
Detenuti che assumono terapia:	51

- **Tipologia spazi sanitari:**

Reparto sanitario che ospita diverse specializzazioni:

SerD, cardiologia, dermatologia, chirurgia, otorino,

oculistica e psichiatria e 1 stanza per gli infermieri

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Medico (H24)

Infermieri

1 psichiatra (presente per 10h a settimana), psicologa

Dentista (3 volta a settimana)

Oculista, Ecografista Dermatologo,Cardiologo SerD (2 volte

al mese)

Urologo, Chirurgo, Otorino(1 volta al mese)

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	1
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	8
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	All'ingresso ogni persona viene visitata dal medico e dallo psicologo dell'ASL che si occupa di prevenzione del rischio suicidario. Successivamente il gruppo di prevenzione si riunisce e attiva appena viene intercettato e rilevato un bisogno.

SAN GIMIGNANO - Casa di Reclusione

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Scuola CPIA
  Scuola secondaria di primo grado e secondo grado (Turistico, Alberghiero)

  FormazioneTRIO e Coltivazione erbe officinali estrazione essenze

  Polo universitario penitenziario (Siena e Stranieri di Siena)
- **Attività lavorative:** Lavoro domestico a turnazione
- **Attività culturali:** Attività teatrale, fotografica, scrittura creativa e musicale. Progetto arte UNESCO, cittadinanza attiva e contrasto alla violenza di genere
- **Attività ricreative/sportive:** Calcio, rugby, corsa e body building

Altre attività: Lavorazione del legno e altri materiali, pittura e coltivazione dell'orto

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloqui:** Prenotazione per mail, di persona o telefono. Mar 9-12 e 13-14, mer gio ven 13-14 — 4 persone dello stesso nucleo familiare (mer,gio,ven,sab). A discrezione possono essere autorizzate anche più persone.
- **Videochiamate:** Teams — Teams con i familiari da lun a sab– Teams con avvocati o magistrato di sorveglianza da lun a ven.
- **Chiamate:** In stanza dedicata verso numeri autorizzati e registrati, numero variabile a seconda di figli minori e/o quota ostativa
- **Corrispondenza:**

Posta: ritirata e consegnata da lun a sab,non c'è un numero massimo di lettere

Pacchi: inviati per posta, max 20 kg secondo normativa

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

  Numero persone per stanza: 1 o 2

  Stanze con acqua calda: Nessuna

  Stanze con finestre schermate: 50 stanze con reti antigetto

  Stanze con riscaldamento: Tutte
- **Sezioni detentive:**

  Transito: 7 stanze (utilizzato come isolamento disciplinare)

  Alta sicurezza: 8 sezioni di cui 6 da 50 posti in stanze doppie e 2 del Polo Universitario da 25 posti in stanze singole

  Isolamento (disciplinare e sanitario 20 stanze in totale) – Attualmente in ristrutturazione

  Semilibertà: 4 camere da 4 posti
- **Spazi comuni:**

  1 sala socialità per sezione, attrezzata (8 sale)

  20 aule scolastiche

  10 sale per attività varie (hobbies, pittura, musica)

  3 biblioteche (Polo univ. e A.S.)

  Teatro (80 posti)

  Sala polivalente, 150 posti multiuso

  Campo da calcetto (polo univers.)+ 3 palestre
- **Spazi dedicati al lavoro:**

  È presente una grande lavanderia industriale al momento non attiva
- **Spazi destinati ai colloqui:**

  3 sale di fronte alle aree verdi in ogni sala presenti 7/8 tavoli di legno e sedie

  1 giardino diviso in 2 aree verdi utilizzate nella bella stagione allestite ed attrezzate anche per accogliere i bambini – presenti tavolini e sedie in plastica da esterno
- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**

  3 sale: presso il block house con i distributori autom., presso la portineria di ingresso e presso area antistante le sale colloqui. Tutte dotate di servizi igienici.

RISTRUTTURAZIONI

Deve essere ultimato il nuovo Block House che ospiterà i servizi di rilascio colloqui e controllo pacchi. In attesa di appalto per i lavori di ristrutturazione delle facciate del reparto A.S. che ha comportato la chiusura dei passeggi per caduta di intonaco. In attesa del progetto di ristrutturazione delle coperture del blocco G che ospita il magazzino casellario, l'ufficio sopravvitto, la cucina detenuti ecc.

SIENA - Casa Circondariale

Scheda aggiornata al 16/02/2026



Piazza S. Spirito, 3 - Siena

STRUTTURA

Progetto:	-
Costruito nel:	XVI secolo
Attivo dal:	1800
Tipologia:	a corte
Contesto territoriale:	centro storico
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	3306 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 16/02/2026

Capienza regolamentare:	58
Presenze totali:	71
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	37(52,1% del totale)
Sovraffollamento:	122,4%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	26

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	49
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	37 (al 01/03/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	2
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	2
Psicologi ex art. 80 O.P.:	1
Psicologi rischio suicidario	1
Psicologo SerD:	1
Antropologo:	1
Volontari ex art. 17 O.P.:	6 per assistenza alla persona

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	no
Detenuti che assumono terapia:	si

Tipologia spazi sanitari:

Amb. specialistico
Infermieria,
Amb. Dir.San. +
Psichiatria

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Dirigente sanitario (in mattinata)
Medico di guardia pomeridiano
Infermiere
Medico SERT

Dermatologo
Infettivologo
Psichiatra (3 volte alla settimana)

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	3
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	6

Protocollo di prevenzione rischio suicidario:

Individuazione e gestione rischio suicidario nel detenuto nuovo giunto o trasferito da altro istituto con assegnazioni specifiche delle competenze tra gli operatori; particolare cura per soggetti alla prima esperienza detentiva attraverso servizio di prima accoglienza, osservazione per tutto il periodo detentivo. Staff multidisciplinare mensile e urgente alla necessità.

SIENA - Casa Circondariale

Dati aggiornati al 16/02/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Attività scolastiche in presenza (alfabetizzazione, scuole medie, 2 indirizzi scuole superiori), università tutoraggio, corso di formazione termoidraulica
- **Attività lavorative:** Alle dipendenze dell'Amministrazione secondo turnazione.
- **Attività culturali:** Lab. Artistico, musicale e teatrale, Corso di scrittura creativa, Corso di canto
- **Attività ricreative/sportive:** Attività fisica in autonomia
- **Altre attività:** Lavori di pubblica utilità con il comune di Siena e con la Biblioteca Comunale degli Intronati

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloqui:** "Da regolamento"
- **Videochiamate:** WhatsApp - Teams — Whatsapp con i familiari Teams con avvocati e operatori
- **Chiamate:** 4 chiamate a settimana (1 al giorno per figli minori)
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** Consegnata ogni giorno
  - **Pacchi:** Massimo 20 kg e non possono essere inseriti prodotti deperibili

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

  Numero di persone per stanza: singole | doppie | "celloni" da 4/6 persone

  Stanze con acqua calda: Presente nelle docce

  Stanze con finestre schermate: nessuna

  Stanze con riscaldamento: tutte

- **Sezioni detentive:**

  Stanze totali trattamento intensificato:11 + stanza di prima accoglienza(di cui 3 da aprire a seguito di ristrutturazione)

  Stanze totali custodia ordinaria: 22 e una cella per l'isolamento

  Semilibertà: 4 "celloni": 3 celle da 1 e 1 cella da 3.

- **Spazi comuni:**

  Sala comune su entrambi i piani

  Due cortili (uno con palestra, l'altro con ping-pong e biliardo)

  Sala polivalente

  Orto

  Aule scolastiche

  Biblioteca

  Sala teatro (con 50 posti)

  Campetto da calcetto da 8 giocatori

- **Spazi dedicati al lavoro:**

  Nessuno

- **Spazi destinati ai colloqui:**

  Sala colloqui

  Area giochi per i bambini (sala di attesa per i colloqui)

  Aree verdi: area esterna con tavolini per i colloqui all'aperto

- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**

  Nella sala d'ingresso sala d'attesa con un tavolino per bambini

RISTRUTTURAZIONI

Ristrutturati interamente i locali doccia della sezione ordinaria e a trattamento intensificato, in attesa di assegnazione fondi per rifacimento campo da calcetto e stanza dell'affettività.

FIRENZE SOLLICCIANO - Casa Circondariale

Scheda aggiornata a 27/01/2026



STRUTTURA

Progetto:	1975
Costruito nel:	1982
Attivo dal:	1983
Tipologia:	corpi differenziati a palo telegrafico
Contesto territoriale:	periferia
Tipologia costruttiva:	cemento armato
Superficie utile:	149100 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 27/01/2026

Capienza regolamentare:	502
Presenze totali:	561
Di cui donne:	74
Di cui stranieri:	355 (63,3% del totale)
Sovraffollamento:	111,8%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	222

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	5 Carriera dei funzionari | 39 ispettori | 39 sovrintendenti | 333 agenti
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	4 C.F., 23 isp., 10 sovr., 310 agenti (al 18/01/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	11
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	8
Psicologi ex art. 80 O.P.:	4
Psicologi (rischio suicidario):	3
Mediatori linguistici e/o culturali:	1 + interpreti garantiti su chiamata
Volontari ex art. 17 O.P.:	700

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	sì
Detenuti in osservazione psichiatrica:	5
Detenuti che assumono terapia:	>50%

- **Tipologia spazi sanitari:**

Reparto articolazione per la tutela della salute mentale (ATSM)
Reparto Assistiti
Infermeria centrale (nel reparto Centro clinico)
Ambulatori/Infermerie presidiate(una nel femminile, una all'accoglienza, una al transito e una per i 2 reparti detentivi giudiziario e penale)
Infermerie non presidiate nei reparti Penale e Giudiziario

- **Tipologia personale sanitario presente:**

1 Coordinatore infermieristico aziendale
Medico di Guardia 1 la mattina e 2 il pomeriggio-notte-festivi.
Medici di riferimento nei reparti detentivi: 5
Effettuano prestazioni: cardiologo, radiologo, infettivologo, tossicologo, psichiatra, psicologo, oculista, dermatologo, chirurgo generale/vascolare, urologo, ginecologo, odontoiatra, diabetologo.
Operano anche tecnici dell'area di radiologia, odontoiatria, salute mentale e fisioterapia.
Tre tecnici della riabilitazione mentale per ATSM.
Due tecnici riabilitazione mentale per gli altri utenti.

EVENTI CRITICI nel 2025

Casi di suicidio:	5
Casi di tentato suicidio:	50
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	585
Rapporti disciplinari	1077
Protocollo di prevenzione del rischio suicidario:	sì

FIRENZE *SOLLICCIANO* - Casa Circondariale

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:** Corso di Alfabetizzazione, scuola media e scuole superiori (alberghiero, cat) - Scrittura creativa e d'evasione – corsi di HACCP, bookart, storia, italiano, storia dell'arte, sicurezza sul lavoro, elettricista, idraulico, magazzino/muletto, PES-PV-PEI – lab. Di pelli Gucci – progetti call for proposal e keep up, potatura ulivi, orticultura
- **Attività lavorative:** **Laboratorio di biciclette Cooperativa Arca, mulettista**
- **Attività culturali:** Piece for Peace (musicale), Welfare culturale in carcere, Musei Welcome Firenze, corso arte contemporanea, lab. Teatrale, Progetti: biblioteca BiblioteCanova Isolotto, Famili Eulim, pet terapy. Kutub Hurrà
  Corsi di informatica e scrittura creativa
- **Attività ricreative/sportive:** Attività di cineforum, attività musicale (Orkestra Ristretta), progetti: "Poesia delle Bambole" e "Educare con gli asini"
  Attività sportiva con istruttore UISP, progetto AFA e YOGA
  Progetto "sport di tutti in carcere"
- **Altre attività:** Sportello di ascolto, servizio dimittendi-documenti-tutele, Consulenza extragiudiziale dell'Associazione "L'Altro Diritto", progetto frutteti solidali, co.ri.se.co e sostegno psicopedagogicoalla genitorialità

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloqui:** 6 al mese (o 4 per reati ostativi)
- **Videochiamate:** WhatsApp — 6 al mese (o 4 per reati ostativi) in alternativa ai colloqui visivi
- **Chiamate:** 1 a settimana o 2 al mese a seconda se definitivi, appellanti, ricorrenti, reati comuni o ostativi.
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** Inviata ogni 2/3 giorni — La posta in arrivo viene aperta in presenza del detenuto per verificare che non ci siano oggetti. Letta solo su ordinanza del giudice
  - **Pacchi:** Possono ricevere pacchi spediti tramite posta o portati dai familiari secondo regolamento

RISTRUTTURAZIONI

Coibentazione dell'istituto e cambio infissi per risolvere i problemi di infiltrazioni. Ripristino della copertura parziale dell'istituto, progetto opere pubbliche ultimato.

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**

Femminile:
1 sezione giudiziario parzialmente agibile | 2 sezioni penali (1 ex transex) | 1 reparto nido/transito (in ristrutturazione) |1 art.21/nuove giunte.

Maschile:
8 sezioni giudiziarie, 4 sezioni penali, 1 protetti, 1 collaboratori, 1 accoglienza, 1 degenza, 1 salute mentale, 1 disciplinare, 1 art.21

Numero persone per stanza:	2-5
Stanze con acqua calda:	Centro clinico e femminile
Stanze con finestre schermate:	Nessuna
Stanze con riscaldamento:	Tutte

- **Sezioni detentive:**

Stanze totali giudiziario maschile: 19
Stanze totali penale maschile: 19
Stanze totali giudiziario femminile: 19
Stanze totali penale femminile: 19
Sezione transessuali: 7 celle e 2 celloni
Nido: 3 celle oltre ad una stanza adibita ad angolo morbido più una cucina tinello ed una piccola area semicoperta

ATSM: sezione inagibile, temporaneamente spostata presso reparto assistiti

Reparto assistiti: 11

Reparto accoglienza: 11

- **Spazi comuni:**

Maschile:
8 aule scolastiche | Chiesa | Sala teatro | Palestra | Biblioteca | Campo sportivo

Femminile:
Zona verde con giardino e il campo da pallavolo|
Stanze per vari corsi | Biblioteca e palestra

- **Spazi dedicati al lavoro:**

Maschile:
Laboratorio di biciclette

Femminile:
Laboratorio di cucito

- **Spazi destinati ai colloqui:**
Giardino degli incontri 25 a turno mart, sab.

Maschile:
4 Sale

Femminile:
3 Sale

- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**

Pensilina esterna (grazie alla prenotazione,l'attesa risulta breve e non viene utilizzata)

VOLTERRA - Casa di Reclusione

Scheda aggiornata al 28/02/2026



Rampa di Castello, 4 - Volterra (PI)

STRUTTURA

Progetto:	-
Costruito nel:	1474
Attivo dal:	1474
Tipologia:	adattamento da fortezza
Contesto territoriale:	centro storico
Tipologia costruttiva:	muratura
Superficie utile:	7039 mq

POPOLAZIONE DETENUTA

al 28/02/2026

Capienza regolamentare:	187
Presenze totali:	181
Di cui donne:	-
Di cui stranieri:	41 (22,0% del totale)
Sovraffollamento:	97,0%
Presenza di detenuti tossicodipendenti:	46

PERSONALE

Polizia penitenziaria - organico previsto:	82
Polizia penitenziaria - organico effettivi:	64 (al 28/02/2026)
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico previsto:	5
Educatori/funzionari giuridico-pedagogici - organico effettivo:	4
Psicologi ex art. 80 O.P.:	2
Psicologi (rischio suicidario):	1
Mediatori linguistici e/o culturali:	0
Volontari ex art. 17 O.P.:	39 regolari e 220 nei mesi di giugno e luglio per attività teatrali

SALUTE

- **Salute mentale:**

Presenza di un'articolazione/ reparto psichiatrico:	no
Detenuti in osservazione psichiatrica:	12
Detenuti che assumono terapia:	28 (di cui 8 stranieri)

- **Tipologia spazi sanitari:**

Ambulatorio, studio odontoiatrico

- **Tipologia personale sanitario presente:**

Dentista (una volta a settimana)

Assistente sociale (SerD) 1

Psicologo (SerD) e Psichiatra (SerD) 1

EVENTI CRITICI

nel 2025

Casi di suicidio:	0
Casi di tentato suicidio:	0
Morti per cause naturali:	0
Casi di autolesionismo:	0
Protocollo di prevenzione rischio suicidario:	Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie degli adulti negli istituti penitenziarie adottato dalla regione Toscana con delibera n. 451 del 24/4/2018. screening/ valutazione all'ingresso, presa in carico di soggetti e procedure di sorveglianza e monitoraggio per la gestione del rischio o nei momenti che si ravvisano delle fragilità o disagi, attenzionamento da parte di tutti gli operatori, convocazione dello staff multidisciplinare per la discussione del caso e per effettuare interventi sinergici e comprendere gli eventi stressanti e di rischio che l'utente vive in quel momento.

VOLTERRA - Casa di Reclusione

Dati aggiornati al 28/02/2026

ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

- **Attività scolastiche e formative:**
  - Alfabetizzazione e corsi di studio di primo e secondo grado – CPIA 1 Pisa
  - Scuola secondaria di secondo grado: istituto alberghiero, agraria, liceo artistico.
  - Corsi universitari
  - Corsi di teatro professionalizzanti
- **Attività lavorative:**
  - Lavoro domestico
  - Sartoria su commesse penitenziarie (camici, pigiami, lenzuoli, federe per il Ministero della Giustizia)
  - Lavori all'esterno e L.P.U.
- **Attività culturali:**
  - Corso di fotografia e musica
  - Labor. Teatro e percorsi di consapevolezza e meditazione
- **Attività ricreative/sportive:**
  - Accudimento e gestione cane, palestra e pingpong
- **Altre attività:**
  - Progetto "orto urbano della fortezza medicea"

RELAZIONE CON L'ESTERNO

- **Colloqui:** 6 colloqui al mese +2 se da fuori regione
- **Videochiamate:** WhatsApp - Skype — 6 ore mensili alternative ai colloqui in presenza
- **Chiamate:** 10 minuti al giorno
- **Corrispondenza:**
  - **Posta:** Sono autorizzati a inviare mail ai famigliari o aventi diritto. Servizio filtrato dal personale penitenziario. Viene ricevuta la mail, stampata e consegnata ai detenuti.
  - **Pacchi:** 20kg mensili

DESCRIZIONE SPAZI

- **Spazi detentivi:**
  - Numero di persone per stanza: 1
  - Stanze con acqua calda: nessuna
  - Stanze con finestre schermate: nessuna
  - Stanze con riscaldamento: tutte
- **Sezioni detentive:**
  Gli Spazi detentivi si trovano tutti all'interno del muro di cinta; i detenuti hanno libertà di movimento oltre la propria sezione detentiva, possono uscire dalla loro stanza senza autorizzazione e recarsi in maniera autonoma nei vari spazi a svolgere le attività lavorative dalle 8:30 alle 20:50, durante le festività la socialità viene protratta fino alle 22, il 31/12 fino alle 24.
- **Spazi comuni:**
  - Due palestre
  - Moschea ampia
  - Sala musica
  - 2 sale polivalenti
  - Biblioteca
  - Laboratorio teatrale
  - Cappella
- **Spazi dedicati al lavoro:**
  - Chiesa sotterranea: un locale più grande per lo svolgimento di convegni e le Cene Galeotte
  - Sartoria: 4 spazi per taglio, cucitura, asole-bottoni; stiratura
  - Orto, magazzino detenuti, MOF
- **Spazi destinati ai colloqui:**
  - 2 Sale colloqui
  - Aree verdi: da giugno a ottobre i colloqui si svolgono all'aperto in uno spazio esterno alberato
  - Sala destinata ai bambini con tavolini e affreschi, giochi da tavolo, bambole, materiale per disegnare e TV
- **Spazi destinati all'attesa dei familiari:**
  una ampia sala ristrutturata nel 2023 con una piccola ludoteca.

RISTRUTTURAZIONI

Cortile del maschio e torre del maschio, giardini sospesi e orti sono state oggetto di ristrutturazione e recupero poi aperti ai turisti (2017-2018). Realizzate 5 aule per scuole secondarie di secondo grado. In corso restauro della Chiesa Antica. Progettazione di una stanza per l'affettività.

3. La corrispondenza con i detenuti

L'ufficio del garante del quale fanno parte il Garante Avv. Giuseppe Fanfani, la dott.ssa Katia Poneti, il sig. Paolo Scalabrino, utilizza vari canali per realizzare la sua attività di tutela, tra cui la corrispondenza con i detenuti o con chi scrive o chiama per loro conto, e le visite periodiche agli istituti penitenziari. L'Ufficio del Garante visita, di norma, regolarmente i vari istituti penitenziari della Regione e mantiene contatti diretti con le direzioni, l'associazionismo, i detenuti al fine di osservare e conoscere le problematiche interne e lavorare affinché possano essere risolte. Nel corso dell'anno 2025 le visite sono state 10, dal punto di vista numerico 5 in meno rispetto all'anno precedente. La comunicazione con i detenuti e gli istituti è stata svolta prevalentemente tramite lettere, telefonate, video conferenze e colloqui in presenza presso gli uffici regionali e le strutture penitenziarie.

Il canale privilegiato tramite il quale l'Ufficio del Garante intrattiene rapporti con i detenuti è la corrispondenza e i colloqui in presenza. I detenuti (o terzi per conto loro) scrivono al garante portando alla sua attenzione le situazioni problematiche e per le quali richiedono il suo intervento.

Per l'Ufficio è imprescindibile, per rispondere in modo opportuno e non frammentario alle istanze dei detenuti, lavorare in rete con gli altri attori sociali coinvolti nell'area penale e penitenziaria. Gli interlocutori con i quali si rapporta l'Ufficio del Garante sono i seguenti:

- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Centro per la Giustizia minorile Firenze;
- Istituti penitenziari (direzione, area educativa, area sanitaria, area della sicurezza);
- Assistenti Sociali degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;
- Uffici e Tribunale di Sorveglianza;
- ASL e SerD;
- Questura e Prefettura;
- Avvocati;
- Associazioni di volontariato penitenziario
- Gli altri Garanti territoriali.

L'ufficio del Garante regionale, inoltre, lavora in stretta sinergia con la rete dei Garanti comunali che in Toscana risulta essere ormai ben consolidata, anche se, purtroppo ancora 6 istituti penitenziari risultano sprovvisti del proprio Garante comunale: Grosseto, Massa Marittima, Pontremoli, Empoli e Massa; Lucca è in attesa di nuova nomina.

Di seguito vengono analizzati i dati che emergono dall'analisi delle lettere e delle richieste che giungono al Garante. Sarà indicato nello specifico chi contatta l'Ufficio ed attraverso quale modalità, quali sono gli istituti dai quali partono le lettere indirizzate al Garante, quali sono le principali motivazioni di richiesta di intervento.

Quante persone scrivono e da dove?

Gli istituti nei quali si concentrano maggiori richieste e segnalazioni sono quelli presenti in Toscana, territorio di competenza del Garante.

Complessivamente, per l'anno di riferimento (2025) sono state ricevute **209 istanze** (17 da persone

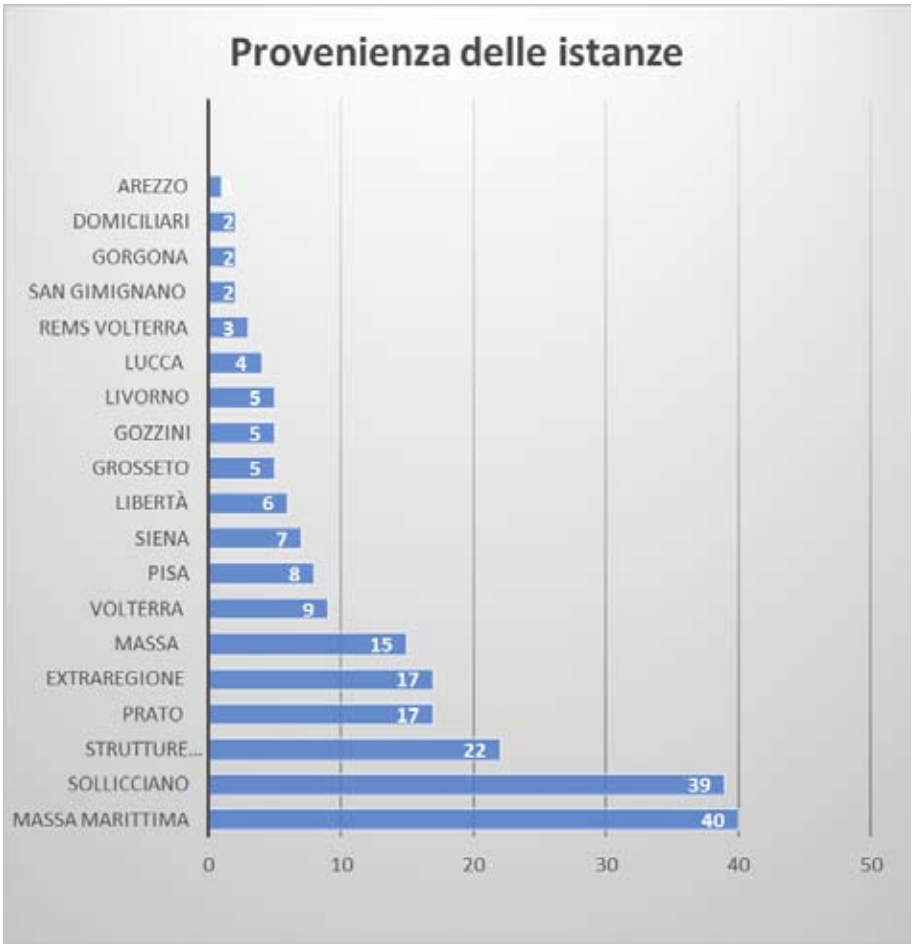
ristrette in istituti fuori regione e 192 da detenuti presenti in istituti toscani). Si tratta di un numero inferiore rispetto all'anno precedente, quando le istanze ricevute erano state 301.

Si registra un piccolo aumento delle istanze pervenute da parte di persone ristrette presso istituti fuori regione rispetto all'anno precedente. Nel 2024 erano arrivate 15 richieste (5%), mentre quest'anno ne sono arrivate 17 (pari al 8%) dai seguenti istituti penitenziari: Orvieto (5), Viterbo (4), Spoleto (2), Velletri, Frosinone, Sanremo, Perugia, Pesaro e Paliano (FR).

Grafico n. 1: Le provenienze regionali o extra regionali delle istanze ricevute.



Grafico n. 2: Le provenienze delle istanze per istituto penitenziario/libertà



Nel numero delle istanze provenienti da persone ristrette negli istituti toscani, si evidenzia un calo rispetto all'anno precedente. Si è passati da un numero totale di 286 istanze nel 2024 a 192 nel 2025.

Il numero più basso delle istanze ricevute direttamente dai detenuti non deve essere interpretato come indice di un minor bisogno di tutela dei loro diritti. Piuttosto, considerata la condizione delle carceri che, soprattutto per il sovraffollamento, è sempre più difficile da vivere, la minore richiesta deve essere interpretata come un minore slancio a cercare soluzione ai propri problemi e una ridotta speranza, disposizione che purtroppo affligge chi si trova in condizioni di sofferenza.

Nel grafico n. 2 si evince quali sono gli Istituti penitenziari toscani dai quali provengono le istanze e, per ogni istituto interessato, quante istanze sono pervenute da parte delle persone ivi ristrette.

Gli istituti con il maggior numero di istanze rivolte all'Ufficio del Garante sono la C.C di Massa Marittima (40) seguita dalla da Sollicciano (39). Si segnala l'assenza di istanze provenienti dal carcere di Santa Caterina (Pistoia), Pasquale De Santis (Porto Azzurro), la REMS di Empoli e dai due IPM (Meucci di Firenze e Pontremoli).

Sono state anche ricevute alcune domande da persone che si trovavano agli arresti/esecuzione domiciliare (2), in libertà (6), nelle strutture sanitarie (22) e dalla REMS di Volterra (3).

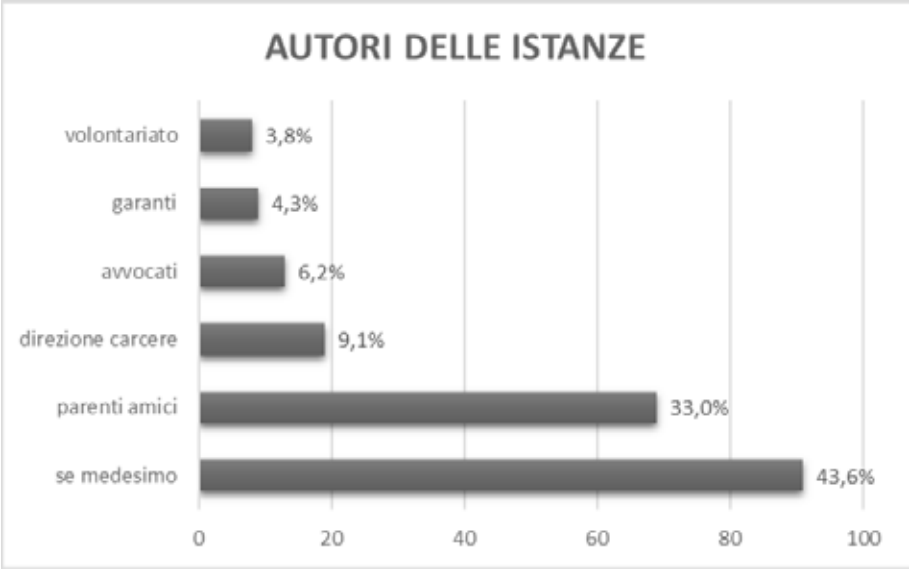
Chi scrive e con quali modalità?

A rivolgersi all'Ufficio del Garante, come si può notare nel Grafico n. 3 sono, in ordine decrescente, nel 43,6% dei casi gli stessi detenuti, nel 33% i parenti o amici dei detenuti, nel 9,1% la Amministrazione penitenziaria, nel 6,2% gli avvocati, nel 4,3% altri garanti e nel 3,8% le Associazioni di Volontariato.

Analizzando attentamente il grafico n. 3 e confrontandolo con i dati dell'anno precedente, salta subito all'occhio la diminuzione delle istanze provenienti dai detenuti stessi (-10,8%); in calo anche le richieste provenienti dalle Direzioni dei carceri (-4,2%) e dagli avvocati (-3,8%).

Si nota parimenti l'aumento delle istanze provenienti dai parenti e amici dei detenuti (+16,4%); aumentano anche le istanze provenienti dalle Associazioni di volontariato (+1,8%) e quelle provenienti dagli altri Garanti territoriali (+0,6%), segnale di una importante sinergia tra queste figure istituzionali.

Grafico n. 3: Gli autori delle istanze

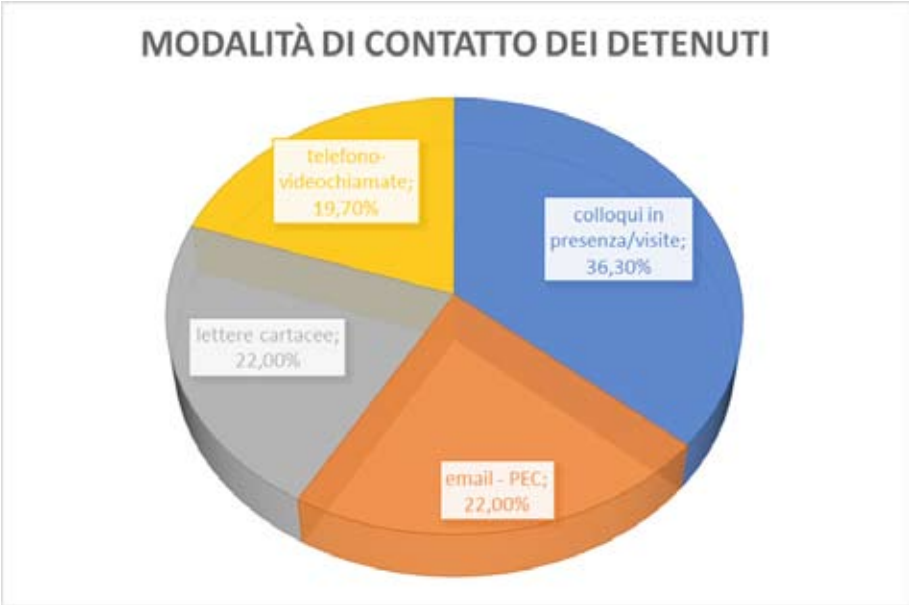


Nel successivo **grafico n. 3A** si evidenziano le modalità con le quali i detenuti si rivolgono agli uffici del Garante regionale: diventa preminente l'utilizzo del colloquio orale rispetto agli anni precedenti, dove la corrispondenza cartacea era di gran lunga predominante.

Si registra quindi, rispetto all'anno precedente, un forte calo dell'invio di lettere, telegrammi o racco-

mandate A/R (- 20%) mentre aumentano le e-mail o PEC (+ 9%), i colloqui in presenza (+ 6,3%) e le telefonate o videochiamate (+ 4,7%).

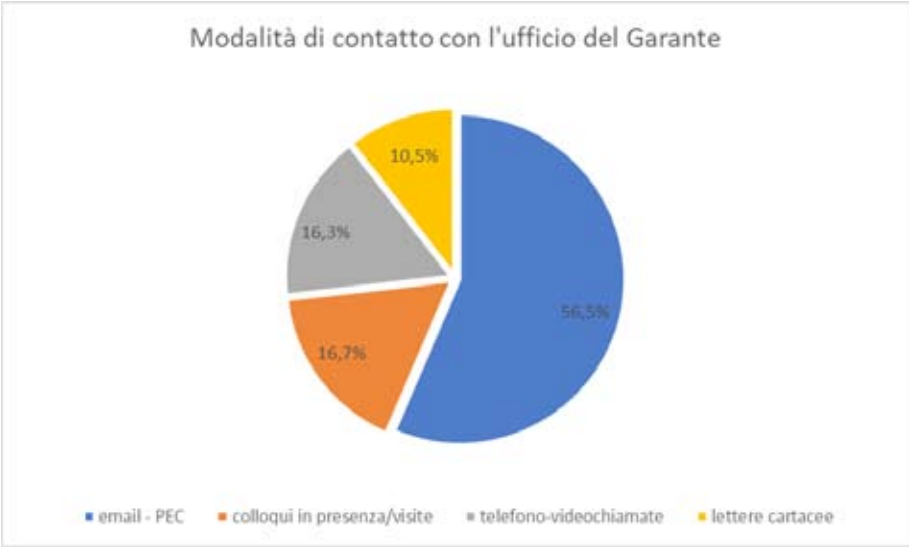
Grafico n. 3A- Le modalità di contatto utilizzate dai detenuti



Sul numero complessivo delle richieste ricevute, sia da parte delle persone detenute che dagli altri soggetti che scrivono al Garante, la modalità di invio tramite mail nel 2025 è rimasta prevalente rispetto alle altre modalità (118), confermando l'importante cambiamento avvenuto negli anni precedenti.

Le restanti modalità sono ripartite tra lettere cartacee (22), segnalazioni telefoniche (34) e colloqui diretti con i detenuti o con chi si rivolge all'Ufficio per conto loro (35).

Grafico n. 4: Le modalità di contatto con l'Ufficio del Garante



Le principali motivazioni di richiesta di intervento

Nel grafico che segue sono raggruppate per categorie le richieste di intervento e segnalazioni ricevute dal Garante.

Il maggior numero di istanze pervenute ha riguardato (**17,7%**) le violazioni del diritto alla salute e la richiesta di un intervento per la sua tutela (le istanze hanno riguardato, a seconda dei casi, la richiesta di supporto per presa in carico sanitaria, la denuncia di mancanze, o ritardi, o problemi, nei trattamenti e accertamenti sanitari, nella presa in carico del SerD, nella presa in carico del servizio psichiatrico).

Seguono, comunque in numero elevato (**15,3%**), le domande finalizzate a richiedere un supporto del Garante per ottenere un trasferimento presso un altro istituto penitenziario per le diverse finalità: familiari, di studio, lavoro o altro e parimenti (**15,3%**) le segnalazioni di istanze dove si tratta la denuncia per violazione dei diritti soggettivi: istruzione, colloqui, informazione, ecc; non è compreso in questa categoria il diritto alla salute in quanto ha la propria categoria.

Grafico n. 5: Le principali richieste di intervento



Quanto appena descritto copre quasi la metà del totale delle istanze pervenute agli uffici: il restante è così suddiviso:

Al **13,4%** ci sono le richieste di colloquio con il Garante; sono inserite in questa categoria le richieste di colloquio che pervengono senza specificazione di una motivazione precisa;
Al **10,0%** le istanze dove si cercano informazioni puntuali e precise su un determinato fatto;
Al **9,6%** le istanze che richiedono consulenza giuridica su questioni specifiche come: l'esecuzione penale in corso o un processo pendente, lavoro, previdenza, o altro;
Al **4,8%** le denunce di tortura e trattamento inumano e/o degradante (sono inserite in questa categoria le denunce per condizioni di detenzione, pericolo per un detenuto: condizioni inaccettabili del carcere, pestaggi, minacce, sciopero della fame, tentato suicidio, altri eventi critici);
Al **4,3%** le richieste per l'ottenimento dei benefici penitenziari;
Al **4,3%** le istanze volte a ottenere supporto per misure alternative alla detenzione, esse riguardano il supporto per intraprendere e/o gestire un percorso di comunità (affidamento al servizio sociale o in comunità terapeutica, detenzione domiciliare, articolo 21 esterno, detenzione domiciliare in luogo di cura);
Al **2,9%** le richieste di aiuto sociale;
Al **1,4%** di istanze che denunciano problemi per il mantenimento del rapporto con figli minori per mancate visite in carcere e telefonate;
Al **1,0%** per le misure di sicurezza (supporto per questioni legate all'esecuzione di misure di sicurezza comprese proroghe, revoche, trasformazioni della misura, liste d'attesa per la REMS).

La corrispondenza in uscita e le azioni intraprese

Nel momento in cui le istanze arrivano presso l'Ufficio del Garante vengono esaminate attentamente e, in base ai bisogni e/o alle segnalazioni fatte, si decide come procedere. Generalmente si risponde in maniera diretta al detenuto, o a chi ha scritto per conto suo, informandolo della ricezione della lettera e indicandogli quali sono le azioni che si intendono intraprendere o che sono già state intraprese.

Per rispondere nel modo più pertinente alle delicate e stratificate problematiche espresse dai detenuti, il Garante si avvale, come già accennato, di risorse che fanno parte della rete all'interno del quale è inserito, intervenendo così a più livelli.

Se ad esempio sono segnalate delle problematiche all'interno dell'istituto penitenziario, il Garante decide di interloquire con la direzione in modo da avere un quadro più completo e per suggerire possibili soluzioni.

Nel caso in cui si tratta di problematiche strettamente individuali si può decidere, in base al carattere della problematica, di prendere contatti con l'area educativa, l'area sanitaria e collaborare per una soluzione.

Nel caso in cui vengono richiesti trasferimenti in istituti all'interno della regione, il Garante si interfaccia con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana; quando sono richiesti trasferimenti da istituti fuori regione verso istituti della Toscana, o viceversa, il Garante prenderà contatti direttamente con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

A volte detenuti ristretti in istituti di altre Regioni scrivono a questo Ufficio per motivi relativi alle condizioni di detenzione o per altre ragioni. In questo caso, dopo aver avvisato lo scrivente, il Garante della Toscana coinvolge il Garante regionale competente per territorio, inviando copia della lettera che ha ricevuto. Qualora a scrivere siano detenuti di carceri nelle quali è presente un Garante comunale, il Garante regionale provvederà al suo coinvolgimento. Questo permette di intervenire in modo coordinato, mettendo in atto interventi più efficaci.

I colloqui con i detenuti

Va segnalato che il Garante, in occasione delle visite all'interno degli istituti, svolge colloqui diretti con i detenuti che lo richiedono. Nel corso dell'anno 2025 le visite sono state 10 per la precisione, ma la comunicazione diretta con i detenuti è stata svolta anche tramite numerose video conferenze.

Si registra un maggior numero di richieste di colloqui all'interno di istituti dove non è presente la figura di un Garante comunale (non è un caso che soprattutto da Massa Marittima e anche da Massa, hanno fatto istanza molti ristretti).

Questi incontri avvengono in maniera riservata per rispetto della privacy della persona e per fare in modo che i detenuti si sentano liberi di esprimere le loro problematiche.

Viene prestata un'attenzione particolare ai detenuti che hanno denunciato trattamenti inumani e degradanti, che hanno problematiche di salute e alle persone che sono state sottoposte a regime di isolamento.

L'Ufficio, e in particolare il sig. Paolo Scalabrino, effettua colloqui telefonici con i familiari, gli avvocati, associazioni ed altri soggetti per curare le singole posizioni.

4. Le misure e le sanzioni di comunità

A cura di Giulia Moleri, Elena Fiorini, Serena Bartolozzi, Concetta Castiglia, Laura Fagnoni, Elisabetta Patti

Negli ultimi anni l'esecuzione penale ha attraversato un cambiamento profondo, di natura anche culturale, che ha progressivamente modificato il modo stesso di concepire la pena. A partire dalla cresciuta consapevolezza che il percorso di responsabilizzazione della persona non debba necessariamente – né automaticamente – coincidere con la detenzione. Sempre più spesso, infatti, è nella comunità che si individuano gli spazi più efficaci per promuovere cambiamento, stabilità e reinserimento sociale.

In ambito europeo, questo orientamento rappresenta un autentico principio guida. La Raccomandazione (92)16 del Consiglio d'Europa definisce le misure e le sanzioni di comunità come interventi che consentono alla persona di permanere nel proprio contesto di vita, nel rispetto di obblighi, limitazioni e forme di supervisione, ricomprendendo sia tutte le modalità di esecuzione di una pena all'esterno di un istituto penitenziario, sia misure penali predibattimentali, come la messa alla prova, che non costituiscono una condanna e rappresentano di fatto un intervento anticipato dell'ordinamento rispetto all'accertamento del reato. Si tratta di un modello che non rinuncia al controllo, ma lo declina in forma non segregante, orientandolo alla responsabilizzazione, alla comprensione della violazione e alla partecipazione attiva a un percorso di cambiamento.

In questa prospettiva, la pena non si configura più esclusivamente come risposta punitiva, ma diventa uno strumento che accompagna la persona al confronto con le proprie scelte, nella riorganizzazione della propria vita e nella ricostruzione dei legami con la comunità.

In Italia, già con la Legge n. 354/1975 sono state introdotte misure alternative che hanno posto al centro la finalità rieducativa: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Nel tempo l'ordinamento si è ulteriormente arricchito di nuovi strumenti, tra cui la messa alla prova per adulti e, più di recente, le sanzioni sostitutive ridefinite dal D. Lgs. n.150/2022, che hanno ampliato le possibilità di esecuzione della pena nella comunità attraverso attività strutturate, riparative e orientate alla responsabilizzazione.

Pur collocandosi in fasi differenti del procedimento penale, tutte le pene e misure di comunità si fondano su un elemento centrale: il programma di trattamento elaborato dagli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE). È questo lo strumento che orienta l'intervento definendo obiettivi e modalità operative sulla base di valutazioni professionali approfondite e di un'attenta analisi delle condizioni di vita della persona, svolta in stretta collaborazione con i servizi territoriali.

In tale quadro assume un ruolo determinante la *multiprofessionalità*, che rappresenta una caratteristica distintiva dell'esecuzione penale esterna. Il programma non è infatti il risultato del solo contributo dell'assistente sociale, ma nasce dall'integrazione di competenze diverse: psicologi, criminologi, educatori, operatori dei servizi territoriali e specialistici – come quelli dedicati alle dipendenze o alla salute mentale – oltre alle realtà del terzo settore, potendo altresì usufruire dell'apporto dei nuclei di polizia penitenziaria presso gli UEPE per quanto di competenza.

Grazie a questo lavoro congiunto è possibile costruire una lettura più completa dei bisogni e delle risorse della persona, individuare con maggiore precisione i fattori di rischio e di protezione e predisporre interventi realmente individualizzati. L'approccio integrato consente inoltre di superare visioni parziali o frammentate, offrendo risposte più coerenti rispetto alla complessità dei casi trattati.

Il programma di trattamento si configura così come l'esito di un processo condiviso, nel quale professio-

nalità diverse concorrono alla costruzione di un percorso orientato alla responsabilizzazione, al cambiamento e al reinserimento sociale.

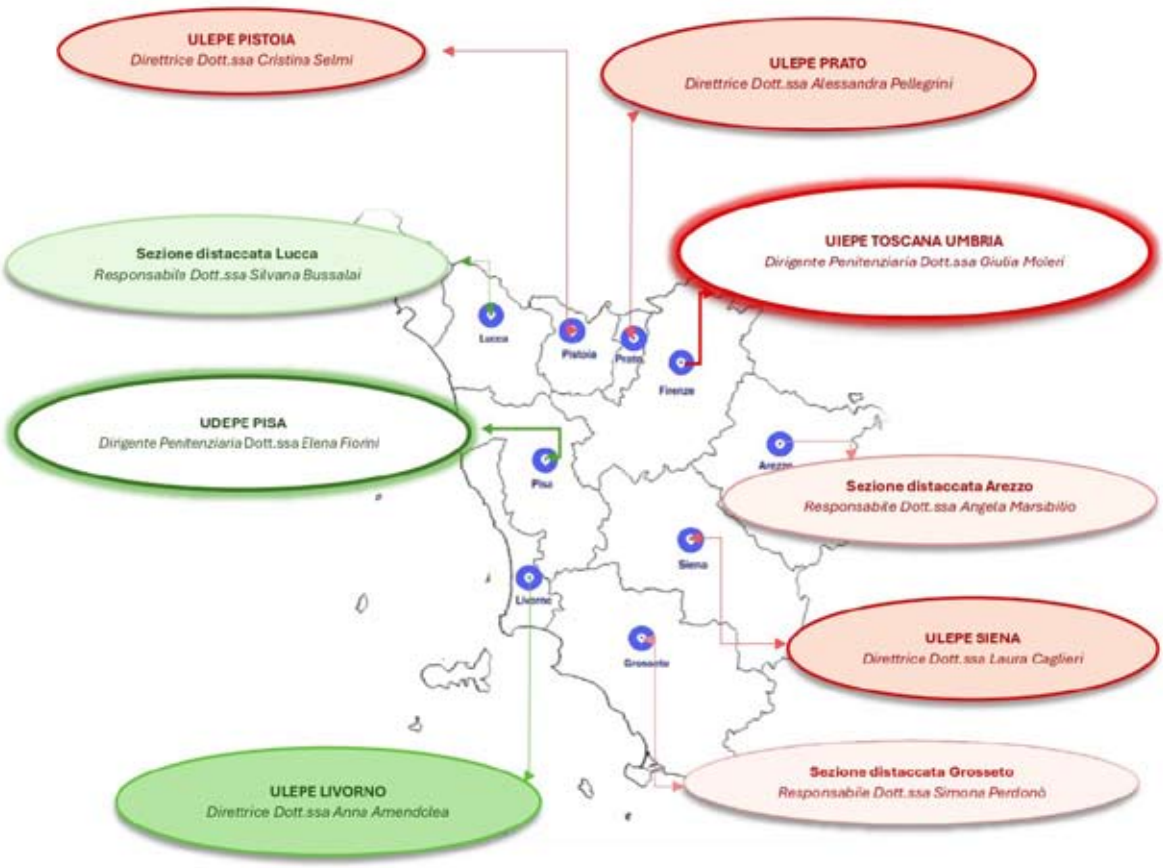
La logica che ispira le misure di comunità si fonda su principi ormai consolidati:

- la valorizzazione del contesto sociale, riconoscendo che è proprio in tale ambito che si gioca concretamente la possibilità di cambiamento;
- la garanzia di un controllo professionale, qualificato e proporzionato;
- la costruzione di percorsi individualizzati, capaci di incidere sul rischio di recidiva con maggiore efficacia rispetto alla detenzione tradizionale.

Questa impostazione risulta pienamente coerente con la *mission* istituzionale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, istituito con il DPCM n. 84 del 15 giugno 2015, che ha posto in modo chiaro la responsabilizzazione, il recupero sociale e la tutela della collettività al centro della moderna esecuzione penale. In tale visione, la pena non è un tempo "vuoto" da scontare, ma un tempo "pieno", da impiegare per costruire competenze, consapevolezza, relazioni e opportunità.

Nel contesto toscano, la giustizia di comunità si realizza attraverso una rete organizzativa ampia e articolata, in grado di garantire prossimità, continuità e un forte radicamento territoriale.

L'Ufficio Interdistrettuale di Firenze (UIEPE), competente per la Toscana e l'Umbria, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo, assicurando una gestione omogenea delle misure e valorizzando al contempo le specificità dei diversi territori. La rete territoriale comprende gli Uffici Distrettuali (UDEPE) di Pisa e Perugia, gli Uffici Locali (ULEPE) di Livorno, Pistoia, Prato, Siena e Terni, nonché le Sezioni distaccate di Arezzo, Lucca e Grosseto, rispettivamente afferenti all'UIEPE di Firenze, all'UDEPE di Pisa e all'ULEPE di Siena.



La cartina riportata nel documento rappresenta solo gli uffici presenti in Toscana; non vi compare l'ULEPE di Massa, in quanto dipendente dal distretto di Genova. Tuttavia, i dati relativi alla provincia di Massa sono comunque considerati nell'analisi complessiva, anche se alcuni indicatori sono ancora in fase di

validazione. Per questo motivo, alcune sezioni del documento includono i dati relativi alla provincia di Massa, mentre in altre tale integrazione risulta assente.

La capillare diffusione territoriale degli Uffici non ha soltanto un valore logistico, ma costituisce un elemento di forza sostanziale: consente un contatto diretto con la comunità, una collaborazione costante con i servizi sociosanitari, gli enti locali e il terzo settore, e rende possibile la costruzione di percorsi personalizzati, calibrati sulle opportunità e sui limiti dei singoli territori.

La prossimità facilita anche una gestione più tempestiva delle criticità, una valutazione più accurata del rischio e, soprattutto, un accompagnamento continuo e qualificato, in linea con i principi della giustizia di comunità.

Sul piano istituzionale, i rapporti con la magistratura rappresentano un pilastro essenziale per l'efficacia e la continuità delle sanzioni di comunità. In particolare, il rapporto con il Tribunale di Sorveglianza di Firenze è regolato da un protocollo – rinnovato nel 2023 e tuttora in vigore – che fornisce puntuali indicazioni sulle prassi operative e sulle modifiche temporanee delle prescrizioni, garantendo un'applicazione coerente delle misure.

Parimenti, i rapporti con la magistratura ordinaria si confermano positivi: nel 2025 gli sportelli UEPE presso i Tribunali sono stati potenziati con nuove aperture e ampliamenti di orario, migliorando l'accessibilità ai servizi e la gestione delle procedure legate al lavoro di pubblica utilità. In questo modo, la collaborazione istituzionale sostiene l'implementazione delle sanzioni di comunità come strumenti non solo di controllo, ma anche di responsabilizzazione, reinserimento e inclusione sociale.

Dal 2024 è attivo un tavolo dedicato alla giustizia riparativa, proseguito nel 2025 e con un incontro svolto all'inizio dell'anno corrente, che ha coinvolto UIEPE, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP), magistratura, enti locali, associazioni di mediazione e università: Questi momenti di confronto hanno permesso di condividere prassi operative, progettualità e criteri di accesso alle misure, in vista della prossima apertura del Centro di Giustizia Riparativa di Firenze prevista per il 2026.

L'esecuzione penale esterna in Toscana

I dati confermano con chiarezza il crescente rilievo dell'esecuzione penale esterna: in Toscana le persone in carico agli UEPE, al 31.12.2025, erano 5.672 a fronte di 3.401 detenuti negli istituti penitenziari.

Tabella n.1 - La situazione dell'esecuzione penale in Toscana al 31/12/2025

Detenuti presenti nei 16 istituti penitenziari	**3.382**
Soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità	**5.672**

Tabella n.1: Fonte Ministero della Giustizia Detenuti Presenti al 31/12/2025
Fonte dati statistiche DGMC al 31/12/2025in fase di convalida comprensivi della provincia di Massa

Questo significa che, in tale data, il 62,65% delle persone coinvolte nel sistema penale toscano stava scontando la pena o la misura all'interno della comunità, mentre il 37,35% si trovava in carcere. La differenza tra questi dati non è soltanto numerica, ma riflette una trasformazione ormai consolidata: la giustizia di comunità è diventata l'asse portante dell'esecuzione penale, sia in termini di consistenza quantitativa sia di capacità gestionale. Emerge con evidenza come la dimensione territoriale abbia progressivamente assunto un ruolo centrale, superando la detenzione quale modalità prevalente di esecuzione della pena.

Appare interessante segnalare anche che nella regione Toscana la diffusione delle pene e delle misure di comunità è superiore alla media italiana, che è del 61,32%: il dato nazionale, infatti, riporta al 31.12.2025 100.666 persone in carico agli UEPE per pene sul territorio, a fronte di 63.499 detenuti.

La rappresentazione grafica che segue evidenzia la ripartizione delle pene e delle misure seguite dagli UEPE.

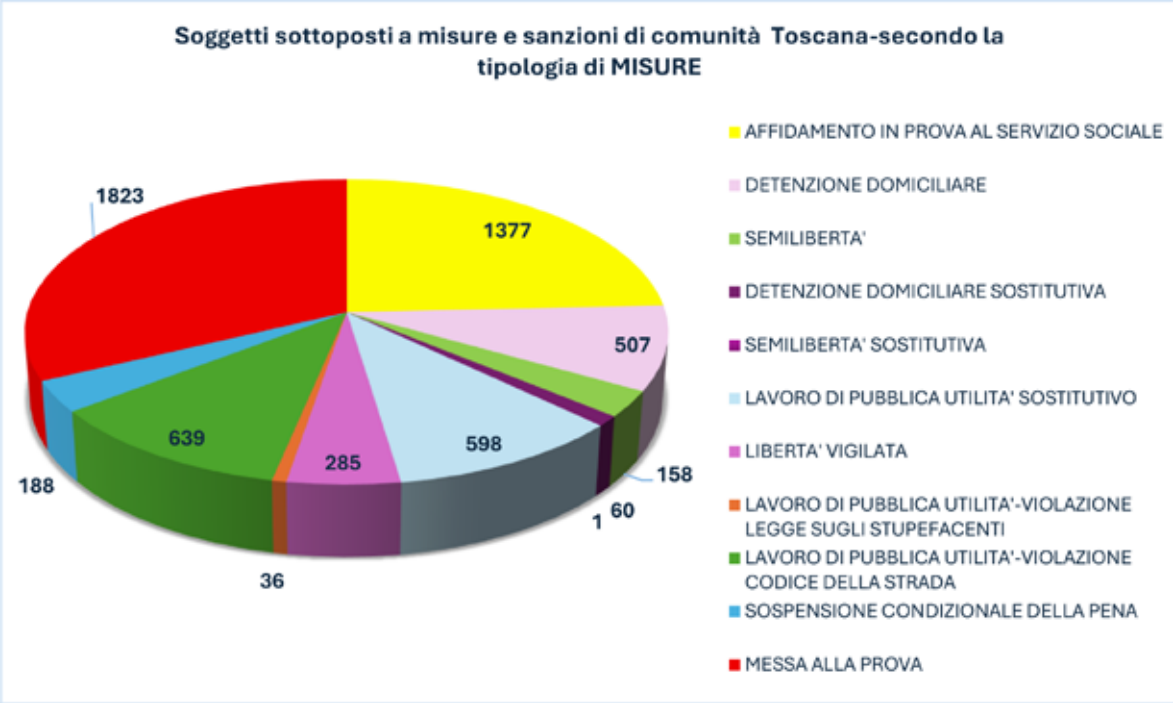


Grafico n.1 – Fonte dati statistiche DGMC al 31/12/2025- comprensivo della provincia di Massa

Dall'analisi del grafico emerge che affidamento in prova e messa alla prova costituiscano oltre la metà delle misure applicate, confermandosi i principali strumenti dell'esecuzione penale esterna. La loro continuità nel tempo non solo ne attesta l'efficacia sul piano trattamentale, ma riflette anche la solidità del modello organizzativo che ne sostiene l'attuazione.

In particolare, la messa alla prova, istituto giuridico che prevede l'affidamento al servizio prima della celebrazione del dibattimento e che, quindi, riguarda persone indagate o imputate, costituisce più del 32% del lavoro degli UEPE toscani, mentre le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) ne rappresentano il 36%.

Da evidenziarsi che le pene sostitutive introdotte dal D. Lgs. n.150/2022 (la c.d. riforma Cartabia) sfiorano il 12% dei casi. Analoga percentuale per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ipotesi di violazioni del Codice della strada e della legge sugli stupefacenti.

Una parte residuale del carico di lavoro degli UEPE, pari al 5%, è costituita infine dalle misure di sicurezza non detentive, con specifico riferimento alla libertà vigilata e, da ultimo, poco più del 3%, dei casi trattati attiene alla sospensione condizionale della pena.

Lo scenario complessivo delineato da questi numeri dipinge il ruolo degli Uffici di esecuzione penale esterna come essenziale per dare attuazione al sempre più articolato insieme di pene e misure di comunità previste dal legislatore, che di seguito si analizza con maggiore dettaglio.

1.§ La *probation* penitenziaria

La *probation* penitenziaria costituisce storicamente, fin dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, l'ambito di intervento degli UEPE: prevede lo svolgimento delle indagini socio-familiari, la proposta alla magistratura dei programmi di trattamento e il controllo dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione.

L'affidamento in prova continua a rappresentare la misura cardine della *probation* penitenziaria, come evidenziato dal grafico n.1. La sua incidenza, nettamente superiore rispetto alle altre alternative alla detenzione, testimonia una tendenza stabile e consolidata, confermandone il valore strutturale nei percorsi di reinserimento. Grazie alla capacità di integrare in modo equilibrato controllo, responsabilizzazione e sostegno rimane infatti la misura preferenziale nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

Come si vedrà di seguito, molti affidamenti vengono avviati mentre la persona è ancora detenuta. Questo

aspetto permette di cogliere meglio perché l'evoluzione dell'esecuzione penale abbia comportato una riorganizzazione del ruolo del servizio sociale all'interno degli istituti penitenziari, pur nella continuità di una collaborazione costante e imprescindibile. Nel tempo, questa collaborazione si è ulteriormente rafforzata, sostenuta dall'obiettivo condiviso di favorire percorsi di reintegrazione responsabile e facilitare un accesso più ampio e consapevole alle misure di comunità. Gli assistenti sociali dell'UEPE continuano a partecipare alle attività di osservazione e trattamento, contribuendo alle équipe con gli esiti delle indagini socio-familiari svolte sul territorio, elemento essenziale per una progettazione trattamentale aderente ai contesti reali di vita.

In questo percorso di consolidamento, le Linee guida del Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana del 2015, che avevano rappresentato un punto di svolta, sono state aggiornate nel 2022, in seguito alla circolare DAP sul "Trattamento del dimittendo", delineando un quadro operativo più coerente con le esigenze attuali dell'esecuzione penale esterna.

Oggi si apre una nuova fase: è in corso un processo di revisione che porterà, entro il 2026, alla definizione di un nuovo protocollo UIEPE–PRAP, frutto di un'analisi congiunta di dati relativi a persone con fine pena inferiore ai due anni e potenzialmente idonee alle misure alternative. Questa ricognizione costituisce un passaggio propedeutico all'aggiornamento delle Linee guida, permettendo di individuare con maggiore precisione criticità, margini di miglioramento e ambiti di intervento prioritari. Parallelamente, è in fase di avvio un percorso volto alla costituzione di un gruppo professionale incaricato di orientare le scelte organizzative e definire in modo più puntuale i contenuti del futuro protocollo, garantendo così una revisione partecipata e ben radicata nella prassi operativa.

Tabella n.4 Incarichi di Probation *Penitenziaria - Dati di flusso anno 2025*

Tipologia incarico	Genere	Dalla libertà	Dalla detenzione	Dagli arresti/ detenzione domiciliare	Totale
Affidamento in prova	Maschi	1091	504	86	1681
	Femmine	118	32	10	160
Semilibertà	Maschi	36	230	0	266
	Femmine	0	3	0	3
Detenzione domiciliare	Maschi	324	468	10	802
	Femmine	46	48	6	100
Affidamento terapeutico	Maschi	136	227	34	397
	Femmine	20	22	5	47

Come sopra detto, la distribuzione degli incarichi di *probation* penitenziaria evidenzia come l'affidamento in prova rappresenti la misura maggiormente applicata, seguito dalla detenzione domiciliare e dall'affidamento terapeutico. Ciò conferma il ricorso consolidato a strumenti orientati al trattamento e al reinserimento sociale, mentre la semilibertà mantiene un carattere residuale ed è utilizzata prevalentemente nei confronti di persone provenienti dalla detenzione.

Nel quadro delle misure alternative, come d'altro canto in tutto il sistema penale, la presenza maschile risulta nettamente prevalente, mentre le donne rappresentano una quota più contenuta dell'utenza complessiva, delineando una tendenza ormai strutturale. Pur rappresentando una quota numericamente ridotta, le donne manifestano fragilità e vulnerabilità peculiari che rendono necessari interventi mirati e specifici.

Quanto alla provenienza, l'affidamento in prova è avviato soprattutto dalla libertà, mentre l'affidamento terapeutico e la semilibertà coinvolgono più frequentemente persone in uscita dalla detenzione.

Nel complesso emerge un sistema orientato verso misure a forte valenza trattamentale, calibrate sulle esigenze e sulla condizione giuridica delle persone seguite.

Tabella n. 5 - Motivi di archiviazione misure alternative – Dati di flusso anno 2025*

Categoria archiviazione	Motivo archiviazione	
Altri motivi	Decesso	5
	Duplicazione per errore materiale	14
	Mancata conferma	0
	Trasferimento	6
	Trasformazione misura	82
Misura conclusa	Conclusione pena	280
Revoca	Revoca per altri motivi	2
	Revoca per altri reati	9
	Revoca per andamento negativo	15
	Revoca per evasione/irreperibilità	6
	Revoca per nuova posizione giuridica	15
Totale revoche		47
Totale archiviazione		**434**

**dati non comprensivi della provincia di Massa*

Dall'analisi dei dati emerge innanzitutto che la maggior parte delle archiviazioni riguarda la naturale conclusione del percorso, indicata come "conclusione pena", che continua a rappresentare l'esito più frequente all'interno delle misure di comunità. Accanto a questo andamento prevalente si osserva anche un numero significativo di situazioni in cui la misura viene trasformata, segnalando un sistema capace di rimodulare gli interventi in relazione all'evoluzione delle singole condizioni personali e di adattarsi ai cambiamenti che intervengono durante l'esecuzione.

Le archiviazioni riconducibili a motivi amministrativi o personali risultano invece più contenute e comprendono circostanze quali trasferimenti, errori materiali o altre situazioni specifiche di natura non trattamentale. In questo quadro, assume particolare rilievo il dato relativo alle revoche per andamento negativo, che mostrano una riduzione sensibile, passando dal 9,3% registrato nel 2024 al 6,9% nel 2025. Tale diminuzione evidenzia un miglioramento nella stabilità dei percorsi trattamentali e riflette una crescente efficacia degli interventi messi in atto dagli UEPE nel supportare le persone durante l'esecuzione della misura. Questa tendenza indica, quindi, la capacità del sistema di consolidare pratiche operative sempre più mirate, che risultano efficaci nel prevenire interruzioni e nel favorire il completamento regolare dei programmi previsti.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un sistema in cui i percorsi tendono prevalentemente a concludersi regolarmente o a evolvere attraverso rimodulazioni, mentre le revoche rappresentano un evento meno frequente. Tale scenario risulta pienamente coerente con quanto rilevato anche per la messa alla prova, tema approfondito nel paragrafo successivo, dove la percentuale delle revoche si mantiene su valori contenuti. Tutto ciò conferma la capacità delle misure di comunità – siano esse alternative o di messa alla prova – di sostenere percorsi che, nella maggior parte dei casi, giungono a un esito positivo o comunque evolutivo.

Per quanto riguarda la provenienza geografica, si osserva poi che la significativa presenza di persone straniere rilevata all'interno degli istituti penitenziari non si limita alla dimensione detentiva, ma si riflette anche nell'area penale esterna. La composizione etnica e culturale che caratterizza la popolazione reclusa emerge infatti con analoga evidenza nei percorsi di misure e sanzioni di comunità, dove l'utenza straniera rappresenta una parte rilevante e stabile, in costante crescita negli ultimi anni.

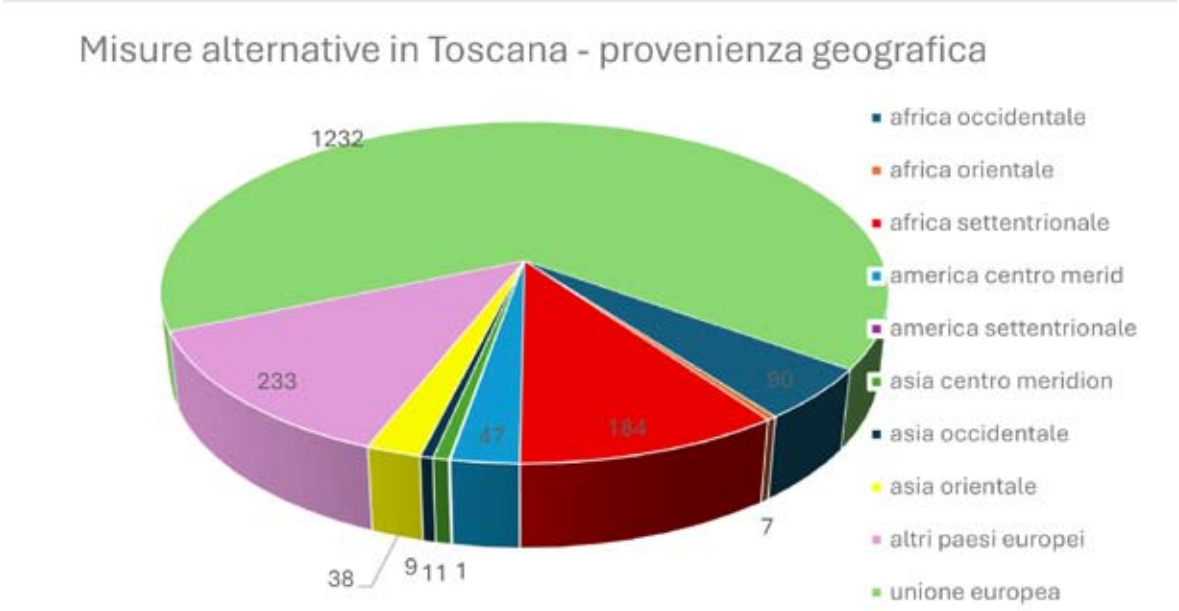


Grafico n.3 – Fonte cruscotto statistiche dati al 31/12/2025 - non comprensivo della provincia di Massa

Questa continuità tra interno ed esterno non è casuale, ma descrive un fenomeno strutturale del sistema esecutivo contemporaneo. Così come negli istituti penitenziari una quota consistente delle persone detenute è costituita da cittadini stranieri, anche nelle misure di comunità gestite dagli UEPE si osserva una presenza analoga. La popolazione straniera in area penale esterna non è quindi un segmento marginale, ma uno degli ambiti di intervento più significativi e impegnativi per i servizi, che si trovano a operare con utenti portatori di bisogni specifici e spesso complessi, riconducibili sia alla condizione giuridico-amministrativa sia al grado di radicamento sociale nel territorio.

Ciò che avviene negli istituti penitenziari incide direttamente anche sulla progettazione dei percorsi di esecuzione penale esterna. Le criticità relative alla regolarità del soggiorno, alla mancanza di legami familiari o alla difficoltà di reperire un alloggio adeguato si ripresentano infatti anche nella fase di definizione e attuazione del programma di trattamento, richiedendo un approccio altamente specializzato e un costante lavoro di rete con i servizi territoriali.

La crescente presenza di persone straniere nelle misure di comunità costituisce dunque una tendenza consolidata e una sfida quotidiana per gli UEPE. Essa richiede interventi attenti, inclusivi e personalizzati, capaci di combinare gli obiettivi di responsabilizzazione e controllo con la costruzione di percorsi di reinserimento realistici e sostenibili, soprattutto per coloro che partono da condizioni di maggiore vulnerabilità.

2.§ La *probation* giudiziaria

Per *probation* giudiziaria si intendono, in via generale, le pene e misure la cui esecuzione dipende dall'Autorità giudiziaria di cognizione, al di fuori dell'intervento della magistratura di sorveglianza, organo giurisdizionale deputato specificamente, come noto, a presidiare l'esecuzione della pena stabilendone le modalità e verificandone lo svolgimento.

In questo contesto, la messa alla prova (MAP) si distingue in modo particolare per la sua capacità di coniugare responsabilizzazione, interventi mirati e attività riparative.

La sua struttura flessibile permette infatti di elaborare programmi realmente personalizzati, costruiti sui bisogni specifici della persona e sulle risorse disponibili nel territorio. È proprio questa versatilità a renderla una risposta equilibrata alle esigenze del sistema penale, perché combina controllo e sostegno con opportunità concrete di riparazione, offrendo un'alternativa credibile alla detenzione e favorendo un percorso di cambiamento effettivo.

Tabella n.2 - Messa alla prova per genere e nazionalità in carico. Dati di flusso anno 2025*

Genere	**Nazionalità**		Totale
Maschi	italiani	2193	3.096
	stranieri	903	
Femmine	italiani	503	684
	stranieri	181	
Totale			**3.780**

**dati non comprensivi della provincia di Massa*

I dati relativi alla messa alla prova per adulti evidenziano aspetti rilevanti, sia sul piano quantitativo sia su quello interpretativo.

Su un totale di 3.780 persone ammesse alla misura, si registra una netta prevalenza maschile: gli uomini rappresentano circa l'82% del totale, mentre le donne si attestano intorno al 18%. Questa distribuzione rispecchia in modo coerente l'assetto complessivo della popolazione coinvolta nei procedimenti penali.

La tabella mostra una presenza femminile numericamente contenuta, dato che si riscontra anche nelle misure alternative, come illustrato in precedenza. In entrambi i contesti, infatti, le donne costituiscono una quota minoritaria dell'utenza complessiva, pur esprimendo bisogni e vulnerabilità che richiedono un'attenzione specifica.

La corrispondenza tra messa alla prova e misure alternative riflette un quadro più ampio in cui il coinvolgimento femminile nei procedimenti penali rimane inferiore rispetto a quella maschile. Tuttavia, tale presenza è spesso caratterizzata da condizioni di particolare fragilità – come esperienze di violenza, responsabilità di cura, difficoltà economiche e percorsi di marginalità – che rendono necessario un approccio sensibile al genere. La misura deve essere quindi considerata non solo come strumento sanzionatorio, ma anche come occasione di protezione, empowerment e ricostruzione dei legami familiari e sociali. A tal fine, i programmi di trattamento devono tenere conto delle specificità di genere, prevedere interventi mirati, flessibilità organizzativa, sostegni alla genitorialità e, quando occorre, il coinvolgimento dei centri antiviolenza e delle reti territoriali di protezione.

Un ulteriore elemento significativo riguarda la presenza di persone di origine straniera, che si attesta intorno al 29% tra gli uomini e al 26% tra le donne. Le proporzioni risultano sostanzialmente in linea con quelle osservate sia nella popolazione detenuta sia nei percorsi alternativi alla detenzione e nelle altre misure di comunità. Questo dato conferma la necessità di progettare interventi attenti alle specificità interculturali, con particolare riguardo ai bisogni e alle risorse delle persone straniere.

Nel suo insieme, la messa alla prova si configura dunque come uno strumento ampiamente utilizzato, con un'utenza eterogenea, caratterizzata da una marcata componente maschile e una significativa incidenza di persone straniere. Tali evidenze confermano la necessità di un approccio inclusivo e personalizzato, attento alle caratteristiche individuali e alle diverse identità culturali dei destinatari della misura proprio al fine di garantirne una sempre migliore efficacia in termini di rivisitazione critica rispetto alla violazione delle norme e di prevenzione della recidiva.

Dalla rappresentazione grafica emerge un dato significativo: un quarto delle persone in carico agli UEPE della Toscana per messa alla prova ha meno di trent'anni, confermando l'analoga percentuale nazionale. Si tratta di un'informazione che va ben oltre il semplice dato statistico: è infatti un indicatore significativo delle fragilità presenti nel contesto sociale, ma allo stesso tempo rappresenta un'importante opportunità per sviluppare interventi mirati di prevenzione e recupero.

Intervenire tempestivamente su questa fascia d'età significa sostenere i giovani e contribuire al benessere delle comunità. La presenza di under 30 negli UEPE può infatti diventare un punto di leva per attivare

percorsi educativi e lavorativi specifici, favorire il coinvolgimento della comunità e promuovere investimenti in ambiti cruciali come la salute mentale e la prevenzione delle dipendenze.



Grafico n.2 – Fonti cruscotto statistico dati al 03/12/2025- non comprensivo della provincia di Massa

In questo scenario, gli interventi devono essere costruiti con un approccio specifico, attento alle esigenze di chi si confronta per la prima volta con il sistema penale, affinché questa esperienza resti isolata e non evolva in forme più gravi di malessere, devianza o recidiva. Investire sui giovani significa, in definitiva, investire sulla sicurezza collettiva e sulla qualità della vita dei territori.

L'esperienza maturata nel 2025 mostra come i progetti strutturati e basati sul lavoro di gruppo costituiscano per le persone in carico un'occasione concreta di riflessione e crescita. La partecipazione a queste attività favorisce infatti percorsi di consapevolezza che aiutano a riconoscere i propri fattori di rischio, rivedere comportamenti disfunzionali e orientarsi gradualmente verso un cambiamento più maturo e responsabile. Il gruppo diventa così uno spazio di confronto, condivisione e ascolto, capace di rafforzare la motivazione e l'adesione agli obiettivi del trattamento.

In questa cornice si collocano i progetti attivati nell'anno, che, pur con finalità specifiche, hanno utilizzato il gruppo come spazio privilegiato di riflessione e apprendimento. Il progetto *Inside Out*, ad esempio, ha confermato la sua efficacia nel favorire percorsi di consapevolezza e assunzione di responsabilità nelle persone autrici di reati di maltrattamento. *Sostare* ha proseguito il lavoro rivolto a situazioni legate alla dipendenza, mentre *Attivare Consapevolezza* e *Legalmente* hanno sviluppato proposte mirate alla responsabilizzazione e alla prevenzione della recidiva. *Guida il tuo domani* ha offerto un'occasione significativa di sensibilizzazione alla legalità e alla guida responsabile.

Nel loro insieme, queste esperienze confermano che il lavoro di gruppo rappresenta uno strumento particolarmente efficace per accompagnare le persone in percorsi di comprensione più profonda dei propri comportamenti e di assunzione di responsabilità all'interno del trattamento.

La tabella che segue evidenzia l'elevata percentuale di positiva conclusione della messa alla prova, che comporta l'estinzione del reato e, quindi, non lascia traccia nel certificato penale della persona, combinando un percorso di responsabilizzazione con l'esclusione di ogni effetto stigmatizzante.

Dall'analisi dei dati si osserva che, su 755 procedimenti di MAP, il 96% si è concluso con esito positivo, indicato nella tabella come "conclusione pena". Nel 2025 solo l'1,5% si è invece chiuso con una revoca, a fronte del 2,8% registrato l'anno precedente. Questo andamento mostra con chiarezza come i programmi di trattamento, sempre più individualizzati, stiano dimostrando una reale efficacia. La personalizzazione degli interventi favorisce infatti una motivazione più solida e una maggiore adesione ai programmi da parte delle persone coinvolte, contribuendo così a ridurre le interruzioni e a garantire il completamento dei percorsi previsti.

Tabella n.3 - Messa alla prova: categorie di archiviazione. Dati di flusso anno 2025*

Categoria archiviazione	Motivo Archiviazione	Misure archiviate
Altri motivi	Decesso	2
	Duplicazione per errore materiale	3
	Interruzione Programma di trattamento	4
	Trasferimento	3
Misura conclusa	Conclusione pena	725
Revoca	Revoca per altri reati	3
	Revoca per commissione reati della stessa indole (Art.168 Quater, N.2)	1
	Revoca per grave o reiterata trasgressione al prog. (art.168 quater, n.1)	9
	Revoca per nuova posizione giuridica	4
	Revoca per rifiuto Lpu (art.168 quater, n.1)	1
Totale		**755**

**dati non comprensivi della provincia di Massa*

I valori riportati nella tabella confermano dunque l'elevata efficacia e la stabilità della messa alla prova, poiché quasi tutti i percorsi giungono regolarmente a termine. Tale risultato è riconducibile in parte anche alle caratteristiche delle situazioni trattate, generalmente meno compromesse rispetto a quelle delle misure alternative alla detenzione. Si tratta spesso di persone con maggiori risorse personali, una rete di supporto più solida o condizioni giuridiche meno complesse, elementi che favoriscono l'adesione al programma e aumentano le probabilità di una conclusione positiva.

La ridotta percentuale di revoche indica che le interruzioni restano limitate, confermando la messa alla prova come uno strumento affidabile e ben gestito nel contesto dell'esecuzione penale.

Appare in questa sede opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro di pubblica utilità che, a vario titolo e in varie forme costituisce forse lo strumento della giustizia di comunità maggiormente promosso dal legislatore e più utilizzato nella prassi.

Non solo, infatti, il lavoro di pubblica utilità è, *ex lege*, elemento imprescindibile della messa alla prova, ma il suo mancato svolgimento determina altresì la revoca della misura.

Negli ultimi anni, inoltre, si registra anche un significativo incremento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che può essere irrogato dal giudice di cognizione in luogo di pene detentive fino a tre anni. Questa sanzione sta assumendo un ruolo più centrale rispetto a forme maggiormente restrittive, come la semilibertà sostitutiva, meno utilizzata anche per una maggiore complessità gestionale.

Accanto al lavoro di pubblica utilità previsto nei programmi di messa alla prova e a quello introdotto come pena sostitutiva dalla riforma, il legislatore italiano ne ha previsto numerose altre forme, tra le quali si deve segnalare il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva prevista in particolari ipotesi di reato, tra cui la più frequente è la guida in stato di ebbrezza: un'attività socialmente utile svolta su prescrizione dell'autorità giudiziaria, in forma volontaria e al di fuori di un programma trattamentale strutturato. È uno strumento agile, pensato per promuovere comportamenti riparativi nei procedimenti meno complessi e per reati di minore gravità. Si tratta, in Toscana, di circa il 12% dei procedimenti in carico agli UEPE.

Sul piano operativo questa forma di lavoro di pubblica utilità richiede agli Uffici di esecuzione penale esterna una definizione rapida del progetto e un coordinamento altrettanto tempestivo con le associazioni del territorio, privilegiando attività con un impatto diretto e visibile sulla collettività.

Nel suo complesso, esso si configura come uno strumento flessibile e a bassa soglia, capace di attivare interventi rapidi e simbolicamente significativi. Attraverso la restituzione di tempo e lavoro alla comunità, contribuisce a diffondere una cultura della responsabilizzazione e della partecipazione, rafforzando il legame tra giustizia e territorio.

La Toscana può contare su una rete territoriale ampia e capillarmente diffusa di associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, attivi nei settori sociale, culturale, ambientale, educativo e della protezione civile. Questa presenza radicata favorisce un rapporto diretto con la comunità locale, grazie a organizzazioni operative nei quartieri e nei piccoli comuni, sostenute da volontari che conoscono a fondo il territorio.

In questo contesto, tali realtà rappresentano un riferimento essenziale per l'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dei programmi di trattamento, collaborando stabilmente alla gestione delle misure penali. Le associazioni offrono spazi e attività strutturate che permettono l'inserimento delle persone in misure alternative o in messa alla prova, promuovendo responsabilizzazione, inclusione e partecipazione e favorendo un ritorno positivo alla comunità.

Questa articolata rete è ben rappresentata dall'immagine sottostante, tratta dal portale nazionale del lavoro di pubblica utilità, dalla quale risultano convenzionate, per la Toscana, 969 associazioni con i rispettivi Tribunali di competenza.



3.§ Pene sostitutive

Le pene sostitutive introdotte dal D. Lgs. n.150/2022 costituiscono istituti giuridici rispetto ai quali, stante la loro recente introduzione nell'ordinamento, appare particolarmente interessante un'analisi.

Tabella n.6 – Pene sostitutive – Dati di flusso anno 2025

	Tipologia Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Misure	Detenzione domiciliare sostitutiva	77	7	84
	Semilibertà sostitutiva	3	0	3
	Lavoro di pubblica utilita' sostitutivo	786	79	865
Indagine	Programmi di trattamento pene sostitutive	439	51	490

Rispetto all'anno precedente, i dati evidenziano un incremento particolarmente marcato delle pene sostitutive: le detenzioni domiciliari sostitutive risultano più che raddoppiate, con un aumento superiore al 100%, mentre il lavoro di pubblica utilità sostitutivo registra una crescita del 68%. Questo andamento segna un cambio di passo significativo nell'applicazione delle sanzioni di comunità, caratterizzato da un

ricorso sempre più frequente a strumenti che privilegiano percorsi di responsabilizzazione e attività di natura riparativa rispetto alle misure maggiormente restrittive e, quindi, dall'assoluta prevalenza, tra le varie misure, del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Le pene sostitutive hanno infatti ampliato le possibilità di esecuzione della pena nella comunità attraverso attività strutturate, orientate alla riparazione e alla responsabilizzazione. Va tuttavia sottolineato che, al fine di una loro sempre migliore e diffusa applicazione, è necessaria una collaborazione puntuale e coordinata tra giudici di cognizione, procure, avvocatura e UEPE, doverosa in un sistema in cui la pena è, sempre di più, frutto del concorso di diversi attori.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, infatti, può essere irrogato fino a tre anni di pena detentiva: quando la pena originaria è elevata, la conversione può comportare migliaia di ore di lavoro da svolgere, un impegno estremamente oneroso e spesso difficilmente sostenibile per le persone coinvolte, in particolare se connotate da fragilità o dipendenze. La costruzione della pena deve quindi essere capace di considerare *ex ante* una serie di elementi soggettivi ed obiettivi per progettare sempre più percorsi trattamentali realmente sostenibili e praticabili per la persona. Appare essenziale la corretta informazione dell'imputato e la sua consapevolezza del senso e dell'impegno costituito dalla pena sostitutiva, fin dalla fase iniziale: molti imputati rischiano infatti di scegliere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ritenendolo l'opzione più semplice, senza rendersi conto dell'impegno pluriennale che esso può comportare.

La costruzione di processi condivisi tra gli operatori del diritto e gli Uffici di esecuzione penale esterna in relazione alla persona, in un'ottica individualizzata, deve essere un obiettivo permanente per consentire alla sanzione di mantenere il proprio valore educativo anche in percorsi di maggiore durata e in cui sono coinvolti soggetti fragili.

Gli UEPE della Toscana operano quotidianamente per sostenere le persone inserite in questi percorsi, cercando soluzioni equilibrate e conciliando esigenze personali e obiettivi della misura.

Conclusioni

Nel suo complesso, il sistema toscano dell'esecuzione penale esterna si conferma solido, orientato al miglioramento continuo e capace di rispondere ai bisogni emergenti di una popolazione sempre più eterogenea.

In generale, i dati sopra esposti ci mostrano come il sistema della giustizia penale italiana si sia evoluto nel tempo, orientandosi verso un'esecuzione della pena non più *intramoenia,* ma *extramoenia*, una pena che oggi non tende più ad isolare il reo, ma a "trattarlo" nella sua comunità di appartenenza, nell'intento ultimo di produrre un valore sociale maggiore.

In questa nuova ottica, infatti, le misure e le sanzioni di comunità rappresentano un elemento imprescindibile dell'esecuzione penale contemporanea, dal momento che le stesse consentono al cittadino riconosciuto autore di reato o imputato di convertire la propria azione criminosa e dannosa per la società in un'azione, invece, capace non solo di riparare al danno cagionato, ma di contribuire significativamente – grazie all'attività di volontariato o di pubblica utilità previste nel programma di trattamento – a costruire benessere sociale

Il sistema della giustizia penale esterna, per come ora si è strutturato, non potrebbe prescindere dal supporto di una rete territoriale ben radicata: lo svolgersi delle misure in parola non sarebbe possibile, infatti, senza il contributo della comunità, da considerarsi come complesso di enti territoriali, enti pubblici, Società della Salute, enti del terzo settore e tutto il mondo del volontariato ampiamente inteso.

La sfida dei prossimi anni sarà, dunque, quella di consolidare le reti esistenti, ampliare le opportunità trattamentali e sviluppare un approccio sempre più inclusivo e personalizzato, capace di incidere concretamente sui percorsi di vita delle persone e contribuire al benessere complessivo della comunità.

Il lavoro sinergico che si dovrà assieme a tutti gli interlocutori istituzionali sarà diretto alla predisposizione dei fattori c.d. "oggettivi" (quali, per esempio, domicilio, lavoro, assistenza sanitaria) di accesso alle misure e sanzioni di comunità per l'utenza toscana, prestando particolare attenzione a quelle categorie più fragili

emerse anche alla luce dell'analisi statistica svolta nei paragrafi precedenti, come gli stranieri, le donne ed i giovani adulti.

L'esperienza di lavoro condotta dagli UEPE negli ultimi anni ha, difatti, dimostrato come nei riguardi di tali fragilità sia necessario un'azione di rete del tutto differente da quella pregressa storicamente condotta: nell'attuale esecuzione penale è necessario adottare una diversa visione e lettura del contesto. Non si tratta più di "reinserire" il soggetto, ma, in molti casi, di "inserirlo", creando *ex novo* una rete che gli consenta di immaginare e sviluppare un progetto di vita.

Oggi più che mai si è dinnanzi ad un cambio culturale rivoluzionario del modo di intendere l'esecuzione della pena, in cui la prassi dell'attuazione delle misure e sanzioni di comunità sta dimostrando come la pena possa costituire un possibile fattore di integrazione sociale, capace di produrre benessere per la collettività, bilanciando – in maniera proporzionata – l'esigenza di controllo sul rischio di recidiva e sulla risposta afflittiva tipiche della pena tradizionalmente intesa.

Tale risulta la nuova frontiera della giustizia penale italiana.

Parte seconda

Problemi aperti

5. Il diritto all'affettività per le persone recluse: prime applicazioni verso la dignità

Tra il 2025 e i primi mesi del 2026 vi sono state le prime realizzazioni di stanze dell'affettività in alcune carceri italiane (Terni, Padova, Torino, Trento, Monza, Trani). In Toscana una stanza è da poco operativa nel carcere di Porto Azzurro. In questi istituti le persone detenute che vogliono avere un incontro intimo con la propria partner o il proprio partner hanno a disposizione uno spazio in cui, in base ai requisiti e secondo le procedure previste, possono concretamente realizzarlo. Quella che si sta compiendo, con grande fatica e grazie all'intervento, caso per caso, della magistratura di sorveglianza, è una rivoluzione nel sistema penitenziario italiano che lo potrà portare, in prospettiva, alla pari con altri sistemi penitenziari europei ed extra europei, in cui da tempo le visite coniugali sono permesse e gestite tramite vari modelli organizzativi: con tempi di durata più o meno lunghi, da poche ore all'arco dell'intera giornata compreso il pernottamento, e con spazi più o meno ampi, dalla semplice camera con bagno annesso a uno spazio un po' più ampio che comprende anche la cucina con la possibilità di condividere momenti di vita quotidiana come il pasto.

Nel nostro Paese il silenzio dell'Ordinamento penitenziario ha affermato un implicito divieto normativo nei confronti dei rapporti sessuali inframurari, portando la sua applicazione pratica a "un operante dispositivo proibizionista"[1]. Ne è risultata una sofferenza, derivante dalla privazione di rapporti affettivi e sessuali, che è stata implicitamente ritenuta come connaturata alla detenzione: sofferenza che è particolarmente forte e lesiva della dignità e del senso dell'identità personale, oltre che delle relazioni familiari, come hanno messo in luce gli scritti di Ristretti Orizzonti[2].

A tale dispositivo proibizionista si è opposta in modo chiaro la Corte Costituzionale che ha adottato l'importante decisione n. 10/2024. La Corte ha affermato che l'affettività, compresa la sua componente di sessualità, è un diritto delle persone detenute che afferisce alla sfera della loro dignità di persone umane. Di tale diritto, se non vi ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina o ancora, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario, la persona detenuta deve poter godere all'interno del carcere.

L'impedimento concreto all'esercizio dell'affettività e della sessualità nasceva dalla disposizione dell'art. 18, co. 3 dell'Ordinamento Penitenziario, che imponeva l'esercizio del controllo a vista, anche se non uditivo, durante i colloqui della persona detenuta con i familiari. La necessaria visibilità delle persone a colloquio rendeva impossibile qualunque tipo di intimità tra queste, sia affettiva sia, a maggior ragione, sessuale. Su tale norma si è concentrata l'ordinanza 2023/23 dell'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, dott. Fabio Gianfilippi, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, di cui la Corte Costituzionale ha fatto proprie le considerazioni, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 18 O.P. "nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie".

La Corte ha inquadrato la libera espressione dell'affettività, che comprende la sessualità, nell'art. 2 della

1 Andrea Pugiotto, *Della castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in "Giurisprudenza Penale Web", 2019, n. 2-bis, disponibile online: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/02/1-pugiotto_gp_2019_2bis.pdf

2 Ristretti Orizzonti, *L'amore a tempo di galera*, Associazione il Granello di Senape, Padova, 2004.

Costituzione, che tutela i diritti fondamentali della persona e, nel caso specifico, "tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza" (par 3.1.). Su tale libertà lo stato detentivo può incidere, nel senso di limitarla, ma non può annullarla, con una previsione astratta e generalizzata e insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta: la costituzionalità della dell'affettività intramuraria si colloca sul crinale di questo limite, superato il quale il sacrifico della libertà "si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità della persona" (par. 3.1.). La Corte ha sottolineato che, trattandosi di un diritto fondamentale, il suo esercizio non può essere rimesso alla concessione dei permessi premio: si tratta di un punto d'arrivo centrale della decisione, l'affermazione di un diritto pieno all'affettività, estraneo alla logica premiale. Come ha affermato Franco Corleone, è una rivoluzione copernicana, che può travolgere le prassi paternaliste e autoritarie[3].

Anche i diritti sanciti dalla Convenzione EDU sono stati presi come punti di riferimento per il giudizio di costituzionalità, tramite il rinvio contenuto nell'art. 117 Cost. La Corte costituzionale richiama la giurisprudenza della Corte EDU che, pur sottolineando che non vi è un obbligo per gli Stati di riconoscere le visite coniugali - in quanto hanno un ampio margine di apprezzamento, e possono rifiutare l'accesso a tali visite nel caso di obiettivi di prevenzione del disordine e del crimine - tuttavia, applica un test di proporzionalità della restrizione carceraria per valutare se questa sia in grado di offrire un «fair balance» tra gli interessi pubblici e privati coinvolti[4].

In conclusione, la Corte afferma che la privazione di relazioni affettive, anche di tipo sessuale, se intesa in modo assoluto e senza valutare il caso individuale, incide i diritti fondamentali della persona detenuta: la dignità personale (art. 2 e 3 Cost.) e il principio di rieducazione della pena (art. 27, 3° co. Cost.), e la vita privata e familiare (art. 117 Cost. e 8 CEDU).

Con la sentenza 10/2024, additiva di principio, i requisiti per il colloquio intimo sono stati indicati dalla Corte Costituzionale in modo sufficientemente preciso, tanto che la normativa è immediatamente applicabile. La sentenza, infatti - e la Corte è stata chiara sul punto - richiede "l'azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze [che] potrà accompagnare una tappa importante del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena" (par. 9)[5].

La Corte delinea anche la procedura da seguire:

-con richiesta al direttore del carcere (o al magistrato procedente nel caso di imputato in attesa di primo giudizio) la persona detenuta può chiedere di essere autorizzata al colloquio intimo con la persona con cui ha il legame affettivo, indicandone la tipologia (matrimonio, convivenza stabile, unione civile);

-il direttore dovrà valutare la sussistenza della relazione stabile e la mancanza degli elementi di impedimento (ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina);

-il giudice che procede dovrà valutare se sussistano, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Poiché è compito dell'Amministrazione penitenziaria predisporre luoghi accoglienti, appropriati, in cui gli incontri intimi possano avvenire all'interno degli istituti, la Corte, ispirandosi ad altre esperienze europee, fa riferimento a unità abitative appositamente attrezzate, in cui sia possibile preparare e consumare pasti insieme e riprodurre, per quanto possibile un ambiente domestico.

Trattandosi di un diritto soggettivo pieno, in caso di diniego da parte del direttore, la persona detenuta potrà impugnare l'atto davanti alla magistratura di sorveglianza per violazione di un suo diritto soggettivo. E nei

3 Franco Corleone, *Dopo il riconoscimento del diritto all'affettività, un carcere diverso non è più un miraggio*, in "L'Espresso", 14 febbraio 2024.

4 Cfr. Francesco Buffa, *Le "visite intime" ai carcerati in 5 sentenze della CEDU*, in "Questione giustizia", disponibile online: https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-visite-intime-ai-carcerati-in-5-sentenze-della-cedu

5 Riccardo De Vito, *Frammenti di un nuovo discorso amoroso: la Corte costituzionale n. 10 del 2024 e l'affettività in carcere*, in "Questione giustizia", disponibile online: https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-cost-affettivita

due anni che sono ormai trascorsi della sentenza della Corte costituzionale numerosi sono stati i ricorsi alla magistratura di sorveglianza. Se il magistrato di sorveglianza accerta che il diniego è dovuto non a cause riguardanti la posizione individuale della persona detenuta, come la mancanza del requisito della relazione affettiva stabile o la sussistenza degli impedimenti, ma alla carenza di strutture abitative adeguate all'incontro intimo, può ordinare all'Amministrazione penitenziaria di provvedere in modo da rendere effettivo l'esercizio del diritto. E così è stato negli istituti penitenziari in cui le stanze dell'affettività sono state realizzate. A partire da quel primo caso che aveva aperto alla questione di costituzionalità: l'Ufficio di sorveglianza di Spoleto (n. 2025/149 del 29/01/2025) a fronte di un rigetto della Casa Circondariale di Terni, impugnato dal detenuto, ha accolto il reclamo e ordinato all'istituto di adempiere alle condizioni necessarie a rendere possibile l'esercizio del diritto all'affettività "attraverso soluzioni anche temporanee, che progressivamente lascino spazio ad altre più strutturate e complesse da realizzare" entro il termine di 60 giorni.

La spinta all'attuazione della sentenza 10/2024 è, infatti, venuta tutta dalla magistratura, nell'esercizio del suo ruolo di tutela dei diritti delle persone. Le sperimentazioni auspicate, a partire dalle situazioni penitenziarie che avevano già disponibilità di spazi, sono state bloccate dalle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, nominando una commissione ad hoc per attuare la sentenza, ha dato disposizione di frenare qualunque iniziativa locale. Tale Commissione, a distanza di più di un anno dalla sua nomina ha prodotto delle linee guida emanante dal DAP in data 11 aprile 2025, che hanno permesso di sbloccare la fase attuativa, ma il cui impianto complessivo è volto a limitare la portata della Sentenza 10/2024 e a sottoporre l'esercizio del diritto all'affettività a pesanti oneri psicologici, sia per i detenuti che per i partners.

Dal punto di vista della limitazione del diritto sancito dalla sentenza 10/2024, innanzitutto, le linee guida raccomandano di inserire i colloqui intimi nella ordinaria disciplina dei colloqui, prevedendone quindi la durata di due ore in base all'art. 37 Reg.Att: disposizione questa che cozza con quanto affermato dalla Corte costituzionale sulla durata dei colloqui intimi che "deve essere adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude". Per indicare un parametro di riferimento, la Corte cita l'ordinamento minorile secondo il quale in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 «[a]l fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore», nonché si riferisce all'art. 61, comma 2, lettera b), dello stesso d.P.R. n. 230 del 2000, laddove consente al direttore dell'istituto, in funzione della preservazione dei rapporti familiari del detenuto, di autorizzare visite di durata più lunga dell'ordinario. Una seconda modalità per limitare l'accesso al diritto all'affettività è quella di ridurre il numero dei destinatari, escludendo coloro che hanno usufruito di almeno un permesso premio nell'ultimo anno, come se un permesso all'anno fosse sufficiente garantire l'esercizio del diritto. Un terzo strumento per limitare l'accesso al diritto è quello della valutazione della pericolosità in base alle infrazioni commesse nel passato, al quale non si pongono limiti, indicando "almeno" in sei mesi il tempo che deve decorrere dall'ultima infrazione ma lasciando aperto a valutazioni più sfavorevoli. I dinieghi, sottolinea il DAP, devono essere motivati con "particolare cura"[6].

Dal punto di vista dell'inflizione di oneri psicologici, che è meglio definire umiliazioni, a coloro che abbiano l'ardire di richiedere il colloquio, sono sufficienti due raccomandazioni. La prima: la porta della stanza in cui avverrà il colloquio non potrà essere chiusa dall'interno in modo che "i locali dovranno sempre e inderogabilmente risultare accessibili al personale di Polizia penitenziaria". La seconda: i partner dovranno portare con sé "la biancheria necessaria (asciugamani, lenzuola o altro)" che sarà sottoposta al controllo; i familiari, che in gran parte sono donne, dovranno così subire l'umiliazione di mostrare qualcosa che appartiene alla loro intimità agli agenti della Polizia penitenziaria e riceverne il benestare.

6 Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11603 del 26 marzo 2026, secondo la quale i limiti alla possibilità di svolgere colloqui intimi devono essere rinvenuti nel comportamento attuale, o molto recente, della persona detenuta, con riferimento appunto ai sei mesi precedenti la richiesta, senza considerare il comportamento passato o addirittura precedente all'ingresso in carcere.

Dal punto di vista operativo le linee guida rinviano ai Provveditorati per l'attuazione. Il Garante, nel giugno 2025, ha chiesto al Provveditorato per la Toscana e alle direzioni degli istituti presenti sul territorio come intendessero intervenire in merito. Ne è emerso che, in alcuni istituti, era incominciata l'individuazione di locali idonei alla loro trasformazione, previa ristrutturazione, in stanze dell'affettività (Firenze-Gozzini, Siena, San Gimignano) e che, invece, in altri non vi erano spazi o non erano ancora state valutate le possibilità di individuazione (Arezzo, Grosseto, Massa, Pisa). Il Provveditorato ha poi inviato una risposta generale con nota del 26 giugno 2025, esonerando le direzioni che non avevano ancora risposto dal farlo, in cui comunicava che "si sta provvedendo alla definizione delle stanze dell'affettività nelle sedi ove realizzabili; sono attualmente in corso le procedure per gli approvvigionamenti ed i lavori strutturali necessari. Sarà cura di questo Ufficio informare la S.V. all'esito dell'attività". Tuttavia, non vi è stata nessuna successiva informazione in merito, anche se si è ricevuta notizia dalla Garante di Porto Azzurro che nel suddetto carcere è stata da poco attivata una stanza dell'affettività.

Alla luce di ciò risulta ancora più importante il ruolo svolto dalla giurisprudenza, che ha invece mirato all'effettiva tutela dei diritti delle persone detenute e dei lori partners ad un'affettività che sia dignitosa.

La Corte di Cassazione (RGN 35583 del 11/12/2024) ha avuto modo di precisare che quello all'affettività è un diritto pienamente esigibile e non un interesse subordinato alla presenza delle condizioni materiali stabilite dall'Amministrazione penitenziaria. Un diritto di cui non può, quindi, essere negato l'esercizio per cause attinenti all'organizzazione del penitenziario, ma solo, eventualmente, per le ragioni di sicurezza attinenti alla condotta del detenuto, come indicate nella sentenza 10/2024. L'Amministrazione penitenziaria ha il corrispettivo dovere di adoperarsi per rendere possibile l'esercizio di tale diritto.

Sulla realizzazione degli spazi per l'affettività si è concentrata la ricerca svolta nel 2020 dalla Fondazione Michelucci per conto dell'Ufficio del Garante dei detenuti della Toscana. Le numerose esperienze di altri Paesi europei (Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera) e anche molti altri paesi extra-europei sono esempi significativi a cui ispirarsi per costruire strutture adeguate e dignitose nelle carceri italiane, a partire da quelle della Toscana.

La Regione Toscana aveva promosso (con deliberazione n. 7 dell'11 febbraio 2020) una proposta di legge regionale per regolamentare l'esercizio del diritto all'affettività in carcere. La proposta, insieme ad una analoga partita dalla Regione Lazio, aveva investito la precedente legislatura nazionale, che però non ha dato seguito a nessuna delle due. Nell'ottobre 2023 il Garante regionale ha trasmesso nuovamente al Consiglio regionale la proposta, perché sia messa all'ordine del giorno e possa di nuovo essere votata come proposta di legge di iniziativa regionale. Con il nuovo Consiglio regionale la proposta sarà nuovamente trasmessa perché sia discussa e, auspicabilmente, approvata.

Se ne riproduce di seguito il testo.

Proposta di Legge della Regione Toscana

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di "tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute"

La presente proposta di legge vuole recuperare la proposta già presentata al Parlamento dal Consiglio regionale della Toscana alla fine del 2019, che era stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato (relatrice on. Cirinnà) ma che, con il cambio della legislatura, è decaduta in base alle norme del regolamento del Senato. Nel febbraio del 2022 anche la Regione Lazio si era fatta promotrice di una proposta di legge in materia, che aveva la medesima finalità.

La proposta nasce dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. La questione è, peraltro, attualmente pendente di fronte alla Corte Costituzionale, su rimessione fatta dal magistrato di sorveglianza di Spoleto. La Corte ne discuterà nell'udienza del 5 dicembre prossimo.

Il Garante regionale della Toscana ha approfondito la tematica con una ricerca commissionata alla Fondazione Michelucci e pubblicata nel febbraio 2021: "La dimensione affettiva delle persone in detenzione. Gli spazi per l'affettività e la specificità della detenzione femminile". Nel settembre di quest'anno il seminario svolto dalla Società della Ragione ha messo a fuoco il tema come uno di quelli prioritari nel miglioramento delle condizioni di detenzione.
Nel testo qui proposto, che riprende quello del 2019 con un'aggiunta riguardante i colloqui dei detenuti con i minori, si recupera l'impostazione generale del progetto di legge presentato il 28 aprile 2006 (A.C. n. 32) dai deputati Boato, Ruggeri, Buemi, Balducci, rivista alla luce delle riflessioni emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 301/2012 e delle proposte elaborate dagli Stati Generali dell'Esecuzione penale.
"Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà".
Queste sono le parole pronunciate dall'allora Direttore dell'Amministrazione Penitenziaria Alessandro Margara durante l'audizione alla II Commissione Giustizia in ordine al nuovo Regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario.
Era l'11 marzo del 1999 e il progetto di riforma del regolamento, elaborato sotto la responsabilità del Sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone e del Dottor Margara, riconosceva all'articolo 58 il tema dell'affettività "nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto dall'art 28 della legge penitenziaria" introducendo, nel quadro di tali rapporti, la possibilità per i detenuti di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite unità abitative realizzate all'interno dell'istituto penitenziario.
Com'è noto, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2000, la soluzione normativa trovata dai proponenti, fu stralciata dal testo definitivo del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno 2000 poiché ritenuta *contra legem:* secondo il Consiglio di Stato, infatti, solo al legislatore spettava il potere di adeguare sul punto la normativa penitenziaria attraverso "il contemperamento tra i diritti più intimi della persona da un lato e la configurazione di fondo del trattamento penitenziario dall'altro". A tale argomentazione si aggiungeva inoltre il "forte divario fra modello trattamentale teorico" prefigurato nel testo del nuovo regolamento penitenziario e "l'inadeguatezza del carcere reale".
Come osserva Andrea Pugiotto nel saggio *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come un problema di legalità costituzionale* pubblicato in Giurisprudenza Penale 2019 2-bis, la vicenda "comunemente ricostruita come un episodio di eccesso di potere regolamentare, testimonia piuttosto l'esistenza di un implicito divieto normativo di rango primario che proibisce qualsiasi autorizzazione a rapporti sessuali inframurari."
"Nel momento in cui il silenzio della legge n. 354 del 1975 trova la sua traduzione concreta - prosegue Pugiotto - si rivela per ciò che realmente è: [ ] l'apparente anomia in tema di diritto alla sessualità intramuraria cela, in realtà, un *operante dispositivo proibizionista".*
Da allora, infatti, il tentativo di dare riconoscimento normativo al tema del diritto all'affettività e della sessualità inframuraria è stato oggetto di numerosi progetti di legge elaborati da Camera e Senato nelle scorse legislature, senza tuttavia trovare esito positivo.
Ma basta volgere lo sguardo al di là della nostra penisola perché il tema del diritto all'affettività e alla sessualità diventi ambito effettivo, disciplinato in un numero sempre crescente di Stati (si veda tra gli altri: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera) e riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo in numerosi atti sovranazionali (Raccomandazione n.1340 (1997) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sugli effetti sociali e familiari della detenzione, della Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI) sui diritti dei detenuti nell'Unione europea ed ancora della Raccomandazione R(2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulle regole penitenziarie europee).

"Una volta all'anno, in media, parlano dell'eventualità di lasciarli accoppiare - scrive Adriano Sofri nella prefazione al libro *Il medico degli ultimi* di Francesco Ceraudo - altrove lo fanno, e non vogliamo restare

indietro. Siccome la nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorni feriali, come un bicchiere di acqua sporca, continua a vergognarsene nelle feste comandate, allora preferisce parlare, piuttosto che di rapporti sessuali, di rapporti affettivi- affettività, parola profilattica- madri che possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuori dagli occhi dei guardiani. In effetti, oggi non possono farlo.
Ma poi c'è il sesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l'amore una persona che lo desideri e consenta. Sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certo che sì."

E non potrebbe essere altrimenti, basti pensare che il diritto all'affettività - di cui l'attività sessuale è «*indispensabile completamento e piena manifestazione*» - rappresenta «*uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [...] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 della Costituzione impone di garantire*» (Corte Cost. Sentenza n. 561/1987).
Ed è la stessa Corte Costituzionale che nella sentenza n. 301/2012, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze relativa all'art 18 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, richiama l'attenzione del legislatore al tema del riconoscimento normativo del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.
La possibilità per la persona sottoposta a restrizione della libertà personale di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale, oltre che essere «esigenza reale e fortemente avvertita» corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo da riconoscersi ad ogni detenuto.
Al Magistrato di Sorveglianza di Firenze in quella occasione venne imputato l'errore, scontato con l'inammissibilità della questione, di aver omesso di descrivere la fattispecie concreta e di aver chiesto alla Corte un intervento semplicemente ablativo della disposizione del controllo visivo prevista dall'art.18 comma 2 della legge n. 354 del 1975, che non avrebbe comunque garantito la tutela del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.
Né, d'altra parte, il problema poteva essere superato attraverso una sentenza additiva "di principio" che demandasse al legislatore il compito di definire modi e limiti dell'esercizio del diritto alla affettività e alla sessualità inframuraria. La sentenza additiva "di principio" - rileva la Consulta - risulterebbe, infatti, nell'ipotesi in esame "essa stessa espressiva di una scelta di fondo" di esclusiva spettanza del legislatore.
"Il monito della Corte - osserva ancora Pugiotto - scavalca la mera sollecitazione rivolta al legislatore affinché superi le proprie pigrizie e le proprie reticenze" poiché attesta "l'insufficienza del dato normativo vigente che collocando in una dimensione esclusivamente extra muraria la risposta di un bisogno primario, finisce per negarlo a quella larga parte della popolazione carceraria cui d*e jure* e *de facto* è preclusa la fruizione dei permessi premio".
Partendo dal dato costituzionale dunque la possibilità per la persona detenuta di mantenere relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, assurge a vera e propria posizione soggettiva costituzionalmente riconosciuta che, pur sottoposta ai limiti inerenti alla restrizione della libertà personale, non è affatto annullata da tale condizione. (Corte cost. Sentenza n. 26/1999).
Il tema, cosi ricostruito, ha fatto emergere la necessità di intervenire attraverso fonte primaria sull'attuale disciplina al fine di garantire al detenuto l'effettivo esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità. Oltre ai numerosi progetti di legge presentati da Camera e al Senato nelle scorse legislature e alla proposta elaborata dalla Commissione ministeriale incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, in attuazione della legge n. 103 del 2017, ampia e profonda riflessione sul tema è stata quella portata avanti degli Stati Generali dell'Esecuzione penale e, in particolar modo, dal Tavolo 6 "*Mondo degli affetti e territorializzazione della pena"* e il Tavolo 14 "*Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali".*
E non è un caso che nel documento finale del Comitato il paragrafo titolato "il nocciolo duro della dignità" introduca, tra le varie sezioni dei "bisogni" della popolazione detenuta non adeguatamente riconosciuti, il tema delle relazioni affettive e in particolar modo della sessualità evidenziandone la difficoltà della loro emersione nei termini di diritti fondamentali. "Il rispetto della dignità della persona, infatti, non implica

soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l'esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l'espressione della personalità dell'individuo e l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato".
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti potranno, dunque, essere imposti solo se risulteranno essere strettamente necessari all'esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero "unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale", come tale incompatibile con la finalità rieducativa sancita all'art 27 della nostra Costituzione (Corte Cost. Sentenza n. 135 del 2013).
E dalla necessità di "creare istituzioni decenti che non umiliano le persone" postulata dal filosofo israeliano Avishai Margalit e di ridare slancio al tema dei diritti dentro e fuori dal carcere, che il Comitato ha fatto proprie, per quanto riguarda il tema che qui ci impegna, quelle proposte normative elaborate dai Tavoli tese a promuovere il contatto con il mondo esterno e le relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, della persona detenuta.
In tal senso vanno lette, tra le altre, la proposta di modifica della disciplina del permesso per "gravi motivi" o "di necessità" (co. 2 dell'art. 30 o.p.) tesa ad eliminare il requisito della "eccezionalità" tra i presupposti per la concessione del beneficio e la sostituzione del requisito della "gravità" con quello della "rilevanza" e la previsione dell'istituto *ad hoc* della "visita" all'interno di apposite unità abitative collocate all'interno dell'istituto consentendo l'incontro con chi è autorizzato ai colloqui in assenza di controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.
Questa proposta richiederebbe un intervento legislativo innovativo che, seguendo il sentiero già tracciato dalla stessa Consulta nella sentenza 301/2012, disciplinasse "i termini e le modalità di esplicazione del diritto di cui si discute" attraverso l'individuazione dei destinatari interni ed esterni, dei presupposti comportamentali per la concessione delle visite, del loro numero, della loro durata e delle misure organizzative volte a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto. Occorrerebbe poi, una graduale messa a regime della soluzione normativa prescelta attraverso un ripensamento degli attuali spazi e tempi dell'esecuzione penale, anche sulla base dell'esperienza comparatistica in materia (si veda in tal senso la proposta elaborata, in seno al Tavolo 14, dalla Prof.ssa Della Bella ispirata all'esperienza francese).
"Tutta l'intelligenza e l'organizzazione carceraria è regolata sulla segregazione ferrata dei corpi - scrive Adriano Sofri - Sa fare questo, aprire, chiudere, sbattere: e vuole continuare a farlo. Che provi in un punto a fare altro. Non abbia paura di chiamare le cose con il loro nome. Torni a vedere il nido del cuculo; e possa dire alla fine: almeno ci ho provato".

All' articolo 1 si modifica l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che, riguarda i rapporti con la famiglia ("Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie").
Al proposito, si ritiene debba essere considerata anche l'affettività in senso più ampio. Pertanto, alla rubrica dell'articolo ("Rapporti con la famiglia"), si è proposto di aggiungere "e diritto all'affettività".
Si propone, inoltre, di introdurre un nuovo comma, che recita:
"Particolare cura è altresì dedicata a coltivare le relazioni affettive. A tale fine i detenuti hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi."
In questo modo si lascia un ampio spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i "rapporti affettivi": con un familiare, un convivente, o anche di amicizia.
Così ricostruito, l'esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità potrà essere effettuato da tutte le persone autorizzate ai colloqui senza distinzione tra familiari, conviventi e "terze persone": limitare la tutela ai rapporti affettivi familiari o coniugali, avverte la Consulta sentenza 301/2012, non solo non è l'unica soluzione ipotizzabile ma non appare neppure coerente con larga parte dei parametri costituzionali.
Le unità abitative sono pensate come luoghi adatti alla relazione personale e familiare e non solo all'incon-

tro fisico, un tempo troppo breve infatti rischia infatti di far tramutare la visita in esperienza umiliante e artificiale. Per tale ragione si è inteso prevedere che la visita possa svolgersi all'interno lasso di tempo sufficientemente ampio. L'assenza dei controlli visivi e auditivi serve a garantire la riservatezza dell'incontro.
All'articolo 2 si interviene sull'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede i cosiddetti "permessi di necessità", attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie gravissime dei familiari. Si propone di sostituire il secondo comma ("Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità") con il seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza", quindi eliminando sia il presupposto della "eccezionalità" sia quello della "gravità", sempre interpretato come attinente ad eventi luttuosi o comunque inerenti lo stato di salute dei familiari del detenuto. Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una "particolare rilevanza" nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe.
All'art. 3, che riprende una parte della proposta della Regione Lazio, si propone una revisione del concetto di «minore» all'interno dell'ordinamento penitenziario, trattato oggi con una disomogeneità normativa che genera confusione nella prassi applicativa. Mentre, infatti, il terzo comma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario raccomanda, in tema di colloqui, una «particolare cura» per i «colloqui con i minori di anni quattordici», il regolamento penitenziario stabilisce che è possibile superare i limiti imposti per i colloqui, sia visivi che telefonici, solo per i detenuti con figli di età inferiore a dieci anni, per poi limitarsi ad un generico richiamo alla minore età all'articolo 61. Davanti a tanta confusione le differenti amministrazioni penitenziarie tendono generalmente ad attestarsi sul limite dei dieci anni, con alcune eccezioni che innalzano a dodici anni il limite di età per la concessione di maggiori contatti. Nessuno degli istituti esaminati, tuttavia, applica il più ampio limite di quattordici anni, previsto dalla legge n. 354 del 1975. Con la proposta in esame si sancisce definitivamente l'età del minore nell'ordinamento penitenziario, fissandola ad anni quattordici e uniformando così il regolamento penitenziario alle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017.
All'articolo 4 si interviene sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, modificando la norma regolamentare nella frequenza e nella durata dei colloqui telefonici, che potranno essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti e per una durata massima raddoppiata, non superiore ai 20 minuti Si propone, infine, di superare le ingiustificate restrizioni, nel numero dei colloqui telefonici, riservate ai detenuti del circuito di alta sicurezza.
È infine auspicabile che, nelle more dell'applicazione della legge, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dia avvio ad interventi di sperimentazione e di adeguamento delle strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale al fine di garantire, con l'entrata in vigore della presente legge, il diritto alla visita in almeno un istituto per regione, con l'obbiettivo di rendere effettivo tale diritto in tutto gli istituti penitenziari entro l'arco temporale di sei mesi.

Proposta di Legge

Art. 1

1. Alla rubrica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e diritto all'affettività"
2. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi"

Art. 2

3. Il secondo comma dell'art 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
   "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza"

Art. 3

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 37:

   1) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori»;

   2) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;

   3) al comma 9, le parole: «a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattordici anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I colloqui si svolgono in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto.»;

   4) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge per le persone ammesse ai colloqui, è consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari»;

   b) all'articolo 61, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di "sportelli della famiglia" per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare».

Art. 4

5. All'art. 39, del D.P.R., 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   Al comma 2,

   le parole "una volta alla settimana" sono sostituite dalla seguente: "quotidianamente"

   il secondo periodo è soppresso

   il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: "La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di venti minuti".

Disposizioni transitorie e finali

6. Con l'entrata in vigore della legge Il diritto alle visite dovrà essere garantito in almeno un istituto per Regione.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il diritto alle visite dovrà essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

6. Maternità e detenzione: ICAM e comunità protette per detenute madri

6.1. La nuova disciplina introdotta con il DL 11 aprile 2025, n. 48 ("Decreto sicurezza")

Le donne detenute con figli al seguito sono state uno dei bersagli del "Decreto sicurezza" approvato lo scorso anno. La norma approvata con il DL 48/2025, convertito nella Legge 9 giugno 2025, n. 80, ha abrogato il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, che era previsto per le donne incinte e le madri di bambini e bambine fino a un anno di età (art. 146, 1° co. n. 1 e 2 C.P.). Ha previsto al suo posto il rinvio facoltativo, a discrezione del giudice, così come era già previsto nel caso di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni (nuovi nn. 3 e 3-bis art. 147). La finalità, espressa in modo esplicito da esponenti del Governo, è stata quella di colpire le "borseggiatrici Rom"[1], che peraltro di fatto sono la categoria di donne che già più spesso si trova in carcere con i figli piccoli.

Trattandosi, dunque, di una misura facoltativa non è detto che venga concessa: ciò può avvenire nel caso in cui il giudice ritenga che dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In questo caso, le donne madri di figli e figlie da uno a tre anni di età (3-bis) possono eseguire la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; invece per le donne incinte o madri di figli e figlie fino a un anno di età (numero 3) l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

È necessario non cadere nell'equivoco a cui la disposizione invita, ovvero di pensare che l'ICAM sia una condizione migliorativa rispetto al carcere: infatti, l'ICAM è carcere a tutti gli effetti e le poche differenze rispetto agli istituti ordinari non possono certo giustificare il suo utilizzo come soluzione standard per le detenute madri con figli e figlie al seguito. Gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. Pur con differenze organizzative (gli agenti non sono in divisa) e strutturali (stanze più adeguate ai bisogni dell'infanzia), si tratta in ogni caso di strutture penitenziarie, che prevedono l'applicazione del regime detentivo alle detenute che vi sono collocate.

Con il nuovo "Decreto sicurezza" si prevede l'utilizzo esclusivo dell'ICAM come luogo di esecuzione della custodia cautelare anche per le detenute imputate, nel caso siano incinte o madri di prole di età inferiore a un anno (art. 285-bis, co. 1 C.P.P.). Tuttavia, a tale disposizione ne fa seguito un'altra che non solo dà valore premiale alla custodia presso l'ICAM, contraddicendo l'idea che la custodia possa essere ivi disposta in modo esclusivo, ma introduce la punizione dell'allontanamento dal figlio o dalla figlia per quella donna che ponga in essere un'ampia serie di condotte ovvero "evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto": in tali casi "il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole". Si fa salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie, che è poca cosa e di incerta applicazione in confronto al netto approccio punitivo della disposizione.

La precedente disciplina sulla custodia cautelare già prevedeva che alle madri con figli fino a sei anni non fosse applicata la custodia in carcere, se non in casi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza[2]. In

1 https://www.errc.org/news/smells-like-neo-fascism-roma-in-italy-and-salvinis-hate-speech

2 L'art. 275, co. 4, CPP prevede infatti che non può essere disposta la custodia in carcere nel caso che imputata sia donna incinta o madre con prole fino a sei anni di età con lei convivente, a meno che non vi siano esigenze cautelari di eccezionale

quest'ultimo caso si apre la strada del carcere, o dell'ICAM, nel caso che tali esigenze cautelari consentano però una detenzione in custodia attenuata[3].

Altre norme introdotte dal DL 48/2025 contribuiscono a generare l'equivoco che l'ICAM sia una situazione migliorativa rispetto al carcere ordinario. Quando prevedono che nell'eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (art. 293 C.P.P. co. 1-quater e 1-quinquies), l'incaricato che rilevi che si tratta di donna incinta o madre di prole fino a sei anni trasmetta l'atto al giudice che procede per poter applicare altra misura meno grave o la custodia in ICAM. Quando tra i doveri della polizia giudiziaria (art. 286 C.P.P. co. 4 e 5) in caso di arresto o fermo si prevede che l'arrestata sia posta a disposizione del pubblico ministero tramite conduzione presso un ICAM (obbligatoriamente nel caso di donna incinta o madre di prole sotto l'anno di età; facoltativamente se madre di prole tra uno e tre anni). Quando nel caso di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo (art. 558 C.P.P. co. 4-bis) si indica di utilizzare l'ICAM come luogo di custodia prima della presentazione al giudice (anche in questo caso obbligatoriamente nel caso di donna incinta o madre di prole sotto l'anno di età; facoltativamente se madre di prole tra uno e tre anni).

6.2. I numeri delle madri detenute con prole a seguito

Le donne detenute con figli/e al seguito erano **15 al 31 marzo 2025** (con 15 figli/e). Delle madri presenti, 5 erano italiane e 10 straniere. Si trovavano recluse negli istituti di: Roma Rebibbia femminile (6 donne con 6 figli/e); Milano S. Vittore CCF (3 donne con 3 figli/e); Torino Le Vallette CC (2 donne con 2 figli/e); Perugia "NCP Capanne" (1 donna con un/a figlio/a); Venezia Giudecca CRF (3 donne con 3 figli/e). I dati **al 31 marzo 2026** mostrano un **netto aumento delle presenze** in carcere: le donne madri recluse erano in tutto **22**, con 26 figli/e. Delle madri presenti, 11 erano italiane e 11 straniere. Si trovavano recluse negli istituti di: Roma Rebibbia femminile (2 donne con 3 figli/e); Milano S. Vittore CCF (7 donne con 8 figli/e); Milano Bollate CR (1 donna con 1 figlio/a); Torino Le Vallette CC (6 donne con 6 figli/e); Messina CC (1 donna con un figlio/a); Icam di Lauro (5 donne con 7 figli/e).

Prima del cambiamento normativo introdotto con il "Decreto sicurezza" la presenza di bambini/e in carcere era calata di molto, e nel febbraio 2022 si contavano 15 detenute (5 italiane e 10 straniere) con 16 figli/e al seguito presenti in carcere, forse come una delle conseguenze della maggiore attenzione prestata, durante la pandemia, a realizzare effettivamente l'uscita dal carcere delle persone che possono accedere a percorsi alternativi alla detenzione; dopo una lieve risalita, negli anni recenti i numeri sono costantemente diminuiti. A Sollicciano, il carcere della Toscana in cui è ancora previsto un reparto "nido", non è presente da tempo nessun bambino.

A supporto della tendenza a ridurre i numeri e nella prospettiva del superamento della detenzione delle detenute madri con figli a seguito, il Garante già nel 2020 aveva affidato alla Fondazione Michelucci una ricerca *ad hoc* sulla affettività e sulla genitorialità delle persone detenute. La ricerca si è occupata della condizione delle donne detenute con figli e degli strumenti previsti dalla legge per la tutela di tali relazioni affettive. In essa ha rivestito un ruolo centrale il tema del genere, che interseca la genitorialità in ambito penitenziario. Tale nodo impone di mettere in discussione sia l'identificazione donna-madre, secondo la quale parlare di detenzione femminile comporta parlare solo di maternità, sia l'identificazione genitore-donna, per cui ci si occupa delle madri detenute, ma non dei padri, dando per scontato che l'accudimento del figlio sia questione "per natura" femminile, tranne nei casi di assoluta impossibilità.

6.3. I casi di detenzione domiciliare per madri con prole sotto determinate età

Resta in vigore la precedente normativa in materia di detenzione domiciliare per madri con prole, variabile in base all'età. In via generale, riguardo ai casi di rinvio facoltativo (art. 147 CP) può essere applicata la detenzione domiciliare in luogo del rinvio, cosicché la pena continua ad essere eseguita e vengono tutelate anche esigenze di sicurezza, in base all'art. 47-ter, comma 1-ter O.P.

---

rilevanza.

3 Così prevede l'art. 285-bis CPP, introdotto con la Legge 62/2011

Come regola generale, nel caso di **prole di età inferiore ai dieci anni**, la pena può essere scontata in regime di detenzione domiciliare, ma solo quando la **pena** da scontare, anche residua di pena più lunga, **non è superiore ai quattro anni** (art. 47-ter, co.1 O.P.). Nel caso, invece, di pena maggiore di quattro anni non vi è possibilità di accesso alla detenzione domiciliare, se non nel caso di **figlio sotto i tre anni** (ex art. 47, comma 1-ter).

È importante sottolineare, in via generale, come queste ipotesi non si realizzino in automatico, ma siano legate per la loro concreta attuazione all'esistenza di condizioni di fatto che vanno ad integrare i requisiti per la concessione della misura, come l'esistenza effettiva di un domicilio, o di una casa-famiglia protetta disponibile.

Inoltre, tramite l'art. 47-quinquies (detenzione domiciliare speciale) le condannate con pene più lunghe, e che non rientrano quindi nei termini dell'art. 47-ter, che siano madri di figli sotto i dieci anni di età, possono essere ammesse alla detenzione domiciliare, **dopo l'espiazione di un terzo della pena, o dopo 15 anni nel caso di ergastolo**. La Corte Costituzionale, con sentenza 239/2014, ha posto limiti all'applicazione dell'art. 4-bis nel caso il giudice debba valutare in merito all'applicazione della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies O.P.), in quanto misura specificamente prevista nell'interesse di un soggetto debole, quale è il minore in tenera età.

6.4. Le case famiglia protette: un percorso alternativo al carcere

Le indicazioni internazionali in merito alla carcerazione delle donne madri e dei lori figli e figlie ci offrono una prospettiva completamente diversa da quella adottata dal Governo in carica. Le linee guida, come le Regole di Bangkok, che sono il primo strumento internazionale specificamente dedicato alla popolazione femminile, indicano di rendere sempre più marginale il ricorso al carcere: le case-famiglia protette sono gli strumenti che vanno in tale direzione. Altro documento rilevante è la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 sui figli dei detenuti, che raccomanda l'uscita dei genitori dal carcere per accudirli[4]. Infatti, la relazione madre-bambino sviluppata in un ambito in cui l'adulto di riferimento, la madre, è sottoposta a forti restrizioni, ed appare quindi non così adulta e autorevole, ma piuttosto incapace e impotente, comporta danni nella formazione della capacità relazionale ed emotiva del bambino, nonché nei primi apprendimenti.

Nel nostro Paese la realizzazione delle case-famiglia protette è una soluzione già proposta nel 2011 come strada alternativa alla detenzione ordinaria, e anche alla detenzione nella forma della custodia attenuata (quella realizzabile negli Istituti a custodia attenuate per detenute madri - ICAM). Ma solo con lo stanziamento di risorse inserito nella Legge di bilancio 2021, la realizzazione delle case-famiglia protette è divenuta concretamente attuabile (la legge n. 62 del 2011, infatti, aveva previsto l'intervento senza oneri per lo Stato).

La legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 322) ha previsto un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia per supportare genitori con bambini al di fuori del circuito penitenziario, cioè in case-famiglia protette (specifiche per l'esecuzione penale), o in case alloggio (case-famiglia ordinarie). Sono stati previsti 1,5 milioni per ogni anno 2021, 2022, 2023. Tale fondo è destinato a finanziare strutture adatte ad accogliere tutte le madri con bambini presenti in carcere, e rendere il carcere la misura estrema, sia nella sua forma ordinaria che in quella attenuata (ICAM). I fondi stanziati sono stati ripartiti tra le Regioni con il D.M. 15 settembre 2021. Il Decreto indica tra i percorsi di assistenza extracarceraria predisposti per genitori detenuti con figli al seguito: 1) l'apertura di nuove case-famiglia protette e di nuove case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino; 2) il finanziamento di strutture già esistenti per l'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito, con indicazione specifica delle attività finanziate; 3) il contributo di rette, il finanziamento di eventuali percorsi di inclusione sociale, compresa la conversione di strutture già esistenti in strutture da destinare all'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito.

4 Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents

Con due successivi decreti ministeriali sono stati stanziati ulteriori fondi: DM 15 aprile 2022 e DM 12 aprile 2023. Sul sito del Ministero della Giustizia è presente un prospetto, anche se molto scarno, degli interventi realizzati con tali fondi[5].

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, presentati nella Relazione sull'amministrazione della giustizia anno 2024, risultavano sottoscritte due convenzioni per l'attivazione di una casa-famiglia ex art. 4 legge n. 62/2011, una in Roma e una seconda con sede in Milano[6]. Nella Relazione 2025 e nella Relazione 2026 non si fa menzione delle case-famiglia attivate.

Nel marzo 2025 si è avuta notizia di un nuovo stanziamento per la realizzazione di case famiglia protette e case alloggio in quanto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato un decreto che assegna al Dap l'importo di un milione di euro per l'anno 2025[7].

Se le case famiglia protette fossero concretamente realizzate, le misure alternative al carcere sarebbero più facilmente applicabili anche nei casi in cui i requisiti di alloggio sono mancanti, configurando la misura fuori dal carcere per detenute madri come la modalità ordinaria di custodia cautelare e di esecuzione della pena. In tale prospettiva gli ICAM potrebbero costituire l'*extrema ratio*, per "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" che non permettono la misura all'esterno, come aveva proposto il Disegno di legge Siani[8]. Tuttavia, la proposta Siani, dopo l'inizio della discussione in Commissione giustizia e la presentazione di emendamenti, nella precedente legislatura, non è riuscita ad arrivare alla fase di approvazione. Nell'attuale legislatura la proposta era stata nuovamente presentata dall'on. Serracchiani in data 13 ottobre 2022, ma il tentativo di snaturarla, rendendola una legge più afflittiva, piuttosto che una legge volta a promuovere il principio dell'*extrema ratio*, ha fatto che essa venisse ritirata in data ritirata il 23 marzo 2023.

6.5. La progettazione sulle case famiglia realizzata in Toscana

Il D.M. 15 settembre 2021 ha assegnato alla Regione Toscana, risorse per l'anno 2021 (nel mese di dicembre) pari a € 68.664,17. Il successivo Decreto ministeriale 15 aprile 2022 non ha assegnato fondi alla Regione Toscana, mentre il Decreto ministeriale 12 aprile 2023, ha stanziato gli ultimi 1,5 milioni, dei quali 47.722,06 a favore della Regione Toscana.

In Toscana è stato predisposto il "Progetto sperimentale di sostegno alla genitorialità detenuta" promosso da Regione Toscana in collaborazione con Comune di Firenze, Tavolo delle strutture per minori, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e l'UEPE[9].

La Regione Toscana ha coinvolto il Comune di Firenze, quale soggetto capofila delle azioni progettuali, in considerazione dell'ubicazione sul proprio territorio della sezione femminile del complesso penitenziario di Sollicciano ed il Coordinamento regionale degli Enti del Terzo Settore sulle politiche per infanzia, adolescenza e famiglia denominato "Pollicino". L'obiettivo generale è realizzare un progetto sperimentale di convivenza protetta per genitori con figli, agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, attraverso la disponibilità di posti in strutture madre-bambino sul territorio regionale e la predisposizione di un protocollo che definisca impegni di ciascuno e puntualizzi metodologie e strumenti di lavoro, nonché azioni di formazione di aggiornamento.

Obiettivi

- sperimentazione di percorsi a favore di genitori detenuti con figli nel triennio 2021/2023 e proposta di linee guida regionali in materia

5 https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/case_famiglia_protette

6 Ministro della Giustizia, *Relazione sull'Amministrazione della giustizia (anno 2023)*, gennaio 2024, pp. 771-772.

7 https://www.gnewsonline.it/nordio-firma-il-decreto-un-milione-di-euro-per-detenute-madri/

8 A.P. 2298 "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", presentata l'11 dicembre 2019, iniziata la discussione in Commissione Giustizia alla Camera, ma non approdata alla fase decisionale.

9 I dati che seguono sono stati estratti dalle relazioni sull'attuazione del DM 15 settembre 2021 e DM 12 aprile 2023, trasmesse all'Ufficio del Garante per le Relazioni 2023, 2024 e 2025 dalla Giunta regionale.

- interventi di carattere formativo e informativo per gli operatori e le operatrici pubblici e del Terzo Settore coinvolti nei percorsi di accoglienza.

Il progetto sperimentale è stato approvato con D.G.R. 30 maggio 2022 n. 616. Con successivi Decreti Dirigenziali 18 luglio 2022 n. 15514 e n. 26394 del 1° dicembre 2023 sono state impegnate e liquidate le risorse relative alla prima e seconda annualità del progetto al Comune di Firenze.

A partire da tali possibilità di finanziamento delle attività, la Regione Toscana, nell'ambito del progetto sperimentale sopra citato, ha elaborata una mappatura delle strutture "madre con minori", già convenzionate con il Comune di Firenze, per verificare la disponibilità ad accogliere donne detenute con figli minori. A seguito di tale mappatura due strutture si sono rese disponibili, e precisamente Casa Speranza (gestita dall'Opera Madonnina del Grappa) e Casa Madri (gestita dall'Istituto degli Innocenti). Si tratta di due strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente (L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 art. 21 e relativo regolamento 18 gennaio 2018 n. 2/R) che ai sensi del D.M. 15 settembre 2021 sono da considerare assimilabili alla tipologia di struttura "casa alloggio per l'accoglienza residenziale di nuclei mamma-bambino". Con tale procedura è stata verificata la disponibilità nel caso vi fosse la necessità di provvedere ad un collocamento urgente come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

Successivamente, in data 31 gennaio 2023 è stato pubblicato dal Comune di Firenze l'avviso per la raccolta di interesse per la costituzione di un albo delle strutture idonee per la realizzazione di forme di accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma bambino, sempre in regime di convenzione con il Comune di Firenze. L'avviso aveva scadenza il 9 febbraio 2023, scadenza da intendersi come indicativa, come scritto sulla pagina web del Comune di Firenze, poiché l'avviso ha natura aperta e quindi le manifestazioni di interesse potranno pervenire fino al 31.12.2025. A gennaio 2023 è stata inserita nell'albo la struttura Casa Speranza gestita dalla Coop. sociale Rifredi Insieme con la quale è stata stipulata apposita convenzione.

Nella struttura Casa Speranza è disponibile, in caso di necessità, un posto per una madre con figlio o figlia a seguito, che verrà attivato con il supporto del servizio sociale del Comune di Firenze.

Azioni realizzate

- cabina di regia (Comune di Firenze, Coordinamento regionale Pollicino e U.E.P.E.)
- mappatura delle strutture per madri con figli;
- azioni di inclusione sociale finalizzate a favorire l'accesso ai diritti e alle tutele sociali da parte dei detenuti mediante l'utilizzo del F.S.C. (Fondo di Coesione Sociale).
- incontri informativi/formativi su percorsi di educazione alla legalità;
- attività formativa multidisciplinare per professionisti coinvolti nell'accoglienza: U.E.E.P.E. e Servizio Sociale Professionale dell'area tutela minori.

Nel 2022, 2023 e 2024 non ci sono stati inserimenti di madri detenute con bambini, tuttavia il Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze in questi anni ha seguito circa 10 madri con figli in misure alternative alla detenzione cautelare o alla detenzione quali: arresti domiciliari, detenzione domiciliare o affidamento in prova al servizio sociale, presso un'abitazione ritenuta idonea dall'autorità Giudiziaria competente. Al fine di sostenere le madri nel loro ruolo genitoriale ed offrire un sostegno socio educativo ai loro figli sono stati attivati dispositivi di intervento quali l'educativa domiciliare, il centro diurno o altre forme di sostegno in particolare nelle situazioni in cui risulta essere assente una rete parentale e/o amicale.

6.6. Il monitoraggio del Garante regionale

È compito dei Garanti monitorare e dare suggerimenti sulla concreta implementazione, che sta avvenendo a livello regionale. Infatti, le concrete scelte delle Amministrazioni regionali sono decisive e sarà dunque importante per i Garanti essere attivi e presenti. L'Ufficio del Garante ha già lavorato su questo tema alcuni anni fa, nell'ambito del gruppo di lavoro Donne e carcere[10], e attualmente è impegnato nell'am-

10 Coordinato da Sofia Ciuffoletti e Serena Franchi, si veda il report finale: http://www.consiglio.regione.tos.it/upload/

bito della Conferenza dei Garanti territoriali nel gruppo di lavoro "Genere e carcere", che promuove un confronto periodico e un reciproco scambio, volto anche a portare la voce dei Garanti nelle rispettive Amministrazioni territoriali.

Gli atti regionali definiscono in modo dettagliato come utilizzare i finanziamenti. Queste scelte sono molto importanti perché scegliendo le tipologie di strutture in cui inserire le detenute andranno a anche a influire sul tipo di percorso di reinserimento che sarà loro concretamente offerto (integrato o meno con altri percorsi) e sul fatto se si potrà pensare che anche gli uomini, padri detenuti, possano accedere (cosa che per esempio non sarà possibile se le strutture identificate saranno di tipo strettamente ed esclusivamente femminile).

GARANTE-DETENUTI-TOSCANA/eventi/Report%20lab%20Donne%20e%20carcere(1).pdf

7. Il carcere delle donne

7.1. Genere e carcere

Il carcere custodisce una popolazione che è in gran parte maschile, con le donne che costituiscono una netta minoranza (in Italia sono poco più del 4%). Per spiegare questo dato di fatto sono state formulate nel corso del tempo varie ipotesi: si è affermato che il genere femminile delinque di meno o diversamente dal maschile, si è detto che il sistema della giustizia penale sia diversamente selettivo o che le donne ricevano un diverso disciplinamento delle trasgressioni, si è ipotizzato che la criminalità femminile sia mascherata nell'ambito familiare o che nel mondo del crimine si riproducano le diseguaglianze strutturali nell'accesso alle risorse della società[1]. Qualunque sia la spiegazione della grande differenza numerica tra uomini e donne detenute, è necessario vedere che il carcere non è un'istituzione neutra, come potrebbe apparire, ma è organizzata in base a principi, dinamiche, regole che hanno come modello l'uomo detenuto. Anche la ricerca in materia penitenziaria spesso non prende in considerazione il genere, ovvero utilizza il maschile standard, cosicché le donne vengono studiate come eccezione rispetto a paradigmi costruiti al maschile[2].

L'organizzazione della vita penitenziaria si caratterizza per la segregazione di genere: spazi e personale sono distinti per i reparti maschili e femminili, e tutte le attività (tranne alcune rare eccezioni come le feste sociali) avvengono in modalità separata. Tuttavia, non si tratta di una separazione basata sull'uguaglianza, ma bensì sulla presa d'atto che gli uomini costituiscono la maggioranza dei presenti con il risultato che i bisogni maschili costituiscono la base per l'organizzazione interna. Il carcere è, di conseguenza, un'istituzione in cui le donne hanno minori possibilità di accesso a istruzione, formazione, percorsi lavorativi: il fatto di rappresentare una minoranza all'interno delle carceri insieme alla rigida separazione per genere delle attività svolte all'interno, colloca le detenute in una posizione residuale.

Invece di rappresentare una forma di penalizzazione, i numeri bassi delle detenute potrebbero offrire l'opportunità per sperimentare una diversa organizzazione della vita penitenziaria e un diverso trattamento: potrebbero essere un laboratorio di buone pratiche in ambienti meno affollati e più vivibili. Ma l'idea che sembra prevalere è che non vale la pena investire sui bassi numeri, dietro alla quale sta l'idea del carcere come spazio "generale" o "neutrale", che nasconde un modello maschile[3].

I ruoli di genere presenti nella società libera, quelli che assegnano alle donne ruoli subalterni, di obbedienza e di accudimento sono amplificati dall'istituzione penitenziaria. Nel carcere, le donne che hanno violato la legge penale sono considerate, inoltre, doppiamente colpevoli, essendo venute meno anche al loro ruolo sociale di madri, intese come persone sottomesse e votate all'accudimento. La risposta dell'isti-

---

1 Valeria Verdolini, *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Carocci Editore, Roma, 2022. Sul tema si vedano anche: Massimo Pavarini, *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in Luciano Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, pp. 983-1031; Tamar Pitch, *La detenzione femminile: caratteristiche e problemi*, in E. Cappelli, F. Faccioli, V. Giordano, T. Pitch (a cura di), *Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992; F. Faccioli, *L'immagine della donna criminale, in "Dei delitti e delle pene"*, 1983, I, I, pp. 110-133; S. Ciuffoletti, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effetti e propaganda*, in "Studi sulla questione criminale", 9, 3, pp. 47-72; F. Adler*, Sisters in Crime: the Rise of the New Female Criminal*, McGraw-Hill, New York, 1975.

2 Susanna Ronconi, Grazia Zuffa, *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma, 2014, p. 20.

3 Grazia Zuffa, *Figure della pena al femminile. Dalla donna "pericolante" alla scoperta della soggettività*, in Micaela Castiglioni, Susanna Ronconi, Grazia Zuffa (a cura di), *Donne oltre il carcere. Percorsi di self-empowerment delle donne detenute*, Edizioni ETS, Pisa, 2025, p. 11.

tuzione è quella di spingerle ad adottare un ruolo di genere tradizionale, addirittura anacronistico, come strada verso il reinserimento, di cui una parte centrale è il recupero del ruolo di madre[4].

Nel trattamento delle detenute l'invito a riconoscersi in un ruolo tradizionale di genere, piuttosto che in modello di autonomia personale, impatta moltissimo, limitando le possibilità di acquisizione di nuove competenze e di rafforzamento della percezione del sé. L'istruzione e la formazione potrebbero offrire opportunità alle recluse per aiutarle a costruire per loro stesse una vita autonoma, ma sulla materia l'investimento è carente. Tuttavia, le attività di empowerment realizzate da associazioni evidenziano il potenziale trasformativo che le donne detenute portano con sé e che può essere attivato con la rottura dei rigidi ruoli sociali di genere[5].

7.2. I numeri della detenzione femminile in Toscana

La percentuale di donne recluse è rimasta stabile a livello nazionale: le donne detenute erano 2.754 (sul totale di 63.499 persone detenute) al 31 dicembre 2025, corrispondenti al 4,34% della popolazione detenuta straniera (erano il 4,36% al 31 dicembre 2024). Esse si trovano distribuite in quattro carceri femminili (Lauro, Rebibbia femminile, Trani, Venezia Giudecca) e in 45 sezioni femminili poste all'interno di carceri maschili.

Due di tali sezioni si trovano in Toscana, a Firenze Sollicciano e a Pisa, e al 31 dicembre 2025 ospitavano **103 detenute**, 74 a Firenze Sollicciano e 29 a Pisa. Di queste, poco più della metà erano italiane (56) e poco meno della metà erano straniere (47). I dati delle donne straniere quest'anno sono stati forniti in modo indifferenziato tra UE ed extra UE, dunque non si potranno approfondire i relativi numeri.

Tab. 1: Detenute presenti per italiane e straniere al 31/12/2025

Istituto	**Detenute presenti al 31/12/2025**		
Nazionalità	**italiane**	**straniere**	**totale**
Firenze "Sollicciano"	37	37	**74**
Pisa "Don Bosco"	19	10	**29**
Totale	56	47	**103**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

Le detenute straniere rappresentano il 45% delle donne presenti. Il dato mostra una sovrarappresentazione delle detenute straniere superiore a quella presente sia nella popolazione detenuta complessiva a livello nazionale (pari al 31,45%) sia a quella presente in Toscana (pari al 47,21%). Tutto ciò a fronte di una percentuale di stranieri del 9,4 sul territorio nazionale, e del 12,26% su quello regionale (si rinvia all'analisi svolta nel cap. 9).

Il dato deve servire a riflettere sul cumularsi di processi di "selezione" penale sulle donne straniere, che si trovano in una condizione ancora più marginalizzata rispetto agli uomini stranieri: le detenute assommano, infatti, almeno due caratteristiche, l'essere straniere e l'essere donne, che generano processi di marginalizzazione sociale, sui quali va a inserirsi la selezione del sistema penale.

Per comprendere meglio quanto la selezione del sistema penale e penitenziario influisca, in particolare, sulle donne straniere che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità dal punto di vista della posi-

4 Susanna Ronconi, Grazia Zuffa, *Recluse,* cit., p. 19-20.

5 Susanna Ronconi, Grazia Zuffa, *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Ediesse, Roma, 2020; Susanna Ronconi, *L'empowerment contro il canto delle sirene correzionali*, in Micaela Castiglioni, Susanna Ronconi, Grazia Zuffa (a cura di), *Donne oltre il carcere. Percorsi di self-empowerment delle donne detenute*, cit., pp. 42-44.

zione relativa al soggiorno, è bene vedere come, all'interno del gruppo delle straniere, quelle provenienti da paesi extra UE rappresentino la maggior parte.

Tab. 2: Detenute presenti per italiane, straniere UE e straniere extra UE all'08/04/2026

Istituto	**Detenute presenti all'08/04/2026**			
Nazionalità	**italiane**	**straniere UE**	**straniere extra UE**	**totale**
Firenze "Sollicciano"	32	6	21	**59**
Pisa "Don Bosco"	21	4	6	**31**
Totale	53	10	27	**90**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

Pur essendo le detenute italiane di gran lunga la maggior parte (58%), le straniere extra UE rappresentano una quota considerevole (30%), seguite dalle straniere UE (11%).

Gli ingressi di donne dalla libertà nel corso del 2025 sono stati 150 in tutto.

Quanto alle posizioni giuridiche, i dati in Tabella 3 mostrano che le definitive costituiscono l'ampia maggioranza (77 detenute corrispondenti al 74%). Non si conosce il numero delle detenute in attesa di primo giudizio, che lo scorso anno era significativo (14,89%), perché quest'anno i dati sono stati forniti accorpando tutte le posizioni non definitive.

Tab. 3: Detenute presenti per posizione giuridica al 31/12/2025

Istituto	**Detenute presenti al 31/12/2025**		
Posizione giuridica	**imputate**	**definitive**	**totale**
Firenze "Sollicciano"	24	50	**74**
Pisa "Don Bosco"	2	27	**29**
Totale	26	77	**103**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

I dati sulle fasce d'età non sono stati forniti dal Prap, ma soltanto il numero delle **detenute giovani-adulte** (fascia 18-25) che erano **in tutto 3**: di cui 2 a Sollicciano (una italiana e una extra UE) e 1 a Pisa (extra UE). Mancano anche i dati riguardanti i reati commessi. Si tratta di dati che, come ha comunicato il Prap, "non è stato possibile rilevare".

7.3. La salute

Con l'intento di far emergere i numeri del disagio mentale, del consumo di psicofarmaci e della presenza di problematiche di dipendenza si sono richiesti i seguenti dati:

a. numero di detenute in cura e in carico alla salute mentale (esclusi i soggetti con doppia diagnosi) al 31/12/25;
b. numero di detenute che utilizzano psicofarmaci al 31/12/25;
c. numero di detenute in carico al SerD (esclusi i soggetti con doppia diagnosi) al 31/12/25;
d. numero detenute con doppia diagnosi al 31/12/25;

Nella Tabella 4 si indicano i numeri delle detenute in carico e in cura alla salute mentale e quelle con doppia-diagnosi al 31/12/2025.

Tab. 4: Detenute in carico e in cura alla salute mentale e con doppia-diagnosi al 31/12/2025

Istituto	Detenute presenti al 31/12/2025								
	Detenute in carico e in cura alla salute mentale (esclusi soggetti con doppie diagnosi)				Detenute con doppia diagnosi				
Nazionalità	italiani	stranieri UE	stranieri extra UE	totale	italiani	stranieri UE	stranieri extra UE	totale	presenti
Firenze "Sollicciano"	11	4	13	28	5	0	0	5	**74**
Pisa "Don Bosco"	0	0	0	0	3	0	0	**3**	**29**
Totale	**11**	**4**	**13**	**28**	**8**	**0**	**0**	**8**	**103**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

Per quanto riguarda Sollicciano le donne in cura e in carico alla salute mentale a fine 2025 erano 28, mentre quelle con doppia diagnosi erano 5. Le donne in cura e in carico alla salute mentale (senza doppia diagnosi) rappresentano il 37% delle presenze e quelle con doppia diagnosi il 6%. Nel carcere di Pisa non vi sono detenute in cura o in carico alla salute mentale, mentre vi sono 3 casi di donne, tutte italiane, con doppia diagnosi, che rappresentano i 10, 34% delle presenti.

Guardando alla presenza di donne straniere tra le prese in carico, vediamo che queste sono la maggioranza (il 60%) nel gruppo delle prese in carico per salute mentale senza doppia diagnosi, con una netta prevalenza delle straniere extra UE, che da sole rappresentano il 46% del totale delle donne prese in carico dalla salute mentale, nel carcere di Sollicciano. Per quanto riguarda le detenute con doppia diagnosi, invece, la prevalenza è inversa: sono tutte italiane, sia a Pisa che a Sollicciano. I dati dovrebbero servire ad aprire una riflessione sulle condizioni di sofferenza che vivono le donne straniere anche prima dell'ingresso in carcere e di quanto il percorso di migrazione abbia inciso sulla perdita del benessere mentale.

Quanto all'utilizzo di psicofarmaci, il dato è stato fornito solo dall'istituto di Pisa. Su 29 donne presenti, 28 assumono psicofarmaci, un dato importante e in contrasto con il dato di zero prese in carico da parte della salute mentale: anche se si considera che una parte delle detenute sono state qualificate come doppia diagnosi (3) e un'altra parte in carico al SerD (12, si veda di seguito la Tab. 5) e si può presumere che assumano psicofarmaci, ne restano in ogni caso 13 che non hanno né diagnosi psichiatrica né di dipendenza e ugualmente assumono psicofarmaci. Il dato è indicativo e fa emergere, con una quantificazione esatta, che il consumo di psicofarmaci in carcere è connesso in buona parte (46%) a fattori diversi, come possono essere le condizioni di detenzione; è un modo per sopportare una situazione che provoca sofferenza e disadattamento alle abitudini di vita fisiologiche.

Tab. 5: Detenute dipendenti da sostanze al 31/12/2025

Istituto	Detenute presenti al 31/12/2025				
	Detenute dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi)				
Nazionalità	italiani	stranieri UE	stranieri extra UE	totale	presenti
Firenze "Sollicciano"	17	1	1	19	**74**

Pisa "Don Bosco"	9	2	1	12	**29**
Totale	**26**	**3**	**2**	**31**	**103**

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

Quanto alla dipendenza da sostanze (escludendo le doppie diagnosi) certificata dal SerD questa riguarda il 25% delle detenute presenti a Sollicciano, e il 41% delle donne recluse a Pisa; complessivamente si tratta del 30% delle donne detenute in Toscana.

Erano stati richiesti dati in merito alla presenza di assistenza medica specialistica ginecologica, con specificazione se era attivata una relazione continuativa tra il singolo/la singola specialista e la paziente. Sul punto non si è avuta nessuna risposta, articolata, ma il carcere di Pisa ha comunicato che tale tipologia di assistenza è presente.

7.4. Formazione e lavoro

Si è domandato al Prap quali fossero i titoli di studio delle detenute presenti al 31 dicembre 2025, ma tale dato non è stato possibile per il Prap fornirlo. Ci è stato risposto, infatti, che "non è stato possibile rilevare i dati relativi ai reati commessi, alle fasce di età ed ai titoli di studio al 31.12.2025". Eppure, quella sui titoli di studio sarebbe una conoscenza preliminare da acquisire prima di programmare qualsiasi corso di istruzione o formazione.

Si è chiesto di conoscere l'offerta formativa in carcere nel 2025, e accanto a questa quali scuole sono state presenti nell'anno scolastico 2024/25 e quali sono presenti nell'anno scolastico 2025/2026, nonché la loro frequenza da parte delle detenute: quante sono le detenute che hanno frequentato i corsi presenti nell'anno scolastico 2024/25 e quante quelle che frequentano i corsi nell'anno scolastico 2025/2026. Infine, quante detenute sono iscritte all'università nell'anno accademico 2025/2026 e quanti sono stati gli inserimenti lavorativi nel 2025.

Nella Tabella 6 si vedono le risposte ricevute.

Tab. 6: corsi di istruzione e formazione attivati nell'a.s. 2025-2026

ISTITUTO	**Numero detenute iscritte Corso Alfabetizzazione Lingua Italiana**	**Numero detenute iscritte al I Periodo (ex scuola media)**	**Numero detenute iscritte al II Periodo (ex scuola media)**	**Presenza corsi di II livello**	**Presenza corsi di III livello**	**Offerta formativa**	**Inserimenti lavorativi nel 2024**
Sollicciano	13 straniere (4 promosse)	0	0	Assenti	Assenti	Corso Ristorazione 5 italiane e 18 straniere Corso pellette-ria (1 italiana e 8 straniere)	

ISTITUTO	Numero detenute iscritte Corso Alfabetizzazione Lingua Italiana	Numero detenute iscritte al I Periodo (ex scuola media)	Numero detenute iscritte al II Periodo (ex scuola media)	Presenza corsi di II livello	Presenza corsi di III livello	Offerta formativa	Inserimenti lavorativi nel 2024
Pisa	5 straniere (1 promossa)	5 straniere (1 promossa)	1 straniera	Assenti	Assenti	Corso estetica (iniziato con 9 italiane e 3 straniere, ma le detenute che hanno mantenuto continuità sono 5 italiane e 3 straniere)	3 detenute (italiane) in affidamento in prova con attività lavorativa, 2 detenute (italiane) in regime ex art. 21 OP alle dipendenze dell'AP, 1 detenuta semilibera (italiana) assunta prima del 2025 dalla COOP Coccappani, ha svolto attività lavorativa nel 2025, 2 detenute semilibere (1 straniera e 1 italiana) continuano a svolgere l'attività lavorativa già svolta prima di essere ammesse alla misura

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

I corsi attivi sono quelli di alfabetizzazione e di scuola media. I dati inviati riguardano l'a.s. 2024/2025 poiché fanno riferimento alla promozione. Da rilevare che non è attivo nessun corso di scuola superiore. Da ciò è evidente quanto la condizione femminile sia penalizzata nel contesto detentivo, non potendo accedere, in nessun istituto della Toscana a un corso di scuola superiore. L'accesso all'università è inibito di conseguenza, tranne che per quelle donne che avevano conseguito il diploma di maturità prima della carcerazione.

7.5. Le misure alternative al carcere

Le misure alternative al carcere attive nel 2025 mostrano un netto aumento rispetto al dato del 2024, confermando quella tendenza generale all'espansione del controllo penale che già si è evidenziata nel primo capitolo: nel 2025 sono presenti 277 misure, delle quali 180 sono affidamenti in prova al servizio sociale (dei quali 41 sono affidamenti terapeutici), 94 detenzioni domiciliari, 3 semilibertà ;mentre nel 2024 vi erano state 141 misure: delle quali 85 affidamenti (al cui interno vi erano 29 affidamenti terapeutici), 55 detenzioni domiciliari, 1 semilibertà.

Tab. 7: Donne in misura alternativa alla detenzione anno 2024

Tipologia Incarico	Stato Soggetto	Dettaglio Misura	Uomini	Donne
AFFIDAMENTO IN PROVA	CONDANNATI DALLA LIBERTÀ	MISURA ORDINARIA	942	98
		MISURA PER TOSSICO/ ALCOLDIPENDENTI	121	18
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	2	0
	CONDANNATI DALLA DETENZIONE	MISURA ORDINARIA	458	32
		MISURA PER TOSSICO/ ALCOLDIPENDENTI	196	18
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	5	0
	CONDANNATI DA DETENZIONE DOMICILIARE O DA ARRESTI DOMICILIARI	MISURA ORDINARIA	73	8
		MISURA PER TOSSICO/ ALCOLDIPENDENTI	31	5
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	11	1
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - Totale			**1839**	**180**
DETENZIONE DOMICILIARE	CONDANNATI DALLA LIBERTÀ	MISURA ORDINARIA	241	34
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	3	1
		MISURA PER MADRI/PADRI	1	0
		MISURA L.199	54	7
	CONDANNATI DALLA DETENZIONE	MISURA ORDINARIA	237	28
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	9	0
		MISURA PER MADRI/PADRI	1	6
		MISURA L.199	186	12
	CONDANNATI DA ARRESTI DOMICILIARI	MISURA L.199	1	0
		EX ART. 656 C.P.P.	91	6
DETENZIONE DOMICILIARE - Totale			**824**	**94**
SEMILIBERTÀ	CONDANNATI DALLA LIBERTÀ	MISURA ORDINARIA	14	0
	CONDANNATI DALLA DETENZIONE	MISURA ORDINARIA	230	3
SEMILIBERTÀ - Totale			**244**	**3**
Totale			**2907**	**277**

Fonte: UIEPE Firenze

Se compariamo il numero delle misure attive nel 2025 con la presenza in carcere al 31/12/2025, per le donne (277 misure rispetto a 103 presenze in carcere: le misure sono 2,68 volte le presenze in carcere) e per gli uomini (2907 misure rispetto a 3279 presenze in carcere: le misure sono 0,88 volte le presenze in carcere) i dati mostrano un maggiore accesso delle donne alle misure alternative al carcere.

Il dato, che si conferma rispetto allo scorso anno, è di per sé positivo e colloca le donne in una posizione di favore rispetto alla probabilità di poter scontare la pena fuori dal carcere rispetto al genere maschile. Tuttavia, è necessario riflettere sul fatto che, alla base di ciò, non si può escludere vi sia una concezione della pena declinata in modo diverso a seconda del genere: un approccio afflittivo e retributivo per i soggetti maschi "responsabili" e un approccio riabilitativo/correzionale per soggetti femmine, storicamente considerate "non pienamente responsabili", più bisognose di cura e rieducazione che di punizione. Si tratta di un tipo di penalità che ha come modello del genere femminile la debolezza e l'immaturità[6]. Il permanere di questa concezione ci aiuta a considerare alcuni dati, come la mancanza/scarsità di corsi di scuola superiore per le donne, il consumo di psicofarmaci che era già stato documentato lo scorso anno, come coerenti con una visione della devianza femminile connessa all'incapacità di raggiungere la maturità e oggetto di patologizzazione.

6 Grazia Zuffa, *Ripensare il carcere, dall'ottica della differenza femminile*, in "Questione Giustizia", 2, 2015, pp. 96-101

8. L'attuazione dell'art. 45 O.P.

La residenza è il criterio in base al quale si determina la competenza delle istituzioni pubbliche, come il Comune e la Asl, a offrire i servizi sociali e sanitari. Avere una residenza o essere, invece, senza fissa dimora costituisce per la persona detenuta una differenza di status determinante nell'accesso ai percorsi di reinserimento sociale. La disciplina della residenza anagrafica per le persone detenute, volta ad assicurare a queste l'iscrizione, costituisce, dunque, uno strumento per intervenire in modo effettivo sulla riproduzione delle diseguaglianze sociali, rompendo il circolo vizioso della marginalizzazione. L'art. 45 dell'Ordinamento Penitenziario, come modificato dal D. Lgs. 123/2018, nel suo 4° comma svolge tale funzione e ha previsto che: "Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura". Gli obiettivi indicati nella Legge 328/2000, a cui l'art. 45 fa riferimento, sono la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tal fine, l'art. 45 O.P. ha lo scopo di far rientrare le persone detenute e internate tra la popolazione per la quale sono programmati e offerti tali interventi e servizi, tra cui le prestazioni sanitarie ampiamente intese, le prestazioni dei SerD, le prestazioni socio-sanitarie, come i ricoveri in strutture di vario tipo.

In base all'art. 45 O.P., dunque, le persone senza fissa dimora (comprese le persone straniere senza documenti finché si trovano in stato di detenzione: Cass. pen., SS.UU. 27 aprile 2006, n. 14500 e C. cost. n. 78/2007[1]) devono essere iscritte nell'anagrafe del Comune sede del carcere o della REMS in cui si trovano recluse. Grazie a tale previsione anche per le persone in condizioni di maggiore marginalizzazione dovrebbero poter affrontare l'uscita dal carcere o dalla Rems con la prospettiva di avere dei servizi a cui potersi rivolgere sul territorio. Tuttavia, nonostante sia in vigore ormai da tempo, l'art. 45 O.P. non è stato ancora accolto come norma cogente da vari istituti penitenziari e dalle REMS, che non sempre lo percepiscono come un obbligo per la direzione della struttura, così come da alcuni Comuni.

Il Garante e l'attuale Provveditore della Toscana, dott.ssa Gloria Manzelli, hanno condiviso una visione comune sulla necessità di dare attuazione alla norma, per la parte penitenziaria, e di sollecitare gli adempimenti, per la parte comunale. A seguito di ciò, il Provveditorato ha chiesto agli istituti penitenziari della Toscana a dare attuazione sistematica all'art. 45 O.P., censendo i propri reclusi senza fissa dimora e trasmettendo al Comune di riferimento la richiesta di iscrizione anagrafica. Nello stesso tempo si è dato vita a un lavoro congiunto tra Ufficio del Garante, Provveditorato e ANCI Toscana, volto alla condivisione di linee guida da indirizzare ai Comuni, al fine di facilitare l'accettazione delle richieste di iscrizione anagrafica. Un primo incontro, che ha coinvolto i Comuni sede di carcere, si è svolto il 26 novembre 2025 e un prossimo incontro si terrà il 15 aprile.

Esistono in Toscana esempi di buone pratiche, come il Protocollo firmato dal Comune di Firenze con le direzioni delle carceri fiorentine per l'attuazione dell'art. 45 o.p. che prevede la possibilità di iscrivere in anagrafe anche gli stranieri senza documenti tramite la trasmissione del cartellino identificativo carcerario in qualità di documento equipollente. Si presenta di seguito il quadro dell'attuazione ricevuto dal Provveditorato.

1 Il parere del Garante nazionale Mauro Palma del 28/12/2022 ha specificato che la norma dell'art. 45 O.P. si applica a tutti i detenuti privi di residenza, sia italiani che stranieri, anche senza permesso di soggiorno: https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/204779406d454ee5ff67d9133297688b.pdf

Istituti Penitenziari	Rapporti con gli Uffici Anagrafe dei Comuni coinvolti	Accordi sottoscritti tra la Direzione e il Comune di riferimento	Numero detenuti senza fissa dimora	Numero di richieste di iscrizione anagrafica inoltrate nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica accolte nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica rigettate/ritenute irricevibili nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica nell'anno 2025 di cui non si conosce l'esito
Arezzo	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica ma non fornisce informazioni in merito alla posizione del Comune in caso in cui il detenuto sia sprovvisto di permesso di soggiorno o documento identificativo	Nessun accordo	N.D.	3	3 Nazionalità Extra UE	0	0
Firenze "Sollicciano"	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica pervenute	Accordo stipulato in data 4.10.2023 tra CC Gozzini, CC Sollicciano, Comune di Firenze e Garante Comunale, sospeso per disposizioni dipartimentali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	6 Nazionalità italiana 1 Nazionalità Paese UE 21 Nazionalità Paese Extra UE
Firenze "Mario Gozzini"	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica pervenute	Accordo stipulato in data 4.10.2023 tra CC Gozzini, CC Sollicciano, Comune di Firenze e Garante Comunale, sospeso per disposizioni dipartimentali	N.D.	0	0	0	0

Istituti Penitenziari	Rapporti con gli Uffici Anagrafe dei Comuni coinvolti	Accordi sottoscritti tra la Direzione e il Comune di riferimento	Numero detenuti senza fissa dimora	Numero di richieste di iscrizione anagrafica inoltrate nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica accolte nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica rigettate/ritenute irricevibili nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica nell'anno 2025 di cui non si conosce l'esito
Grosseto	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica fornite ma segnala di riscontrare ancor più criticità nel rapporto con il Comune non avendo un Garante Comunale dei diritti dei detenuti	Nessun accordo	N.D.	2	1 Nazionalità italiana	1 Nazionalità Marocchina (richiesta rigettata per mancanza di permesso di soggiorno e documento di identità)	0
Livorno "Le Sughere" e sezione distaccata di Gorgona	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica pervenute e il Comune ritiene ricevibili le istanze prive di documento identificativo se fornite del certificato di detenzione	Nessun accordo	N.D.	37	17 Nazionalità italiana 20 Nazionalità Extra UE	0	0
Lucca	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica, tranne chre per i detenuti irregolari con espulsione da eseguire	Nessun accordo	N.D.	10	5 Nazionalità Italiana 5 Nazionalità Paese Extra UE	0	0

Istituti Penitenziari	Rapporti con gli Uffici Anagrafe dei Comuni coinvolti	Accordi sottoscritti tra la Direzione e il Comune di riferimento	Numero detenuti senza fissa dimora	Numero di richieste di iscrizione anagrafica inoltrate nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica accolte nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica rigettate/ritenute irricevibili nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica nell'anno 2025 di cui non si conosce l'esito
Massa	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica ma il Comune, applicando alcune Circolari del Ministero dell'Interno riteine irricevibili le richieste qualora il detenuto sia sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità o di documento identificativo	Nessun accordo (il Comune di Massa ha presentato un parere in merito alla mancanza del permesso di soggiorno alla Prefettura di Massa nel 2023, ancora senza riscontro)	N.D.	23	9 Nazionalità Italiana 2 Nazionalità UE 2 Nazionalità Paese Extra UE	10 richieste irricevibili (Nazionalità: 8 Extra UE, 1 UE, 1 Italiana)	0
Massa Marittima	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica ma non fornisce informazioni in merito alla posizione del Comune in caso in cui il detenuto sia sprovvisto di permesso di soggiorno o documento identificativo	Nessun accordo	N.D.	7	5 Nazionalità Italiana 2 Nazionalità Extra UE	0	0
Pisa "Don Bosco"	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica e il Comune ritiene ricevibili le istanze prive di documento identificativo se fornite del certificato di detenzione o IP3	Accordo stipulato in data 5.11.2024 tra la Direzione e il Comune di Pisa, sospeso dai vertici dipartimentali	N.D.	20	10 Nazionalità Paese Extra UE 10 Nazionalità italiana	0	0

Istituti Penitenziari	Rapporti con gli Uffici Anagrafe dei Comuni coinvolti	Accordi sottoscritti tra la Direzione e il Comune di riferimento	Numero detenuti senza fissa dimora	Numero di richieste di iscrizione anagrafica inoltrate nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica accolte nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica rigettate/ritenute irricevibili nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica nell'anno 2025 di cui non si conosce l'esito
Pistoia	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica pervenute e il Comune ritiene ricevibili le istanze prive di documento identificativo se fornite del certificato di detenzione	Nessun accordo	N.D.	3	0	3 richieste rigettate per mancanza del documento identificativo (Nazionalità: Tunisia, Egitto e Gambia)	0
Porto Azzurro "De Santis"	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica ma il Comune ritiene irricevibili le richieste qualora il detenuto sia sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità o di documento identificativo	Nessun accordo	N.D.	25	6 Nazionalità Italiana 4 Nazionalità UE	15 richieste rigettate (Nazionalità Paese Extra UE)	0
Prato	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica, ad esclusione dei detenuti privi di permesso di soggiorno e di documento identificativo	Accordo sottoscritto ma sospeso a seguito della richiesta del Dipartimento	N.D.	13	0	0	13 (Nazionalità: 4 Italia, 8 Extra UE, 1 UE)

Istituti Penitenziari	Rapporti con gli Uffici Anagrafe dei Comuni coinvolti	Accordi sottoscritti tra la Direzione e il Comune di riferimento	Numero detenuti senza fissa dimora	Numero di richieste di iscrizione anagrafica inoltrate nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica accolte nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica rigettate/ritenute irricevibili nell'anno 2025	Richieste di iscrizione anagrafica nell'anno 2025 di cui non si conosce l'esito
San Gimignano "Ranza"	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica ma il Comune ritiene irricevibili le richieste qualora il detenuto sia sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità	Nessun accordo	N.D.	3	1 Nazionalità albanese 1 Nazionalità Serba	1 richiesta rigettata (Nazionalità: Marocchina)	0
Siena	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica ma il Comune ritiene irricevibili le richieste qualora il detenuto sia sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità	Nessun accordo	N.D.	2	1 Nazionalità Italiana 1 Nazionalità Paese Extra UE	0	0
Volterra	Direzione adempie nella trasmissione delle richieste di iscrizione anagrafica ma il Comune ritiene irricevibili le richieste qualora il detenuto sia sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità		N.D.	5	0	5 richieste rigettate per mancanza di permesso di soggiorno (Nazionalità:3 Albania, Sri Lanka, Serbia)	0
Totale				**181**	**105**	**35**	**41**

9. Detenuti migranti: uno sguardo sui dati e sui processi di privazione della libertà personale

A cura di Salomè Archain, Letizia Lo Conte, Katia Poneti[1]

Premessa

Stranieri, migranti, detenuti.

L'analisi sui dati e sui processi di privazione della libertà personale dei cittadini e delle cittadine di Paesi terzi nelle carceri toscane deve necessariamente partire da alcune premesse lessicali sul "chi", sul "quando" e sul "come".

La prima questione, fondamentale, riguarda il "chi", ovvero, cosa si intenda con il termine "straniero". A tal proposito, nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero[2], l'art. 1 comma 1 chiarisce che - in attuazione delle previsioni costituzionali[3] - con il termine "straniero" l'ordinamento faccia riferimento "ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi". Il Testo unico, infatti, esclude esplicitamente dall'applicazione delle disposizioni relative alla condizione degli stranieri "i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Una prima distinzione che cercheremo di fare, per una lettura coerente dei dati disponibili, riguarderà dunque la selezione delle informazioni riferibili, da un lato, ai cittadini di Stati terzi e, dall'altro, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, questa distinzione presenta da subito alcune difficoltà di ricostruzione poiché le statistiche prodotte dall'amministrazione della giustizia, reperibili sul sito del ministero[4], così come i dati ISTAT[5], con il termine "straniero" fanno riferimento, in generale, ai cittadini di Stati diversi dall'Italia. Ove possibile, sarà nostra cura elaborare i dati in modo tale da riflettere, col termine "straniero", quello a cui l'ordinamento fa effettivamente riferimento. Ciò nonostante, anticipiamo che per alcuni dati aggregati questa operazione non sarà possibile.

La seconda questione concerne il "quando". La dimensione temporale a cui si vuole dare rilievo in questa breve premessa è quella del momento nel quale le istituzioni carcerarie entrano in contatto con il cittadino straniero. Dal punto di vista della condizione giuridica - dello *status* - della persona straniera, infatti,

---

1 Il testo è stato scritto e condiviso dalle tre autrici nella sua interezza. Salomè Archain in qualità di assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze e operatrice del Centro di ricerca interuniversitario L'Altro Diritto (Centro ADir - UniFI); Letizia Lo Conte in qualità di Funzionaria della Professionalità della Mediazione Culturale del Ministero della Giustizia; e Katia Poneti in qualità di Funzionaria EQ dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà presso il Consiglio regionale della Toscana.

2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3 Si fa riferimento all'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

4 Nella sezione *Strumenti - Statistiche* del sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) sono ricercabili per argomento, periodo di riferimento e territorio le statistiche prodotte dall'amministrazione.

5 Secondo il glossario ISTAT per cittadini stranieri si devono intendere "persone, nate in Italia o all'estero, di cittadinanza straniera o apolide".

assume una rilevanza di non poco conto – non solo la nazionalità[6] –, ma anche la titolarità o meno di un permesso di soggiorno in corso di validità.

In altre parole, la condizione giuridica è espressione, o quantomeno indicatore, di tutta una serie di elementi che devono essere presi in considerazione per la valutazione del rilascio di un titolo di soggiorno e che fanno riferimento, in particolare: al motivo dell'ingresso in Italia, alla durata del soggiorno, alla presenza di legami familiari e sociali sul territorio, allo svolgimento di un'attività di studio o lavorativa, alla presenza di specifiche vulnerabilità riconosciute dall'ordinamento per motivi di salute o per ragioni di protezione.

Questo ambito di indagine è stato probabilmente il più difficile da approfondire e rappresenta, al contempo, uno dei principali limiti alla capacità di comprensione del fenomeno e alla costruzione di interventi efficaci rivolti ai cittadini "stranieri"[7] detenuti. L'assenza di informazioni, nelle statistiche analizzate, in merito alla condizione giuridica degli stranieri detenuti è stata in parte colmata grazie alle attività svolte, nelle proprie diverse funzioni, dalle autrici. È opportuno chiarire, quindi, che si tratta di uno sguardo approssimativo, da un punto di vista numerico, seppure trovi conferma negli studi e nei rapporti pubblicati a livello nazionale sul tema.

La terza questione, infine, riguarda il "come". Sotto questo profilo, si è tentato di dare rilievo alle modalità di detenzione dei cittadini stranieri e, quindi, anche a quei "fattori che incidono significativamente sulla sovrarappresentazione dei migranti in carcere rispetto alla popolazione italiana"[8]. Verranno presi in considerazione sia i dati sui reati commessi che quelli sulle posizioni giuridiche dei detenuti stranieri; ma anche le misure alternative concesse, ove disponibile, le violazioni dei diritti previsti dall'ordinamento penitenziario e alcune specifiche problematiche come l'accesso al diritto alla salute. Si tratta di elementi fortemente interconnessi con la residenza e con quella "formalità-regolarità" o "informalità-irregolarità amministrativa" a cui si è fatto cenno prima e per le quali si proveranno a riportare alcuni dati raccolti e alcune chiavi di lettura a partire dalle esperienze di assistenza e informazione giuridica rispettivamente svolte dall'Ufficio del Garante, dal PRAP e dal Centro di ricerca interuniversitario ADir – UNIFI.

Per completare il quadro di analisi proposto, sarebbe stato utile anche un approfondimento "sul perché" e quindi sul rapporto tra fenomeno migratorio, criminalità e pena. Tuttavia, tali riflessioni richiederebbero uno spazio molto più ampio, di ricerca e di monitoraggio delle pratiche, di quanto non sia possibile fare nella presente Relazione. Ci limiteremo, pertanto, ad alcuni cenni alla letteratura e agli studi già realizzati, nella convinzione che il presente contributo rappresenti solo un ulteriore piccolo passo del percorso verso una maggiore conoscenza e attenzione ai problemi della popolazione detenuta in Italia e, quindi, della nostra società intera e della sua capacità di intervento e tutela.

Riflettendo su come la pena influisca sul fenomeno migratorio, è importante ricordare che il legislatore ha voluto assegnare al periodo detentivo anche la funzione di regolarizzazione, per quanto possibile in base alle leggi vigenti, dello straniero detenuto: si veda al proposito l'art. 43 o.p., nel suo testo successivo alla riforma introdotta dal D.lgs. 123/2018, che prevede all'ultimo comma che "i detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali".

Il presente capitolo aggiorna quello già presentato lo scorso anno nella Relazione annuale del Garante. Viste le questioni rimaste aperte e qualificate come "da approfondire", le richieste di dati di quest'anno sono

6 Come anticipato, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea godono di un trattamento più favorevole in merito all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato; basti pensare al fatto che è sufficiente una dichiarazione di presenza e non la richiesta e il rilascio di uno specifico titolo di soggiorno per la permanenza "formale e regolare" sul territorio. In questo senso, la condizione del cittadino europeo detenuto è molto diversa da quella del cittadino di Paese terzo detenuto; nonostante le statistiche riconducono entrambe le situazioni a quella dello straniero detenuto.

7 Con il termine "straniero", se non diversamente indicato nel testo, si farà riferimento d'ora in avanti ai cittadini e cittadine di Paesi terzi.

8 Cit. Verdolini, Valeria. "Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura." *Miravalle M. e Scandurra A. (a cura di), Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni detentive in Italia* (2017), pag. 4.

andate più in profondità, cercando di ottenere maggiore precisione e distinzione tra i diversi casi. In particolare, sono stati richiesti al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria dati sul numero degli eventi critici verificatisi nel 2025; sui detenuti stranieri presenti per nazionalità e posizione giuridica (cautelare, definitiva, mista); sui detenuti per tipologia di reato, per pena inflitta, per pena residua, tutti per istituto penitenziario e per cittadinanza (italiani, cittadini UE e stranieri extra UE). Di questi dati sono stati inviati quelli sugli eventi critici, con distinzione tra italiani, cittadini UE e stranieri extra UE; quelli sulla posizione giuridica e sulla pena inflitta e residua, senza distinzione tra italiani, cittadini UE e stranieri extra UE, e nemmeno tra italiani e stranieri e basta. A parte il dato sui permessi di soggiorno e quello sugli eventi critici, nessun dato fornito dal Prap è ripartito per italiani, cittadini UE e stranieri extra UE, cosa che sarebbe invece estremamente necessaria per comprendere le problematiche specifiche che si trovano all'intersezione tra la carcerazione e la condizione di straniero extra UE, spesso in condizione di irregolarità.

Le presenze in sola custodia cautelare al 31/12/25 e i capi d'imputazione, non sono state inviate. Mentre è stato tentato un lavoro di ricognizione ad hoc in merito ai detenuti per posizione riguardo al permesso di soggiorno, per istituto, riguardante: cittadini extra-UE: tipologia di permesso di soggiorno posseduto al 31/12/2025 (elettronico, cartaceo, motivo di rilascio, durata) e sua data di scadenza, o sua mancanza del permesso; e cittadini UE non italiani: presenza della residenza al 31/12/2025, o mancanza della residenza. Tale ricognizione non ha dato tuttavia esito positivo, come si dirà meglio in seguito.

Se ne può concludere che sarebbe utile alla conoscenza del penitenziario e delle caratteristiche della sua popolazione una rilevazione sistematica di certi dati.

Per quanto riguarda le misure alternative al carcere sono stati richiesti all'UIEPE Firenze i dati riguardanti gli affidamenti terapeutici, le altre misure (affidamenti in prova al servizio sociale, detenzioni domiciliari, semilibertà) e le messe alla prova, in particolare il loro numero in corso nel 2025, suddivisi per italiani e stranieri per nazionalità, per provenienza (dalla libertà, dalla detenzione, dagli arresti/detenzione domiciliari) e per genere, dato che è stato fornito e che si riporta in questo capitolo. Quanto alle revoche avvenute nel 2025 e alle misure concluse con successo il dato è stato fornito, ma senza la distinzione per italiani e stranieri per nazionalità, quindi si è deciso di non utilizzarlo perché non utile ai fini di questo capitolo. Come approfondimento sulle misure in corso nel 2025 relative a cittadini stranieri si era chiesto, come l'anno precedente, di ricevere i dati (che non sono stati forniti) ripartiti per tipologia di misura e per provenienza (dalla libertà, dalla detenzione, dagli arresti/detenzione domiciliari) relativi a:

- cittadini extra-UE: tipologia di permesso di soggiorno posseduto (elettronico, cartaceo, motivo di rilascio, durata) e scadenza, al momento di concessione della misura;
- cittadini UE non italiani: presenza della residenza al momento di concessione della misura;
- cittadini UE/extra UE: presenza di legami familiari in Italia, età, genere.
- Il Garante suggerisce al Prap/Dap di ampliare la raccolta ordinaria dei dati sulla popolazione detenuta inserendo le variabili suddette. Sarà premura del Garante favorire un dialogo in materia.

1. I dati del Ministero della Giustizia sui detenuti migranti e il tasso di detenzione

La nostra analisi inizia dalla lettura e dalla rielaborazione, in grafici, dei dati sugli stranieri detenuti[9] reperibili online sul sito del Ministero della Giustizia e di quelli richiesti - con riferimento alla regione Toscana - al Provveditorato Regionale da parte dell'Ufficio del Garante. A partire da questi dati e utilizzando le statistiche ISTAT sulla popolazione straniera residente in Italia si proverà a restituire una parziale fotografia sulle nazionalità della popolazione detenuta attraverso la comparazione del tasso di detenzione[10] sia degli stranieri che degli italiani.

9 Detenuti "stranieri", ovvero di nazionalità diversa da quella italiana (come specificato in premessa), infatti, il Ministero inserisce nella categoria "stranieri" anche i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, al contrario di quanto stabilito dal D.lgs. 286/1998.

10 Il tasso di detenzione verrà calcolato, a livello nazionale e regionale, come la quantità di ristretti (italiani e stranieri) sulla scala di 100 mila abitanti.

1.1 I dati a livello nazionale

Secondo i dati dell'amministrazione della giustizia, al 31 marzo 2026, il numero complessivo dei detenuti con nazionalità diverse da quella italiana era di 20.130 (in aumento rispetto agli anni precedenti: 29 febbraio 2024: 19.035, 31 marzo 2025: 19.660) su un totale di 63.997 (in aumento rispetto agli anni precedenti: 29 febbraio 2024: 60.924; 31 marzo 2025: 62.281) presenze (a fronte di una capienza regolamentare di 51.259 posti). A livello nazionale, quindi, i detenuti cittadini di Paesi terzi e quelli di altri Stati membri dell'UE rappresentavano il 31,45 % di tutta la popolazione detenuta.

Si tratta di una percentuale in linea a quella degli ultimi tre anni, a partire dalla riduzione della popolazione detenuta avvenuta nel 2020 e all'ultima percentuale di stranieri detenuti superiore al 32% registrata al 30 giugno 2021. Tale media percentuale, come vedremo, mostra significative oscillazioni se si osservano i singoli dati regionali.

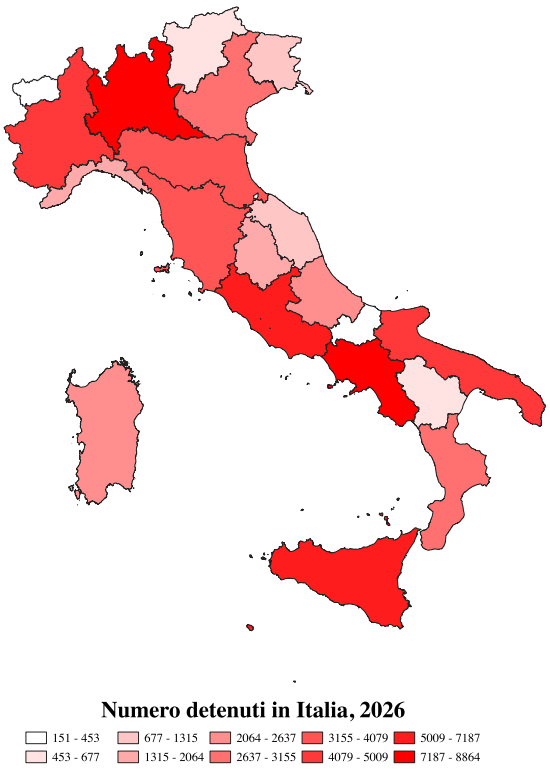
TAB 1 – Percentuali stranieri detenuti per regione

Regioni di detenzione	31/03/2026		
	Totale	Stranieri	% stranieri sui presenti
Abruzzo	**2300**	459	19,96
Basilicata	**459**	70	15,25
Calabria	**2953**	493	16,69
Campania	**7973**	954	11,97
Emilia Romagna	**3963**	2071	52,26
Friuli Venezia Giulia	**718**	304	42,34
Lazio	**6722**	2390	35,55
Liguria	**1406**	772	54,91
Lombardia	**8864**	3996	45,08
Marche	**1103**	358	32,46
Molise	**400**	69	17,25
Piemonte	**4349**	1777	40,86
Puglia	**4581**	500	10,91
Sardegna	**2434**	754	30,98
Sicilia	**7100**	1043	14,69
Toscana	**3459**	1633	47,21
Trentino Alto Adige	**514**	326	63,42
Umbria	**1709**	580	33,94
Valle d'Aosta	**151**	83	54,97
Veneto	**2839**	1498	52,77
Totale	**63.997**	**20.130**	**31,45**

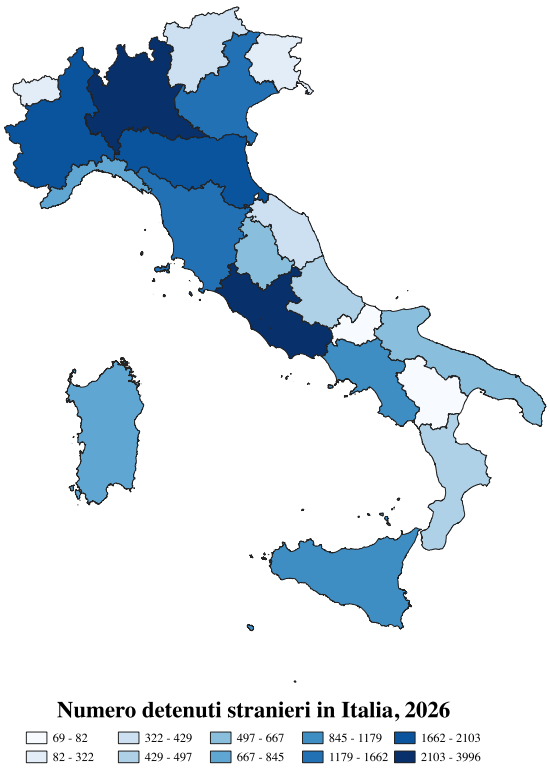
Fonte: Ministero Giustizia - statistiche

Nella seguente mappa, elaborata a partire dai dati disponibili al 31 marzo 2026, è possibile cogliere queste differenze a colpo d'occhio, grazie alla riproduzione grafica delle presenze totali di detenuti (MAPPA 1) e dei detenuti stranieri (MAPPA 2) in Italia.

MAPPA 1 - Numero detenuti in Italia



MAPPA 2 - Numero di stranieri detenuti in Italia



Sono le regioni del centro e del nord Italia quelle dove la percentuale degli stranieri sul totale dei detenuti presenti è superiore alla media nazionale, ovvero del 31,45%.

In particolare, tre regioni presentano percentuali particolarmente elevate, tra il 55% e il 65%: il Trentino-Alto Adige (63%), la Valle d'Aosta (55%) e la Liguria (55%). Per le prime due regioni è necessario evidenziare la relativa importanza del dato, considerato il basso numero dei detenuti totali che, indipendentemente dalla nazionalità, non è superiore a 400. La Liguria, invece, presenta un dato elevato sia per il totale dei detenuti (1406 presenti, di cui 772 stranieri) che per la percentuale relativa agli stranieri detenuti.

Seguono il Veneto e l'Emilia-Romagna con una percentuale di stranieri detenuti molto simile (53% e 52%) che corrisponde anche ad una elevata quantità complessiva di stranieri detenuti considerato il numero totale dei presenti (1498 stranieri su 2839 presenti in Veneto e 2071 stranieri su 3963 presenti in Emilia-Romagna).

Tra il 45% e il 50% troviamo, invece, Toscana (47%), Lombardia (45%). Si tratta di regioni nelle quali all'elevata percentuale di detenuti stranieri corrisponde anche un elevato numero di ristretti (1633 stranieri su 3459 presenti in Toscana e 3996 stranieri su 8864 presenti in Lombardia).

Nelle seguenti tabelle, per una maggiore comprensione dei dati sopra riportati, si possono leggere sia le percentuali, sopra al 40%, di cittadini stranieri detenuti sul totale dei presenti (in ordine decrescente, **Tab. 2**), sia il numero di cittadini stranieri detenuti - partendo dalle regioni con la popolazione straniera detenuta più elevata - fra quelle che presentano comunque un numero superiore a 950 (**Tab. 3**).

Tab. 2: Regioni che presentano la percentuale più alta di stranieri sul totale dei presenti.

Regioni di detenzione	31/03/2026		
	Totale	Stranieri	% stranieri sui presenti
Trentino Alto Adige	**514**	326	63,42
Valle d'Aosta	**151**	83	54,97
Liguria	**1406**	772	54,91
Veneto	**2839**	1498	52,77
Emilia Romagna	**3963**	2071	52,26
Toscana	**3459**	**1633**	**47,21**
Lombardia	**8864**	3996	45,08
Friuli Venezia Giulia	**718**	304	42,34
Piemonte	**4349**	1777	40,86

Fonte: Ministero Giustizia - statistiche

Tab. 3: Regioni che presentano i numeri più elevati di stranieri detenuti sui presenti.

Regioni di detenzione	31/03/2026		
	Totale	Stranieri	% stranieri sui presenti
Lombardia	**8864**	3996	45,08
Lazio	**6722**	2390	35,55
Piemonte	**4349**	1777	40,86
Emilia Romagna	**3963**	2071	52,26
Toscana	**3459**	1633	47,21
Veneto	**2839**	1498	52,77
Sicilia	**7100**	1043	14,69
Campania	**7973**	954	11,97

Fonte: Ministero Giustizia - statistiche

Come anticipato, uno dei modi per provare ad avere uno sguardo più completo delle cifre analizzate, è quello di confrontare il numero degli stranieri detenuti con il numero degli stranieri residenti sul territorio nazionale. Un tale approccio, per l'identificazione del "tasso di detenzione", come vedremo, dovrà tuttavia tenere conto della parzialità del dato sugli stranieri presenti in Italia offerto dalle statistiche nazionali, poiché queste ultime comprendono solo i "residenti" e i "titolari di regolare permesso di soggiorno".

Se consideriamo i dati ISTAT, disponibili al 1° gennaio 2026, rileviamo che il numero degli stranieri residenti in Italia è di 5 559 527, in aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente, su una popolazione complessiva di 58 942 828. A livello nazionale, quindi, gli stranieri residenti rappresentano il 9,4% della popolazione. L'ultimo rapporto della Fondazione ISMU ETS[11] stima che, al 1° gennaio 2025, gli stra-

11 *XXXI rapporto ISMU sulle migrazioni 2025*, Fondazione ISMU, febbraio 2026, disponibile online: https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2026/02/31_Rapporto-ISMU_2025_Web.pdf.

nieri presenti sul territorio privi di regolare permesso di soggiorno fossero circa 339 mila, un dato stabile rispetto agli anni precedenti.

Se volgiamo lo sguardo al livello regionale (v. Tab. A), dalla comparazione dei dati ISTAT tra popolazione residente complessiva e popolazione residente straniera, le percentuali di stranieri residenti più elevate risultano in Emilia-Romagna (12,88%), Lombardia (12,49%) e Toscana (12,26%). La Lombardia, inoltre, è al primo posto a livello nazionale sia per numero di residenti totali (10 065 694) che per numero di stranieri residenti (1 257 557).

Sempre al di sopra della media nazionale, troviamo: Lazio (11,61%), al secondo posto per numero di residenti totali e stranieri, Liguria (11,40%), Piemonte (10,87%), Umbria (10,83%) e Veneto (10,61%).

Oltre la media percentuale nazionale, ci sono infine il Friuli-Venezia Giulia (10,60%) e il Trentino-Alto Adige (10,07%).

Tab. A: Percentuali stranieri residenti per regione

Regioni di residenza	01/01/2026		
	Totale	Stranieri	% stranieri sui presenti
Abruzzo	**1267222**	94978	7,49
Basilicata	**525281**	28198	5,37
Calabria	**1827571**	110463	6,04
Campania	**5568703**	294065	5,28
Emilia Romagna	**4477009**	576592	12,88
Friuli Venezia Giulia	**1193496**	126496	10,60
Lazio	**5709444**	662709	11,61
Liguria	**1511988**	172342	11,40
Lombardia	**10065694**	1257557	12,49
Marche	**1479832**	140296	9,48
Molise	**285940**	15225	5,32
Piemonte	**4255006**	462407	10,87
Puglia	**3865277**	165797	4,29
Sardegna	**1554490**	57754	3,72
Sicilia	**4775194**	219711	4,60
Toscana	**3659222**	448484	12,26
Trentino Alto Adige	**1090818**	109869	10,07
Umbria	**850627**	92092	10,83
Valle d'Aosta	**122554**	9194	7,50
Veneto	**4857460**	515298	10,61
Italia	**58.942.828**	**5.559.527**	**9,43**

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Questi dati mostrano quindi una distribuzione della popolazione straniera residente che si concentra principalmente nelle regioni del centro-nord Italia, seguendo le tendenze delle regioni più popolose a livello nazionale. Tuttavia, può essere utile interrogarsi sul forte divario nella percentuale di stranieri residenti

nelle regioni del centro-sud. Si tratta, infatti, di percentuali molto inferiori, anche oltre la metà, rispetto alla media nazionale, seppure la popolazione totale, indipendentemente dalla nazionalità, in alcune di queste regioni come Sicilia, Campania e Puglia sia tra le più alte a livello nazionale.

Ancora una volta, è opportuno ricordare che i dati ISTAT sono parziali rispetto alla popolazione straniera effettivamente presente sul territorio e che non risulta iscritta in anagrafe perchè irregolare o non residente. Il dato potrebbe essere in parte compreso se si considerassero gli insediamenti informali ed altri luoghi presenti sul territorio dove difficile se non impossibile ottenere l'iscrizione anagrafica (situazione che, peraltro, incide negativamente a catena sul rinnovo del titolo di soggiorno, anche ove in possesso, e sull'accesso ai diritti fondamentali) e le stime legate alle dinamiche economiche e lavorative del caporalato stagionale in agricoltura. Sono proprio la Sicilia, la Campania e la Puglia, infatti, a guidare la classifica delle regioni con il maggior numero di insediamenti "informali o spontanei non autorizzati" con presenze che vanno dalle poche unità alle migliaia di persone nei grandi "ghetti"[12]. Tuttavia, queste stime non esauriscono le ragioni di un tale divario che, probabilmente, vede la presenza di stranieri residenti, ma anche informalmente presenti, nelle regioni con maggiori possibilità di lavoro e quindi con una tendenza alla concentrazione delle percentuali di stranieri (residenti e informalmente presenti) nelle regioni del centro-nord Italia.

Con riferimento ai **tassi di detenzione**, se si considera il numero totale degli stranieri residenti in Italia – dato relativo all'inizio del 2026 – il dato è pari a circa 362 detenuti ogni 100 mila abitanti; mentre quello dei detenuti italiani è pari a circa 82 detenuti ogni 100 mila abitanti.

I dati risultano parzialmente diversi rispetto all'anno precedente - quando il tasso di detenzione dei cittadini stranieri era di 363 detenuti ogni 100 mila abitanti e quello dei cittadini italiani di 80 -, a fronte di un dato stabile con riferimento alla popolazione residente complessiva (58 943 646 nel 2025 e 58 942 828 nel 2026) e un altrettanto saldo pari tra l'aumento della popolazione straniera residente (+ 188.200) e la diminuzione della popolazione italiana residente (-188.900).

Tab. B: tassi di detenzione cittadini stranieri e cittadini italiani

Regioni di rriferimento	01/01/2025	
	Tasso detenzione stranieri	Tasso detenzione italiani
Abruzzo	**483**	157
Basilicata	**248**	78
Calabria	**446**	143
Campania	**324**	133
Emilia Romagna	**359**	48
Friuli Venezia Giulia	**240**	39
Lazio	**361**	85
Liguria	**448**	47
Lombardia	**318**	55
Marche	**255**	56
Molise	**453**	122
Piemonte	**384**	68

12 Si vedano i dati riportati nel *Rapporto su "Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare"*, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 2022, disponibile sul sito del ministero: integrazionemigranti.gov.it

Regioni di rriferimento	01/01/2025	
	Tasso detenzione stranieri	Tasso detenzione italiani
Puglia	**302**	110
Sardegna	**1306**	112
Sicilia	**475**	133
Toscana	**364**	57
Trentino Alto Adige	**297**	19
Umbria	**630**	149
Valle d'Aosta	**903**	60
Veneto	**291**	31
Italia	**362**	**82**

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

I tassi di detenzioni divisi per regione (**Tab. B**), mostrano alcune regioni come Sardegna, Valle d'Aosta, Molise, Sicilia e Calabria, con un tasso di detenzione degli stranieri particolarmente elevato rispetto alla media nazionale. Tuttavia, si deve considerare, per tutte e cinque queste regioni, il ridotto numero di stranieri residenti sui diversi territori, come è stato già evidenziato. In Sicilia e Calabria, invece, alcune delle riflessioni fatte sulla presenza di una parte della componente irregolare potrebbero rendere più rilevante il tasso di detenzione. Al fine di approfondire una tale ipotesi sarebbe comunque necessario che venissero raccolti i dati, ad oggi non disponibili, sui permessi di soggiorno e sullo status giuridico degli stranieri detenuti. Alcune regioni, come Piemonte e Lazio, hanno tassi di detenzione sopra la media nazionale, così con elevate percentuali di stranieri residenti. Mentre anche per Liguria, Umbria e Abruzzo, gli elevati tassi di detenzione devono essere parametrati, tuttavia, con il ridotto numero di stranieri residenti.

Appare interessante, infine, evidenziare come le regioni con le percentuali più elevate di stranieri residenti (Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana) siano quelle con i tassi di detenzione vicini alla media nazionale e, addirittura, nella fascia medio bassa per la Lombardia, a discapito ulteriore della diffusa strumentalizzazione del rapporto tra criminalità e migrazioni[13].

Dai dati sul tasso di detenzione dei cittadini italiani, invece, si possono vedere numeri molto superiori alla media nazionale in maniera concentrata soprattutto nelle regioni del centro e sud Italia. In particolare, in Calabria, Umbria e Abruzzo si riscontrano i tassi più elevati di 140 - 160 detenuti ogni 100 mila abitanti. Seguono Campania e Sicilia (133 detenuti ogni 100 mila abitanti), Puglia, Molise e Sardegna (tra 110 e 125) e poi Basilicata e Lazio (tra 75 e 85). Le altre regioni, invece, hanno delle percentuali pari o inferiori alla media nazionale.

Il tasso di detenzione degli stranieri, dunque, appare sensibilmente più elevato di quello degli italiani. Tuttavia, si parla appunto di "tasso di detenzione" e non di "tasso di criminalità" per ciò che questo dato percentuale effettivamente mostra: le tendenze di penalizzazione.

Questa sovrarappresentazione degli stranieri nelle statistiche della giustizia penale, infatti, deve tenere conto da un lato della componente irregolare, ovvero dell'impossibilità per un rilevante gruppo di persone (stimato in circa 339 mila nel 2025 secondo l'ultimo rapporto ISMU) di regolarizzare la propria posizione amministrativa o di iscrizione anagrafica in Italia.

In questi casi, all'appartenenza al gruppo degli "invisibili" sono connesse una serie di questioni fra cui le

13 Come riportato nel *XIV rapporto sulle condizioni di detenzione* di Antigone, 2018, "man mano che passa il tempo dal suo insediamento in Italia, una comunità esprime un minor numero di detenuti al proprio interno", p. 3, disponibile al link: www.antigone.it

difficoltà economiche, ovviamente, l'accesso ai diritti e il rischio stesso di finire nelle maglie della criminalità. Dall'altro lato, sarebbe necessario leggere l'elevato tasso di detenzione degli stranieri con una piena consapevolezza di tutta una serie di "elementi di selettività", fra i quali troviamo le prassi di polizia, la costruzione culturale dello straniero come nemico e, come vedremo, il filtro delle prassi giudiziarie, che sono presupposti di tale sovrarappresentazione. In questo senso, i dati forniti dovrebbero essere letti non tanto con riferimento alla loro capacità di descrivere il fenomeno criminale, quanto, più realisticamente, a quella di tradurre "le opzioni di politica criminale in dinamiche filtrate di criminalizzazione"[14].

Con riferimento, infine, alle **nazionalità e posizione giuridica dei detenuti stranieri a livello nazionale**, nella tabella seguente troviamo alcuni primi dati che verranno poi approfonditi con riferimento al contesto toscano nei paragrafi successivi.

Al 31 marzo 2026, la principale nazionalità straniera rappresentata in carcere in Italia era quella del Marocco (22,4%), seguita da Romania (10,4%), Tunisia (11,3%) e Albania (9,8%). Elevate anche le percentuali di cittadini della Nigeria (5,1%) e dell'Egitto (5,5%), Le altre nazionalità sono tutte sotto al 3% del numero complessivo di detenuti stranieri.

Con riferimento a Tunisia ed Egitto deve essere evidenziata la corrispondenza delle elevate percentuali di detenzione di queste nazionalità con i procedimenti ex art. 12 D.lgs. 286/1998 (T.U.I.) per coloro che hanno presumibilmente condotto un'imbarcazione di migranti in fuga nel mediterraneo. Si tratta della condizione di elevati numeri di cittadini stranieri che ogni anno vengono ristretti nelle carceri italiane e nei CPR (centri per il rimpatrio) con l'accusa del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nonostante le numerose criticità emerse negli anni su tali procedimenti e sull'assenza quasi sempre del fine di lucro da parte del timoniere, come richiesto invece dalla norma[15].

Le detenute straniere donne sono 769 sul totale di 20.130 presenze e le principali nazionalità sono la Romania e la Nigeria.

Come riportato in dettaglio nella seguente tabella (**Tab. 4)**, a livello nazionale, i detenuti stranieri imputati sono 5.613, mentre 14.443 sono i condannati.

Il continente maggiormente rappresentato all'interno della popolazione detenuta straniera a livello nazionale risulta quindi essere quello africano, seguito da quello europeo.

Tab. n. 4: Detenuti stranieri per nazionalità e posizione giuridica

Nazione	Imputati		Condannati		Internati		Totale		% sul Totale Stranieri
	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	
Marocco	1166	13	3316	44	20	0	4502	57	22,40%
Romania	406	27	1683	165	5	2	2094	194	10,40%
Tunisia	687	4	1574	7	6	0	2267	11	11,30%
Albania	512	7	1449	13	2	0	1963	20	9,80%
Nigeria	293	21	730	73	5	0	1028	94	5,10%
Egitto	436	2	661	1	1	0	1098	3	5,50%
Senegal	113	1	387	2	3	0	503	3	2,50%

14 Martelloni, F., Sbraccia, A., Valentini, E., *I migranti sui sentieri del diritto. Profili socio-criminologici, giuslavoristici, penali e processuali,* 2020, Giappichelli, cit. p. 31.

15 Si vedano report approfonditi ai senguenti link: https://dal-mare-al-carcere.info/2-quadro-normativo/; https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/capitani-dietro-le-sbarre-la-condizione-degli-scafisti-nelle-carceri-e-nei-cpr-italiani/.

Nazione	Imputati		Condannati		Internati		Totale		% sul Totale Stranieri
	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	
Algeria	132	2	344	1	3	0	479	3	2,40%
Gambia	108	0	276	0	3	0	387	0	1,90%
Pakistan	129	1	217	2	1	0	347	3	1,70%
Perù	88	4	229	18	2	0	319	22	1,60%
Moldova	74	1	157	9	2	1	233	11	1,20%
Ucraina	67	9	145	11	0	0	212	20	1,10%
Georgia	81	2	113	3	0	0	194	5	1,00%
Cina	70	8	123	15	0	0	193	23	1,00%
Altri paesi	1251	79	3039	221	21	0	4311	300	21,10%
Totale detenuti stranieri	5613	181	14443	585	74	3	20130	769	100,00%

Fonte: Ministero Giustizia - statistiche

1.2 I dati sulla regione Toscana

A partire dai dati disponibili sul totale delle presenze a livello regionale e sul numero e percentuale dei detenuti stranieri sui presenti, la situazione delle carceri toscane appare già ad un primo sguardo un luogo rilevante di indagine.

La Toscana, infatti, si trova ai primi posti fra le regioni italiane sia per numero complessivo di presenze di detenuti stranieri (1.624 al 28 febbraio 2026, in aumento costante di negli ultimi due anni) che, in proporzione, per percentuale di detenuti stranieri sul totale dei presenti, ovvero il 47%.

La presenza di stranieri detenuti in Toscana, infatti, è ben oltre la media italiana (che abbiamo visto essere del 31,45% sul totale della popolazione detenuta nazionale).

Secondo i dati ISTAT, al 1° gennaio 2026, in Toscana, la popolazione straniera residente sul territorio regionale è del 12,26% e il tasso di detenzione degli stranieri è di 364 detenuti ogni 100 mila residenti, poco al di sopra della media nazionale.

Nella tabella seguente sono mostrate le presenze suddivise per istituto penitenziario: si può notare che gli istituti con la più alta percentuale di stranieri detenuti sono, al 28 febbraio 2026, Grosseto (75%), Gorgona (65%), Firenze Sollicciano (62%), Porto Azzurro (64%) e Pistoia (60%). A seguire, sopra il 50%, Arezzo (56%), Firenze Gozzini (55%), Pisa e Siena (53%), Lucca (52%) e Prato (50%).

Se consideriamo invece il numero assoluto di persone straniere ristrette, gli istituti con le presenze più elevate sono, sempre al 28 febbraio 2026, Firenze Sollicciano (362), Prato (297), Porto Azzurro (263) e Pisa (143).

Tab. n. 5: Presenze in Toscana italiani e stranieri al 28 febbraio 2026

Denominazione	28-febb-26		
	Totale	Stranieri	% stranieri sui presenti
Arezzo	34	19	55,88

Denominazione	28-febb-26		
	Totale	Stranieri	% stranieri sui presenti
Firenze "Sollicciano"	586	362	61,77
Firenze "Mario Gozzini"	102	56	54,90
Gorgona	101	66	65,35
Grosseto	28	21	75,00
Livorno "Le Sughere"	221	60	27,15
Lucca	92	48	52,17
Massa	284	117	41,20
Massa Marittima	54	24	44,44
Pisa "Don Bosco"	272	143	52,57
Pistoia	86	52	60,47
Porto Azzurro "De Santis"	411	263	63,99
Prato "Maliseti"	593	297	50,08
San Gimignano "Ranza"	327	17	5,20
Siena	74	39	52,70
Volterra	181	40	22,10
Totale	**3.446**	**1.624**	**47,13**

Fonte: Ministero Giustizia - statistiche

Per comprendere la condizione in carcere dei migranti detenuti sarebbe necessaria una raccolta di informazioni sullo status giuridico dei migranti detenuti, che tuttavia appare insufficiente, se non inesistente. Lo scorso anno abbiamo pubblicato alcuni dati sulla presenza o meno di permessi di soggiorno, raccolti con una ricerca ad hoc condotta da parte del Prap, che indicavano come circa l'80% degli stranieri reclusi fosse privo del permesso di soggiorno. Quest'anno la medesima ricerca non è riuscita ad arrivare all'obiettivo e il Prap ha comunicato che non ci sono le condizioni necessarie per rilevare il dato. La mancanza stessa del dato appare comunque significativa, indicando come questa carenza di conoscenza rende anche impossibile adempiere all'obbligo previsto dall'art. 43 o.p. di far sì che le persone detenute escano a fine pena con documenti d'identità validi qualora sussistano i presupposti per il rilascio.

2. Detenuti migranti presenti in carcere

2.1. Presenze in carcere per violazione art. 73 TU 309/90

Come si è visto nel cap. 1 la legislazione in materia di droghe costituisce uno dei principali canali di accesso alla detenzione. Secondo l'ultimo dato disponibile, al 31 dicembre 2024, erano presenti a livello nazionale 20.086 detenuti per reati di cui all'art. 73 del T.U. 309/90 (pari al 32,46% dei presenti in carcere) e alla stessa data le persone ristrette in Toscana erano 1.028 (il 32% del totale). Al 31 dicembre 2025 erano, invece, presenti in Toscana complessivamente 984 persone per violazione dell'art. 73 TU 309/1990, pari al 29,1%.

Nella tabella n. 7 vediamo la loro ripartizione per istituto e per nazionalità, con una distinzione tra italiani, cittadini UE e stranieri extra UE. Se guardiamo i numeri assoluti dei presenti maschi per violazione dell'art. 73 TU 309/90 gli stranieri extra UE costituiscono la maggioranza, con 529 violazioni, rispetto

alle 427 degli italiani e alle 14 dei cittadini UE; le donne presentano numeri minoritari e omogenei tra le nazionalità (6 italiane, 4 cittadine UE, 4 cittadine extra UE). Purtroppo questi numeri assoluti non possono essere "pesati" in relazione alle presenze di cittadini UE ed extra UE poiché il dato generale sulle presenze in carcere mette tutti i non italiani in un unico contenitore "stranieri". Sappiamo, quindi, che la percentuale di detenuti maschi italiani che sono detenuti per violazione dell'art. 73 TU 309/90 è pari al 24,91% del totale dei detenuti maschi italiani, mentre la percentuale di detenuti maschi stranieri che sono detenuti per violazione dell'art. 73 TU 309/90 è pari al 34,70% del totale dei detenuti maschi stranieri. Per quanto riguarda le detenute le percentuali sono del 10,71% per le italiane e del 17,02% per le straniere.

Tab. n. 6: Detenuti presenti al 31 dic. 2025 per violazione dell'art. 73 TU 309/90 per italiani, cittadini UE e stranieri extra UE

Istituti Toscana	ART. 73 DPR 309-90							PRESENZE PER ISTITUTO					ART. 73 DPR 309-90 IN % SULLE PRESENZE				
	TOT.	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT.	ITALIANI		STRAN.+UE		TOT.	ITALIANI		STRAN.+UE	
		D	U	D	U	D	U		D		D	U		D		D	U
Arezzo	8		3		0		5	37		21		16	21,62%		14,29%		31,25%
Firenze "M. Gozzini"	30		8		0		22	105		45		60	28,57%		17,78%		36,67%
Firenze Sollicciano	125	3	22	3	2	4	91	555	37	167	37	314	22,52%	8,11%	13,17%	18,92%	29,62%
Grosseto	6		0		0		6	24		7		17	25,00%		0,00%		35,29%
Livorno	75		52		0		23	221		152		69	33,94%		34,21%		33,33%
Livorno gorgona	40		8		1		31	100		34		66	40,00%		23,53%		48,48%
Lucca	3		1		0		2	92		38		54	3,26%		2,63%		3,70%
Massa	91		30		3		58	281		159		122	32,38%		18,87%		50,00%
Massa Marittima	14		9		0		5	53		32		21	26,42%		28,13%		23,81%
Pisa	68	3	17	1	0	0	47	272	19	114	10	129	25,00%	15,79%	14,91%	10,00%	36,43%
Pistoia	15		1		0		14	84		39		45	17,86%		2,56%		31,11%
Porto Azzurro	137		33		2		102	406		140		266	33,74%		23,57%		39,10%
Prato	174		76		5		93	596		299		297	29,19%		25,42%		33,00%
San Gimignano	145		133		1		11	318		304		14	45,60%		43,75%		85,71%
Siena	13		5				8	65		29		36	20,00%		17,24%		22,22%
Volterra	40		29		0		11	173		134		39	23,12%		21,64%		28,21%
Totale	984	6	427	4	14	4	529	3382	56	1714	47	1565	29,10%	10,71%	24,91%	17,02%	34,70%

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria e Regione Toscana

Tale alta percentuale di stranieri presenti per violazione dell'art. 73 TU 309/90 può essere spiegata da un insieme di fattori. In primo luogo la segmentazione su base etnica del mercato del lavoro illegale[16]. In secondo luogo, il *profiling* degli stranieri nello spazio pubblico che porta a una maggiore selettività dei controlli delle forze dell'ordine nei confronti di certe etnie o nazionalità[17]. Infine, la condizione di irregolarità o di più generale precarietà giuridica e sociale sul territorio, con la conseguente impossibilità di inserimento nel mercato del lavoro legale, costituisce una forte spinta ad assecondare l'offerta di lavoro nel mercato dello spaccio ai fini di sopravvivere[18].

Infatti, resta significativo il dato che, sul totale delle persone recluse per violazione della legge sulle droghe (984), la percentuale maggiore sia rappresentata dagli stranieri extra UE (54,1%), seguiti dagli italiani (44%) e dai cittadini UE (1,8%). Su tale dato si può ipotizzare che incida la condizione di mancanza di supporti sociali in cui si trovano molti degli stranieri che provengono da Paesi extra europei, ovvero mancanza di alloggio e di lavoro regolare, condizioni che impediscono di accedere alle misure alternative alla detenzione: sul punto sarebbe opportuno un approfondimento.

In tale contesto la legalizzazione delle droghe, almeno di quelle leggere, già messa in atto in numerosi Paesi europei, da ultimo in Germania, ed extra-europei, porterebbe un beneficio notevole alla lotta alla criminalità e alle condizioni di sovraffollamento del carcere.

2.2. Presenze in carcere di tossicodipendenti

La presenza dei tossicodipendenti in carcere è una problematica che spesso, anche se non sempre, si interseca con la precedente. Nel senso che spesso il bisogno e la promiscuità fanno sì che il tossicodipendente divenga spacciatore e vice versa.

In base al TU 309/90 le persone tossicodipendenti dovrebbero essere tenute, per quanto possibile, fuori dal carcere e indirizzate verso interventi di cura. Per quanto riguarda l'ingresso in carcere, l'art. 89 prevede che la custodia cautelare in carcere possa essere sostituita da un programma di recupero svolto presso una comunità terapeutica o al domicilio con affidamento al SerD (la scelta dipende anche dal reato). Per quanto riguarda la fase esecutiva, l'art. 94 prevede l'affidamento terapeutico, anch'esso da svolgere in comunità o al domicilio con affidamento al SerD. Misura, quest'ultima, che può essere concessa quando mancano meno di sei anni al fine pena (4 anni, in caso di condanna per reato incluso nelle previsioni del 4-bis O.P.).

Le misure specifiche per tossicodipendenti necessitano, per essere autorizzate dal giudice, della certificazione da parte del SerD che, a sua volta, richiede la collaborazione tra SerD interno al carcere, che ha di fronte la persona tossicodipendente detenuta, e SerD esterno, ovvero quello competente in base alla residenza della persona, struttura quest'ultima su cui ricade l'onere del pagamento della retta nella comunità terapeutica.

La residenza della persona detenuta tossicodipendente costituisce, dunque, un requisito essenziale perché questa possa accedere ai programmi terapeutici esterni al carcere. In tale prospettiva, l'art. 45 O.P. è stato modificato per imporre al direttore del carcere di richiedere l'iscrizione anagrafica dei detenuti senza fissa dimora, italiani e stranieri, nel Comune sede dell'istituto in cui si trovano, in modo da avere un riferimento chiaro per i servizi socio-sanitari.

Qualora lo straniero sia irregolare, esso ha comunque diritto a ricevere i trattamenti sanitari, compresi quelli per le tossicodipendenze, come previsto dalla Legge di riforma del servizio sanitario penitenziario. Secondo tale normativa gli stranieri detenuti sono iscritti al Servizio sanitario nazionale e hanno parità

16 Becucci Stefano, *Criminalità multietnica. I mercati illegali in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 54-88.

17 Verdolini, Valeria, "Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura.", cit.; Antigone, in direzione ostinata e contraria - IRIS-AperTO.

18 Con riferimento alle percentuali più elevate dei detenuti maghrebini, nel *XIV rapporto sulle condizioni di detenzione* di Antigone, 2018, viene specificato che "Esse, più elevate della media, non possono minimamente destare allarme, in quanto il tasso di detenzione di cittadini tunisini e marocchini è in realtà più basso rispetto a quello indicato nel grafico, infatti il numero dei detenuti andrebbe parametrato non al numero sopra-indicato dei cittadini regolari ma a quello dei tantissimi cittadini maghrebini irregolari non regolarmente censiti in quanto non censibili. Dunque le percentuali indicate, se tenessimo conto degli irregolari non residenti, vanno necessariamente ad abbassarsi".

di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia (D.lgs. 230/1999, art. 1, co. 5). Si rinvia sul punto all'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2021/534, su cui si veda il par. 3.3.

La Regione Toscana ha previsto, con la Delibera 873/2015, che in ogni istituto penitenziario vi sia un presidio del SerD, e ha dettato delle linee di indirizzo per la presa in carico delle persone tossicodipendenti detenute, al fine di aumentare l'accesso ai percorsi alternativi al carcere, con la Delibera 1232/2011. Tra i principi informatori del percorso indicato nell'Allegato alla Delibera vi è quello "da un 'sistema di attesa' ad un 'sistema d'iniziativa': accogliere e favorire in ogni modo le richieste di progettualità alternative al carcere da parte dei detenuti; data la difficoltà di sviluppare un cambiamento terapeutico all'interno del carcere, anche per i noti contesti di sovraffollamento e di difficoltà strutturali di vario genere, diviene prioritario incoraggiare i detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti ad una precoce comunicazione con gli operatori sanitari preposti" (p. 1).

I dati che presentiamo quest'anno derivano soltanto dalla fonte Asl e non invece anche dalla fonte ministeriale-Prap. Non è dunque possibile effettuare una comparazione tra i numeri forniti da questi diversi soggetti. Dopo la riforma della sanità penitenziaria è evidentemente la Asl il soggetto che detiene le informazioni sulle prese in carico, ma i dati che l'Amministrazione penitenziaria forniva erano utili a evidenziare una certa discrasia tra quanto le persone detenute dichiaravano in ingresso e quanto la Asl accertava tramite la valutazione che porta alla presa in carico da parte del SerD.

I dati Asl indicano 831 tossicodipendenti in carico ai SerD, pari al 24,31% dei presenti negli istituti. Guardando ai dati ripartiti per nazionalità, vediamo che degli 831 detenuti in carico al Serd in carcere 464 (55,83%) sono italiani, 67 sono cittadini UE (8,06%), e 300 sono stranieri extra-UE (36,1%). Vediamo che la percentuale di stranieri extra UE è molto elevata e ciò meriterebbe un approfondimento sui percorsi di vita che queste persone sperimentano prima dell'arrivo in carcere, nonché una presa in carico specifica in vista di percorso terapeutico.

Tab. n. 7: Detenuti presenti tossicodipendenti al 31 dic. 2025, per italiani, cittadini UE e stranieri extra UE

Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi) al 31 dicembre 2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**
Firenze "Sollicciano"	81	35	54	170	555	30,63
Firenze "Mario Gozzini"	11	0	5	16	105	15,24
Firenze IPM "Meucci"	4	1	3	8	24	33,33
Pistoia	23	6	19	48	84	57,14
Prato "Maliseti"	88	14	88	190	596	31,88
Totale Asl Centro	207	56	169	432	1364	31,67
Arezzo	12	0	5	17	37	45,95
Grosseto	4	2	3	9	24	37,5
Massa Marittima	12	1	4	17	53	32,08
San Gimignano "Ranza"	18	0	0	18	318	5,66
Siena	9	0	8	17	65	26,15

Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi) al 31 dicembre 2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**
Totale Asl Sud-Est	55	3	20	78	497	15,69
Livorno "Le Sughere"	22	2	13	37	221	16,74
Gorgona	0	0	0	0	100	
Lucca	17	2	14	33	92	35,87
Massa	73	1	26	100	281	35,59
Pisa "Don Bosco"	39	2	42	83	272	30,51
Pontremoli IPM	3	0	3	6	12	50
Porto Azzurro "De Santis"	20	1	11	32	406	7,88
Volterra	28	0	2	30	173	17,34
Totale Asl Nord-Ovest	202	8	111	321	1557	20,62
Totale	**464**	**67**	**300**	**831**	**3418**	**24,31**

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Sud-Est, ASL Nord-Ovest

Interessante è, altresì, comparare tra loro le percentuali di detenuti italiani e stranieri, sia UE che extra UE, che erano già in carico al SerD prima dell'ingresso in carcere. Possiamo vedere i dati della Asl Centro e della Asl Nord-Ovest.

Tab. n. 7A: Detenuti tossicodipendenti al 31 dic. 2025 e detenuti già in carico al SerD sul territorio, per italiani, cittadini UE, stranieri extra-UE – Asl Centro

Detenuti tossicodipendenti Asl Centro al 31 dicembre 2025											
	Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi)						**Detenuti già in carico ai SerD esterni sul territorio**				
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**% già in carico al SerD**
Firenze "Sollicciano"	81	35	54	170	555	30,63	46	5	15	66	38,82%
Firenze "Mario Gozzini"	11	0	5	16	105	15,24	8	0	1	9	56,25%
Firenze IPM "Meucci"	4	1	3	8	24	33,33	2	0	0	2	25,00%

Detenuti tossicodipendenti Asl Centro al 31 dicembre 2025											
	Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi)						Detenuti già in carico ai SerD esterni sul territorio				
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**% già in carico al SerD**
Pistoia	23	6	19	48	84	57,14	19	1	6	26	54,17%
Prato "Maliseti"	88	14	88	190	596	31,88	56	1	22	79	41,58%
Totale	207	56	169	432	1364	31,67	131	7	44	182	42,13%

Fonte: Comunicazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL Centro

Tab. 7B: Detenuti tossicodipendenti al 31 dic. 2025 e detenuti già in carico al SerD sul territorio, per italiani, cittadini UE, stranieri extra-UE – Asl Nord-Ovest

Detenuti tossicodipendenti Asl Nord-Ovest al 31 dicembre 2025											
	Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi)						Detenuti già in carico ai SerD esterni sul territorio				
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**% già in carico al SerD**
Livorno "Le Sughere"	22	2	13	37	221	16,74	15	0	0	15	40,54%
Gorgona	0	0	0	0	100		0	0	0	0	0,00%
Lucca	17	2	14	33	92	35,87	15	1	11	27	81,82%
Massa	73	1	26	100	281	35,59	36	0	0	36	36,00%
Pisa "Don Bosco"	39	2	42	83	272	30,51	30	1	27	58	69,88%
Pontremoli IPM	3	0	3	6	12	50	0	0	0	0	0,00%
Porto Azzurro "De Santis"	20	1	11	32	406	7,88	20	1	11	32	100%
Volterra	28	0	2	30	173	17,34	9	0	0	9	30,00%
Totale	202	8	111	321	1557	20,62	125	3	49	177	55,14%

Fonte: Comunicazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL Nord-Ovest

Quanto ai dati forniti dalla Asl Centro, erano già conosciuti al SerD il 42,01% dei detenuti tossicodipen-

denti. Guardando alla distinzione tra italiani, cittadini UE e stranieri extra-UE, vediamo che, tra coloro già conosciuti ai SerD, il 63,28% erano italiani, il 12,5% erano cittadini UE e il 26,03% stranieri extra UE. Quanto alla Asl Nord-Ovest, in cui il 55,14% dei detenuti tossicodipendenti presenti in carcere erano già conosciuti al SerD, il dato per nazionalità vede la grande prevalenza di italiani, con il 70,62%, una scarsa presenza di cittadini UE con l'1,69% e il 27,68% di stranieri extra UE.

Ne emerge che la conoscenza che i servizi per le dipendenze hanno degli stranieri extra UE è molto inferiore a quella che hanno degli italiani e dei cittadini UE, a ciò contribuendo in molti casi la condizione di irregolarità sul territorio; se ne può dedurre che la tossicodipendenza delle persone straniere extra UE non è adeguatamente presa in carico nel mondo libero, con il risultato che spesso riceve una prima assistenza solo con l'ingresso in carcere; inoltre, tale dato deve essere preso come un'indicazione sulle azioni da intraprendere per poter attivare percorsi in uscita dal carcere sul territorio, considerando le specificità della condizione dello straniero extra UE.

2.3. La presa in carico psichiatrica degli stranieri all'interno dei penitenziari toscani

La salute mentale delle persone detenute deve essere tutelata in modo paritario a quella offerta alle persone libere; e deve, altresì, essere rivolta agli stranieri, anche irregolari, alla pari dei cittadini italiani. Così stabilisce la riforma della sanità penitenziaria, e in particolare l'art. 1 del D.Lgs. 230/1999, già ricordato a proposito della tutela della salute delle persone tossicodipendenti.

Nell'ambito del processo di riforma della salute in carcere e del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, sono state create le Articolazioni per la tutela della salute mentale (ATSM), che sono sezioni penitenziarie (art. 65 O.P.) finalizzate ad accogliere detenuti con patologia psichiatrica. Le ATSM, che devono operare secondo criteri sanitari ma sono parte del carcere, sono nate da una serie di Accordi Stato-Regioni che ne hanno prevista l'istituzione di almeno una per regione[19].

Il percorso di cura del detenuto con patologia psichiatrica dovrebbe, tuttavia, potersi svolgere all'esterno del carcere, tramite l'accesso alla misura alternativa della detenzione "in deroga" o "umanitaria" (artt. 146-147 C.P. e art. 47-ter, co. 1-ter O.P.). La Corte Costituzionale (sentenza 99/2019) ha infatti ritenuto che la disciplina prevista per il detenuto con infermità fisica si applichi anche al caso dell'infermità psichica, considerando che la precedente disciplina per quest'ultima, dettata dall'art. 148 C.P., non è più applicabile a seguito della chiusura degli OPG[20]. Tuttavia, come è emerso da recenti studi, tale misura alternativa alla detenzione non è di fatto quasi per niente applicata, lasciando così in carcere i detenuti con patologia psichiatrica[21].

L'ATSM di Sollicciano ha 9 posti, e vi sono stati presi in cura in totale 12 detenuti nel corso del 2025, le cui nazionalità mostrano una leggera prevalenza di italiani (6), subito seguiti dagli stranieri extra UE (5) e per ultimi dai cittadini UE (1). Al 31 dicembre 2025, i presenti in ATSM erano 5, dei quali la maggioranza stranieri extra UE (3).

Tab. n. 8: Detenuti in carico alla ATSM nel corso del 2025 e al 31 dicembre 2025, per italiani, cittadini altri paesi UE, stranieri extra UE

ATSM di Sollicciano		
nazionalità	**detenuti ospiti nel corso del 2025**	**Detenuti presenti al 31 dicembre 2025**
italiani	6	1
stranieri UE	1	1

19 Sul processo che ha disciplinato tali sezioni si rinvia a Giulia Melani, Katia Poneti, *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, Consiglio regionale della Toscana, 2024, pp. 19-35.

20 Ivi, pp. 26-27.

21 Giulia Melani, Katia Poneti, Lisa Roncone (2022), *Salute mentale e assistenza psichiatrica nel carcere di Firenze Sollicciano*, rapporto di ricerca, La Società della Ragione 2022, p. 66.

ATSM di Sollicciano		
nazionalità	**detenuti ospiti nel corso del 2025**	**Detenuti presenti al 31 dicembre 2025**
stranieri extra UE	5	3
TOTALE	12	5

Fonte: Comunicazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro

La questione psichiatrica in carcere è, tuttavia, ben più ampia rispetto a quanto gestito nella sezione ATSM, e ciò è verificabile guardando ai dati complessivi dei detenuti in cura e in carico al servizio psichiatrico. Quanto alle presa in cura e in carico da parte del servizio psichiatrico (esclusi i pazienti con doppia diagnosi) la tabella seguente ci mostra che le persone detenute in carico alla salute mentale sono 547, e sono pari al 16,17% dei presenti. I dati ripartiti per nazionalità indicano: italiani (46,80%), cittadini UE (5,85%) e stranieri extra-UE (47,34%). Come si spiega in modo più approfondito nel cap. 13, i dati inviati dalla Asl Nord-Ovest potrebbero non essere completi per quanto riguarda il carcere di Livorno.

Per quanto riguarda le persone detenute con doppia diagnosi nei diversi istituti della Toscana, il totale è pari a 295 persone, che rappresentano l'8,66% dei presenti negli istituti penitenziari. Tra i soggetti con doppia diagnosi il 61,35% sono italiani, il 3,72% sono cittadini UE, il 34,91% sono stranieri extra UE. Le proporzioni tra le nazionalità riproduco a grandi linee quanto già visto sia per le persone con dipendenza da sostanze che per le persone in carico e in cura alla salute mentale, evidenziando analoghe problematiche.

Tab. n. 9: Detenuti in carico e in cura al servizio psichiatrico al 31 dic. 2025, per italiani, cittadini UE, stranieri extra-UE

Detenuti in carico e in cura alla salute mentale al 31/12/2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% in carico e in cura alla salute mentale**
Firenze "Sollicciano"					555	
Firenze "Mario Gozzini"					105	
Pistoia					84	
Prato "Maliseti"	36	1	28	65	596	10,91
Totale istituti Asl Centro	100	20	138	258	1340	19,25
Arezzo	3	0	2	5	37	13,51
Grosseto	4	2	3	9	24	37,5
Massa Marittima	12	1	4	17	53	32,08
San Gimignano "Ranza"	40	0	0	40	318	12,58
Siena	3	2	1	6	65	9,23
Totale istituti Asl Sud-Est	62	5	10	77	497	15,49
Livorno "Le Sughere"	2	0	0	2	221	0,9
Gorgona	0	0	0	0	100	0
Lucca	2	0	1	3	92	3,26

Detenuti in carico e in cura alla salute mentale al 31/12/2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% in carico e in cura alla salute mentale**
Massa	4	0	0	4	281	1,42
Pisa "Don Bosco"	3	0	0	3	272	1,1
Porto Azzurro "De Santis"	73	2	110	185	406	45,57
Volterra	10	5	0	15	173	8,67
Totale istituti Asl Nord-Ovest	94	7	111	212	1545	13,72
Totale	256	32	259	547	3382	16,17

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Sud-Est, ASL Nord-Ovest

Tab. n. 10: Detenuti con doppia diagnosi al 31 dic. 2025, per italiani, cittadini UE, stranieri extra-UE

Detenuti con doppia diagnosi al 31 dicembre 2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% totale con doppia diagnosi**
Firenze "Sollicciano"	6	0	5	11	555	1,98
Firenze "Mario Gozzini"	2	0	0	2	105	1,9
Firenze IPM "Meucci"	0	0	1	1	24	4,17
Pistoia	3	0	1	4	84	4,76
Prato "Maliseti"	19	0	12	31	596	5,2
Totale Asl Centro	30	0	19	49	1364	3,59
Arezzo	3	0	0	3	37	8,11
Grosseto	2	1	1	4	24	16,67
Massa Marittima	4	0	5	9	53	16,98
San Gimignano "Ranza"	9	1	0	10	318	3,14
Siena	7	0	5	12	65	18,46
Totale Asl Sud-Est	25	2	11	38	497	7,65
Livorno "Le Sughere"	24	0	19	43	221	19,46
Gorgona	0	0	0	0	100	0
Lucca	4	0	0	4	92	4,35
Massa	26	0	0	26	281	9,25
Pisa "Don Bosco"	14	2	10	26	272	9,56

Detenuti con doppia diagnosi al 31 dicembre 2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% totale con doppia diagnosi**
Porto Azzurro "De Santis"	48	5	44	97	406	23,89
Volterra	10	2	0	12	173	6,94
Totale Asl Nord-Ovest	126	9	73	208	1545	13,46
Totale	181	11	103	295	3406	8,66

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Sud-Est

Emerge dai dati un numero significativo di detenuti stranieri in carico e in cura al servizio psichiatrico, e con doppia-diagnosi. Questo può essere interpretato come indicativo del fatto che il disagio che accompagna la condizione di irregolarità e di marginalità dello straniero si trasforma in patologia, che spesso viene diagnosticata soltanto con l'ingresso in carcere[22]. Indica, altresì, che la presa in carico sanitaria delle persone straniere, in particolare extra UE, non può prescindere dalla presa in carico anche della condizione sociale e, in particolare, dello gestione, nel rispetto dei diritti fondamentali, dello status di regolare/irregolare.

Si ricorda, infine, l'elevato numero di eventi critici che interessa gli stranieri extra UE. Tra le persone che hanno posto in essere atti di autolesionismo gli stranieri extra UE costituiscono il 73,4% del totale, mentre gli italiani si attestano al 21,9% e i cittadini UE al 4,6%. Per quanto riguarda i tentati suicidi si presenta una situazione analoga, seppur con distanze meno estreme: il 61,6% dei tentati suicidi è posto in essere da cittadini extra UE, il 30% da italiani, l'8,2% da cittadini UE.

Il numero dei suicidi presenta tendenze differenti, rivelando il margine di soggettività che sempre accompagna la scelta del gesto estremo: più alto è il numero dei suicidi da parte di cittadini UE (in tutto 3 persone nel 2025), seguito dai cittadini extra UE (2 persone) e da zero casi per gli italiani.

Questi dati sono, nel complesso, certamente sintomo di condizioni di malessere che necessitano specifici approfondimenti.

22 M. Esposito, *La ricerca internazionale sulle patologie dei detenuti*, in Id. (a cura di), *Malati in carcere. Analisi dello stato di salute delle persone detenute*, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 21 ss.

Tab. n. 11: Detenuti che hanno posto in essere atti di suicidio, tentato suicidio, autolesionismo nel 2025 per italiani, cittadini UE, stranieri extra-UE

Istituti Toscana	SUICIDI							TENTATI SUICIDI							AUTOLESIONISMI						
	TOT	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT	ITALIANI		UE		EXTRA UE		TOT	ITALIANI		UE		EXTRA UE	
		D	U	D	U	D	U		D	U	D	U	D	U		D	U	D	U	D	U
Arezzo	0		0		0		0	0		0		0		0	1		0		0		1
Firenze "M. Gozzini"	0		0		0		0	1		1		0		0	6		6		0		0
Firenze Sollicciano	3	0	0	1	1	0	1	50	6	5	1	3	6	29	589	21	86	4	9	11	458
Grosseto	0		0		0		0	4		0		0		4	7		2		0		5
Livorno	0		0		0		0	15		5		3		7	58		6		3		49
Livorno gorgona	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
Lucca	0		0		0		0	4		2		0		2	37		5		1		31
Massa	1		0		0		1	12		7		1		4	57		31		6		20
Massa Marittima	0		0		0		0	0		0		0		0	6		2		0		4
Pisa	0	0	0	0	0	0	0	15	2	4	0	0	1	8	99	5	28	5	3	3	55
Pistoia	1		0		1		0	1		0		0		1	32		5		2		25
Porto Azzurro	0		0		0		0	8		1		0		7	49		3		2		44
Prato	0		0		0		0	19		6		3		10	98		21		14		63
San Gimignano	0		0		0		0	1		1		0		0	8		8		0		0
Siena	0		0		0		0	3		0		0		3	6		2		0		4
Volterra	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
Totale	5	0	0	1	2	0	2	133	8	32	1	10	7	75	1053	26	205	9	40	14	759

Fonte: Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

3. Detenuti migranti in uscita. Misure alternative alla detenzione e misure di comunità

Per analizzare le modalità di uscita dal carcere in misura alternativa degli stranieri detenuti è opportuno premettere il quadro relativo alle posizioni giuridiche presenti percentualmente nelle carceri italiane. Al 31 dicembre 2025, il totale nazionale delle persone in attesa di primo giudizio era di 9.332 persone detenute (pari al 14,69% dei presenti in carcere) mentre le persone condannate ma non in via definitiva (appellanti, ricorrenti, posizioni miste non definitive) erano 5.941 (pari al 9,35%). A questo quadro si aggiungono le persone internate nelle case di lavoro e nelle colonie agricole pari a 316 (0,49%) ed una quota di detenuti per i quali l'Amministrazione non fornisce la posizione, pari a 53. I definitivi erano 47.857 (pari al 75% dei detenuti presenti).

Se si guarda alla pena residua che le persone presenti in carcere devono ancora scontare, i dati evidenziano quanto sia elevato il numero delle persone che potrebbero non essere in carcere perché si trovano a distanza di meno di tre anni dal fine pena, periodo in cui è prevista la possibilità di applicazione delle misure alternative alla detenzione. Nell'insieme dei detenuti, quelli con una pena, inflitta o residua di maggior pena, inferiore ai tre anni al 31 dicembre 2025 erano 24.348 (pari al 38% dei presenti), mentre i detenuti presenti in carcere con pena residua inferiore a un anno erano 7.790 (pari al 12,26% dei condannati definitivi). Dati sostanzialmente analoghi a quelli dell'anno passato.

A livello regionale, sia le posizioni giuridiche che il numero dei condannati con pena inflitta sotto una certa soglia ripropongono la tendenza nazionale. Come si è meglio descritto nel cap. 1, i condannati definitivi erano il 77,71% dei presenti in Toscana al 31 dicembre 2025, mentre gli imputati (in questo caso il dato non distingue coloro che sono in attesa di primo giudizio e quelli che si trovano nei gradi successivi) corrispondono al 19,22% dei presenti. Invece, i detenuti con una pena residua inferiore ai tre anni al 31 dicembre 2025, erano 1.165 pari al 34,44% dei presenti; mentre erano 363 i detenuti presenti in carcere con pena residua inferiore a un anno, pari al 10,73% dei presenti.

Quest'anno è possibile comparare l'insieme dei detenuti con il gruppo degli stranieri, anche se non specificato in cittadini UE ed extra UE. Il Prap ha fornito i dati delle posizioni giuridiche degli stranieri: 417 imputati, 1195 definitivi.

Si analizzano, di seguito, i numeri sulla concessione delle misure alternative alla detenzione, cercando, per quanto possibile, di mettere in evidenza le differenze di accesso tra italiani e stranieri.

3.1 Evoluzione della giurisprudenza di legittimità in merito all'ammissibilità dello straniero cittadino di Paesi extra-UE, privo di permesso di soggiorno, all'espiazione della pena nelle forme delle misure alternative alla detenzione

In via preliminare, appare doveroso evidenziare che il sostanziale riconoscimento dell'accesso alle misure alternative per i detenuti stranieri risulta essere stato un percorso di difficile realizzazione.

Difatti, il contrasto interpretativo verificatosi all'interno della dottrina e delle diverse Sezioni della Corte di Cassazione con riguardo al tema, trovava fondamento in una opposta valutazione della condizione di "clandestinità dello straniero extracomunitario".

In particolare, secondo un primo orientamento espresso dalla Corte di legittimità in alcune sentenze, la condizione di clandestinità o di irregolarità dello straniero extra-UE era ritenuta, di per sé, preclusiva all'applicazione di misure alternative alla detenzione, in quanto, nel rispetto della normativa dettata dal vigente Testo Unico sull'Immigrazione, risultava oggettivamente impossibile instaurare l'interazione tra il condannato e il servizio sociale a causa dell'illegale permanenza nel territorio dello Stato, né poteva ammettersi che l'esecuzione della pena avesse luogo con modalità tali da comportare la violazione o l'elusione delle regole che configurano detta illegalità. Tale orientamento trovava fondamento nella *ratio* della Legge Bossi Fini n. 189 del 2002, la quale, prevedendo l'espulsione per coloro che "debbono scontare una pena inferiore ai due anni" (art. 16, comma 5, T.U.) e l'esclusione del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per i condannati ad una pena maggiore, escludeva, di fatto, i detenuti stranieri da qualsiasi possibilità di reinserimento sociale, compresi i soggetti regolari prima dell'arresto. L'esclusione era confer-

mata anche dalla mancata previsione normativa della possibilità per i detenuti irregolari di intraprendere o proseguire un'attività lavorativa nell'ambito di misure alternative alla detenzione.

Inoltre, tale posizione risultava confermata anche dalla lettura dell'art. 14 del TU che contempla unicamente la comunicazione al Questore e alla competente autorità consolare dell'emissione del provvedimento di custodia cautelare o della sentenza di condanna definitiva nei confronti dello straniero, al fine di procedere alla sua identificazione e all'acquisizione dei necessari documenti di viaggio in previsione dell'esecuzione della misura dell'espulsione, conseguente alla cessazione del periodo di custodia cautelare o di esecuzione della pena (comma 7, art. 16 DLgs 286/98), su cui si approfondirà dettagliatamente nei paragrafi che seguono.

L'opposto orientamento aveva sostenuto, invece, che la condizione dello straniero "clandestino" o irregolare, soggetto ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l'espiazione della pena, non è di per sé ostativa alla concessione di misure extramurarie, almeno fino a che la pena sia superiore alla predetta soglia dei due anni. Tale tesi risultava trovare fondamento nelle circolari del Ministero del Lavoro (la Circolare n.27 del 1993, confermata dalle successive circolari del 2000 e del 2001), che avevano stabilito che i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno *"…sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro esterno…"*.

Nel 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7458 del 27 Aprile, hanno risolto il contrasto interpretativo, in via definitiva, riconoscendo, nello specifico, in materia di affidamento in prova al servizio sociale applicato dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza del 17 Febbraio 2005, l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche al cittadino "extracomunitario irregolare", stabilendo il principio di diritto per il quale *"in materia di esecuzione della pena detentiva, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno"*.

Appare doveroso ripercorrere brevemente le motivazioni addotte dalle Sezioni Unite al fine di evidenziare i principi fondamentali applicati e le criticità che possono insorgere tramite la concreta attuazione di tali principi.

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità rammenta che *"l'ordinamento penitenziario non opera alcuna discriminazione del relativo trattamento sulla base della liceità, o meno, della presenza del soggetto nel territorio dello Stato italiano"*[23], e non contiene alcun regime penitenziario "speciale" né tantomeno alcun divieto, esplicito o implicito, di applicazione delle misure alternative alla detenzione a favore del condannato straniero che sia entrato o si trattenga illegalmente in Italia.

Tale parità di trattamento deve essere garantita in rispetto dei preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa e risocializzante della pena (artt. 2, 3 e 27, comma 3, Cost.), i quali devono essere applicati nei confronti di tutti coloro che si trovano ad espiare pene inflitte dal giudice italiano in istituti italiani, senza differenziazione di nazionalità, non esistendo alcuna incompatibilità tra l'espulsione da eseguire a pena espiata e le varie opportunità trattamentali che l'ordinamento offre, dirette a favorire il reinserimento del condannato nella società, posto che, in un'ottica transnazionale, *"la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale*".[24]

In secondo luogo, in conformità a quanto espresso dal Ministero del Lavoro in tema di accessibilità al lavoro all'esterno, la Corte ha ribadito che è proprio il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza, che determina le forme alternative di espiazione della pena, a costituire *ex lege* il "titolo" idoneo a sospendere l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e a legittimare la permanenza dello straniero

23 Sentenza n. 14500 del 28 marzo 2006 - depositata il 27 aprile 2006.

24 Cassazione penale, sezione I, 26 febbraio 1985 (c.c. 31 gennaio 1985, n. 315), Ortiz.

sul territorio nazionale, nonché l'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa per il periodo indicato nel medesimo provvedimento, anche con modalità sostanzialmente derogatorie alla restrittiva disciplina dettata per tali soggetti in materia di accesso al lavoro.

3.2 L'intervento chiarificatore operato dalla Corte Costituzionale in materia

A tale predetta storica sentenza emessa dalle Sezioni Unite, seguiva la Corte Costituzionale, a cui era stata posta la questione di legittimità costituzionale della normativa vigente, con riferimento particolare all'esclusione dalla possibilità di fruire di misure alternative da parte di cittadini stranieri privi di un regolare permesso di soggiorno. La questione, sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari con ordinanza del 24 maggio 2005, veniva decisa con sentenza n. 78 del 2007, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimi gli articoli 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per violazione dell'art. 27, comma 3 della Costituzione, ove interpretati nel senso che allo straniero "extracomunitario", privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Nello specifico, la Corte delle leggi ha precisato che, nel nostro ordinamento costituzionale, non può trovare applicazione un'incompatibilità concettuale tra le misure alternative e il soggiorno irregolare, dal momento che la mancanza di un titolo abilitativo al soggiorno, di per sé, non è sintomatica in modo univoco né di una particolare pericolosità sociale, che sarebbe quindi incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo attraverso qualsiasi misura alternativa, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che garantisca la proficua applicazione della misura medesima. Se vi fosse questo automatismo verrebbero ad essere accomunate situazioni eterogenee: si verrebbe ad assoggettare alle stesse misure esclusive una serie di situazioni soggettive diversificate, come ad esempio, quella dello straniero entrato clandestinamente nel territorio in violazione del divieto di reingresso, e detenuto proprio per questo motivo, o quella dello straniero che abbia semplicemente omesso di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e che sia detenuto per un reato che non riguarda la normativa in materia di immigrazione. In tal modo, *"risulterebbe eluso, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale ogni misura incidente in senso sfavorevole sul trattamento penitenziario deve conseguire ad una condotta colpevole addebitabile al condannato, non potendo le esigenze di difesa sociale – ancorché rilevanti sul piano costituzionale, perché sottese alla regolamentazione dei flussi migratori – annullare la finalità rieducativa della pena"*[25].

La Corte Costituzionale ribadisce, come già avevano fatto le Sezioni Unite della Cassazione, che "è proprio la condizione di persona soggetta all'esecuzione della pena che abilita *ex lege* - ed anzi costringe - lo straniero a permanere nel territorio dello Stato; e ciò tanto se l'esecuzione abbia luogo nella forma intramuraria, quanto se abbia luogo, invece - a seguito di eventuale concessione delle misure alternative - in forma extramuraria". Il legislatore, spiega la Corte, ha accettato che l'esecuzione della pena prevalga sull'espulsione a cui lo straniero irregolare sarebbe soggetto, ovvero ha accettato la presenza dello straniero sul territorio dello Stato durante il tempo di espiazione della pena, fatto da cui discende l'impossibilità di individuare nel rispetto delle regole sull'ingresso e sul soggiorno una condizione a cui sottoporre l'accesso al percorso rieducativo, a cui le misure sono funzionali.

Tale orientamento è stato confermato recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 40131 del 30 Ottobre 2024[26], relativamente alla mancata concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale decisa con ordinanza di rigetto del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, ha riconosciuto, rispetto alla citata misura alternativa, il rilievo della personalità del ristretto successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un effettivo reinserimento sociale, senza che la condizione di irregolarità sul territorio costituisca condizione limitante al riconoscimento del beneficio penitenziario.

Nello specifico, la Corte di legittimità ha colto l'occasione per ribadire che, in conformità con la decisione della Corte delle Leggi del 2007, al ristretto entrato illegalmente sul territorio nazionale e privo di titolo

25 Sentenza n. 78 del 5 Marzo 2007 della Corte Costituzionale, Presidente: Bile - Redattore: Saulle, Decisione del 05.03.2007, Deposito del 16.03.2007; Pubblicazione in G. U. 21.03.2007 n. 12

26 Corte di cassazione sezione I penale, 30 ottobre 2024, n. 40131.

di soggiorno non può essere preclusa la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione, prevedendo la necessità di valutare primariamente il percorso intrapreso dal ristretto, il processo di ravvedimento già avviato dal medesimo e lo svolgimento di un'attività socialmente utile, nonostante l'assenza di un contratto di lavoro e di un domicilio sicuro.

Recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1039 del 2026, analizzata più approfonditamente nei seguenti paragrafi, ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell'espulsione, cogliendo l'occasione per ribadire l'interesse sussistente in capo allo straniero irregolare di accedere al percorso rieducativo, a prescindere dalla tipologia *intra* o *extra* muraria della misura.

3.3. Il difficile accesso del tossicodipendente straniero alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico di cui all'art. 94 del Dpr n. 309 del 1990

Nonostante il formale riconoscimento pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, appare necessario evidenziare la difficoltà di accesso alle predette misure, con un particolare riferimento alla misura di cui all'art. 94 del D.p.r. 309 del 1990

Partendo dal dettato normativo, l'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo n. 230 del 22 giugno 1999, dispone che *«sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare permesso di soggiorno in Italia»*. Normalmente il migrante irregolare ha diritto esclusivamente alle «cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio» (art. 35, terzo comma del Testo Unico sull'Immigrazione). Nella prassi, si registra la tendenza dei Ser.D., principalmente in ragione di carenza di risorse, a non predisporre per i migranti irregolari alcun programma di disintossicazione presso comunità terapeutiche, rendendo così impossibile l'affidamento speciale ai migranti tossicodipendenti che siano detenuti. Tale posizione risulta adottata sostenendo che non risulta chiaro se il trattamento di disintossicazione in comunità rientri tra quelli spettanti comunque al migrante irregolare, anche se dovrebbe rientrare tra quelli a cui hanno diritto i migranti irregolari detenuti.

Paradossalmente, il fatto che la legge riservi gli stessi diritti dei cittadini italiani in materia di cure non ai migranti irregolari *in esecuzione pena*, ma ai migranti *detenuti o internati negli istituti penitenziari*, può comportare la lettura in base alla quale un migrante irregolare non abbia diritto al pagamento della retta della comunità di recupero se egli si trova in affidamento piuttosto che in carcere, in quanto il cittadino extra-UE non è più considerato detenuto.[27]

Dunque, qualora non si ritenga che la disintossicazione rientri tra le cure previste anche per gli irregolari dall'art. 35, terzo comma, del Testo Unico sull'Immigrazione, questo ostacolo rischia di provocare una discriminazione ancor più grave nell'ambito di un diritto fondamentale come quello alla salute. Al fine di scongiurare una tale discriminazione si potrebbe interpretare come disgiuntivo l'"o" contenuta nell'espressione *"detenuti o internati negli istituti penitenziari"* dell'art. 1 comma 5, D.L.vo n. 230, del 22 giugno 1999.

Tale interpretazione, ai fini delle cure sanitarie, equiparando ai cittadini italiani sia i migranti detenuti che i migranti internati in istituti, quindi quelli internati in una Rems o in una Casa di cura e custodia, consentirebbe al migrante irregolare tossicodipendente di chiedere la detenzione domiciliare presso la comunità terapeutica. In forza di essa dunque il Ser.D. (o meglio la Asl) non potrebbe rifiutare di sostenere la presa in carico del migrante, poiché questi continuerebbe ad essere detenuto e quindi titolare degli stessi diritti del cittadino italiano. In realtà non sarà "detenuto in un istituto penitenziario", ma se la precisazione "in un istituto penitenziario" riguarda solo gli "internati" e non i "detenuti", questo non rappresen-

27 Difatti, normalmente si ritiene che la condizione di detenuto sia caratterizzata dalla circostanza che il sottrarsi al controllo dell'autorità preposta all'esecuzione della pena configuri la fattispecie del reato di evasione. Non integra invece gli elementi della fattispecie dell'evasione l'affidato che sfugge al controllo dell'autorità preposta all'esecuzione della pena, il suo comportamento è sanzionato solo con la revoca della misura alternativa.

terà un problema. Questa interpretazione consentirebbe di eliminare una inaccettabile discriminazione nell'ambito del diritto alla salute fra soggetti di eguale *status*: sarebbe certamente discriminatorio negare ai detenuti domiciliari, il cui sottrarsi al controllo dell'autorità preposta all'esecuzione sarebbe considerato evasione, il trattamento sanitario che spetta ai "detenuti negli istituti penitenziari".

Un'ulteriore strada percorribile potrebbe consistere nell'ipotesi di proporre il programma terapeutico di disintossicazione in carico ad una comunità diurna e prevedere che il migrante irregolare lo svolga tramite la misura alternativa della semilibertà. Questa ipotesi non dovrebbe richiedere neppure l'operazione ermeneutica di riferire l'espressione "in istituti penitenziari" solo agli internati, in quanto appare indubbio che il soggetto in semilibertà sta eseguendo la pena secondo una modalità che lo configura come un "detenuto in un istituto penitenziario". Inoltre, approfondendo la questione della natura della misura della semilibertà, una consolidata giurisprudenza di merito ha sostenuto che in realtà si tratta di una modalità di esecuzione della pena e non di una misura alternativa, in quanto il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario tanto che, contrariamente a quanto accade per l'affidamento, per espressa disposizione dell'art. 51 dell'Ordinamento penitenziario, il detenuto che si sottrae alla semilibertà si rende colpevole del reato di evasione (come avviene per chi si sottrae alla detenzione domiciliare) e viene sottoposto all'amministrazione della direzione dell'istituto penitenziario, come avviene per i soggetti in espiazione pena in stato di detenzione[28].

Su tale questione, ha fatto chiarezza l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto che, richiamando le argomentazioni dedotte dalla giurisprudenza nella sentenza del 2006 della Corte di Cassazione e nell'intervento interpretativo 78/2007 della Consulta, ha accolto, con ordinanza n. 534 del 2021, il reclamo di cui all'art. 35 bis o.p. di un detenuto albanese senza permesso di soggiorno ristretto presso il Carcere di Terni, ordinando all'Azienda Sanitaria Locale umbra di predisporre un programma terapeutico, senza che rilevi in senso ostativo la posizione di cittadino irregolare. Il giudice di Sorveglianza di Spoleto ha ritenuto direttamente applicabile all'affidamento ex art. 94 TU 309/1990 la giurisprudenza citata e ha sottolineato come "proprio in forza della sussistenza di un titolo per il quale l'interessato non solo si trova temporaneamente in modo legale nel territorio dello Stato, ma vi si trova obbligatoriamente, e cioè l'esecuzione penale, deve conseguirne per il tempo in cui vi si trovi l'obbligo di vedere curata tale sua condizione, tanto in un orizzonte di presa in carico intramuraria, quanto al fine dell'elaborazione, ove ritenuto necessario dal responsabile dipendenze della Asl competente, di un programma terapeutico extramurario, comunitario o territoriale"[29].

3.4. I dati sull'applicazione dell'affidamento terapeutico in Toscana

Avendo chiarito il quadro normativo in materia di affidamento terapeutico, è opportuno passare all'analisi dei dati sulla sua applicazione in Toscana. I dati, come gli scorsi anni, sono stati forniti dall'UIEPE di Firenze.

L'affidamento in prova al servizio sociale come misura terapeutica per tossicodipendenti/alcoldipendenti è una misura che, in buona parte, viene concessa a partire dalla condizione di detenzione. Essa costituisce, dunque, un concreto strumento di uscita dal carcere, come mostrano i dati relativi agli affidamenti in corso nel 2025, dei quali il 55% ha iniziato la misura a partire dal carcere.

---

28 Le soluzioni proposte, pur attenuando il problema dell'esclusione dei migranti irregolari dalle cure miranti alla loro disintossicazione, non sono pienamente soddisfacenti in quanto non eliminano del tutto la discriminazione tra migrante irregolare e gli altri soggetti detenuti e presentano inconvenienti di altra natura. Ad esempio, la detenzione domiciliare ha caratteristiche più sfavorevoli dell'affidamento terapeutico, in quanto di essa si può usufruire a tre anni dal termine della pena, mentre l'affidamento terapeutico può essere concesso a sei anni, o a quattro anni in caso di reati ai sensi dell'art. 4 bis o.p, dalla scarcerazione, mentre la semilibertà può rendere molto più difficoltoso il programma di disintossicazione terapeutica, prevedendo il pernottamento in istituto.

29 Ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto n. 2021/534.

Tab. n. 12: Affidamenti terapeutici in corso nel 2025 per provenienza

Tipologia Incarico	Stato Soggetto	Dettaglio Misura	Uomini	Donne	Totale
AFFIDAMENTO	CONDANNATI DALLA LIBERTÀ	MISURA PER TOSSICO/ ALCOLDIPENDENTI	121	18	139
	CONDANNATI DALLA DETENZIONE	MISURA PER TOSSICO/ ALCOLDIPENDENTI	196	18	214
	CONDANNATI DA DETENZIONE DOMICILIARE O DA ARRESTI DOMICILIARI	MISURA PER TOSSICO/ ALCOLDIPENDENTI	31	5	36
					389

Fonte: UIEPE Firenze

Tab. n. 13: Affidamenti terapeutici in corso nel 2025 per area geografica e genere

Continente	M	F	Totale
AFRICA	29	0	29
AMERICA	9	1	10
ASIA	8	0	8
PAESI EUROPEI NON UE	28	4	32
UNIONE EUROPEA	9	1	10
ITALIA	264	34	298
Totale complessivo	**347**	**40**	**387**

Fonte: UIEPE Firenze

Tuttavia, i dati ci confermano che l'affidamento terapeutico è concesso in gran parte a detenuti italiani. Tra gli affidamenti in corso nel 2025, il 77% era stato concesso a persone di nazionalità italiana. Mentre il totale degli stranieri è pari al 23% degli affidati, e il totale degli stranieri non UE è pari al 20,41% degli affidati. Tra gli stranieri che hanno beneficiato della misura la maggior parte, anche se i numeri sono bassi, appartiene al continente africano (7,49% del totale) e ai paesi europei non UE (8,26% del totale).

Le fasce di età dei soggetti ammessi all'affidamento terapeutico non sono state fornite.

3.2. Affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà

Le misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà, costituiscono lo strumento perché un detenuto possa uscire dal carcere quando si trova in prossimità del fine pena. Le seguenti tabelle mostrano i dati delle misure in corso in Toscana nel 2025.

Tab. n. 14: Misure alternative in corso nel 2025 per provenienza, per tipologia e genere

Tipologia Incarico	Stato Soggetto	Dettaglio Misura	Uomini	Donne	Totale
AFFIDAMENTO IN PROVA	CONDANNATI DALLA LIBERTÀ	MISURA ORDINARIA	942	98	1.040
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	2	0	2
	CONDANNATI DALLA DETENZIONE	MISURA ORDINARIA	458	32	490
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	5	0	5
	CONDANNATI DA DETENZIONE DOMICILIARE O DA ARRESTI DOMICILIARI	MISURA ORDINARIA	73	8	81
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	11	1	12
		TOTALE AFFIDAM. IN PROVA	1.491	139	1.630
DETENZIONE DOMICILIARE	CONDANNATI DALLA LIBERTÀ	MISURA ORDINARIA	241	34	275
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	3	1	4
		MISURA PER MADRI/PADRI	1	0	1
		MISURA L.199	54	7	61
	CONDANNATI DALLA DETENZIONE	MISURA ORDINARIA	237	28	265
		MISURA PER AFFETTI DA AIDS	9	0	9
		MISURA PER MADRI/PADRI	1	6	7
		MISURA L.199	186	12	198
	CONDANNATI DA ARRESTI DOMICILIARI	MISURA L.199	1	0	1
		EX ART. 656 C.P.P.	91	6	97
		TOTALE DETENZIONE DOM.	824	94	918
SEMILIBERTÀ	CONDANNATI DALLA LIBERTÀ	MISURA ORDINARIA	14	0	14
	CONDANNATI DALLA DETENZIONE	MISURA ORDINARIA	230	3	233
		TOTALE SEMILIBERTÀ	244	3	247
		TOTALE MISURE	2.559	236	2.795

Fonte: UIEPE Firenze

Tab. n. 15: Misure alternative in corso nel 2025 per area geografica e genere

Continente	Maschi	Femmine	Totale
AFRICA	372	11	383

Continente	Maschi	Femmine	Totale
AMERICA	66	14	80
ASIA	104	12	116
PAESI EUROPEI NON UE	334	17	351
UNIONE EUROPEA	132	22	154
ITALIA	1.747	192	1.939
Totale complessivo	**2.755**	**268**	**3.023**

Fonte: UIEPE Firenze

Per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale si conferma la tendenza dello scorso anno quanto a prevalenza nell'accesso: vi si accede, infatti, prevalentemente dalla libertà (63,92%dei casi). Anche nel caso della detenzione domiciliare si conferma la tendenza dello scorso anno, perché vi si accede di prevalenza dal carcere (52,17% dei casi). Così come alla semilibertà (94,33% dei casi). Il totale delle misure in corso nel 2025 è incongruente nei dati forniti, tra il totale delle misure per provenienza (2.795) e il totale delle misure per area geografica (3.023).

Su quest'ultimo totale di 3.023 misure complessive in corso nel 2025 quelle riguardanti italiani erano 1939 (pari al 64,14%), quelle riguardanti i cittadini UE erano 154 (pari al 5,09%) quelle riguardanti gli stranieri extra UE erano 930 (pari al 30,76%). Si tratta di dati sostanzialmente stabili, con un lieve aumento di circa un punto percentuale degli italiani e una lieve diminuzione degli stranieri extra UE. Si tratta, in ogni caso, di percentuali che si discostano ampiamente dalla percentuale di stranieri presenti in carcere, pari al 47,13% (supra tab. 5).

3.3 Problemi osservati in merito all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt 47, 47 ter e 48 o.p. da parte dei detenuti stranieri

Anche relativamente all'accesso del detenuto straniero alle predette misure, l'orientamento dei Tribunali di Sorveglianza è per la concessione della misura solo in presenza di determinate condizioni: ambiente familiare idoneo, attività lavorativa che permetta al detenuto di sostenersi autonomamente fuori dal carcere, un alloggio, al fine di creare attorno al detenuto una rete di relazioni che siano di sostegno nel percorso di risocializzazione.

Nello stesso tempo è la presenza di tali supporti già in fase cautelare e processuale che evita ad alcune persone l'ingresso in carcere. Preme evidenziare che il nesso stretto tra disponibilità di un'abitazione e di un lavoro e possibilità di accedere alle misure alternative è espressione di un modello che non corrisponde più all'attuale società, in cui avere un lavoro regolare e la disponibilità di un'abitazione è divenuta una condizione non facile da soddisfare, e per gli stranieri irregolari impossibile. L'applicazione delle misure alternative rischia, dunque, di porsi come un ulteriore strumento selettivo che opera non in base ai progressi fatti nel trattamento (o comunque non soltanto in base a questi) ma principalmente in base all'esistenza di supporti sociali, con il risultato che i più svantaggiati, quelli che non hanno tali supporti, non accedono alle misure alternative e restano in carcere[30].

Per questi motivi, alla predetta privazione della libertà, comune a ciascun detenuto, si aggiungono, dunque, per il cittadino straniero altri stati oggettivi e soggettivi di ulteriore disagio quali la situazione di im-

30 Come evidenziato in Martelloni, F., Sbraccia, A., Valentini, E., *I migranti sui sentieri del diritto. Profili socio-criminologici, giuslavoristici, penali e processuali,* 2020, Giappichelli, p. 33, "il requisito della residenza (presenza di un alloggio formale stabile) e la valutazione dei legami familiari del soggetto sul territorio possono tradursi in elementi discriminatori" e ancora come " La cornice giuridica che definisce i requisiti di una presenza regolare dello straniero sul territorio (ad esempio subordinandola alla continuità occupazionale) contribuisce in maniera decisa a produrre quell'irregolarità giuridica che viene poi "gestita" in ambito processuale-penale, magistratura di sorveglianza e operatori dell'esecuzione penale esterna inclusi".

migrato, l'assenza di un nucleo familiare, la mancanza del permesso di soggiorno e quindi la impossibilità di trovare un lavoro e un alloggio all'esterno che comportano l'evidente disparità di trattamento che viene riservata a tale categoria di ristretti.

Con riferimento alla misura della semilibertà, si rileva, difatti, che i Tribunali di Sorveglianza considerano spesso l'attività lavorativa una "*conditio sine qua non* " per la concessione della misura, nonostante l'art. 48 O.P. la considera solo come una delle possibili condizioni risocializzanti assieme alle "attività istruttive o comunque utili al reinserimento"(art. 48 comma 1) e la mancanza del permesso di soggiorno preclude proprio la possibilità di reperire un contratto di lavoro regolare.

A tal proposito, come ricordato nei paragrafi precedenti, il Ministero del Lavoro nella Circolare 27 del 1993 ha confermato la possibilità per i detenuti extracomunitari privi di permesso di soggiorno di lavorare qualora siano ammessi al regime di semilibertà e all'affidamento in prova al servizio sociale.

Con riferimento alla detenzione domiciliare, non solo la mancanza del permesso di soggiorno e di riferimenti sul territorio impedisce il reperimento di una dimora dove poter scontare il resto della detenzione ma il dettato normativo solleva l'amministrazione penitenziaria da ogni obbligo circa il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che si trova in stato di detenzione domiciliare, per cui la concessione della misura è condizionata dal preventivo reperimento da parte del detenuto di tali riferimenti e di tali forme di sostegno.

In alcune città del centro-nord il problema è stato risolto in singoli casi dalle associazioni di volontariato che hanno utilizzato i "Centri di Prima Accoglienza" predisposti dagli enti locali come punti di riferimento sia per la detenzione domiciliare sia per le altre misure. Ma si tratta di eccezioni che non giustificano l'assenza in questi casi di una previsione legislativa che consenta al detenuto cittadino di Paesi extra-UE di ottenere un "permesso di soggiorno per motivi di giustizia" che gli consenta, al pari di tutti gli altri detenuti, di godere dei benefici che la legge consente.

3.4. Messa alla prova

Infine, i dati sulle misure di messa alla prova in corso nel 2025 indicano in Toscana un drastico calo dei numeri totali delle misure in corso, e nello specifico la presenza di 3.746 misure (3.079 uomini, 667 donne) mentre l'anno precedente erano in totale 5.309 misure. I dati per nazionalità confermano che la gran parte delle persone che accede alla messa alla prova è italiana (71,97%), tuttavia con un calo di quasi tre punti percentuali di questa prevalenza rispetto allo scorso anno, quando gli italiani erano il 74,30%. Gli stranieri ammessi alla misura sono quindi in leggero aumento: sia UE (rappresentano il 4,29%, ed erano nel 2024 il 4,08%), ma soprattutto extra UE (sono il 23,73% delle misure in corso, ed erano il 21,58% nel 2024).

Per le caratteristiche della misura, la messa alla prova riguarda quelle persone inserite socialmente e che hanno a disposizione le tutele sociali di cui già si è detto al paragrafo precedente. Gli stranieri che vi accedono devono quindi essere intesi come appartenenti ai residenti regolari sul territorio della Toscana e, pertanto, il dato deve essere letto congiuntamente alle osservazioni svolte nei paragrafi precedenti in merito alla componente regolare e irregolare della popolazione straniera detenuta. Appare positivo, in tal senso, l'aumento percentuale degli stranieri coinvolti nella misura.

Tab. n. 16: Messa alla prova in corso nel 2025 per area geografica e genere

Continente	Maschi	Femmine	Totale
AFRICA	273	21	**294**
AMERICA	124	21	**145**
ASIA	148	37	**185**
PAESI EUROPEI NON UE	221	43	**264**
UNIONE EUROPEA	119	42	**161**
ITALIA	2.193	503	**2.696**

Continente	Maschi	Femmine	Totale
OCEANIA	1	0	**1**
Totale complessivo	**3.079**	**667**	**3.746**

Fonte: UIEPE Firenze

3.5. Margini applicativi e contrasti interpretativi relativamente alle misure alternative alla detenzione specificatamente previste per il detenuto straniero

3.5.1. La misura alternativa dell'espulsione ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sull'Immigrazione

Il legislatore, al fine di garantire la difesa sociale e la tutela dell'ordine pubblico nonché di contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, ha previsto la misura obbligatoria ad efficacia immediata dell'espulsione di cui all'articolo 16, comma 5, del Testo Unico, il quale prevede l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, irregolarmente presente in Italia, detenuto con pena – o residuo di pena da scontare – inferiore ai due anni (a meno che si tratti di delitti particolarmente gravi).

Preme evidenziare che, trattandosi di una procedura prescritta dalla legge, la procedura può essere attivata di ufficio da parte della Direzione dell'istituto, la quale comunica all'Ufficio di sorveglianza nome e posizione giuridica di coloro il cui fine pena sta avvicinandosi ai due anni, in modo che si effettui per tempo la necessaria istruttoria ma anche di parte, qualora l'interessato, se desidera essere espulso e tornare al proprio Paese di origine, può presentare istanza di espulsione.

I requisiti formali, richiesti al fine della presentazione dell'istanza, risultano essere: la subordinazione al vaglio della pericolosità sociale dell'individuo; il possesso di un documento di identità o una certificazione anagrafica originale, tradotta e legalizzata; l'irregolarità della propria condizione, per mancanza di permesso di soggiorno (o anche in presenza, se abitualmente dedito a traffici delittuosi o alla commissione di reati contro i minorenni e contro la sanità e la sicurezza pubblica o indiziato di appartenere a associazioni di tipo mafioso); la non commissione di delitti particolarmente gravi (quelli dettagliatamente elencati nell'art. 407, comma 2 lettera "a" del c.p.p.) o dei delitti concernenti la disciplina dell'immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), nonché l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, conformemente a quanto disposto dalla Corte costituzionale in materia di misure di sicurezza (*v. sent. Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 58 in relazione all'espulsione prevista dal Testo Unico in materia di stupefacenti*).

L'espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, al quale lo straniero può opporsi appellandosi entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza ed è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione, facendo accompagnare dalla forza pubblica il detenuto straniero al posto di frontiera.

A proposito di questo istituto furono sollevate questioni di legittimità costituzionale, essenzialmente per asserito contrasto con l'art. 27 Cost., non avendo l'espulsione alcuna finalità rieducativa. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 226 del 2004, dichiarò la manifesta infondatezza delle questioni muovendo dagli stessi presupposti dell'ordinanza n. 369 del 1999 in tema di espulsione a titolo di misura sostitutiva, ossia dichiarando che trattandosi di misura avente natura amministrativa, l'espulsione non ha natura di pena e, pertanto, non è valutabile rispetto ai parametri che l'art. 27 Cost. riservati alla pena.

Sul punto, quindi, si potrebbe sostenere[31] che, se la misura è considerata amministrativa, visto quanto affermato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 226/2004 secondo la quale "la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998", appare doveroso allora il rispetto delle previsioni della c.d. Direttiva Rimpatri (n. 2008/115/CE) che, è opportuno ricordare, privilegia l'allontanamento volontario come mezzo "ordinario" di esecuzione del rimpatrio e solo in taluni casi, invece, l'accompa-

31 Come recentemente proposto in un parere motivato redatto da L'Altro Diritto ODV e dal Centro di ricerca ADir in merito al ritardo nell'esecuzione della misura nei confronti di un detenuto ristretto presso la CC Sollicciano - Firenze.

gnamento alla frontiera mediante forza pubblica. Pertanto, nell'ambito di applicazione dell'istituto di cui all'art. 16 TUI, di natura amministrativa e non penale[32], si può porre in dubbio la legittimità non solo del trattenimento in attesa dell'esecuzione della misura, ma anche dello stesso trattenimento in carcere. Se, infatti, il detenuto straniero venisse scarcerato, allora l'autorità amministrativa incaricata dell'esecuzione della misura potrebbe riappropriarsi dei poteri che a essa conferisce il legislatore e fissare il termine entro cui il detenuto si debba allontanare dal territorio dello stato ed eventuali disposizioni "cautelari", come il ritiro del passaporto, l'obbligo di dimora o l'obbligo di firma (comma 5.2 dell'art. 13 T.U.I.).

Si evidenzia infatti che, talvolta la misura può essere un concreto vantaggio per il detenuto straniero, il quale, a fine pena, non abbia alternative all'espulsione amministrativa, in quanto gli consente di evitare di scontare tutta la pena e di scongiurare il rischio di essere poi trattenuto presso un C.P.R., successivamente alla scarcerazione.

Anche se, è bene specificare come il divieto di reingresso, in ragione del quale lo straniero espulso dal giudice a titolo di misura alternativa non può rientrare in Italia durante un periodo determinato pari a 10 anni e le sanzioni previste di cui all'art. 13, commi 13-bis e ter T.U., in caso di trasgressione di tale divieto, ossia l'arresto anche fuori della flagranza del fatto e il ripristino dello stato di detenzione, evidenziano la portata della misura, la quale non sempre viene rispettata per la parziale comprensione della stessa da parte del soggetto o in quanto il soggetto fornito di riferimenti familiari sul territorio o sfornito di riferimenti territoriali nel paese di origine ritiene il rientro in Italia l'unico sentiero percorribile.

Preme sottolineare che, relativamente alla concreta applicabilità della misura dell'espulsione, nella prassi accade che tale sanzione sostitutiva della pena non può essere disposta in quanto non sia possibile eseguirla immediatamente, ad esempio in quanto devono essere garantite prestazioni di soccorso allo straniero, siano necessari accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, non siano in possesso del soggetto i documenti per il viaggio o l'amministrazione non abbia la disponibilità di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo[33].

Soprattutto la mancanza del passaporto, associata alla poca o nulla collaborazione delle autorità consolari e diplomatiche, è uno degli ostacoli che maggiormente frena l'applicazione di tale norma. A tal proposito è opportuno riportare i dati relativi alla Toscana, riguardanti le espulsioni ex art. 16 decise dagli Uffici di Sorveglianza negli anni 2023-2025. In particolare nel 2025 sono state accolte in tutta la Toscana (escluso Massa) 26 espulsioni ex art. 16. Si tratta di numeri esigui se comparati alle presenze di detenuti stranieri privi di permesso di soggiorno.

Tab. n. 17: Espulsioni ex art. 16 TU 286/1998 di competenza degli Uffici di Sorveglianza di Firenze, Pisa, Livorno, Siena, anni 2023-2025

Ufficio di sorveglianza	2023		2024		2025	
	procedimenti iscritti	accoglimenti	procedimenti iscritti	accoglimenti	procedimenti iscritti	accoglimenti
Ufficio di Firenze	42	26	36	30	31	18

32 Infatti, l'art. 2 della direttiva 2008/115/CE definisce l'ambito di applicazione della stessa e, al comma 2, stabilisce che gli Stati membri possono decidere di non applicarla al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soltanto in due casi: se questi sono, lett a), «sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo 13 del Codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro» e, ed è quello che qui più interessa, lett. b), ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio "*come sanzione penale o come conseguenza di sanzione penale*".

33 Sotto questo profilo si rinvia a quanto specificato sopra in merito alla possibile incompatibilità della normativa con le previsioni della Direttiva 2008/115/CE.

Ufficio di sorveglianza	2023		2024		2025	
	procedimenti iscritti	accoglimenti	procedimenti iscritti	accoglimenti	procedimenti iscritti	accoglimenti
Ufficio di Pisa	7	3	9	2	9	1
Ufficio di Livorno	4	0	6	2	6	6
Ufficio di Siena	6	2	15	2	2	1
TOTALI	59	31	66	36	48	26

nostra elaborazione su dati Tribunale di Sorveglianza di Firenze

In merito alla sovrapposizione tra l'applicazione della misura dell'espulsione di cui all'art. 16 comma 5 D.L.vo 286/1998 e l'applicazione di altra misura alternativa eseguibile sul territorio, la Corte di Cassazione ha provveduto, con sentenza n. 43855 del 28 Ottobre 2019, ad ampliare la discussione in merito alla natura della misura alternativa di cui all'articolo 16 citato, evidenziando che, in qualità di misura alternativa finalizzata alla riduzione della popolazione carceraria, essa non può trovare applicazione nei confronti di persone ristrette che già eseguono la pena attraverso altre misure alternative maggiormente in linea con il loro percorso di reinserimento sociale.

In tali ipotesi, ad esempio come nel caso concreto in cui la persona ristretta risulta già in esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, la finalità rieducativa e di reinserimento sociale di cui all'articolo 27 della Costituzione deve prevalere rispetto all'esigenza di deflazione carceraria. A tal scopo, qualora, nel tempo intercorso tra l'adozione del decreto di espulsione e la decisione sull'opposizione proposta avverso tale provvedimento, il condannato sia stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione, sopravviene l'impossibilità giuridica di disporre l'espulsione, con conseguente obbligo per il giudice dell'opposizione di revocare il provvedimento espulsivo, ferma restando la legittimità originaria del decreto di espulsione adottato quando il condannato si trovava ancora in stato di detenzione carceraria.

3.5.2. Esecuzione in uno stato estero membro dell'UE della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale

In tema di misure alternative alla detenzione applicabili nei confronti del cittadino straniero, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea, nel caso in cui il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto la comune adesione all'Unione Europea e al suo ordinamento deve assicurare la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione.

Tuttavia, permane l'obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677 c.p.p., comma 2-bis), ed è evidente che l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente all'assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta.

In attesa del consolidamento di un orientamento all'interno della giurisprudenza di legittimità, la dottrina aveva riconosciuto la validità della predetta misura, basandosi sulla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 38 del 2016, attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

In seguito all'entrata in vigore di tale decreto, infatti, si è ritenuto che, il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro, in quanto l'af-

fidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, ad una "sanzione sostituiva" come descritta dal D.Lgs n. 38 del 2016, art. 2, lett. E), ovvero ad una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo articolo 4 e che costituiscono di norma il contenuto del trattamento alternativo al carcere.

Con la sentenza n. 16942 del 25 maggio 2020, la Corte di Cassazione penale, Sezione prima, in seguito ad un ricorso instaurato avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, ha sancito il superamento del tradizionale orientamento, in base al quale, invece, l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova doveva necessariamente svolgersi in maniera continuativa all'interno del territorio nazionale, sulla base del fatto che gli uffici di esecuzione penale esterna sono deputati a svolgere la loro attività soltanto in ambito nazionale e che, per sua specifica natura, questa attività non sia ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari.

In questa prospettiva, la Corte, contesta tale posizione, affermando che la richiesta del condannato ricorrente di eseguire la misura alternativa nel paese estero indicato, dove risiede stabilmente con il suo nucleo familiare, non ha alcun ostacolo sul piano normativo, pur sottolineando che, in ogni caso, la decisione di eseguire la misura all'estero sia assunta da organi dello Stato italiano, con successiva trasmissione del provvedimento applicativo a quelli dello Stato straniero in cui la misura deve essere eseguita.

3.6. Espulsione ex art. 13 D.L.vo 286/1998: casi di inespellibilità individuati dalla giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, con la recente sentenza n. 1039 del 9 gennaio 2026, precedentemente citata, che sussiste l'interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo. La questione giuridica analizzata riguarda l'applicabilità del provvedimento di espulsione agli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare analisi del rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un Centro di Permanenza per Rimpatri in attesa dell'espulsione amministrativa di cui all'art. 13 D.L.vo 286/1998: la Cassazione in tale occasione ribadisce l'interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, il quale, una volta avviato, rende esistente un temporaneo e particolare titolo di permanenza sul territorio, che paralizza gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa.

A tal scopo, la Corte ha ritenuto doveroso annullare il trattenimento della persona all'interno del CPR in quanto il trattenimento può ritenersi legittimo solo ove vi sia una probabilità concreta di rimpatrio e vi sia una finalità di contenimento della pericolosità sociale, ritenendo che la sopravvenienza, dopo il provvedimento di espulsione, di un provvedimento di esecuzione della pena è da ritenersi una causa ostativa all'esecuzione dell'espulsione stessa.

Appare opportuno, infine, evidenziare l'evoluzione giurisprudenziale relativa alla discussa applicabilità automatica del provvedimento espulsivo in presenza di reati ostativi di cui all'art. 4 comma 3 D.L.vo 286/1998.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1428 del 22 Gennaio 2026, ha ribadito la necessità che il giudice operi una preventiva valutazione giurisdizionale al fine di confermare l'operatività del provvedimento di espulsione, non potendo dar luogo ad una presunzione assoluta della pericolosità sociale, pur se in presenza di reati ostativi.

Con tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità riporta l'attenzione sulla rilevanza del contesto familiare e affettivo in cui si trova la persona destinataria di una sentenza di condanna, rilevando che anche una persona che abbia ricevuto una sentenza di condanna per un reato ostativo, quale nel caso di specie la violenza sessuale, può invocare il diritto alla coesione familiare, in considerazione del necessario bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza dello Stato e il diritto fondamentale della persona di mantenere i propri rapporti familiari.

Ulteriormente, il dettato normativo prevede alcuni casi tassativi di inespellibilità di cui all'art. 19 D.L.vo 286/1998, nei casi in cui i cittadini extra-UE, in caso di rimpatrio, potrebbero essere perseguitati, nel proprio Paese, per motivi razziali, religiosi, politici, o per condizioni sociali o personali, o se vi sia il rischio che i cittadini vengano rinviati in un altro Paese dove sarebbero perseguitati. Inoltre, non si possono

espellere i cittadini stranieri minori di diciotto anni, o in possesso della carta di soggiorno rilasciata dalle autorità italiane, o conviventi con parenti o coniuge italiani, o donne in stato di gravidanza o con figli nati da meno di sei mesi. Nel caso in cui vi sia convivenza con persone aventi queste caratteristiche, l'art. 19 del Testo Unico sull'immigrazione, prevede il divieto di espulsione, salvo che la persona non risulti pericolosa per la sicurezza dello Stato, o l'ordine pubblico. In questo caso, nonostante la condizione irregolare di soggiorno, l'applicazione di questa norma, che prevede il divieto di espulsione in relazione a particolari rapporti di parentela o di matrimonio con cittadini italiani e alla convivenza con questi, permette di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per lavoro.

La giurisprudenza, sia pure in pochi casi sinora, ha anche elaborato in via interpretativa l'inespellibilità per motivi di salute, quando l'esecuzione dell'espulsione potrebbe esporre lo straniero al rischio di morte o aggravamento della malattia, a fronte della particolare condizione di salute e della necessità di cure non disponibili nel paese di destinazione (ad es. persone affette da AIDS o in attesa di trapianto di organi).

Inoltre, il Decreto Legislativo n. 5 del 2007, che recepisce la direttiva UE n. 86 del 2003, avrebbe fatto venir meno l'automatismo dell'espulsione, cui si dovrebbe sostituire una attenta valutazione caso per caso, nel caso di persone che abbiano altri familiari in Italia, nonché anche nel caso di stranieri condannati per delitti, la valutazione della presenza di altri familiari e del loro grado di integrazione nel territorio potrebbe comportare una decisione favorevole sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno come pure la revoca del provvedimento di espulsione, nonostante le specifiche circostanze ostative previste dall'art. 4 comma 3 del T.U.

La rilevanza riconosciuta alla vita privata e familiare del ristretto straniero quale motivo fondante l'inespellibilità del medesimo ha trovato conferma anche nella recente pronuncia, di novembre 2024, della Corte di Cassazione.

Preme analizzare approfonditamente l'argomentazione sostenuta da parte della giurisprudenza della legittimità, la quale ha ribadito che, nonostante le modifiche apportate all'art. 19, comma 1.1, d.lg. n. 286 del 1998 e l'abrogazione del suo terzo e quarto periodo dovute all'art. 7 dalla l. 5 maggio 2023 n. 50, la natura non tassativa del citato art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998, e la necessità della sua integrazione alla luce dei principi della Costituzione e delle fonti sovranazionali, in primis la Convenzione EDU, e in particolare il suo art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona, richiede un'interpretazione estensiva della predetta norma.

Difatti, il citato art. 19, nella parte superstite dopo l'intervento abrogativo, continua a vietare l'espulsione di una persona verso altro Stato, "qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" del medesimo D.Lgs., ossia gli obblighi "costituzionali o internazionali dello Stato italiano", inclusivi degli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione EDU.

In tal senso, viene ribadito che la situazione familiare e i legami sociali del richiedente, la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso cui deve essere espulso, unitamente alla durata della permanenza in Italia e alla natura e la gravità del reato, devono ancor oggi essere valutati, al fine di escludere l'applicazione dell'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, in tutti i casi in cui costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Parte terza

Il territorio della Toscana

10. I Garanti comunali e le carceri senza Garante: importanza dell'istituzione e della nomina del Garante comunale

La figura dei Garanti è regolata a livello nazionale da alcune norme che ne hanno regolato le funzioni fondamentali. In particolare, tutti i Garanti, compresi quelli comunali, possono visitare gli istituti penitenziari senza necessità di autorizzazione e di preavviso, e possono avere colloqui con detenuti. Si tratta delle norme introdotte nell'Ordinamento Penitenziario con DL 207/2008, conv. in legge 14/2009, che hanno integrato gli artt. 18 e 67, inserendo anche i Garanti "comunque denominati" (quindi anche quelli regionali e locali) tra i soggetti ammessi ai colloqui con i detenuti (art. 18) e che possono visitare gli istituti penitenziari senza necessità di autorizzazione e di preavviso (art. 67). I Garanti, inoltre, sono destinatari di reclami da parte dei detenuti, in base all'art. 35 dell'Ordinamento penitenziario (modificato dal DL 146/2013), nonché dei reclami da parte degli stranieri trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri, in base all'art. 14, co. 2-bis del D. Lgs. 286/1998. Dunque, nonostante la mancanza di una normativa nazionale organica in tema di istituti di garanzia per le persone private della libertà, le norme citate costituiscono le basi per l'azione dei Garanti.

La normativa statale, oltre alle norme sopra ricordate, detta norme di organizzazione della figura del Garante nazionale (art. 7 del DL 146/2013, convertito nella Legge 10/2014, così come integrato dal DL 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173). In particolare l'ultima modifica normativa, introduce un comma 5.1 nell'art. 7, che prevede la possibilità di delega da parte del Garante nazionale ai garanti territoriali, delle sue funzioni di monitoraggio delle strutture sanitarie: «5.1 Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi». La disposizione deve essere letta nella prospettiva di assicurare il monitoraggio effettivo e continuativo di tutto il territorio nazionale, in adempimento della funzione di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, ai sensi del Protocollo OPCAT, come indicato ora espressamente nel nuovo comma 1-bis, anch'esso inserito nell'art. 7: "Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo".

L'introduzione di tali disposizioni può essere considerata indicativa della volontà del legislatore di assicurare lo svolgimento effettivo delle funzioni di monitoraggio delle condizioni di detenzione di tutti i luoghi di privazione della libertà personale sul territorio nazionale, sia di diritto che di fatto, in adempimento agli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In base a questa norma i Garanti comunali possono essere delegati dal Garante nazionale ad esercitare le sue funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza e nei centri di permanenza per i rimpatri. Fatto che rende ancora più importante la presenza capillare di Garanti comunali nominati sul territorio.

La figura del Garante comunale è, infatti, particolarmente importante perché questi si trova in prima

linea nel contatto con i detenuti e può mantenere un'osservazione costante e continuativa sull'istituto di competenza, oltre che negli altri luoghi di privazione della libertà.

Queste disposizioni assicurano che i Garanti possano svolgere le loro funzioni basilari di monitoraggio e garanzia dei diritti dei detenuti, ma nulla dicono sulla necessità e sulle modalità di istituzione dei Garanti locali, che sono lasciate alla scelta degli enti che li istituiscono, ovvero ai Comuni. Questi decidono sia sul "se" che sul "come" istituirli, nonché su come disciplinarne la funzione, per esempio se dare loro un supporto in termini di rimborso spese e utilizzo degli uffici comunali e di quale entità.

Da parte degli stessi Garanti comunali, nell'ambito della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà, sono state articolate proposte per dare alcune linee comuni, a livello nazionale, alle figure dei Garanti. Il documento *Diritti comuni*[1] ha lo scopo di indicare "un nucleo di procedure e forme comuni basato sul principio del 'contenuto minimo essenziale', tale da non livellare e annullare la ricchezza delle esperienze territoriali, la creatività dei contesti specifici e la potenziale espressione locale di buone prassi, ma al contempo capace di gettare le fondamenta di un sistema 'ecologico e complesso', costruito intorno a pochi, ma essenziali principi direttivi"[2].

Nel documento sono state individuate alcune aree di specifica rilevanza, che di seguito si riportano in forma sintetica, e che potrebbero confluire in una delibera-tipo:

1. Inserimento della figura dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale nello Statuto Comunale dell'Ente Locale: l'inserimento nello Statuto dell'Ente locale della figura dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale costituisce il riconoscimento che la popolazione detenuta o comunque privata della libertà personale è parte integrante di quella cittadinanza; inoltre, è un importante inveramento del principio di indipendenza e autonomia dell'organo di garanzia;
2. Modalità di elezione e durata del mandato: queste sono funzionali all'autonomia e all'indipendenza del Garante; è preferibile una scelta da parte dei Consigli comunali, da contemperare con la necessità di evitare poteri di veto; in ogni caso è importante che la durata sia differenziata rispetto a quella consiliare o della Giunta, preferibilmente più lunga;
3. Dotazione strutturale (materiale e immateriale), rimborso spese e retribuzione di carica: dovrebbe essere previsto un ufficio fisico nei locali pubblici del Comune, strutturato con le dotazioni di supporto amministrativo adeguate alla funzione istituzionale, di quelle professionalità necessarie all'attività di monitoraggio e tutela dei diritti, nonché della attribuzione di un rimborso spese, lasciando la scelta sulla retribuzione al contesto locale;
4. Estensione dell'oggetto della funzione: la libertà personale a cui i poteri dei Garanti di ispezione e monitoraggio si applicano deve essere intesa come ogni situazione di privazione della libertà personale che includa, a titolo d'esempio non esaustivo, le camere di sicurezza di tutte le Forze di polizia, i CPR, gli hotspot, le stazioni di polizia ferroviarie o aereoportuali, i trattamenti sanitari obbligatori in qualsiasi struttura ove possano attuarsi, i luoghi di attuazione delle misure di sicurezza, le comunità terapeutiche o di accoglienza, le strutture dove si trovano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, REMS;
5. Rapporto poteri/doveri: agli ampi poteri di monitoraggio e di intervento diretto devono corrispondere doveri di riservatezza sulle informazioni acquisite e di leale collaborazione con le autorità amministrative competenti;
6. Uniformazione della denominazione: si propone la denominazione di "Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale", in modo da sottolineare, così come fatto per

1 Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà, *Diritti comuni. Il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale: dall'analisi dell'esistente alla proposta di un'identità uniforme e condivisa,* 2022: https://www.anci.it/wp-content/uploads/Report-Diritti-Comuni.pdf

2 Ivi, p. 24.

il garante nazionale con la modifica apportata dalla L.173/2020, che la competenza che non sia limitata soltanto alla detenzione in ambito penale.

Il Garante regionale sta proseguendo nella sua attività di sollecitazione dei Comuni sede di carcere delle Toscana, che ancora non hanno istituito la figura del Garante dei detenuti, a procedere alla sua istituzione e alla nomina. Si tratta dei Comuni di Grosseto, Empoli e Massa Marittima; nonché del Comune di Massa, che pur avendo una delibera istitutiva della figura del Garante, e avendo avuto in passato un Garante nominato, non ha più proceduto alla nomina dopo la scadenza, oramai da molti anni.

Nel 2025 è stato nominato, essendo andato a scadenza il precedente incarico, il Garante del Comune di Firenze, mentre è attualmente vacante e in attesa di nuova nomina il Garante di Lucca, a seguito di dimissione della precedente Garante.

La Legge regionale che disciplina le funzioni del Garante (L.R. 69/2009) indica la nomina dei Garanti locali come funzionale alle attività del Garante regionale, tramite forme di collaborazione e scambio di dati tra i medesimi. Il Garante regionale insisterà nella richiesta di istituzione dei Garanti comunali, che peraltro, alla luce della modifica normativa operata dal DL 130/2020 sopra richiamata, ovvero della possibile delega da parte del Garante nazionale all'esercizio delle sue funzioni riguardo a strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, e nei centri di permanenza per i rimpatri, potrebbero ora essere istituiti da tutti i Comuni, non soltanto da quelli sedi di carceri o di REMS.

Istituto	Delibera istitutiva garante	Garante nominato	Nome Cognome
Arezzo	Sì	Sì	Sandra Rogialli
Firenze "Mario Gozzini"	Si	Si	Giancarlo Parissi
Firenze "Sollicciano"	Si	Si	Giancarlo Parissi
Firenze Ipm	Sì	Sì	Giancarlo Parissi
Grosseto	No	No	
Massa Marittima	No	No	
Livorno	Si	Sì	Marco Solimano
Livorno "Gorgona"	Sì	Sì	Marco Solimano
Porto Azzurro "P. De Santis"	Sì	Sì	Raimonda Lobina
Lucca	Sì	Sì	in attesa di nuova nomina
Massa	Sì	No	
Pisa	Sì	Sì	Valentina Abu Awwad
Volterra	Sì	Sì	Ezio Menzione
Volterra (Rems)	Sì	Sì	Ezio Menzione

Istituto	Delibera istitutiva garante	Garante nominato	Nome Cognome
Prato	Sì	Sì	Margherita Michelini
Pistoia	Sì	Sì	Tommaso Sannini
San Gimignano	Sì	Sì	L'altro diritto (Sofia Ciuffoletti)
Siena	Sì	Sì	Stefano Longo
Empoli (Rems)	No	No	
Pontremoli (Ipm)	Sì	No	

11. Le Relazioni dei Garanti comunali della Toscana

AREZZO

Sandra Rogialli, Garante del Comune di Arezzo

Sono entrata in carica il 26 novembre del 2024 con un mandato la cui scadenza è prevista tra 5 anni e cioè il 26 novembre 2029.

In sintesi, ecco le principali caratteristiche del carcere di Arezzo.

La situazione strutturale è dignitosa, soprattutto grazie all'impegno del personale addetto. L'area detentiva è allocata in locali provvisori in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione, di cui non si vede ancora l'ipotesi di ripresa mancando ancora anche la nuova progettazione. Pur non presentando problemi di confort climatico, la vetustà degli impianti espone costantemente a rischi di pesante umidità. Sono inoltre molto povere le aree all'aperto: non ci sono per esempio campo da calcio/giochi sportivi e gli spazi per le ore d'aria risentono della difficoltà di soleggiamento diretto. Manca anche una vera palestra, allestita provvisoriamente in uno dei corridoi delle aree comuni.

In questo carcere non si registrano fenomeni di sovraffollamento e il numero delle persone detenute supera difficilmente le 40 unità. I reati prevalenti sono legati a uso e traffico di sostanze illegali, rapine e furti ma anche, e colpisce su una popolazione non elevata, maltrattamenti in famiglia. La popolazione straniera è quasi sempre circa la metà della popolazione totale, senza la prevalenza di particolari etnie.

Molte delle persone detenute soffrono di disturbi psichici e di dipendenza da sostanze: condizioni di salute non proprio compatibili con il regime carcerario, il cui obiettivo è anche quello della riabilitazione che, in questi casi, atterrebbe più alla cura. Sarebbero infatti, a mio avviso, auspicabili, più strutture di custodia e terapia. Su questa problematica è da segnalare la negativa mancanza di continuità assistenziale da parte dei servizi della salute mentale territoriale che, diversamente dal Serd, non mantengono il rapporto con i propri assistiti una volta entrati in carcere. Peraltro, come nella maggior parte delle carceri, il consumo di psicofarmaci supera il numero di persone in terapia psichiatrica evidenziando la condizione di sofferenza psichica di chi è detenuto.

Il numero degli agenti di polizia penitenziaria è sufficiente a coprire l'attività ordinaria ma entra in sofferenza in caso di eventi critici, anche i più semplici. Mi riferisco a eventuali turni per piantonamenti in caso di ricovero ospedaliero o visite e accompagnamenti esterni. È comunque possibile mantenere un sistema di sorveglianza dinamica, anche se in alcuni momenti non possono essere garantite le attività ricreative.

C'è un buon ricorso a misure alternative e sono presenti diverse attività di intrattenimento con la partecipazione di varie associazioni di volontari. Nell'ultimo anno si sono verificati alcuni eventi critici, ottimamente gestiti dal personale, in primis dagli agenti di Polpen ma anche dai funzionari giuridico-pedagogici.

Le attività del garante riferite al carcere hanno riguardato incontri con i singoli (richiesti e occasionali), ed in sezione. Particolarmente apprezzati sono stati alcuni incontri svolti in sezione insieme al cappellano, nonché la partecipazione ad alcune attività proposte dai volontari.

Insieme con il Garante Regionale ed il suo staff ci siamo occupati del delicato caso di una persona ricoverata in una struttura della salute mentale territoriale, risolta grazie al coinvolgimento della Direzione Aziendale della Asl che è intervenuta sul Direttore del Servizio di Salute Mentale.

Sono stati incontrati alcuni familiari.

Insieme con il cappellano e Monsignor il Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro e la Caritas Diocesana stiamo lavorando alla costruzione di una struttura territoriale per le misure alternative.

FIRENZE

Giancarlo Parissi, Garante del Comune di Firenze

Entrata in carica: giugno 2025. Fine incarico: maggio 2031

Istituti di competenza

- Casa Circondariale Sollicciano
- Casa Circondariale Mario Gozzini
- Istituto Penale Minorile G.P. Meucci

C.C. Sollicciano

La capienza regolamentare del N.C.P. Sollicciano è di 502 posti complessivi di cui 439 maschili e 63 femminili. La presenza attuale delle persone private della libertà, è di 566 complessivi di cui 493 uomini e 73 donne.

Le criticità dell'istituto sono numerose: condizioni igieniche precarie, muffa alle pareti, allagamenti nei corridoi, nei passeggi e nelle celle quando piove. Infestazione da "cimice dei letti". Al giudiziario non funziona l'ascensore, perciò i portavitto devono con forte disagio usare le scale.

L'impianto idrico non è idoneo a supportare l'impianto di riscaldamento, di conseguenza gli ambienti non sono sufficientemente riscaldati e spesso l'acqua è fredda. Tale disagio ha interessato anche i locali della scuola, comportando una non auspicabile ma necessaria interruzione dell'attività didattica per una settimana durante il periodo di maggior freddo. Per quanto riguarda l'attività didattica si segnala la disparità tra la sezione maschile e femminile, visto che al femminile non sono previsti i corsi di scuola superiore di secondo grado.

I reparti Transito, ATSM, Accoglienza, Centro Clinico, sia per le condizioni strutturali sia per le condizioni di isolamento, soffrono un disagio ulteriore rispetto alle sezioni ordinarie.

Il numero (6 effettivi) non sufficiente dei funzionari giuridico pedagogici (educatori) comporta una evidente difficolta a relazionarsi con le richieste costanti dei detenuti e delle detenute, andando ad incidere fra l'altro su un corretto monitoraggio e una necessaria implementazione delle attività trattamentali, sportive e culturali.

Nota

1) Le deficienze strutturali di Sollicciano sono note a tutti e l'abbinamento fra l'istituto e il degrado ambientale interno è diventato il consolidato ritornello negativo oltre il quale pare non si possa andare. A questo proposito le regolari visite e conseguenti relazioni della ASL sono esaurienti e confermano con evidenza pubblica lo stato di degrado. Premesso che è acclarato che le principali responsabilità della situazione strutturale dell'istituto vadano addebitate ai livelli centrali di Dap e Ministero dí Giustizia, va introdotta a mio parere una considerazione sui propositi e i tentativi concreti di affrontare la drammatica situazione da parte dell'attuale Direzione di Sollicciano e dell'amministrazione comunale di Firenze. L'istituzione, promossa dall'assessorato al sociale del Comune in accordo con la direzione del carcere, di un tavolo permanente di lavoro integrato fra istituzioni carcerarie, servizi sanitari interni ed esterni, servizi sociali del Comune di Firenze e, dalla prossima convocazione del tavolo, del terzo settore impegnato sul carcere, ci sembra un primo passo importante per mantenere al centro dell'attenzione il "dovere" di fronteggiare la situazione. La risposta della nuova Direzione di Sollicciano, in termini di disponibilità e di volontà di rendere trasparente un mondo solitamente "oscurato", sembra essere incoraggiante.

2) Nel periodo di mia competenza fin qui trascorso si sono verificati due suicidi, uno al femminile e uno al maschile. In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad una rappresentazione, tragica quanto veritiera, della attuale composizione della popolazione detenuta residente a Sollicciano. Emarginati, isolati e respinti anche nei periodi di vita in libertà, senza riferimenti stabili, poveri economicamente e culturalmente, soli e senza strumenti per costruire una vita relazionale sufficiente, con vissuti di dipendenza, condizioni

di disagio mentale a gradi diversi di gravità, non sempre certificati ma ugualmente presenti. Per la maggior parte, queste sono le persone che popolano le celle di Sollicciano.

Riteniamo doveroso da parte di chi in carcere lavora e di chi in carcere opera dall'esterno, aprire una riflessione sul "che fare" per adeguare pensieri ed azioni ad una analisi dei bisogni reali dei detenuti destinatari degli interventi.

Ci appare evidente che i sacrosanti principi e le conseguenti parole che ispirarono la riforma carceraria L. 354/75 - lavoro, formazione per il reinserimento, rapporti con la famiglia, affetti e territorio - vadano certo ancor considerati ma riproposti alla luce della odierna realtà.

Casa Circondariale Mario Gozzini

Per la Casa circondariale Mario Gozzini la capienza regolamentare è di 89 posti complessivi, attualmente sono presenti 106 ristretti. La maggior criticità dell'istituto riguarda il sovraffollamento del reparto dei semiliberi. In alcune celle sono presenti 8 letti quando al massimo potrebbero ospitarne 3. Mancano armadi ed è presente un solo bagno. L'unico spazio comune è l'unica cucina presente. A questo proposito abbiamo per iscritto sollecitato il PRAP della Toscana ad intervenire per un allargamento degli spazi da dedicare al reparto semilibertà e art. 21. Allargamento che è possibile e indicato concretamente oltre che auspicato dagli stessi operatori interni all'istituto (educatori e polizia penitenziaria).

Nota

Pur in presenza anche in questo caso di disfunzioni e malfunzionamenti - p. es. materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer… - l'Istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità di detenuti e personale addetto. Di conseguenza, c'è comunque la possibilità da parte degli educatori di approntare programmi credibili di trattamento interno e accompagnamento all'uscita, le celle sono aperte per gran parte della giornata con libertà di frequentazione sufficientemente agevole di attività, laboratori, piccola biblioteca, palestra etc.

Naturalmente a tutto questo contribuiscono non poco le caratteristiche della popolazione detenuta, in qualche modo "selezionata" in base ad una volontaria richiesta di ingresso e, per la gran parte, pur proveniente da ambiti di marginalità e disagio, non completamente disfunzionale e avulsa da comportamenti relazionali corretti.

Istituto Penale Minorile G. P. Meucci

La capienza regolamentare è di 17 posti e al 4/3/2026 sono presenti 21 minori. Si deve rilevare una costante e frequente oscillazione a proposito delle presenze in istituto, da imputare anche, oltre alla fisiologica e imprevedibile alternanza fra arresti e rilasci, ai frequenti arrivi e partenze per motivi di trasferimento da e per altri istituti minorili italiani. Al di là di questo, la quota di presenti è per ora mantenuta entro i limiti della compatibilità con le necessità del trattamento. Il numero degli educatori (6/7) è comunque adeguato e le attività trattamentali e scolastiche si svolgono con continuità e con il pieno utilizzo del tempo a disposizione durante la giornata.

Da notare la frequente presenza di alcuni ragazzi detenuti con età superiore ai 18 anni, vuoi perché stanno scontando residui di pene lunghe e si permane in Ipm per scontare pene senza ingresso nel circuito degli adulti fino al compimento del venticinquesimo anno, vuoi perché hanno all'ingresso dichiarato una età inferiore a quella reale.

Sono in programmazione da parte del garante, in accordo con la direzione e l'area trattamentale dell'istituto, incontri di gruppo con i ragazzi che auspichiamo disponibili per maggior conoscenza e scambio di valutazioni sulla esperienza detentiva ed educativa all'interno dell'istituto.

****

Il garante e le collaboratrici dell'ufficio effettuano visite e colloqui presso la casa circondariale di Sollicciano (maschile e femminile) e l'Istituto Mario Gozzini con regolare cadenza settimanale, una o due volte a seconda delle contingenze. Colloqui con i detenuti e le detenute, aggiornamenti e condivisione con gli

educatori, sempre relativamente a detenuti e detenute, sui programmi in atto o in previsione o su problematiche legate alla vita interna agli istituti. Altro aspetto significativo dell'attività dell'ufficio è dato da quanto svolto nella relazione con parenti di detenuti e detenute, avvocati, SerD interno e SerD esterni, personale sanitario interno, comunità esterne, centri di accoglienza, associazioni del terzo settore per l'avvio e l'implementazione di programmi per l'accesso alle misure alternative.

Questa gran mole e eterogeneità di lavoro è naturalmente resa possibile dal poter affiancare al lavoro del garante l'esperienza acquisita negli anni, le competenze e la professionalità delle collaboratrici impiegate nell'ufficio del garante stesso, che ne fruisce con continuità.

LIVORNO

Marco Solimano, Garante del Comune di Livorno

Entrata in carico come Garante ottobre 2020 scaduto nell'ottobre 2025. In proroga sino alla elezione del nuovo Garante da parte del Consiglio Comunale. Preciso che anche il sottoscritto ha presentato la propria candidatura.

Competenza:

- Casa Circondariale Livorno
- Sezione distaccata di Gorgona

La Casa Circondariale di Livorno storicamente ospita detenuti del circuito della media e dell'alta sicurezza. Attualmente sono allocati 71 detenuti nell'unica sezione aperta di media sicurezza e 110 detenuti nelle tre sezioni AS3. Altri 14 detenuti popolano la sezione nuovi giunti che oramai ha completamente abdicato alla sua funzione originaria e svolge soprattutto funzione di isolamento, incompatibilità varie, 14 bis ed altro. Mentre per quel che concerne la sezione staccata a sorveglianza attenuata presso l'isola di Gorgona si nota negli ultimi mesi un significativo aumento della popolazione detenuta, infatti si è passati da 75 detenuti che si contavano nell'agosto 2025 agli attuali 118 e sono in attesa di arrivo altri 20 detenuti. Situazione questa che difficilmente potrà garantire la possibilità di accesso al lavoro per tutti a fronte anche della diminuzione delle risorse da parte della Amministrazione Centrale.

È oramai nota la difficilissima condizione strutturale ed ambientale in cui versa la Casa Circondariale di Livorno. Nel lontano 2011, a seguito di gravi danni strutturali e nel pericolo di imminenti di crolli, furono liberati due interi padiglioni, uno di alta ed uno di media sicurezza con conseguente sfollamento di oltre 300 detenuti. Dopo oltre 15 anni sono finalmente terminati i lavori di ristrutturazione dei due padiglioni. Ma, a seguito di macroscopici errori nella esecuzione dei lavori con conseguenti contenziosi amministrativi, solo uno dei due padiglioni sarà a breve consegnato. Sarà questa l'occasione di trasferire nelle nuove strutture i detenuti della media sicurezza e chiudere definitivamente l'attuale sezione che li ospita, ex transito, che versa in condizioni di degrado e fatiscenza e che costringe le persone a vivere in condizioni inumane e degradanti così come il personale che all'interno della sezione opera. Il Garante e la città di Livorno auspicano che dopo l'abbandono della sezione di cui si parla si possa promuovere un tavolo di riflessione comune sul suo successivo utilizzo, una volta ristrutturata: noi riteniamo che debba essere finalizzata a polo trattamentale dove svolgere attività e laboratori al momento estremamente sacrificati vista la esiguità e la povertà degli spazi a disposizione. Una profonda riflessione andrà fatta quanto prima sulla realtà dell'Isola di Gorgona che sembra abbia perso l'energia ed il valore di un tempo. Forse per scelte discutibili avvenute negli anni scorsi o per chi ha spinto per un effetto cartolina si tratterà di aprire una riflessione in grado di rilanciare e ricostruire una visione ed una progettualità attualmente depotenziata. Certamente non aiuta l'aumento abnorme di detenuti cui assistiamo che rischia di determinare ulteriori sperequazioni all'interno della popolazione detenuta.

Il Garante è presente all'interno dell'Istituto 3-4 giorni la settimana ed effettua regolarmente visite ed ispezioni all'interno della struttura, così come tiene costantemente attivo ed aperto un canale di comunicazione con la popolazione detenuta. Collabora attivamente con la direzione, l'area trattamentale, la polizia

penitenziaria e l'area sanitaria per quanto concerne le progettualità ed il governo della vita della comunità penitenziaria. Ha pieno riconoscimento dell'importante funzione che ricopre e gli viene consentita ampia agibilità nell'esercizio del suo mandato. Promuove, ed in alcuni casi finanzia, con il budget messo a disposizione del Garante dall'Amministrazione Comunale, laboratori e progetti, anche di valenza pluriennale cui accedono i detenuti interessati. Partecipa inoltre alla stesura del progetto di Istituto. Nell'ufficio messo a disposizione presso il Comune riceve ed incontra familiari ed associazioni e organizza momenti di comunicazione e relazione con altre realtà istituzionali finalizzati anche a momenti di confronto pubblico, seminari e convegni sul tema dell'esecuzione e sul senso della pena.

Nell'ultimo anno il Garante non ha organizzato visite all'interno di altri luoghi di privazione della libertà anche se ha in agenda di promuovere iniziative in tal senso.

PISA

Valentina Abu Awwad, Garante del Comune di Pisa.

Entrata in carica: febbraio 2024 - Scadenza mandato: febbraio 2028

Principali caratteristiche del carcere su struttura, popolazione detenuta e organizzazione. A marzo 2026 le persone detenute in carcere sono 273, con un numero leggermente in calo rispetto agli ultimi mesi dell'anno 2025, quando le persone detenute erano in numero pari a 300. La capienza Regolamentare prevista è di 197. La popolazione femminile è in numero pari a 32 detenute.

Le attività culturali attive sia nel Reparto maschile che femminile sono le seguenti: corso di scrittura creativa e corso di teatro. Nel Reparto maschile è inoltre attivo il Laboratorio per la redazione del giornalino mentre nel Reparto femminile il corso di flamenco. In entrambi i Reparti è in programma un laboratorio di "Lettura ad Alta Voce".

Le attività formative/professionalizzanti presenti nel Reparto femminile sono: corso di cucito e corso di estetista; nel Reparto maschile: corso di acconciatore. Nel Reparto maschile è prevista l'attivazione di due ulteriori corsi professionalizzanti: panificatore e pasticcere.

Sotto il profilo scolastico, i detenuti hanno la possibilità di frequentare corsi di alfabetizzazione, di conseguire la licenza media, di diplomarsi alle scuole superiori e di frequentare l'Università conseguendo la Laurea. In particolare, i detenuti che frequentano la scuola alberghiera sono 30 e, dall'anno 2026, anche le detenute possono frequentare la scuola alberghiera.

Quanto al personale medico, vi sono 14 Medici di Guardia, 2 Medici incaricati, 1 Medico SerD, oltre il Dirigente Medico SAI. Tutto il personale medico è assunto con contratti di lavoro a tempo determinato. Gli Infermieri presenti sono 22, oltre la Coordinatrice Infermieristica. Gli Specialisti coprono praticamente tutte le Discipline. È importante evidenziare che le visite "a chiamata" degli Specialisti, ad eccezione di qualche specializzazione, sono state sospese dal mese di luglio 2025 al mese di gennaio 2026, pertanto, i detenuti che necessitavano di cure (o accertamenti diagnostici non effettuabili all'interno) dovevano essere trasferiti all'esterno, con conseguente riduzione del personale di polizia penitenziaria all'interno dell'istituto. Attualmente, il servizio specialistico è attivo e i medici specialisti si recano all'interno della struttura detentiva da 1 a 3 volte al mese, a seconda del tipo di specializzazione. Tuttavia, alcune visite interne dei medici specialistici sono ancora sospese in quanto mancano gli infermieri/assistenti necessari per lo svolgimento della visita. La TAC non risulta funzionante da circa dieci anni. Vi sono tre psichiatri e uno psicologo esperto nella prevenzione del rischio suicidario. In ordine a tale ultimo aspetto, preme sottolineare che lo psicologo aveva terminato il proprio incarico nel maggio dell'anno 2025 e, pertanto, l'Istituto era rimasto privo di tale figura per ben 9 mesi. Tuttavia, vi è un dato positivo da registrare: dal mese di marzo 2026, lo psicologo è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.

Principali problematiche del carcere, sia strutturali che organizzative. Il Reparto ove è collocata la popolazione maschile non è adeguato sia in relazione al numero di detenuti (nella Sezione Giudiziaria, per ogni cella vi sono 3 detenuti anziché 2) sia per la presenza di bagni "a vista" nelle celle. Il Reparto dei detenuti

in regime di semilibertà è fatiscente, presentando murature degradate e bagni alla turca. La Direzione sta valutando vari progetti per la ristrutturazione dell'area in questione. Nel corso dell'anno sono stati posti in essere interventi di ristrutturazione/manutenzione in varie aree: per lo più si è trattato di interventi urgenti di piccola manutenzione (imbiancatura, interventi idraulici) per rimediare a frequenti guasti dovuti alle condizioni vetuste degli impianti. Gli spazi all'aperto non offrono la possibilità di protezione dagli agenti atmosferici. I detenuti che presentano problemi psichiatrici sono pari 36; risulta inoltre numerosa la popolazione detenuta con problemi di tipo psicologico e di tossicodipendenza.

Risulta carente la possibilità di accesso al lavoro sia interno che esterno: la popolazione detenuta all'interno dell'istituto carcerario svolge i tipici lavori penitenziari. Le persone detenute straniere sono 154 (pari al 57% dell'intera popolazione) e, in mancanza di documenti di soggiorno, di legami familiari e di stabile dimora, hanno difficoltà di accesso alle misure alternative.

Attività svolte dal garante in relazione al carcere. Dall'inizio dell'incarico, sono stati effettuati con regolarità settimanale circa trecento colloqui con detenuti sia della Sezione maschile che femminile. Sono stati tenuti colloqui (sia telefonici che per posta elettronica) con parenti di detenuti che hanno segnalato la presenza di familiari in situazioni di fragilità. A seguito della segnalazione, il Garante ha cercato di fornire un tempestivo riscontro, monitorando la situazione in sinergia con il personale competente. Sono tenuti costantemente rapporti con il Direttore (dott.ssa Alice Lazzarotto), con gli educatori, con il mediatore culturale e con il Cappellano, con la Responsabile del centro Clinico, con gli avvocati di detenuti e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. I rapporti con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio sono continui e costanti.

Nel corso dell'anno, il Garante ha svolto le seguenti attività: in data 14.3.2025, nell'ottica di sensibilizzazione sul tema carcerario, su iniziativa della "Casa della Donna", ha tenuto un incontro con gli studenti delle scuole superiori dell'Istituto ISA di Pisa; in data 6.5.2025, ha effettuato un incontro con l'Associazione "Casa della Donna" e il Direttore, al fine di sottoporre a quest'ultima alcune criticità riscontrate nella Sezione femminile; in data 16.5.2025, è intervenuto al Convegno organizzato dal Garante di Volterra "Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, in carcere"; in data 26.5.2025, ha organizzato un incontro con il Garante di Volterra e con l'avv. Andrea Callaioli, già Garante di Pisa, sui temi del lavoro e della cittadinanza, oggetto del referendum abrogativo dei giorni 8-9 giugno 2025; in data 10.6.2025, nell'ultimo giorno di scuola prima della pausa estiva, insieme al Direttore, ha incontrato i detenuti iscritti al Corso di alfabetizzazione, alle scuole Medie e alla scuola alberghiera; in data 18.7.2025 il Garante ha partecipato in qualità di Relatore al Convegno "Liberi di Ricominciare. Carcere e Lavoro" presso Sala Convegni, Stazione Leopolda; in data 30.7.2025, insieme al Garante di Volterra, su sollecitazione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, ha indetto una Conferenza stampa dinnanzi al Carcere alla presenza del Direttore del Carcere; in data 19.8.2025, nell'ambito dell'iniziativa "Ristretti in agosto" organizzata dalla Camera Penale di Pisa e promossa dall'osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiana, alla presenza della Camera Penale di Pisa, ha effettuato una visita alla struttura del carcere; in data 16.1.2026, ha dato riscontro sulle condizioni del carcere al Comune di Pisa, partecipando alla seduta delle 2^Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa, avente il seguente ordine del giorno: -"Audizione nuovo Direttore del Carcere Don Bosco"; "Effetti della Circolare del DAP sulle attività educative e formative nella Casa Circondariale Don Bosco"; in data 30.1.2026, su iniziativa dell'Associazione "Controluce" di Pisa, ha partecipato ad un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico "Buonarroti" di Pisa; in data 3.2.2026 ha partecipato alla riunione con l'Assessore Regionale, dott.ssa Alessandra Nardini e gli altri garanti della Toscana. Il Garante ha infine partecipato alle riunioni della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà Personale e alle riunioni del Garante Regionale.

Prospettive. Resta da potenziare il recupero di soggetti con problemi di tossicodipendenza e psichiatrici. È in corso la valutazione di spazi per garantire ai detenuti colloqui intimi e privati con familiari, superando il controllo a vista del personale, nel rispetto del diritto fondamentale all'affettività.

PISTOIA

Tommaso Sannini, Garante Comune Pistoia

Entrata in carica: l'avv. Tommaso Sannini è stato eletto Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Pistoia con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dell'11 aprile 2022. Scadenza: la scadenza naturale del mandato era fissata all'11 aprile 2025; successivamente l'incarico è proseguito in regime di prorogatio così come comunicato dal Sindaco il 16 luglio 2025.

La competenza del Garante riguarda esclusivamente la Casa circondariale di Pistoia, un istituto di dimensioni contenute ma oggi sottoposto a una pressione crescente. Si tratta di una realtà piccola, nella quale l'aumento della popolazione detenuta registrato nel 2025 ha inciso in modo significativo sugli spazi, sull'organizzazione interna e sulla qualità complessiva della vita detentiva. La popolazione ristretta comprende una presenza rilevante di persone in attesa di giudizio, detenuti stranieri e soggetti con fragilità psichiche o problemi di dipendenza, condizioni che rendono più complessa la gestione quotidiana e richiedono una particolare attenzione sul piano sanitario, trattamentale e relazionale.

L'istituto è organizzato con un piano terra ove sono reclusi i detenuti con condanna definitiva e un piano superiore ove sono reclusi i detenuti in custodia cautelare; l'apertura delle celle per alcune ore durante la giornata attenua solo in parte il disagio prodotto dalla ristrettezza degli spazi. Attualmente i detenuti ristretti nel carcere di Pistoia sono 89 a fronte di una capienza massima in base ai parametri CEDU di 63 persone (si deve segnalare tuttavia che sul sito del Ministero della Giustizia la capienza massima è stata portata a 76 unità ma ciò è in contraddizione con i parametri fissati dalla CEDU). Accanto alle criticità, resta però viva una rete di attività e collaborazioni: corsi di alfabetizzazione e scuola media, percorsi professionali, progetto TRIO, attività sportive, orti, teatro, corso di scacchi, corso di sicurezza sul lavoro, corsi H.A.C.C.P, cineforum, mediazione culturale, collaborazione con il Centro per l'impiego, la Biblioteca San Giorgio, la Caritas e il volontariato locale. Pistoia, dunque, non è un carcere privo di risorse, ma una struttura che rischia di non reggere senza un rafforzamento del personale, dei servizi sanitari e delle opportunità trattamentali.

Principali problematiche del carcere, sia strutturali che organizzative. La criticità più grave è rappresentata dal sovraffollamento. Nel corso del 2025 la presenza detenuta ha raggiunto livelli non compatibili con la capienza effettiva dell'istituto, con celle nate per una persona occupate da due detenuti e altre sezioni che ospitano numeri superiori a quelli previsti. In queste condizioni si comprime lo spazio vitale individuale e si incrina il rispetto della dignità della persona, fino a porre un serio problema di compatibilità con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Un secondo nodo, segnalato dalla Direzione, riguarda l'assistenza sanitaria. La soppressione del servizio medico notturno e l'assenza di un presidio sanitario stabile nelle ore notturne costituiscono una delle maggiori criticità attuali, tanto più in una struttura dove vivono persone che non possono provvedere autonomamente ai propri bisogni di cura. Restano presenti un medico fino alle ore 20.00, uno psichiatra, una psicologa e un infettivologo a chiamata, ma il quadro complessivo appare insufficiente rispetto ai bisogni reali.

A ciò si sommano la carenza di personale della polizia penitenziaria e la presenza di un solo funzionario giuridico pedagogico, per cui il numero degli operatori è nettamente inferiore a quello necessario. Persistono inoltre lamentele relative alla qualità del vitto, ai prezzi del sopravvitto, all'assenza di un dentista interno, ai tempi lunghi per le visite specialistiche, ad alcuni problemi manutentivi e al mancato funzionamento della macchina a raggi X, che impedisce ai familiari di consegnare pacchi alimentari.

Il suicidio di un detenuto avvenuto il 6 dicembre 2025 ha reso ancora più evidente la fragilità complessiva del sistema, mostrando come il disagio individuale si collochi dentro un contesto più ampio di sofferenza penitenziaria dimostrato anche da un cospicuo numero di atti di autolesionismo.

Attività svolte dal garante in relazione al carcere. L'attività del Garante in relazione al carcere di Pistoia si è articolata attraverso visite all'istituto, colloqui con i detenuti, interlocuzioni con la Direzione e con la po-

lizia penitenziaria, audizioni nelle sedi consiliari e comunicazioni formali rivolte al Sindaco, al Consiglio comunale e agli assessori.

Particolarmente rilevante è stata la collaborazione con l'associazione "L'Altro Diritto odv", convenzionata con il Garante, grazie alla quale è stato possibile offrire supporto ai detenuti nella predisposizione di reclami ex artt. 35-bis e 35-ter dell'ordinamento penitenziario, come strumento di tutela rispetto a condizioni detentive ritenute lesive dei diritti fondamentali. In relazione al suicidio del dicembre 2025, il Garante ha potuto effettuare l'accesso in istituto solo il giorno successivo in quanto gli è stato impedito l'ingresso nel giorno del fatto così come segnalato formalmente al Consiglio Comunale e ha proposto l'istituzione di un tavolo permanente carcere-città con rappresentanti del Consiglio Comunale stesso e con gli enti coinvolti nella realtà carceraria, il rafforzamento dei percorsi di reinserimento sociale e una più stabile attenzione istituzionale al tema penitenziario.

Attività svolte dal garante in relazione ad altri luoghi di privazione della libertà personale. Nel periodo considerato, l'attività del Garante si è concentrata interamente sulla Casa circondariale di Pistoia, assorbita dall'emergenza connessa al sovraffollamento, alle carenze sanitarie e alle altre criticità dell'istituto. Non risultano pertanto attività strutturate e continuative riferibili ad altri luoghi di privazione della libertà personale, come camere di sicurezza, SPDC con pazienti in TSO o strutture residenziali assimilabili.

PORTO AZZURRO

Raimonda Lobina, Garante Comune di Porto Azzurro

La carica di Garante delle persone private della libertà personale di Porto Azzurro è stata assunta dalla sottoscritta il 2 Marzo 2023.

Detenuti assegnati al Febbraio 2026: presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro sono previsti 2 reparti con complessive 11 sezioni aperte + una sezione di semilibertà. Non ci sono sezioni apposite per sex offender. In carico alla Casa di Reclusione risultano in data odierna 407 detenuti uomini, a fronte di una capienza regolamentare di 334, (sovraffollamento 126,79%) di cui 259 stranieri (63%).

Personale dipendente: Polizia penitenziaria: 147+6 unità sui 205 previsti in organico, compresi quelli relativi all'isola di Pianosa; Area personale e direttiva: 1 direttrice; 8 unità amministrative; 1 unità amministrativa area educativa; 8 F.G.P. su 10 previste; 1 mediatrice culturale.

Aspetti trattamentali:

- Attività Educativa: le attività scolastiche organizzate all'interno dell'istituto sono le seguenti: Corso T.R.I.O.; C.P.I.A. Scuola Media (Istituzione ministeriale); M.A.T. Manutenzione Assistenza tecnica (Istituzione ministeriale); Istituto Tecnico Agrario (Istituzione ministeriale); Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI): conseguimento di certificazioni linguistiche livello A1, A2 e B1; Università: Progetto Universazzurro" gestito dall'Associazione di volontariato "Dialogo"
- Attività culturali e ricreative: Giardinaggio "Il verde tra le mura"; 2 laboratori teatrali; Corso di scacchi; Biblioteca e giornale; Corso di meditazione e consapevolezza; Laboratorio di musica e canto; Torneo di calcio e bocce; Incontri di catechesi (religione cattolica); Incontri sulla bibbia (Testimoni Geova); Incontri religiosi (Cristiano Evangelici); Laboratorio di arte e terapia; Cineforum; Pet terapy; Corso di lingua inglese e spagnola.
- Attività di supporto: reperimento e consegna vestiario e prodotti per l'igiene personale, attività molto richiesta e ben organizzata, gestita interamente dai volontari dell'Associazione "Dialogo"; sportello di consulenza per problematiche sociali e lavorative gestito dalla Cooperativa LINC; sportello di ascolto, molto frequentato, gestito anch'esso dai volontari dell'Associazione "Dialogo" e sostenuto anche dalla Polizia Penitenziaria.
- Volontariato operante nella struttura: 50 volontari ex art. 78 O.P. n.7 ed ex art. 17 O.P. n.33. "Dialogo", associazione maggiormente impegnata ed operativa all'interno del carcere, svolgendovi un ruolo prezioso e direi indispensabile.

Attività della Garante:

- Visite all'Istituto e colloqui con i detenuti. Nel periodo di riferimento mi sono recata presso l'Istituto di Porto Azzurro mediamente una volta alla settimana (qualche volta anche più di una) e ho svolto regolari colloqui (circa 290 in tutto a fronte dei 150 del periodo precedente) con i detenuti che ne hanno fatto richiesta o che mi sono stati segnalati dalla Polizia Penitenziaria, dall'Area Sanitaria ed Educativa, dai volontari, dai docenti dei corsi di Istruzione. Ho visitato, più volte, le sezioni del carcere, la sezione semiliberi e tutti gli altri locali e luoghi della Casa di Reclusione. Ho visitato, nel maggio del 2025, i detenuti dell'Isola di Pianosa, alla quale sono attualmente assegnati 16 detenuti destinati al lavoro esterno ed in regime di semilibertà. Purtroppo, causa del meteo spesso avverso e poi della stagione turistica, non ho potuto essere presente presso questa realtà come avrei voluto. Ma sono riuscita ad instaurare un più che buon rapporto con l'ispettore di riferimento con il quale ho collaborato soprattutto per un problema di vitto che ho cercato di risolvere insieme all'ispettore stesso e alla Direzione. Mi preme sottolineare che a Pianosa, a fronte di condizioni più che positive, ai detenuti sono però precluse altre opportunità quali attività ricreative e formative, rapporti costanti con operatori ed educatori, la fruizione della biblioteca e i colloqui con la sottoscritta, con i volontari, con le figure religiose (solo don Francesco, qualche volta, quando può, si reca in visita). Pertanto, se a Pianosa è realizzato un reale reinserimento lavorativo, è carente quello educativo e culturale. Insieme con l'Ispettore di riferimento si è ipotizzata la ristrutturazione e l'attivazione di un locale quale aula multimediale, rivolta ai detenuti per attività pomeridiane e serali di formazione, istruzione, intrattenimento e che potrebbe essere finanziata dai fondi di una Bando della Regione Toscana con cooperativa LINC, e sostenuto dalla sottoscritta.
- Colloqui: i temi più ricorrenti:
  - Area sanitaria: la situazione è in costante miglioramento, grazie al lavoro della Direttrice sanitaria. Nonostante questo, permangono però parecchie criticità costantemente denunciate alla autorità competenti. Le elenco di seguito, insieme a suggerimenti:
    - Grave carenza organico medici. Un medico presente 24 ore su 24; presenti un cardiologo, un dentista, un reumatologo una volta al mese; uno psichiatra 8 ore alla settimana (non è presente un reparto psichiatrico).
    - Grave carenza organico infermieri: 2 infermieri presenti dalle ore 07:00 alle ore 22:00
    - In attesa di altre soluzioni, mantenere per il 2026 il Progetto "anch'io all'Elba" che ha permesso di garantire la continuità dei sevizi su Ospedale e territorio nell'ultimo anno
    - Ri-aprire l'accesso in carcere a medici di famiglia e viceversa che permetterebbe di fruire del contributo dei medici penitenziari sul territorio (legge già emanata)
    - Per il carcere, e per l'Elba in generale, tenere presente la zona fortemente disagiata e, pertanto, garantire bonus, a vario titolo, ai medici già presenti (per evitare che abbandonino, come sta avvenendo), e a quelli che potrebbero scegliere di lavorare qui;
    - Dialogo con gli amministratori locali, per mettere per esempio, a disposizione alloggi per personale (almeno all'inizio degli incarichi) e con le compagnie marittime per garantire costi delle corse delle navi adeguate a chi viene solo per prestazioni o per alcuni turni;
    - Assegnazione di almeno un O.S.S. all'organico infermieristico;
    - Incremento di alcune ore dello Psicologo del disagio;
    - SER.D: numerosissimi sono i detenuti con problemi di dipendenza da sostanze o da alcool, che vorrebbero entrare in una comunità di recupero. Tuttavia, l'istituto carcerario di Porto Azzurro non ha un servizio di SER.D interno, con tutti i problemi che questo comporta.

– Trasferimenti: le lamentele dei detenuti riguardano le lunghe attese delle risposte, ma soprattutto l'arbitrarietà di certi trasferimenti che spesso allontanano i detenuti dalle loro famiglie e relazioni, o interrompono percorsi proficui di studio o di lavoro. In particolare Porto Azzurro rappresenta una meta praticamente irraggiungibile per le famiglie ma anche, per esempio, per gli avvocati.
– Vicende processuali: in questo settore, di competenza della magistratura, il Garante può influire solo in pochi casi, ma spesso ho potuto interloquire con diversi avvocati, di fiducia o d' ufficio, dei detenuti, tutti molto collaborativi e disponibili, che mi hanno fornito informazioni e ragguagli e con i quali dunque si è instaurata una fattiva collaborazione. Proficua è stata anche la collaborazione con la magistratura di sorveglianza.
– Permessi di soggiorno e in generale documenti per detenuti stranieri: spesso i detenuti o sono completamente privi di documenti di qualsiasi genere oppure posseggono permessi in scadenza o scaduti per i quali devono presentare apposita istanza all'ufficio matricola che provvederà ad inoltrare il tutto alla Questura competente per le operazioni del caso. Questo rappresenta un grossissimo problema che dovrebbe essere affrontato a livello nazionale attraverso una revisione e un miglioramento della legislazione vigente. Infine, alla luce della presenza sempre maggiore di detenuti stranieri, soprattutto extracomunitari, sarebbe auspicabile l'aumento di mediatori linguistici e culturali, aggiornati e ben formati, che operino in rete con gli altri istituti e istituzioni.
– Dimittendi: problema complesso e molto diffuso perché sempre più detenuti non hanno sul territorio una rete di famigliari, amicizie, conoscenze che permetta loro di reinserirsi nella comunità. La sua soluzione non può essere lasciata all'interessamento e all'impegno dei volontari, ma necessita di una sistematica e stretta collaborazione fra istituzione carceraria, autorità e Terzo settore.
– Residenza e carte d'identità: questa problematica è oggetto della mia massima attenzione perché segnalata da più parti. Ho cercato di acquisire più informazioni possibili al riguardo, confrontandomi con i Garanti territoriali della Regione Toscana e con i funzionari di diverse Amministrazioni comunali. Mi sono altresì rivolta al Sindaco stesso del Comune di Porto Azzurro e al Dirigente dell'Anagrafe. La Direttrice della Casa di Reclusione ha inoltrato una richiesta ufficiale affinché sia regolamentato il rilascio o il rinnovo delle carte di identità e, conseguentemente, della residenza, sia ai cittadini sia italiani sia stranieri, con un documento valido almeno 5 anni. Si tratta di un diritto previsto dall'O.P. e dal quale non si può derogare. In data odierna mi risulta che la situazione per i cittadini italiani e comunitari si è risolta (permane però il problema del rinnovo, effettuato ancora con un documento cartaceo (per altro ormai obsoleto) e con la spesa annua di 22 Euro), ma rimane quello degli extracomunitari per il quale si è in attesa di disposizioni del D.A.P.
– Famiglia: Spesso i famigliari dei detenuti si sono rivolti a me per richieste, consigli, collaborazioni e sempre si è instaurata una relazione serena e proficua. Quello dei famigliari e più in generale dell'affettività è un problema aperto. Un segnale positivo, a questo proposito, viene dall'apertura, presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro, di una "stanza dell'affettività" che è già stata sperimentata da un detenuto. Il locale risponde a tutti i requisiti richiesti dalla legge, ma deve essere ancora migliorato quanto ad arredo e fruibilità. Il Terzo settore è stato coinvolto nella questione. La "stanza dell'affettività" è stata istituita in base alla sentenza 10/2024 della Corte Costituzionale: quella di Porto Azzurro è l'unica in Toscana, mentre in Italia ne sono state attivate, per il momento, solo 8.
– Cucina e vitto: purtroppo in questo ambito le criticità sono parecchie ma la direzione si è mostrata attenta. Più che carenze o negligenze ho registrato una mancanza di aggiornamento sulle diete, sulle culture diverse che comportano diverse alimentazioni, sulla qualità e quantità del vitto stesso.

- Lavoro: il lavoro rappresenta un momento essenziale del trattamento, oltre a essere una delle principali richieste dei detenuti. Purtroppo, per far lavorare tutti, o quanto meno la maggior parte dei ristretti, è necessario fare ricorso al lavoro "a rotazione" (tendenzialmente 15 giorni di lavoro ogni 30/45 giorni di inattività, se non addirittura di più).
- Il lavoro è così ripartito:
  - lavori domestici; lavori MOF; laboratorio falegnameria; lavori agricoli; laboratorio "Dampaì"; assunzioni da ditte esterne e cooperative; lavori di pubblica utilità.
  - partecipazione ad un bando del Ministero con Cassa Ammende che prevede finanziamenti a progetti di inserimento di detenuti a lavori esterni.
  - Attivazione all'interno del carcere, di un call center ad opera di Experim Srl. azienda di Orio al Serio (Bergamo), avviato a luglio scorso previa formazione dei detenuti prescelti. Per il momento sono 6, impiegati per 30 ore settimanali per fornire risposte e assistenza a due importanti aziende clienti. Presto i detenuti impiegati potrebbero diventare 9.

Considerazioni conclusive.

1. Area sanitaria: soprattutto lamento l'assenza di un servizio psichiatrico continuativo a fronte di un sempre più preoccupante aumento di casi anche gravi fra la popolazione detenuta, così come del SER.D.
2. Potenziamento di mediatori linguistici e culturali: a fronte del cambiamento di tipologia dei detenuti.
3. Area educativa: è auspicabile che questo gruppo di operatori continui a lavorare come finora, ottimizzando tempi e strategie, ma soprattutto adoperandosi sempre più per un lavoro di squadra.
4. Istruzione: a partire da questo anno scolastico 2025-2026 è stato interrotto il corso di studi del liceo scientifico seguito da 3 detenuti studenti, con la motivazione dell'impossibilità, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, di continuare ad attivare un corso con così pochi studenti; ciò senza nemmeno proporre soluzioni alternative che garantiscano la conclusione degli studi.
5. Per le figure apicali e tecnico-amministrativo, nonché per la Polizia Penitenziaria, auspico non solo continuità delle figure già stabili, ma anche il loro potenziamento numerico, soprattutto della Polizia Penitenziaria.
6. È urgente che la Direzione ed il Comandante della P.P. provvedano ad una maggiore e migliore diffusione del regolamento interno, possibilmente in più lingue, con l'aggiornamento del punto relativo alla biblioteca e all'elenco dei cibi introducibili in carcere.
7. Ho proposto alla Direttrice e al Comandante della P.P. di riattivare ed incentivare il cosiddetto "Consiglio dei detenuti" nelle forme e regole volute dalla normativa. Questo "organo" riveste infatti una grande valenza educativa perché offre un significativo contributo al percorso di rieducazione e reinserimento sociale.

PRATO

Margherita Michelini, Garante del Comune di Prato

Nell' ottica di fornire un contributo relativo alla stesura della Relazione annuale di codesto Garante regionale, si segnala nuovamente che il Carcere della Dogaia è un Istituto complesso che ospita vari circuiti di detenzione: la media sicurezza, l'alta sicurezza, i detenuti colpevoli di reati a sfondo sessuale, i collaboratori di giustizia ed i semiliberi. Queste differenti tipologie di detenuti non si devono incontrare e sono sottoposti a modalità di detenzione diverse.

In occasione della visita del 6 agosto 2025 è stato chiesto quali fossero i progetti della Direzione e PRAP sulla recente Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, emessa nei confronti di un detenuto ri-

stretto nel reparto AS, sulla effettiva metratura delle Camere di pernottamento. Dall'ordinanza in questione, infatti, è emerso che le misurazioni dichiarate dall'Amministrazione Penitenziaria non corrispondono alle metrature reali delle Camere di pernottamento: a fronte della consulenza tecnica di parte e successiva perizia disposta dal Tribunale, è, infatti, emerso che quando i detenuti sono allocati a tre (e questo vale per quasi tutte le Sezioni) vi è una palese violazione dei parametri CEDU, con una detenzione che si attesta sotto i tre metri quadri pro-capite, quando i detenuti sono allocati a due si ha una detenzione che si attesta tra i tre ed i quattro metri quadri.

La Dogaia è il Carcere più popolato di tutta la Regione. Rispetto a quanto segnalato nel' Aprile 2024, i detenuti sono aumentati sino a giungere a 640 unità con una ripartizione delle posizioni giuridiche che rispecchia quella dell'anno precedente. Anche i detenuti stranieri presenti sono aumentati sfiorando quasi il 60 % della intera popolazione reclusa.

Sul punto, la Direzione ed il PRAP hanno dichiarato che verranno effettuate nuove misurazioni alla luce di quanto emerso dalla perizia del geometra nominato dal Tribunale di sorveglianza

Tale ordinanza, inoltre, potrebbe - e soprattutto dovrebbe - portare alla riduzione del numero dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Prato, posto che la detenzione conforme ai parametri CEDU è riscontrata solo per le Camere di pernottamento con soli due occupanti.

In data 5.12.25 la Scrivente ha risegnalato la suddetta problematica senza, ad oggi, aver avuto riscontro.

Da settembre 2025 il Direttore reggente è il dottor Luca Cicerelli mentre il Comandante di Reparto è il Commissario Gisberto Granucci. A dicembre dello stesso anno, hanno preso servizio due Funzionari direttivi con l'incarico di Vicecomandante. Comunque il Personale di Polizia Penitenziaria rimane carente soprattutto nei ruoli intermedi.

La mancanza di personale si registra anche tra gli Educatori, gli Psicologi, i Mediatori linguistico-culturali, il Personale amministrativo ed il Personale sanitario. Per quanto riguarda più specificatamente l'Area sanitaria dipendente dalla Sanità pubblica si registra un eccessivo avvicendamento di medici ed infermieri ed una carenza di medici specialisti e di psicologi (oltre ad una scarsa comunicazione tra Area carcere ed Area sanitaria).

Alcune delle problematiche strutturali evidenziate nella predetta visita sono state sanate, mentre altre si sono aggiunte. In data 18.11.25 questa Garante ha visitato diverse Sezioni della Media Sicurezza assieme al Garante regionale ed al suo Staff. Più specificatamente abbiamo visitato l'Isolamento, la 3°, la 4° e la 5° sezione della Media Sicurezza.

Si sono rilevate infiltrazioni d'acqua, vetri delle finestre dei corridoi completamente divelti, docce in comune malfunzionanti, senza erogatori, muffe, cimici da letto e scarafaggi.

La popolazione detenuta è molto tesa e lamenta pochi contatti con gli Operatori (educatori, sanitari, operatori SerD).

Si segnalano molteplici lamentele sull'area sanitaria, cattiva qualità del cibo e scarsità dello stesso in guisa che alcuni detenuti rimangono senza cibo, carenza di lavoro e di attività.

Si rammenta che vi è una sola cucina per la media e la alta sicurezza, ed una più piccola nel reparto collaboratori di giustizia. Anche le visite della ASL effettuate nelle due cucine rilevano scarse condizioni igieniche. Oltre a tutte queste criticità, si aggiungono i lunghi tempi di attesa per visite mediche e specialistiche, sia interne che esterne, per carenza di personale che accompagni i detenuti in infermeria centrale od all' esterno.

Le attività ricreative, culturali e sportive sono poche. Vi è solo un buon percorso scolastico che va dall'alfabetizzazione al Polo universitario.

A settembre 2025 non si è attivato il primo biennio dell'Istituto Alberghiero col rischio che questo Corso vada a morire.

Oltre all'attività sportiva vi sono un corso di teatro ed un corso di cucito dedicato alla sezione dei sexoffender. Comunque anche il buon percorso scolastico intrapreso da anni sta mostrando delle problemati-

che dovute all'assenza di un coordinatore delle varie attività. I volontari sono pochi: anche se agli storici del Gruppo Barnaba che offrono vari servizi, si sono recentemente aggiunte - grazie all' impegno della scrivente - altre Associazioni che garantiscono colloqui di sostegno ed accompagnamenti di detenuti in permesso premio.

Questa garante, in collaborazione con il Comune di Prato, la Società della Salute e l'Osservatorio Camere Penali, si sta adoperando per reperire altre opportunità. In particolare si sta lavorando con il Comune, che si è reso disponibile per l'iscrizione anagrafica dei detenuti senza documenti sulla falsariga del protocollo stilato tra il Carcere di Sollicciano e l'Istituto Mario Gozzini con il Comune di Firenze.

Questa rilevante questione della residenza - prevista dall' ordinamento penitenziario - non è stata ancora risolta nonostante il grande impegno e la grande disponibilità del Comune di Prato, della Camera penale e del lavoro avviato a livello regionale con il Convegno svoltosi in Consiglio regionale il 26 novembre scorso.

Non si tratta meramente di una iscrizione anagrafica nel Comune ove insiste il Penitenziario, ma essa è invece prodromica di tutti quei diritti inalienabili che ne conseguono.

Questa garante ha svolto il proprio ruolo mediante visite nell'Istituto, colloqui con i detenuti, con gli operatori dell'Area sanitaria e trattamentale e con la Polizia penitenziaria per quanto segnalato dai singoli detenuti ovvero anche verificate di persona. Ha avuto un frequente confronto con il Direttore dell'Istituto per le problematiche rilevate e con Funzionari del PRAP e del DAP per questioni molto spesso legate a trasferimenti per avvicinamento colloqui familiari.

Si è poi rapportata con gli Assistenti sociali di vari territori per criticità relative ai familiari e, in particolare, ai figli dei detenuti.

Ha inoltre cercato di reperire - con il contributo del Comune - nuove Associazioni che avessero intenzioni di interagire con l'Istituto di Prato presentando dei progetti.

Un contributo molto importante, che è venuto meno dal periodo della pandemia da Covid, à quello di Telefono Azzurro che la scrivente sta cercando di riattivare in considerazione delle molteplici problematiche correlate alla genitorialità.

Ha sempre operato in stretto contatto con il Comune di Prato e con l'Osservatorio e con la Commissione Camere Penali della stessa Città.

Dopo le dimissioni del Sindaco e quindi lo scioglimento della Giunta si sono interrotti i progetti che si stavano ponendo in essere con tale Ente, anche se si sono mantenuti fermi i rapporti con i Funzionari.

VOLTERRA

Ezio Menzione, Garante del Comune di Volterra

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, il Garante ha compiuto fino ad oggi 25 viaggi a Volterra e 5 a Firenze per incontrare e coordinarsi con il Garante Regionale o partecipare a iniziative organizzate da questi (ne segnaliamo due: una dedicata alla malattia mentale nei luoghi di reclusione e l'altra alla concessione della residenza ai detenuti). La collaborazione e la sintonia con il Garante Regionale sono stati totali. Del pari, sono man mano cresciuti anche i rapporti con altri garanti sia all'interno della regione che a livello nazionale, soprattutto con il Coordinatore Nazionale dei garanti, il garante della Regione Campania.

Competenza: CR di Volterra e REMS di Volterra.

La Casa di Reclusione di Volterra

Si tratta di una struttura con un regime di "media sicurezza e trattamento intensificato", dunque senza detenuti che implichino il regime di "alta sicurezza" e men che meno il 41 bis. Per questo atti amministrativi involutivi come la circolare del settembre scorso, la famigerata circolare Napolillo (quella che accentrava nel DAP romano ogni competenza sull'ingresso di terzi nelle strutture) non applicandosi alla media sicurezza non ha inciso sulla avviata attività trattamentale, che è il fulcro della positiva realtà della Fortezza.

Detenuti. Il numero è sostanzialmente invariato: a fronte di 184 celle singole vi sono attualmente 180 detenuti (173 in carico e 7 temporaneamente trasferiti ed una cella riservata per ipotesi di necessità di isolamento disciplinare), sempre condannati a una detenzione molto lunga (un numero consistente di ergastolani) sia alle spalle che di fronte a loro. Ciascuno di loro, in un periodo precedente è stato recluso altrove e ha dimostrato attivamente di meritare di essere allocato in una struttura, appunto quella volterrana, dove l'attenzione al trattamento è molto elevata e con molte sfaccettature. L'immissione di detenuti con una pena assai breve è molto sporadica e l'amministrazione della casa non la vede bene, perché non consentirebbe i lunghi percorsi trattamentali, che si addicono invece a chi ha un congruo numero di anni davanti a sé.

Personale. Il personale di polizia penitenziaria è sempre numericamente carente, come nel 2024. Si hanno 65 addetti a fronte degli 82 previsti. Un deficit non da poco, compensato da un impegno serio, da molta buona volontà e da quell'equilibrio interno di cui abbiamo detto poche righe sopra, che caratterizza per il meglio questa struttura detentiva.

L'organico del personale civile vede presenti 13 dipendenti, colmando le assenze rilevate nell'anno precedente.

Problemi strutturali. Cucina. Il primo dato molto critico è dovuto al fatto che a metà anno, a fronte di importanti infiltrazioni di acqua, il pavimento ha mostrato segni di cedimento strutturale che naturalmente hanno messa fuori uso la grande stanza. Presto sono iniziati i lavori, finanziati e previsti in un progetto, e avrebbero dovuto completarsi a Natale. Invece nello scavare sotto l'ampio vano è venuto fuori un muro etrusco e i lavori sono stati interrotti da chi ne ha la competenza (Sovrintendenza) per eseguire i doverosi, ancorché usuali rilievi archeologici. Il completamento dei lavori si prevede per il prossimo mese di marzo e si spera che si possa passare all'inaugurazione della nuova cucina, poiché non solo essa è struttura fondamentale, come è ovvio, ma alla cucina sono legate anche numerose attività trattamentali (scuola alberghiera, serate con cena a inviti e molto altro ancora).

Celle. Come scrivemmo nel nostro precedente report, le celle, tutte individuali sono state "ristrutturate" o meglio sarebbe dire "riadattate" in ragione della metà, per il resto non si è posto mano ad alcuna miglioria, fra cui soprattutto sta la necessità di togliere la presenza del WC accanto allo spazio attrezzato a zona cucina.

Teatro. Non sono nemmeno iniziati i lavori per la costruzione del teatro previsto come stabile e importantissimo nel percorso trattamentale di molti dei detenuti. Vero e proprio fiore all'occhiello della struttura e in molti casi cardine della realtà trattamentale (anche per l'"indotto" che comporta).

Affettività. Non si è ancora proceduto ad allestire una zona dedicata all'affettività e ai colloqui intimi. Su questo vedi il paragrafo dedicato specificamente all'affettività

Accoglienza turistica. Non si è proceduto ad attrezzare la disponibilità per l'accoglienza turistica della Torre del Maschio, il grande e bellissimo manufatto mediceo che attirò molti turisti negli anni in cui fu aperto, e che potrebbe impegnare diversi detenuti, magari tramite l'art.21.

Affettività. Il garante si è mosso fin da subito sul tema dell'affettività, rilevando come un istituto a trattamento intensificato e con una vocazione specifica sempre dimostrata a vedere soddisfatti i diritti normativamente riconosciuti ai detenuti, non si fosse ancora attivato per vedere messo in pratica il diritto all'affettività a distanza (allora) di più di un anno dalla pronuncia n.10 del 2024 della Corte Costituzionale. Chiesto alla direzione come mai non si fosse nemmeno iniziato il doveroso adempimento della pronuncia, fu risposto che si attendevano disposizioni da parte del DAP sia dal punto di vista ordinamentale che da quello operativo. Il garante, anche per stimolare la riflessione su questi temi, organizzò il 16 maggio 2025 un convegno proprio a Volterra, che risultò molto partecipato e di alto profilo, con la presenza non solo di altri garanti locali, ma del Garante Regionale e del Coordinatore Nazionale dei Garanti.

A fronte di un provvedimento del magistrato di sorveglianza che, accogliendo il ricorso di un detenuto, nell'ottobre 2025 imponeva alla direzione di allestire la possibilità di un incontro intimo, la direzione ha individuato una stanza possibile, ma che necessita di lavori che richiederanno molto tempo. La questione, dunque, rimane aperta, anche se assai più avanti di quanto non fosse un anno fa.

Attività trattamentali. Questo garante si compiace dei percorsi trattamentali (attività, permessi, e quant'altro) attivati all'interno della casa di reclusione volterrana, vera e propria punta di diamante in materia, curati dal personale con lungimiranza e attenzione.

Mancano, attualmente, quelle che ruotavano attorno alla cucina (scuola alberghiera, "cene galeotte" e altro ancora) e costituivano un potente e frequentato volano fra l'interno e l'esterno dell'istituto. Si spera si possa inaugurare al più presto la cucina restaurata e, si suppone, rinnovata, così da andare incontro alle esigenze variegate ma tutte importanti dei detenuti.

Preme qui sottolineare che si è reso operativo il progetto antiviolenza affidato all'organizzazione di volontari LUI di Livorno. Essi hanno articolato il loro lavoro su due moduli, ciascuno comprendente 5 detenuti, con proiezioni di film e discussioni, anche di autoanalisi, dei detenuti stessi sotto l'accorta guida di esperti.

Residenza. Il problema del mancato riconoscimento della residenza per gli stranieri da parte del Comune di Volterra ha occupato una parte cospicua dell'impegno del Garante per ciò che riguarda la Fortezza. Ha iniziato ad interessarsene a gennaio del 2025, con 6 detenuti stranieri cui era stato negato dal Comune di Volterra (più esattamente dalla Dirigente dell'Ufficio Anagrafe) il diritto ad avere la residenza presso la Casa di Reclusione. Il diniego era stato motivato richiamandosi ad un parere del Ministero dell'Interno. Le posizioni dei vari richiedenti erano e sono parzialmente diverse, ma sostanzialmente ruotano intorno al fatto che non avendo più permessi di soggiorno, passaporti o altri documenti non vi sarebbe certezza della loro identità. Motivazioni all'evidenza speciose perché quanto meno un certificato di detenzione con foto tutti ovviamente lo hanno. È stato chiesto un incontro con la Dirigente per cercare di risolvere la situazione, ma questa è apparsa quanto mai ostinata nella sua negazione. Ha promesso di inoltrare una interrogazione al Ministero (e lo ha fatto), ma il Ministero, a quanto risulta, si è guardato bene dal rispondere. Ora i detenuti rinnoveranno formalmente la richiesta, per poi, davanti alla nuova negatoria, adire la via giudiziaria.

Specificamente attorno a questo tema il Garante Regionale ha organizzato un convegno svoltosi a Firenze il 26 novembre 2025, in cui il problema della concessione della residenza è stato ampiamente esaminato e dibattuto. In genere i detenuti stranieri non trovano difficoltà ad avere la residenza presso il carcere in cui stanno scontando la pena. Fermi sul NO sembrano essere rimasti, in Toscana, solo i comuni di Volterra e di Massa.

Senza residenza non è possibile l'accesso ad altri diritti, fra cui per esempio, prendere la patente: questione importante per i permessanti.

In conclusione, la situazione alla Fortezza non è cambiata molto rispetto all'anno scorso. I lavori sulla struttura – e prima di tutto quelli per la cucina - sono sempre più urgenti e la loro mancanza va ad incidere molto su alcuni diritti fondamentali riconosciuti. Ci si scontra, com'è ovvio, con i limiti finanziari sempre ristretti, ma anche con una sorta di inerzia (se non proprio scarsa attenzione) da parte dell'amministrazione carceraria centrale. Non così per quanto riguarda l'amministrazione stessa della Casa di Reclusione, che si rende conto delle defaillances e di come queste possano incidere non solo sulle condizioni e sui diritti dei detenuti, ma anche sul buon andamento "disciplinare" dell'intero sistema dell'istituzione.

REMS

Nel dicembre 2025 le REMS di Volterra ha compiuto 10 anni ed è stata debitamente festeggiata con una sobria cerimonia, occasione anche per fare un bilancio e qualche valutazione.

Sulla struttura. Nel 2015 fu deciso di collocare una REMS a Volterra negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico, dismesso da molto tempo, e fu scelto temporaneamente il padiglione Morel. Il progetto definitivo della Rems prevede la sua costruzione nello spazio attualmente occupato dal parcheggio ed è stato già approvato sia dal Comune che dalla Regione. I lavori avrebbero dovuto iniziare da lì a breve. Ma si sa come vanno queste cose: in Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e dopo 10 anni solo da un paio di mesi sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo parcheggio, in modo tale da rendere edificabile il luogo di realizzazione della nuova REMS, di cui al momento non è stata posta nemmeno la prima pietra.

In occasione del decennale la rappresentante del Comune ha promesso che l'iter verrà accelerato e i lavori presto avranno inizio. Vogliamo essere ottimisti? Se va bene, saranno completati fra un decennio.

Intanto la REMS è stata rinfrescata rimbiancandola (il Garante, un anno fa, aveva protestato anche per la manutenzione della struttura) e con qualche piccolo lavoro di adeguamento. Non sono stati risolti però nemmeno i principali problemi: la ristrettezza delle 2 aree infermieristiche e dello spazio "a comune" dove si mangia, si gioca a biliardino, si coltivano gli hobby e si fa quel tanto di scuola che è previsto.

Il Garante aveva lamentato anche le troppe inferriate (attorno all'edificio e alle finestre) e il sistema dei cancelli: insomma, la troppa somiglianza con un carcere. Una sola cosa visivamente distingueva questa struttura da un carcere vero e proprio: l'assenza di guardie. Vi erano soltanto due Guardie Particolari Giurate con il compito di regolare gli accessi in struttura, e con limitatissimi compiti di intervento sui pazienti. Le cose sono invece peggiorate in quanto un sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha rilevato – giustamente – come vi siano dei problemi nella compartimentazione soprattutto del piano intermedio e manchino del tutto vie di fuga alternative in caso di incendio. Ovviamente l'intervento, oltre alla volontà e a un progetto, richiede tempo per l'esecuzione: mesi, almeno. Intanto si è raggiunto l'accordo fra ASL e VV.FF. di portare la presenza delle guardie private (ma in uniforme) da 2 a 4, che in una struttura tutto sommato piccola si vedono, eccome, e la fanno somigliare ancor di più a una struttura detentiva.

Situazione clinica e trattamentale. Da un anno ormai è cambiata la direzione, con un Direttore dedicato a tempo pieno capace di individuare le situazioni più difficili e affrontarle. Con lei lavorano psichiatri, infermieri, oss, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e una psicologa nello stesso numero dell'anno scorso.

Del resto, anche i pazienti sono (obbligatoriamente) nello stesso numero: 30 in due moduli, uno al piano terra di 16 posti letto di cui 2 per donne e uno al secondo piano che ospita 14 pazienti; mentre nel piano intermedio vi sono gli ambulatori e l'area delle attività riabilitative.

Ogni paziente ha un progetto riabilitativo individualizzato in cui vengono definiti gli obiettivi personali, gli interventi attraverso cui raggiungerli ed i tempi in cui farlo. Nel 2025 le dimissioni sono state più del consueto, ma, logicamente, i pazienti che sono usciti sono stati prontamente rimpiazzati attingendo alla lista d'attesa regionale.

Un problema nuovo è costituito dall'aumento delle donne in lista d'attesa e dalla mancanza di posti dedicati. Infatti, la capienza per le donne è rimasta nel numero di 2 come da progetto strutturale originale.

Alcune indicazioni concrete. Vogliamo qui limitarci ad alcune indicazioni molto concrete, che possono aiutare i pazienti internati nel loro cammino verso la dismissione/liberazione:

1. Ampliare gli spazi dedicati alla vita comune recuperando alcuni spazi esterni mutandoli in spazi chiusi;
2. Terminare velocemente l'adeguamento delle vie di uscita giustamente imposto dai VV.FF., così da riportare le guardie presenti al numero di 2;
3. Ripensare gli spazi delle due infermerie, in cui erogare prestazioni infermieristiche e di socializzazione, dato che sono usati anche per attività non schiettamente cliniche (le telefonate, per esempio);
4. Ampliare grandemente lo spazio esterno, oggi poco più di un giardinetto recintato da altissime inferriate/palizzate. Vi è, adiacente alla struttura, una zona boscosa che potrebbe essere recuperata per una fitopsicoterapia ed anche per una pet therapy.

Anche sul piano della riflessione questo garante avverte la necessità di fare qualche passo concreto e lancia l'idea di un convegno mirato (come l'anno scorso facemmo sul tema dell'affettività in carcere, con buoni risultati, anche tangibili) sulle difficili tematiche delle REMS, da tenersi a Volterra, luogo dove questi temi sono sempre stati storicamente oggetto di attenzione.

SAN GIMIGNANO

L'altro diritto - Presidente Sofia Ciuffoletti, Garante del Comune di San Gimignano

Entrata in carica-Scadenza. Con Decreto sindacale n. 23 del 4 Ottobre 2012, il Comune di San Gimignano ha nominato L'altro diritto-ODV, nella persona del suo Presidente, prof. Emilio Santoro, Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano. Successivamente, con verbale del direttivo de L'altro diritto-onlus del 29/12/2016, è stata nominata Presidente, la dott.ssa Sofia Ciuffoletti. La dott.ssa Ciuffoletti, in qualità di rappresentante legale dell'Altro diritto ODV, è stata nominata con Decreto Sindacale n. 42 del 20/12/2019 e rinnovata nel dicembre 2024. L'attuale nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Principali caratteristiche del carcere. La Casa di Reclusione di Ranza-San Gimignano è il quinto istituto per capienza regolamentare (con 243 posti) e il quarto per popolazione effettiva della Toscana (con 319 presenze). Le persone detenute straniere sono 17.

Storicamente, San Gimignano presentava una popolazione mista, con 6 sezioni di alta sicurezza (AS3), 2 di media sicurezza, l'isolamento e il transito. A seguito degli eventi che hanno portato all'apertura dei procedimenti per il reato di tortura, il DAP ha deciso di destinare l'istituto unicamente alla reclusione di persone in regime di Alta Sicurezza. A partire dal 2019, infatti, i detenuti di Media Sicurezza sono stati trasferiti. Al momento sono presenti solo sezioni di AS3.

Nell'ottobre 2018 si sono verificati, all'interno della sezione isolamento dell'Istituto, dei fatti che sono stati qualificati come tortura e per cui si è aperto un procedimento penale in cui sono imputati 15 agenti di polizia penitenziaria. L'Altro diritto si è costituito parte civile nel procedimento. Nel frattempo, nel febbraio 2021, è intervenuta una sentenza di condanna per il reato di tortura in fase di udienza preliminare per 10 agenti di polizia penitenziaria (che hanno chiesto il rito abbreviato), attualmente in fase di appello e, nel marzo 2023, la sentenza di condanna di primo grado per 5 agenti di polizia penitenziaria, oltre alla condanna, sempre con rito abbreviato, di un medico per omissione d'atti d'ufficio. Il 3 aprile 2024 Corte d'Appello di Firenze ha confermato le condanne per torture, falso e minaccia aggravata. È attualmente pendente il procedimento davanti alla Corte di Cassazione con udienza fissata al 09/04/2026 in cui il Garante comunale, quale parte civile costituita, ha presentato memoria scritta.

Principali problematiche del carcere, sia strutturali che organizzative. L'istituto presenta problematiche strutturali di rilievo: vetustà precoce, scarsa accessibilità, problemi strutturali in particolare legati all'approvvigionamento idrico, lontananza dai presidi sanitari ospedalieri.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, la potabilizzazione dell'acqua avviene grazie a due pozzi (incapaci di garantire in maniera completa e costante la quantità e qualità richiesta dall'entità della popolazione presente). Recentemente è stato concluso l'accordo per l'aggancio al sistema idrico comunale che, però, prevede tempi abbastanza lunghi

Il tradizionale problema dell'Istituto di San Gimignano consiste, come detto, nella difficile raggiungibilità, stante la lontananza dall'abitato urbano di San Gimignano e la carenza endemica di mezzi di trasporto pubblico (tuttavia, dal Gennaio 2019 è stato attivato un progetto per garantire un bus navetta da e per il carcere). Tale situazione si riverbera, da un lato, sull'offerta trattamentale e sulle possibilità di strutturare percorsi virtuosi di formazione e lavoro, dall'altro sull'accessibilità da parte dei famigliari e terze persone in generale. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che la popolazione di San Gimignano è costituita da persone in circuito AS, provenienti da ambienti legati alla criminalità organizzata, situati principalmente nelle regioni dell'Italia meridionale. Ciò rende la possibilità di visita di parenti (e ancor più dei minori), maggiormente gravosa.

La difficile accessibilità incide negativamente anche sul diritto alla salute, in particolare per ciò che concerne il trasferimento presso presidi ospedalieri in condizioni di urgenza.

Al momento è in fase di avvio una sperimentazione progettuale di telemedicina in carcere. Il progetto, frutto di una collaborazione tra Università degli Studi di Firenze, L'Altro diritto in qualità di Garante

comunale e ASL, si prefigge lo scopo di valutare l'impatto dei servizi di telemedicina in carcere in una prospettiva etica e avendo riguardo in particolare al benessere delle persone in condizioni di privazione della libertà personale e alla possibilità di migliorare l'accesso ai servizi di cura e ottimizzare le risorse disponibili per l'assistenza sanitaria in carcere.

L'Istituto ospita un Campus universitario (è il terzo Polo Universitario della Toscana), con la preziosa collaborazione dell'Università degli Studi di Siena. In Istituto sono, inoltre, presenti, oltre ai corsi di alfabetizzazione e alla scuola dell'obbligo, due indirizzi di scuola media-superiore: Turistico e Enogastronomico.

Le prospettive si inseriscono nel solco della definitiva attuazione della destinazione esclusiva a Istituto di AS3, scelta che valorizza l'impiego di risorse in progetti trattamentali di medio-lunga durata. Lo sfollamento delle sezioni di MS e la loro definitiva ristrutturazione ha consentito il potenziamento del Campus Universitario che a oggi costituisce una delle principali risorse e caratteristiche positive della vita interna all'istituto.

Attualmente, a fronte della Circolare DAP sulle "Modalità custodiali circuito Alta Sicurezza", è stata ribadita l'assoluta necessità dell'obbligatorietà della 'custodia chiusa' per i detenuti alta sicurezza. Il passaggio a un regime di custodia chiusa, per come rimarcato nella Circolare citata, comporta una riorganizzazione gestionale e una compressione delle possibili attività che dovrà essere seguita e monitorata dalle autorità garanti, sia a livello locale che nazionale.

In relazione agli spazi da garantire in ordine alla tutela del diritto all'affettività, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. 10/2024), oggetto delle Linee Guida dipartimentali dell'11/04/2025, San Gimignano presenta spazi che potrebbero essere adeguati al fine di garantire una fruizione del diritto ad affettività, relazione intima e personale in condizioni di rispetto della dignità delle persone detenute e dei loro famigliari, parti di unioni civili e conviventi.

Attività svolte dal garante in relazione al carcere. L'Ufficio del Garante comunale svolge colloqui con i detenuti, visite ad hoc, oltre a mantenere i rapporti con le diverse aree istituzionali. Il Garante comunale fa parte, inoltre, del Meccanismo Nazionale di Prevenzione coordinato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e della Conferenza dei Garanti territoriali.

È inoltre presente il servizio di sportello di consulenza legale stra-giudiziale a cadenza bisettimanale organizzato da L'Altro diritto e supportato dall'Ufficio del Garante (dott. Andrea Buffa, dott. Mattia Ciappi) e lo sportello documenti e tutele che collabora con gli operatori sociali che lavorano all'interno dell'istituto per garantire l'accesso alle tutele sociali e assistenziali e la tutela dei diritti giuslavoristici (dott.ssa Bianca Cassai, dott. Andrea Buffa, dott. Mattia Ciappi).

Attività svolte dal garante in relazione ad altri luoghi di privazione della libertà personale. Il Garante è nominato per la tutela dei diritti delle persone comunque private della libertà personale. Sono, quindi, allo studio possibilità di lavorare sugli altri tipi di comunità e sugli SPDC con pazienti in TSO.

SIENA

Stefano Longo, Garante del Comune di Siena

La relazione 2025 pone l'accento principalmente sulle attività extramurarie svolte dal Garante. Tali azioni svolgono e hanno svolto un ruolo importante benché gli effetti non risultino misurabili nell'immediato, costituendo un surplus rispetto alle iniziative messe in campo dalla macchina comunale e finalizzate a introdurre la possibilità di un cambiamento significativo.

Principali caratteristiche del carcere. L'istituto penitenziario presente nel territorio del Comune di Siena è una casa circondariale, cioè un luogo in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni).

L'edificio è un ex convento risalente al 1300 circa, ristrutturato varie volte e costituito da due sezioni detentive con una capienza regolamentare stabilita in 58 unità. È collocato nel contesto territoriale del centro storico della città ed occupa una superficie utile di 3306 mq.

Nel Febbraio 2025 l'incarico di Direttore della Casa Circondariale è stato affidato al *Dott. Graziano Pujia*, il quale è subentrato al periodo di reggenza della *Dott.ssa Antonella Grella*.

Nel corso del 2025 persiste la carenza di organico tra le fila del personale della Polizia Penitenziaria. L'organico effettivo della Polizia Penitenziaria conta 35 unità, rispetto a un organico previsto di 49 unità.

I due ruoli di Funzionario Giuridico Pedagogico (FGP) sono occupati dalla *Dott.ssa Maria Iosè Massafra* e dalla *Dott.ssa Lorenza Pascali*. È presente uno psicologo ex art. 80 O.P. ed operano diversi volontari ex. art. 17 O.P.

Tipologia spazi sanitari presenti: Ambulatorio, Infermeria e Ambulatorio SERT.

Tipologia personale sanitario presente: Dirigente sanitario (in mattinata), Medico di guardia pomeridiano, Infermieri, OSS SERT, Dermatologo Infettivologo Psichiatra (3 volte alla settimana).

Popolazione detenuta. L'analisi dell'andamento della popolazione detenuta nel corso del 2025 opera con particolare riferimento al dato quantitativo, all'evoluzione complessiva e all'applicazione delle misure trattamentali previste dall'ordinamento penitenziario, quali la semilibertà e il lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 O.P.

Quanto a presenze e sovraffollamento, l'analisi dei dati raccolti evidenzia una lieve diminuzione della popolazione carceraria, soprattutto se confrontata con la situazione di sovraffollamento rilevata nell'anno precedente. La popolazione detenuta è passata 76 presenze al 1° gennaio 2025 alle 67 presenze al 31 dicembre 2025, la capienza limite è rimasta stabile (65 posti), il sovraffollamento è sceso dal +11% al +2%.

Le misure trattamentali sono passate da 5 a 7 semilibertà tra l'inizio e la fine del 2025, stabili gli art. 21 interni con 2 unità e quelli esterni con zero.

Si evidenzia un **incremento significativo dell'incidenza complessiva delle misure trattamentali**, che passa dal 9,2% iniziale al 13,4% finale, con un picco del 14,5% a metà anno.

L'analisi complessiva dei dati evidenzia una progressiva contrazione della popolazione detenuta, accompagnata da un contestuale incremento dell'incidenza delle misure trattamentali extramurarie, in particolare della semilibertà. Permangono, nondimeno, alcuni profili suscettibili di ulteriore sviluppo sotto il profilo applicativo. In particolare, l'utilizzo non continuativo del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P. rimane una scelta giuridico pedagogica da intraprendere maggiormente ove siano presenti i presupposti di legge, essendo, per sua natura, uno strumento di primaria rilevanza ai fini del graduale reinserimento nel tessuto socio-lavorativo.

Parimenti, la sostanziale invariabilità del numero dei soggetti impiegati in attività lavorative interne è legata alla sussistenza di vincoli organizzativi e logistici che incidono sulla capacità dell'offerta trattamentale intramuraria. Ne consegue che, pur in presenza di un quadro complessivamente positivo, si configura l'esigenza di un potenziamento qualitativo e quantitativo degli strumenti disponibili, al fine di garantire una maggiore diversificazione dei percorsi individualizzati.

Struttura e condizioni logistiche. Nel carcere vi sono 39 celle suddivise fra tre sezioni ed una caserma riservata al personale di polizia penitenziaria. Al piano terra vi è il reparto di custodia attenuata, nonché una cella di prima accoglienza con due posti. In questa sezione ci sono docce in comune. Al piano superiore si trova la sezione di detenzione e custodia aperta. Vi è poi la sezione semilibertà. Infine, vi è una cella di isolamento. In generale la struttura è in un accettabile stato di manutenzione. Le celle singole sono arredate con mobilio ministeriale e corredate da un piccolissimo bagno/wc. I locali sono poco luminosi ancorché finestrati poiché affacciano quasi tutti su un cortile interno circondato dal muro esterno della struttura carceraria, tutte le celle sono dotate di riscaldamento funzionante. Le celle doppie sono piuttosto piccole avendo alcune una superficie di mq 7.

In sostanza, le sezioni detentive sono organizzate come segue:

Stanze totali custodia attenuata:11

Stanze totali custodia aperta: 22 e una cella per l'isolamento

Semilibertà: 4 "celloni" da 4/6 persone | stanze doppie | singole

Ci sono spazi comuni interni ed esterni. Negli spazi comuni interni vi sono la biblioteca e due aule scolastiche, un locale adibito a teatro o a luogo per riunioni o celebrazioni (50 posti circa), una sala comune per la socialità di dimensioni non esigue. Gli spazi comuni esterni consistono in un campo di calcetto in erba sintetica, in uno spazio adibito a palestra corredato da poca e scarsa attrezzatura sportiva ed uno spazio verde adibito ad orto curato dai detenuti.

Le relazioni con l'esterno sono discipline come segue:

Colloqui: come da regolamento

Videochiamate: tramite WhatsApp

Chiamate: 4 volte a settimana con i familiari

Corrispondenza: posta (consegnata ogni giorno) e pacchi (Massimo 10 kg e non possono essere inseriti prodotti deperibili).

Istruzione. Permangano invariati, all'interno della struttura detentiva, diversi percorsi formativi rivolti ai detenuti, con l'obiettivo di favorire il loro percorso di reinserimento sociale e di promuovere la cultura e l'educazione come strumenti di riscatto personale.

In particolare, sono attivi corsi di alfabetizzazione e di istruzione di primo livello, gestiti dal Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Poggibonsi.

Oltre a tali corsi di primo livello, sono attivi anche percorsi di istruzione superiore di secondo grado, focalizzati su indirizzi socio-sanitario, che prepara i partecipanti a ruoli di assistenza e cura, e laboratorio tecnico di impianti, finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche specifiche nel campo dell'impiantistica. Entrambi questi percorsi sono gestiti dall'Istituto di Istruzione Superiore "Caselli" di Siena.

Inoltre, è presente un'attività universitaria: alcuni detenuti risultano iscritti presso l'Università di Siena e l'Università per Stranieri di Siena.

Attività culturali. Per quanto riguarda la sfera culturale e della lettura, la biblioteca interna costituisce un punto di riferimento importante. Attualmente, essa dispone di quasi tremila volumi, che spaziano tra vari generi e argomenti, offrendo così un'ampia scelta di materiali di studio, lettura e approfondimento. La biblioteca viene spesso utilizzata come spazio di consultazione e studio.

Attività svolte dal Garante. L'attività del Garante è stata intensa nel corso del 2025, focalizzandosi su monitoraggio, iniziative di reinserimento, azioni di sensibilizzazione istituzionale e promozione culturale.

Sono stati condotti vari colloqui con i detenuti presso la Casa Circondariale.

Pubblicazione e promozione del bando per la realizzazione del logo del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Siena rivolto agli studenti della scuola secondaria di I e II grado della Provincia di Siena, al fine di promuovere tra i giovani il tema della privazione della libertà al fine di prevenire le svariate forme di "devianza minorile" e rappresentare chiaramente le conseguenze che potrebbero derivare da tali comportamenti.

Supporto alla fase di progettazione e sottoscrizione della convezione "Ne vale la pena" tra il Comune di Siena e Ministero della Giustizia nel Gennaio/febbraio 2025 per l'impiego delle persone in stato di detenzione per attività extra murarie di pubblica utilità. Gli interventi, individuati dall'amministrazione comunale e approvati dalla Casa circondariale, hanno riguardato il risanamento dei magazzini comunali di Cerchiaia, la bonifica di una microdiscarica a San Miniato e di una microdiscarica all'Acquacalda, l'ausilio all'attività del servizio Aree verdi del Comune di Siena, il supporto a Sei Toscana nelle attività di pulizia durante il Mercato nel Campo e la riorganizzazione e la valorizzazione di parte del patrimonio librario della Biblioteca comunale degli Intronati.

Partecipazione all'evento Pena e speranza - La vita in carcere, riforme necessarie organizzato dalla Fondazione Rocco Barnabei in data 10 Febbraio ore 17 presso il Palazzo Arcivescovile, Piazza del Duomo, Siena.

Incontri con gli studenti aderenti al bando per la realizzazione del logo del Garante:

Istituto Professionale Caselli, indirizzo servizi commerciali per la grafica pubblicitaria, Siena - Secondaria di 2° grado in data 24 Febbraio dalle ore 15:20 alle 16:20

Istituto Comprensivo Giovanni Papini, Plesso Radda in Chianti - Secondaria di 1°grado in data 26 Febbraio dalle ore 08:30 alle 09:30.

Istituto Comprensivo P.A. Mattioli - Siena - Plesso Secondaria di 1°grado Via Duccio Di Boninsegna 76 – in data 5 Marzo dalle ore 09:10 alle 10:00.

Primo incontro conoscitivo con il nuovo Direttore della Casa Circondariale Dott. Graziano Pujia in data 13 Marzo presso l'istituto.

Ideazione, progettazione e realizzazione del Convegno " La Devianza giovanile: un focus sulla prevenzione e il ruolo delle istituzioni" in data 21 Maggio presso la Sala delle Lupe, Palazzo Pubblico, Siena. L'iniziativa è nata al fine di realizzare una restituzione alla cittadinanza circa le buone pratiche già messe in campo dagli operatori e maggiori realtà educative e formative della città sul tema dei giovani e delle forme patologiche della devianza giovanile.

Tale azione rientra fra le finalità della prevenzione proprie del ruolo del Garante dei detenuti al fine di consentire a giovani e meno giovani di accedere agli strumenti della conoscenza e alle competenze strumentali a prevenire le decisioni e le scelte che possono condurre alla devianza giovanile.

Promozione del progetto Integrando 2025 del Ministero della Giustizia emanato dal Prap Toscana e Umbria riguardante la realizzazione di servizi di assistenza psicologica, antropologica/mediazione etnoclinica, mediazione linguistico-culturale nell'ambito delle attività di osservazione e trattamento delle persone detenute presso istituti penitenziari.

Intervento alla lezione conclusiva in data 4 Giugno del corso di Diritto dell'esecuzione penale dell'Università degli studi di Siena su invito del Prof. Gian Marco Baccari.

Adesione e partecipazione in qualità di membro del comitato promotore al primo incontro svolto in data 5 Giugno ore 17 riguardo la programmazione e l'organizzazione delle attività da realizzare entro il 2025 e da concludere in occasione del Giubileo dei detenuti.

Consegna pergamena ai vincitori del bando per la realizzazione del logo del Garante in data 6 Giugno presso l'Istituto Professionale Caselli.

Consegna pergamena di partecipazione al bando per la realizzazione del logo del Garante in data 10 Giugno presso l'I.C. Mattioli.

Consegna pergamena di partecipazione al bando per la realizzazione del logo del Garante in data 12 Giugno presso l'I.C. Giovanni Papini.

12. La progettazione di cassa Ammende

A cura di REGIONE TOSCANA – Assessorato alle politiche sociali

Report progetti Cassa delle Ammende e Ministero della Giustizia

1) Cassa Ammende 1 "Una programmazione interistituzionale condivisa, tramite azione interattiva di sistema, con progetti formativi, opportunità lavorative ed inclusione sociale delle persone in esecuzione penale" (Attività progettuali concluse il 31 dicembre 2023)

Il progetto ha coinvolto diversi settori regionali (Sociale, Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale, Agricoltura, Lavoro, oltre all'Agenzia Regionale per l'Impiego – Arti) ed istituzionali in partenariato (Prap, Uiepe, Cgm, Anci Toscana) con riferimento alle seguenti attività:

- percorsi di formazione professionale e tirocini non curriculari, rivolti a persone in esecuzione penale (Delibera n. 510 del 10 maggio 2021), per una spesa complessivamente prevista di euro 231.322,00; i percorsi integrano una parte di formazione interna agli IIPP (35 allievi presso l'IP di Livorno, 15 presso quello di Massa Marittima e 150 presso quello di Prato) e una parte di formazione esterna (5 allievi per ciascuno IIPP coinvolto);
- percorso teso alla realizzazione delle strutture destinate ad orto all'interno delle case circondariali di Livorno, Massa Marittima e Prato, per una spesa complessiva prevista di dell'importo complessivo di € 120.000,00, con la collaborazione delle amministrazioni comunali rispettivamente interessate.
- rete di mediazione penale per utenti in carico agli uffici UEPE di Siena e Prato.

Le attività progettuali si sono concluse il 31.12.2023. Il rendiconto delle spese progettuali è stato consegnato alla Cassa delle Ammende

2) Cassa Ammende 2 "Una mano per la casa"

Il progetto è concluso e rendicontato con la collaborazione delle zone-distretto coinvolte (Firenze, Livornese e Senese). Somme inziali destinate al progetto 350.000 euro finanziati da Cassa delle Ammende e 60.000 cofinanziamento UIEPE. Spesi e rendicontati tot. 233.955,47 euro di cui 178.278,42 euro del contributo di Cassa delle Ammende e 55.677,05 euro del Cofinanziamento UIEPE.

Le azioni progettuali si sono sviluppate in relazione alle seguenti aree di lavoro:

- collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario;
- presa in carico della persona con interventi trattamentali di inclusione sociale, da sviluppare secondo un approccio integrato in stretta collaborazione con le articolazioni competenti dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Esecuzione penale esterna e della Giustizia Minorile;
- interventi di sostegno economico e sociale per i destinatari degli interventi, con particolare riferimento alle detenute con prole minore di età;
- supporto per la fruizione dei diritti di cittadinanza e reinserimento sociale.

3) Cassa Ammende 3 "Reti territoriali e giustizia riparativa"

- -Le attività progettuali sono terminate il 31 dicembre 2024.
- - Il rendiconto delle spese è stato inviato alla Cassa delle Ammende

Il progetto riguarda lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza alle vittime di reati, di servizi pubblici per la realizzazione di programmi di giustizia riparativa e la mediazione penale, con il coinvolgimento, in

qualità di partner, il Comuni di Livorno, la SDS Fiorentina e la SDS Pistoiese, per una spesa complessiva prevista di € 156.000,00, comprensiva di € 36.000,00 di cofinanziamento regionale (DD n. 16859 del 12 agosto 2022).

Azioni specifiche:

- servizi di giustizia riparativa e mediazione penale.
- divulgazione culturale e filosofica sulla mediazione penale;
- servizi di sostegno/supporto alle vittime di reato
- momenti di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione della conoscenza dei servizi posti in essere da ciascun ente.

4) Nuovo programma triennale della Cassa delle Ammende 2023/2026 "La persona al centro: giustizia di comunità e inclusione sociale"

Importo totale previsto € 6.000.000,00 (comprensivo di € 1.800.000,00 di cofinanziamento regionale garantito a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse B "Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - attività PAD B.1.1.2.A Inserimento soggetti svantaggiati e Fondo Sviluppo e Coesione)

Obiettivi principali e azioni previste:

- rafforzamento infrastruttura per la presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei detenuti
- rafforzamento opportunità inclusione socio lavorativa anche attraverso la costituzione di una filiera: dalla organizzazione di corsi di formazione brevi per il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, all'avvicinamento ai tirocini, fino ad una vera e propria azione di scouting aziendale
- linea dedicata alla giustizia di comunità, in continuità con le azioni intraprese fin qui dalla Regione Toscana, in collaborazione con UEPE e CGM.
- percorso di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle misure adottate e degli strumenti messi in campo

La Giunta regionale ha approvato -con DGR n. 1468 del 12/12/2022 l'istituzione della Cabina di regia interistituzionale con l'obiettivo di elaborare e seguire il programma triennale di interventi, nonché di condividere le priorità e la strategia di fondo con e tra tutti gli attori del sistema.

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende del 20 settembre 2023 -è stato approvato il Programma triennale 'La persona al centro giustizia di comunità e inclusione Sociale'
- La Giunta regionale ha approvato con Delibera n.1318 del 13/11/2023 la stipula della Convenzione con Cassa delle Ammende per il finanziamento del progetto. Le azioni si sviluppano nelle province toscane in cui sono presenti istituti di pena e si caratterizzano per un forte radicamento territoriale e per l'integrazione tra politiche sociali, formative e lavorative. Per lo svolgimento la programmazione e lo sviluppo delle attività la regione ha avviato un percorso di coprogettazione con associazioni temporanee di scopo – selezionate con decreto n17437 del 31.07.2025- il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e il Centro per la Giustizia Minori. Al termine del tavolo di coprogettazione, con decreto n°27470 del 17/12/2025 sono stati approvati i progetti esecutivi e gli accordi sottoscritti con le 5 ATS incaricate allo svolgimento delle attività del programma triennale.
- Le attività nelle carceri hanno preso avvio a gennaio a 2026 e siamo in procinto di inviare alla Cassa delle Ammende il primo monitoraggio trimestrale sullo stato dell'arte del progetto.

5) Progetto Ministero della Giustizia "Promozione sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato" e "Promozione del sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e di promozione di percorsi di

giustizia riparativa, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE" (annualità 2021 – 2022- 2023- 2024-2025)

Il progetto prevede una spesa complessiva per le due annualità di finanziamento pari a € 280.000,00 con il coinvolgimento della SDS Pisana, della SDS Pratese, di COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana e della SdS Senese.

Azioni realizzate:

- Protocollo per la costituzione della rete di tutela e assistenza alle vittime dell'area pratese sottoscritto da SdS stessa, Tribunale e Procura di Prato, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, ASL Toscana Centro, Associazione Aleteia e Centro Antiviolenza La Nara;
- valorizzazione promozione buone pratiche (rete Daphne);
- attivazione e monitoraggio della rete territoriale con i servizi giudiziari e con chi si occupa, sul territorio, di forme di tutela alle vittime di reato;
- attività di facilitazione e mediazione con i servizi territoriali e attività di sensibilizzazione;
- nuova linea di attività (annualità 2022) dedicata a ***servizi di supporto alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano con l'attivazione e/o il rafforzamento della rete di assistenza sviluppati nell'ambito dei Servizi territoriali delle* Zone Distretto (LLRR 40 e 41 2005).**

Le attività progettuali relative all'annualità 2021 si sono concluse il 31 dicembre 2023 - Il rendiconto delle spese progettuali è stato inviato al Ministero della Giustizia

Le attività progettuali relative all'annualità 2022 si sono concluse il 31 dicembre 2024 - Il rendiconto delle spese progettuali è stato inviato al Ministero della Giustizia

Con Delibera di Giunta n.1321 del 13/11/2023 la Regione Toscana ha approvato il progetto dal titolo "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" per la realizzazione di interventi per l'assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. **Annualità 2023** e ha approvato la Convenzione con il Ministero della Giustizia per l'importo di euro € 112.200,00 per la durata di 12 mesi. Visti i ritardi verificatisi per la realizzazione delle attività relative all'annualità 2022, è stato concordato con il Ministero di dare avvio alle attività partire dal 1° gennaio 2025, in continuità con i progetto del Ministero dell'annualità 2022.

La Convenzione ha per oggetto:

la creazione di uno o più "sportelli informativi" in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato: assistenza da parte di uno staff multidisciplinare in funzione del "diritto di comprendere e di essere compresi"; la creazione della rete di supporto alle vittime sul territorio nazionale: Regione si impegna a fornire la propria collaborazione per la concreta attivazione di un collegamento con i servizi di assistenza alle vittime già presenti sul territorio di riferimento; il potenziamento dei percorsi progettuali già finanziati negli anni 2021-2022 dal Dipartimento.

Le attività progettuali sono concluse e siamo in fase di presentazione della rendicontazione al Ministero della Giustizia.

Annualità 2024 e 2025

Per l'annualità 2024 e 2025 il Ministero della Giustizia ha destinato dei fondi all' "*Implementazione delle attività in corso della proposta progettuale alla quale è stata prestata adesione negli anni 2022/2023, per la realizzazione di servizi pubblici per l'assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che*

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI."

La Regione Toscana con DGR n 1514 del 9/12/2024 e DGR n 1722 del 15/12/2025 ha aderito al progetto "*Potenziamento/continuità con le pregresse edizioni- annualità* 2024 e 2025" per la realizzazione di interventi per l'assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le attività relative all'annualità 2024 sono iniziate a gennaio 2026 in continuità con le azioni terminate per la precedente annualità a dicembre 2025 e termineranno il 31 dicembre 2026.

Le attività relative all'annualità 2025 in continuità con quelle del 2024, inizieranno il 1 gennaio 2027.

Parte quarta

Salute mentale e privazione della libertà personale

13. Salute mentale in carcere

13.1. La tutela della salute mentale in carcere: il quadro normativo nazionale

Il quadro normativo di riferimento in materia di tutela della salute mentale all'interno dei penitenziari è derivato da molteplici processi di riforma, tra loro interconnessi, e da fonti differenziate (legislative, regolamentari e frutto della giurisprudenza costituzionale).

La tutela della salute mentale in ambito penitenziario si può sintetizzare nei seguenti concetti:

- la garanzia per tutte le persone detenute di poter usufruire di servizi a tutela della salute mentale analoghi a quelli garantiti all'esterno alle persone libere (in virtù dei principi previsti dalle leggi di riforma della sanità penitenziaria);
- la previsione di sezioni denominate "articolazioni per la tutela della salute mentale" per le persone in osservazione psichiatrica o con patologie acute (norme sul superamento dell'OPG e accordi in conferenza Unificata);
- misure alternative alla detenzione per le persone con "grave infermità psichica" (sentenza Corte Costituzionale 99/2019).

Si descrivono di seguito le tre tipologie di fonti in cui si ritrovano tali concetti[1]:

1) La riforma della sanità penitenziaria, durata oltre dieci anni, si è realizzata attraverso un processo iniziato con la legge delega 419/98 e il decreto delegato 230/99, e compiuto con il passaggio effettivo delle competenze dal Ministero della Giustizia a quello della salute, attraverso il trasferimento di risorse e rapporti di lavoro, con il DPCM 1° aprile 2008, che ha anche definito le linee di indirizzo nel settore della salute mentale, negli allegati A (per il carcere) e C (per gli OPG, allora ancora in funzione).

Alcuni importanti principi sono stati sanciti da tale riforma, tra cui il diritto per i detenuti a prestazioni sanitarie (non solo di cura, ma anche di diagnosi, prevenzione e riabilitazione) di livello eguale a quelle offerte ai cittadini liberi (art. 1 D. Lgs. 230/99). Per quanto riguarda, la tutela della salute mentale, l'Allegato A al DPCM, sancisce i principi di base dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria, prevedendo, tra le altre cose, che vengano assicurati "interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale" e che sia realizzato un "programma sistematico di interventi", atto a garantire: sorveglianza epidemiologica; interventi di individuazione precoce dei disturbi mentali; formazione e aggiornamento degli operatori, anche penitenziari; presa in carico con progetti individualizzati, sia all'interno dell'istituto di pena che all'esterno; programmi mirati alla riduzione del suicidio; cooperazione tra area sanitaria e area trattamentale.

2) Una volta trasferite le competenze alle Regioni, sono intervenuti alcuni accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni. Questi hanno definito in modo specifico e maggiormente dettagliato le modalità di attuazione della riforma, introducendo, tra l'altro, le Articolazioni per la tutela della salute mentale (ATSM), di cui hanno previsto alcune caratteristiche.

Le ATSM, introdotte con Accordo n. 95/CU del 13 ottobre 2011 e da istituire in numero pari ad almeno una per Regione[2], sono sezioni destinate alla tutela intramuraria della salute mentale, in cui possono essere mandati sia detenuti in osservazione che detenuti con infermità psichica sopravvenuta e che ai sensi del successivo Accordo n. 3/CU del 22/01/2015, debbono caratterizzarsi come "sezioni penitenziarie a gestione sanitaria".

---

1 Per un approfondimento sul punto si rinvia a Giulia Melani, Katia Poneti, *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, cit., pp. 19-35.

2 Si osserva che l'Accordo n. 81/CU del 26/11/2009 aveva ricostruito il quadro nazionale delle preesistenti Sezioni o reparti di "osservazione" e per "minorati psichici".

Nonostante tali sezioni lascino aperti molti dubbi riguardo alla loro legittimità costituzionale (per la forma giuridica con la quale sono state introdotte) e in merito alla loro funzionalità nella presa in cura e in carico di detenuti con patologia psichiatrica (essendo un luogo chiuso dentro a un altro luogo chiuso), il nuovo Piano d'Azione Salute Mentale 2025-2030, approvato il 29 dicembre 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, assegna loro un ruolo centrale nella tutela della salute mentale in carcere poiché ne raccomanda l'aumento per arrivare a una dotazione pari al 5-10% dei detenuti presenti passando da 320 a oltre 3.000-6000 posti. Il Piano ritiene che le ATSM siano la strada da percorrere, infatti afferma che "[l]a piena realizzazione delle ATSM e dei percorsi sanitari per i problemi di salute mentale, negli istituti penitenziari, consentirebbe di gestire in modo più appropriato le crescenti esigenze di trattamento della popolazione carceraria con disturbo psichiatrico" (cap. 3, sez. B). Il Piano immagina che queste sezioni possano avere la vocazione "sia di gestione di una post acuzie, sia di un iniziale approccio riabilitativo, sia cognitivo che pratico-esperienziale, preparatorio ad eventuali progetti fuori del carcere" (Ibidem). Tuttavia, questa idea è completamente distante dalla realtà del fenomeno ATSM per come si presenta: una sezione penitenziaria chiusa all'interno del più ampio penitenziario.

L'introduzione di tali sezioni penitenziare fa seguito alla riforma per il superamento degli OPG e l'istituzione delle REMS (Legge 9 del 2012 di conversione del DL 211 2011, a cui si sono aggiunti, anche a parziale modifica, due ulteriori interventi normativi: il DL 24 2013 convertito nella Legge 57 2013, e il DL 52 2014 convertito nella Legge 81 2014). Questa si è occupata in via principale delle persone sottoposte a misure di sicurezza perché incapaci di intendere e volere al momento del fatto[3]. Tuttavia, alcune sue conseguenze si sono riverberate anche sul mondo penitenziario, per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, la riforma ha inciso direttamente sulla condizione di quelle persone ritenute imputabili che venivano mandate in OPG (per l'osservazione psichiatrica oppure per esecuzione pena perché considerate affette da grave patologia mentale in base all'art. 148 c.p.) e che oggi non possono essere mandate nelle REMS, destinate soltanto alle persone in esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Questa modifica, ha prodotto un sostanziale svuotamento della categoria giuridica prevista dall'art. 148 c.p. – relativo alla sospensione o al differimento della pena per grave infermità psichica sopravvenuta, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza 99/2019. Nelle stesse parole della Corte, infatti, "tutti gli istituti a cui essa [*la disposizione dell'articolo 148 c.p.*, NdR] rinvia sono scomparsi in virtù di riforme legislative che riflettono un cambiamento di paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, che può riassumersi nel passaggio dalla mera custodia alla terapia".

In secondo luogo, la riforma rappresenta il riferimento costante, ideale o polemico, degli attori che a vario titolo si occupano di salute mentale in carcere: perché la riforma, occupandosi in modo specifico delle misure di sicurezza, sembra avere tralasciato di definire un progetto normativo per il trattamento delle persone detenute con patologia mentale, e la disciplina esistente non è considerata adeguata, influendo spesso sulla percezione stessa del fenomeno della malattia psichiatrica all'interno del carcere.

Infine, anche se i quadri normativi sono distinti, ci sono numerosi punti di interazione tra attori nei campi della salute mentale penitenziaria e delle misure di sicurezza per non imputabili. I percorsi di reinserimento terapeutico sul territorio guardano come proprio contesto a quello delle strutture residenziali psichiatriche: queste possono essere un'alternativa alla reclusione sia per le persone condannate che per quelle sottoposte a misure di sicurezza. I procedimenti giuridici per attivare le misure sul territorio sono formalmente differenti nei casi dei condannati e degli internati, afferendo, i primi, alla misura alternativa della detenzione domiciliare in deroga (come si spiega meglio qui di seguito) e, i secondi, alla libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche da eseguire in struttura. Tuttavia, le relazioni tra sistema penale e

3 Com'è noto, il trattamento delle persone imputabili e di quelle non imputabili sottostà a regimi normativi differenziati. Il nostro Codice penale segue il sistema del "doppio binario", prevedendo differenti discipline per chi era considerato imputabile, cioè capace di intendere e volere, al momento della commissione del fatto-reato, e per chi, invece era considerato non imputabile, perché incapace di intendere e volere per infermità di mente al momento del fatto-reato: i primi sono sottoposti a pena, da scontare in carcere o in misura alternativa, i secondi sono sottoposti a misura di sicurezza da eseguire in REMS, o in libertà vigilata terapeutica. Si vedano in particolare gli artt. 85-98 del Codice penale.

sistema sanitario, tra il sistema del diritto e del controllo e il diverso metodo della salute e della cura, tra magistratura e servizi psichiatrici, sono legate da molte affinità.

3) La sentenza della Corte costituzionale 99/2019 ha dichiarato incostituzionale l'art. 47-*ter,* co. 1-*ter* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedeva anche nell'ipotesi di grave infermità psichica, oltre a quella fisica, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare in deroga. Una persona detenuta in carcere che presenti una malattia psichiatrica ha, con questa sentenza, la possibilità di uscire dal carcere ed essere ospitata in una struttura sanitaria adeguata al suo bisogno di cura. In tal modo la pena è eseguita, in regime di detenzione domiciliare, presso la struttura psichiatrica residenziale. Questa importante pronuncia ha aperto una nuova prospettiva di applicazione di misure alternative, alle persone con disabilità psico-sociale. Tuttavia, ad oggi la sua applicazione è sporadica. La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 41407/2025, ne ha specificato la portata affermando che il giudice che decide in merito al differimento pena ha l'obbligo di accertare se il trattamento offerto in carcere sia realmente efficace, operando una verifica concreta ed effettiva della qualità delle cure fornite - non bastando la mera somministrazione di farmaci a definire l'efficacia - anche ricorrendo a una perizia.

13.2 Salute mentale e carcere: quadro normativo regionale

Nel quadro nazionale, si inseriscono le diverse discipline regionali. La tutela della salute, infatti, rientra tra le materie di legislazione concorrente, in cui le Regioni hanno potestà legislativa (salvo per la definizione dei princìpi fondamentali, compresi i Livelli essenziali di assistenza) e potestà regolamentare, e ogni Regione ha dato attuazione sul proprio territorio alla riforma della sanità penitenziaria.

La Regione Toscana ha disciplinato l'organizzazione del servizio sanitario in carcere con la Delibera della Giunta regionale n. 873 del 14/09/2015, volta a dettare le *linee guida* per l'erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari e per la realizzazione delle reti sanitarie nazionali e regionali (in attuazione dell'Accordo CU del 22 gennaio 2015). La Delibera prevede che in ogni istituto penitenziario della Toscana siano garantiti la medicina di base, il servizio per le tossicodipendenze ed il servizio psichiatrico. Ciascuna struttura penitenziaria deve avere un responsabile medico, con funzione di raccordo e coordinamento con gli altri sanitari e con l'Amministrazione penitenziaria. I presidi sanitari penitenziari sono, inoltre, classificati in diversi livelli, dai più semplici ai più complessi, in base alle prestazioni sanitarie che possono essere fornite, e sono considerati sedi territoriali della azienda sanitaria locale[4].

La Regione Toscana sottolinea nella Delibera n. 873 che la propria azione è rivolta ad assicurare ai detenuti il diritto alla salute in condizioni di parità con i cittadini liberi, consapevole che ciò non significa solo uguaglianza nell'offerta di servizi sanitari, ma "assicurare alle persone detenute pari opportunità nell'accesso al bene salute, tenendo conto delle particolari condizioni di vita in un regime di privazione della libertà, che di per sé rappresenta un ostacolo al conseguimento dell'obiettivo salute" (Allegato B, punto C).

Nello specifico il servizio psichiatrico deve essere presente in ogni istituto: l'Azienda USL deve predisporre un servizio psichiatrico interno, gestito direttamente, che provvede a:

- Individuazione precoce del disagio mentale, per prevenzione e riduzione rischio suicidio e auto/etero-lesionismo;
- Individuazione precoce di forme di disagio psichico che possono evolvere in patologie;
- Cura e riabilitazione;
- Prevenzione;
- Assistenza psicologica;
- Integrazione con altri servizi medici Asl, e con servizi sociali;
- Collaborazione con Area trattamentale per accesso a misure alternative;
- Continuità terapeutica con servizi e presidi del territorio.

4 Per un approfondimento sul punto si rinvia a Giulia Melani, Katia Poneti, *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, cit., pp. 36-41.

Con la Delibera n. 669 del 3 giugno 2024 la Regione Toscana ha aggiornato gli obiettivi prioritari per la tutela della salute dei detenuti in carcere e dei pazienti psichiatrici autori di reato in Toscana per il triennio 2024-2026. Tra gli obiettivi, da realizzare nelle carceri e nelle Rems, ve ne sono alcuni più direttamente legati alla salute mentale, come la definizione e la realizzazione di progetti annuali per l'assistenza psicologica, il monitoraggio dei Piani Prevenzione Rischio Suicidario, il monitoraggio e sostegno dei percorsi di cura ed inclusione dei prosciolti per infermità mentale secondo le competenze del Punto Unico Regionale, monitoraggio della qualità assistenziale nelle carceri e nel circuito penale delle misure di sicurezza psichiatriche.

Perché la persona detenuta con patologia psichiatrica possa uscire dal carcere per curarsi, il raccordo tra i servizi territoriali della salute mentale e delle dipendenze e i presidi sanitari penitenziari è fondamentale. Il Decreto dirigenziale 10321/2016 ha approvato gli indirizzi operativi perché tale raccordo sia effettivo. In particolare il coordinamento ha lo scopo di:

- favorire l'intervento dei servizi di salute mentale e delle dipendenze competenti per territorio in cui ha sede l'istituto penitenziario e il raccordo con i servizi di salute mentale e per le dipendenze territorialmente competenti per la persona reclusa che presenta problemi psichiatrici e di doppia diagnosi;
- coinvolgere i servizi di salute mentale competenti per il territorio in cui il carcere si trova per la risposta alla emergenza psichiatrica che richieda ricovero ospedaliero;
- proporre, laddove ritenuto idoneo e in accordo con i servizi di salute mentale territoriali l'avvicinamento al luogo di residenza del malato di mente autore di reato, per consentirne la progressiva territorializzazione;
- favorire l'attuazione di appropriate soluzioni territoriali al fine di evitare invii impropri in REMS.

Il raccordo tra i servizi è finalizzato alla continuità terapeutica, alla presa in carico anche delle persone che prima dell'ingresso in carcere erano sconosciute ai servizi, tra cui i senza fissa dimora, e ad assicurare la stesura congiunta del Piano terapeutico Individuale.

Inoltre, nella prospettiva di attuare le misure alternative alla detenzione per persone affette da disturbo mentale, come richiesto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 99/2019, i servizi devono collaborare anche nella progettazione dei percorsi esterni al carcere. L'individuazione della soluzione di accoglienza sul territorio è di competenza del servizio psichiatrico territoriale, che deve garantire la disponibilità del posto nella comunità terapeutica (oppure residenza, casa alloggio o altro luogo individuato nel progetto presentato dal servizio), l'inserimento nella struttura individuata (compresa la disponibilità delle risorse finanziarie e il pagamento della retta), le modalità di trasferimento del paziente dall'istituto penitenziario alla struttura individuata.

Per gli istituti penitenziari della Regione Toscana è stata istituita una ATSM presso il NCP di Sollicciano a Firenze. L'ATSM è stata organizzata nei locali del reparto femminile, al piano terreno e primo dell'ex casa di cura e custodia, risulta istituita con DM del 28 maggio 2015, ma realmente attivata solo nel gennaio 2019 (con 9 posti per maschi) a seguito dell'Accordo tra la Direzione di Sollicciano e la Azienda USL Toscana Centro del 7/12/2018.

13.3 Carenza e frammentarietà dei dati raccolti

La raccolta dei dati che ogni anno richiediamo alle Asl è sempre particolarmente gravosa. I dati alcune volte non vengono inviati, più spesso vengono inviati in modo diverso da quanto richiesto, come se stesse alla scelta del rispondente selezionare le domande alle quali rispondere. Il risultato è, in alcuni casi, una frammentarietà dei dati che rende difficile, a volte impossibile, fornire una visione complessiva dei fenomeni a livello regionale. Negli ultimi giorni prima della chiusura della relazione abbiamo ricevuto una serie di dati mancanti, che hanno permesso di integrare molte delle carenze, quindi presentiamo dati abbastanza completi (ciò grazie al lavoro dell'Ufficio del Consiglio regionale che si occupa dell'editing, che ha dovuto integrare più e più volte il file della pubblicazione). Quest'anno siamo riusciti, inoltre, a far

passare (quasi sempre) l'idea che sia importante distinguere i casi tra italiani, stranieri UE e stranieri extra UE, viste le problematiche differenziate a cui vanno incontro queste categorie di persone nei percorsi di reinserimento, e questo è un buon risultato.

Nella prospettiva delle prossime rilevazioni sarà opportuno riflettere sulla quella che sembra una ritrosia generalizzata a rispondere alle richieste del Garante, anche con un confronto volto a far emergere eventuali difficoltà e a trovare modalità condivise di risposta. Sarebbe importante condividere il pensiero che le risposte alle richieste di dati non sono qualcosa di ultroneo rispetto al ruolo del sanitario e che la conoscenza dei fenomeni è utile non solo al Garante ma anche all'attività stessa di assistenza sanitaria.

Si presentano di seguito, e nei prossimi capitoli, i dati raccolti, specificando quando il dato è parziale.

13.4 I numeri della salute mentale negli istituti penitenziari toscani

In questo paragrafo si offre uno spaccato dei numeri delle persone recluse in carico e in cura al servizio di salute mentale, grazie ai dati forniti dalle tre Asl della Toscana. Si è seguito l'approccio già sperimentato lo scorso anno, ovvero si sono richiesti i dati alle Asl in modo tale da mettere a fuoco i numeri delle diverse classificazioni riguardanti la salute mentale e la dipendenza da sostanze, che sono nella pratica strettamente intrecciate: così i numeri sui detenuti in cura e in carico alla salute mentale[5] sono stati richiesti in modo separato da quelli sui detenuti con doppia diagnosi, e altresì separato dai numeri dei detenuti dipendenti da sostanze. Lo scopo è quello di evitare, in tal modo, di contare due volte la stessa persona e di avere dei dati più precisi.

In particolare si sono chiesti i dati sui detenuti presenti in ogni istituto penitenziario al 31/12/2025, così suddivisi:

1. Detenuti dipendenti da sostanze in carico al SerD (esclusi i soggetti con doppia diagnosi);
2. Detenuti già in carico ai Serd esterni sul territorio;
3. Detenuti in cura e detenuti in carico alla salute mentale (esclusi i soggetti con doppia diagnosi);
4. Detenuti con doppia diagnosi;
5. Detenuti inseriti in ATSM;
6. Detenuti con diagnosi psichiatrica scarcerati nel 2025: per quanti è stata garantita la continuità terapeutica.

È sembrato importante, e già la presentazione dei dati dello scorso anno lo ha dimostrato, cercare di quantificare in modo più preciso il fenomeno della diffusione della patologia psichiatrica in carcere, la cui percezione da parte degli operatori risulta spesso acuita dalle problematiche di gestione del penitenziario. La mancanza di dati affidabili, pubblicati dalle autorità sanitarie a livello nazionale o regionale, rende il campo oscuro per la ricerca sociale o per chi si occupa di tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili. Per questo si è voluto provare a dare delle quantificazioni che possano iniziare a gettare luce sui numeri della tutela della salute mentale penitenziaria.

Anche quest'anno, per ogni gruppo è stata richiesta la distinzione in italiani, cittadini UE e stranieri extra UE. Lo scopo è stato quelle di mettere a fuoco le specifiche condizioni e le problematiche vissute dai detenuti in diversa posizione in merito alla cittadinanza, poiché le condizioni di regolarità/irregolarità sul territorio, e di residente/senza fissa dimora, incidono in modo rilevante sulla costruzione di percorsi sanitari in uscita dal carcere.

I dati che qui si presentano sono stati, in parte, già presentati nel capitolo 9, dedicato alla detenzione degli stranieri, in cui si sono evidenziate le specifiche problematiche e la presenza di numerosi detenuti stranieri tra coloro che soffrono di patologia psichiatrica in carcere.

5 Si sono usate entrambe le terminologie, "in cura" e "in carico", per comprendere le diverse modalità di approccio con il paziente, dopo avere ricevuto dai referenti sanitari le seguenti indicazioni:

-"in carico" indica una gestione completa del caso;

-"in cura" indica una funzione più consulenziale, legata al momento.

Le medesime classificazioni dei dati sono state adottate nell'ambito della ricerca sulla salute mentale in carcere, condotta nel 2025 dal Garante in collaborazione con la Società della Ragione, che ha coinvolto per la Toscana l'istituto di Prato. La ricerca ha offerto la possibilità di approfondire le categorie già delineate con ulteriori e più specifiche richieste di dati, nonché con una parte etnografica che ha indagato la percezione degli attori rilevanti (personale sanitario, personale di sicurezza, area educativa, volontariato).

Si ripropongono qui di seguito i numeri dei detenuti che si sono avvicendati nell'ATSM nell'anno 2025 e i detenuti in carico e in cura alla salute mentale al 31 dicembre 2025.

Tab. 1: Detenuti in carico alla ATSM nel corso del 2025 e al 31 dicembre 2025 per italiani, stranieri UE, stranieri extra UE

ATSM di Sollicciano		
nazionalità	**detenuti ospiti nel corso del 2025**	**Detenuti presenti al 31 dicembre 2025**
italiani	6	1
stranieri UE	1	1
stranieri extra UE	5	3
TOTALE	12	5

Fonte: Comunicazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro

Tab. 2: Detenuti in carico e in cura alla salute mentale al 31 dic. 2025, per italiani, stranieri UE, stranieri extra-UE

Detenuti in carico e in cura alla salute mentale al 31/12/2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% in carico e in cura alla salute mentale**
Firenze "Sollicciano"					555	
Firenze "Mario Gozzini"					105	
Pistoia					84	
Prato "Maliseti"	36	1	28	65	596	10,91
Totale istituti Asl Centro	100	20	138	258	1340	19,25
Arezzo	3	0	2	5	37	13,51
Grosseto	4	2	3	9	24	37,50
Massa Marittima	12	1	4	17	53	32,08
San Gimignano "Ranza"	40	0	0	40	318	12,58
Siena	3	2	1	6	65	9,23
Totale istituti Asl Sud-Est	62	5	10	77	497	15,49
Livorno "Le Sughere"	2	0	0	2	221	0,90
Gorgona	0	0	0	0	100	0,00
Lucca	2	0	1	3	92	3,26

Detenuti in carico e in cura alla salute mentale al 31/12/2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% in carico e in cura alla salute mentale**
Massa	4	0	0	4	281	1,42
Pisa "Don Bosco"	3	0	0	3	272	1,10
Porto Azzurro "De Santis"	73	2	110	185	406	45,57
Volterra	10	5	0	15	173	8,67
Totale istituti Asl Nord-Ovest	94	7	111	212	1545	13,72
Totale	256	32	259	547	3382	16,17

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Sud-Est, ASL Nord-Ovest

Come si evince dai dati, la questione psichiatrica in carcere ha un'ampiezza che va ben al di là dell'ATSM. I detenuti transitati dall'ATSM nel 2025 sono stati 12: si tratta di persone il cui disturbo mentale era in fase di accertamento oppure di persone collocate là per la cura di una patologia già accertata.

Per quanto riguarda i dati dei detenuti in carico e in cura alla salute mentale nei diversi istituti della Toscana quest'anno i dati ricevuti sono completi ma, come si può vedere dalla Tabella 2, i dati riguardanti le carceri di competenza della Asl Centro sono stati forniti solo in forma aggregata tra le diverse carceri, con l'unica importante di eccezione del carcere di Prato. Le **persone detenute in carico alla salute mentale**, sono in totale 547, e sono pari al **16,17% dei presenti**. Si possono vedere anche i dati ripartiti per italiani (46,80%), stranieri UE (5,85%) e stranieri extra-UE (47,34%). Confrontando le percentuali di prese in cura/in carico ripartite per Asl possiamo vedere che nelle carceri di competenza della Asl Centro risulta in cura/in carico il 19,25% delle persone detenute, in quelle di competenza della Asl Sud-Est il 15,49%, in quelle di competenza della Asl Nord-Ovest risultano in cura/in carico il 13,72% delle persone detenute. Riguardo a quest'ultimo dato, arrivato per gli istituti di Porto azzurro e Volterra quando la Relazione era già chiusa, bisogna sottolineare che potrebbe non essere completo perché i dati del carcere di Livorno non sono stati verificati dal personale della salute mentale. L'invio così tardivo dei dati, fatto peraltro senza la cura di specificare le differenze tra dati non rilevati e dati a zero, è indicativo della poca considerazione riconosciuta al lavoro di monitoraggio svolto dal Garante.

La presa in carico da parte della salute mentale è un dato particolarmente rilevante perché segnala innanzitutto la dimensione della sofferenza che accompagna la detenzione, di cui è necessario tenere conto nel ripensare l'organizzazione interna del penitenziario, cercando di privilegiare quei fattori che aumentano il benessere complessivo delle persone: tra cui le relazioni umane, comprese quelle affettive, che nel carcere si concretizzano nei colloqui e da ora in avanti anche nei colloqui intimi con i/le partners; il lavoro, con la possibilità di riempire le giornate e avere un minimo di soldi per i propri bisogni; l'istruzione e formazione, per riprendere la crescita personale.

Il dato, inoltre, indica la direzione in cui sarà necessario investire per costruire percorsi in uscita dal carcere: per il 46,80% delle persone in cura/in carico (gli italiani) e per il 5,85% (i cittadini stranieri UE) si tratterà di capire se è presente una residenza e una concreta possibilità di accoglienza sul territorio. Per il 47,34% che sono, invece, stranieri extra-UE (un numero imponente rispetto al 24,42% dello scorso anno, probabilmente meglio tracciati) sarà necessario prendere in carico la condizione relativa allo status di regolare/irregolare e, nel caso di irregolarità (che come si è visto nel cap. 9 riguarda la maggior parte dei presenti) valutare quali sono le strade percorribili nel caso singolo: se la persona potrebbe aver diritto

alla protezione internazionale, a un altro tipo di permesso di soggiorno, se è inespellibile a causa della sua malattia, e se invece non vi sono margini di regolarizzazione agire per rendere più semplice e veloce il rimpatrio, evitando che, dopo il carcere, la persona si trovi di nuovo reclusa in un CPR.

I dati sulle scarcerazioni di persone con diagnosi psichiatrica avvenute nel 2025 per le quali è stata mantenuta la continuità terapeutica indicano numeri molto bassi se confrontate alle prese in carico in carcere, per tutti gli istituti, tranne che per il carcere di Porto Azzurro, che presenta numeri altissimi. Le scarcerazioni con continuità terapeutica in materia di salute mentale sono state 117 nel 2025 in tutte le carceri della Toscana, delle quali 46 riguardanti detenuti italiani, 12 detenuti UE, 59 detenuti extra UE. Peraltro i dati forniti dal carcere di Prato non sono coerenti con il dato aggregato della Asl Centro.

Tab. 3: Scarcerazioni anni 2025 con continuità terapeutica

Detenuti scarcerati nel 2025 con continuità terapeutica				
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**
Firenze "Sollicciano"				
Firenze "Mario Gozzini"				
Pistoia				
Prato "Maliseti"	3	0	3	6
Totale Asl Centro	13	1	1	15
Arezzo	1	0	0	1
Grosseto	1	0	0	1
Massa Marittima	1	0	0	1
San Gimignano "Ranza"	0	0	0	0
Siena	0	0	0	0
Totale Asl Sud-Est	3	0	0	3
Livorno "Le Sughere"	0	0	0	0
Gorgona	0	0	0	0
Lucca	6	1	3	10
Massa	0	0	0	0
Pisa "Don Bosco"	2	0	2	4
Porto Azzurro "De Santis"	22	10	53	85
Volterra	0	0	0	0
Totale Asl Nord-Ovest	30	11	58	99
Totale	46	12	59	117

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Sud-Est, ASL Nord-Ovest

13.5 Tossicodipendenze e doppie diagnosi

Le persone con dipendenza da sostanze costituiscono una percentuale importante all'interno dei penitenziari. Negli istituti della Toscana, che in questo caso comprendono anche gli Istituti penali minorili, sono presenti complessivamente **831 persone in carico al SerD**, che costituiscono il 24,31% dei presenti. In alcuni istituti vi sono percentuali più elevate, come Pistoia con il 57,14% dei presenti e Arezzo, con il

45,95%. Se guardiamo alla ripartizione per Asl di competenza, le percentuali non sono omogenee (Asl Centro: 31,67; Asl Sud-Est: 15,69; Asl Nord-Ovest: 20,62). Da una parte questo può essere coerente con la diversa tipologia di detenuti ospitati nelle carceri: per es. un maggior afflusso per persone per piccoli reati, spesso legati allo spaccio e alla condizione di tossicodipendenza nelle città più grandi della Asl Centro (Prato e Firenze), minore presenza di consumo di sostanze nei casi di istituti con regime di alta sicurezza (San Gimignano), pluralità di condizioni negli istituti di competenza della Als Nord-Ovest. Dall'altra, resta aperta e rilevante la questione delle modalità con cui lo stato di tossicodipendeza è accertato, sulle quali non è detto si abbiano pratiche omogenee e su cui sarebbe importante un approfondimento.

Tab. 4: Detenuti tossicodipendenti al 31 dic. 2025, per italiani, stranieri UE, stranieri extra-UE

Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi) al 31 dicembre 2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**
Firenze "Sollicciano"	81	35	54	170	555	30,63
Firenze "Mario Gozzini"	11	0	5	16	105	15,24
Firenze IPM "Meucci"	4	1	3	8	24	33,33
Pistoia	23	6	19	48	84	57,14
Prato "Maliseti"	88	14	88	190	596	31,88
Totale Asl Centro	207	56	169	432	1364	31,67
Arezzo	12	0	5	17	37	45,95
Grosseto	4	2	3	9	24	37,50
Massa Marittima	12	1	4	17	53	32,08
San Gimignano "Ranza"	18	0	0	18	318	5,66
Siena	9	0	8	17	65	26,15
Totale Asl Sud-Est	55	3	20	78	497	15,69
Livorno "Le Sughere"	22	2	13	37	221	16,74
Gorgona	0	0	0	0	100	
Lucca	17	2	14	33	92	35,87
Massa	73	1	26	100	281	35,59
Pisa "Don Bosco"	39	2	42	83	272	30,51
Pontremoli IPM	3	0	3	6	12	50,00
Porto Azzurro "De Santis"	20	1	11	32	406	7,88
Volterra	28	0	2	30	173	17,34
Totale Asl Nord-Ovest	202	8	111	321	1557	20,62
Totale	464	67	300	831	3418	24,31

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Sud-Est, ASL Nord-Ovest

Guardando ai dati ripartiti per nazionalità, vediamo che degli 831 detenuti in carico al Serd in carcere 464 (55,83%) sono italiani, 67 sono stranieri UE (8,06%), e 300 sono stranieri extra-UE (36,1%). Anche in questo caso il dato è significativo, indicando quali azioni è necessario porre in essere per costruire percorsi in uscita dal carcere. Le azioni, come nel caso dei detenuti in cura e in carico alla salute mentale, devono

considerare, per gli italiani e gli stranieri UE, la questione della residenza, procedendo a iscrivere nell'anagrafe del comune sede del carcere i detenuti che siano senza fissa dimora (art. 45 O.P.). Nel caso degli stranieri extra UE, che rappresentano una percentuale notevole, oltre alla questione della residenza, dovrà essere presa in carico la posizione in merito al soggiorno, accertando se esista, in base alle sue condizioni personali, il diritto a permanere sul territorio e quindi a regolarizzare la sua condizione o, altrimenti, facilitando il rimpatrio. In ogni caso, fino a che la persona è detenuta ha diritto a essere iscritta nell'anagrafe del comune sede del carcere, anche nell'ipotesi di mancanza di documenti, e ad intraprendere un percorso terapeutico all'esterno (art. 45 O.P. su cui si veda i cap. 8 e 9).

I detenuti già conosciuti dal SerD sul territorio possono essere percentualmente calcolati con riferimento alla **Asl Centro** (corrispondevano al 42,13% dei detenuti tossicodipendenti) e alla **Asl Nord-Ovest** (erano pari al 55,14% dei detenuti tossicodipendenti). Il dato appare interessante perché indica che il serD in carcere prende in carico i detenuti anche al di là della precedente presa in carico sul territorio. Tuttavia, se si guarda alla distinzione tra italiani, stranieri UE e stranieri extra-UE si vede che la gran parte dei detenuti già conosciuti era italiana: tra coloro già conosciuti ai SerD, nella Asl Centro, il 63,28% erano italiani, il 12,5% erano stranieri UE e il 26,03% stranieri extra UE, mentre nella Asl Nord-Ovest il 70,62% erano italiani, l'1,69% stranieri UE e il 27,68% stranieri extra UE. Come si può notare la conoscenza che i servizi per le dipendenze hanno degli stranieri è molto inferiore a quella che hanno degli italiani, a ciò contribuendo in molti casi la condizione di irregolarità sul territorio. Come già detto sopra, anche tale dato deve essere preso come un'indicazione sulle azioni da intraprendere per poter attivare percorsi in uscita dal carcere sul territorio.

Tab. 5A: Detenuti tossicodipendenti al 31 dic. 2025 e detenuti già in carico a SerD sul territorio, per italiani, stranieri UE, stranieri extra-UE – Asl Centro

	Detenuti tossicodipendenti Asl Centro al 31 dicembre 2025										
	Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi)						**Detenuti già in carico ai SerD esterni sul territorio**				
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**% già in carico al SerD**
Firenze "Sollicciano"	81	35	54	170	555	30,63	46	5	15	66	38,82%
Firenze "Mario Gozzini"	11	0	5	16	105	15,24	8	0	1	9	56,25%
Firenze IPM "Meucci"	4	1	3	8	24	33,33	2	0	0	2	25,00%
Pistoia	23	6	19	48	84	57,14	19	1	6	26	54,17%
Prato "Maliseti"	88	14	88	190	596	31,88	56	1	22	79	41,58%
Totale	**207**	**56**	**169**	**432**	**1364**	**31,67**	**131**	**7**	**44**	**182**	**42,13%**

Fonte: Comunicazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL Centro

Tab. 5B: Detenuti tossicodipendenti al 31 dic. 2025 e detenuti già in carico a SerD sul territorio, per italiani, stranieri UE, stranieri extra-UE – Asl Nord-Ovest

	Detenuti tossicodipendenti Asl Nord-Ovest al 31 dicembre 2025										
	Detenuti dipendenti da sostanze (esclusi doppia-diagnosi)						Detenuti già in carico ai SerD esterni sul territorio				
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% dipendenze da sostanze**	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**% già in carico al SerD**
Livorno "Le Sughere"	22	2	13	37	221	16,74	15	0	0	15	40,54%
Gorgona	0	0	0	0	100		0	0	0	0	0,00%
Lucca	17	2	14	33	92	35,87	15	1	11	27	81,82%
Massa	73	1	26	100	281	35,59	36	0	0	36	36,00%
Pisa "Don Bosco"	39	2	42	83	272	30,51	30	1	27	58	69,88%
Pontremoli IPM	3	0	3	6	12	50,00	0	0	0	0	0,00%
Porto Azzurro "De Santis"	20	1	11	32	406	7,88	20	1	11	32	100%
Volterra	28	0	2	30	173	17,34	9	0	0	9	30,00%
Totale	**202**	**8**	**111**	**321**	**1557**	**20,62**	**125**	**3**	**49**	**177**	**55,14%**

Fonte: Comunicazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL Nord-Ovest

Quanto ai detenuti con doppia diagnosi, che sono coloro per cui è stato riscontrato sia un problema di dipendenza da sostanze sia un disturbo mentale, e che di norma sono presi in carico da uno dei due servizi e seguiti in cura dall'altro servizio, in base alla prevalenza del disturbo, si presentano i seguenti dati.

Tab. 6: Detenuti con doppia diagnosi al 31 dic. 2025 italiani, stranieri UE, stranieri extra-UE

Detenuti con doppia diagnosi al 31 dicembre 2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% totale con doppia diagnosi**
Firenze "Sollicciano"	6	0	5	11	555	1,98
Firenze "Mario Gozzini"	2	0	0	2	105	1,90
Firenze IPM "Meucci"	0	0	1	1	24	4,17
Pistoia	3	0	1	4	84	4,76
Prato "Maliseti"	19	0	12	31	596	5,20
Totale Asl Centro	30	0	19	49	1364	3,59
Arezzo	3	0	0	3	37	8,11
Grosseto	2	1	1	4	24	16,67

Detenuti con doppia diagnosi al 31 dicembre 2025						
Nazionalità	**italiani**	**stranieri UE**	**stranieri extra UE**	**totale**	**presenze**	**% totale con doppia diagnosi**
Massa Marittima	4	0	5	9	53	16,98
San Gimignano "Ranza"	9	1	0	10	318	3,14
Siena	7	0	5	12	65	18,46
Totale Asl Sud-Est	25	2	11	38	497	7,65
Livorno "Le Sughere"	24	0	19	43	221	19,46
Gorgona	0	0	0	0	100	0,00
Lucca	4	0	0	4	92	4,35
Massa	26	0	0	26	281	9,25
Pisa "Don Bosco"	14	2	10	26	272	9,56
Porto Azzurro "De Santis"	48	5	44	97	406	23,89
Volterra	10	2	0	12	173	6,94
Totale Asl Nord-Ovest	126	9	73	208	1545	13,46
Totale	**181**	**11**	**103**	**295**	**3406**	**8,66**

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Sud-Est

Il totale delle persone detenute con doppia diagnosi è pari a 295 persone, che rappresentano l'**8,66% dei presenti negli istituti penitenziari**. Tra i soggetti con doppia diagnosi il 61,35% sono italiani, il 3,72% sono stranieri UE, il 34,91 sono stranieri extra UE. Le proporzioni tra le nazionalità riproduco a grandi linee quanto già visto sia per le persone con dipendenza da sostanze e per le persone in carico e in cura alla salute mentale, evidenziando analoghe problematiche.

13.6 La mancata attuazione della sentenza 99/2019

Come si è già accennato, la soluzione indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 99/2019 per affrontare la patologia psichiatrica delle persone detenute, ovvero la possibilità di accedere alla misura della detenzione cd. "umanitaria" o "in deroga" (art. 47-ter, co. 1-ter O.P.) ha avuto un seguito sporadico nella applicazione pratica[6]. Eppure le procedure previste dal Decreto dirigenziale 10321/2016, sopra descritto, indicano le funzioni dei servizi interni al carcere e di quelli territoriali e tracciano un percorso chiaro a cui far riferimento. Tuttavia, tale percorso non riesce a raggiungere il risultato di portare la persona detenuta verso la cura in strutture territoriali, piuttosto che in carcere.

Nello studio realizzato in collaborazione tra l'Ufficio del Garante e l'Università di Firenze, (*Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, 2024) si è suggerito di attrarre tale misura nelle competenze del PUR auspicando che questo possa, utilizzando modalità analoghe a quelle per la gestione delle misure di sicurezza, sciogliere i nodi che impediscono a tali percorsi di arrivare a esiti positivi[7].

Inoltre, la ricerca svolta in collaborazione tra il Garante e la Società della Ragione (*Salute mentale in carcere*

6 Giulia Melani, Katia Poneti, Lisa Roncone, *Salute mentale e assistenza psichiatrica nel carcere di Firenze Sollicciano*, rapporto di ricerca, La Società della Ragione 2022, p. 66.

7 Giulia Melani, Katia Poneti, *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, cit., pp. 189-190.

dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, 2025) ha avuto tra i suoi obiettivi anche quello di approfondire le ragioni di tale mancata o scarsa applicazione: tra questi si richiamano la scarsa disponibilità del territorio a collaborare con il carcere nella progettazione di percorsi di cura per detenuti in strutture territoriali e, altresì l'incertezza dei sanitari che lavorano in carcere sul loro ruolo di propulsori della procedura per il riconoscimento dell'incompatibilità da parte del giudice competente[8].

8 Riccardo Girolimetto, Katia Poneti, *Salute mentale in carcere dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari,* La Società della Ragione, 2025.

14. Le REMS: Volterra ed Empoli, caratteristiche, presenze, lista d'attesa

14.1. Dopo gli OPG: il nuovo sistema di esecuzione delle misure di sicurezza

Tra il 2015 e il 2017 è stato portato a termine il processo di chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Erano sei e si trovavano a: Castiglione delle Stiviere, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto. L'11 maggio 2017, con l'uscita da Barcellona Pozzo di Gotto dell'ultima persona che vi era reclusa, è terminata la loro storia. La chiusura è avvenuta all'esito del percorso, lungo e complesso, di attuazione della riforma per il definitivo superamento degli OPG, prevista dall'art 3-*ter* della L. 17 febbraio 2012, n. 9 e dai successivi interventi di modifica (D.L. 24/2013 e relativa legge di conversione L. 57/2013 – D.L. 52/2014 e relativa legge di conversione L. 81/2014). Una tappa importante di tale percorso sono state le dimissioni graduali degli internati presenti in OPG verso strutture socio-sanitarie, verso la presa in carico sul territorio, e i rientri in carcere, operando così un dimezzamento delle presenze: dagli oltre 1400 internati presenti nel 2011 ai 698 (623 uomini e 75 donne) al 31 marzo 2015, termine ultimo fissato per la chiusura degli OPG. Ma il processo per compiersi ha richiesto la nomina di un commissario ad acta, nella persona dell'on. Franco Corleone.

La trasformazione che ha condotto al superamento degli OPG ha trovato origine nel precedente percorso di riforma della sanità penitenziaria, che ha sancito il passaggio di competenze in tale materia dal Ministero della Giustizia al Ministero della salute e alle Regioni, al fine di garantire ai detenuti un livello di tutela della salute equivalente a quello offerto alla popolazione libera[1]. L'impulso decisivo è stato dato dalla denuncia delle condizioni degradanti in cui versavano gli internati in OPG, fatta dalla Commissione Marino nel 2011[2]. Il legislatore ha voluto mettere al centro delle misure di sicurezza per persone giudicate incapaci di intendere e volere per «infermità di mente» la tutela della loro salute, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale[3].

Introducendo la nuova disciplina, con la L. 9/2012 e s.m.i., il legislatore ha scelto di non intervenire in modo organico sul Codice penale, e dunque di non modificare il sistema del "doppio-binario"[4], lasciando

1 La legge delega 419/1998 sulla razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale prevedeva (art. 5, co. 1) di riordinare la medicina penitenziaria in modo da includerla all'interno del S.S.N, e il decreto delegato 230/1999 attuava la delega affermando il fondamentale principio della parità tra soggetti reclusi e soggetti liberi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 1° aprile 2008 ha portato a compimento il passaggio di competenze, delineando anche le modalità per il passaggio degli OPG alla gestione sanitaria regionale.

2 Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, Relazione sulle condizioni di vita e di cura all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, Doc. XXII-bis n. 4, disponibile alla pagina: https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/servizio_sanitario16/Relazione_OOPPGG_doc_XXII-bis_4.pdf

3 Si tratta delle note sentenze nn. 253/2003, 367/2004 e 208/2009, con le quali la Corte Costituzionale è intervenuta sulla natura delle misure di sicurezza per non imputabili, interpretandole alla luce della centralità della tutela della salute. Un cambiamento fondamentale nel modo di intendere la funzione delle misure di sicurezza, che è stato il riferimento di principio dei successivi mutamenti normativi: la Corte ha sostenuto il valore terapeutico delle misure di sicurezza per infermi di mente, sia definitive che provvisorie, che non devono essere più intese come rivolte a garantire prevalentemente la sicurezza, ma piuttosto la salute della persona a cui sono applicate, nel necessario bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti.

4 In estrema sintesi, il sistema del doppio binario prevede due percorsi distinti, il primo per chi è considerato imputabile, in quanto capace di intendere e volere, ed è condannato e sottoposto a pena, il secondo per chi invece è considerato non imputabile, in quanto incapace di intendere e volere, ed è prosciolto e sottoposto a misura di sicurezza. Si rinvia a M. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Giappichelli*, Torino, 2008.

in piedi la distinzione tra imputabili e non imputabili e il sistema delle misure di sicurezza, ma introducendo le nuove Residenze per l'Esecuzione delle Misure di sicurezza (REMS): un'istituzione a completa gestione sanitaria che, nell'architettura disegnata dalla riforma, non si sostituisce in modo lineare ai precedenti OPG, ma deve essere residuale, in un sistema di presa in carico sul territorio in cui debbono prediligersi le misure di sicurezza non detentive.

Le principali novità introdotte, si possono riassumere nei seguenti punti essenziali:

1. Principio di *extrema ratio* della misura detentiva: la misura di sicurezza del ricovero in REMS può essere applicata soltanto quando ogni altra misura sia considerata inidonea a contrastare la pericolosità sociale del soggetto;
2. Limite massimo di durata della misura di sicurezza detentiva: la misura di sicurezza detentiva non può durare per un tempo superiore alla pena edittale massima prevista per il reato commesso. Introducendo questo limite temporale, il legislatore ha voluto porre un argine al fenomeno dei c.d. «ergastoli bianchi», internati che ricevevano continue proroghe, arrivando a scontare un ergastolo *de facto*;
3. Valutazione della pericolosità sociale indipendente da eventuali carenze dei servizi: nella valutazione della pericolosità sociale, operata dal giudice ai fini della proroga della misura, non è più possibile tenere conto della mancanza di piani terapeutici individuali - come accadeva al tempo degli OPG, in cui veniva dichiarata la persistenza della pericolosità sociale di una persona perché non vi erano strutture disposte ad accoglierla - piuttosto che considerando il suo percorso terapeutico e le sue necessità;
4. Principio di territorialità: destinazione delle strutture alle persone provenienti dal territorio regionale delle medesime, per garantire una migliore presa in carico ed evitare, come avveniva in OPG, ricoveri in aree molto distanti dalla provenienza e dai legami della persona.

A questi principi, sanciti dalla riforma, si ne aggiunge un altro derivato dalla natura sanitaria di queste strutture: il numero chiuso. Come strutture sanitarie accreditate, le residenze non possono accogliere oltre il numero di posti previsto. Questo principio garantisce di non riprodurre enormi strutture sovraffollate, che rendono difficile un'effettiva presa in carico e rischiano di replicare le pessime condizioni che si riscontravano nei preesistenti OPG.

L'insieme dei servizi psichiatrici territoriali sono i protagonisti della presa in carico terapeutica degli autori di reato con patologia mentale, e sono i luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza: questo è il modello emerso dalla riforma.

Le REMS sono destinate, come del resto indica il loro nome, soltanto all'esecuzione delle misure di sicurezza, in ottemperanza al principio del "doppio binario". Invece, la persona condannata, che si trova in carcere con patologia psichiatrica, di cui si è parlato nel capitolo 13, deve essere presa in carico dal servizio psichiatrico penitenziario e auspicabilmente inserita in percorsi di cura all'esterno del carcere, tramite l'utilizzo di misure alternative alla detenzione, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019.

14.2. L'organizzazione delle REMS

Le REMS non presentano un unico modello sul territorio nazionale. Anche la loro organizzazione interna è lasciata alla scelta della struttura, poiché non è stato predisposto un regolamento apposito applicabile a tutte. Tuttavia, trova applicazione l'Ordinamento penitenziario nelle parti compatibili con le caratteristiche di strutture a esclusiva gestione sanitaria. In via interpretativa, molte norme sono applicabili nelle REMS, come quelle sui rapporti con la magistratura di sorveglianza (art. 35-bis, 35-ter, 69) e quelle che consentono l'accesso all'area penale esterna: il lavoro all'esterno (art. 21), i permessi di cui all'art. 30, le licenze (art. 53), la semilibertà (art. 48); così come in materia di diritti, si applicano le disposizioni del Capo II (condizioni generali), adeguandole alle specifiche esigenze terapeutiche della persona. Invece, si presentano incompatibili con la gestione sanitaria il regime di sorveglianza particolare e le norme discipli-

nari[5]. Sono altresì applicabili tutte quelle norme che sono funzionali al godimento dei diritti della persona internata, come per es. l'art. 45, che prevede che la persona detenuta o internata priva di residenza anagrafica sia iscritta, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura, e ciò al preciso fine che l'internato possa godere dei diritti in materia socio-sanitaria (il riferimento è all'art. 3, commi 2 e 3 della L. 328/2000).

Le REMS sono strutture molto differenziate, per dimensioni (dalle REMS con 2 posti di Udine e Trieste ai 160 posti di Castiglione delle Stiviere), caratteristiche strutturali, regimi di vita interni e capacità di attivare percorsi in uscita. In tutto il territorio nazionale le REMS attive sono 39 per un totale di 709 posti[6].

14.3. Criticità e liste d'attesa: la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte Costituzionale

Nonostante che il risultato complessivo della riforma possa essere considerato un vero e proprio cambio di paradigma o, come lo ha definito l'allora Commissario unico per il superamento degli OPG, Franco Corleone, una «rivoluzione gentile»[7], restano alcuni nodi irrisolti, alcune discrasie applicative e alcune contraddizioni.

Tra le criticità, quella più evidente è la questione della presenza di persone nelle liste d'attesa, per mancanza di posti in REMS. Purtroppo, non avendo un sistema informativo adottato dal Ministero della Salute che monitori le REMS e non pubblicando più dati in merito il Garante nazionale – l'ultima Relazione annuale risale al 2023 – non è possibile avere conoscenza della consistenza numerica della lista a livello nazionale. Tra le cause delle liste d'attesa si potrebbero annoverare la sostanziale disapplicazione del principio di *extrema ratio* e la percentuale molto elevata di misure di sicurezza provvisorie, ma alcuni tendono a leggervi una carenza di posti, risolvibile con una semplice espansione del numero di REMS. È, quest'ultima, una lettura semplificata, che potrebbe produrre il solo risultato di una rapida moltiplicazione delle misure applicate e di una nuova saturazione dei posti.

Il problema è stato oggetto di alcuni ricorsi alla Corte Europea dei Diritti umani di Strasburgo (tra cui uno conclusosi con un accordo e il riconoscimento della violazione da parte del Governo italiano e un altro con la condanna dell'Italia, il 24 gennaio 2022[8]) e un ricorso davanti alla Corte Costituzionale[9].

La Corte Europea dei Diritti dell'uomo con la sentenza 24 gennaio 2022 ha condannato l'Italia a risarcire una persona detenuta in carcere in attesa della liberazione di un posto in REMS, per illegittima detenzione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, e per trattamento inumano e degradante, ai sensi dell'art. 3. In questa pronuncia, la Corte ha deciso di non dare allo Stato italiano indicazioni di carattere generale, lasciando dunque la soluzione della problematica alla libera individuazione da parte del Governo delle strade più opportune da intraprendere.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 22/2022) si è pronunciata a poca distanza dalla Corte EDU (l'udienza di discussione è stata tenuta il 15 dicembre 2021 e la sentenza è stata depositata il 27 gennaio 2022), chiamata dal giudice di Tivoli a decidere della legittimità costituzionale della normativa sul superamento degli OPG. Ha dichiarato le questioni sottoposte inammissibili, salvaguardando la riforma, ma ha altresì dato indicazioni per una modifica complessiva del sistema, che assicuri:

---

5 Si veda M. Pelissero, "Misure di sicurezza e REMS: una disciplina a metà del guado", in A. Menghini, E. Mattevi (a cura di), *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale,* Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 79 ss., in particolare pp. 96-97.

6 Dati forniti dal Ministero della Salute tramite censimento del 10 aprile 2025, come riportato nel Piano d'Azione Salute Mentale 2025-2030, approvato il 29 dicembre 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 177/CU del 29 dicembre 2025).

7 F. Corleone, *La rivoluzione gentile. La fine degli OPG e il cambiamento radicale,* in *Quaderni del Circolo Rosselli,* 1 (130), 2018, numero monografico F. Corleone (a cura di) *Manicomi criminali. La rivoluzione aspetta la riforma,* pp. 11-19.

8 *Caso Sy vs. Italia* (n. 11791/20) del 24 gennaio 2022.

9 Sentenza 27 gennaio 2022 n. 22.

- un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza, secondo i principi poc'anzi enunciati;
- la realizzazione e il buon funzionamento, sull'intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività (e dunque dei diritti fondamentali delle potenziali vittime dei fatti di reato che potrebbero essere commessi dai destinatari delle misure);
- forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell'attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della diversa misura di sicurezza della libertà vigilata, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario, anche in vista dell'eventuale potenziamento quantitativo delle strutture esistenti o degli strumenti alternativi.

La sentenza ha riconosciuto l'esistenza di un problema relativo alle liste d'attesa, ma non ha individuato come univoca causa di esso la carenza di posti nelle REMS, lasciando, quindi, spazio a diverse possibili opzioni, compreso il potenziamento delle strutture sul territorio in modo da garantire l'adozione di adeguate misure non detentive. La richiesta della Corte di approntare un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza, la richiesta di realizzare e garantire il buon funzionamento di REMS e strutture sul territorio in grado di garantire i reali fabbisogni e l'invito all'individuazione di forme di adeguato coinvolgimento del Ministero della Giustizia, richiedono una calibrata riflessione. Allo stato attuale una tale ridefinizione normativa non è stata avviata.

In questo nuovo e complesso contesto, si può infine richiamare il disegno di legge Magi, presentato nella precedente legislatura (A.S. 2939 depositato alla Camera dei Deputati, l'11 marzo 2021) e riproposto nell'attuale (A.C. n. 1119 depositato alla Camera dei Deputati il 26 aprile 2023) che mira ad andare oltre alla riforma per il superamento degli OPG, superando a sua volta, tramite una riforma del Codice penale, la distinzione tra imputabili e non imputabili.

14.4. L'accordo in sede di Conferenza Unificata: istituzione del PUR e centralità del PTRI

In sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province autonome, Enti Locali è stato siglato, il 30 novembre 2022, l'Accordo n. 188/CU). Scopo dell'Accordo è far sì che il principio di *extrema ratio* della misura detentiva sia effettivamente attuato e, a tal fine, di realizzare un costante coordinamento tra le istituzioni chiamate ad esprimersi e ad agire quando la misura viene applicata: Ufficio di Sorveglianza, Dipartimento di Salute Mentale, Direzione della REMS, Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), secondo i principi affermati dalle due Risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di REMS[10].

Al centro dell'accordo è l'istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un Punto Unico regionale (PUR), allo scopo di dare supporto all'Autorità giudiziaria nell'esecuzione dei provvedimenti che applicano la misura detentiva. È strumento per individuare la REMS in base al principio di territorialità, ma di preferenza indicare strutture residenziali o semiresidenziali sul territorio che possano accogliere la persona destinataria di misura non detentiva, derivante dalla trasformazione, qualora possibile, della misura detentiva della REMS. Inoltre, il PUR deve dare sostegno nel reperimento di un percorso di cura, residenziale, semi-residenziale o ambulatoriale, per quelle persone ricoverate in via provvisoria in SPDC per acuzie, nella prospettiva della dimissione. La revisione periodica della lista d'attesa, facendo sì che vi rimangano solo quelle persone che sono ancora effettivamente in attesa di una REMS, dando supporto per il reperimento di diverse strutture per quelle che possono accedere a misure meno costrittive, è un altro compito fondamentale del PUR. Infine, vi è il monitoraggio periodico delle condizioni dei pazienti in per favorire, nel caso di valutazione positiva rispetto alla pericolosità, la loro uscita verso strutture residenziali non detentive.

10 Risoluzioni del 19 aprile 2017 e del 24 settembre 2018.

Si dettano i criteri di tenuta delle liste d'attesa, ovvero di priorità di inserimento, in modo che si proceda verso il loro azzeramento. A tal fine si prevede che non sia possibile tenere posti liberi per le situazioni in cui è applicata la Licenza finale di esperimento (LFE). I criteri sono:

1. la data di applicazione della misura;
2. le caratteristiche sanitarie del paziente;
3. livello di inappropriatezza della condizione attuale del paziente (es. carcere o SPDC);
4. adeguatezza delle soluzioni assistenziali alternative alla REMS, da sottoporre all'Autorità giudiziaria.

La gestione della lista d'attesa regionale deve essere operata dai PUR considerando anche i seguenti criteri:

- esclusione dalla lista dei soggetti che facciano ingresso in REMS, ovvero deceduti, ovvero nei cui confronti la misura sia revocata o sostituita;
- mantenimento in lista di coloro che sono inseriti in una struttura terapeutica presente sul territorio, ma nei confronti dei quali non sia revocata o sostituita la misura detentiva;
- formazione di elenchi separati di coloro che sono: irreperibili, espatriati, ristretti in esecuzione pena (per altro reato o per lo stesso fatto-reato che ha dato luogo alla misura di sicurezza – seminfermità), in libertà vigilata in attesa della REMS (caso, questo, che risulta critico dal punto di vista della legittimità costituzionale), accolti provvisoriamente in REMS diversa da quella territorialmente competente.

Altro strumento chiave che l'Accordo disciplina è il Progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI): prevede che esso definisca il percorso di cura e riabilitazione, all'interno del quale sono presenti obiettivi generali e specifici, prevenzione di comportamenti a rischio, e trattamenti e interventi finalizzati al reinserimento sociale (rapporti con la famiglia, con la comunità esterna e il mondo del lavoro). Il PTRI, specifico per ogni paziente ed elaborato con il suo coinvolgimento attivo, viene periodicamente verificato secondo le procedure sanitarie ed inserito nella cartella clinica personale. Fondamentale è il richiamo ai principi della *recovery*, che devono guidare l'elaborazione del PTRI:

- valutazione multi-professionale, secondo precise procedure e strumenti definiti per ciascun ambito;
- definizione del percorso terapeutico-riabilitativo e del contratto di cura che comprenda obiettivi generali e specifici, la prevenzione del comportamento a rischio e che sia comunque finalizzato alla re-inclusione sociale, nonché aspetti specifici di trattamento (impostazione della quotidianità, responsabilizzazione delle persone nella vita della struttura, attività riabilitative, anche attraverso il mantenimento dei rapporti con la famiglia).

Il PTRI segue il percorso del paziente autore di reato dall'inizio alla fine della misura e costituisce il continuo riferimento documentale del suo percorso di riabilitazione e reinserimento. Deve essere definito entro 45 giorni dal DSM competente in collaborazione con gli Uffici U.I.E.P.E. ed essere inserito nel sistema informativo previsto nel medesimo accordo. Deve essere, inoltre, comunicato all'Autorità Giudiziaria e periodicamente rivalutato per l'eventuale rimodulazione del percorso assistenziale.

I rapporti tra Servizi Sanitari, Magistratura e Uffici Inter-distrettuali Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) devono essere regolati da specifici accordi regionali. Mentre a livello nazionale, allo scopo di coordinamento e monitoraggio deve essere attivata una Cabina di regia[11].

Il monitoraggio delle attività delle REMS, che deve essere uniforme e continuo, deve essere svolto da parte delle Regioni e delle Province autonome, attraverso il Sistema informativo SMOP della Regione Campania. Deve riguardare gli ingressi e le uscite dalle R.E.M.S., la definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali ai sensi della legge n. 81/2014, la gestione delle liste di attesa e le informazioni sui percorsi di presa in carico sanitaria in applicazione di misure di sicurezza non detentive.

11 La Cabina deve collocarsi nell'ambito del Comitato paritetico interistituzionale previsto dal DPCM 1° aprile 2008, art. 5, comma 2, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

14.5. La messa in discussione del sistema delle REMS

La riforma per il superamento degli OPG e le innovative esperienze a cui ha dato luogo sono messe a rischio da idee che intendono tornare indietro nel tempo, riproponendo un approccio istituzionalizzante alla malattia mentale. In tale direzione, un documento del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicato nel gennaio 2025, sostiene la necessità di aumentare i posti in REMS e in ATSM. La mancanza di dati raccolti in modo sistematico a livello nazionale facilita tali spinte, poiché rende più semplice l'appello a condizioni allarmanti generate dalla scarsità di posti[12].

Il plenum del CSM ha preso atto di un documento stilato da una Commissione di magistrati sul tema delle REMS: dopo aver condotto un'analisi decisamente parziale della situazione e aver audito un numero molto limitato di attori e soltanto di parte ministeriale, la Commissione ha proposto di aggiungere 700 posti in REMS agli attuali 577 e di costruire un doppio circuito di REMS, con strutture di alta sicurezza affidate alla custodia della polizia penitenziaria. Queste ultime sarebbero riservate a una specifica categoria di delinquenti, definiti, con terminologia di sapore lombrosiamo gli "inemendabili". Si tratterebbe di autori di reato con patologia psichiatrica per i quali "l'aspetto custodiale prevalga su quello curativo" (Documento CSM, p. 186)[13].

Alla luce delle norme che hanno portato al superamento degli OPG, radicate nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la tutela della salute non può mai essere subordinata ad esigenze di sicurezza dovendo, anche in caso di misure imposte dalla legge, essere sempre presente il fine di tutela della salute della persona (253/2003, 367/2004 e 208/2009), il CSM ha compiuto un notevole passo indietro.

La spinta verso l'aumento dei posti in REMS è arrivata anche, nello stesso periodo, da una comunicazione ai Presidenti delle Regioni da parte del Ministero della Salute, che indica la prospettiva di riformare il sistema delle REMS suddividendolo in quattro tipi di strutture, tra cui una REMS di primo livello caratterizzata dalla «massima intensità di cura e dalla massima sicurezza»: in sostanza "un piccolo manicomio presidiato dalla polizia penitenziaria"[14].

È compito degli attori impegnati per la tutela dei diritti delle persone recluse vigilare affinché tali spinte siano contrastate, poiché i pur esistenti nodi critici del sistema delle REMS non possono essere risolti affossando la sua parte innovativa (tra cui il principio del numero chiuso dei posti in REMS e l'utilizzo delle strutture per le persone residenti/dimoranti sul territorio) ma solo valorizzandola.

In direzione analoga si è mosso il Piano d'Azione Salute Mentale 2025-2030, approvato il 29 dicembre 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Relativamente alle REMS, e più in generale alle misure di sicurezza per pazienti psichiatrici autori di reato, il PANSM opera una valutazione critica del sistema delle REMS e propone di intervenire su tre livelli: processi clinici, normativi e organizzativi (pp. 59-70).

Ed è partendo dal primo livello, il punto di vista clinico, che viene messa a fuoco la prospettiva su cosa debbano rappresentare le REMS: si auspica, infatti, la "strutturazione di un percorso di cura mirato che tenga conto della peculiarità del contesto forense" ovvero un percorso specifico, differenziato da quello degli altri pazienti psichiatrici. In questo percorso hanno ruoli importanti il "corretto *assessment*", a cui devono seguire trattamenti codificati secondo linee guida *evidence based*", nonché "una adeguata valutazione a fini prognostici" che deve servire per definire la destinazione in differenti strutture (pp. 62-63). Dal punto di vista clinico, il PANSM si orienta, dunque, verso il trattamento separato dei pazienti psichiatrici autori di reato, prospettiva che è in contrasto con lo spirito della riforma per il superamento degli OPG, che indicava proprio l'inserimento di tali pazienti nei servizi territoriali come direzione da percorrere, in

12 P. Pellegrini, *Sulla recente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura sulle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS)*, 2025 in "Sossanità", febbraio https://www.sossanita.org/archives/25816

13 Il documento è disponibile alla pagina: https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/3384-la-risoluzione-del-csm-in-materia-di-rems Per un commento: A. Calcaterra, P. Pellegrini, B. Secchi, *La triste sorte degli "inemendabili" (ma davvero esistono?) e il forte bisogno di ritorno ai manicomi*, in "Sistema Penale", 2, 2025

14 F. Corleone, *Folle è il potere che vuole riaprire i manicomi*, in "L'Espresso", 14 febbraio 2025, p. 35.

linea con la prospettiva indicata dalla L. 833/78 – che ha trasposto i contenuti della Legge 180/78, Legge Basaglia – che indica per il trattamento dei pazienti psichiatrici la via dell'integrazione nei servizi pubblici territoriali, ripudiando l'idea dell'istituzione separata. Anche l'idea di creare "modelli (percorsi e strutture) di presa in carico in relazione all'intensità assistenziale e modulati per i diversi livelli di pericolosità" (p. 62) sembra alludere ad una differenziazione delle strutture in base alle patologie: idea che appare rifarsi a tempi passati, e culturalmente superati, in cui più che individualizzare la cura sui problemi del paziente, si accorpavano problemi analoghi per meglio gestirli in istituzioni a ciò dedicate.

Il Piano auspica la codifica di processi separati e ad hoc per la valutazione dei pazienti autori di reato lungo tutto il percorso di presa in carico, mirando a riconfigurarne una posizione separata rispetto agli altri pazienti psichiatrici non autori di reato: per esempio linee guida codificate per la valutazione di questa specifica popolazione e sulle specifiche terapie impiegate, nonché la definizione di strumenti specifici di valutazione del rischio, che operino una valutazione approfondita dei fattori di rischio e protettivi; un tale sistema condiviso di valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva, a cui il Piano auspica si arrivi, dovrebbe "pesare e dare una misura del livello di pericolosità sociale e del livello di assistenza necessario" (p. 64).

L'applicazione concreta di questa idea della separazione la vediamo nella proposta di strutture sperimentali ad hoc per pazienti in libertà vigilata e nella richiesta di aumento dei posti in REMS, che completano così un percorso che, dalla valutazione, alla terapia, alla presa in carico più intensa fino a quella a minore intensità, mette i pazienti psichiatrici autori di reato in una posizione differenziata rispetto agli altri pazienti. Risulta difficile non vedere in queste proposte l'avvio di un nuovo pensiero stigmatizzante.

Dal punto di vista normativo, il PANSM sostiene la necessità della revisione della Legge 81/2014 per dare seguito alle richieste della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2022, mantenendo fermo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2019. Non sono ulteriormente dettagliati i punti sui quali la normativa dovrebbe essere rivista ma, facendo riferimento alla sentenza 22/2022 della Corte costituzionale, si possono indicare questi come riferimento (dare un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza della REMS; la realizzazione di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni; forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell'attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS).

Dal punto di vista organizzativo sono individuate come prioritarie una serie di azioni, che di seguito si riportano sinteticamente:

- Realizzazione in ciascuna regione del Punto Unico Regionale (P.U.R.): per quelle Regioni cha ancora non hanno provveduto;
- Rivalutazione del fabbisogno del numero di posti letto R.E.M.S.: con una programmazione effettuata a livello nazionale, prevedendo per ogni regione almeno una R.E.M.S. da 20 posti letto, con possibilità nelle regioni con ridotta popolazione di avere strutture con numero inferiore di posti, comunque non inferiore a 10;
- Implementazione a livello nazionale della Cabina di Regia Nazionale Interistituzionale: quale organismo di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'Accordo CU 188/2022;
- Definizione di specifici flussi ministeriali di dati: creazione di un sistema informativo interoperabile che consenta il monitoraggio uniforme e continuo delle attività delle REMS;
- Attivazione di referente/equipe forensi presso i DSM: deputate a sostenere l'attività territoriale nella gestione di quei soggetti che necessitano di competenze di diversa natura, psichiatriche e giuridiche;
- Sperimentazione di strutture residenziali specializzate nel trattamento di persone con disturbi mentali autori di reato con misure di sicurezza non detentiva: sperimentazioni di percorsi residenziali ad hoc per persone in libertà vigilata.

14.6. Le caratteristiche delle due REMS della Toscana

In Toscana sono presenti due REMS. La prima REMS, tuttora definita come provvisoria, è stata aperta

a Volterra, nell'area dell'ex manicomio, il 1° dicembre 2015. La seconda REMS, realizzata nell'immobile dell'ex carcere femminile di Empoli, ceduto alla ASL a seguito degli accordi presi nel periodo del commissariamento, è stata inaugurata alla fine di luglio 2020.

La REMS di Volterra, al momento dell'apertura, ha accolto prioritariamente gli ex internati dell'OPG di Montelupo Fiorentino. Attualmente, ha una capienza di 30 persone (di cui 28 uomini e 2 donne), con competenza ad accogliere, in base a un accordo tra Regione Toscana e Regione Umbria, anche i destinatari di misura di sicurezza provenienti da questa regione. Si tratta di una REMS provvisoria, in cui sono previsti due moduli. Vi è la previsione di ampliamento a 40 posti a conclusione dei lavori programmati per la realizzazione della REMS definitiva, sempre nell'area dell'ex manicomio di Volterra (delibera di Giunta Regionale n. 666/2015).

La REMS di Empoli ha avuto fino al febbraio 2024 una capienza di 9 posti. Dal febbraio 2024, a seguito della conclusione dei lavori, può ospitare 20 persone, di cui 3 donne.

Gli operatori in servizio presso le due REMS sono distribuiti come nella tabella che segue.

Tab. 1: Personale in servizio nelle due REMS al 31/12/2025

	psichiatri 38h/sett	psicologi 38h/sett	assistente sociale part time 19h/sett	infermieri 36h/sett	OSS 36h/sett	educatori professionali 36h/sett	tecnici della riabilitazione psichiatrica 36h/sett	tecnici della riabilitazione psichiatrica part time 24h	coord. pers. Riabilitativo 36h/sett	totale personale
REMS Volterra	4	1	0	26	16	7	4	0	1	59
REMS Empoli	3	1	1	19	16	4	2	2	0	48

Fonte: Direzioni Asl Nord Ovest e Asl Centro

A seguito dell'apertura della seconda REMS è stata data l'indicazione di destinare di preferenza la REMS di Volterra alle misure definitive e la REMS di Empoli alle misure provvisorie; indicazione contenuta in un accordo raggiunto tra Regione Toscana e magistratura di cognizione e di sorveglianza competente per la Toscana, nel quale sono stati definiti "Indirizzi operativi per la presa in carico della persona con disturbi di salute mentale destinataria di misura di sicurezza", accordo successivamente approvato con delibera regionale[15].

14.7. Presenze, posizioni giuridiche

Premesso che le REMS sono sempre completamente occupate, si riportano di seguito le presenze al 31 dicembre 2025 nelle due REMS di Volterra ed Empoli, con la distinzione in misure definitive e misure provvisorie. Nelle precedenti rilevazioni, si era riscontrata la tendenza a distribuire i pazienti come previsto dalla delibera 1182 del 15/09/2020. A Volterra, infatti, alla fine del 2021 si trovava soltanto 1 persona in misura provvisoria; mentre nella REMS di Empoli la popolazione in misura definitiva e quella in misura provvisoria erano alla pari numericamente. Al 31 dicembre 2025, come già l'anno precedente, si

15 Delibera n. 1282 del 15/09/2020 "Protocollo di Intesa in tema di assistenza ai pazienti psichiatrici autori di reato, di cui alla DGRT n. 1340/2018. Recepimento Documenti operativi elaborati dal Tavolo Tecnico Inter-Istituzionale Regionale istituito, ai sensi del Protocollo di Intesa stesso, con decreto dirigenziale n. 858/2019, modificato n. 1164/2019."

continua a riscontrare sia a Volterra che a Empoli la prevalenza di misure definitive, pur con un aumento complessivo delle provvisorie.

Le misure provvisorie in esecuzione in Toscana erano, infatti, 12 al 31 dicembre 2025 (erano 5 al 31 dicembre 2024; 6: 2023; 8: 2022, 5: 2021). Numeri in aumento (24%), pur mantenendosi in controtendenza rispetto alla media nazionale: del resto i dati nazionali presentati dal Garante nazionale risalgono ormai al 2023 quando le misure provvisorie in esecuzione rappresentavano il 43% del totale[16]. Dalla rilevazione effettuata da Antigone sul sistema SMOP (che copre 27 delle 31 REMS attive al 31 dicembre 2024) la percentuale di misure provvisorie è rimasta invariata, quindi molto alta, ovvero circa il 42% delle presenze in REMS[17]. È importante che il numero basso delle misure provvisorie in esecuzione resti un obiettivo da perseguire, con il miglioramento delle prassi giudiziarie verso un maggiore ricorso al principio di *extrema ratio* e il coordinamento del PUR.

Si riportano di seguito le tabelle con il numero dei presenti al 31/12/2025.

Tab. 2: Presenze in REMS al 31/12/2025 per tipologia di misura

	totale presenti	**definitive**	**provvisorie**
REMS Volterra	30	22	8
REMS Empoli	19	15	4
totale REMS Toscana	**49**	**37**	**12**

Fonte: Direzioni Asl Nord Ovest e Asl Centro

La presenza di cittadini stranieri in REMS si mantiene cospicua, anche se i dati a fine 2025 mostrano una percentuale inferiore rispetto agli anni precedenti: gli stranieri, tutti cittadini extra UE, erano pari al 18% dei presenti al 31 dicembre 2025, mentre erano pari al 22% al 31 dicembre 2024, anch'essi tutti cittadini extra UE.

Ciò che resta significativo in tali dati è la presenza di una sovrarappresentazione degli stranieri rispetto alla popolazione straniera residente (il 12,26% della popolazione complessiva[18]), fenomeno analogo a quello presente in carcere, al quale sottostanno analoghi problemi, come la mancanza del titolo di soggiorno che si pone come ostacolo al poter usufruire di misure non detentive. Nel caso della REMS, come già evidenziato nelle precedenti rilevazioni, la sovrarappresentazione è anche connessa ai difficili percorsi della migrazione che mettono a serio rischio la salute mentale, soprattutto quando sono sperimentati da ragazzi molto giovani, come sono spesso gli ospiti stranieri extra-UE della Rems.

Questi dati indicando la necessità di agire per affrontare lo status di irregolare, la mancanza di documenti e di residenza.

Tab. 3: Presenze in REMS al 31/12/2025 per genere e per nazionalità

	genere		**nazionalità**			**totale misure**
	M	**F**	**ita**	**UE**	**extra UE**	**F**
REMS Volterra	28	2	23	0	7	30
REMS Empoli	16	3	17	0	2	19
totale REMS Toscana	**44**	**5**	**40**	**0**	**9**	**49**

Fonte: Direzioni Asl Nord Ovest e Asl Centro

16 Nel 2024 e nel 205 il Garante Nazionale non ha pubblicato la Relazione annuale, si fa quindi riferimento a quella dell'anno precedente, i cui dati sono relativi ai primi mesi del 2023: Garante Nazionale Privati della Libertà, *Relazione al Parlamento 2023*, p. 267.

17 Perla Allegri, Agostina Belli, Giuseppe Nese, *Salute mentale e REMS: bilancio critico di una riforma da difendere e rilanciare,* in Associazione Antigone, *Senza respiro. Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Roma, 2025.

18 Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.

La percentuale di donne presenti è sempre la stessa, ovvero il 10,20% della popolazione della REMS, corrispondente a 5 persone, e corrisponde ai posti dedicati a ospitare le donne che sono in numero fisso.

Riprendendo i dati presentati nella ricerca *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, vediamo che la maggior parte degli ospiti della REMS ha un disturbo dello spettro schizofrenico o altri disturbi psicotici (69,23%) e sempre al maggior parte (65,38%) ha una dipendenza da sostanze insieme alla patologia mentale. Quanto ai reati commessi: con maggiore frequenza questi sono le lesioni personali, nella forma aggravata, e l'omicidio, anch'esso in forma aggravata. La gran parte degli omicidi è stata commessa carico di familiari prossimi (in genere madre o padre). La maggior parte degli internati in REMS è passata, subito prima dell'ingresso, dal carcere in custodia cautelare (sono il 38,46%).

Da ricordare è che le REMS della Toscana, in base a un accordo tra regioni stipulato nella fase di realizzazione del superamento dell'OPG, accolgono anche persone provenienti dalla Regione Umbria, che costituivano al 31 dicembre 2025 il 12% delle presenze.

Tab. 4: Presenze in REMS al 31/12/2025 per Regione di competenza

	totale presenti	provenienza Toscana	provenienza Umbria
REMS Volterra	30	27	3
REMS Empoli	19	16	3
totale REMS Toscana	**49**	**43**	**6**

Fonte: Direzioni Asl Nord Ovest e Asl Centro

14.8. Lista d'attesa

La questione delle liste d'attesa è considerata un punto critico per i suoi numeri elevati. Ma sono proprio i numeri che oramai sfuggono alla conoscenza: l'ultimo dato ufficiale in materia è stato quello fornito dal Garante nazionale al 31 marzo 2023, con 675 persone in lista di attesa, di cui 42 illegalmente recluse in carcere senza titolo detentivo[19], dopo non è più stata pubblicata la Relazione annuale del Garante nazionale. Il documento del CSM sopra richiamato ha fatto riferimento, in modo approssimativo, a circa 700 soggetti in lista di attesa, di cui 45 detenuti *sine titulo*, non si sa a quale data. I dati, invece, ricavati dal sistema SMOP e presentati da Antigone nella Relazione 2025 indicano al 31 dicembre 2024 la presenza di 31 REMS attive, 27 delle quali monitorate dal sistema SMOP, con una presenza di 606 persone: la rilevazione svolta su questo numero mostra che la lista d'attesa, se trattata secondo i criteri indicati dall'Accordo 188 CU del 2022, porta alla stima che solo il 36% dei presenti in lista ha un'effettiva necessità di essere inserito in REMS nell'immediato. Secondo i criteri suddetti la lista può essere infatti così suddivisa:

- prioritari nell'accesso in REMS (coloro per cui vi è indisponibilità di altre soluzioni o che si trovano in contesti inappropriati, come in carcere sine titulo o in SPDC): 36%
- temporaneamente non inseribili (per irreperibilità, espatrio, detenzione in carcere per altri procedimenti penale e altro): 32%
- non prioritari (già ricevono assistenza sanitaria, in particolare con inserimento in strutture): 32%[20].

Ritenendo che le REMS non debbano aumentare i loro posti, che sono stati previsti in modo limitato proprio per favorire percorsi di uscita e di reinserimento sociale sul territorio si crede che, più che pensare ad aumenti di posti, le REMS debbano poter contare su un servizio territoriale più integrato, sia al suo

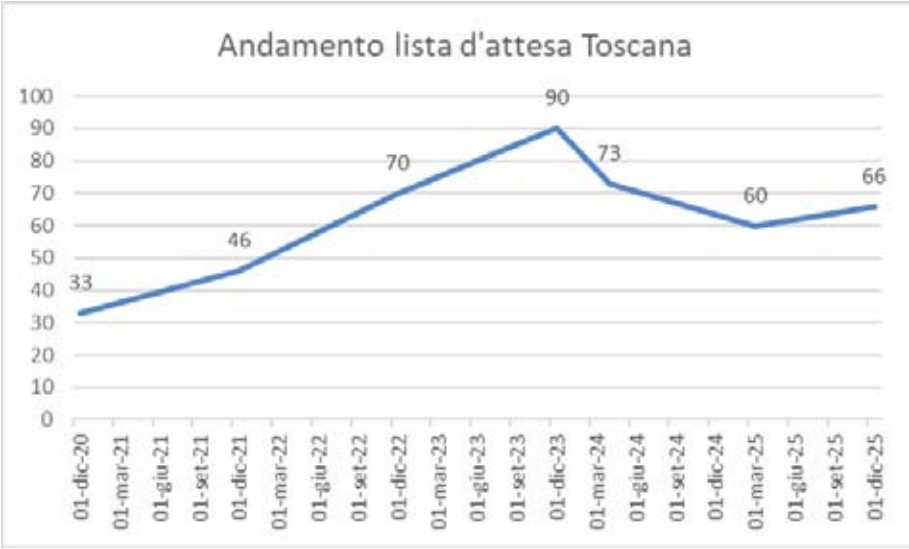
19 Garante Nazionale Privati della Libertà, *Relazione al Parlamento 2023*, p. 267.

20 Perla Allegri, Agostina Belli, Giuseppe Nese, *Salute mentale e REMS: bilancio critico di una riforma da difendere e rilanciare,* cit.

interno che con la magistratura, in modo che la riforma funzioni realmente in base al principio dell'*extrema ratio* della misura custodiale.

In Toscana la lista d'attesa è prima aumentata negli anni (33 persone al 31 dicembre 2020, 46 alla stessa data del 2021, 70 al 2022, 90 al 2023), poi nel 2024 e nel 2025, con l'attivazione del PUR, ha iniziato a ridursi: 73 nell'aprile 2024, 60 nel marzo 2025. Tuttavia, nell'ultimo anno la lista è tornata ad aumentare, passando dai 60 del marzo 2025 ai 66 del 31 dicembre 2025: dato per niente positivo e che dovrà essere approfondito.

Grafico 1: Andamento lista d'attesa Toscana anni 2020-2025



Fonte: PUR Toscana – Asl Centro

Quanto alla ripartizione tra misure provvisorie e definitive nella lista d'attesa al 31/12/2025, si conferma la tendenza già presente negli anni passati: le misure provvisorie superano ampiamente la metà, poiché su un totale di 66 persone in attesa di REMS, ve ne sono 40 in misura provvisoria (pari al 60%) e 26 in misura definitiva. Questo dato risulta drasticamente diminuito quando si guarda alle posizioni giuridiche delle persone già inserite in REMS, che per il 24% hanno una misura provvisoria.

Tab. 5: Lista d'attesa al 31/12/2025 per tipologia di misura, uomini/donne, Toscana/Umbria, cittadinanza

Misura definitiva	Misura provvisoria	Uomini	Donne	italiani	stranieri	Totale posizioni
26	40	57	9	34	32	66

Fonte: PUR Toscana – Asl Centro

La composizione della lista d'attesa mostra anche altri dati rilevanti. La ripartizione percentuale tra italiani e stranieri (che in questo caso non sono stati distinti in cittadini UE e stranieri extra UE) è ancora più sbilanciata verso quest'ultimi rispetto alle percentuali rilevate nelle presenze: gli stranieri in lista d'attesa costituiscono il 48% degli inseriti. È un segnale molto chiaro della maggior difficoltà riscontrata nel costruire percorsi territoriali per persone che si trovano spesso in condizioni di irregolarità. Per questi la strada della reclusione si pone quindi come la principale scelta dalle istituzioni. Si tratta di un altro nodo su cui il PUR ha la possibilità di intervenire.

Le donne in lista d'attesa sono pari al 13%, una percentuale che, se paragonata alla presenza femminile in carcere che si attesta sul 4,5%, è decisamente più elevata. In questa differenza si può percepire l'eco di pratiche di controllo sociale differenziate per genere, in cui il controllo delle donne è stato attuato, più che quello degli uomini, tramite strumenti sanitari (su cui si rinvia al cap. 7).

La conoscenza del luogo e della condizione in cui si trovano le persone presenti nella lista d'attesa è un altro dato molto importante. Come si vede dalla tabella, 12 sono detenute in carcere con pena da scontare o in custodia cautelare, quindi rientrano in quella categoria dei "temporaneamente non inseribili" in base all' Accordo 188 CU del 2022. A questo proposito, occorre chiarire, infatti, che le persone in carcere destinatarie di una misura di ricovero in REMS possono trovarsi in diverse posizioni giuridiche. Vi possono essere persone a cui – dopo l'ingresso in carcere in custodia cautelare – è stata applicata una misura di sicurezza (provvisoria o definitiva), e da quel momento rimangono in carcere *sine titulo*. Oppure si può trattare di persone che sono state condannate per alcune condotte e ritenute non imputabili per altre; ai sensi dell'art. 222 co. 3 c.p., per queste persone la pena è differita e viene applicata prima la misura di sicurezza. Infine, possono esserci persone condannate e ritenute parzialmente imputabili alle quali è stata applicata la misura di sicurezza dell'assegnazione in una casa di cura e custodia, in queste ipotesi, di norma l'esecuzione della pena precede quella della misura di sicurezza (ma il giudice può disporre che la misura di sicurezza sia ordinata prima di quella della pena, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità della persona).

Le restanti persone in lista d'attesa si trovano in altra REMS (1), in SRP (14), in libertà (al domicilio) (20) irreperibili (16). I numeri mostrano che vi è una buona parte delle persone in lista d'attesa che è comunque seguito dai servizi - certamente vi rientrano coloro che si trovano in SRP, pari al 21% dei presenti in lista, ma probabilmente anche parte di coloro che si trovano al domicilio e che possono essere seguiti dal CSM - e che può essere considerata, quindi, nella categoria "non prioritari". L'alto numero degli irreperibili indica che vi è un'alta percentuale (24%) che sfugge completamente alla presa in carico dei servizi sanitari.

Tab. n. 6: Lista d'attesa al 31/12/2025 per luogo di attesa

Collocazione	In carcere senza pena da scontare (sine titulo)	In carcere con pena da scontare o in custodia cautelare	In altra REMS	In SRP	In libertà (al domicilio)	Irreperibili	SPDC	Totale posizioni
Totale	**0**	**12**	**1**	**14**	**20**	**16**	**3**	**66**

Fonte: PUR Toscana – Asl Centro

14.9. Riesame della pericolosità e trasformazione/revoca delle misure di sicurezza

Il riesame della pericolosità sociale è il giudizio, operato dal magistrato di sorveglianza, a seguito del quale le misure di sicurezza possono essere revocate, confermate o trasformate. Questo giudizio, come si è spiegato all'inizio di questo paragrafo, può essere fondato soltanto sulla valutazione del percorso svolto dalla persona sottoposta a misura e non può essere motivato, come accadeva al tempo degli OPG, con la mancanza di un programma di presa in carico territoriale.

I procedimenti di riesame della pericolosità sociale sono stati, nel corso del 2025, complessivamente 279, così ripartiti: 34, riguardanti la misura della REMS, 137 riguardanti le libertà vigilate terapeutiche svolte in strutture, 104 riguardanti le libertà vigilate non terapeutiche e libertà terapeutiche svolte al domicilio, 4 unificati con altri procedimenti.

Le libertà vigilate terapeutiche svolte al domicilio non sono infatti distinguibili, tramite l'interrogazione del sistema, dalle libertà vigilate non terapeutiche, anch'esse svolte al domicilio.

Per ognuna delle categorie si sono raccolti i dati sui numeri di proroghe, di revoche e di sostituzioni della misura. Tra i dati rilevanti che vale la pena evidenziare vi la ben diversa incidenza delle revoche sul totale dei provvedimenti di riesame: sono 0 nel caso della misura della REMS, il 16% nel caso della libertà

vigilata terapeutica in SRP, il 38% nel caso delle libertà vigilate per soggetti imputabili e terapeutiche al domicilio. In senso inverso, i dati sulle proroghe raggiungono le percentuali più alte nel caso della REMS (61%), e delle libertà vigilate terapeutiche in SRP (60%), mentre scendono decisamente nel caso delle libertà vigilate per soggetti imputabili e terapeutiche al domicilio (43%).

Tab. n. 7: Procedimenti di riesame della pericolosità sociale 2025

Toscana (Uffici di sorveglianza di Firenze, Pisa, Livorno, Siena)				
procedimenti iscritti	**REMS**	**libertà vig. terapeutiche**	**libertà vig. imputabili**	**unificato**
279	34	137	104	4
proroghe	21	82	45	
revoche	0	22	40	
sostituzioni	7	7	12	
prima applicazione	2	3	0	
fissazione udienza	4	22	13	
nlp		1	1	

Fonte: Tribunale di sorveglianza di Firenze

15. Le strutture residenziali psichiatriche, le comunità terapeutiche per le dipendenze e la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche

15.1. Il monitoraggio dei Garanti: base giuridica

Il Garante dei diritti dei detenuti ha una competenza che va oltre a quella strettamente penitenziaria e riguarda in maniera più ampia la tutela dei diritti delle persone sottoposte a privazione della libertà personale, come la stessa denominazione formale del Garante indica: Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Tra queste si trovano le persone ospitate in comunità socio-terapeutiche in cui si scontano misure detentive, le persone anziane e disabili ricoverate in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le persone che sono ospitate in strutture residenziali psichiatriche. In molti casi, la loro condizione è assimilabile, di fatto se non di diritto, a quella delle persone private della libertà in senso stretto.

Il Garante Nazionale delle persone private delle libertà personale ha intrapreso qualche anno fa un'attività di monitoraggio nelle residenze socio-sanitarie. Il diritto del Garante Nazionale di effettuare visite a strutture psichiatriche, e altre strutture residenziali per persone con disabilità o per persone anziane, trova la sua base normativa nell'art. 33 della Convenzione ONU Persone disabili. In particolare, in base all'art. 15 della Convenzione, sono incluse fra le strutture di privazione della libertà, per prassi internazionale pacifica e accettata dagli Stati, anche «ospedali privati», «case di accoglienza» (*nursing homes*), «case famiglia per minori» (*children homes*), strutture socio-sanitarie in generale (*health and social care institutions*).

La Convenzione ONU Persone disabili, indica i diritti che devono essere nello specifico garantiti alle persone che si trovano in tale condizione, e li indica proprio perché sono quei diritti che vengono spesso violati. Su di essi deve, dunque, essere condotto uno specifico monitoraggio: i diritti di espressione della propria libertà personale e autonomia (diritto di libertà e sicurezza della persona con disabilità – art. 14, in particolare nel suo comma 1 lett. b) e tutti i diritti che possono essere lesi da atti considerati come tortura o trattamenti inumani e/o degradanti (art. 15 che fa rinvio al Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura - OPCAT).

Tali funzioni possono essere delegate ai Garanti territoriali, in base alla normativa in materia di Garante Nazionale, che è stata modificata alla fine del 2020 (art. 7 del DL 146/2013, convertito nella Legge 10/2014, così come integrato dal DL 21 ottobre 2020, n. 130, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173) e ha espressamente previsto che il Garante Nazionale possa delegare i Garanti territoriali "per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi" (comma 5.1.). I Garanti regionali hanno, inoltre, un ambito specifico di competenze definito dalle singole leggi regionali istitutive: nella legge toscana (L.R. 69/2009) si fa riferimento, oltre alla competenza principale in materia di carcere, anche alle persone sottoposte a TSO e a quelle collocate in comunità socio-terapeutiche.

Nel caso specifico delle strutture psichiatriche residenziali, che qui si trattano, il Garante ha una doppia motivazione al loro monitoraggio: perché luogo di dimora di persone, i pazienti psichiatrici, che pur non sottoposti a misure penali, sono di fatto in uno stato di privazione della libertà personale, e perché

luogo di residenza di pazienti psichiatrici a cui è applicata la misura della libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche.

15.2 Le norme in materia di disabilità

La Legge Delega sulla disabilità, approvata con Legge 22 dicembre 2021, n. 227, entrata in vigore il 23 dicembre 2021, che ha delegato il Governo a legiferare in materia[1], è un riferimento fondamentale quando si voglia analizzare la condizione delle persone ospitate in strutture psichiatriche.

La delega si colloca nel contesto normativo e culturale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, richiamando alcuni importanti atti, nazionali e internazionali, che individuano i principi, i valori e gli specifici diritti[2] "al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione" (art. 1).

La tutela della persona con disabilità viene così incardinata in un contesto di protezione multilivello in cui la libertà personale e l'inclusione sociale procedono insieme, in una prospettiva di vita, anche lavorativa, i cui riferimenti sono la dignità, l'autodeterminazione, la non discriminazione.

La Legge conferiva delega per regolare i seguenti ambiti:

1. definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
2. accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
3. valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
4. informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
5. riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
6. istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Il suo decreto attuativo D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 ha portato a un mutamento del quadro normativo, introducendo nuovi procedimenti pubblici (procedimento per la valutazione di base, accomodamento ragionevole, progetto di vita) per le persone con disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. A seguito della proroga dei termini (art. 19-quater del DL 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15) il termine di decorrenza dell'applicazione, sull'intero territorio nazionale, dei nuovi procedimenti pubblici previsti dal D.Lgs. 62/2024 è stato differito al 1° gennaio 2027.

---

1 Si prevede che i decreti regolino i seguenti ambiti:

a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

2 Sono richiamati gli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, contenuta nella comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e la risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

Alla luce della nozione di "disabilità" prevista dalla Convenzione, ricadono nel campo della normativa sulla disabilità una pluralità di soggetti rientranti nell'area della salute mentale, tra cui il paziente psichiatrico autore di reato, che è portatore di una disabilità psicosociale.

Inoltre, la Legge delega si colloca in un insieme di riforme disegnato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede investimenti per la promozione e lo sviluppo di un modello di tutela della salute e di offerta di prestazioni sanitarie, orientato al potenziamento dell'assistenza sul territorio e all'integrazione con i servizi sociali e socio-assistenziali. In tale contesto, considerata la centralità assunta, nell'ambito del PNRR, dai criteri di prossimità territoriale e di integrazione dei servizi, il monitoraggio delle strutture residenziali psichiatriche assume un nuovo e ulteriore rilievo.

15.3 Le libertà vigilate terapeutiche

La libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche, sia in struttura che al domicilio, è quella misura che serve a garantire l'effettività del principio di *extrema ratio* della misura detentiva della REMS. Tale misure ha assunto una valenza terapeutica a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 253/2003, 367/2004 e 208/2009, ed è stata presa come punto di riferimento dalla normativa che ha portato al superamento degli OPG[3].

Le libertà vigilate continuano, nel tempo, ad aumentare in modo costante. I dati a livello nazionale, che, è fondamentale ricordarlo, comprendono sia le libertà vigilate ordinarie che quelle terapeutiche, indicano che al 15 marzo 2026 le persone in libertà vigilata erano 5.351 (di cui 4.906 maschi e 445 femmine)[4]. La tabella mostra gli incrementi degli ultimi anni che si attestano su +245 annui.

Tabella 1: Libertà vigilate in esecuzione anni 2023-2026

Anno	libertà vigilate in esecuzione	incremento
2023	4.616	
2024	4.871	255
2025	5.067	196
2026	5.351	284

Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità

Sembra essere in atto nell'ambito delle misure di sicurezza una dinamica espansiva in cui all'aumento delle libertà vigilate non corrisponde una diminuzione delle richieste di collocamento in REMS, dinamica già presente tra carcere e area penale esterna, in cui all'aumento delle misure alternative e di comunità non corrisponde la diminuzione delle presenze in carcere. Si tratta di un fenomeno di espansione del controllo penale, rilevato nell'area penitenziaria dallo studio di Stanley Cohen[5], che ha messo in luce come all'offerta di misure esterne al carcere non corrisponda una riduzione delle presenze in carcere, ma piuttosto un aumento del numero delle persone che restano nella rete del controllo, che tende ad allargarsi.

Focalizzando l'attenzione in modo specifico sulle misure di sicurezza terapeutiche, alcuni studi hanno già evidenziato tale fenomeno. Giulia Melani ha messo in luce come le libertà vigilate terapeutiche ordinate in sentenza siano più che raddoppiate dal 2003 al 2010 (da 149 a 303)[6]. Zuffranieri e Zanalda hanno evi-

3 Si veda *supra* il Cap. 14, par. 1.

4 Dati Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità: Adulti in area penale esterna: Analisi statistica dei dati: Dati riferiti alla data del 15 marzo 2026.

5 Stanley Cohen, *The Punitive City: Notes on Dispersal of Social Control*, in "Contemporary Crises", vol. 3, n. 4, 1979, pp. 339-363.

6 Giulia Melani, *La funzione dell'OPG. Aspetti giuridici e sociologici*, in "L'altro diritto", 2014.

denziato un massiccio aumento delle libertà vigilate terapeutiche applicate in sentenza dal 2010 al 2019 (da 161 a 620)[7].

Nello studio *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, pubblicato a gennaio 2024 da questo Ufficio, si è confermata la progressiva crescita delle libertà vigilate terapeutiche, con un aumento dal 2014 al 2021 pari al 35% a livello nazionale, e pari al 32% a livello regionale della Toscana[8].

La ricerca ha operato un'analisi in profondità delle libertà vigilate terapeutiche definitive attive in Toscana al 31 maggio 2022, pari a 161 fascicoli[9]. Dai fascicoli, sono stati estratti dati demografici, dati relativi alla condizione socio-economica e familiare della persona, alla patologia diagnosticata e alla presa in carico da parte dei servizi, alla posizione giuridica (imputabilità, reato commesso, durata della misura), al luogo di esecuzione della misura e al percorso giudiziario (precedente ingresso in REMS, o provenienza dal carcere o dalla libertà). Inoltre, si sono riportate integralmente le prescrizioni del Magistrato di Sorveglianza, annotando Ufficio di Sorveglianza e cognome del Magistrato.

Il quadro che emerge dalla ricerca indica che le persone in libertà vigilata sono per la grande maggioranza di genere maschile (91%) e italiane (87%) e la classe d'età più rappresentata è quella tra i 50 e i 59 anni. Il fatto che gli stranieri siano rappresentati, tra i libero-vigilati, in modo sostanzialmente proporzionale alla popolazione presente sul territorio, piuttosto che ampiamente sovrarappresentati come accade in carcere, si è ipotizzato sia dovuto al fatto che la necessaria attivazione di percorsi con la sanità territoriale renda più difficile il ricorso alla libertà vigilata come "alternativa" alla REMS per le persone straniere irregolari. Ed effettivamente, nel campione analizzato, si sono registrati solo tre casi in cui era stata annotata l'irregolarità sul territorio dello Stato della persona sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica, meno del 15% della quota di popolazione straniera sottoposta a libertà vigilata, a fronte dell'70/80% stimato tra la popolazione detenuta[10].

Si rinvia alla lettura della ricerca per il dettaglio dell'analisi svolta. Merita qui rilevare, però, un ultimo dato: le persone che svolgono la misura in struttura corrispondono al 64% mentre quelle che la svolgono al domicilio sono il 36%. Dato che ci fa capire quanto sia rilevante il complesso delle strutture psichiatriche residenziali che accolgono le persone a cui è applicata la libertà vigliata terapeutica. Alcune strutture sono specifiche per autori di reato (cosiddette "strutture intermedie"), altre sono strutture psichiatriche aperte a un'utenza mista, sia quella che arriva soltanto per motivi di salute, sia quella che deve eseguire la misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica.

15.4 Le norme nazionali e regionali toscane in materia di strutture psichiatriche

Per interpretare il contesto delle strutture residenziali psichiatriche è necessario rifarsi alla Legge 833/78 sul Servizio Sanitario Nazionale, che stabilisce come principio di base della tutela della salute la libertà di cura. Le persone ospitate nelle strutture sono libere rispetto alla scelta dei trattamenti sanitari a cui sottoporsi. Prendere come riferimento questo principio di base della cura aiuta a cogliere le discrasie che possono avvenire in relazione al suo rispetto.

Un altro caposaldo a livello nazionale sono i Livelli Essenziali di Assistenza, o LEA, punto di riferimento per individuare le prestazioni sanitarie che devono essere garantite dal servizio sanitario come standards minimi di cura. I LEA sono attualmente in fase di aggiornamento: lo schema di decreto ministeriale è all'esame delle commissioni parlamentari competenti, e i Servizi del Bilancio del Senato e della Camera hanno pubblicato un dossier di analisi tecnica, tra i cui punti critici dal punto di vista della copertura finanziaria vi è la flessibilizzazione prevista dai nuovi LEA dei tempi di permanenza in strutture, con eliminazione dei termini rigidi di durata massima dei ricoveri, relativi a trattamenti terapeutico-riabilitativi

7 M. Zuffranieri, E. Zanalda, *Il percorso di superamento dell'OPG e i suoi effetti nell'applicazione delle misure di sicurezza, in "Rassegna italiana di criminologia", 2021, 25(4), pp. 258-265.*

8 Giulia Melani, Katia Poneti, *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, cit., p. 101.

9 Ivi, pp. 98-128.

10 Ivi, pp. 111-114.

residenziali per le persone con disturbi mentali e alle persone con dipendenze patologiche in strutture residenziali.

Nel frattempo, il punto di riferimento restano i LEA approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in cui le prestazioni che riguardano la patologia psichiatrica sono definite dagli artt. 29-35. Tra queste si hanno:

art. 32 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo;

art. 33 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali.

La normativa regionale disciplina, nel rispetto, dei LEA, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sanitarie tramite le norme sull'accreditamento. Queste dettano una serie di requisiti, strutturali e organizzativi, ritenuti indispensabili al buon funzionamento delle strutture. Per quanto riguarda la Regione Toscana l'accreditamento per le strutture sanitarie è normato dalla L.R. 51/2009, e dal Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R (modificato con D.P.G.R. 11 ago. 2020, n. 85/R e con D.P.G.R. 16 sett. 2020, n. 90/R) con cui sono definiti i requisiti delle strutture sanitarie. In particolare la sezione D prevede i requisiti strutturali, organizzativi, impiantistici e tecnologici specifici per "l'esercizio di attività sanitarie a ciclo continuativo e diurno in fase post-acuta" che, a completamento di quelli generali di cui alla sezione A, sono relativi a una serie di strutture, tra cui quelle destinate a persone con patologia psichiatrica, che sono in particolare:

- Strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (D.1)
- Centro diurno psichiatrico (D.2)
- Struttura residenziale psichiatrica (D.3)
- Strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo (D.4)
- Strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia (REMS) (D.5).

Per i minori, le strutture terapeutiche della tutela della salute mentale sono definite da una norma a parte, la DGRT 1063/2015 e più in particolare nell'allegato A. Si tratta di interventi specificamente dedicati ai minori, in linea con quanto definito nel Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, ora aggiornato dal nuovo "Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030", approvato con Accordo della Conferenza Stato, Regioni, Province autonome Rep. Atti n. 177/CU del 29 dicembre 2025. I Piani riconoscono tra le Aree di bisogno prioritarie quella relativa ai disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza, in quanto molte patologie psichiatriche, neurologiche e neuropsicologiche hanno il loro esordio in età evolutiva, e il trattamento tempestivo è indispensabile ad evitare conseguenze significative in età adulta.

15.5 I risultati del monitoraggio del Garante regionale della Toscana sulle strutture residenziali psichiatriche (SRP)

L'attività di monitoraggio quantitativo delle strutture psichiatriche è stata iniziata dal Garante della Toscana a partire dal 2020, e presentata nella Relazione del 2021. L'attività si colloca nella prospettiva aperta dal Garante nazionale delle persone private delle libertà personale, in base art. 33 della Convenzione ONU Persone disabili (si veda *supra* il par. 15.1.). Nella prospettiva di collaborare con il Garante Nazionale è stata avviata a livello regionale un'attività di monitoraggio delle strutture sanitarie e sociosanitarie, definite come *health and social care institutions*, con l'acquisizione di un insieme di conoscenze utili a costruire un quadro di partenza, che evidenzi i numeri della residenzialità toscana e delle condizioni di base che la regolano.

Le **residenze** dedicate all'assistenza psichiatrica[11] erano **117 in Toscana** al 31/12/2020, ed ospitavano complessivamente **896 persone** con problematiche psichiatriche. Nella tabella che segue è indicata la ripartizione per ASL di competenza (dati relazione Garante 2021).

Tabella 2: Residenze psichiatriche e ospiti in Toscana al 31/12/2020

Numero strutture residenziali pubbliche e private accreditate in convenzione per assistenza psichiatrica, utenti e posti letto nell'anno.

Fonte dati: modelli STS11 e STS24 dei flussi ministeriali. Sono state considerate le strutture con assistenza S05-Psichiatrica di tipo residenziale. Sono escluse le strutture con mesi di funzionamento nell'anno a zero

Dati aggiornati al 9/3/2021

2020

Azienda	N.strutture residenziali	N. Utenti	N.Posti letto	N.utenti in attesa
201 - Az. USL Toscana centro	47	354	332	32
202 - Az. USL Toscana nordovest	41	350	354	2
203 - Az. USL Toscana sudest	29	192	201	0
TOTALE	**117**	**896**	**887**	**34**

Mentre, sempre alla data del 31.12.2020, le strutture per minori presenti in Toscana erano 8, e ospitavano minori di differenti fasce di età, per complessivi 79 posti. Erano tutte occupate per il numero dei posti autorizzati (Relazione Garante 2021).

I dati aggiornati sulle strutture residenziali psichiatriche (SRP), richiesti in occasione della presente relazione, sono disponibili soltanto per quanto riguarda la Asl Sud-Est e la Asl Nord-Ovest, in quanto la Asl Centro non ha fornito i dati generali sulle residenze, ma soltanto quelli sulle misure, rendendo impossibile effettuare comparazioni. Considerando, dunque, **soltanto i dati della Asl Sud-Est e Nord-Ovest**, al 31.12.2025 erano presenti **59 residenze** in Toscana, con una presenza di **469 pazienti.** Di questi, **130 (pari al 27,72%)** si trovavano in esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche.

11 Classificate, in base al DPGR 90/R del 2020 (Allegato A, lista D, Tabella D.3) al quale si rinvia per la definizione completa, in:

SRP.1 – Per Trattamenti Terapeutico Riabilitativi a Carattere Intensivo;

SRP.1-DCA – Per Persone Affette da Disturbi del Comportamento Alimentare;

SRP.2 – Strutture per Trattamenti Terapeutico Riabilitativi a Carattere Estensivo;

SRP.2-A - Ad Alta Intensità Assistenziale;

SRP.2-B - A Bassa Intensità Assistenziale;

SRP.3 – Per Trattamenti Socio Riabilitativi:

SRP.3.1 – con personale sulle 24 ore giornaliere;

SRP.3.2 – con personale sulle 12 ore giornaliere;

SRP.3.3 – con personale a fasce orarie;

Le strutture residenziali per minori:

A.1 - Ad Alta Intensità Terapeutico Riabilitativa;

Per minori affetti da disturbi del comportamento alimentare;

A.2 - A Media Intensità Terapeutico Riabilitativa;

A.3 - A Bassa Intensità Terapeutico Riabilitativa.

Tabella 3: Residenze psichiatriche e ospiti in Toscana al 31/12/2025

Azienda USL	Numero strutture	Posti letto	Presenze						Misure di sicurezza						% misure di sicurezza sulle presenze
			M	F	italiani	stranieri UE	stranieri extra UE	totale presenze	M	F	italiani	stranieri UE	stranieri extra UE	totale misure di sicurezza	
Toscana Centro	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	32	2	26	3	5	34	
Toscana Nord-Ovest	34	333	216	97	298	17		315	77	10	81	12		93	29,52%
Toscana Sud-Est	25	167	99	55	133	10	11	154	30	7	34	0	3	37	24,03%
totale	59	500	315	152	431	38		469	139	19	141	23		164	

nei dati della Asl Nord Ovest le presenze sono accorpate UE ed extra UE

Si tratta, come si è detto, di un dato assolutamente parziale. Come si può vedere dalla Tabella 3 altri dati richiesti, come il genere delle persone presenti e la nazionalità, sono stati forniti in modo parziale e differenziato dalle tre Asl, inoltre alcuni totali non coincidono: non è quindi possibile indicare cifre complessive esatte. Quanto alle misure di sicurezza possiamo analizzare alcuni numeri, che sono stati forniti anche dalla Asl Centro. Il **totale, riguardante dunque le tre Asl, delle misure di sicurezza in esecuzione nelle SRP nel 2025** era di **164 misure**. La maggioranza degli ospiti erano maschi (84,65%). Quanto alla nazionalità, la stragrande maggioranza era italiana (pari all'85,97%).

La distinzione tra italiani, stranieri UE e stranieri extra UE manca nei dati inviati dalla Asl Nord-Ovest, dunque non è possibile fare comparazioni più specifiche. Come si è già detto nei capitoli 9, 13 e 14, tale distinzione è fondamentale per costruire percorsi di uscita dalle istituzioni, che devono occuparsi di dirimere tipologie di problematiche differenti. Si invitano quindi le Asl a porre attenzione, innanzitutto nel rilevamento, alle differenziazioni di nazionalità, in modo da poter agire di conseguenza con l'attivazione di percorsi di supporto coerenti (regolarizzazione ove possibile della presenza sul territorio, documenti, residenza).

15.6 I dati emersi dalla ricerca *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*

Grazie alla ricerca svolta in collaborazione tra il Garante e l'Università di Firenze-Centro Adir nel 2022, che, oltre a sistematizzare il dato numerico, ha indagato sui processi di istituzionalizzazione e de-istituzionalizzazione, e sui margini di libertà e autonomia individuale rimanenti alle persone che vivono in strutture psichiatriche residenziali, il monitoraggio ha incrementato il livello di conoscenza di tali strutture.

La ricerca si è posta l'obiettivo di offrire un quadro delle modalità e delle pratiche attraverso cui è garantito il diritto alla salute mentale delle persone collocate in strutture psichiatriche residenziali non di natura penale. La ricerca si è mossa da alcuni punti di riferimento teorico, come le teorie della psichiatria critica e le definizioni della disabilità psichica in chiave psico-sociale, debitrici della riflessione sviluppata nell'ambito dei *disability studies*.

Accanto alla necessaria ricostruzione di un quadro, anche numerico e classificatorio, delle realtà istituzionali esistenti, la domanda di ricerca, che ha guidato la costruzione dei questionari inviati alle strutture,

si è concentrata sul grado di istituzionalizzazione e sui margini di libertà e autonomia all'interno delle strutture stesse.

Rinviando per i dati completi al testo dello studio[12], si riepilogano di seguito alcuni dati significativi riguardanti le strutture intermedie (strutture che ospitano in maniera esclusiva pazienti autori di reato) e le strutture psichiatriche territoriali (strutture che ospitano pazienti con patologia psichiatrica a cui non sono applicate misure penali e pazienti a cui sono applicate misure di sicurezza non detentive, ovvero la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche). Peraltro, dalla ricerca è emerso che il criterio generale per l'inserimento di una persona in una struttura, sia essa in misura di sicurezza o meno, è l'indicazione clinica. Dunque, sebbene vi siano sul territorio strutture dedicate esclusivamente alle persone autrici di reato, potenzialmente tutte le strutture accolgono questa tipologia di pazienti, in base all'intensità di cura che è stata rilevata necessaria[13].

La base dati su cui è stata realizzata la ricerca consiste delle strutture qualificate come "psichiatriche" (SRP) insieme a strutture, i cui riferimenti sono stati dati dalle Asl, che non sono qualificate come "psichiatriche", ma che possono accogliere persone con problematiche di tipo mentale. Di conseguenza tali strutture, possono essere, potenzialmente, luoghi di cura anche per persone a cui sia comminata la misura di sicurezza della libertà vigilata da eseguire in una struttura adeguata al tipo di disturbo. Sono state, quindi, aggiunte le residenze per persone disabili (RSD) in cui sono ospitate persone con disabilità psichica e comunità per il trattamento delle dipendenze della tipologia a "doppia diagnosi", intese come quelle comunità per persone con disturbo di dipendenza da sostanze legali e illegali e/o gioco d'azzardo, anche associato a comorbilità psichiatrica, Comunità Alloggio Protette (CAP), dedicate a pazienti affetti da disabilità intellettiva in situazione di non gravità, e Comunità di riabilitazione, intese come presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Nella base-dati sono presenti anche "appartamenti" o "gruppi appartamento", che dunque non corrispondono alla tipologia "struttura", essendo la quotidianità, in questi casi, gestita in maniera autonoma o quasi. L'esperienza degli appartamenti utilizzati con la finalità terapeutica del raggiungimento dell'autonomia abitativa, denominata "abitare supportato", è stata definita e sostenuta da programmi di finanziamento regionale (DGR 1127/2014).

La base dati è composta complessivamente da n. 142 strutture in totale, così ripartite per ASL:

ASL Centro: 61

ASL Nord-Ovest: 46

ASL Sud-Est: 35.

Tab. 4: Strutture residenziali psichiatriche e altre USL Toscana Centro

USL TOSCANA CENTRO	**N° Strutture**		**N. strutture NON risposto**		**N° Posti letto**	**N° presenti**		
	Tot	**Per minori**	**Tot**	**Per minori**		**M**	**F**	**Tot**
Firenze (include 5 strutture in prov. PI)	37	4	10	0	346	189	138	327
Prato	11	1	0	0	95	55	31	86
Pistoia	13	1	0	0	211	111	61	172
TOT	61	6	10	0	652	355	230	585

12 Giulia Melani, Katia Poneti, *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, cit., pp. 128-170.

13 Ivi, p. 129.

Tab. 5: Strutture residenziali psichiatriche e altre USL Toscana Sud-Est

USL TOSCANA SUD-EST	N° Strutture		N. strutture NON risposto		N° Posti letto	N° presenti		
	Tot	Per minori	Tot	Per minori		M	F	Tot
Arezzo	12	0	0	0	69	38	17	55
Grosseto	14	0	0	0	61	37	12	49
Siena	9	0	0	0	63	37	21	58
TOT	35	0	0	0	193	112	50	162

Tab. 6: Strutture residenziali psichiatriche e altre USL Toscana Nord-Ovest

USL TOSCANA NORD-OVEST	N° Strutture		N. strutture NON risposto		N° Posti letto	N° presenti		
	Tot	Per minori	Tot	Per minori		M	F	Tot
Massa Carrara	9	1	0	0	158	82	71	153
Lucca	13	0	0	0	112	71	38	109
Pisa	14	0	0	0	126	74	38	112
Livorno	10	0	0	0	67	36	16	52
TOT	46	1	0	0	463	263	163	426

I dati relativi alle presenze nelle strutture analizzate mostrano un totale di **1.173 persone**, delle quali **443 femmine e 730 maschi**, che si trovavano in strutture residenziali, o in esperienze di appartamenti supportati dal servizio psichiatrico, al 30 giugno 2022. Il dato è effettivo relativamente alle Asl Sud-Est e Nord-Ovest. Deve, invece, essere preso solo come indicativo, e inferiore alle presenze effettive, per la Asl Centro, poiché i dati sono stati inviati in modo incompleto.

Le persone in misura di sicurezza erano in **totale 111 (pari al 9,46%)**, delle quali 95 maschi e 13 femmine (di 3 persone non è stato indicato il genere).

Le persone in misura di sicurezza sono così ripartite per Asl:

ASL CENTRO: **25 presenti** in misura, di cui 4 femmine e 21 maschi

ASL NORD-OVEST: **73 presenti** in misura, di cui 8 femmine e 62 maschi

ASL SUD-EST: **13 presenti** in misura, di cui 1 femmina e 12 maschi.

Come è stato rilevato nello studio, alla domanda se la struttura accoglie persone in misura di sicurezza, poco meno della metà delle strutture ha risposto di no. Se ne è tratta la conclusione che l'idea che tutte le strutture possano accogliere, potenzialmente, persone in misura di sicurezza e che ciò dipenda, nel caso specifico, dal bisogno terapeutico, non è ben chiara o non è condivisa da circa la metà delle strutture sul territorio toscano, e che sia necessario renderla più esplicita ai referenti delle strutture, perché tutti abbiano la consapevolezza di essere parte di un processo e di collaborare a un obiettivo comune[14].

La ricerca ha operato anche un'analisi qualitativa della vita quotidiana all'interno delle strutture, per i cui risultati si rinvia allo studio citato[15]. Si sono scelti indicatori significativi come:

1. elementi strutturali/architettonici: si è voluto comprendere come sono organizzati gli spazi interni ed esterni e quale tipo di delimitazioni esistono tra l'interno e l'esterno; se ci sono spazi di intimità, e spazi di condivisione; se ci sono aree per le attività, e se sì, quali; se ci sono aree pensate e proget-

14 Giulia Melani, Katia Poneti, *Psichiatria, carcere, misure di sicurezza*, cit., p.135.

15 Ivi, pp. 164-169.

tate per permettere lo svolgimento di attività in autonomia. Questi temi sono stati dettagliati in quesiti inseriti in un questionario, diffuso a tutte le strutture;

2. organizzazione e regole interne: abbiamo chiesto se esistono i regolamenti o le carte di servizi, e si è richiesto a ciascuna struttura di inviarci i regolamenti interni o carte dei servizi; se ci sono limitazioni particolari alle scelte delle persone ricoverate quanto a oggetti da poter tenere con sé, alimenti o altri generi da poter consumare; quanto è regolata la vita quotidiana nella struttura; quali rapporti possono essere intrattenuti con il mondo esterno e con quale frequenza e autonomia.

15.7 Le strutture intermedie

Nei risultati dello studio sopra citato sono compresi anche i numeri delle strutture intermedie. Si vogliono, tuttavia, qui evidenziare in modo specifico tali strutture che sono dedicate esclusivamente a pazienti in libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche.

Al fine di dotare i servizi territoriali di risorse sufficienti per garantire un'effettiva presa in carico della persona ritenuta incapace di intendere e di volere autrice di reato in regime di libertà vigilata (art. 228 c.p.) la Regione Toscana ha scelto già dalle prime fasi di attuazione della riforma, di predisporre una rete di strutture intermedie. Queste accolgono i pazienti psichiatrici autori di reato, in dimissione dalla REMS o in alternativa al ricovero in REMS. Come risulta dalla Delibera n. 1282 del 15/09/2020, le strutture sono le seguenti:

per l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest:

- Struttura residenziale psichiatrica "Tiziano" di Aulla (Ms), **posti 19**
- Struttura residenziale psichiatrica "Villa Aeoli" Volterra (Pi), **posti 12**

per l'Azienda Usl Toscana Centro:

- Struttura residenziale psichiatrica "Le Querce" di Firenze, **posti 8**
- Struttura residenziale psichiatrica "Villa Guicciardini" di Firenze, **posti 10**

per l'Azienda Usl Toscana Sud Est:

- Struttura residenziale psichiatrica "I prati - 1" di Abbadia San Salvatore (Si), **posti 10**

Si tratta in tutto di **59 posti** ulteriori rispetto a quelli disponibili nelle REMS.

Le strutture intermedie possono garantire un minore ricorso alla misura detentiva, ma è opportuno ricordare che mentre le misure di sicurezza detentive hanno un termine di durata massima, introdotto dalla L. 81/2014, le misure di sicurezza non detentive, come la libertà vigilata, non hanno alcun limite. Questa differenza normativa può dar luogo alla riproduzione, nella sostanza, a situazioni analoghe a quelle dei superati "ergastoli bianchi". Infatti, alcune prescrizioni utilizzate nei provvedimenti di libertà vigilata possono essere così stringenti che, se non sottoposte a un limite temporale, rischiano di aggredire il diritto di libertà della persona ad esse sottoposta.

15.8 Comunità terapeutiche per persone con problemi di dipendenze

Si riportano di seguito i dati sulle comunità terapeutiche che accolgono persone con dipendenza da sostanze, autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. 51/2009 e del Regolamento n.79/R del 2016 (come modificato dal D.P.G.R. 16 sett. 2020, n. 90/R), sopra meglio descritto. Le comunità sono differenziate per tipo di regime (residenziale o semiresidenziale) e di utenza (femmine adulte, adulti mista, minori/giovani adulti 14-25, minori mista, minori maschi, minori femmine, maschi adulti, mamma bambino, giovani (16 - 25 anni). Queste le denominazioni che distinguono le differenti tipologie di comunità sociosanitarie: terapeutico riabilitativa, doppia diagnosi, prima accoglienza, pedagogica, mamma bambino, alcoldipendenza, disturbo gioco d'azzardo, terapeutico riabilitativa, pedagogico riabilitativa, doppia diagnosi, centro diurno a bassa soglia, osservazione e diagnosi, casa alloggio HIV AIDS, centro alcologico, disassuefazione da BZD, specialistica per coppie - soggetti con figli - nuclei famigliari, specialistica per alcol - polidipendenti, bassa intensità assistenziale.

La DGR 513/2019 approva, tra le altre cose, nel suo Allegato 1, i nuovi percorsi assistenziali terapeutici, residenziali e diurni, per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo. L'inserimento delle persone nei diversi percorsi è disposto dai Servizi per le dipendenze (Ser.D) di residenza delle stesse, anche in collaborazione con altri servizi pubblici eventualmente coinvolti secondo quanto previsto dai percorsi specifici; strumento fondamentale dell'inserimento è l'elaborazione di un progetto terapeutico individuale (PTI), concordato con la persona. Le aree di intervento sono le seguenti: accoglienza, terapeutico riabilitativa, specialistica, pedagogico riabilitativa, disturbo da gioco d'azzardo. La DGRT 960/2024 ha approvato le nuove tariffe. Si trattava di 45 strutture, con complessivi 593 posti, e 645 presenze al 31/12/2022.

Il dato più recente, al 31/12/2025, è un dato parziale, non avendo ricevuto i dati da parte della Asl Centro e solo dati parziali da parte della Asl Sud-Est, che ha dichiarato di non avere nessuna struttura di tale tipo a gestione diretta, ma non ha dato nessun dato su quelle convenzionate.

Tab. 7: Comunità terapeutiche per dipendenze al 31/12/2025

Azienda USL	Numero strutture	Posti letto	Presenze					Misure restrittive libertà					% misure sulle presenze
			M	F	italiani	stranieri UE ed extra UE	totale presenze	M	F	italiani	stranieri UE ed extra UE	totale misure	
Toscana Centro	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Toscana Nord-Ovest	15	274	187	35	205	16	222	46	5	43	7	51	22,97%
Toscana Sud-Est	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
totale													

È importante analizzare i dati forniti dalla Asl Nord-Ovest perché da questi emergono alcune caratteristiche interessanti della popolazione ospitata nelle strutture: come nel caso delle strutture residenziali psichiatriche la maggioranza dei pazienti è di sesso maschile (84,23%) e di nazionalità italiana (92,34%). Gli **stranieri, sia UE che extra UE, rappresentano, dunque, una percentuale molto bassa, pari al 7,2%**. Confrontata con i numeri di persone tossicodipendenti straniere che troviamo in carcere, la cui percentuale sul totale delle persone tossicodipendenti è pari all'8,06% nel caso degli stranieri UE, e pari al 36,1%, nel caso degli stranieri extra-UE, la percentuale degli stranieri presenti in comunità terapeutica mostra che gli ostacoli legati alla regolarità riguardo al soggiorno e alla residenza costituiscono un blocco importante nell'accesso dei tossicodipendenti stranieri alle misure in comunità.

Sul totale dei presenti (222), 51 persone (46 maschi e 5 femmine), pari al **22,97%** del totale, si trovano in comunità in conseguenza di una **misura restrittiva della libertà personale**. Sul totale delle persone in misura restrittiva della libertà personale, 43 sono italiani e 7 sono stranieri (UE ed extra UE); il totale non è però congruente.

Questi dati confermano che gli stranieri tossicodipendenti non riescono ad accedere al pari degli italiani ai percorsi di cura per le tossicodipendenze. Come già anticipato nei capitoli 9 e 13 la questione dovrebbe essere approfondita in incontri con i competenti servizi, in modo da superare i nodi che limitano l'accesso al diritto alla salute.

Parte quinta

Altri luoghi di privazione della libertà personale

16. I Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e la contenzione: il settimo monitoraggio in Toscana

16.1. Le norme in materia di TSO: la Legge 833/78 e il recente intervento della Corte costituzionale

La privazione della libertà personale è legittima solo se realizzata nel rispetto dall'art. 13 della Costituzione. Nel caso di specie, ovvero quando si tratta di imporre con la forza un trattamento sanitario, il diritto alla libertà personale viene garantito dal rispetto dei diritti e delle procedure previste da legge statale che detta la procedura per il Trattamento sanitario obbligatorio - TSO (Legge 833/78 artt. 33-35).

Com'è noto, la disciplina contenuta prima nella L. 180/78 (Legge Basaglia) poi trasferita nella L. 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, stabilisce la regola generale della volontarietà dei trattamenti sanitari, e pone il TSO come eccezione (art. 33). I TSO in regime ospedaliero, inoltre, possono essere effettuati "solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere" (art 34). La stessa legge stabilisce anche disposizioni circa i diritti che devono continuare ad essere garantiti, anche nel corso di un ricovero ospedaliero, che deve avvenire, così come previsto dall'art 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura (art 33).

La L. 833/78 contiene, inoltre, l'importante disposizione per cui i TSO devono sempre essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato (art 33), e devono essere limitati nel tempo (dopo sette giorni è necessaria una nuova procedura). La procedura di autorizzazione al TSO prevede che siano rispettate le garanzie a tutela della libertà personale, con la comunicazione entro 48 ore dal ricovero al giudice tutelare, e il provvedimento di quest'ultimo da adottarsi entro le successive 48 ore (art. 35).

Proprio sull'intervento del giudice tutelare si è espressa la Corte costituzionale lo scorso anno, con la sentenza n. 76/2025. La Corte, intervenendo sui commi 1 e 2 dell'art. 35 della L. 833/78 con una sentenza interpretativa di accoglimento (in relazione agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.), ha esteso l'obbligo di notifica dell'ordinanza del sindaco che dispone il TSO anche all'interessato, ha introdotto l'obbligo di audizione della persona soggetta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida e l'obbligo di notifica della convalida all'interessato e all'eventuale suo legale rappresentante. Tali obblighi sono volti a rendere effettiva la tutela del diritto di libertà, garantito dall'audizione del giudice tutelare, nonché a tutelare l'esercizio del diritto di difesa tramite gli obblighi di notifica.

Su quest'ultimo punto, ovvero sulla pienezza della garanzia del diritto di difesa della persona sottoposta a TSO, la Corte è stata nuovamente chiamata a esprimersi dal Tribunale di Firenze, sezione Volontaria giurisdizione, che in data 29/12/2025 ha sollevato questione di legittimità costituzionale (iscritta al n. 29/2026 del Registro delle Ordinanze della Corte) nuovamente riguardante l'art. 35 della legge n. 833/1978 in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Il ricorso è volto a garantire la presenza della difesa tecnica alla persona sottoposta a TSO, e almeno a darle l'opportunità di richiederla.

Il Tribunale di Firenze ha censurato la disposizione:

- nella parte in cui non prescrive che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

- nella parte in cui, in caso di nomina di un difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato;
- nella parte in cui esso non prevede che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine,
- nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.

L'udienza di discussione davanti alla Corte costituzionale deve essere ancora fissata.

16.2. La contenzione

La pratica della contenzione non rientra nel provvedimento che dispone il TSO: la contenzione è una pratica non autorizzata dalla legge e che può essere considerata legittima solo in casi eccezionali. La Corte di Cassazione ha precisato (sent. n. 50497/2018, Mastrogiovanni), che la contenzione meccanica non è mai "un atto medico", e che può essere esclusa la sua contrarietà alla legge solo se attuata in "stato di necessità" in base all'art. 54 c.p. Secondo l'impostazione della giurisprudenza richiamata dai giudici, l'atto medico ha la finalità di realizzare un "beneficio per la salute, bene tutelato dall' articolo 32 della Costituzione, che consente di fornire copertura costituzionale all'atto medico". L'uso della contenzione meccanica concretizza, invece, l'utilizzo di un "presidio restrittivo della libertà che non ha né una finalità curativa né produce materialmente l'effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente", ma solo quella di venire incontro a una situazione di necessità, quella di "salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" (art. 54 c.p.). La Corte aggiunge che "non è assolutamente ammissibile l'applicazione della contenzione in via precauzionale sulla base della astratta possibilità o mera probabilità di un danno grave alla persona, occorrendo che l'attualità del pregiudizio risulti in concreto dal riscontro di elementi obiettivi che il sanitario deve avere cura di indicare in modo puntuale e dettagliato".

La linea interpretativa della sentenza Matrogiovanni è stata fatta propria dalla Corte EDU che, nella sentenza Lavorgna v. Italia (application no. 8436/21, pubblicata il 7 febbraio 2025), ne ha riaffermato i principi. Il caso riguarda l'uso prolungato di mezzi di contenzione meccanica su un paziente psichiatrico durante il suo ricovero e l'inefficacia dell'indagine sulle sue denunce di maltrattamenti. La Corte ha affermato che, per quanto riguarda l'uso di misure di contenzione fisica sui pazienti negli ospedali psichiatrici, gli standard giuridici contemporanei in materia richiedono che tali misure siano impiegate come ultima risorsa, quando la loro applicazione è l'unico mezzo disponibile per prevenire un danno immediato o imminente al paziente o ad altri (come già affermato nel caso Aggerholm v. Denmark, Application No. 45439/18). Inoltre, l'uso di tali misure deve essere commisurato a garanzie adeguate contro qualsiasi abuso, deve fornire una sufficiente protezione procedurale ed essere in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità e mostrare che tutte le altre opzioni ragionevoli non sono riuscite a contenere in modo soddisfacente il rischio di danno al paziente o ad altri. Deve inoltre essere dimostrato che la misura coercitiva non si è protratta oltre il periodo strettamente necessario a tale scopo. Infine, i pazienti sottoposti a contenzione devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza e ogni utilizzo di mezzi di contenzione deve essere debitamente registrato (Lavorgna v. Italia, parr. 115-116).

La Corte accerta, nel caso concreto, che l'utilizzo della contenzione era stato necessario all'inizio, e dunque legittimo, ma che la sua prosecuzione non è stata dimostrata tale: infatti la cartella clinica, dopo la registrazione di un iniziale timore che l'aggressività possa manifestarsi di nuovo, non riporta i motivi attuali del mantenimento della contenzione e presenta registrazioni fatte, in alcune giornate, a distanza di dodici ore o più. Inoltre, la Corte accerta che l'indagine non è stata completa, perché non ha valutato i fatti necessari a definire se il prolungamento della contenzione fosse legittimo o meno, oltre che per la sua durata eccessiva. Di conseguenza, la Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione, sia sostanziale che procedurale, dell'art. 3 della Convenzione. La sentenza sottopone l'Italia a un monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per verificare l'adempimento degli obblighi imposti: la prima verifica avverrà a giugno 2026.

Il TSO, dunque, non giustifica la contenzione. Qualora venga usata, dovrebbe essere applicata solo in via eccezionale e per un periodo di tempo non superiore alla somministrazione della terapia. L'art 1 della legge 833/1978 afferma, infatti, che "la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona". Sul tema si è espresso il Comitato Nazionale di Bioetica, che nell' aprile del 2015 ha condannato "l'attuale applicazione estensiva della contenzione e ribadi[to] la necessità del superamento della stessa"[1]. Ha invitato perciò le Autorità sanitarie ad "avviare un attento monitoraggio del fenomeno, a livello regionale e nazionale" e a "predisporre programmi finalizzati al superamento della contenzione nell'ambito della promozione di una cultura generale della cura rispettosa dei diritti, agendo sui modelli organizzativi dei servizi e sulla formazione del personale"[2]. Ha inoltre raccomandato di "usare lo strumento della valutazione per promuovere l'innovazione, introducendo standard di qualità che favoriscano i servizi e le strutture no-restraint"[3].

Lo strumento del registro delle contenzioni è stato indicato dal Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, nella sua Relazione del 2018, come uno strumento necessario al monitoraggio delle contenzioni. Il Garante Nazionale ha inoltre messo in luce il possibile utilizzo della contenzione come "strumento di disciplinamento all'interno di un sistema la cui funzione è invece quella dell'aver cura, del mantenere e potenziare soggettività e non di comprimerla" (Relazione 2019).

Con Accordo in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Province autonome (Rep. atti n. 174/CSR del 23 ottobre 2025) sono state approvate le "Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale". Scopo del documento è la promozione di pratiche alternative, riducendo l'uso della contenzione fisica e meccanica nei servizi psichiatrici, indirizzandosi verso modelli di cura più in armonia con i diritti umani. Il documento sottolinea la necessità che ogni Regione e Provincia autonoma delinei un proprio modello di intervento per attuare le linee di indirizzo, tenendo conto del contesto territoriale e dei modelli organizzativi già presenti. Il documento, dopo aver richiamato come proprio quadro normativo di riferimento le sentenze, sopra richiamate, della Cassazione (Mastrogiovanni) e della Corte europea dei diritti umani (Lavorgna v. Italia), che hanno specificato che la contenzione non è un atto terapeutico e che può essere scriminata solo se adottata in stato di necessità (art. 54 c.p.) per scongiurare il pericolo di un danno grave alla persona del paziente o di altri, si pone l'obiettivo di ridurre fino al suo superamento le pratiche di contenzione, ma anche quello di delineare i casi in cui, seguendo la norma dello stato di necessità, la contenzione può trovare legittima applicazione. L'obiettivo specifico è quello di monitorare e implementare le indicazioni nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), nei reparti ospedalieri di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) e nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), che sono l'ambito di applicazione del documento.

Il documento adotta cinque indicazioni volte a scongiurare o limitare gli episodi di contenzione:

1. *interventi volti a promuovere i diritti e la dignità delle persone* (come l'adozione di strumenti adeguati a promuovere pratiche di cura rispettose dei diritti, di strategie e strumenti volti a migliorare la disponibilità all'ascolto e l'empatia all'interno della relazione terapeutica, il coinvolgimento di forme associative di assistiti e familiari negli organismi decisionali relativi ai luoghi di cura della salute mentale, laddove possibile);
2. *attivazione/consolidamento di un sistema di rilevazione e monitoraggio della contenzione* (scheda di monitoraggio e registro regionale che prevedano la presenza almeno dei contenuti informativi minimi previsti dalla scheda presente nell'allegato 1, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, nonché interventi volti a individuare fattori di rischio per il ricorso alla contenzione e azioni di prevenzione e riduzione del rischio);

1 Comitato Nazionale di Bioetica, parere "La contenzione: problemi bioetici", 2015, p. 22. Il parere riguarda, nello specifico, il problema della contenzione meccanica nei confronti dei pazienti psichiatrici e delle persone anziane.

2 Ivi, p. 23.

3 *Ibid.*

3. *formazione specifica del personale operante presso i servizi* (con particolare riferimento ai nuovi assunti; formazione degli operatori on the job, attraverso gruppi di co-visione di casi clinici e di elaborazione dei vissuti emotivi attivati in situazioni di emergenza, nonché incontri e i confronti con gli operatori dei servizi che non ricorrono alla contenzione);
4. *rafforzare presa in carico territoriale e lavoro in rete* (con procedure/protocolli/regolamenti e la valutazione degli assetti organizzativi dei luoghi di cura della salute mentale con particolare riguardo alla dotazione di personale);
5. *interventi volti a migliorare la qualità dei luoghi di cura e l'accessibilità dei servizi* (comfort ambientale, accessibilità con flessibilità oraria, umanizzazione delle cure basate su ascolto e accoglienza.

A queste aggiunge una scheda-tipo per il monitoraggio delle contenzioni, che contiene delle informazioni minime da rilevare, e un riepilogo dei principali riferimenti etico-giuridici in materia, che contengono i riferimenti alle norme vigenti (Costituzione, legislazione, giurisprudenza italiana e della Corte EDU), agli atti di soft law, come il parere del Comitato nazionale di bioetica, la Raccomandazine del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), nonché alcuni codici deontologici.

Nonostante gli scopi dichiarati, il documento presenta notevoli problematiche, a partire dal mancato riferimento a una analisi delle cause della contenzione, e dalla mancanza di dati. Pericolosa è l'impostazione del documento che, invece che uno strumento per limitare la contenzione, appare come un modo per legittimarla: spostandosi da una iniziale esclusione della contenzione, a una sua limitazione, fino alla sua legittimazione per via burocratica tramite l'applicazione di specifici protocolli, di cui però non si dettagliano i contenuti specifici. Il documento, poi, non affronta la contenzione farmacologica. Nello stesso tempo inserisce nella sua portata applicativa la contenzione infantile, considerandola alla pari di quella degli adulti. Infine, il documento ammette la possibilità di contenzione all'interno delle REMS, con ulteriori problemi di legittimità giuridica, visto che interverrebbe su pazienti in cura con sentenza di un magistrato, con uno strumento che non è utilizzato né utilizzabile nelle carceri"[4].

Con la Legge finanziaria 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 867-869) è stato disposto un finanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per supportare il monitoraggio contenzioni, tramite risorse informatiche e l'istituzione di un'apposita banca dati. Si tratta, anche in questo caso, della sola contenzione meccanica: i dati verranno aggregati dal Ministero della Salute, sono in carico ai direttori dei DSM e raccolti dalle Regioni nel registro di raccolta regionale. Si dovranno indicare le misure di contenzione meccanica, la loro durata e il regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale; quanto al regime di degenza si suppone che la legge intenda se la contenzione è avvenuta nel contesto di un ricovero volontario o obbligatorio. Le modalità di attuazione verranno stabilite da un decreto interministeriale, di cui non si indicano i tempi per l'adozione.

Volgendo lo sguardo agli atti di pianificazione della Regione Toscana, troviamo il nuovo Piano Sanitario Sociale Integrato regionale (PSSIR) 2024-2026[5], che ribadisce, come già avevano i precedenti piani, l'impegno a contrastare ogni forma di contenzione (2.13 Salute Mentale). Tra le azioni da intraprendere prevede quella di garantire e monitorare nei percorsi di cura "l'attenzione ai pazienti non collaboranti, prevenendo drop-out, contenzione e inserimenti inappropriati, in linea con la DGR n. 1127/2014" (Ibidem). Al di là di queste indicazioni generali, non prevede adempimenti specifici.

Il precedente Piano Sanitario Sociale Integrato 2018-2020 prevedeva un impegno più concreto, attraverso il monitoraggio di vari indicatori di garanzia previsti per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali

4 Si veda Andrea Angelozzi, psichiatra, su Quotidiano Sanità (https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/contenzione-meccanica-in-psichiatria-un-documento-senza-visione-n-risorse-l-ennesima-occasione-mancata/ nonché Pietro Pellegrini, Contenzione. Solo buone intenzioni (https://www.conferenzasalutementale.it/2025/11/05/contenzione-solo-buone-intenzioni-di-pietro-pellegrini/)

5 Approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 30 luglio 2025, n. 67.

di Assistenza (LEA). Oltre al monitoraggio del numero di TSO a residenti maggiorenni in rapporto alla popolazione residente (D28C), il Piano promuoveva "il monitoraggio (in particolare attraverso il *registro delle contenzioni*) del funzionamento dei servizi psichiatrici con particolare attenzione alle pratiche di limitazione della libertà dei pazienti, individuando tutti gli indicatori necessari allo scopo"[6]. Specificava che: "i sistemi di contenzione non devono essere usati in quanto rappresentano una violazione dei diritti fondamentali della persona, siamo comunque consapevoli che la giurisprudenza prevede delle eccezioni nelle quali l'utilizzo è legato esclusivamente a presupposti di necessità e urgenza proporzionate al pericolo. La Regione Toscana, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia, si pone l'obiettivo di essere un modello a livello nazionale per il superamento definitivo di ogni forma di contenzione, promuovendo lo sviluppo di pratiche incentrate sulla relazione tra operatori e pazienti"[7]. Anche i Piani sanitari approvati negli anni precedenti si erano espressi nel senso della limitazione e del controllo della contenzione, segnando una strada ormai da lungo tempo intrapresa in Toscana[8].

16.3. Il monitoraggio del Garante regionale

L'attività di monitoraggio del Garante per i diritti dei detenuti comprende anche le condizioni delle persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), poiché private della libertà personale. La privazione della libertà personale è legittima solo se realizzata nel rispetto dall'art. 13 della Costituzione, che, nel caso di specie, viene garantito dal rispetto dei diritti e delle procedure previste da legge statale che detta la procedura per il TSO (Legge 833/78 artt. 33-35), come sopra meglio descritte. Inoltre, la legge regionale istitutiva dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana (L.R. 69/2009) prevede espressamente tale tipologia di privazione della libertà tra quelle oggetto dell'attività del Garante: all'art. 1, comma 2, stabilisce, infatti, che il Garante svolga la sua attività "a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare […] i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio".

Anche la condizione di contenzione è una privazione della libertà personale, legittimata non da norme autorizzatorie, ma dalla scriminante dello stato di necessità.

Il monitoraggio sulle procedure dei TSO e delle contenzioni è stato avviato già da Franco Corleone, precedente Garante dei detenuti, con l'obiettivo di attivare un meccanismo di prevenzione e di controllo, tramite un'attività continuativa di osservazione delle modalità applicative dei TSO e di visite nei luoghi di cura psichiatrica, pubblici e privati convenzionati, di degenza ospedaliera, dove si praticano i Trattamenti Sanitari Obbligatori, e ogni eventuale forma di contenzione fisica. Il monitoraggio delle prassi adottate si è posto nella prospettiva di un'azione preventiva delle eventuali violazioni, tipica del ruolo del Garante, e in un'ottica di collaborazione e di attivo coinvolgimento delle istituzioni sanitarie della Regione Toscana, così da ricavare un quadro di dati aggiornato sul fenomeno in Toscana e individuare possibili zone grigie e aree di miglioramento.

I dati richiesti anche quest'anno alle ASL hanno riguardato i Trattamenti sanitari obbligatori effettuati nelle diverse Asl nell'anno 2025 e il loro monitoraggio. In particolare, si è chiesto di sapere:

1. Trattamenti sanitari obbligatori effettuati nell'anno 2025 sul territorio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025:

---

6 Piano Sanitario Sociale Integrato 2018-2020, p. 169.

7 *Ibid*.

8 Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR 2012-2015) prevedeva in relazione ai centri e servizi di cura in ambito psichiatrico (SPDC) "il tassativo divieto di ogni forma di contenzione ed un'attenzione continua all'appropriatezza del ricorso alla terapia farmacologica" (p. 209). Già con il precedente Piano sanitario si era previsto di tenere sotto controllo la contenzione, e l'importanza di tale previsione era stata sottolineata come un passo in avanti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: "il PSR 2008-2010 proibisce l'uso della contenzione fisica e ordina il monitoraggio delle prescrizioni psicofarmacologiche che potrebbero assumere il significato di contenzione chimica" (Atto 10/081/CR07/C7 della Conferenza delle regioni e delle province autonome: Contenzione fisica in psichiatria, una strategia possibile di prevenzione p. 3).

a. il numero dei TSO effettuati nel periodo di riferimento e la loro durata;
b. la mappa delle strutture in cui si effettuano TSO in Toscana;
c. le modalità con le quali viene adempiuto l'obbligo di audizione della persona soggetta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida e il luogo di svolgimento dell'audizione;
d. presenza dei registri in cui viene tenuta specifica traccia degli sforzi fatti dal personale per trasformare il TSO in trattamento volontario;

2. Contenzioni: numero delle eventuali contenzioni operate nelle diverse Asl nel 2025, e informazioni sulla presenza e la tenuta di registri specifici per la loro documentazione.

Il contenuto di queste richieste è lo stesso del monitoraggio dello scorso anno, a cui si è aggiunta la richiesta in merito alle le modalità con le quali viene adempiuto l'obbligo di audizione della persona soggetta a TSO da parte del giudice tutelare. Quanto alle contenzioni, le nuove "Linee di indirizzo" non hanno aggiunto molto a quanto già il Garante chiedeva negli anni passati.

Si ricorda l'auspicio formulato dal Garante nazionale, nella sua Relazione 2018: che sia attivata una rete regionale dei Garanti, con un sistema di raccolta dati utile per il monitoraggio sui Tso a livello nazionale e, al contempo, che sia predisposto un *Registro nazionale dei trattamenti sanitari obbligatori* per un attento monitoraggio degli SPDC, dell'uso del TSO e dell'eventuale abuso di esso, laddove si oltrepassino i parametri di eccezionalità e di breve durata e non si rispetti l'art 32 della Costituzione. I dati relativi alle patologie mentali e ai TSO inseriti nel Sistema informatico ospedaliero (Sio) delle varie Regioni, "dovrebbero essere esaustivi, dettagliati, oltre che ovviamente attendibili" e a questo fine mira la richiesta, già formulata anche nelle precedenti relazioni, di istituzione del Registro nazionale dei TSO.

16.4. La collaborazione delle ASL

Il Garante ritiene fondamentale che sia condivisa da parte del personale sanitario l'idea che la tutela dei diritti di libertà delle persone sottoposte a TSO e a contenzione non è una forma di controllo nei loro confronti, bensì una buona prassi di cui tutti possono avvantaggiarsi. Su questo punto, il Garante constata che la collaborazione da parte delle Asl è molto migliorata nel corso degli anni e che sembra essere cessata la percezione che le sue richieste di dati siano inopportune. Il Garante crede che il dialogo e la condivisione con i servizi psichiatrici in merito alle attività di tutela delle persone sottoposte a TSO e a contenzione, iniziata negli ultimi anni, sia un ottimo risultato, che intende portare avanti e sviluppare. È necessaria, infatti, una forte collaborazione tra i medici, i tribunali e le autorità garanti perché la procedura del TSO rimanga veramente straordinaria.

Si riportano di seguito le risposte ricevute in merito alle varie questioni poste.

16.5 Il numero dei TSO effettuati nel periodo di riferimento e la loro durata

Prima di presentare i numeri del monitoraggio effettuato dal Garante, è opportuno premettere che la Toscana si colloca, secondo i dati del Rapporto sulla salute mentale anno 2023 del Ministero della Salute, tra le Regioni con più bassa incidenza di TSO per numero di abitanti, ovvero un tasso di 0,5 TSO per 10.000 abitanti, numero che si colloca in fascia bassa rispetto alla media delle Regioni che è di 1. Dal medesimo Rapporto risulta anche che, dal 2015 al 2023, i numeri dei TSO sono progressivamente diminuiti sia a livello nazionale (8.289 nel 2015, 4.879 nel 2023) sia in Toscana (368 nel 2015, 163 nel 2023)[9]. Tuttavia, se si guardano più attentamente i numeri riportati se ne deduce che vi sono delle carenze informative: i numeri del monitoraggio regionale sono, infatti, ben più elevati.

Si riportano i dati richiesti per l'annualità 2025 nell'ambito del monitoraggio regionale. Questi mostrano in tutto **435** TSO effettuati nelle tre Asl: si tratta di numeri in linea con quelli degli ultimi anni.

9 Ministero della salute, *Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM). Anno 2023,* 2024, pp. 143-144.

Tab. 1: TSO effettuati anno 2025 in Toscana

Erogatore	utenti	dimissioni	Durata	Durata media
USL Toscana Centro		143	1165	8,14 gg
USL Toscana Nord-Ovest		168	n.d.	9,84 gg
USL Toscana Sud-Est		124	n.d.	inferiore a 7 gg.
TOTALE		**435**		

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Nord-Ovest, ASL Sud-Est

Nella tabella 2 si confrontano i numeri forniti a seguito delle richieste del Garante negli ultimi undici anni. Confrontando i dati si può concludere che i dati sono oscillanti e, al di là di una variabilità che può essere effettiva, l'oscillazione può dipendere anche dalle differenze nelle rilevazioni, per es. tramite le schede SDO (scheda dimissioni ospedaliere) o tramite altri sistemi, oppure dal fatto se vengano forniti tutti gli accessi oppure solo quelli che non sono stati trasformati in trattamenti volontari.

Tab. 2: TSO effettuati in Toscana: anni 2015-2025

Anno	Numero TSO
2015	412
2016	289
2017	218
2018	223
2019	409
2020	368
2021	426
2022	424
2023	251
2024	452
2025	435

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Nord-Ovest, ASL Sud-Est

Nella rilevazione di quest'anno, per un'indagine più approfondita, abbiamo chiesto ai Direttori dei DSM di specificare la fonte dei numeri forniti, se scheda SDO e/o altro. Queste le risposte:

- Asl Centro: i dati provengono dalle schede SDO (che tracciano tutti i TSO in ingresso) + le schede relative a TSO attivati su persone già entrate in ospedale, che quindi non sono tracciate tramite la scheda SDO che li qualifica come ricoveri volontari.
- Asl Nord-Ovest: dati raccolti con uno specifico monitoraggio dei TSO, che è più ampio di quanto tracciato nelle schede SDO.
- Asl Sud-Est: dati provenienti dal registro presente in ciascun SPDC.

16.6 La mappa delle strutture in cui si effettuano TSO in Toscana e i riferimenti utili all'esercizio dei diritti

Nella tabella che segue si presentano le strutture in cui vengono effettuati i TSO, che sono le stesse indicate negli anni precedenti.

Tab. 3: Spdc in cui si effettuano TSO – anno 2025

ASL di riferimento	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura	Luogo
USL Toscana Centro	Ospedale San Giovanni di Dio	Firenze
USL Toscana Centro	Ospedale S. Maria Nuova	Firenze
USL Toscana Centro	Oblate	Firenze
USL Toscana Centro	Ospedale S. Maria Annunziata	Bagno a Ripoli (FI)
USL Toscana Centro	Ospedale Santo Stefano	Prato
USL Toscana Centro	Ospedale San Jacopo	Pistoia
USL Toscana Centro	Ospedale San Giuseppe	Empoli (FI)
USL Toscana Centro	Ospedale SS Cosma e Damiano	Pescia (PT)
USL Toscana Centro	Ospedale del Mugello	Borgo San Lorenzo (FI)
USL Toscana Nord-Ovest	Ospedale	Massa
USL Toscana Nord-Ovest	Ospedale Versilia	Lido di Camaiore (LU)
USL Toscana Nord-Ovest	Ospedale	Lucca
USL Toscana Nord-Ovest	Ospedale	Pisa
USL Toscana Nord-Ovest	Ospedale	Livorno
USL Toscana Sud-Est	Ospedale San Donato	Arezzo
USL Toscana Sud-Est	Ospedale S. Maria alle Scotte	Siena
USL Toscana Sud-Est	Ospedale Misericordia	Grosseto
USL Toscana Sud-Est	Ospedale La Gruccia	Montevarchi (AR)

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Nord-Ovest, ASL Sud-Est

La domanda che era stata posta nei passati monitoraggi, in merito alla **presenza nelle strutture in cui il TSO è effettuato, dei riferimenti del magistrato competente** a cui la persona sottoposta a TSO può fare ricorso immediato non è stata riproposta quest'anno, in quanto superata dagli adempimenti introdotti dalla sentenza n. 76/2025. Infatti, l'audizione diretta da parte del giudice in sede di convalida, è lo strumento che direttamente mette in contatto la persona sottoposta a TSO con la magistratura. Tuttavia, trattandosi di un ricorso giurisdizionale, per quanto in forma semplificata, sarebbe comunque utile rendere accessibili ai pazienti alcuni riferimenti di base, come l'indirizzo del giudice tutelare, un modello prestampato che la persona possa compilare da sola, informazioni sulle modalità di invio e la messa a disposizione di uno strumento concreto per realizzarlo (per es. il numero di un'associazione che se ne può occupare).

Per iniziare a monitorare l'attuazione della sentenza 76/2025, si è richiesto alle Asl di conoscere con **quali modalità e in quale luogo venga adempiuto l'obbligo di audizione della persona soggetta a TSO** da parte del giudice tutelare prima della convalida.

Nella Asl Nord Ovest, presso gli SPDC di Versilia, SPDC Ospedale San Luca, SPDC Pisa e SPDC Livorno l'audizione avviene da remoto a mezzo device elettronico (tablet), presso l'SPDC dell'Ospedale NOA di Massa l'audizione avviene in presenza con il magistrato di turno.

Nella Asl Sud-Est, la cancelleria del Tribunale di competenza contatta via mail l'SPDC al fine di organizzare l'audizione del paziente da parte del giudice tutelare entro 48 ore dalla notifica del TSO; in alcune Zone/Distretto l'audizione viene effettuata in presenza presso l'SPDC di Zona mentre in altre Zone l'audizione viene effettuata tramite video-collegamento. Questo in base alle disponibilità del giudice tutelare.

Nella Asl Centro l'audizione si svolge da remoto in alcuni SPDC (Torregalli, OSMA, Mugello, Santa Maria Nuova, Oblate, San Giuseppe) mentre è svolta "inizialmente in presenza e in seguito da remoto" in altri SPDC (S. Stefano, S. Jacopo, S.S. Cosma e Damiano).

Alla domanda se vi siano registri in cui viene tenuta specifica traccia degli sforzi fatti dal personale per trasformare il TSO in trattamento volontario, la risposta fornita dalle ASL Nord-Ovest e Sud-Est è che non esistono specifici registri, ma sottolineano come "fin dal momento del ricovero i sanitari negoziano con il paziente la sua cessazione e l'obbligatorietà termina nel momento in cui sorge la disponibilità ad accettare la cura. Tutti i colloqui con il paziente aventi questa finalità sono riportati nella cartella clinica". La ASL Centro ha risposto che le annotazioni vengono registrate sulla cartella clinica ARGOS.

Quanto ai TSO operati su persone già sottoposte a privazione della libertà personale per altra causa, per esempio su persone presenti in REMS o in carcere, se ne riportano di seguito i numeri. I TSO sono sempre effettuati tramite trasferimento in SPDC. Riguardo agli istituti di Firenze "Mario Gozzini", Sollicciano, Pistoia, Empoli il dato non è stato fornito dalla Asl Centro.

Tab. 4: TSO su persone già sottoposte a privazione della libertà personale 2025

Istituto	TSO 2025
Arezzo	0
Firenze "Gozzini"	n.d.
Firenze "Sollicciano"	n.d.
Firenze Ipm	n.d.
Grosseto	0
Massa Marittima	0
Livorno	0
Livorno "Gorgona"	0
Porto Azzurro	0
Lucca	2
Massa	0
Pisa	0
Volterra	0
Volterra (Rems)	0
Prato	n.d.
Pistoia	n.d.
San Gimignano	0

Istituto	TSO 2025
Siena	0
Empoli (Rems)	0
Pontremoli (Ipm)	0
TOTALE	2

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Nord-Ovest, ASL Sud-Est

16.7 Il numero delle eventuali contenzioni operate nelle diverse Asl, e informazioni sulla presenza e la tenuta di registri specifici per la loro documentazione.

I dati relativi alle contenzioni sono stati forniti dalle tre Asl e si riportano di seguito in tabella. Il numero delle contenzioni della Asl Sud-Est, in tutto 31, è formato da 28 (Azienda Usl) + 3 (Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese).

Tab. 5: Numero di contenzioni per ASL - 2025

Erogatore	2025
USL Toscana Centro	68
USL Toscana Nord-Ovest	154
USL Toscana Sud-Est	31
Totale	253

Fonte: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Nord-Ovest, ASL Sud-Est

Essendo il superamento della contenzione l'obiettivo dichiarato sia dalle linee di indirizzo contenute nell'Accordo Stato, Regioni, province autonome sia dalla Regione Toscana nel Piano Sanitario e Sociale Integrato 2024-2026, risulta particolarmente utili guardare ai dati dei singoli SPDC, che mostrano che, in alcuni casi, si sono effettivamente raggiunte le zero contenzioni.

Tab. 6: Numero di contenzioni per SPDC (ASL Centro) - 2025

Asl Toscana Centro - anno 2025		
UFC	**Strutture**	**Numero contenzioni per UFC**
UFC SMA Fiorentina Nord Ovest Direttore Silvia Catasta	SPDC di Torregalli	9
UFC SMA Fiorentina Sud Est Direttore Stefano Castagnoli	SPDC OSMA	3
	SPDC Mugello	0
UFC SMA Firenze centro Direttore Francesco Casamassima	SPDC Santa Maria Nuova	10
	SPDC Oblate	8

Asl Toscana Centro - anno 2025		
UFC	**Strutture**	**Numero contenzioni per UFC**
UFC SMA Empoli Direttore Orlando Granati	SPDC S. Giuseppe	9
UFC SMA Prato Direttore Giuseppe Cardamone	SPDC S. Stefano	20
UFC SMA Pistoia Direttore Riccardo Delle Luche	SPDC S. Jacopo	9
UFC SMA VdN Direttore Elisabetta Coli	SPDC S.S. Cosma e Damiano	0

Fonte: Comunicazioni del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro

La presenza dei registri per le contenzioni, che nel nostro monitoraggio è stata sempre richiesta, assume ora una nuova importanza alla luce dell'Accordo Stato, regioni, Province autonome del 23 ottobre 2025, che pone l'attivazione dei registri per le contenzioni come uno degli strumenti utili al loro superamento e, in primo luogo, al loro controllo.

In merito alla presenza dei registri, la Asl Centro ha dichiarato che sono presenti in tutti gli SPDC di sua competenza.

La Asl Sud-Est ha dichiarato che i registri sono presenti e le contenzioni vi sono annotate con modalità che rispettino la riservatezza e in relazione a una procedura aziendale sulla APM che contempla anche l'eventualità della contenzione.

La Asl Nord-Ovest ha risposto che le contenzioni vengono effettuate e monitorate secondo quanto previsto dalla procedura Aziendale 188, e che gran parte delle contenzioni si sono rese necessarie per stati di intossicazione da sostanze.

16.8 Il monitoraggio presso i Tribunali

Il giudice tutelare ha un ruolo centrale nella procedura di autorizzazione e controllo dei TSO prevista dagli artt. 33-35 della Legge 833/1978, in quanto organo giurisdizionale di garanzia della libertà personale. In ossequio alle norme costituzionali in materia di libertà personale, il magistrato controlla *ab initio* la legittimità dell'adozione del provvedimento da parte del sindaco, e ne rimane il controllore nelle successive altre fasi, come quella della convalida, durante la quale effettua l'audizione della persona sottoposta a TSO, e nelle fasi eventuali. Tra queste, vi sono il caso di proroga del TSO, che deve essere fatta tramite la medesima procedura della prima autorizzazione, e l'eventuale ricorso contro l'applicazione del TSO (art. 35), ricorso che può essere fatto direttamente dal sottoposto al trattamento, e da chiunque vi abbia interesse. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui al ricorso sia annessa la richiesta di sospensiva, questa deve essere discussa nel termine di dieci giorni davanti al presidente del Tribunale.

Inoltre, i ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione. Si tratta evidentemente di modalità finalizzate a facilitare l'accesso alla giustizia da parte di chi è sottoposto a TSO, in virtù dell'importanza dirimente del controllo giurisdizionale sulle forme e i modi di privazione della libertà personale.

I dati richiesti ai Tribunali della Toscana riguardano l'anno 2025 e sono i seguenti:

1. il numero di richieste afferenti ai Tso ricevute, distinte in richieste convalidate, richieste respinte, non luogo a provvedere;
2. il numero dei TSO revocati,

3. il numero delle richieste di proroga, distinte in proroghe concesse e proroghe respinte;
4. il numero dei ricorsi presentati contro l'applicazione del TSO;
5. le modalità con le quali è stato attuato il nuovo obbligo di sentire la persona interessata previsto dalla sentenza C. Cost. n. 76/2025.

È stato anche chiesto se vi fossero altri dati ritenuti utili alla attività di monitoraggio del rispetto dei diritti delle persone sottoposte a TSO, di darne notizia al Garante.

TAB. 7: Trattamenti sanitari obbligatori – anno 2025

Tribunale	**Richieste ricevute**	**Richieste convalidate**	**Richieste respinte**	**Non luogo a provvedere**	**Tso revocati**	**Richieste di proroga**	**Proroghe**	**Ricorsi**
Tribunale di Arezzo	58	45	13	0	2	11	7	1
Tribunale di Firenze	126	118	3	5	24	31	22	0
Tribunale di Grosseto	32	32	0	0	0	3	3	0
Tribunale di Livorno	87	84	3	0	0	12	12	0
Tribunale di Lucca	61	60	1	0	44	24	23	0
Tribunale di Massa	21	20	1	0	0	2	2	0
Tribunale di Pisa	85	83	2	0	0	25	25	0
Tribunale di Pistoia	29	29	0	0	0	4	4	0
Tribunale di Prato	12	12	0	0	0	7	7	0
Tribunale di Siena	46	35	11	0	0	4	4	0
TOTALE	**557**	**518**	**34**	**5**	**70**	**123**	**109**	**1**

Fonte: Sezioni di volontaria giurisdizione dei Tribunali di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Nella Tabella 7 si possono vedere i numeri del 2025 (**518 convalide**), che sono sostanzialmente in linea, con un miglioramento perché in diminuzione, con quelli dell'anno precedente, in cui i TSO erano stati in tutto 561. Da evidenziare è il fatto che vi è stato un unico ricorso, presso il Tribunale di Arezzo, in linea con gli scarsi o nulli atti di iniziativa già rilevati gli scorsi anni.

Per quanto riguarda **le modalità con cui si svolge l'audizione**, ovvero è attuato il nuovo obbligo di sentire la persona interessata in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025, la gran parte dei Tribunali ha risposto che l'udienza si tiene a distanza con modalità telematiche (Firenze, Livorno, Arezzo, Massa); una parte che l'udienza si tiene, alternativamente, tramite l'accesso ai reparti del magistrato giudicante e tramite modalità telematiche (Pistoia, Pisa, Prato). Non hanno risposto Grosseto, Lucca e Siena.

16.9 I numeri dei TSO: confronto dati ASL/dati Tribunali

Essendo i dati sui TSO particolarmente incerti nella consistenza numerica, come si è già visto nel confronto tra il dato rilevato dal Ministero della salute e quello del Garante regionale, risulta altresì utile confrontare, come già fatto gli anni precedenti, i dati ricevuti dai Tribunali e quelli ricevuti dalle Asl. Ne emerge che, per l'anno 2025 il totale comunicato dalle **ASL è di 435 TSO**, mentre il dato comunicato dai **Tribunali** è di **518 convalide**, con uno scarto di 83 TSO. Le richieste convalidate dai tribunali sono, nel calcolo fatto, solo quelle della prima misura, escludendo quelle di proroga. È interessante operare un confronto per le tre Asl sull'anno 2025:

- per la Centro la differenza è di 16 TSO,
- per la Nord-Ovest la differenza è di 79 TSO,
- per la Sud-Est la differenza è di 12 TSO, ma in quest'ultimo caso ne sono stati contati di più dalla Asl rispetto ai Tribunali.

La discrepanza resta presente, con numeri abbastanza simili a quelli dello scorso anno, tranne il caso della Asl Sud Est in cui si è ribaltata la prevalenza numerica a favore della Asl. Questo Ufficio cerca di comprendere le discrasie tramite richieste di chiarimenti agli uffici interessati.

TAB. 8: Trattamenti sanitari obbligatori – anno 2025: confronto dati ASL-dati Tribunali

Trattamenti sanitari obbligatori – anno 2023: confronto dati ASL-dati Tribunali				
Tribunale	**Richieste convalidate**	**Proroghe**	**Asl**	**Tso**
Tribunale di Firenze	118	22	Toscana Centro	
Tribunale di Prato	12	7	Toscana Centro	
Tribunale di Pistoia	29	4	Toscana Centro	
TOTALE ASL CENTRO	**159**	**33**	**TOTALE ASL CENTRO**	**143**
Tribunale di Livorno	84	12	Toscana Nord Ovest	
Tribunale di Lucca	60	23	Toscana Nord Ovest	
Tribunale di Massa	20	2	Toscana Nord Ovest	
Tribunale di Pisa	83	25	Toscana Nord Ovest	
TOTALE ASL NORD OVEST	**247**	**62**	**TOTALE ASL NORD OVEST**	**168**
Tribunale di Arezzo	45	7	Toscana Sud Est	
Tribunale di Siena	35	4	Toscana Sud Est	
Tribunale di Grosseto	32	3	Toscana Sud Est	
TOTALE ASL SUD EST	**112**	**14**	**TOTALE ASL SUD EST**	**124**
TOTALE REGIONE	**518**	**109**	**TOTALE REGIONE**	**435**

Fonti: Comunicazioni dei Direttori di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL Centro, ASL Nord-Ovest, ASL Sud-Est e Sezioni di volontaria giurisdizione dei Tribunali di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

16.10 I ricorsi contro la procedura di TSO

In materia di TSO si riscontra la mancanza quasi totale di contenzioso. Nel 2021 non vi era stato nessun ricorso, nel 2022 si sono avuti 3 ricorsi, tutti di fronte al Tribunale di Massa, nel 2023 e nel 2024 di nuovo nessun ricorso, nel 2025 un ricorso davanti al Tribunale di Arezzo. È un fenomeno importante, del quale sarebbe opportuno approfondire le motivazioni, considerato che la procedura di controllo giurisdizionale è stabilita dalla legge a garanzia del diritto della libertà individuale. Si rileva che ciò che manca è l'atto di impulso del procedimento (il ricorso), e questa circostanza lascia supporre che vi siano ostacoli, prima di tutto culturali e conoscitivi, per la persona sottoposta a TSO, nel formulare le proprie, eventuali, critiche e rimostranze in termini di diritti. Sapere di avere un diritto è il primo passo per chiedere di esercitarlo. Con i nuovi adempimenti introdotti dalla Corte costituzionale con la sentenza 76/2025, ovvero le notifiche dei provvedimenti di TSO e di convalida nonché lo svolgimento dell'audizione pre-convalida, è possibile che aumenti la consapevolezza da parte dei pazienti e che vi siano più iniziative giurisdizionali. Anche la

questione di costituzionalità pendente potrebbe, se accolta, ampliare l'accesso alla giustizia delle persone sottoposte a TSO, grazie all'assistenza tecnica di un legale.

Negli anni scorsi si sono sollecitati i Dipartimenti di salute mentale ad adottare tecniche di informazione in merito ai diritti per le persone sottoposte a TSO e si è segnalata come opportuna una modifica normativa che imponga la nomina, con il provvedimento sindacale, e la successiva presenza, di un avvocato o di un organismo di assistenza (associazione o altro) che possa essere di riferimento per l'esercizio dei diritti della persona sottoposta a TSO. La Corte costituzionale potrà andare in tale direzione decidendo sulla questione pendente.

17. Camere di sicurezza di competenza delle forze dell'ordine

17.1 Rifermenti normativi

L'accesso e il monitoraggio delle camere di sicurezza delle forze dell'ordine, a garanzia del rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale in quanto arrestate o fermate, è una delle competenze del Garante dei detenuti (prevista in modo espresso dagli artt. 67 e 67-bis Legge 354/1975).

La funzione delle camere di sicurezza è stata ampliata, modificando l'art. 558 del Codice di procedura penale, tramite la Legge 9/2012, per limitare il numero degli ingressi in carcere: si è previsto di utilizzare per i fermi e gli arresti in flagranza le camere di sicurezza delle forze dell'ordine, e di procedere con l'ingresso in carcere solo a seguito della applicazione della custodia cautelare. Il Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, nella sua Relazione al Parlamento del 2019, ha così sintetizzato il cambiamento: "la camera di sicurezza, quindi, è un luogo che nella sua nuova e attuale ideazione si atteggia con le migliori e più ampie finalità di riduzione della drammaticità conseguente a un arresto: è il luogo del primo incontro della persona presa in custodia dallo Stato con le Istituzioni della giustizia e con il sistema delle garanzie di difesa; al contempo, è il riparo da una detenzione in carcere non necessaria" (p. 94).

La permanenza nelle camere di sicurezza, nonostante sia prevista per il periodo limitato di tempo necessario alla comparizione davanti al magistrato, deve rispondere a standards di garanzia dei diritti della persona, che sono stati stabiliti a livello internazionale e nazionale.

17.2 Gli standards di riferimento

Gli standard internazionali sono definiti nelle Mandela Rules adottate dalle Nazioni Unite, che costituiscono la revisione fatta nel 2015 delle precedenti Regole standard per il trattamento dei prigionieri, adottate dalle Nazioni Unite nel 1957. Queste sottolineano che la persona fermata non è ancora stata processata né condannata, e dunque deve essere trattata come presunta innocente. Essa, inoltre, deve poter alloggiare e dormire in una camera singola, adeguata alle condizioni del clima locale.

Gli standards di trattamento sono stati ulteriormente definiti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), che nell'ambito della sua attività di visita regolare dei luoghi di reclusione, ha dato indicazioni precise sui parametri che devono essere rispettati nelle camere di sicurezza. In particolare il Cpt ha sottolineato che le camere di sicurezza debbano essere dotate di luce adeguata, di corredo per il letto pulito e devono avere la possibilità di accedere a servizi igienici puliti e attrezzati, sì da permettere alle persone di lavarsi; ha anche sottolineato la necessità che i diritti della persona arrestata siano fatti conoscere a questa e garantiti, in particolare l'accesso a un avvocato e a un medico; ha dato inoltre indicazioni sulle caratteristiche delle stanze in cui si svolgono gli interrogatori. Inoltre, il dovere di cura che le forze dell'ordine hanno verso le persone in custodia, include la responsabilità di assicurare la loro sicurezza e integrità fisica: ciò implica che le persone recluse nelle camere di sicurezza debbano poter chiamare facilmente gli agenti di custodia (12° Rapporto annuale del CPT, del 2001). Il CPT ha anche dato indicazioni sulle dimensioni delle camere di sicurezza, che dovrebbero essere non inferiori a sette metri quadrati, con almeno due metri tra pareti opposte e un'altezza di almeno due metri e mezzo; nelle camere di sicurezza vi deve inoltre essere la disponibilità di acqua da bere e deve essere fornito cibo in orari appropriati (2° Rapporto annuale del CPT, del 1991).

Nel marzo del 2022 il CPT ha svolto la sua visita periodica in Italia, il cui Rapporto è stato pubblicato il 24 marzo 2023, dopo la conclusione del procedimento di comunicazione da parte del CPT e di ri-

sposta del Governo svolto in via riservata, secondo le procedure previste dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Sono state visitate alcune Questure, stazioni dei Carabinieri e della Polizia municipale (tra cui una Stazione di Polizia di Milano e Stazione dei Carabinieri di Torino-Mirafiori). Mentre la gran parte delle persone recluse ha dichiarato di essere stata trattata correttamente, alcune hanno denunciato episodi di maltrattamento fisico (tra cui un uso eccessivo della forza), per tale motivo il CPT ha raccomandato alle autorità italiane di assicurare che gli agenti di polizia siano formati correttamente e dispongano degli strumenti adeguati per eseguire gli arresti e i fermi senza utilizzare maggiore forza di quella strettamente necessaria. Inoltre, il CPT ha sottolineato che il maltrattamento (compreso l'abuso verbale e le minacce) delle persone arrestate è illegittimo e non professionale e deve essere sottoposto ad adeguate sanzioni disciplinari. Ha, quindi, raccomandato che qualunque uso della forza sia appropriatamente documentato e ha suggerito l'introduzione di videocamere indossabili da parte degli agenti delle forze dell'ordine. Inoltre, il CPT ha raccomandato alle autorità italiane di perfezionare l'attuale pratica di trasmissione delle denunce di lesioni alle procure, in particolare mettendo in evidenza quando le denunce di lesioni riguardano accuse di maltrattamento da parte delle forze dell'ordine.

Per quanto riguarda la garanzia dei diritti delle persone arrestate o fermate, il CPT ha riscontrato casi di violazioni sia del diritto ad informare un parente o altra persona dell'avvenuta privazione della libertà, sia del diritto a informare e poter conferire immediatamente con un avvocato. Per questo raccomanda di rivedere le procedure correnti in materia di comunicazioni e di prendere iniziative, in accordo con gli ordini degli avvocati, per assicurare un'assistenza legale effettiva durante la custodia di polizia. Quanto all'assistenza medica, è risultata sempre prestata correttamente. Tuttavia, spesso il personale di polizia ha presenziato alla visita: il CPT raccomanda che tutte le visite mediche siano condotte, a meno che il medico non richieda diversamente, fuori dall'ascolto e dalla vista del personale di polizia. Inoltre, la legge italiana fa obbligo di informare i cittadini stranieri in una lingua a loro conosciuta: sul punto il CPT raccomanda di predisporre informazioni scritte e di far firmare ai reclusi per presa visione.

Inoltre, il CPT raccomanda alle autorità italiane di garantire che ufficiali di custodia tengano i registri di custodia meticolosamente e li aggiornino in modo tempestivo. Inoltre, i registri dovrebbero prevedere una casella/spazio per la controfirma dell'indagato. Il CPT raccomanda alle autorità italiane di garantire la corretta registrazione di ogni trattamento e che a tutte le persone recluse nelle camere di sicurezza sia fornito un opuscolo informativo che esponga i loro diritti in una lingua a loro comprensibile.

Infine, le condizioni di detenzione nelle camere di sicurezza visitate sono state valutate come generalmente accettabili per brevi periodi di permanenza. Ciononostante, è necessario assicurare, dice il CPT; che le camere di sicurezza di queste strutture vengano pulite dopo ogni utilizzo e che le coperte vengano cambiate con regolarità. Inoltre, ogni camera di sicurezza dovrebbe avere un'illuminazione artificiale adeguata alla lettura e sarebbe preferibile che tutte disponessero di materassi lavabili.

Un'esperienza di reclusione in una camera di sicurezza, certamente non generalizzabile ma indicativa dei possibili rischi, è raccontata nella trasmissione di Radio Radicale "Radio Carcere" di Riccardo Arena[1]. Proprio nella prospettiva di scongiurare tali rischi gli standards internazionali e il monitoraggio dei garanti sono indispensabili.

Gli standard internazionali prestano attenzione anche alla differenza di genere e stabiliscono che la condizione detentiva debba rispettare specifiche esigenze delle donne, per esempio tramite forniture gratuite di assorbenti igienici e la messa a disposizione di medicina di genere (Bangkok Rules). Anche i bisogni delle persone con disabilità in stato di detenzione devono trovare risposta, in primo luogo con celle e servizi igienici privi di barriere architettoniche (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006).

Il nostro Codice di procedura penale ribadisce, tramite specifiche previsioni di legge, l'importanza dei

1 Radio Carcere: Le Camere di Sicurezza delle Stazioni di Polizia, dove si sta chiusi 24 ore su 24 e dove anche lavarsi è impossibile. Che succede in quelle 48 ore in cui il catturato resta nelle mani di chi lo ha catturato? disponibile alla pagina: https://www.radioradicale.it/scheda/701045/radio-carcere-le-camere-di-sicurezza-delle-stazioni-di-polizia-dove-si-sta-chiusi-24

diritti delle persone fermate o arrestate: agli artt. 293 e 386 si indica che nel periodo di tempo che la persona trascorre nella camera di sicurezza, devono essere garantiti alcuni diritti finalizzati al corretto esercizio della difesa: diritto all'accesso all'avvocato, diritto alla notifica a un parente o a una persona di proprio riferimento, diritto alla visita da parte di un medico, diritto ad essere informato dei propri diritti.

17.3 I dati

Il Garante regionale sta portando avanti il monitoraggio sugli standard della permanenza nelle camere di sicurezza in Toscana, già iniziato nel 2019, al fine di acquisire dati sulle caratteristiche delle stesse e sull'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di cui la persona in stato di fermo è titolare.

Con questo scopo sono stati richiesti alle Prefetture e alle Questure presenti sul territorio della Regione Toscana i seguenti dati:

1. Quantità, condizione (agibile/non agibile), collocazione, metratura, capienza regolamentare, delle camere di sicurezza;
2. Presenza a disposizione del fermato di servizi igienici e loro collocazione (interna/esterna);
3. Presenza nelle stesse camere, o comunque a richiesta del fermato, del materiale necessario per avere un letto per dormire, per lavarsi, per le specifiche esigenze delle persone disabili o delle donne;
4. Presenza nelle stazioni delle forze dell'ordine di materiale informativo a disposizione dei fermati in merito ai loro diritti;
5. Presenza di registri che attestino l'effettivo esercizio dei diritti da parte dei fermati: chiamate all'avvocato, ai parenti, visite mediche;
6. Numero di persone transitate nel corso dell'anno 2025 nelle camere di sicurezza di competenza.

Si riportano di seguito i dati sul numero delle camere di sicurezza **dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza**, per ogni **Prefettura** di competenza e in totale.

I dati sono quasi al completo ad eccezione di quelli richiesti alle Prefetture di Massa e di Pistoia che, nonostante i numerosi tentativi di sollecito tramite telefonate, non hanno fornito i dati.

In totale, ad esclusione quindi dei numeri di Massa e Pistoia, le camere di sicurezza **agibili** delle 9 province toscane**,** sono **74** e quelle non agibili sono 80. Sono presenti anche i transiti nell'anno 2025: in tutto 554 (dato che non include Massa, Pistoia e Lucca).

TABELLA 1

Prefettura di	**Camere di sicurezza 2023 - arma Carabinieri e Guardia Finanza**		**Transiti (info aggiuntiva)**
	Agibili	**Non agibili**	**2025**
Firenze	12	7	233
Arezzo	9	0	57
Grosseto	9	0	70
Livorno	7	14	19
Lucca	3	0	n.d.
Massa	n.d.	n.d.	n.d.
Pisa	16	22	101
Pistoia	n.d.	n.d.	n.d.
Prato	4	5	56
Siena	14	32	18
TOTALE	**74**	**80**	**554**

La maggioranza delle Prefetture ha risposto anche in merito alle caratteristiche delle camere di sicurezza. Si riportano nella Tabella 2 le caratteristiche delle sole camere agibili. Si sottolinea come dato importante la presenza, nella gran parte delle camere, del "foglio dei diritti" in varie lingue. Si auspica che questo sia esteso anche alle altre. Anche la presenza di kit usa e getta per il letto appare una buona scelta per cercare di garantire una permanenza dignitosa. Non tutte le Prefetture hanno risposto in merito alle domande sulla messa a disposizione di materiale per lavarsi, di assorbenti igienici per le donne, e di adeguati spazi per persone disabili. Si invita a prestare maggior attenzione a tali aspetti, che sono non secondari nel garantire dignità pur in condizione di privazione della libertà.

TABELLA 2

Caratteristiche camere di sicurezza agibili - Arma dei Carabinieri/Guardia di Finanza														
	Cella n.	**Collocazione**	**Metratura (mq)**	**Capienza**	**Servizi igienici**	**Collocazione servizi**	**caratteristiche servizi**	**Materiale per letto**	**Materiale per lavarsi**	**Assorbenti femminili**	**Esigenze persone disabili**	**Info sui diritti**	**Registri esercizio diritti**	**Altro**
FI	1	Firenze S. Maria Novella	7,47		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	2	Firenze S. Maria Novella	7,47		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	3	Borgo San Lorenzo	5		si	esterno			no			si	si	
FI	4	Borgo San Lorenzo	5		si	esterno			no			si	si	
FI	5	Figline Valdarno	5,66		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	6	Figline Valdarno	5,66		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	7	Pontassieve	8,55		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	8	Pontassieve	8,55		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	9	Signa	9		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	10	Signa	9		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	11	Scandicci	5,82		si	esterno			si			si	si	citofono
FI	12	Scandicci	5,82		si	esterno			si			si	si	citofono
AR	1	Bibbiena	8,32	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	
AR	2	Bibbiena	7,5	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	
AR	3	Arezzo	5,4	1	si	interno		si	si	si	si	si	si	
AR	4	Arezzo	5,4	1	si	interno		si	si	si	si	si	si	
AR	5	Cortona	14	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	
AR	6	Sansepolcro	7	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	
AR	7	San Giovanni Valdarno	9,45	1	si	esterno		si	si	no	no	si	si	
AR	8	Arezzo - G. di F.	11,42	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	
AR	9	Arezzo - G. di F.	11,42	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	1	Follonica			si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	2	Follonica			si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	3	Orbetello			si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	4	Orbetello			si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	5	Arcidosso			si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	6	Arcidosso			si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	7	Pitigliano			si	esterno		si	si	si	si	si	si	
GR	8	Grosseto			si			si	si	si	si	si	si	
GR	9	Grosseto			si			si	si	si	si	si	si	
LI	1	Livorno Centro	7,37	1	si	interno		si	si	si	si	si	si	
LI	2	Livorno Centro	7,5	1	si	interno		si	si	si	si	si	si	
LI	3	Marciana Marina	8,08	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	

Caratteristiche camere di sicurezza agibili - Arma dei Carabinieri/Guardia di Finanza														
	Cella n.	**Collocazione**	**Metratura (mq)**	**Capienza**	**Servizi igienici**	**Collocazione servizi**	**caratteristiche servizi**	**Materiale per letto**	**Materiale per lavarsi**	**Assorbenti femminili**	**Esigenze persone disabili**	**Info sui diritti**	**Registri esercizio diritti**	**Altro**
LI	4	Marciana Marina	6,8	1	si	esterno		si	si	si	si	si	si	
LI	5	Portoferraio - G.di F.	16,11	1	si	interno	wc e lavabo	si	no	si	no	si	si	
LI	6	R.O. Aeronavale - Livorno	10,07	2	si	interno		no	no	no	no	no	no	
LI	7	R.O. Aeronavale - Livorno	10,04	2	si	interno		no	no	no	no	no	no	
LU	1	Staz. Lucca	?	?	si	esterno	wc e lavabo	si	si	si	no	si	si	
LU	2	Staz. Viareggio	?	?	si	interno	wc e lavabo	si	si	si	no	si	si	
LU	3	Staz. Viareggio	?	?	si	interno	wc e lavabo	si	si	si	no	si	si	
MS	1	Carrara	7	1	si	esterno		si	si	no	no	si	si	dato 2024
MS	2	Carrara	7	1	si	esterno		si	si	no	no	si	si	dato 2024
MS	3	Pontremoli	7	1	si	esterno		si	si	no	no	si	si	dato 2024
MS	4	Pontremoli	7	1	si	esterno		si	si	no	no	si	si	dato 2024
PI	1	Pisa	8		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	2	Terricciola	7		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	3	Pontedera	14		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	4	Bientina	7,4		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	5	Navacchio	5,5		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	6	Navacchio	5,5		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	7	Santa Croce sull'Arno	6,16		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	8	Santa Croce sull'Arno	6,16		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	9	Peccioli	5,7		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	10	Peccioli	5,7		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	11	Riparbella	6,1		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	12	Riparbella	6,1		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	13	Castelnuovo V. di Cecina	7,5		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	14	Castelnuovo V. di Cecina	7,5		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PI	15	Pontasserchio	7,05		si	interno		si	si	si	no	si	si	
PI	16	Pisa - G. di F.	16,84	3	si	interno		si	si	no	no	no	no	
PI	17	Cascina	6,84		si	esterno		si	si	si	no	si	si	
PT	1	Staz. Pistoia	4,60	1	si	esterno	wc e lavabo	si	no	no	no	no	si	dato 2024
PT	2	Staz. Pistoia	4,60	1	si	esterno	wc e lavabo	si	no	no	no	no	si	dato 2024
PT	3	Staz. Montecatini T.	8	1	si	esterno	wc e lavabo	si	si	no	no	si	si	dato 2024
PT	4	Staz. Montecatini T.	8	1	si	esterno	wc e lavabo	si	si	no	no	si	si	dato 2024
PO	1	Staz. Prato	5,50	1	si	esterno	wc e lavabo	si	si	si	no	si	si	
PO	2	Staz. Prato	5,50	1	si	esterno	wc e lavabo	si	si	si	no	si	si	
PO	3	Montemurlo	6,20	1	si	esterno	wc e lavabo	si	si	si	no	si	si	videosorv.
PO	4	Montemurlo	6,28	1	si	esterno	wc e lavabo	si	si	si	no	si	si	videosorv.
SI	1	San Quirico d'Orcia	9,80		si				no	si	si	si	si	
SI	2	Chianciano Terme	7,33		si				no	no	si	si	si	
SI	3	Chianciano Terme	7,21		si				no	no	si	si	si	
SI	4	Chiusi Scalo	7,74		no				no	no	si	si	si	
SI	5	Chiusi Scalo	7,74		no				no	no	si	si	si	
SI	6	Sarteano	9		si				no	no	si	si	si	

Caratteristiche camere di sicurezza agibili - Arma dei Carabinieri/Guardia di Finanza														
	Cella n.	Collocazione	Metratura (mq)	Capienza	Servizi igienici	Collocazione servizi	caratteristiche servizi	Materiale per letto	Materiale per lavarsi	Assorbenti femminili	Esigenze persone disabili	Info sui diritti	Registri esercizio diritti	Altro
SI	7	Sinalunga	7,8		si				no	no	no	si	si	
SI	8	Sinalunga	7,8		si				no	no	no	si	si	
SI	9	Torrita di Siena	6,25		si				no	no	no	si	si	
SI	10	Torrita di Siena	6,25		si				no	no	no	si	si	
SI	11	Poggibonsi	5,71		si				no	no	no	si	si	
SI	12	Poggibonsi	5,71		si				no	no	no	si	si	
SI	13	Radda in Chianti	9		si				no	no	no	si	si	
SI	14	Radda in Chianti	9		si				no	no	no	si	si	

Si riportano di seguito i dati sul numero delle camere di sicurezza della **Polizia di Stato**, per ogni **Questura** di competenza e in totale. Tutte le Questure hanno risposto. In totale le camere di sicurezza agibili sono **26** e quelle non agibili sono 8. I transiti totali nel 2025 nelle camere di sicurezza di competenza sono stati 625.

TABELLA 3

Questura di	Quantità camere di sicurezza - Polizia di Stato - 2024		Transiti (info aggiuntiva)
	Agibili	Non agibili	2025
Firenze	3	3	131
Arezzo	4	0	68
Grosseto	2	0	15
Livorno	2	1	97
Lucca	2	0	47
Massa	3	0	22
Pisa	3	0	129
Pistoia	3	0	45
Prato	3	1	60
Siena	1	3	11
TOTALE	**26**	**8**	**625**

Le Questure hanno risposto anche in merito alle caratteristiche delle camere di sicurezza, alcune con maggiori dettagli. Si riportano nella Tabella 4 le caratteristiche delle sole camere agibili. Si sottolinea come dato importante e positivo la presenza in quasi tutte le Questure del "foglio dei diritti" in varie lingue, e si auspica che anche nelle poche in cui è mancante venga adottato. Anche la presenza di kit usa e getta per il letto appare una buona scelta per cercare di garantire una permanenza dignitosa. Non tutte le Questure hanno risposto in merito alle domande sulla messa a disposizione di materiale per lavarsi, di assorbenti igienici per le donne, e di adeguati spazi per persone disabili. Si invita a prestare maggior attenzione a tali aspetti, che sono non secondari nel garantire dignità pur in condizione di privazione della libertà.

Tabella 4

Caratteristiche camere di sicurezza agibili - Questure															
	Cella n.	**Collocazione**	**Metratura (mq)**	**Capienza**	**Servizi igienici**	**Collocazione servizi**	**caratteristiche servizi**	**Materiale per letto**	**Materiale per lavarsi**	**Assorbenti femminili**	**Esigenze persone disabili**	**Info sui diritti**	**Registri esercizio diritti**	**Altro**
Firenze	1	sede centrale Questura	13		si	esterno	lavabo, wc, doccia in metallo	lenzuola usa e getta		no	no	atti polizia giud.	si	
Firenze	2	sede centrale Questura	15		si	esterno	lavabo, wc, doccia in metallo	lenzuola usa e getta		no	no	atti polizia giud.	si	
Firenze	3	sede centrale Questura	14		si	esterno	lavabo, wc, doccia in metallo	lenzuola usa e getta		no	no	atti polizia giud.	si	
Arezzo	1	sede centrale Questura	9,31	1	si	esterno	wc, lavandino, bidet	coperte	si	si	si	"foglio" diritti varie lingue	si	
Arezzo	2	sede centrale Questura	16,91	2	si	esterno	vedere sopra	coperte	si	si	si	"foglio" diritti varie lingue	si	
Arezzo	3	sede centrale Questura	12,73	1	si	esterno	vedere sopra	coperte	si	si	si	"foglio" diritti varie lingue	si	
Arezzo	4	Pol. stradale Battifolle	9,9	1	si	esterno	split caldo/freddo	coperte	si	si	si	"foglio" diritti varie lingue	si	
Grosseto	1	sede centrale Questura	11,2		si	interno	wc e lavandino in acciaio inox	si	si	si	si	"foglio" diritti varie lingue	si	
Grosseto	2	sede centrale Questura	12,9		si	interno	wc e lavandino in acciaio inox	si	si	si	si	"foglio" diritti varie lingue	si	
Livorno	1	sede centrale Questura	10,60	1	si	esterno	wc, lavabo e doccia	lenzuola usa e getta	si	no	bagno attr.	"foglio" diritti varie lingue	si	
Livorno	2	sede centrale Questura	8,20	1	si	esterno	wc e lavabo	lenzuola usa e getta	si	no	bagno attr.	"foglio" diritti varie lingue	si	
Lucca	1	Comm. Viareggio	24	2	si	interno	wc e lavabo	no		si	bagno attr.	si	si	
Lucca	2	Comm. Viareggio	24	2	si	interno	wc e lavabo	no		si	bagno attr.	si	si	
Massa	1	sede centrale Questura	8,88	1	si	esterno		si	si	no	no	"foglio" diritti varie lingue	si	
Massa	2	sede centrale Questura	8,88	1	si	esterno		si	si	no	no	"foglio" diritti varie lingue	si	
Massa	4	Comm. Carrara	9	1	si	esterno		si	si	no	no	"foglio" diritti varie lingue	si	
Pisa	1	sede centrale Questura	14		si	interno	wc e lavabo	si	si	si	si	"foglio" diritti varie lingue	si	pulsante chiam.
Pisa	2	Comm. Pontedera	20		si	interno	wc e lavabo	si	si	si	no	"foglio" diritti varie lingue	si	pulsante chiam.
Pisa	3	Sezione Pol. Fer. Pisa		1	si	interno	wc e lavabo	si				"foglio" diritti varie lingue	si	videosorv.
Pistoia	1	sede centrale Questura	9,03	1	si	esterno	wc e lavandino in acciaio inox	si	si	si	si	si	si	
Pistoia	2	sede centrale Questura	8,10	1	si	esterno	wc e lavandino in acciaio inox	si	si	si	si	si	si	
Pistoia	3	Comm. Montecatini T.	11	1	si	interno		si	si	si	si	si	si	
Prato	1	sede centrale Questura	9,5	1	si	esterno		si (letto in muratura)	si	si	si	si	si	videosorv.
Prato	2	sede centrale Questura	9,5	1	si	esterno		si (letto in muratura)	si	si	si	si	si	videosorv.
Prato	3	sede centrale Questura	12,37	1	si	esterno		si (letto in muratura)	si	si	si	si	si	videosorv.
Siena	1	sede centrale Questura	8,73	1	si	esterno	turca e lavand. in acciaio inox	kit monouso	si	no	no	"foglio" diritti varie lingue	si	videosorv.

18. Le residenze socio-sanitarie *(Health and social care institutions)*

18.1. Il monitoraggio dei Garanti: base giuridica

La competenza del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, come è stato meglio descritto nel capitolo 15 relativo alle strutture residenziali psichiatriche, si estende, in virtù della legge istitutiva (DL 146/2013, convertito nella Legge 10/2014, così come integrato dal DL 21 ottobre 2020, n. 130, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173), della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili e del Protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT), oltre la materia penitenziaria, comprendendo il monitoraggio sui diritti delle persone anziane e disabili ricoverate in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, che spesso versano in condizioni di fatto analoghe alle persone in senso stretto private della libertà personale.

Anche la competenza dei Garanti regionali può arrivare a coprire tali strutture grazie alla possibilità di delega di funzioni da parte del Garante nazionale. Per quanto riguarda il Garante toscano, inoltre, la stessa legge istitutiva fa riferimento, oltre alla competenza principale in materia di carcere, anche alle persone sottoposte a TSO e a quelle collocate in comunità socio-terapeutiche.

18.2. Gli indirizzi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Con riguardo alle persone anziane e disabili, il PNRR mira a prevenire l'istituzionalizzazione, promuovere l'autonomia e rafforzare l'assistenza domiciliare. In materia di salute, è prevista nell'ambito del PNRR, Missioni 6 "Salute", una nuova strategia sanitaria volta al potenziamento dei servizi territoriali e di assistenza sanitaria domiciliare; mentre la Missione 5 "Inclusione e coesione", in particolare nel suo secondo asse di intervento (M5C2), prevede azioni atte a rafforzare le "infrastrutture sociali" come famiglie, comunità e terzo settore. Con un investimento complessivo pari a 12,84 miliardi di euro la Missione 5 è guidata – per quanto riguarda in particolare le politiche per la popolazione più vulnerabile, gli anziani e i disabili (a cui sono destinati 1,45 miliardi di euro) – da un'idea principe: il mantenimento, per quanto possibile, di una vita autonoma per persone anziane e disabili, con lo scopo di evitare l'istituzionalizzazione o ridurla a rimedio di ultima istanza[1].

Per raggiungere l'obiettivo dell'autonomia vengono proposti alcuni strumenti, come i contributi per la ristrutturazione di appartamenti privati, per soddisfare le esigenze di movimento di persone anziane e disabili o la creazione di "appartamenti di gruppo" supportati da un'assistenza sanitaria continuativa. Inoltre, si prevede l'adeguamento delle strutture istituzionali, che pur dovendo rappresentare la scelta di ultima istanza, devono essere migliorate per garantire la dignità della vita di persone anziane e disabili. L'attuazione di questo obiettivo richiede alle Regioni di impegnarsi in un'attività normativa che modifichi profondamente la situazione attuale, al fine di modellare la propria organizzazione delle comunità secondo il principio del mantenimento della massima autonomia.

18.3. Gli interventi legislativi realizzati

La legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane, Legge 23 marzo 2023, n. 33, ha previsto l'esercizio di tre deleghe legislative da parte del Governo, agli artt. 3-5.

I principi e i criteri generali che guidano la riforma sono richiamati nell'art. 2. Tra questi: la promozione

1 https://pnrr.toscana.it/-/missione-5-inclusione-e-coesione

del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, il riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, la promozione della valutazione bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni per l'accesso ai servizi per le persone anziane fragili e non autosufficienti.

Le tre deleghe riguardano le seguenti materie:

1. Invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità: l'obiettivo è quello di definire la persona anziana e promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità (art. 3);
2. Assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti: la finalità è quella di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR (art. 4);
3. Politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti: assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti (art. 5).

Il cambiamento a cui si mira riguarda una diversa modalità di vivere la condizione di anziano e di anziana e tocca perciò temi come la promozione e progettazione della relazionalità, il contrasto all'isolamento e alla marginalizzazione, la valorizzazione della attività di vita quotidiana nel vicinato, la promozione della mobilità urbana ed extra-urbana, la valorizzazione del volontariato, la rigenerazione del patrimonio immobiliare, la sperimentazione di modalità dell'abitare alternative, la promozione dell'autonomia attraverso l'uso delle tecnologie, l'integrazione e la solidarietà tra le generazioni.

Il Decreto Legislativo n. 29/2024 ha attuato le tre deleghe. In particolare, è importante porre l'attenzione su due procedimenti, previsti negli artt. 27 e 29 del D.Lgs. 29/2024, che saranno attuati tramite un decreto interministeriale da adottare entro il 30 novembre 2026, ed entreranno in vigore nei territori coinvolti nella sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2027, negli altri dal 1° gennaio 2028; in vista della elaborazione dei contenuti sono attivi due gruppi di lavoro interregionali.

L'art. 27 prevede la valutazione multidimensionale unificata, procedimento attivato tramite i PUA (punti unici di accesso) che è finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, nonché l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari. Il procedimento può accertare lo stato di non autosufficienza della persona anziana, oppure non accertarlo ma ritenere che vi siano i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità e attivare la relativa procedura; oppure può accertare che non sussistono né non autosufficienza né presupposti per disabilità ma che sussistono fabbisogni di assistenza alla persona sui quali dà informazione per i servizi sociosanitari più idonei da attivare. Quando emergono fabbisogni di cura e assistenza si procede alla redazione del Progetto di assistenza individuale integrato (PAI), con la partecipazione della persona destinataria: il PAI contiene gli obiettivi di cura e indica gli interventi.

L'art. 29 prevede le misure per garantire l'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari: si tratta di realizzare gli interventi predisposti nel PAI, ovvero di cure domiciliari di base e integrate, di livello di intensità e complessità assistenziale variabile, nei quali saranno integrati anche strumenti di telemedicina.

Per quanto riguarda le persone disabili, come si è detto in modo più esteso nel capitolo 15, negli anni recenti è stata approvata la Legge Delega 22 dicembre 2021, n. 227, che inquadra la tutela della persona disabile nel contesto dei principi e dei diritti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale. Il suo decreto attuativo D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 ha portato a un mutamento significativo del quadro normativo, introducendo nuovi procedimenti

pubblici (procedimento per la valutazione di base, accomodamento ragionevole, progetto di vita) per le persone con disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

18.4. Le strutture monitorate dal Garante Nazionale

Il Garante Nazionale ha iniziato a monitorare le strutture per persone anziane e disabili in occasione della su Relazione 2020[2], nella quale si trovano i primi numeri sulle strutture censite a livello nazionale. Lo scopo è stato quello di far emergere i numeri delle strutture e delle persone in esse istituzionalizzate, e altresì quello di monitorare le condizioni in merito alla libertà e autonomia degli ospiti. Poiché non ci sono aggiornamenti in materia, non avendo il Garante Nazionale pubblicato la sua relazione né per l'anno 2024 né per il 2025, per quanto riguardo i dati relativi ai monitoraggi precedenti si rinvia alla nostra Relazione 2024.

18.5 Il monitoraggio del Garante regionale della Toscana

18.5,1 Ambito e obiettivi

Il Garante regionale, inserendosi nella prospettiva aperta dal Garante Nazionale, ha ritenuto necessaria un'attività di monitoraggio delle strutture sanitarie e sociosanitarie, definite come *health and social care institutions.* L'attività è iniziata con la Relazione dell'anno 2021, e ha visto l'acquisizione di un insieme di conoscenze utili a costruire un quadro di partenza, compresi i numeri della residenzialità toscana e le condizioni di base che la regolano. La ricognizione delle differenti tipologie di strutture è stata un primo atto di identificazione, necessario a capire di cosa si parla e come in Toscana le diverse tipologie di strutture siano denominate, definite nelle loro caratteristiche dalle norme sull'autorizzazione e sull'accreditamento, differenziate per le strutture sanitarie e per quelle sociosanitarie.

Con questo sesto monitoraggio s'intende portare avanti l'osservazione delle strutture e aggiornare i dati sui numeri delle presenze e delle strutture attive, consapevoli che ci troviamo in un periodo di cambiamento dovuto all'attuazione del PNRR e che le scelte operate a livello regionale saranno determinanti per l'impostazione del sistema nei prossimi anni.

Nei successivi paragrafi, avendo scelto di operare il monitoraggio soltanto sulle strutture residenziali, si riportano i dati sulle strutture per persone disabili e per persone anziane, alla data del 31/12/2025. Il monitoraggio sulle strutture dedicate a persone con patologia psichiatrica è invece contenuto nel capitolo 15.

I dati sono stati forniti dalla Giunta Regionale, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, anche tramite l'accesso al Flusso informativo regionale AD-RSA.

18.5.1 Denominare le strutture: le norme sull'accreditamento

Com'è noto, non esiste una nomenclatura uniforme a livello nazionale per definire le strutture residenziali sociosanitarie e assistenziali, e nei vari sistemi regionali si trovano differenti acronimi. Il Garante Nazionale, nella sua relazione annuale del 2020, ha ben descritto tale condizione: "a volte risulta difficile ricondurre il 'designante', appunto l'acronimo, al 'designato', cioè alla tipologia della struttura e a quella dell'utenza […] Molta chiarezza deve essere ancora fatta tra Rsa e Case di riposo: denominazioni spesso utilizzate nell'uso corrente – e anche in quello giornalistico, quando non in quello scientifico – in modo intercambiabile, sbagliando"[3].

A livello nazionale, nell'ambito dei **LEA** (artt. 29-35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017) sono indicate le **prestazioni** che devono essere garantite a varie tipologie di condizioni patologiche:

2 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Relazione al Parlamento 2020*, 2020, Parte II, Tab. 4.17. e ss., p. 247 e ss., disponibile on-line alla pagina: https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/pub_rel_par.page

3 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Relazione al Parlamento 2020*, 2020, parte I, p. 61.

art. 29 - Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario,

art. 30 - Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti;

art. 31 - Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita;

art. 32 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo;

art. 33 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali;

art. 34 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità;

art. 35 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche.

Le normative in materia di accreditamento delle strutture sono di competenza regionale. Esse definiscono i requisiti delle strutture nell'ambito degli standard minimi fissati a livello nazionale. Il D.Lgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421) prevede, infatti, che le strutture debbano avere determinati requisiti per essere accreditate, definiti nel DPR 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

Nella Regione Toscana si hanno **due diverse normative sull'accreditamento**, una per le strutture sanitarie e una per quelle sociosanitarie, con differenti criteri di accreditamento.

Per quanto riguarda le **strutture sanitarie** si rinvia al **capitolo 15**.

L'**accreditamento delle strutture sociosanitarie** è normato dalla **L.R. 82/2009** che "disciplina l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione sociosanitaria" (art. 1). Per essere accreditate, tali strutture e servizi, devono possedere i requisiti specificati nel relativo regolamento di attuazione della legge. I requisiti riguardano, in linea generale, aspetti organizzativi del servizio, e di competenza e formazione professionale degli operatori.

L'autorizzazione al **funzionamento** delle **strutture sociosanitarie** è disciplinata dal **Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R** "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)": le strutture, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Le strutture sono **accreditate** ai sensi del **Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R** "Regolamento di attuazione della L.R. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato". Il regolamento approva i *requisiti generali* che le strutture devono avere (i requisiti generali sono indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al regolamento), e rimanda a successiva Delibera di Giunta l'approvazione di *requisiti specifici*. La **DGR** che approva i requisiti specifici è la **244/2026**, che revoca la precedente 245/2021.

L'Allegato A al Regolamento 2020, n. 86/R, così come sostituito con il Regolamento 13 agosto 2021, n. 33/R, stabilisce i **requisiti generali** per le seguenti strutture:

- Strutture residenziali sanitarie assistenziali per anziani (ANZ.RSA);
- Strutture residenziali sanitarie per disabili (DIS.RSD);
- Strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico sociale e/o in condizioni di disagio relazionale (DIS.RPS);
- Strutture residenziali comunità alloggio protette per disabili (DIS.CAP);

- Strutture residenziali multiutenza (MUL.MUL);
- Strutture residenziali per l'accoglienza di persone dipendenti da sostanze da abuso (DIP. RATDA);
- Strutture residenziali centro di pronta accoglienza per minori (MIN.CPA);
- Strutture residenziali casa accoglienza e gruppo appartamento per minori (MIN.CG);
- Strutture residenziali comunità familiare per minori (MIN.CF);
- Strutture residenziali comunità a dimensione familiare per minori (MIN.CDF);
- Strutture residenziali gruppo appartamento per adolescenti e giovani (MIN.GAAG);
- Strutture semiresidenziali per anziani (ANZ.SSA);
- Strutture semiresidenziali per disabili (DIS.SSD);
- Strutture semiresidenziali per minori (MIN.SSM).

18.5.3 Strutture dedicate a persone disabili

Le residenze per persone disabili ospitano prevalentemente persone giovani o adulti con disabilità (under 65). A livello regionale si hanno complessivamente **169 strutture**, comprendenti differenti tipologie, come dettagliato nella Tabella 1, in cui si riportano i dati delle strutture per zone-distretto.

TABELLA 1: Strutture residenziali per persone disabili - 2025

Azienda USL	Zona Distretto/SdS	Appartamento Durante e Dopo di Noi	Comunità Alloggio Protetta	Comunità di tipo familiare	D1 presidi di riabilitazione funzionale per disabilità fisiche, psichiche, sensoriali	RSA adulti inabili	RA adulti con limitata autonomia (DGRT 228/98)	RSD	Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale	Totale Toscana
Toscana Centro	Empolese Valdarno Valdelsa	6	2					3	2	13
	Fiorentina Nord-Ovest	5	3						1	9
	Fiorentina Sud-Est	3	5	3				3	2	16
	Firenze	10	9	1	2			7		29
	Mugello		2					1		3
	Pistoiese		3					1		4
	Pratese	4	7					1	2	14
	Valdinievole	3		1						4

Azienda USL	Zona Distretto/SdS	Appartamento Durante e Dopo di Noi	Comunità Alloggio Protetta	Comunità di tipo familiare	D1 presidi di riabilitazione funzionale per disabilità fisiche, psichiche, sensoriali	RSA adulti inabili	RA adulti con limitata autonomia (DGRT 228/98)	RSD	Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale	Totale Toscana
Toscana N-O	Alta Val di Cecina Valdera	4	2							6
	Apuane	2						3		5
	Elba									
	Livornese	1	3					2		6
	Lunigiana	1							4	5
	Piana di Lucca		2					1		3
	Pisana	3	5					3		11
	Valle del Serchio									
	Valli Etrusche	2								2
	Versilia		2					1		3
Toscana S-E	Alta Val d'Elsa		1					1		2
	Amiata Grossetana Colline Metall. Grossetana	2						1		3
	Amiata Senese e Valdorcia Valdichiana Senese	1	1							2
	Aretina	3	2	2		1	1	2		11
	Casentino	1	1					1		3
	Colline dell'Albegna							1		1
	Senese	2						1		3
	Val di Chiana Aretina		1	2				3		6
	Valdarno	2		2						4
	Valtiberina								1	1
Totale Toscana		**55**	**51**	**11**	**2**	**1**	**1**	**36**	**12**	**169**

Azienda USL	Zona Distretto/SdS	
Toscana N-O	Elba	Non sono presenti strutture residenziali per persone con disabilità
Toscana N-O	Valle del Serchio	

Fonte dati: Censimento Strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, anno 2025 - Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Nelle strutture indicate si hanno complessivamente, a livello regionale, **2.411 posti letto**, così ripartiti per

le differenti tipologie di strutture, come riportato nella Tabella 2, che presenta il dettaglio dei posti-letto per zone-distretto.

TABELLA 2: Strutture residenziali per persone disabili- numeri posti letto - 2025

Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	**Appartamento Durante e Dopo di Noi**	**Comunità Alloggio Protetta**	**Comunità di tipo familiare**	**D1 presidi di riabilitazione funzionale per disabilità fisiche, psichiche, sensoriali**	**RA adulti con limitata autonomia (DGRT 228/98)**	**RSA adulti inabili**	**RSD**	**Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale**	**Totale Toscana**
Toscana Centro	Empolese Valdarno Valdelsa	28	20					53	16	117
	Fiorentina Nord-Ovest	24	30						20	74
	Fiorentina Sud-Est	9	57	21				168	18	273
	Firenze	48	119	8	53			292		520
	Mugello		22					18		40
	Pistoiese		54					52		106
	Pratese	16	118					20	18	172
	Valdinievole	15		8						23
Toscana N-O	Alta Val di Cecina Valdera	19	22							41
	Apuane	10						64		74
	Elba									
	Livornese	4	39					92		135
	Lunigiana	5							72	77
	Piana di Lucca		24					16		40
	Pisana	15	38					96		149
	Valle del Serchio									
	Valli Etrusche	9								9
	Versilia		34					18		52

Azienda USL	Zona Distretto/SdS	Appartamento Durante e Dopo di Noi	Comunità Alloggio Protetta	Comunità di tipo familiare	D1 presidi di riabilitazione funzionale per disabilità fisiche, psichiche, sensoriali	RA adulti con limitata autonomia (DGRT 228/98)	RSA adulti inabili	RSD	Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale	Totale Toscana
Toscana S-E	Alta Val d'Elsa		10					10		20
	Amiata Grossetana Colline Metall. Grossetana	10						14		24
	Amiata Senese e Valdorcia Valdichiana Senese	5	8							13
	Aretina	15	28	13		8	40	67		171
	Casentino	5	12					40		57
	Colline dell'Albegna							12		12
	Senese	10						20		30
	Val di Chiana Aretina		10	13				123		146
	Valdarno	10		16						26
	Valtiberina								10	10
Totale Toscana		**257**	**645**	**79**	**53**	**8**	**40**	**1175**	**154**	**2411**
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	Non sono presenti strutture residenziali per persone con disabilità								
Toscana N-O	Elba									
Toscana N-O	Valle del Serchio									

Fonte dati: Censimento Strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, anno 2025 - Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Il **numero delle presenze** corrisponde a quello dei posti letto, in quanto le strutture hanno in genere un tasso di occupazione totale. Purtroppo, i dati sulla composizione per genere ed età della popolazione ospitata in queste residenze non vengono rilevati in modo sistematico. Questo dato sarebbe invece utile per poter analizzare differenze di rappresentatività tra i generi e tra le fasce d'età presenti nelle strutture. Altro dato interessante da conoscere sarebbe quello della durata della permanenza in struttura (data di ingresso).

18.5.4 Strutture dedicate a persone anziane

Le strutture dedicate in modo specifico alle persone anziane si rivolgono a persone maggiori di 65 anni e sono differenziate in strutture per persone autosufficienti/non autosufficienti, o per entrambe le categorie.

A livello regionale si hanno complessivamente **496 strutture**, comprendenti differenti tipologie, come riportato nella Tabella 3, che presenta i dati in dettaglio delle strutture per zone-distretto.

TABELLA 3: Strutture residenziali per persone anziane - numeri strutture - 2025

Azienda USL	Zona Distretto/SdS	Appartamenti per Anziani	Centro Residenziale	Comunità Alloggio Protetta	Comunità di tipo familiare	Residenza Sociale Assistita	RSA	Totale TOSCANA
Toscana CENTRO	Empolese Valdarno Valdelsa				1		19	20
	Fiorentina Nord-Ovest						15	15
	Fiorentina Sud-Est						19	19
	Firenze	4			1	5	38	48
	Mugello					2	10	12
	Pistoiese		2	2		2	10	16
	Pratese	1					20	21
	Valdinievole	1				2	5	8
Toscana N-O	Alta Val di Cecina Valdera	2					15	17
	Apuane	5			13	2	7	27
	Elba						2	2
	Livornese					3	16	19
	Lunigiana				42	3	15	60
	Piana di Lucca				8	1	12	21
	Pisana					1	15	16
	Valle del Serchio						11	11
	Valli Etrusche	1					13	14
	Versilia		3				14	17
Toscana S-E	Alta Val d'Elsa					1	4	5
	Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana					4	16	20
	Amiata Senese Valdorcia Valdichiana Senese					6	9	15
	Aretina				6	2	16	24
	Casentino	1				2	5	8
	Colline dell'Albegna					1	5	6
	Senese					5	25	30
	Valdarno						9	9
	Valdichiana Aretina				2		7	9
	Valtiberina					1	6	7
Totale TOSCANA		**15**	**5**	**2**	**73**	**43**	**358**	**496**

Fonte dati: Censimento Strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, anno 2025 - Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Nelle strutture indicate si hanno complessivamente, a livello regionale, **18.327 posti letto**, dei quali **15.171** dedicati a **persone non autosufficienti**, così ripartiti per le differenti tipologie di strutture:

- Appartamento per Anziani autosufficienti: 141 posti (solo persone autosufficienti) – tab. 4
- Centro Residenziale: 92 posti persone autosufficienti; 38 posti persone non autosufficienti – tab. 5
- Comunità Alloggio Protetta: 11 posti persone autosuff.; 10 posti persone non autosuff. – tab. 6
- Comunità di tipo familiare: 473 posti solo persone autosufficienti – tab. 7
- Residenza Sociale Assistita: 1.207 posti solo persone autosufficienti – tab. 8
- RSA: 1.184 posti persone autosuff.; 15.171 posti persone non autosuff. – tab. 9

Nelle Tabelle 4-9 si riportano i dati in dettaglio dei posti-letto per zone-distretto.

Tabella 4

Appartamento per Anziani autosufficienti			
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	n. posti per autosufficienti	n. posti per non autosufficienti
Toscana CENTRO	Firenze	63	
	Pratese	8	
	Valdinievole		
Toscana N-O	Alta Val di Cecina Valdera	13	
	Apuane	16	
	Valli Etrusche	38	
Toscana S-E	Casentino	3	
Totale risultato		**141**	

Tabella 5

Centro Residenziale			
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	n. posti per autosufficienti	n. posti per non autosufficienti
Toscana CENTRO	Pistoiese	21	16
Toscana N-O	Versilia	71	22
Totale complessivo		**92**	**38**

Tabella 6

Comunità Alloggio Protetta			
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	**n. posti per autosufficienti**	**n. posti per non autosufficienti**
Toscana CENTRO	Pistoiese	11	10
Toscana CENTRO Totale		11	10
Totale complessivo		**11**	10

Tabella 7

Comunità di tipo familiare			
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	**n. posti per autosufficienti**	**n. posti per non autosufficienti**
Toscana CENTRO	Empolese Valdarno Valdelsa	8	
	Firenze	8	

Comunità di tipo familiare			
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	**n. posti per autosufficienti**	**n. posti per non autosufficienti**
Toscana N-O	Apuane	72	
	Lunigiana	265	
	Piana di Lucca	57	
Toscana S-E	Aretina	48	
	Valdichiana Aretina	15	
Totale risultato		**473**	

Tabella 8

Residenza Sociale Assistita			
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	**n. posti per autosufficienti**	**n. posti per non autosufficienti**
Toscana CENTRO	Firenze	191	
	Mugello	41	
	Pistoiese	23	
	Valdinievole	65	
Toscana N-O	Apuane	40	
	Livornese	65	
	Lunigiana	117	
	Piana di Lucca	18	
	Pisana	50	
Toscana S-E	Alta Val d'Elsa	34	
	Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana	94	
	Amiata Senese Valdorcia Valdichiana Senese	131	
	Aretina	34	
	Casentino	34	
	Colline dell'Albegna	43	
	Senese	217	
	Valtiberina	10	
Totale risultato		**1.207**	

Tabella 9

RSA				
Azienda USL	**Zona Distretto/SdS**	**n. posti per autosufficienti**	**n. posti per non autosufficienti**	**di cui finanziati dal SSR**
Toscana CENTRO	Empolese Valdarno Valdelsa	60	1015	1015
	Fiorentina Nord-Ovest	42	743	743
	Fiorentina Sud-Est	84	1059	1059
	Firenze	287	1722	1669
	Mugello	14	559	559
	Pistoiese	33	422	422
	Pratese		963	963
	Valdinievole	43	202	202
Toscana CENTRO Totale		563	6.685	6.632
Toscana N-O	Alta Val di Cecina Valdera	25	577	577
	Apuane	18	287	287
	Elba		42	42
	Livornese		709	563
	Lunigiana	57	578	578
	Piana di Lucca	11	449	424
	Pisana	54	711	651
	Valle del Serchio	36	357	357
	Valli Etrusche	18	613	548
	Versilia	13	592	576
Toscana N-O Totale		232	4.915	4.603
Toscana S-E	Alta Val d'Elsa	8	195	195
	Amiata Grossetana Colline Metall. Grossetana	62	673	663
	Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	48	334	334
	Aretina	67	481	481
	Casentino	12	160	160
	Colline Albegna	51	194	194
	Senese	98	851	825
	Valdarno	13	380	380
	Valdichiana Aretina	14	155	155
	Valtiberina	16	148	140
Toscana S-E Totale		389	3.571	3.527
Totale complessivo		**1.184**	**15.171**	**14.762**

Fonte dati: Censimento Strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, anno 2025 - Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Si riproduce quanto detto sopra in merito alla auspicabilità di un maggior dettaglio nella rilevazione delle caratteristiche della popolazione ospite delle residenze, soprattutto per genere, età e data di ingresso. Il

numero delle presenze corrisponde a quello dei posti letto, in quanto le strutture hanno in genere un tasso di occupazione quasi totale.

18.6 La presa in carico sociosanitaria delle persone non autosufficienti

La L.R. 66/2008 (come modificata dalla L.R. 35/2025, in attuazione della recente legislazione nazionale in materia di disabilità e di età anziana) e ha istituito il fondo regionale per la non autosufficienza, al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, come indicate agli artt. 54, comma 3, e 55 della L.R. 41/2005. Tramite le disposizioni di questa legge è disciplinata la presa in carico sociosanitaria delle persone considerate "non autosufficienti".

È la stessa L.R. 66/2008 che dà la definizione della qualifica di "non autosufficienza" da utilizzare ai fini della legge medesima (art. 1 comma 2), stabilendo che si considerano non autosufficienti "le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilità psicofisica e mentale. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate dall'età delle persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della disabilità".

Il fondo che la Legge 66/2008 ha istituito prevede una serie di prestazioni in favore delle persone non autosufficienti e si pongono nella prospettiva di "assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente" (art. 7). Tali prestazioni sono erogate secondo quanto previsto dal **piano di assistenza individualizzato -PAI (art. 12)** e dal **progetto di vita (art. 12 bis)** e consistono nelle seguenti tipologie di interventi:

a. interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
b. interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, compresi gli interventi di adattamento domestico per il sostegno della domiciliarità, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
c. inserimenti in strutture semiresidenziali;
d. inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e. inserimenti permanenti in residenza.

Per la costruzione degli interventi si prevede l'effettuazione di una valutazione multidimensionale (art. 13) della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità, che è finalizzata ad individuare i bisogni ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare. Le due tipologie di valutazione multidisciplinare, per persone anziane (art. 11) e per persone disabili (art. 11-bis), sono realizzare da un gruppo di operatori, stabile e dedicato, che coinvolge diverse professionalità (medici, assistenti sociali, infermieri, amministrativi, il medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione).

Nel caso della valutazione delle persone disabili (art. 11-bis), queste partecipano attivamente alla valutazione, come indica la legislazione nazionale, e ne condividono l'esito, che verrà riversato nel progetto di vita (art. 12-bis). La valutazione multidimensionale del bisogno deve tenere conto anche dei desideri e delle aspettative della persona sottoposta a valutazione e l'elaborazione del progetto di vita deve essere fatta secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.

Nel caso delle persone anziane (art. 11), la partecipazione della persona sottoposta a valutazione riceve meno spazio. Innanzitutto, questa non è parte dell'unità di valutazione multidisciplinare, come invece è previsto nel caso delle persone disabili. La persona anziana può essere ascoltata se ne fa richiesta, così come possono essere ascoltati i familiari e i soggetti indicati nell'art. 27, comma 15, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (ovvero caregivers, amministratori di sostengo o tutori, enti del terzo settore coinvolti nell'assistenza) e possono inviare memorie scritte. Secondo l'art. 12 la condivisione dei contenuti del PAI

con la persona assistita e i suoi familiari è un obiettivo che la unità di valutazione si deve porre, valutando possibili offerte di prestazioni alternative. Dunque, un obiettivo da porsi, ma non necessariamente da raggiungere. In questo si può cogliere la netta differenza con l'approccio alla disabilità, riguardo alla quale il progetto di vita, personalizzato e partecipato, è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte (art. 12-bis).

La disposizione sembra non in linea con quanto prevede il medesimo art. 27, comma 15, che parla espressamente di "partecipazione": "Il PAI è redatto con la partecipazione della persona destinataria". Più in generale non sembra coerente con la prospettiva in materia di età anziana che il D.Lgs. 29/2024 ha messo a fondamento della nuova legislazione, ovvero quella del supporto al mantenimento dell'autonomia delle persone anziane, per quanto possibile e più a lungo possibile. E l'ascolto e l'espressione della volontà è la base per la conservazione dell'autonomia. Sarà importante verificare la configurazione della valutazione multidisciplinare per le persone anziane una volta che sarà approvato il decreto ministeriale che ne delineerà i contenuti a livello nazionale.

L'accesso ai servizi sanitari, sociali e socio sanitari, per la persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità, è previsto tramite i punti unici di accesso (PUA), che hanno sede operativa presso le case della comunità.

Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) e il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024, approvato con DPCM 3 ottobre 2022, resta in vigore nelle more dell'approvazione dei nuovi due piani che lo sostituiranno e che separeranno la programmazione per l'assistenza alle persone disabili e quella alle persone anziane. Il Piano non autosufficienza 2025-2027, dedicato alle persone disabili, è al momento in cui si scrive arrivato in Conferenza Stato Regioni come bozza di decreto e deve essere discusso. Tra le sue previsioni vi sono l'assistenza fino a 70 anni della persona disabile in un percorso separato da quello per le persone anziane e l'elevazione dei limiti ISEE fino a 50.000 per includere famiglie non povere ma che devono sostenere spese ingenti per affrontare la disabilità.

18.7 La presenza o meno nelle strutture di registri della contenzione.

Le strutture residenziali sociosanitarie in Toscana sono dal 2021 obbligate a operare il monitoraggio delle contenzioni, come previsto dall'aggiornamento della normativa relativa all'accreditamento[4]. Si tratta di un'ottima disposizione, che va nella direzione di quanto richiesto dal Garante nazionale riguardo all'adozione di registri delle contenzioni in tutte le strutture che, costrette da situazioni di necessità, le pratichino (sull'utilizzo della contenzione si rinvia a quanto già detto per esteso nel cap. 16 su TSO e contenzione, in questa Relazione). L'istituzione di un registro è infatti il primo passaggio per il monitoraggio di questa pratica, volto, per quanto possibile, alla sua progressiva riduzione, umanizzazione e scomparsa.

I requisiti generali per le strutture sociosanitarie sono previsti nel Regolamento in materia di accreditamento (n. 86/R/2020) che rimanda a una successiva Delibera di Giunta l'approvazione dei requisiti specifici, approvati con la DGR 245/2021 (modificata dalla 289/2021 per alcuni errori materiali). Tra i requisiti specifici sia delle residenze per persone anziane che di quelle per persone con disabilità, nell'area "Qualità e Sicurezza" è previsto il **requisito (ANZ.RSA.RS26 e DIS.RSD.RS26):** "È redatta una procedura secondo evidenze scientifiche/professionali, per l'analisi delle contenzioni (evento avverso), l'individuazione dei fattori causali e/o contribuenti e la messa a punto di un piano di miglioramento ed è prevista la relativa formazione del personale." Nelle note esplicative si dice che: "La contenzione è definita come una restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario del soggetto. I 4 tipi di contenzione considerate riguardano: 1) la contenzione fisica, che si ottiene con presidi applicati sulla persona,

4 Il Regolamento 29/R (D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R) che disciplinava precedentemente l'accreditamento delle strutture e dei servizi sociosanitari conteneva sia i requisiti generali che quelli specifici (Allegato A) per l'accreditamento varie tipologie di setting o servizio, e tra questi requisiti indicava la necessità di "gestione della contenzione fisica".

Con l'aggiornamento del Regolamento, approvandone una nuova versione (86/R del 2020), sono rimasto all'interno del regolamento solo i requisiti generali, mentre quelli specifici sono approvati con successiva Delibera di Giunta. Tra i requisiti specifici è stato inserito l'obbligo di un monitoraggio delle contenzioni.

o usati come barriera nell'ambiente, che riducono o controllano i movimenti; 2) la contenzione chimica, che si ottiene con farmaci che modificano il comportamento, come tranquillanti e sedativi; 3) contenzione ambientale, che comprende i cambiamenti apportati all'ambiente in cui vive un soggetto per limitare o controllarne i movimenti; 4) contenzione psicologica o relazionale o emotiva, con la quale ascolto e osservazione empatica riducono l'aggressività del soggetto perché si sente rassicurato." È una procedura di osservazione, di analisi, e di predisposizione di un piano di miglioramento e di formazione.

Alcuni indicatori (definiti nell'Allegato D alla DGR 245/2021) servono a monitorare l'attività svolta e i risultati raggiunti nell'attuare tale procedura: essi riguardano la formazione del personale (il numero di operatori con almeno 1 corso di formazione effettuato durante gli ultimi due anni solari sul tema della contenzione) e la gestione degli eventi avversi (svolgimento di audit tra l'equipe multidisciplinare e, ove possibile, con la partecipazione dei familiari e/o con chi li rappresenta legalmente, per casi di contenzione fisica e farmacologica). In queste procedure non rientra, come obbligo di legge, l'uso di registri appositi per la rilevazione delle contenzioni, anche se alcune strutture potrebbero averlo introdotto come buona prassi nell'ambito di progetti per il miglioramento della qualità. Sembra, in ogni caso, significativa la previsione obbligatoria di tali procedure, e della successiva verifica dei risultati tramite indicatori, perché strumenti utili innanzitutto alla diffusione di una cultura di attenzione e rispetto della persona, anche e soprattutto nella condizione in cui questa è privata della libertà personale. A queste sarebbe opportuno aggiungere un obbligo espresso di tenuta del registro delle contenzioni.

18.8 Strutture per donne che hanno subito violenza di genere e strutture per minori

Si presentano di seguito i dati comunicati dal competente Settore Welfare e Innovazione Sociale della Regione Toscana, al 31.12.2024, in quanto i dati dell'annualità 2025 sono in fase di aggiornamento.

1) Strutture residenziali per persone con problematiche socio-familiari e violenza di genere: numero delle strutture e numero delle persone ospitate al 31/12/2024:

Relativamente alle strutture per violenza di genere. Le strutture censite, denominate Case Rifugio - ovvero strutture ad indirizzo segreto che offrono alloggio sicuro e gratuito a donne vittime di violenza di genere e ai loro figli, garantendo protezione immediata, e che rispettano i requisiti minimi di funzionamento previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 2022 - attive al 31.12.2024 sono 28, con 171 posti letto.

L'Intesa prevede che la permanenza nelle Case di primo livello non possa superare i 180 giorni. Normalmente a questo periodo segue, in accordo con i Centri Antiviolenza e i servizi sociali territoriali, il trasferimento presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello) per un massimo di 180 giorni. Tutte le case toscane condividono questo limite, tuttavia, tutte prevedono situazioni per le quali il periodo massimo di permanenza delle ospiti possa essere esteso. La maggior parte delle case (18 su 28) pone come limite massimo di proroga un anno, segue la proroga di 6 mesi (7). Ad oggi la durata della massima proroga prevista varia dai 180 ai 730 giorni.

Considerata la missione di sicurezza e protezione delle Case, i regolamenti prevedono necessariamente limiti e condizioni all'accoglienza. In Toscana tutte le Case prevedono criteri di esclusione quali: disagio psichiatrico (28), non autosufficienza fisica, problemi di dipendenze e/o di abuso di sostanze (28), presenza di provvedimenti restrittivi (25, uno in meno rispetto al 2023), tratta (22), stato di gravidanza avanzato (5, in calo dalle 11 del 2023), mancanza di fissa dimora (7, in aumento di 1 rispetto al 2023) e mancanza di permesso di soggiorno (6). In quest'ultimo caso sono 4 le Case che, in condizioni di emergenza, accolgono comunque la donna contestualmente all'eventuale avvio della pratica di regolarizzazione.

Qualora una donna rientri in questi criteri di esclusione, tuttavia, i servizi operano sul principio di prevalenza del bisogno e in caso di non accoglienza, la donna viene indirizzata a servizi in grado di rispondere alle esigenze specifiche.

Ulteriori restrizioni sono applicate in relazione ai figli e alle figlie delle ospiti: le figlie vengono infatti accolte senza limite di età in 24 Case, fino ai 18 anni in 2 e fino ai 12/14 anni in 2; i figli sono invece accolti fino ai 12/14 anni (19 case) e in misura minore fino ai 18 (9).

Le donne accolte durante il 2024 sono state complessivamente 134 di cui 90 straniere, con 107 figli/e. Le donne presenti al 31.12.2024 erano 66, di cui 47 straniere, con 62 figli/e.

Il totale delle donne ospitate e la ripartizione per italiane/straniere mostrano una crescita costante dei numeri totali dal 2019 in poi, con una percentuale molto elevata di donne straniere, che ha raggiunto un picco di presenze nel 2022 (erano il 79% delle ospiti) e una percentuale del 67% nel 2024[5].

2) Strutture residenziali per minori: numero delle strutture e numero delle persone ospitate al 31/12/2024
Alla fine di dicembre 2024 in Toscana sono presenti 183 strutture residenziali per minorenni, organizzate in 200 moduli operativi che fanno capo a 75 diversi soggetti titolari, di cui fanno parte 25 cooperative sociali (o consorzi di cooperative), 11 associazioni di volontariato, 10 enti religiosi, 8 fondazioni, 7 Comuni, 5 Consorzi di cooperative sociali, 4 Associazioni di promozione sociale, 2 Altri soggetti privati, 2 Aziende pubbliche di servizi alla persona, 1 altro ente pubblico. Le 183 strutture sono suddivise in 73 appartamenti per l'autonomia (organizzati in 90 moduli), 56 comunità a dimensione familiare, 27 case di accoglienza e gruppo appartamento, 8 comunità educative, 6 case famiglia multiutenza complementare, 5 comunità familiari, 4 centri di pronta accoglienza per minorenni, 3 gruppi appartamenti per adolescenti e 1 casa di accoglienza per l'infanzia.

Nel corso del 2024 gli ingressi registrati in ASMI sono stati 702 a fronte di 480 dimissioni, per un totale di 898 minorenni presenti alla data del 31 dicembre dello stesso anno. Dimensione quantitativa quest'ultima che supera le mille unità se si sommano i 418 maggiorenni sotto i 21 anni presenti alla stessa data, per un totale complessivo di accoglienza di 1.316 minorenni e neomaggiorenni tra i 18 e i 21 anni.

La tipologia di struttura residenziale che conta il più alto numero di presenze è la comunità a dimensione familiare, 432 minorenni a fine 2024, seguita dagli appartamenti per l'autonomia (185), dalle case di accoglienza e gruppo appartamento (165), dalle comunità educative (55), dal gruppo appartamento per adolescenti e giovani (31), dalle comunità familiari (13), dalle case famiglia multiutenza complementare (6), infine dalle case di accoglienza per l'infanzia (6) e, infine, dai centri di pronta accoglienza per minorenni (5).

Tra i quasi mille minorenni presenti in struttura a fine 2024 il 64% sono maschi e il 36% sono femmine. L'incidenza dei maschi aumenta fino al 66% nel caso in cui si considerino solamente gli ingressi. Il forte squilibrio tra i due generi è sostanzialmente imputabile agli appartamenti per l'autonomia dove la presenza maschile incide sul 94% dei casi.

La forte incidenza maschile nelle strutture ad alta autonomia è da imputare alla prevalenza di accoglienze di minorenni stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) che incidono su questa tipologia per il 91% dei casi. In totale si contano 300 (37%) non accompagnati, 276 (31%) stranieri (esclusi i non accompagnati), 286 (32%) italiani e una non risposta. L'incidenza importante degli stranieri non accompagnati è molto alta anche nelle comunità a dimensione familiare, appena sotto il 28%.

La distribuzione per età nei tre contingenti – ingressi, dimessi nel corso del 2024 e presenti al 31 dicembre 2024 – è decisamente polarizzata nelle classi di età più alte e a fine 2024 sono presenti "solamente" 26 tra bambine e bambini di età inferiore all'anno. Le bambine e i bambini di 1-2 anni sono 41, 46 hanno 3-5 anni, 69 hanno 6-10 anni, 69 hanno 11-13 anni e ben 451 sono invece 14-17enni[6].

5 Per approfondimenti è possibile consultare gli annuali Rapporti sulla violenza di genere in Toscana al link https://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/violenza-di-genere/le-pubblicazioni

6 Tratto da "L'ACCOGLIENZA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORENNI IN TOSCANA I dati dei sistemi informativi regionali ASSO e ASMI ANNO 2025 Elaborazioni su dati al 31/12/2024" – reperibile al link: https://www.minoritoscana.it/notizie/sistema-informativo-asso-asmi-report-2025

Parte sesta

Attività

19. Convegno affettività “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, in carcere”, Auditorium Volterra, 16 maggio



20. Convegno Free Style. La parola che libera, 30 maggio

GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

CAT

Ministero della Giustizia
Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per la Toscana

FREEstyle, la parola che libera

Rap, educazione e giustizia: esperienze a confronto



venerdì 30 maggio 2025, ore 10.00
Sala Fanfani, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze

Programma

ore 10.00 - Saluti Istituzionali
Serena Spinelli, Assessora alle Politiche Sociali, Regione Toscana
Giulio Baffigi, Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport, Regione Toscana

10.15-10.30 - Relazione introduttiva
Giuseppe Caputo, Associazione L'Altro diritto e Università degli Studi di Firenze

10.30-11.00
Detenzione, scuola ed educazione: un dialogo sulla responsabilità pubblica a partire dai Rapporti di Antigone
Antonio Sofia, Ricercatore di INDIRE, autore di "Potere alla parola"
Alessio Scandurra, Associazione Antigone

11.00 -12.30 Tavola rotonda
Rime di Riscatto- Esperienze a confronto
modera
Carlo Andorlini, Università degli Studi di Firenze
Condividono esperienze di laboratori rap e percorsi educativi in ambito penitenziario:
Antonia Bianco, Direttrice I.P.M. "G. P. Meucci" Firenze
Daniele Bertusi e Sara Contanessi, CAT cooperativa sociale
Fabrizio Bruno, Associazione 232 Milano
Francesco "Kento" Carlo, rapper e scrittore

12.30 -12.45
Il valore educativo dell'Hip-Hop e l'importanza della parola nei contesti educativi
Pasquale Grosso, Presidente ÀP Antimafia Pop Academy e Portavoce della rete Keep it Real

12.45-13.00 - Conclusioni
Giuseppe Fanfani, Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana

in collaborazione
con Ministero della Giustizia - Dipartimento
della Giustizia Minorile e di Comunità
e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

con il sostegno di
REGIONE TOSCANA

L'accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità, nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza

Stampato dalla tipografia
del Consiglio regionale della Toscana

21. Convegno “50 anni di ordinamento penitenziario” in ricordo di A. Margara, 2 luglio



CONVEGNO

PROGRAMMA

CINQUANT'ANNI DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO
RIFORMA E CRISI DEL *carcere*
In ricordo di Alessandro Margara

10.00 SALUTI ISTITUZIONALI **Antonio Mazzeo**

APERTURA E COORDINAMENTO **Giuseppe Fanfani**

INTRODUZIONE *Carcere: le cifre della crisi*
Saverio Migliori

10.30 I SESSIONE **IL CARCERE CHE PRODUCE CARCERE: DAL SOVRAFFOLLAMENTO, ALLE RIVOLTE ED AI SUICIDI, ALLA DENSIFICAZIONE EDILIZIA**

Relazione introduttiva
Il decreto sicurezza e l'idea disciplinare del carcere
Stefano Anastasia

Discussant
Franco Corleone
Corrado Marcetti
Giulia Melani

Dibattito
Hanno confermato la loro partecipazione: **Duccio Baglini, Silvia Botti, Eros Cruccolini, Antonietta Fiorillo, Luca Maggiora, Gloria Manzelli, Giancarlo Parissi, Michele Passione**

13.15 PAUSA

14.30 II SESSIONE **LA PRIGIONE DELLE DONNE: DAI DIRITTI ALLE PRATICHE CHE ESCLUDONO**

Relazione introduttiva
Il decreto sicurezza e le cattive madri
Patrizia Meringolo

Discussant
Katia Poneti
Sofia Ciuffoletti
Giuseppe Caputo

Dibattito
Hanno confermato la loro partecipazione: **Denise Amerini, Daniela Dacci, Serena Franchi, Mariella Orsi, Michele Passione**

16.15 III SESSIONE **IL CARCERE NELLA CITTÀ: POLITICHE E PRATICHE PER L'INCLUSIONE**

Relazione introduttiva
Le misure di comunità tra avanguardia del trattamento e percorsi di decarcerizzazione
Marcello Bortolato

Discussant
Massimo Niro
Emilio Santoro
Lucia Castellano

Dibattito
Hanno confermato la loro partecipazione: **Marcello Colocci, Eros Cruccolini, Elena Fiorini, Nicola Paulesu, Susanna Rollino, Serena Spinelli**

22. Convegno La mente incarcerata. Salute mentale e detenzione: un ossimoro da discutere, 28 ottobre



PROGRAMMA

Presiede il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana,
Giuseppe Fanfani

9,30 Saluti istituzionali
Giulia Melani, Presidente della Società della Ragione
Manuela Vinay, Responsabile dell'Ufficio Otto per mille della Chiesa Valdese

10,15 - 11,15 Presentazione della ricerca
Riccardo Girolimetto, ricercatore per la Società della Ragione
Katia Poneti, ricercatrice per l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana
Camillo Donati, Psicologo di Comunità per LabCom

11,15 - 12,15 Salute mentale e carcere: lavorare sul campo in Toscana
Luca Cicerelli, Direttore della Casa circondariale di Prato
Elisabetta Marasco, responsabile salute mentale in carcere Prato
Margherita Michelini, Garante Comune di Prato

12,15 - 13,30 Salute mentale e carcere: discutere la contraddizione
Franco Corleone, Presidente onorario Società della Ragione (a distanza)
Emilio Santoro, Professore ordinario Filosofia del diritto, UNIFI
Maria Elisabetta Pioli, Giudice dell'Ufficio di Sorveglianza di Firenze

Interventi finali e saluti
Giuseppe Fanfani Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana

Coordinamento scientifico:
Dott. Riccardo Girolimetto
Dott.ssa Giulia Melani
Dott.ssa Katia Poneti



SCARICA IL REPORT COMPLETO

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

Otto per mille CHIESA VALDESE

23. Convegno Il lavoro penitenziario e il lavoro in uscita dal carcere come strumento di reinserimento sociale e di dignità della persona detenuta



24. Agenda degli eventi a cui ha partecipato il Garante – anno 2025

Seminario Salute Mentale in carcere dopo la chiusura degli OPG.
9 gennaio – ore 17,00 – 19,00
On line

Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.
14 gennaio – ore 16,00
On line

Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali – Incontro con i Capigruppo alla Camera dei Deputati su sovraffollamento e suicidi.
22 gennaio
In presenza

Videoconferenza con carcere di Siena e Università di Firenze.
27 gennaio – ore 10,00
On line

Riunione al P.R.A.P. con il Provveditore – Via Bolognese, Firenze.
29 gennaio – mattina
In presenza

Visita del Garante regionale alla C. Circ. di Arezzo
30 gennaio
In presenza

Riunione al Tribunale di Sorveglianza su Giustizia riparativa – Palazzo di Giustizia, Firenze
3 febbraio – ore 14,30
In presenza

Proiezione del film: Compagnia della Fortezza - "Qui è Altrove" _Camera dei Deputati, Roma
3 febbraio – ore 16,00
In presenza

Incontro "Pena e speranza: la vita in carcere e le riforme necessarie" – Palazzo Arcivescovile, Siena.
10 febbraio – ore 17,00
In presenza

Forum del Coordinamento dei Garanti regionali.
11 febbraio – ore 17,00 – 19,00
On line

Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.
17 febbraio – ore 15,00 – 18,00
On line

Visita del Garante regionale al Centro Psichiatrico Basaglia - Pisa
18 febbraio
In presenza

Incontro con il nuovo referente PUR – Via Alderotti, Firenze
20 febbraio – ore 10,00
In presenza

Rassegna "Visioni aperte: parole, immagini e suoni dal carcere" Teatro della Compagnia - Firenze
26 e 27 febbraio
In presenza

Tavolo tecnico interistituzionale per Formazione presso le carceri toscane – Piazza dell'Unità per adulti, Firenze
17 marzo – ore 10,30
On line

Cabina di Regia, Assessore Serena Spinelli
17 marzo – ore 11,30
On line

Tavolo tecnico interistituzionale per Formazione presso gli istituti minorili toscani – Piazza dell'Unità per minori, Firenze
17 marzo – ore 11,30
On line

Incontro "Esecuzione penale: il labirinto delle ostatività e delle dipendenze" – Palazzo di Giustizia, Firenze
20 marzo – ore 14,30
In presenza

Incontro di lavoro con gli psichiatri della ASL Toscana Nord-Ovest – Direttore U.O.C. di Pisa.
25 marzo – ore 10,30
In presenza

Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.
27 marzo – ore 17,00
On line

Incontro di lavoro con Architetto Biagi – Palazzo Bastogi, Firenze.

3 aprile – ore 10,30
In presenza

Proiezione del cortometraggio "Siamo a'mmare", il cinema entra dentro il carcere dell'Ucciardone – Camera dei Deputati, Roma

3 aprile – ore 15,00
In presenza

Letture sul Lavoro "Le dimensioni della dignità nel lavoro carcerario" – Oratorio Angeli Custodi, Lucca

4 aprile
In presenza

Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali – Via Cossa, 41 Roma.

5 maggio – ore 09,30 – 14,00
On line

Visita al carcere di Santo Spirito, Siena

7 maggio
In presenza

Conferenza stampa sulla carcerazione delle donne incinte (Decreto Legge Sicurezza), Palazzo del Pegaso, Firenze.

8 maggio
In presenza

Evento formativo "Genitorialità e carcere", Teatro Virginian, Arezzo

9 maggio
In presenza

Riunione al Tribunale di Sorveglianza su Giustizia riparativa – Palazzo di Giustizia, Firenze

12 maggio
In presenza

Convegno sull'affettività "Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, in carcere", Auditorium Volterra.

16 maggio
In presenza

Audizione 3^ Commissione per parere secondario su Relazione annuale 2025, Palazzo del Pegaso, Firenze.

21 maggio – ore 10,30
In presenza

Colloquio con genitore affidatario di un detenuto di Sollicciano – Palazzo Bastogi, Firenze.

21 maggio – ore 12,00
In presenza

Arezzo è una città sicura "Carcere e Società" – Sala dei Grandi, Palazzo della Provincia - Arezzo.

24 maggio – ore 09,45 – 12,00
In presenza

Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.

26 maggio – ore 17,00
On line

Incontro di lavoro su carcere ed esecuzione penale, Via Frà Giovanni da Fiesole detto l'Angelico, 15 – Fiesole, Firenze

27 maggio – ore 10,00 – 16,00
In presenza

Visita alla C. C. di Sollicciano con la delegazione delle Camere Penali di Firenze, Firenze

28 maggio
In presenza

Convegno "FreeStyle, la parola che libera. Rap, educazione e giustizia: esperienze a confronto", Palazzo del Pegaso, Firenze

30 maggio – ore 10,00 – 13,00
In presenza

Riunione Forum Conferenza dei Garanti territoriali.

3 giugno – ore 17,00 – 19,00
On line

Audizione 1^ Commissione per parere referente su Relazione annuale 2025, Palazzo del Pegaso, Firenze.

17 giugno – ore 10,00
In presenza

Assemblea Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.

18 giugno – ore 10,00 – 14,30
On line

Visita al I.P.M. Meucci, Firenze

26 giugno – ore 10,00
In presenza

Convegno "50 anni di ordinamento penitenziario" in ricordo di A. Margara – Salone delle Feste, Consiglio regionale

2 luglio – ore 10,00 – 18,00
In presenza

Assemblea Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.

7 luglio – ore 15,30
On line

Presentazione del Progetto Compagnia della Fortezza e dei nuovi spettacoli: Cenerentola e Fame – Piazza Duomo, Firenze

9 luglio – ore 11,30
In presenza

Convegno Carcere, inclusione sociale, comunità: il sistema delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana – Piazza Duomo, Firenze

9, 10 e 11 luglio
In presenza

Visita al carcere di Massa Marittima, Massa Marittima (GR)

16 luglio
In presenza

Visita alla comunità psichiatrica Curtatone, Arezzo

21 luglio – ore 10,30
In presenza

Incontro con Assessore Servizi sociali del Comune di Firenze e Garante comunale Firenze su residenza in carcere – Palagio di Parte Guelfa

5 agosto – ore 15,00
In presenza

Visita al carcere di Massa Marittima, Massa Marittima (GR)

21 agosto - mattina
In presenza

Valutazione del progetto "Salute mentale in carcere" con la Società della Ragione – Carcere La Dogaia, Prato.

18 settembre
In presenza

Riunione Coordinamento Conferenza dei Garanti regionali.

18 settembre – ore 17,00
On line

Colloquio con il Direttore generale della ASL SudEst – Ospedale San Donato, Arezzo

19 settembre – ore 16,00
In presenza

Cabina di regia – Monitoraggio accordi tra Regione Toscana e PRAP.

22 settembre – ore 12,00
On line

Tavolo di lavoro con ANCI e PRAP sulla residenza anagrafica dei senza fissa dimora – Palazzo Bastogi, Firenze.

23 settembre – ore 10,00 – 12,00
In presenza

Colloquio con detenuto del Gozzini in semilibertà – Palazzo Bastogi, Firenze.

23 settembre – ore 12,00
In presenza

Incontro con Assessore alla Sanità, Bezzini – Via Alderotti, Firenze.

30 settembre – ore 12,00
In presenza

Celebrazione anniversario Comunità di Sant'Egidio, Basilica di San Lorenzo - Firenze.

2 ottobre – ore 17,45
In presenza

Convegno "Azioni e resistenza nell'epoca della complessità – Ripensare l'imputabilità: proposte di riforma e futuro delle REMS" – Auditorium Acquario di Genova.

3 e 4 ottobre
In presenza

Tavolo di lavoro tecnico sulla residenza anagrafica con PRAP, ANCI e Sanità.

7 ottobre – ore 12,00
On line

Riunione Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.

7 ottobre – ore 17,00
On line

Colloquio con dottoranda di UniFi sul reinserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti – Palazzo Bastogi, Firenze.

14 ottobre – ore 10,00
In presenza

Colloquio dei Garanti con le Istituzioni e le Associazioni di ambito penitenziario ed educativo fiorentino – Gruppo Giorgio La Pira, Firenze.

18 ottobre – ore 09,30 – 13,00
In presenza

Riunione al Tribunale di Sorveglianza su Giustizia riparativa – Palazzo di Giustizia, Firenze

27 ottobre – ore 14,30
In presenza

Riunione Coordinamento Conferenza dei Garanti territoriali.

27 ottobre – ore 17,00
On line

Convegno La mente incarcerata. Salute mentale e detenzione: un ossimoro da discutere – Palazzo Bastogi, Firenze

28 ottobre – ore 10,00 – 18,00
In presenza

Tavolo di lavoro tecnico sulla residenza anagrafica con PRAP, ANCI e Sanità.
30 ottobre – ore 10,00 - 12,00
On line

Sopralluogo al Giardino degli incontri, C. C. di Sollicciano con la Società della Ragione, per realizzazione calendario, Firenze
12 novembre – ore 10,30
In presenza

Convegno "Il pane e le rose" – Sala Ajace, Piazza della Libertà, Udine
13 novembre – ore 09,00 – 19,00
In presenza

Visita dell'Ufficio del Garante regionale alla C. Circ. La Dogaia, Prato
18 novembre
In presenza

Colloquio con detenuti del carcere di Massa Marittima
24 novembre – ore 09,30
On line

Visita dell'Ufficio del Garante regionale alla C. Circ. Don Bosco, Pisa
25 novembre
In presenza

"La residenza: il diritto anagrafico delle persone detenute" con PRAP, ANCI e Sanità – Palazzo Bastogi, Firenze
26 novembre – ore 09,30 – 13,00
In presenza

Sopralluogo C. Circ. di Civitavecchia per ricerca su salute mentale in carcere con la Società della Ragione
1-2 dicembre
In presenza

Assemblea Nazionale Conferenza dei Garanti territoriali.
9 dicembre – ore 10,00
On line

Riunione Coordinamento Conferenza dei Garanti regionali.
23 dicembre – ore 16,00
On line

Visita dell'Ufficio del Garante regionale alla C. Circ. di San Giorgio, Lucca
21 gennaio – ore 10,30
In presenza

Riunione Forum Conferenza dei Garanti regionali.
28 gennaio – ore 18,00
On line

Tavolo di lavoro tecnico per la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale – Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

2 febbraio – ore 14,30
In presenza

Visita dell'Ufficio del Garante regionale alla C. Recl. Di Massa

11 febbraio – ore 10,30
In presenza

"L'istruzione superiore in carcere" – Giardino degli Incontri, C. Circ. Sollicciano.

23 febbraio – ore 10,30
In presenza

Assemblea Nazionale Conferenza dei Garanti territoriali.

27 febbraio – ore 10,00
On line

Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria – Salone d'Onore, Prefettura di Arezzo.

19 marzo – ore 10,30
In presenza

Presentazione della ricerca sul lavoro in carcere – Salone delle Feste, Palazzo Bastogi, Firenze

31 marzo
In presenza

Riunione Gruppo di lavoro "Condizioni detentive" - Conferenza dei Garanti regionali.

24 aprile – ore 15,00
On line

25. Rassegna stampa

LA NAZIONE FIRENZE
04-GEN-2025
da pag. 1-9 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 13857 Lettori: 85000 (DS0007969)
DATA STAMPA
44° Anniversario

Nuovo caso a Sollicciano

DS7969 DS7969

A 25 anni si uccide in cella

Servizio a pagina 9

Il dramma di Sollicciano: è il primo suicidio del 2025

Detenuto si uccide in cella a venticinque anni

Il giovane egiziano aveva già provato gesti autolesionistici: per questo era in osservazione

IL BILANCIO DEL 2024
Due reclusi si erano tolti la vita mentre 64 avevano provato a farla finita dietro le sbarre

I FERIMENTI
Oltre un caso al giorno di autolesionismo Primato nero dopo San Vittore

FIRENZE

Si è impiccato nella sua cella, come purtroppo tanti, troppi, prima di lui. Ennesima tragedia nel carcere di Sollicciano, dove ieri pomeriggio intorno alle 18 un detenuto egiziano di 25 anni si è tolto la vita. A trovarlo un agente della polizia penitenziaria: il giovane, recluso da poco tempo, aveva stretto al collo un laccio costruito artigianalmente. È scattato subito l'allarme, poi i tentativi di rianimazione, che però non hanno avuto successo, e poco dopo è stato dichiarato il decesso.

Secondo quanto emerso, l'uomo era recluso nel reparto di accoglienza e aveva compiuto in passato gesti autolesionistici, motivo per cui era tenuto in osservazione.

Un dramma che arriva a pochi giorni da quello di un altro detenuto originario della Somalia, Mohammed Wardi Ahmed, 28 anni, trovato senza vita nella sua cella la notte tra il 22 e il 23 dicembre, stroncato secondo le prime ricostruzioni – gli accertamenti sono ancora in corso- da un mix di farmaci e alcol. Nel 2024 sono stati 64 i tentati suicidi nel carcere fiorentino, e due i detenuti che si sono tolti la vita.

«Quanto accaduto» a Sollicciano «purtroppo non mi meraviglia», commenta Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana.

«Sono anni che dico che va chiuso perché è inumano e indecoroso – continua –. È l'opposto di tutto quello che la Costituzione dice e impone alle coscienze sulla pena, che andrebbe eseguita con senso di umanità». «Mi sento profondamente umiliato nel ruolo ogni volta che accadono queste cose. Più vado avanti - aggiunge - e più mi chiedo se il carcere come lo intendiamo noi sia qualcosa di utile, serva a qualcosa». Nello specifico a Sollicciano «ci sono situazioni spaventose, piove nelle celle, ne ho vista una senza vetro alle finestre, c'è un umido spaventoso». In questo quadro «la mancanza di un direttore è un elemento aggravante, ma dirigere Sollicciano penso sia una cosa impossibile».

«Avrebbe compiuto 26 anni fra qualche giorno, fine pena provvisorio nell'aprile del 2027 – spiega Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria –. Il 2025, dunque, nel carcere ricomincia all'insegna della conta dei decessi, così come si era concluso il 2024»

P.M.

Carcere senza diritti

SENTENZE E PROTESTE



La rivolta nel penitenziario
L'estate scorsa momenti difficili

I diritti violati dietro le sbarre hanno portato i giudici a scontare i periodi di detenzione a Sollicciano



IL TIRRENO

05-GEN-2025
da pag. 7 / foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Cristiano Marcacci
Tiratura: 19855 Diffusione: 16683 Lettori: 233000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

L'emergenza carceri non si ferma Il sindacato chiede interventi subito

Due suicidi a Bologna e Firenze. Il Garante toscano: «Uccisa la speranza»

De Fazio: «Ignorate le parole del Papa e anche quanto detto dal presidente Mattarella a fine anno»

di **Francesco Paletti**

Firenze Lo hanno trovato venerdì mattina senza vita, nella sua cella. Si era impiccato nella notte. È finita così la vita di un 25enne egiziano, detenuto nel carcere di Sollicciano. «Già in passato era stato protagonista di gesti autolesionistici e per questo era stato ricoverato nel centro clinico dell'Istituto», ha spiegato Francesco Olivero, segretario per la Toscana del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Non è bastato, in carcere i detenuti continuano a uccidersi.

Quello di due giorni fa è già il secondo dall'inizio dell'anno: il primo solo 24 ore prima a Bologna. Due suicidi in tre giorni, dunque. Che arrivano dopo i 90 del 2024, anno record per quanto riguarda il numero di persone che si sono tolte la vita dietro le sbarre, certifica il rapporto di Antigone, l'associazione da oltre 30 anni impegnata nella tutela dei diritti del sistema penale e penitenziario.

«Otto di questi sono accaduti nelle carceri della nostra regione: quattro a Prato e uno ciascuno Sollicciano, Pisa, Livorno e alla Gorgona», dice Giuseppe Fanfani, già sindaco di Arezzo per due mandati e dal 2020 Garante dei diritti dei detenuti della Toscana. È addolorato, «molto anche: s'immagini quanta disperazione e assenza di prospettive debba esservi per spingere un giovane di 25 anni a togliersi la vita».

Ma non è sorpreso: «Non ci si ammazza per caso, il fatto è che in carcere si uccide la speranza, senza la quale è quasi impossibile vedere prospettive». Non è solo un problema di sovraffollamento, che pure esiste, «ma che a Sollicciano, ad esempio, ha un impatto relativo, ovviamente utilizzando il criterio indicato dalla normativa che è quello di tre metri quadrati per ciascuno detenuto», spiega amaramente il Garante. «Nell'istituto fiorentino ci sono poco più di cinquecento detenuti, anche se in passato si è arrivati a sfiorare i mille, a fronte di una capienza regolamentare di 502».

Dal suo sito Internet il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria lancia per l'ennesima volta l'allarme citando papa Bergoglio: «Ad oggi, a nulla sembrano servite le parole del Papa, pronunciate a Rebibbia, ma neppure quelle del presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno. Sono 16mila i ristretti oltre i posti disponibili e mancano 18mila unità agli organici della polizia penitenziaria. Ciò da solo, senza nemmeno considerare le molteplici ulteriori deficienze, rende "inammissibili" le condizioni delle carceri e "inaccettabile" la qualità del lavoro della polizia, che nell'anno passato ha subìto oltre 3.500 aggressioni», conclude il segretario generale della Uilpa Pp Gennarino De Fazio. «Servono subito interventi concreti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La cella di un carcere italiano

CORRIERE FIORENTINO

05-GEN-2025
da pag. 7 / foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto De Ponti
Tiratura: N.D. Diffusione: 9407 Lettori: 85000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Il caso del carcere fiorentino

Suicidi a Sollicciano, Giani chiede un incontro con il ministro Nordio «Serve una vera svolta»

L'assessore Paulesu
Il carcere non è conforme ai livelli di dignità umana richiesti dalla Costituzione, per Firenze è inaccettabile

Nonostante la nomina di due nuovi vicedirettori per coprire l'assenza della direttrice penitenziaria Antonella Tuoni e il grido d'allarme dell'istituzioni territoriali ad intervenire sulle croniche criticità della struttura (sovraffollamento, degrado e violenza) il 2025 del carcere fiorentino di Sollicciano si apre tristemente così come si era concluso, con la prima vittima dell'anno in Toscana.

Nella serata di venerdì infatti gli agenti penitenziari hanno trovato un detenuto egiziano di 25 anni, che già in passato aveva tentato gesti autolesionistici, impiccato dentro la sua cella. Un suicidio che, a pochi giorni dal monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scuote nuovamente (l'ultima vittima, un 28enne somalo, risale al 22 dicembre) la comunità penitenziaria e la politica locale, spingendo il governatore toscano, Eugenio Giani, a chiedere un incontro urgente al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, destinatario già in estate di una lettera-appello.

L'istituto fiorentino, infatti, da anni è tra le carceri più in difficoltà a livello nazionale a causa del sovraffollamento (497 posti disponibili, 135 inagibili, a fronte di 535 detenuti) e delle gravi condizioni della struttura (infiltrazioni, luce ridotta, scarse condizioni igieniche) che insieme all'assenza di percorsi rieducativi provocano spesso atti di violenza e suicidi.

«È un carcere del tutto inadeguato per le funzioni che deve svolgere, inaccettabile per Firenze. Per l'amministrazione, lo abbiamo detto molte volte, va completamente riformato, non ha le condizioni minime di dignità per chi sta scontando una pena e per quelli che ci lavorano: non è conforme ai livelli minimi di dignità umana richiesti dalla Costituzione», sottolinea l'assessore al Welfare, Nicola Paulesu, in attesa della relazione sullo stato del penitenziario chiesta alla commissione Politiche sociali e della salute.

«Sono veramente troppi i suicidi nelle carceri: chiederò un incontro al ministro della Giustizia perché si possa dare il senso di una svolta da un punto di vista delle condizioni carcerarie», annuncia Giani ricordando che «non possiamo essere passivi rispetto alla situazione che vediamo, dobbiamo conoscerla meglio e concentrare risorse perché questo stato di disagio possa trovare un alleggerimento».

Preoccupazione anche da parte del segretario regionale del Sappe, Francesco Oliviero, secondo cui «la situazione degli istituti penitenziari toscani è al collasso, soprattutto a Firenze dove da anni non vi sono progetti rieducativi veri ed efficaci». In questo scenario anche gli agenti penitenziari operano con grande difficoltà. «Da tempo chiediamo interventi risolutivi all'amministrazione penitenziaria ma dobbiamo constatare che le nostre richieste cadono nel vuoto». Insomma, conclude il garante regionale dei diritti dei detenuti, Giuseppe Fanfani, «quanto accaduto purtroppo non mi meraviglia. Sono anni che dico che Sollicciano va chiuso perché è inumano e indecoroso».

Francesco Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

12-GEN-2025
da pag. 7 / foglio 1 / 3

TOSCANA OGGI
Settimanale - Dir. Resp.: Domenico Mugnaini
Tiratura: 12000 Diffusione: 18000 Lettori: N.D. (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario



Il dramma invisibile dei suicidi

a pagina 7

Suicidi in carcere in Toscana: il dramma invisibile e le sfide della prevenzione

Le voci degli esperti - come il Garante dei detenuti Giuseppe Fanfani, l'avvocata Paola Pasquinuzzi e il cappellano di Pistoia padre Paladini - che denunciano la carenza di solidarietà e il dramma crescente di detenuti con fragilità psichiche. La soluzione sta in misure alternative e in un maggior sostegno umano, oltre al miglioramento delle strutture carcerarie

DI ROBERTO BERTONCINI

Otto in un anno, di cui ben quattro a Prato. In sintesi sono questi i numeri che rappresentano il quadro dei suicidi avvenuti in carcere in Toscana nel 2024. A indicare il dato è il Gnpl ovvero l'osservatorio penitenziario nazionale che, sulla base numeri forniti dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (uno dei cinque dipartimenti in cui è suddiviso il ministero della giustizia italiano), ha stilato un focus a livello nazionale.

In totale in Italia secondo il report ci sono stati 83 suicidi in carcere fino al 20 dicembre 2024 (data dell'ultima rilevazione del documento), un numero che però sale fino a 91 secondo l'Unione delle camere penali italiane.

Entrando più nello specifico, i numeri del focus Gnpl ci indicano come la Toscana si piazzi al quarto posto della classifica delle regioni per numero di eventi suicidari avvenuti, 8 come dicevamo, a pari merito con Lombardia e dietro a Campania (11) e Veneto (9). Di questi 8 episodi la metà si sono verificati nella casa circondariale di Prato, prima nella classifica delle strutture per numero di suicidi avvenuti insieme al carcere di Poggioreale a Napoli e la casa circondariale di Verona. A completare l'elenco delle strutture

TOSCANA OGGI
Settimanale - Dir. Resp.: Domenico Mugnaini
Tiratura: 12000 Diffusione: 18000 Lettori: N.D. (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

che purtroppo hanno avuto nel corso del 2024 un caso di suicidio ci sono poi Sollicciano, Gorgona, Livorno e Pisa. «Di questo elenco l'anomalia è rappresentata da Gorgona, gli altri carceri hanno la caratteristica di essere grandi strutture e con grandi numeri per la realtà toscana - commenta **Giuseppe Fanfani**, garante regionale dei detenuti - In strutture con numeri così importanti il rapporto umano tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria è quasi inesistente, è in questi contesti che si enfatizzano tutte le problematiche, soprattutto per le persone che hanno fragilità psichiatriche». Dunque al problema del sovraffollamento delle carceri più grandi si sommano secondo Fanfani altre questioni di non secondaria importanza: strutture vecchie e la mancanza di un numero adeguato di personale medico. «Chi soffre di disturbi psichiatrici in carcere non dovrebbe starci, ma questo presuppone che vi sia una struttura sociale esterna in grado di accogliere queste persone che attualmente però non abbiamo - spiega Fanfani - Molto spesso si finisce in carcere perché non ci sono realtà che possano prendere correttamente in carico le persone con questo genere di problemi.

Nei carceri più piccoli c'è maggior attenzione alle necessità dei detenuti da parte di agenti e volontari, cosa impensabile per una questione di numeri in realtà come Prato e Sollicciano che sono costruzioni del secolo scorso e frutto anche di una mentalità poco solidaristica nei confronti dei detenuti». La Regione Toscana ha da tempo posto una certa attenzione sul tema dei suicidi in carcere, come dimostra l'adozione di un piano di prevenzione di cui a dicembre sono state rinnovate le linee guida con un maggior impegno nel supporto psicologico verso detenuti e personale penitenziario. «Di questo dobbiamo senza dubbio rendere merito, ma quando andiamo a tradurre nel concreto questi piani di prevenzione ti scontri con tante difficoltà. Un fatto è sicuramente il gran numero di soggetti psichiatrici e lo scarso numero di medici. Serve una programmazione di lungo periodo che valuti anche il ricorso a strutture sociali e misure alternative: senza di queste la situazione in carcere diventa per i detenuti più fragili un dramma senza un minimo di speranza».

Un aspetto quello della mancanza di rapporti umani e solidali che evidenzia anche l'avvocata **Paola Pasquinuzzi**. «La mancanza di affettività è un problema a mio avviso di non poco conto - spiega - Mi ricollego a una pronuncia della Corte costituzionale di quest'anno che ha dichiarato illegittimo il controllo a vista degli agenti durante i colloqui con le persone ristrette. Una questione che fa emergere in tutta la sua forza l'inadeguatezza delle nostre strutture: parlare a distanza, senza toccarsi né abbracciarsi fa cadere quello che è espressamente considerato uno dei fattori protettivi per i detenuti in carcere, ovvero un buon supporto sociale, familiare o relazioni sentimentali stabili». E a mettere in evidenza le criticità delle nostre strutture penitenziarie secondo Pasquinuzzi, non è soltanto il numero dei suicidi avvenuti, ma anche i tentativi e i casi di autolesionismo. Secondo il report Gnpl nel 2024 si sono contati 64 tentativi di suicidio a Sollicciano, 23 a Prato e 22 a Pisa, mentre solo a Firenze si sono registrati 387 casi di autolesionismo. «Sono un numero in aumento, a mio avviso molto elevato, e questo perché chi sta dentro ha delle grandi fragilità. Lo dicono i detenuti stessi, soprattutto quelli che hanno problemi di dipendenze e si ritrovano dentro dopo tanto tempo e hanno già una certa età. In carcere ci sono tante persone con problemi psichiatrici e psicologici, una strada da seguire oltre al miglioramento delle strutture è quella di coltivare l'aspetto umano».

Un problema invisibile come racconta padre **Alfredo Paladini**, cappellano del carcere di Pistoia. «Chi vuole veramente farla finita difficilmente te lo fa capire, spesso si tratta di persone sensibili e profonde che hanno un qualcosa di irrisolto dentro di sé, che non sono riuscite a perdonarsi - spiega Paladini - L'esperienza mi insegna che devi stare vicino, davvero, a queste persone, superando quella che definisco "l'ignoranza invincibile" del giustizialismo e del "buttate via le chiavi". E qui sta a noi accoglierle senza diventare inquisitori e, in questo percorso, tornano utili diverse pratiche come la preghiera, lo sport, lo studio e l'arte. In Toscana esistono strutture dove ci possono essere delle situazioni di criticità, credo allora che la chiave non sia costruire altre carceri, bensì promuovere misure alternative che davvero consentano a una persona di riabilitarsi, parlo di lavori socialmente utili, case famiglia o i conventi dove si può fare anche un cammino spirituale. Ma questa speranza, questa consapevolezza che si può ripartire dobbiamo dargliela noi: sei caduto? Non preoccuparti, succede a tutti. Ora andiamo avanti insieme».

https://www.lanazione.it/siena/cronaca/pena-e-speranza-la-vita-18b69334



'Pena e speranza. La vita in carcere'. La Fondazione Barnabei riparte: "Tentare sempre il recupero"

Riprendono le attività della Fondazione 'Derek Rocco Barnabei'. L'incontro 'Pena e speranza. La vita in carcere, le riforme necessarie', in programma per lunedì alle 17 nel palazzo arcivescovile, segna una ripartenza nei lavori della Fondazione che ha lo scopo di sostenere la battaglia per la moratoria e per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo. Saranno presenti per l'occasione Augusto Paolo Lojudice, cardinale e arcivescovo di Siena, Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti per la regione Toscana, Mario Marazziti, Comunità di Sant'Egidio e Anna Carli, presidente della Fondazione Bernabei. La Fondazione, nata con lo scopo di sostenere la battaglia per la moratoria e per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, aveva rallentato molto la propria attività a partire dagli anni di pandemia, mentre adesso sta riprendendo a pieno ritmo. Ma perché istituire a Siena, in Italia, dove la pena di morte viene ripudiata da secoli, una tale Fondazione? "Alla fine degli anni Ottanta due giornalisti italiani che erano negli Stati Uniti vennero a conoscenza del caso di un ragazzo condannato a morte con origini italiane, andando a ritroso si capì che probabilmente il nonno aveva vissuto a Siena da giovane. La città si interessò molto al caso", racconta Anna Carli, che all'epoca della vicenda era il vicesindaco di Siena. "Il Comune – aggiunge – prese a cuore la sorte del giovane, non perché fossimo convinti della sua innocenza, ma per via di quello che veniva riportato rispetto le modalità d'inchiesta e per il modo in cui si era tenuto il processo, concluso in tempi rapidissimi sulla base non di prove ma di indizi. Ad esempio fu chiesta la prova del Dna, ma quando andarono a prendere i referti per estrarre gli elementi per le analisi si scoprì che le prove, affidate al tribunale della Virginia, erano state malmesse". A favore della salvezza di Derek Rocco Barnabei all'epoca si mossero in tanti: il parlamento italiano, il deputato senese Fabrizio Vigni, che andò negli Stati uniti di persona, mentre la madre di Derek venne in Europa e il parlamento europeo chiese il rinvio della sentenza. Anche Papa Giovanni Paolo II chiese che non fosse eseguita la sentenza di morte, ma nonostante tutto il 14 settembre del 2000 la condanna fu eseguita. "L'ultima risposta del governatore della Virginia ci fu la notte del 13 settembre, a Siena la aspettammo in diretta", ricorda ancora Carli. "Nel periodo in cui era nel carcere di sicurezza – aggiounge –, in cui vengono tenuti i condannati a morte, Derek aveva scritto un diario, pubblicato dalla Fondazione con il titolo 'io sono il mare'. In questo diario, e in alcune lettere, Derek ha pregato che non lasciassimo cadere la sua morte nel silenzio, ma che addirittura sulla sua lapide fosse scritto 'la lotta (contro la pena di morte) va avanti'". Così nel 2001 le istituzioni senesi costituirono la Fondazione, da allora negli obiettivi dello statuto c'è la battaglia per l'abolizione della pena di morte, impegno a promuovere cultura dei diritti e informare opinione pubblica con iniziative culturali. "L'iniziativa del 10 febbraio con l'arcidiocesi rientra proprio in questi ambiti – conclude Carli –. Credo che il fatto di stampare il suo diario, da cui saranno estrapolate alcune letture durante l'incontro di lunedì, e avere modo di leggere quello che Derek ha lasciato scritto può portare le persone a dire che vale comunque la pena (anche in caso di condanna per omicidio) di tentare un percorso di recupero".

https://sienanews.it/in-evidenza/pena-e-speranza-le-riforme-necessarie-per-migliorare-la-detenzione-lojudice-il-carcere-e-carcere-sia-per-i-detenuti-che-per-chi-ci-lavora-dobbiamo-migliorare/

IN EVIDENZA, SIENA / 10 FEBBRAIO 2025

Pena e speranza, le riforme necessarie per migliorare la detenzione. Lojudice: “Il carcere è carcere sia per i detenuti che per chi ci lavora, dobbiamo migliorare”



Le ventate di novità sui temi più attuali continuano a spalancare le porte del palazzo arcivescovile di Siena e anche quelle, questo l’obiettivo, delle menti: un esempio è l’evento dedicato oggi al tema “Pena e speranza, la vita in carcere, le riforme necessarie”, nell’ambito delle iniziative giubilari dell’arcidiocesi, promosso dall’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e dalla Fondazione Derek Rocco Barnabei. Gli interventi
sono stati del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa-Montalcino; della presidente della Fondazione Derek Rocco Barnabei, Mario Marazziti della Comunità di Sant’Egidio; Giuseppe Fanfani, Garante dei detenuti per la Regione Toscana. E la sala gremita di pubblico.





“Il carcere, così com’è oggi, ha poche possibilità di svolgere la funzione per cui esiste: non dovrebbe essere solo un luogo di detenzione, ma un’istituzione capace di riabilitare. Purtroppo, spesso vediamo il contrario: persone che escono e tornano a delinquere nel giro di pochi giorni. Questo è particolarmente drammatico nei casi di violenza contro le donne o i bambini. Dobbiamo chiederci come migliorare la situazione. È necessario un confronto continuo, uno scambio di idee e un impegno per trovare soluzioni nuove ed efficaci” ha commentato **Lojudice** e in merito a un impegno della CET di cui è presidente, ha aggiunto “A volte cerchiamo soluzioni complesse, ma basterebbe guardare alle realtà che già funzionano. Perché in alcune carceri le cose vanno meglio e in altre no? Capire questi meccanismi ci permetterebbe di intervenire in modo più mirato.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di focalizzare l’attenzione sulle tante criticità che coinvolgono le persone che scontano una pena all’interno del carcere ed anche a sostegno della moratoria e dell’abolizione della pena di morte. “Papa Francesco – ha concluso – ha voluto aprire una porta santa all’interno di un carcere indicando a tutti la strada da percorrere per trasformare i luoghi di detenzione in ‘laboratori’ dove coltivare la speranza. Per questo abbiamo deciso, con la Fondazione Barnabei, di iniziare un percorso che ci porterà a vivere a dicembre il Giubileo dei detenuti”.
“La Fondazione Derek Rocco Barnabei – dice la presidente **Anna Carli** – fu costituita dalle Istituzioni senesi per dare seguito al testamento morale di questo giovane italo-americano la cui esecuzione della condanna a morte non fu scongiurata nonostante una campagna internazionale a suo sostegno, per la quale Siena si impegnò a fondo anche per i legami che la famiglia di origine aveva avuto con la nostra Città. La Fondazione, oltre a sostenere la moratoria e l’abolizione della pena di morte, è impegnata per il riconoscimento di tutti i diritti umani e per la dignità delle persone che scontano una pena all’interno del carcere. Il Giubileo dei Detenuti e la collaborazione con l’Arcidiocesi – conclude la Presidente della Fondazione – sono opportunità di riflessione e di impegno per tutti noi, credenti e non credenti, che hanno a cuore la dignità della persona e il rispetto delle finalità previste dalla nostra Costituzione per la pena detentiva. La perdita della libertà deve essere accompagnata da una condizione di vita attenta alle potenzialità e alle fragilità della personalità del detenuto o della detenuta, e quindi umanamente rispettosa e tale da dare nuovo senso al futuro e da scongiurare scelte personali drammatiche e irreversibili”.





“Le carceri e i detenuti hanno bisogno di talmente tante cose che qualsiasi cosa lei o io o qualsiasi altro possa fare è utile e gradita. In carcere manca oggettivamente tutto, manca lo spazio vitale, manca la dignità della pena, manca la speranza del futuro. Tutte queste sono cose particolarmente importanti lunghe da costruire, difficilissime da perseguire e quindi qualsiasi cosa si possa fare per queste è ben fatto” ha commentato **Giuseppe Fanfani**, Garante dei detenuti per la Regione Toscana. E **Mario Marazziti** della Comunità di Sant’Egidio ha aggiunto: “Gli obiettivi sono chiari: trasformare il carcere da un luogo disfunzionale, dove la vita si spegne nella disperazione e nella rassegnazione, a un ambiente di crescita e rinascita. Oggi, il 68% dei detenuti che scontano l’intera pena torna in carcere. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il carcere non rieduca, ma riproduce criminalità. Al contrario, vogliamo che il periodo detentivo diventi un’opportunità per ritrovare se stessi, la propria umanità e per riflettere. Inoltre, è fondamentale offrire formazione e strumenti concreti affinché i detenuti possano accedere al mondo del lavoro, in collaborazione con le imprese. Oggi c’è un forte richiamo da parte di Papa Francesco, nell’anno della speranza e del Giubileo, a compiere gesti concreti di misericordia. Abbiamo visto come Cuba abbia risposto liberando centinaia di prigionieri, così come accadde in passato con gli appelli di Papa Giovanni Paolo II. Ma attenzione: questo non è un atto di indulgenza né uno sconto immotivato della pena. È, piuttosto, il segno di uno Stato forte, capace di guidare la società verso una vera riabilitazione. L’indulto, quindi, non deve essere visto come una concessione ingiustificata, ma come uno strumento che, se ben strutturato, può favorire la reintegrazione sociale. Un esempio pratico? Creare un patto tra Stato, Regioni, Comuni e carceri per sviluppare progetti di formazione negli ultimi anni di detenzione, in collaborazione con le imprese. Questo modello ha già dimostrato di poter ridurre la recidiva dal 68% al 2%. I dati lo confermano: basta mettere in atto le giuste strategie”.

Katiuscia Vaselli

DATA STAMPA
44°Anniversario

Rai News

15-FEB-2025

Visitatori unici giornalieri: 479.484 - fonte: SimilarWeb

Clicca qui sotto per andare all'articolo originale

https://www.rainews.it/articoli/2025/02/garante--19mila-detenuti--potrebbero-uscire-nessun-nesso-tra-sovraffollamento-e-suicidi-f20d31ba-d161-410a-8038-c9e89a7ddbf5.html

Garante , 19mila detenuti potrebbero uscire: nessun nesso tra sovraffollamento e suicidi

Così il Garante dei detenuti dopo gli ultimi due suicidi in 12 ore, a Prato e Sollicciano. Il primo un nordafricano, il secondo un rumeno

15/02/2025

son corradino suicidi carceri

"Secondo le nostre analisi la maggior parte delle persone che si sono tolte la vita in carcere erano stati autori di reati di maltrattamenti in famiglia, mentre una buona percentuale erano invece persone ristrette per misura cautelare, dunque in attesa di processo. Non ci sono evidenze sul nesso tra sovraffollamento e suicidi. Su questo fenomeno c'è però da dire che 19mila detenuti che hanno pene residue fino a tre anni, sulla base nella normativa potrebbero uscire dal carcere optando per misure alternative. Mala burocrazia e la carenza di risorse creano ostacoli". Così Irma Conti, del collegio del Garante nazionale dei detenuti dopo gli ultimi due suicidi avvenuti nelle carceri italiane nelle ultime ore.

Il primo suicidio è avvenuto ieri pomeriggio a Prato dove un detenuto d'origine nordafricana poco più che ventenne si è tolto la vita inalando il gas della bomboletta da campeggio in uso comune per la preparazione dei cibi. Il secondo stamane all'alba presso la casa circondariale di Sollicciano dove un recluso rumeno di 39 anni si è impiccato nel bagno della sua cella. "Sale così a 11 la tragica conta dei ristretti che si sono suicidati dall'inizio dell'anno, 2 a Sollicciano, cui bisogna sommare un operatore" ha reso noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

Garante Toscana Fanfani: se stillicidio non sarà interrotto, saremo tutti complici

"Ormai le parole non bastano più. Non basta indignarsi, esprimere cordoglio, vicinanza, organizzare visite per toccare con mano la drammatica situazione di carceri fatiscenti dove tutto sembra possibile tranne

riabilitazione e una vita dignitosa. Se questo stillicidio non viene interrotto, saremo tutti complici". Così il garante per la Regione Toscana dei detenuti, Giuseppe Fanfani dopo il secondo suicidio nel carcere fiorentino di Sollicciano. Sulla struttura il garante si è espresso più volte con fermezza: "deve essere abbattuto e dismesso. Non risponde ad alcuno dei requisiti e delle finalità previste dalla Costituzione" e cita anche l'istituto di Prato "sostanzialmente nelle stesse condizioni di Sollicciano"."Non ci si suicida per caso. Si sceglie di morire a trenta anni quando si è sopraffatti dalla disperazione, dalla mancanza di speranza o anche solo di una parola di conforto. In carcere manca tutto, ma manca soprattutto una prospettiva di riabilitazione e di reinserimento. Manca una mano amica che ti accompagni in un percorso riabilitativo. Nessuno in questi lunghi anni lo ha compreso o ha avuto il coraggio di misurarsi con questo impegno e la politica in genere ha dimostrato di non essere né disponibile né preparata" dichiara ancora il garante che conclude: "questo sistema detentivo genera solo disperazione e morte".

SAPPE: carceri di Prato e Firenze sull'orlo del collasso, troppi detenuti con problemi psichiatrici

"Oramai non ci meravigliamo più di questi eventi drammatici, considerato le condizioni dei due istituti di Prato e Firenze" è il commento di Francesco Oliviero, segretario del sindacato Sappe in Toscana. Nel carcere della Dogaia a Prato, aggiunge, "il detenuto conosciuto come soggetto instabile, si era reso varie volte protagonista di disordini all'interno dell'Istituto. Sembrerebbe che lo stesso abbia assunto farmaci e abbia inalato del gas da un fornellino che sono in uso per cucinare": "Lo diciamo da troppo tempo che negli istituti penitenziari toscani, soprattutto alla Dogaia, ci sono troppi soggetti con problemi psichiatrici. Gli stessi richiedono una gestione 'diversa', servono mezzi e personale qualificato, ma l'amministrazione penitenziaria sembra che non voglia affrontare il problema. La Dogaia sta vivendo già da diversi anni il problema della mancanza di un direttore e una comandate in pianta stabile, rendendo ancora più difficile la gestione dell'istituto, già stremato dal sovraffollamento dei detenuti e dalla mancanza di personale". "Ci auspichiamo che il 2025 non sarà l'ennesimo anno grigio per la Dogaia, solo il 2024, quattro sono i detenuti che si sono tolti la vita, più di 20 invece le aggressioni gravi subite dal personale di polizia". Riguardo a Sollicciano, il detenuto che si è ucciso era stato "appena trasferito dall'istituto di Siena", è "ormai è da tempo fuori controllo, e ha una struttura che secondo le norme vigenti non può definirsi un istituto penitenziario con finalità custodiali e rieducative. Sono indispensabili da parte del Dap prese di posizioni chiare sul destino di questo Istituto. Gli agenti sono stremati e non riescono più a sostenere la pressione lavorativa che quotidianamente sono sottoposti". "Questi ulteriori suicidi avvenuti nelle carceri di Prato e di Sollicciano, a Firenze, deve far riflettere sulla condizione in cui vivono i detenuti e su quella in cui è costretto adoperare il personale di polizia penitenziaria".

carceri

LIBERTÀ
16-FEB-2025
da pag. 8 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Gian Luca Rocco
Tiratura: 16235 Diffusione: 13527 Lettori: 86000 (DS0007969)
DATA STAMPA
44° Anniversario

Strage nelle carceri Due suicidi in 12 ore Quest'anno già otto

Altri 8 casi da accertare. Tornano le polemiche sul sovraffollamento

Il Garante dei detenuti della Toscana: «Stillicidio da interrompere»

Simona Tagliaventi

ROMA

● Si è alzato dal letto all'alba e si è impiccato nel bagno della propria cella. È morto così un 39enne romeno detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano. Solo 12 ore prima era stato un detenuto d'origine nordafricana, poco più che 20enne, a togliersi la vita nel carcere di Prato, inalando il gas dalla bomboletta da campeggio usata per preparare il cibo. Si allunga la scia dei decessi in carcere, con il 2025 che detiene il triste primato: al 15 febbraio sono già 40 i morti in cella contro i 37 del 2024 nello stesso periodo. Quest'anno i suicidi accertati sono 8, otto i decessi con cause da accertare e 24 quelli avvenuti per cause naturali. E puntuali tornano le polemiche sul sovraffollamento nelle carceri italiane, con Irma Conti del collegio del Garante nazionale dei detenuti che sottolinea: «Non ci sono evidenze sul nesso suicidi-sovraffollamento. Su questo fenomeno c'è da dire che 19mila detenuti (sempre tenendo conto del tipo di reato), i quali hanno pene residue fino a 3 anni, sulla base nella normativa potrebbero uscire dal carcere optando per misure alternative. Ma la burocrazia, la carenza di risorse e di informatizzazione al tribunale di sorveglianza creano ostacoli. Secondo le nostre analisi la maggior parte delle persone che si sono tolte la vita in carcere erano stati autori di reati di maltrattamenti in famiglia, mentre una buona percentuale erano persone ristrette per misura cautelare, in attesa di processo». Le fa eco il Garante dei detenuti della Toscana Giuseppe Fanfani: «Se questo stillicidio non viene interrotto, saremo tutti complici. Questo sistema detentivo genera solo disperazione e morte. Deve essere abbattuto e dismesso. Non risponde ad alcuno dei requisiti e delle finalità previste dalla Costituzione. Non ci si suicida per caso - commenta ancora - Si sceglie di morire a 30 anni quando si è sopraffatti dalla disperazione, dalla mancanza di speranza o anche solo di una parola di conforto. In carcere manca tutto, soprattutto una prospettiva di riabilitazione e di reinserimento». Critico con il governo Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria: «Continua, nella sostanziale indifferenza della maggioranza politica, la strage nelle carceri del Paese dove vige una pena di morte di fatto che colpisce random, a prescindere dall'eventuale reato commesso e indifferentemente che si sia detenuti o lavoratori». I timidi tentativi d'intervento del ministro della Giustizia, Nordio e del governo Meloni si sono rivelati un placebo».

Di qui le proposte: «Servono interventi immediati per deflazionare la densità detentiva, sono 16mila i reclusi oltre i posti disponibili, potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di più di 18mila unità, e delle altre figure professionali, ammodernare le strutture, le infrastrutture e gli equipaggiamenti e assicurare l'assistenza sanitaria. E vanno avviate riforme complessive dell'intero apparato d'esecuzione penale nell'alveo, peraltro, di una lettura della Carta costituzionale aggiornata al contesto storico-politico», conclude De Fazio.



Una veduta esterna del carcere di Sollicciano a Firenze ANSA

Tirreno Firenze-Prato-Pistoia-Montecatini

16-FEB-2025
da pag. 2 / foglio 1

- Dir. Resp.: Cristiano Marcacci
Tiratura: N.D. Diffusione: 2527 Lettori: 68000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Un altro suicidio a Sollicciano: il carcere da demolire e ricostruire e il caso della direttrice trasferita

Firenze Un 39enne romeno detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano si è tolto la vita ieri mattina presto impiccandosi nel bagno della sua cella. Secondo la Uilpa polizia penitenziaria è «il secondo suicidio in meno di 12 ore in Toscana». Venerdì pomeriggio, infatti, a togliersi la vita era stato un detenuto d'origine nordafricana nel carcere di Prato «inalando il gas dalla bomboletta da campeggio comunemente in uso per preparare cibi e vivande». «Balza così a 11 la tragica conta dei detenuti che si sono suicidati dall'inizio dell'anno, 2 a Sollicciano, cui bisogna sommare un operatore», afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. L'ennesimo caso che riaccende le polemiche sulle condizioni di un carcere fra i più disastrati d'Italia, in cui di inverno i detenuti sono costretti a vivere al gelo e che d'estate si trasforma in una fornace.

«Un fatto tragico che accade dopo altri tragici fatti analoghi. Oggi è il momento del cordoglio e del dolore – Ma è necessario ribadire che tutto questo è inaccettabile, le condizioni in cui versa il penitenziario fiorentino sono disumane e prive di dignità per i detenuti, per chi vi lavora e per tutti coloro che vi operano a vario titolo. La mancanza di una direzione stabile, inoltre, rende ancora più complicata la gestione di una situazione intollerabile». Proprio pochi giorni fa Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi, senatori di Italia Viva, hanno chiesto con un'interrogazione al ministro Carlo Nordio perché non avesse rinnovato l'incarico alla direttrice Antonella Tuoni, trasferita ad Arezzo, e cosa aspettasse a coprire il posto vacante.

E mentre la Uilpa denuncia «lo stato di totale abbandono del carceere» aggiungendo che «i timidi tentativi d'intervento da parte di Nordio e del Governo Meloni» si sono «rivelati un placebo», l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli parla di un posto che «invece di essere un luogo di rieducazione e di aiuto per le persone è davvero un luogo segnato dalla disperazione e dalla tristezza» invitando le istituzioni a fare in modo che «le parole siano accompagnate da gesti concreti». «Oramai non ci meravigliamo più di questi eventi drammatici, considerato le condizioni dei due istituti di Prato e Firenze», dicono dal Sappe.

Ma il monito più forte arriva proprio dal garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani: «Questo sistema detentivo genera solo disperazione e morte – dice – Ormai le parole non bastano più. Non basta indignarsi, esprimere cordoglio, vicinanza, organizzare visite per toccare con mano la drammatica situazione di carceri fatiscenti dove tutto sembra possibile tranne riabilitazione e una vita dignitosa. Se questo stillicidio non viene interrotto, saremo tutti complici». Per Fanfani il cercare di Sollicciano deve essere «abbattuto e dismesso. Non ci si suicida per caso - commenta ancora -. Si sceglie di morire a trenta anni quando si è sopraffatti dalla disperazione, dalla mancanza di speranza o anche solo di una parola di conforto. In carcere manca tutto, soprattutto una prospettiva di riabilitazione e di reinserimento. Nessuno in questi anni lo ha compreso. La politica ha dimostrato di non essere né disponibile né preparata». ●



Ieri mattina un detenuto si è impiccato nella sua cella

Un vista del carcere a Sollicciano

19-FEB-2025
da pag. 1-12 /foglio 1 / 2

IL DUBBIO
Quotidiano - Dir. Resp.: Davide Varì
Tiratura: 2000 Diffusione: N.D. Lettori: N.D. (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

QUASI 400 DETENUTI RIMESSI IN LIBERTÀ

DS7969 DS7969

La Scozia apre le prigioni contro il sovraffollamento

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 12

La lezione scozzese: rilascio anticipato per 390 detenuti Mentre in Italia è caos

Da noi il sovraffollamento è di oltre 10mila reclusi con un alto tasso di suicidi, a Edimburgo un surplus di appena 300 persone su 8000 ha imposto subito un piano per regolarizzare gli istituti

DAMIANO ALIPRANDI

Mentre l'Italia naviga in acque tempestose, tra carceri trasformate in polveriere e un drammatico aumento dei suicidi, la Scozia imbocca una rotta alternativa. Oltremanica, il governo scozzese ha deciso di puntare su coraggio e pragmatismo per risolvere una crisi che nel Belpaese sembra ormai cronica: il sovraffollamento carcerario. Se da noi le celle strapiene – con oltre 10mila detenuti in più rispetto alla capienza ufficiale – alimentano un circolo vizioso di illegalità e degrado, Edimburgo risponde con un piano rivoluzionario: il rilascio anticipato di 390 detenuti. Non un gesto dettato dalla resa, ma una strategia calibrata che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia della giustizia penale europea.

Annunciato a settembre dalla ministra della Giustizia Angela Constance, il provvedimento riduce dal 50% al 40% la percentuale di pena da scontare per reati minori (condanne inferiori ai 4 anni). Attenzione però: nessuno sconto per chi si è macchiato di violenza domestica o reati sessuali. «Questa non è clemenza, ma responsabilità», ha chiarito la ministra Constance durante la conferenza stampa. «Vogliamo alleggerire le prigioni per concentrarci sulla riabilitazione e sulla sicurezza reale». Un calcolo preciso: -5% di popolazione carceraria, per riportare il sistema sotto la soglia critica di 8.007 posti, oggi superata con 8.300 detenuti.

Il paradosso è stridente. La Scozia, con il suo "solo" 300 detenuti oltre la capienza, agisce tempestivamente. L'Italia, sommersa da un surplus di 10mila unità, resta paralizzata. Eppure i dati parlano chiaro: secondo il Consiglio d'Europa, il nostro tasso di suicidi carcerari (7,6 ogni 10mila detenuti) triplica quello scozzese. Segnale di un sistema al collasso, dove il diritto alla rieducazione – sancito dall'articolo 27 della Costituzione – rischia di diventare carta straccia. Niente liberazioni selvagge. Il governo ha strutturato l'operazione in tre ondate precise: 18-20 febbraio: primo gruppo in libertà; 4-6 marzo: seconda fase operativa; 18-20 marzo: chiusura del piano. Un calendario serrato che permette alle autorità di monitorare ogni caso e garantire supporto post-carcere: alloggi temporanei, assistenza psicologica e corsi professionali. Quella scozzese non è una semplice misura emergenziale, ma un cambio di paradigma. Ridurre la popolazione carceraria significa restituire ossigeno a un sistema sofferente: più risorse per programmi di rieducazione, agenti meno stressati, celle che non siano incubatrici di radicalizzazione. E soprattutto, una sfida culturale: dimostrare che la sicurezza non si misura in anni di galera, ma nella capacità di reinserire.

E IN ITALIA CHE COSA SI FA?

In Italia, la situazione è decisamente più grave, ma nessuna iniziativa governativa all'orizzonte. Secondo Irma Conti, del collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà, nel nostro Paese ci sono circa 19mila detenuti con pene residue fino a tre anni, che, secondo la normativa, potrebbero uscire dal carcere optando per misure alternative. Tuttavia, «la burocrazia e la carenza di risorse creano ostacoli», ha sottolineato

ILDUBBIO
Quotidiano - Dir. Resp.: Davide Varì
Tiratura: 2000 Diffusione: N.D. Lettori: N.D. (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

con forza la Garante. Ricordiamo che, dall'inizio del nuovo anno, si sono già registrati 12 suicidi nelle carceri italiane. L'ultimo episodio è avvenuto lunedì scorso al carcere di Pescara, dove un giovane detenuto egiziano di 24 anni, tossicodipendente, si è tolto la vita impiccandosi. Da quell'evento sono scoppiati tumulti: alcuni detenuti sono riusciti ad arrivare sul tetto, mentre altri hanno dato fuoco ai materassi.

Francesco Lo Piccolo, direttore della rivista *Voci di dentro*, che raccoglie contributi da tutte le carceri d'Italia e che si è recato sul posto, ha riferito all'Adnkronos: «C'è la polizia e un forte clima di tensione. Si assiste al viavai di ambulanze che portano in ospedale i detenuti intossicati. Tutto ciò è frutto di anni di mala gestione da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Qui dovrebbero esserci 240 detenuti, ma in realtà ce ne sono 440, il doppio. In alcune celle convivono fino a sei persone, prive persino di brande, con i materassi posizionati a terra. Una situazione che era già al limite».

La settimana precedente si erano verificati due suicidi nel giro di poche ore. Il primo venerdì pomeriggio a Prato, dove un detenuto d'origine nordafricana, poco più che ventenne, ha perso la vita inalando il gas della bomboletta da campeggio utilizzata per la preparazione dei cibi. Il secondo è accaduto sabato all'alba presso la casa circondariale di Sollicciano, dove un recluso rumeno di 39 anni si è impiccato nel bagno della sua cella. Giuseppe Fanfani, garante per la Regione Toscana dei detenuti, ha commentato la situazione al termine del secondo suicidio nel carcere fiorentino di Sollicciano: «Ormai le parole non bastano più. Non basta indignarsi, esprimere cordoglio o organizzare visite per toccare con mano la drammatica situazione di carceri fatiscenti, dove tutto sembra possibile tranne la riabilitazione e una vita dignitosa. Se questo stillicidio di tragedie non viene interrotto, saremo tutti complici».

Sulla stessa struttura, Fanfani ha dichiarato con fermezza: «Deve essere abbattuta e dismessa. Non risponde ad alcuno dei requisiti e delle finalità previste dalla Costituzione», aggiungendo che l'istituto di Prato si trova «sostanzialmente nelle stesse condizioni di Sollicciano». Concludendo, il garante ha affermato: «Non ci si suicida per caso. Si sceglie di morire a trenta anni quando si è sopraffatti dalla disperazione, dalla mancanza di speranza o anche solo da una parola di conforto. In carcere manca tutto, ma soprattutto manca una prospettiva di riabilitazione e reinserimento. Nessuno, in tutti questi anni, ha compreso o avuto il coraggio di affrontare questo impegno, e la politica in genere ha dimostrato di non essere né disponibile né preparata. Questo sistema detentivo genera solo disperazione e morte».

Mentre la Scozia dimostra come interventi tempestivi e innovativi possano trasformare il sistema penitenziario, offrendo una via d'uscita al sovraffollamento e promuovendo la riabilitazione, in Italia permangono criticità che mettono a rischio la vita e la dignità dei detenuti. La contrapposizione tra i due scenari evidenzia l'urgenza di riforme strutturali e una maggiore attenzione alle esigenze umane, affinché anche il nostro sistema possa evolversi in un modello sostenibile e soprattutto non anticostituzionale. Mentre da noi si discute addirittura di inasprire la detenzione, la Scozia scrive un manuale di buone pratiche. Con un messaggio chiaro: la giustizia che protegge davvero non si accontenta di punire. Deve osare, reinventarsi, guardare oltre le sbarre. Prima che le celle esplodano.

27-FEB-2025
da pag. 1-11 /foglio 1 / 2

LA NAZIONE FIRENZE
Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 13857 Lettori: 85000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario



L'attacco del garante

«Il carcere non porta voti»

Gramigni a pagina **11**

Sollicciano, ancora polemiche Il garante attacca la politica «Il carcere non porta voti»

Duro affondo di Fanfani sulle condizioni del penitenziario, il dibattito s'infiamma
E intanto manca il referente fiorentino per i detenuti e un direttore definitivo

INTERROGAZIONE A NORDIO

Il dem Gianassi: «Ho posto sei domande Servono risposte non i soliti silenzi»

FIRENZE

È stato un mercoledì teso quello relativo al tema del carcere. In Toscana la situazione è complessa – tra suicidi, aggressioni e condizioni delle strutture -, nel carcere fiorentino di Sollicciano a una situazione di evidente precarietà si aggiungono due aspetti ad ora mancanti. Non c'è un direttore definitivo, dopo l'addio di Antonella Tuoni. E non c'è un garante fiorentino dei detenuti, ruolo al momento vacante. Così è stato il garante dei detenuti toscano Giuseppe Fanfani a prendere in mano la situazione.

Con parole al vetriolo nei confronti della politica.

«La politica si disinteressa del carcere: il carcere non porta voti, consensi, è pacifico. È molto meglio negare i problemi». L'attacco è in generale alla politica fiorentina e regionale, colpevole secondo Fanfani di non dare seguito, con i fatti, alle parole. Non si fanno nomi e cognomi, ma è evidente che tutti gli esponenti fiorentini parlano di Sollicciano: dalle opposizioni in Consiglio comunale – su tutti Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune ma sono molto attivi anche i consiglieri di Fdi – fino ai piani più alti della macchina comunale e dunque la sindaca Sara Funaro e l'assessore competente Nicola Paulesu. Il concetto di Fanfani è che «tutti parlano, ma poi bisogna essere conseguenti. E fare». Una bella critica. Dal punto di vista infrastrutturale, secondo Fanfani, Sollicciano «è inadeguato rispetto alle esigenze che il sistema detentivo imporrebbe. La soluzione non so quale sia, io faccio l'avvocato. Di certo cinque carceri piccoli sono molto più facili da gestire e riabilitanti che un carcere grande«. Dal Comune l'obiettivo è quello di evitare la polemica con Fanfani: esiste un tavolo di coordinamento di tutte le realtà che operano all'interno del penitenziario fiorentino.

Paulesu ha spiegato che «un coordinamento è necessario ed è un'azione che possiamo e vogliamo portare avanti come amministrazione. Come già detto in più occasioni a Sollicciano la situazione è drammatica e urge un'attenzione sempre maggiore». A proposito di concretezza, il deputato dem Federico Gianassi ha ricordato di aver «posto sei domande concrete» al ministro della giustizia Carlo Nordio, tra cui il quesito sul motivo per cui non è stato nominato un nuovo direttore. «Dalle domande ci aspettiamo risposte e non i consueti silenzi», ha attaccato Gianassi.

L'assessora alle politiche regionali per le questioni carcerarie Serena Spinelli ha sottolineato che il «Ministero della giustizia» deve «parlare» di queste strutture «non come luoghi in cui si butta via la chiave ma luoghi in cui si determina riabilitazione«.

A livello comunale Palagi ha voluto replicare a Fanfani: «Il garante ha ragione in parte – ha affermato -. Non manca l'attenzione, manca la volontà di risolvere il problema senza scaricare su altri». «Non sono d'accordo col garante perché la politica la fanno le persone. È un voler generalizzare e non va bene», ha sottolineato Angela Sirello di Fdi.

Niccolò Gramigni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

27-FEB-2025
da pag. 29 / foglio 1

LA NAZIONE FIRENZE
Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 13857 Lettori: 85000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

L'arte come ripartenza

Dal teatro alle note rap I detenuti 'in scena'

Al Teatro Cinema La Compagnia presentati i lavori dei carcerati In sala c'erano i ragazzi delle scuole secondarie. E oggi si replica

LA REGIONE

Spinelli: «Vogliamo costruire opportunità, il carcere non è solo il luogo dove si sconta una pena»



FIRENZE

«Il teatro mi ha salvato, sono entrato in carcere nel 2012 e l'anno successivo stavo già recitando 'Otello'» ha raccontato Robert, ex detenuto della Dogaia di Prato. «Il rap serve a far uscire quello che per troppo tempo hai lasciato dentro», ha invece detto Memphis di Firenze, che, grazie all'associazione Cat, ha incantato il Teatro Cinema La Compagnia. Queste sono solo due delle testimonianze che ieri mattina hanno preso vita sul palco di 'Visioni Aperte: parole, immagini e suoni dal carcere', e che hanno aperto la due giorni, che si conclude oggi con la seconda matinée, dedicata alla creatività nel carcere. Ieri mattina sul palco c'erano le associazioni che portano l'arte nelle prigioni di tutta la Toscana. In sala i ragazzi delle scuole secondarie, che hanno interagito con i rappresentanti delle associazioni e con i detenuti. Sullo schermo, invece, sono stati proiettati i contenuti di Metropopolare alla Dogaia di Prato, Sacchi di Sabbia Ets al Don Bosco di Pisa, Cat cooperativa sociale che è attiva nel Gozzini e nell'Ipm di Firenze. **Oltre a loro,** anche Krill Teatro di Sollicciano, Arci comitato Livorno che lavora a Le Sughere e il Teatro del Pratello attivo all'Ipm di Pontremoli. Tra i lavori che sono stati presentati: 'Romeo + Giulietta, l'amore non uccide', 'Era Esopo', e un divertente sceneggiato su 'Ciò', un uovo che compare e scompare dal nulla.

«Come Regione Toscana vogliamo costruire opportunità per le persone detenute – ha detto l'assessora regionale alle Politiche Sociali Serena Spinelli –, perché il carcere è sì il luogo dove si sconta una pena, ma anche dove si costruiscono le proprie opportunità di vita. I ragazzi porteranno con sé ciò che hanno trovato di importante, senza che gli diciamo cosa. Perché la nostra generazione ha già fatto troppi errori».

«Abbiamo visto delle persone che hanno una sensibilità particolare – ha detto Giuseppe Fanfani, Garante dei diritti dei detenuti della Toscana –, i detenuti abitano in strutture che hanno problemi eterni e per quanto riguarda le strutture Sollicciano è quello più grave, con pochi spazi per laboratori, da dedicare al lavoro oppure all'insegnamento».

Nel corso della giornata di ieri si sono svolti anche incontri focalizzati in particolare sul linguaggio del teatro e sull'importanza della cultura per il percorso di recupero dei detenuti, oltre alla proiezione del film 'Telechapi' a cura di Lanterne Magiche, che, insieme a Fondazione Sistema Toscana e al Coordinamento teatro in carcere, ha organizzato l'evento di ieri mattina.

Lorenzo Ottanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/lattacco-dellex-cappellano-su-sollicciano-0557c529



L'attacco dell'ex cappellano: "Su Sollicciano solo chiacchiere"

Il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani ha ragione. La politica è inerte. Se questa inerzia prosegue, se nessuno si prende l'onere di sporcarsi le mani in un'azione che non produce consenso e voti in prima battuta ma può portare alla risoluzione del problema, allora continuerà il succedersi dei proclami e lo scaricamento delle responsabilità, mentre dentro le celle di una dimenticata periferia di Sollicciano si continuerà a morire". Sul carcere di Sollicciano continuano gli attacchi alla politica, oltre i partiti e gli schieramenti: l'ultimo arriva da Don Vincenzo Russo, già cappellano di Sollicciano. Lei ritiene condivisibili le parole di Fanfani, quindi di azioni concrete nell'ultimo periodo non ne ha viste. "È così. Il carcere è questione che facilmente è oggetto di incoraggianti dichiarazioni ma quasi mai di azioni concrete e di interventi veri conseguenti alle parole pronunciate. Manca davvero, ha ragione il garante regionale, il vento di una volontà politica vera di promuovere il cambiamento a Sollicciano e più in generale nelle carceri". Si aspettava di più dalla politica fiorentina? "La mia è una critica. Giro la città e vedo sempre lo stesso atteggiamento. Non ho visto dalla sindaca Funaro interventi chiari e precisi sulle condizioni dentro la struttura. E poi il problema nasce dentro la città, i detenuti prima vivevano la città e le dinamiche sono le stesse". Cosa intende nel dettaglio? "Oggi a Firenze ci sono due complicazioni. Dilaga il problema della droga e su questo non vedo politiche in grado di contrastare questo fenomeno altamente pericoloso per la convivenza civile. Lo sbandamento della città porta poi una lacerazione delle capacità mentali. Rispetto a tutto ciò non vi sono opportune iniziative di contrasto e di cura: le risposte date dalle istituzioni comunali sono timide. Ci sono tre fasi: vita in città, vita in carcere e la fase della restituzione cioè del ritorno in città. Questo percorso è tutto da rivedere: la città va curata, così come un carcere". Serve un Consiglio comunale dentro il carcere? "Non serve a niente. Servono i fatti. Molti anni fa portai il Consiglio comunale in carcere, all'epoca c'era il ministro Orlando. Fu un flop incredibile, solo chiacchiere. Il Consiglio vuole affrontare il problema? Lo faccia con i fatti". Niccolò Gramigni

13-APR-2025
da pag. 9 / foglio 1

LA NAZIONE FIRENZE
Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 13857 Lettori: 85000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

IL CASO SOLLICCIANO

DS7969 DS7969

Diritti dietro le sbarre

Sessualità in carcere Il garante dei detenuti «Così regole umilianti»

Fanfani sull'istituto fiorentino: «Gli spazi ci sarebbero, ma inadeguati»

FIRENZE

«Sono avvilenti. Fatte apposta per scoraggiare». Non le manda a dire il garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, commentando le linee guida diffuse dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul diritto alla sessualità dietro le sbarre. Le regole, secondo Fanfani, nascono sbagliate. «La Corte Costituzionale aveva dato alla questione un senso profondo di umanità - spiega il garante -. Poi c'è stata una resistenza da parte del Dap, ma anche dalla politica. E di fronte all'impossibilità oggettiva di dire no, è venuta fuori questa circolare, che confonde l'affettività con la sessualità».

Lo si evince fin dalla descrizione delle stanze adibite allo scopo: arredate solo di letto e servizio igienico. «Un postribolo ai tempi della prima guerra mondiale» commenta Fanfani. Altro indizio, il tempo a disposizione: due ore al massimo. «Può essere definita affettività? - si chiede -. Avevo immaginato una condivisione più ampia, con i propri cari (amici, figli etc..) in un ambiente più confortevole, più decoroso». E poi, ancora, la regola secondo cui le pulizie spettano ad altri detenuti, o che sono il compagno o la compagna della persona detenuta a dover portare la biancheria da casa. «Questa regola è ridicola - sempre Fanfani - oltre che umiliante. Non dimentichiamo che fuori dalla stanza ci sono agenti e telecamere. Diventerebbe una passeggiata della vergogna».

Spazi, tra l'altro, che Sollicciano giurerebbe di avere. Quello fiorentino è infatti tra i pochi istituti ad aver accolto la direttiva. «Che abbia gli spazi è possibile, che siano adeguati ho forti dubbi - conclude il garante - di sicuro lì non avrebbero bisogno del bagno con la doccia, visto che piove dentro».

Dall'altra parte i magistrati rimandano al mittente, ovvero al ministro Nordio, le responsabilità sul sovraffollamento carcerario. «Puntando il dito contro i magistrati si elude il dato centrale - sostiene la giunta esecutiva della sezione Toscana dell'Associazione nazionale magistrati - ovvero che provvedere alla dotazione dei mezzi necessari al buon funzionamento del sistema penitenziario è compito e responsabilità dell'esecutivo e, segnatamente, del ministro».

Teresa Scarcella

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sollicciano è tra i 32 istituti ad aver accolto la direttiva del Dap *(foto d'archivio)*

16-APR-2025
da pag. 11 / foglio 1 / 2

LA NAZIONE AREZZO
Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 2405 Lettori: 45000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Etica e pena: la lezione di Fanfani «Situazione drammatica in carcere Ma la giustizia non è mai vendetta»

Il garante dei detenuti della Toscana oggi incontrerà gli studenti del liceo artistico per un confronto
«Una società giusta si misura non dalla durezza delle pene ma dalla dignità con cui tratta chi ha sbagliato»

di **Gaia Papi**
AREZZO

«Etica e pena» è il titolo dell'incontro che Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, terrà per gli studenti del liceo artistico.

Fanfani, lei oggi parlerà agli studenti di etica e pena. Da dove partirà il suo racconto?

«Partirò da una riflessione storica, da quando l'Illuminismo ha introdotto l'idea che la pena dovesse essere proporzionata, rieducativa e umana. Oggi, purtroppo, siamo molto lontani da quei propositi. Le carceri italiane vivono una condizione drammatica, e questo racconta molto del nostro rapporto con la giustizia».

Cosa intende per «drammatica»?

«Intendo dire che la situazione attuale è intollerabile: suicidi, tentati suicidi, atti di autolesionismo sono all'ordine del giorno. Le persone dormono ammassate in cinque dentro celle di 15 metri quadri, con un bagno in comune, senza alcuna intimità. È una condizione umiliante, che si è aggravata negli ultimi anni a causa di un sovraffollamento che, secondo gli ultimi dati, ha raggiunto circa il 132%.

Eppure l'opinione pubblica sembra chiedere sempre più «sicurezza»...

Sì, perché c'è un aumento della microcriminalità — furti, spaccio, rapine — che spaventa, giustamente, i cittadini. Ma la risposta non può essere solo quella repressiva. Le carceri non vanno riempite: vanno svuotate. Esistono già misure alternative che funzionano: l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità. Ma manca il coraggio politico per applicarle in modo serio e sistematico.

Qual è il ruolo della politica in tutto questo?

« La politica ha paura di investire in un sistema penitenziario umano perché è impopolare. «Punire» paga di più in termini elettorali. Ma un carcere che non forma, che non reinserisce, è solo un moltiplicatore di dolore e recidiva. Dovremmo credere davvero nella funzione rieducativa della pena, come dice la nostra Costituzione, e investirci».

Parlerà anche di giovani e tossicodipendenti?

Certo. I tossicodipendenti non hanno motivo di stare in carcere: la loro è una malattia, non un reato da espiare in una cella. E lo stesso vale per i minori: oggi registriamo una crescita preoccupante di episodi di violenza giovanile, ma la risposta non può essere solo detentiva»

E in questo la scuola ha un ruolo cruciale?

« Assolutamente sì. La formazione è fondamentale, dentro e fuori dal carcere. Se non offri opportunità, se non costruisci un'alternativa concreta, la recidiva è inevitabile»

In definitiva, quale messaggio vuole lasciare ai ragazzi del liceo?

«Che la giustizia non è vendetta. Che ogni essere umano ha diritto a una seconda possibilità. E che una società giusta si misura non dalla durezza delle sue pene, ma dalla dignità con cui tratta anche chi ha sbagliato.»

Protagonisti in campo

IL RICONOSCIMENTO



Domenico Giani

L'impegno al servizio dei più fragili

Domenico Giani è stato insignito dell'Emblema Araldico dell'Istituto del Nastro Azzurro. Il riconoscimento nel corso di una cerimonia in prefettura. Oltre quarant'anni di esperienza nella sicurezza internazionale e di impegno al servizio dei più deboli, in numerose missioni umanitarie. Vent'anni al fianco di tre pontefici, oggi, l'impegno umanitario per i più bisognosi. Dal 1999 al 2019, l'aretino è stato direttore dei servizi di sicurezza e protezione civile dello Stato vaticano e comandante della Gendarmeria, con un'attenzione al prossimo che ha trovato successivamente espressione in altri incarichi di rilievo nazionale e internazionale.
Giani è presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dell'Eni Foundation. Tra i numerosi incarichi anche quello di ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta a Cipro e in Gambia.

Clicca qui sotto per andare all'articolo originale

https://www.gonews.it/2025/05/08/festa-della-mamma-in-piazza-per-i-diritti-protesta-a-firenze-contro-la-detenzione-delle-madri/

Ultimo aggiornamento: 8/05/2025 23:02 | ieri: Ingressi: 21.968 pagine: 33.370 (google Analytics)

#gonews.it® Firenze

venerdì 9 maggio 2025 - 07:37

Festa della Mamma in piazza per i diritti: protesta a Firenze contro la detenzione delle madri

08 Maggio 2025 18:21 Attualità Firenze



Domenica 11, in occasione della Festa della Mamma, un presidio in via Margara a Firenze. L'iniziativa è promossa dalla Società della Ragione

Un **presidio contro** la nuova norma del **decreto legge Sicurezza** del Governo, che reintroduce la possibilità di **carcerazione per donne incinte** o **con figli di età inferiore a un anno**, si terrà **domenica prossima**, giorno della **Festa della Mamma**, in via Alessandro Margara dalle 10 alle 12 a **Firenze**. L'iniziativa, che si inserisce nella campagna 'Madri Fuori, per la

dignità e i diritti delle donne condannate e dei loro figli', già avviata nel 2023 per chiedere l'eliminazione di ogni forma di detenzione in questi casi, è promossa dalla Società della Ragione e sostenuta dal Garante dei Detenuti della Regione Toscana. La presentazione questa mattina (giovedì 8 maggio) a palazzo del Pegaso, con lo stesso Garante dei Detenuti Giuseppe Fanfani, Denise Amerini, responsabile Cgil nazionale per carcere e dipendenze e componente del comitato direttivo della Società della Ragione, Monica Toraldo di Francia, filosofa, membro del Consiglio scientifico della Società della Ragione.

Il Garante dei Detenuti ha parlato di "un'iniziativa fondamentale per rilanciare l'attenzione su un problema che, in termini di negazione della dignità delle persone, è stato terribilmente amplificato dal nuovo provvedimento legislativo nella parte in cui cancella l'obbligo di rinvio dell'esecuzione della pena per le donne incinte o che abbiano figli con un'età inferiore a un anno". "*Il decreto* – ha spiegato **Fanfani** – *estende il principio generale della discrezionalità del magistrato. Un atto di grande inciviltà che non troviamo accettabile*".

Fanfani ha poi ricordato come le donne detenute con bambini in Italia ad oggi siano 11: "*Con numeri così piccoli* – ha affermato - *non è difficile creare situazioni di maggiore umanità. La verità è che questo provvedimento serve per dare l'immagine di un Governo forte e sicuritario*".

Altro punto sollevato dal Garante è l'aver previsto che la detenzione delle madri avvenga negli ICAM (Istituti a custodia attenuata). "*Gli ICAM in Italia sono soltanto tre* – ha sottolineato **Fanfani** – *a Milano, a Torino e a Venezia, e questo crea problemi di coordinamento legislativo e di costi sproporzionati. Occorre affrontare la questione in maniera diversa, da tempo si parla di case famiglia, di strutture non reclusive e socialmente accettabili*".

Denise Amerini ha sottolineato come "*questo articolo del decreto legge va addirittura a peggiorare il codice Rocco di epoca fascista, che obbligava invece al rinvio della pena per le madri di bambini fino a un anno o donne incinte*". "*Vogliamo denunciare con forza la crudeltà di questa norma – ha detto - che costringe madri e bambini in carcere in condizioni non rispettose e inadatte". Amerini ha inoltre sottolineato come "l'aver previsto che la detenzione per le detenute madri avvenga negli ICAM non cambia assolutamente il nostro giudizio, perché non si tratta di forme alternative alla reclusione, ma di strutture penitenziarie a tutti gli effetti".*

Monica Toraldo di Francia ha evidenziato come "*oggi ci si confronta con un peggioramento della situazione delle donne nel carcere, a causa dell'impostazione securitaria di questo decreto Sicurezza, rispetto al quale c'è stata una presa di posizione molto forte da parte di più di 260 costituzionalisti per chiederne la modifica*".

Erano presenti alla conferenza stampa Katia Poneti, dell'Ufficio del Garante dei Detenuti della Regione Toscana e il consigliere regionale Marco Martini.

L'iniziativa ha finora raccolto le adesioni della Commissione regionale Pari Opportunità, di Federico Gianassi (Commissione giustizia Pd), Serena Spinelli (assessore regionale politiche sociali), della Commissione regionale Pari Opportunità, Arturo Scotto (parlamentare Pd), Clelia Lavigni (della segretaria provinciale di Sinistra Italiana), Michela Pascalis (Silp Cgil), Casa delle Donne di Firenze, Donne Insieme per la Pace Firenze, Spazio Donne Vie Nuove Firenze, Musiquorum Firenze, Dee Vulnerabili (volontari di Sollicciano), Cecilia del Re (consigliere comunale di Firenze), Serena Berti (consigliere quartiere 2 di Firenze).

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

CORRIERE FIORENTINO

09-MAG-2025
da pag. 5 / foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto De Ponti
Tiratura: N.D. Diffusione: 8183 Lettori: 85000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Bufera sul garante toscano dei detenuti per l'attacco al sottosegretario Dalmastro

Fanfani: «Non m'importa di quello che dice, Sollicciano deve essere abbattuto»

Dopo la visita a Sollicciano e l'annuncio del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro dello stanziamento di 7,5 milioni per il penitenziario fiorentino, il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani risponde categoricamente: «Quello che dice Delmastro non mi interessa. Non ho mai creduto che le sue parole fossero consone a un progetto di recupero sociale dei detenuti». E poi torna a ribadire che il carcere fiorentino «va demolito totalmente e al suo posto vanno create realtà più piccole». Secondo Fanfani «Sollicciano è un bell'esempio architettonico, però sotto il profilo funzionale ha dimostrato negli anni di essere assolutamente inadatto. È anche inadatto a un sistema di custodia, ha una forma labirintica nella quale ci si perde». Fanfani ha poi spiegato che «nelle carceri piccole è possibile avere un sistema di recupero sociale», invece «nelle carceri grandi il detenuto diventa solo un numero al quale non si può dare alcuna speranza».

Dura la replica alle parole di Fanfani da parte dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli: «Non mi sorprendono le parole sgarbate e istituzionalmente poco eleganti del garante toscano dei detenuti nei confronti del sottosegretario Delmastro. D'altronde, Fanfani non svolge il suo ruolo di garante: fa politica e per di più con toni demagogici. Negli anni in cui ci siamo confrontati nella Prima Commissione del Consiglio Regionale, mi sono sentito rispondere frasi come: "che ne sappiamo noi, figli della opulenta società occidentale, di come vivono i reclusi in carcere", come se in carcere ci si finisse per sorteggio o per gioco».

E ancora: «Ogniqualvolta abbiamo provato a dialogare con lui ci siamo sempre scontrati con una visione ideologica, piena di demagogia e di luoghi comuni. Una deriva che oggi raggiunge il culmine con la risposta: "quello che dice Delmastro non mi interessa", riferita alla proposta del sottosegretario di investire nella riqualificazione del carcere di Sollicciano».

Nel corso di una conferenza stampa Fanfani ha attaccato il ministero della giustizia anche sul fronte della custodia delle detenute madri. «I nuovi provvedimenti presentano criticità, una di queste non prevede più che una mamma reclusa col bambino o incinta possa ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena. Un'altra criticità prevede che le donne madri debbano andare negli Istituti a custodia attenuata (Icam), ma ce ne sono solo tre in tutta Italia. E poi i provvedimenti dicono che se una madre in Icam si comporta male, deve essere separata dal figlio, questo non va bene». Domenica si svolgerà un presidio a Firenze, in via Margara, dalle ore 10 alle 12, proprio per contestare ciò che è contenuto nel Dl sicurezza sulle madri detenute. Facendo poi una panoramica sugli istituti penitenziari toscani, Fanfani ha detto che le realtà carcerarie più «problematiche» in Toscana sono «Sollicciano, La Dogaia a Prato e Le Sughere a Livorno».

Jacopo Storni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

- Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro dieci giorni fa in visita a Sollicciano ha annunciato lo stanziamento di 7,5 milioni per il carcere fiorentino
- Il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani ha ribadito che Sollicciano va demolito e ha criticato il governo in merito al provvedimento sulle madri detenute
- Domenica in via Margara, dalle 10 alle 12, si terrà un presidio proprio per contestare ciò che è contenuto nel Decreto sicurezza sulle madri detenute



Carcere Una manifestazione davanti a Sollicciano

DATA STAMPA
44°Anniversario

LA NAZIONE

10-MAG-2025

Visitatori unici giornalieri: 115.870 - fonte: SimilarWeb

Clicca qui sotto per andare all'articolo originale

https://www.lanazione.it/politica/attacco-a-fanfani-ceccarelli-e-de-robertis-pd-torselli-si-rilegga-la-costituzione-fa-bene-fanfani-a-pretendere-misure-risolutive-per-sollicciano-k5gyny4c



Attacco a Fanfani. Ceccarelli e De Robertis (Pd) : "Torselli si rilegga la Costituzione. Fa bene Fanfani a pretendere misure risolutive per Sollicciano"

PoliticaAttacco a Fanfani. Ceccarelli e De Robertis (Pd) : "Torselli si rilegga la Costituzione. Fa bene Fanfani a pretendere misure risolutive per Sollicciano" 10 mag 2025 REDAZIONE POLITICA La Nazione Politica Attacco a Fanfani. Ceccarelli e De Robertis (Pd) : "Torselli si rilegga la Costituzione. Fa bene Fanfani a pretendere misure risolutive per Sollicciano" Attacco a Fanfani. Ceccarelli e De Robertis (Pd) : "Torselli si rilegga la Costituzione. Fa bene Fanfani a pretendere misure risolutive per Sollicciano" "Vorremmo suggerire all'eurodeputato Torselli di rileggersi l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, che recita: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" Arezzo, 10 maggio 2025 – Attacco a Fanfani. Ceccarelli e De Robertis (Pd) : "Torselli si rilegga la Costituzione. Fa bene Fanfani a pretendere misure risolutive per Sollicciano" "Vorremmo suggerire all'eurodeputato Torselli di rileggersi l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, che recita: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E' vero che in carcere non si finisce per sorteggio, ma il medioevo è passato da un pezzo e uno stato civile ha il dovere di fare quanto possibile per garantire la funzione rieducativa della pena, per il bene dei detenuti, ma anche della società civile". Cosi' i consiglieri Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, dopo le pesanti critiche rivolte dall'eurodeputato al Garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani. "Come diceva Papa Francesco, tante volte noi nella vita troviamo una mano che ci aiuta a sollevarci: anche noi dobbiamo farlo con gli altri, con l'esperienza che noi abbiamo. E soprattutto – potremmo aggiungere – dobbiamo fare quanto possibile perché il carcere non diventi un luogo di tortura, insopportabile, come da anni sta accadendo a Sollicciano o in altri carceri toscani, dove i suicidi si susseguono con numeri impressionanti. Bene ha fatto il Garante – proseguono Ceccarelli e De Robertis –a ribadire con parole forti la gravità della situazione, dinanzi ad un annuncio del sottosegretario Dal Mastro che mostra quanto l'attuale Governo sia lontano dal percepire la gravità del problema. Servono investimenti importanti, per costruire carceri civili e abbattere quelli incivili come è diventato Sollicciano."

https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/laffettivita-in-carcere-il-convegno-b57f3694



L'affettività in carcere. Il convegno con il garante: "E' un diritto di tutti"

CronacaL'affettività in carcere. Il convegno con il garante: "E' un diritto di tutti" 11 mag 2025 ILENIA PISTOLESI Cronaca La Nazione Pontedera Cronaca L'affettività in carcere. Il convegno con il garante: "E' un diritto di tutti" L'affettività in carcere. Il convegno con il garante: "E' un diritto di tutti" Appuntamento alle ore 10 del 16 maggio al centro studi della Fondazione Crv "C'è un forte divario tra la sentenza della Corte Costituzionale e il Dap" . VOLTERRAIl 16 maggio alle 10 al centro studi della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra arriva un convegno sul tema dell'affettività in carcere. Nell'evento, organizzato dal Garante dei detenuti del Comune di Volterra, avvocato Ezio Menzione, e dal garante dei detenuti della Toscana, avvocato Giuseppe Fanfani, si discuterà di come far sì che venga data attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2024, che riconosce il diritto di tutti i detenuti a fruire di colloqui intimi, senza controllo né auditivo né visivo, con la propria moglie o convivente. Il ministero competente solo di recente ha emanato una circolare che prende in considerazione gli adempimenti necessari per attuare il dettato della Corte. "Si dimentica spesso – sottolinea il Garante Ezio Menzione – che avere una vita affettiva compiuta e che comprenda anche la possibilità di avere rapporti sessuali è un diritto di tutti, compreso i detenuti, ma che per costoro è anche un potente mezzo per aiutare la risocializzazione e il reinserimento". Ecco l'analisi del Garante Menzione. "C'è un forte divario tra la sentenza della Corte Costituzionale numero 10 del febbraio 2024, che riconosceva il diritto dei detenuti ad esercitare la propria affettività, e la circolare del Dap, a oltre un anno di distanza, che invece limita e compromette l'attuazione di tale diritto. La sentenza - scrive il Garante - sottolineava l'urgenza di mettere in pratica i diritti riconosciuti, senza tempi di attesa, mentre la circolare si limita a dichiarare che tali diritti non possono essere introdotti tramite regolamenti o circolari, lasciando quindi molte questioni irrisolte. Nonostante il fatto che alcuni magistrati abbiano già chiesto alle carceri di rispettare questi diritti, l'approccio del Dap appare insufficiente e poco incisivo rispetto alla chiarezza e all'urgenza della sentenza". I.P.

LA NAZIONE FIRENZE
10-GIU-2025
da pag. 1-7 / foglio 1 / 2
Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 11219 Lettori: 80000 (DS0007969)
DATA STAMPA
44° Anniversario

L'uomo nel Centro clinico di Sollicciano

Finisce in carcere a 94 anni La condanna è definitiva ma per frode fiscale

Mecarozzi a pagina 7



Sollicciano, la detenzione choc Condannato per reati fiscali finisce in cella a 94 anni

L'anziano è recluso da qualche giorno nel reparto clinico del penitenziario fiorentino
Lex cappellano: «Non c'è colpa che possa pretendere come riparazione la disumanità»

CORSA AI RIPARI

I vertici dell'istituto si sono attivati per il trasferimento dell'uomo in una struttura di cura

FIRENZE

A Sollicciano da un qualche giorno è recluso un detenuto di 94 anni. Difficile da credere, ma è la realtà: nella cella del reparto clinico di uno dei peggiori penitenziari d'Italia c'è un anziano – è bene ripeterlo – di 94 anni. R.C., ex imprenditore fiorentino, si trova lì per una condanna diventata definitiva per reati di natura finanziaria commessi all'eta di 80 anni. Sono fatti «che risalgono a molti anni fa», spiega il suo avvocato Luca Bellezza, che però non hanno impedito al giudice del tribunale di Firenze di spedire l'uomo dietro le sbarre e non scegliere invece una misura di detenzione alternativa.

Perché si trova lì? Secondo quanto emerge, l'uomo si sarebbe sottratto alla pena stabilita dalla sentenza e il magistrato del tribunale di sorveglianza avrebbe così deciso per la custodia in cercare. Da Sollicciano spiegano che l'amministrazione penitenziaria si è già messa in moto affinché l'uomo venga trasferito in una casa di cura in grado di tutelare la sua salute e garantire la vigilanza. L'ultranovantenne in questi giorni è seguito da medici e operatori: le cure e l'assistenza di cui ha bisogno non sono minimamente paragonabili a quelle fornite agli altri detenuti della sezione.

A Sollicciano, però, non ci sono luoghi meno 'esposti' degli altri. E proprio nell'ala dove è stato sistemato, domenica scorsa due detenuti hanno dato fuoco a una cella e un agente della polizia penitenziaria è rimasto intossicato.

«Un fatto incredibile. Non posso giudicare il provvedimento del giudice, ma trovo difficile immaginare che sia pericoloso un uomo di 94 anni», commenta il garante dei detenuti toscani, Giuseppe Fanfani «Non c'è reato, non c'è colpa che possa pretendere come riparazione la disumanità», tuona don Vincenzo Russo, ex cappellano di Sollicciano. «Eppure come non definire tale la presenza in carcere di una persona novantaquattrenne – continua –, alla quale è inflitta una condizione di sofferenza che ha solo i contorni di un cinico legalismo ormai privo di un valore civico e sociale».

Cosa succederà adesso? Tutto lascia pensare a un trasferimento dell'uomo in una struttura più consona alla sua età. È anche vero, però, che la giustizia ha i suoi tempi. Spesso, come in questo caso, molto lunghi.

Pietro Mecarozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

11-GIU-2025
da pag. 10 / foglio 1

GIORNO - Carlino - NAZIONE

Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: 142269 Diffusione: 101489 Lettori: 983000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

A 94 anni in cella per reati fiscali Il figlio: «Vicenda che sgomenta»

DS7969 DS7969

Un ex imprenditore è rimasto cinque giorni nel carcere di Sollicciano. Poi la concessione dei domiciliari
Due giudici con pareri opposti: per uno l'anziano era in condizioni buone, per l'altro è estremamente fragile

ACCOLTO IL SECONDO RICORSO

La svolta quando l'uomo era stato spostato in un'altra struttura penitenziaria Il garante: intervenga il ministro Nordio

di **Pietro Mecarozzi**
FIRENZE

Cinque giorni passati in un carcere come Sollicciano non si dimenticano. Soprattutto se si ha 94 anni. È la storia di Renato Cacciapuoti, editore e giornalista fiorentino ultranovantenne che giovedì scorso, davanti al figlio incredulo, è stato prelevato da casa sua da alcuni agenti di polizia e trasportato nel penitenziario della città. L'uomo – condannato per reati fiscali – è claudicante e cammina solo con l'ausilio di un treppiede, oltre ad avere altri acciacchi dovuti all'età tali da indurre i medici della casa circondariale a sconsigliare la detenzione nell'istituto.

Ma nulla ha frenato il magistrato di Sorveglianza Claudio Caretto, che ha estrapolato una delle frasi della relazione sanitaria dove venivano definite tutto sommato «buone» le condizioni di salute dell'anziano, rigettato l'istanza dove si richiedevano i domiciliari (misura destinata per legge agli ultrasettantenni) e spedito l'uomo in una cella con altri cinque detenuti. In uno dei peggiori carceri d'Italia. E nello stesso reparto nel quale domenica scorsa due reclusi hanno dato fuoco alla cella mandando in ospedale cinque agenti di polizia penitenziaria.

La svolta di civiltà è però arrivata ieri pomeriggio. L'uomo intorno alle 17 è stato trasferito al Gozzini di Firenze, casa circondariale a custodia attenuata, conosciuto come 'Solliccianino'. Nuovo penitenziario, nuovo magistrato di sorveglianza. Che dopo 10 minuti dal suo ingresso, ha depositato un'ordinanza d'urgenza con la quale ha ammesso il 94enne alla detenzione domiciliare nella sua abitazione.

Riconosciuta dal magistrato Maria Elisabetta Pioli «l'estrema fragilità in relazione all'età anagrafica» che in un contesto come quello di Sollicciano, dove cimici, topi e muffa 'albergano' ormai da tempo, poteva essere «esposta a maggiore vulnerabilità rispetto a eventi negativi per la salute, causandone un rapido declino delle funzioni fisiologiche».

Quindi i domiciliari, si legge ancora, è la misura più «adeguata». Anche considerando il reato commesso. L'anziano è finito dietro le sbarre per una bancarotta fraudolenta, dopo il crac dell'Editoriale Olimpia, avvenuta tredici anni fa. Una condanna arrivata in primo grado a quattro anni e otto mesi, contro la quale era stato fatto appello nel 2021. La corte d'appello, però, l'anno scorso ha confermato la pena. Nessun ricorso in Cassazione e la pena è diventata definitiva. E così, pochi giorni fa, le porte di Sollicciano si sono aperte per lui. «Senza che quell'ordine di carcerazione mi venisse notificato prima», tuona l'avvocato Luca Bellezza, avvisato dal figlio rimasto incredulo di fronte all'arresto dell'anziano padre. «Sono cinque giorni che non dormo – spiega proprio il figlio –. Questa vicenda, che abbiamo vissuto come famiglia con sgomento, ha messo in evidenza in modo brutale lo stato delle carceri italiane e le contraddizioni profonde all'interno del nostro sistema giudiziario. Mio padre, incensurato e privo di alcun pericolo sociale, è stato detenuto in condizioni estreme, in un ambiente non attrezzato né fisicamente né umanamente per prendersi cura di una persona della sua età».

La decisione del primo giudice è destinata a far discutere, e si aggiunge al libro nero degli orrori (e degli errori) di uno dei penitenziari peggiori d'Italia. «Questo sistema è malato – tuona il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani –. Al ministro Nordio chiedo di intervenire subito. È una cosa incredibile, inumana, indegna di un paese sedicente civile. Non avrei mai creduto di vedere, in oltre 50 di avvocatura, un 94enne in carcere. Non so e non voglio sapere di chi sia la colpa, anche perché tutti si tireranno fuori, ma ritenerlo compatibile con il carcere è inconcepibile». Per Fanfani, «ritenere che, sottratto al proprio ambiente, sottratto alla propria vita ed ai propri affetti possa sopravvivere è inconcepibile. Da parte mia auspico che il ministro, in prima persona, si attivi immediatamente, senza alcun indugio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tirreno Firenze-Prato-Pistoia-Montecatini

11-GIU-2025
da pag. 3 / foglio 1

- Dir. Resp.: Cristiano Meoni
Tiratura: N.D. Diffusione: 1830 Lettori: 71000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

In carcere a 94 anni, dopo l'indignazione e l'appello a Nordio disposti i domiciliari

Ex imprenditori era stato costretto a entrare a Sollicciano per una bancarotta di 15 anni fa

Firenze La storia di Renato Cacciapuoti, ex editore e imprenditore condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi per bancarotta fraudolenta, ha sollevato un'ondata di indignazione pubblica e istituzionale. A 94 anni, claudicante e in condizioni di salute precarie, Cacciapuoti era stato recluso inizialmente nel reparto clinico del carcere di Sollicciano, uno degli istituti penitenziari più critici d'Italia, noto per il degrado strutturale e le condizioni disumane di detenzione. Detenuto lì per scontare una pena relativa a un reato di 15 anni fa. La vicenda ieri ha scatenato un acceso dibattito sull'umanità e l'efficacia del sistema penitenziario italiano. Il Garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, ha definito il caso "inumano e indegno di un Paese civile", lanciando un appello diretto al ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Sostenere che un 94enne sia socialmente pericoloso è assurdo. Questo sistema è malato". Anche il Garante nazionale Maurizio D'Ettore ha ribadito la necessità urgente di riformare il sistema carcerario, promuovendo l'uso delle misure alternative come necessità giuridica e non come concessione. In un primo momento, la richiesta di detenzione domiciliare era stata respinta dal magistrato di sorveglianza. La Corte d'appello aveva confermato la condanna senza che fosse presentato ricorso in Cassazione, rendendo la pena definitiva. Così, nonostante l'età avanzata e il bisogno di assistenza continua, Cacciapuoti è stato rinchiuso a Sollicciano, dove ha vissuto per alcuni giorni in condizioni critiche, costretto a muoversi con l'aiuto di un altro detenuto. La svolta è arrivata solo oggi, dopo il trasferimento all'istituto Gozzini, struttura a custodia attenuata conosciuta come "Sollicciannino". Questo passaggio ha permesso alla difesa – guidata dall'avvocato Luca Bellezza – di presentare nuovamente istanza per i domiciliari, accolta da un secondo magistrato di sorveglianza. Determinante, dunque, il cambio di sede e di competenza giudiziaria. Il giudice ha ritenuto compatibile la condanna con la permanenza a casa, ritenendo prevalente la necessità di tutela della dignità e della salute dell'imputato. Cacciapuoti, noto per essere stato alla guida dell'Editoriale Olimpia – casa editrice attiva per decenni nella pubblicazione di riviste e libri dedicati a caccia, pesca e difesa personale – era stato condannato per il crac della società, avvenuto circa 15 anni fa. Le sue testate più conosciute, tra cui la rivista Diana, avevano raggiunto una notorietà nazionale. Il caso riporta sotto i riflettori la necessità di un cambiamento strutturale del sistema penitenziario, non solo per garantire condizioni dignitose ai detenuti, ma per riaffermare il principio secondo cui la pena deve sempre essere coerente con la persona, non solo con il reato. "Il carcere non può essere solo un luogo di espiazione – ha detto Fanfani – ma deve tornare a essere un presidio di umanità".

Il trasferimento ai domiciliari di Cacciapuoti rappresenta una soluzione ragionevole, ma resta il segnale di un problema più ampio: quello di un sistema che fatica a distinguere tra giustizia formale e giustizia sostanziale, spesso cieco di fronte alla fragilità e all'età. Un sistema che oggi, grazie all'attenzione pubblica e alla determinazione della difesa, ha corretto una stortura. Domani? ●



Carlo Nordio
Il ministro della Giustizia



Il carcere di Sollicciano

DATA STAMPA
44° Anniversario

IL TIRRENO

17-GIU-2025

Visitatori unici giornalieri: 49.913 - fonte: SimilarWeb

https://www.iltirreno.it/toscana/2025/06/17/news/oltre-ogni-limite-in-toscana-celle-al-173-droga-e-suicidi-in-aumento-1.100723071

Diritti e pene

Oltre ogni limite: in Toscana celle al 173%, droga e suicidi in aumento



La nuova relazione del Garante dei detenuti fotografa un sistema al collasso: tossicodipendenza diffusa, suicidi, atti di autolesionismo e agenti allo stremo. Grosseto maglia nera.

17 giugno 2025 19:25

2 MINUTI DI LETTURA

In Toscana il **sovraffollamento in carcere tocca punte del 173%**. Il dettaglio lo si può ricavare dalla corposa relazione di 350 pagine presentata oggi dal garante regionale dei detenuti, **Giuseppe Fanfani**, in commissione Affari istituzionali. Il documento relativo all'attività svolta nel 2024, su cui l'organismo del Consiglio regionale appone il proprio sigillo con una risoluzione approvata a maggioranza, tratteggia un quadro che riflette le criticità di fondo del sistema penitenziario italiano. Al 31 dicembre 2024 erano **presenti 3.209 detenuti**, di cui 1.487 stranieri, nei 16 istituti penitenziari per adulti, due istituti per minorenni e due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza in Toscana.

Il problema della tossicodipendenza

Molto significativo il **tasso di tossicodipendenza, che tocca il 36,5%**. Un livello che porta lo stesso Fanfani a sottolineare che "il carcere non può essere la sola risposta che si dà al problema della tossicodipendenza". Al numero dei detenuti in carcere, peraltro, bisogna aggiungere 8.118 persone in esecuzione esterna.

Le carceri più svovraffollate

Ma a colpire è il sovraffollamento che raggiunge, come detto, una punta massima del 173%, è il caso di Grosseto, ma che si riscontra in misura importante anche al Gozzini di Firenze (112%), a Lucca (127%), Massa (137%), Pisa (133%), San Gimignano (126%), Siena (131%) rispetto alla capienza regolamentare. Unitamente agli otto suicidi accaduti sempre l'anno scorso e ai "moltissimi atti di autolesionismo" va a comporre un mix di fattori che complica le condizioni di lavoro degli stessi agenti penitenziari, già sottoposti a una importante carenza di organico. Fanfani richiama d'altra parte l'importanza di avviare i carcerati stessi al lavoro affinché, a fine pena, "siano in grado di reinserirsi con successo". Ma per riuscire, serve fare formazione dentro e creare occasioni di lavoro fuori dai penitenziari.

https://maremmanews.it/post/garante-detenuti-approvata-la-relazione-sull-attivita-2024



DALLA REGIONE

Garante detenuti: approvata la relazione sull'attività 2024

18 giugno 2025 47 Luca Martinelli

L'atto è stato votato a maggioranza dalla commissione Affari istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd)

Firenze: La commissione Affari istituzionali, presieduta da **Giacomo Bugliani** (Pd), ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che approva la relazione 2025 sulle attività del 2024 del Garante dei detenuti **Giuseppe Fanfani**. La risoluzione esprime apprezzamento per l'attività svolta, ribadisce l'impegno a contribuire alle finalità rieducative della pena e al rispetto dei diritti delle persone, a rafforzare l'ufficio del Garante e auspica un aggiornamento delle previsioni della legge istitutiva del Garante.

Il garante ha presentato ai commissari una relazione corposa, circa 350 pagine, che mette in evidenza la situazione di difficoltà, e a volte di criticità, che affligge il sistema carcerario toscan, che riflette quello del sistema italiano. Fanfani ha ricordato che in Toscana sono oggi presenti 16 istituti penitenziari per adulti, a cui si sommano due istituti per minorenni (IPM) e due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Gli adulti in carcere al 31 dicembre 2024 erano 3.209 presenti (94 donne e 3.115 uomini), di cui 1.487 stranieri. Il tasso dei carcerati con problemi di tossicodipendenza tocca il 36,5%. Riguardo a questo, Fanfani ha sottolineato che il "carcere non può essere la sola risposta che si dà al problema della tossicodipendenza". Al numero dei detenuti in carcere, vanno poi aggiunte 8.118 persone in esecuzione esterna.

Nota critica, il problema dei suicidi. In Toscana nel 2024 se ne sono registrati 8, "ma moltissimi – ha sottolineato il garante – sono gli atti di autolesionismo".

Altro problema ricorrente, il tasso di sovraffollamento che, calcolato sulla capienza, regolamentare, risulta estremamente variabile, con punte nelle carceri di Firenze-Gozzini (112%), **Grosseto (173%)**, Lucca (127%), Massa (137%), Pisa (133%), San Gimignano (126%), Siena (131%).

Questi temi, come ha spiegato Fanfani, si ripercuotono anche sulle condizioni di lavoro degli agenti penitenziari, già in difficoltà per la carenza di organico.

Altro punto critico, la formazione al lavoro, *"senza la quale non possiamo pensare di restituire alla società persone che, a fine pena, siano in grado davvero di reinserirsi con successo". Affinché sia possibile mettere in atto un percorso rieducativo e di reinserimenti, servono, "fare formazione dentro al carcere e creare occasioni di lavoro fuori dal carcere".* A questo proposito, **Maurizio Sguanci** (Italia Viva), ha auspicato che le pubbliche amministrazioni promuovano *"forme di cooperativa che possano impiegare le persone al termine della loro pena".*

Restano da risolvere i problemi del diritto all'affettività (su cui da quest'anno si registra il fatto nuovo di una prima disciplina in materia), il rapporto maternità/detenzione, e la possibilità di eleggere a propria residenza il luogo in cui si sconta la pena.

Maurizio Sguanci ha sottolineato che *"gli agenti di polizia penitenziaria sono ancora troppo pochi".* **Valentina Mercanti** (Pd) ha detto che *"purtroppo nel sistema si registrano pochissimi miglioramenti"* e ha chiesto di affrontare al meglio anche il tema della salute mentale. **Marco Casucci** (gruppo Misto – Merito e Lealtà) ha auspicato che sul tema del *"sovraffollamento si valuti un complesso di misure alternative e adeguate al percorso di reinserimento".*

19-GIU-2025
da pag. 5 / foglio 1 / 2

IL TIRRENO
GROSSETO
Quotidiano - Dir. Resp.: Cristiano Marconi
Tiratura: N.D. Diffusione: 1738 Lettori: 18000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Il carcere più sovraffollato della regione

Grosseto Maglia nera alla casa circondariale, aspettando il nuovo istituto all'ex Barbetti

Via Saffi Carcere «sovraffollato» Maglia nera e nodo ex Barbetti

Focus del governo sulla caserma e conto alla rovescia. Rossi rassicura

La casa circondariale di via Saffi è il carcere più sovraffollato della Toscana. Lo certifica la relazione sull'attività 2024 presentata nei giorni scorsi a Firenze dal Garante dei detenuti Giuseppe Fanfani approvata a maggioranza dalla Commissione regionale per gli affari istituzionali.

Scardigli in Grosseto V
di **Matteo Scardigli**

Grosseto La casa circondariale di via Saffi è il carcere più sovraffollato della Toscana. Lo certifica la relazione sull'attività 2024 presentata nei giorni scorsi a Firenze dal Garante dei detenuti Giuseppe Fanfani approvata a maggioranza dalla Commissione regionale per gli affari istituzionali presieduta da Giacomo Bugliani (Pd): il tasso di sovraffollamento calcolato sulla capienza regolamentare si attesta sul 173%, maglia nera in Regione a confronto con le "punte" di Massa (137%), Pisa (133%), Siena (131%), Lucca (127%), San Gimignano (126%) e Firenze-Gozzini (112%).

Un dato preoccupante ma da prendere nel suo contesto, nel quale rientra – inevitabilmente – l'attesa riconversione della ex caserma Rotilio Barbetti, sulla quale sono concentrate praticamente tutte le attenzioni del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria Marco Doglio.

Che in via Saffi "si stia stretti" non è certamente una novità: lo ha ribadito – in termini numerici – recentemente la deputata del Partito democratico Laura Boldrini fuori dai cancelli della struttura, lo dice da decenni – parlando di spazi a disposizione – don Enzo Capitani, storico della casa circondariale.

E lo sa bene il Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria), il cui segretario regionale Pasquale Oliviero conferma oggi al nostro taccuino che «l'istituto è piccolo ma la capienza è comunque tollerabile, con una popolazione filtrata: i detenuti sono comunque inclini al rispetto delle regole di un istituto penitenziario e non si registrano casi di violenza né tra loro né contro gli agenti». Di qui alla riconversione dell'ex Barbetti: «Servirebbe anche come valvola di sfogo per gli altri istituti. Torneremo a sollecitare sottosegretario Andrea Delmastro e dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap)».

E qui entra in gioco Doglio, super manager romano nominato a settembre dal sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per portare a termine quello che il ministro della giustizia Carlo Nordio lo aveva definito un «programma imponente» destinato a essere «realizzato speditamente» per far fronte all'emergenza sovraffollamento; entro il mandato, che scade il 31 dicembre.

Perché nella struttura diretta da Maria Teresa Iuliano, come ha potuto certificare l'associazione Antigone (che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario) in occasione del censimento del 31 maggio, ci sono 27 ospiti a fronte di 15 posti disponibili (chiaro che basta spostare un detenuto per far impennare o precipitare la percentuale); e poco spazio.

Di qui il nuovo carcere. Come evidenziato dal ventesimo rapporto di Antigone e dalla relazione dello stesso Mig nel 2023, tuttavia, emerge che «a causa di problematiche nella pianificazione e progettazione, l'unico intervento attuato riguarda la caserma Barbetti». Ma Fabrizio Rossi, assessore all'urbanistica e deputato di Fratelli d'Italia, rassicura: «Ci sono gli accordi, i soldi e una procedura più rapida rispetto all'ordinario procedimento. E giorni fa Delmastro mi ha dato per certo che tutto procede». ●

19-GIU-2025
da pag. 6 / foglio 1 / 3

CORRIERE DI AREZZO
Quotidiano - Dir. Resp.: Sergio Casagrande
Tiratura: N.D. Diffusione: 583 Lettori: 13000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario



L'avvocato

Fanfani mezzo secolo con la toga

a pagina 6 **Luca Serafini**

Ha ricevuto il riconoscimento dell'Ordine, una lunga carriera tra studio e aule di tribunale ad Arezzo e in tutta Italia

Cinquant'anni con la toga

L'avvocato Giuseppe Fanfani: "Volevo insegnare latino e greco. Ho difeso di tutto. La giustizia sta male"

Il ricordo
"Rimasi molto colpito dal grazie di una donna: avevo accompagnato suo figlio a San Patrignano"

Il sistema
"Tra politica e magistratura una partita a scacchi che non fa bene al nostro Paese"

di **Luca Serafini**

AREZZO

Avvocato da 50 anni. Pittore, poeta, politico, ex parlamentare, ex sindaco, ex membro del Csm. Attuale garante dei diritti dei detenuti della Toscana.

Giuseppe Fanfani, 78 anni, è stato premiato nei giorni scorsi dall'Ordine degli avvocati di Arezzo per il mezzo secolo con la toga.

Gli abbiamo posto alcune domande.

- Figlio dell'avvocato Ameglio, che era fratello di Amintore, il suo destino era già indirizzato verso l'attività forense?

In realtà no. Sognavo di fare il professore di greco e latino, lingue che mi affascinavano, poi mi piaceva l'idea di diventare architetto per la creatività legata al mondo artistico.

Alla fine decisi di fare l'avvocato, senza alcuna pressione, mio fratello ad esempio scelse medicina, mia sorella storia dell'arte.

Certo, il fatto che il babbo fosse avvocato, ha inciso.

- Gli studi a Perugia, la laurea, praticante procuratore, avvocato per esame. Gli inizi come furono?

La prima causa la discussi a Sansepolcro, stavo lì prima di trasferirmi a Verona dove andai a fare l'assistente universitario. Diritto civile.

Il penale arrivò anni dopo, ad Arezzo, dove mi ero poi trasferito nel 1975 e sposato.

- L'avvocato di riferimento?

L'avvocato Pampaloni, persona di grande profondità umana e sociale, collega di studio, è stato per me molto importante.

- Quando la svolta nella carriera e l'affermazione come penalista?

Nel 1979, a 32 anni, mi classificai primo all'esame nazionale da Cassazionista e il Consiglio Nazionale Forense il premio Avvocato Stella. Subito dopo, a partire dagli anni Ottanta le circostanze e l'attitudine mi hanno poi portato ad occuparmi molto di penale e mi sono capitate vicende di ogni genere.

- La situazione professionale e umana più dolorosa?

Un mio assistito, autore di un gravissimo delitto in ambito familiare, si impiccò in carcere. Nei colloqui appariva provato, cercavo di tenerlo buono, mi ero affezionato a lui, pensavo potesse superare il momento buio, non andò così.

- Quando ha avuto la percezione in un processo di scontrarsi con poteri forti, di sbattere su un muro di gomma?

Nel fallimento Federconsorzi, la bancarotta conseguente in cui erano imputati personaggi di rilievo, il gotha del potere economico nazionale, avvocati e anche un magistrato.

Durò anni, ero parte civile per un consorzio agrario.

- I clienti più difficili?

Ho difeso di tutto, ma direi che ci sono clienti presuntuosi che vogliono fare di testa loro e quelli che invece ti ascoltano. Con questi si ragiona meglio.

- Tra i decani del Foro di Arezzo, una infinità di colleghi incrociati nelle varie situazioni. Alcuni non ci sono più.

CORRIERE DI AREZZO
Quotidiano - Dir. Resp.: Sergio Casagrande
Tiratura: N.D. Diffusione: 583 Lettori: 13000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Ai colleghi aretini ho voluto bene e voglio bene a tutti, credo anche che l'affetto sia ricambiato.
Di coloro che ci hanno lasciati, ricordo il grande rapporto di amicizia e stima reciproca che mi legava all'avvocato Guido Dieci, con il quale abbiamo condiviso una stagione intensa quando ancora eravamo in pochi a dedicarci ai processi penali.
E come dimenticare l'avvocato Antonio Bonacci, prematuramente scomparso.

- La qualità che si riconosce?

Dei difetti potrei farne l'elenco, delle qualità lascio che siano gli altri a dire.

- L'occasione in cui si è sentito più gratificato?

Ero stato eletto parlamentare e una signora che non conoscevo venne allo studio, una persona semplice, del popolo, e mi disse che di solito non andava a votare ma questa volta c'era stata, per il bene che avevo fatto al suo figliolo. Diversi anni prima avevo assistito quel ragazzo, con problemi di tossicodipendenza, lo avevo accompagnato fino a San Patrignano. Erano i tempi duri dell'eroina.

- Mai avuto a che fare con Licio Gelli, così influente su tutto Arezzo compresa?

Mai conosciuto.

- Quando lei diventò deputato dovette rinunciare alla toga, lo stesso è capitato più avanti quando è entrato nel Csm. Rinuncia pesante?

Molto pesante. Quando entrai in Parlamento ero all'apice della professione, ma feci quella scelta. Sono un irrequieto per natura. Volevo sperimentare altri campi e del resto mi sono sempre occupato di politica, a 21 anni ero già consigliere comunale della Dc. Non c'era più mio zio Amintore e mi sentii libero di potermi cimentare con questo impegno. Il collegio elettorale della Valtiberina non lo voleva nessuno, era considerato perso per il centrosinistra. Eravamo nel 2001, lo dettero a me ritenendolo una partita segnata, altrimenti qualche papavero lo avrebbero indirizzato lì.
Invece andò come andò, ci fu una esplosione di consensi.

- Come sta la giustizia?

Male. Non ha saputo adattarsi ai mutamenti dei tempi e della società, uno strumento vecchio come modo di autogoverno e nel rapportarsi con la realtà.
La politica non è ancora pronta, dovrebbe credere e investire nella giustizia. E la magistratura ha le sue responsabilità. Assistiamo ad una specie di partita a scacchi tra i poteri. Un arroccamento. Che non giova al Paese.

- Garante dei detenuti.

C'è una situazione esplosiva per il sovraffollamento, 3 metri quadri a persona, una cosa bestiale.
Ci sono celle di 15 metri quadrati dove stanno in 5: caldo, cattivo odore, condizioni pessime. Il carcere dovrebbe essere strumento di correzione, istruzione, formazione di una persona che prima o poi deve rientrare nella società perché la detenzione a vita non esiste. Quindi, queste persone, o le migliori con un percorso per una vita diversa, o li restituirai peggiori alla società. Ecco, carceri come luoghi di redenzione oltre che di espiazione della pena.

- Si è mai rifiutato di assumere la difesa di qualcuno?

Sì in un caso di pedofilia.

- Perché non partecipa più ai processi?

Il ruolo di membro del Csm impone la cancellazione dall'albo per tutta la consiliatura, quello di garante dei detenuti della Toscana l'autosospensione dall'attività forense. Prima o poi tornerò ad indossare la toga.

- Ex sindaco di Arezzo. Tra un anno si vota. Cosa si aspetta?

Diciamo che auguro ad Arezzo di diventare sempre migliore.

IL TIRRENO

29-GIU-2025
da pag. 3 / foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Cristiano Marcacci
Tiratura: 19126 Diffusione: 15766 Lettori: 224000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

«Non c'è volontà politica di fare recupero»

Il garante Fanfani avverte: il governo pensa a inasprire le pene, effetto spot

«Si parla addirittura di materiale lanciato ai detenuti dall'esterno con la fionda, per superare i controlli. Una situazione inverosimile quella della carcere di Prato che oggi è il più grosso della Toscana».

A dirlo è l'avvocato penalista Giuseppe Fanfani, aretino, garante per i detenuti della Regione Toscana.

Fanfani, dal suo punto di vista che situazione vive il carcere di Prato?

«Direi pessima. Qui si parla di cellulari trovati dovunque nel reparto di massima sicurezza, oltre ad altro materiale. Addirittura telefoni di ultima generazione lanciati all'interno dell'istituto di pena, nascosti dentro i palloni da calcio. Una situazione assolutamente fuori controllo. Fuori da ogni condizione e garanzia di un paese civile. E teniamo conto anche di chi ci lavora dentro un carcere di queste dimensioni, che resta sotto organico. Ripeto, situazione complicatissima».

Come viene gestito il carcere?

«Da quello che risulta, fino ad ora con una disorganizzazione completa. Quello di Prato è un carcere complesso, 600 detenuti circa, un reparto di massima sicurezza, uno di media sicurezza e uno di collaboratori di giustizia. Qui si parla di un istituto con persone che hanno reati importanti, anche di carattere mafioso. Parliamo tanto dei 50 anni dell'ordinamento penitenziario, ma siamo lontani, ancora troppo lontani dalla civiltà della detenzione».

Recupero del detenuto e funzioni sociali di reintegrazione. Funzionano davvero?

«Parliamo di fantascienza. Nel caso del carcere di Prato non c'è attività sociale, non c'è recupero del detenuto. Semmai c'è sovraffollamento, e quello di Prato ormai supera le condizioni del carcere di Sollicciano».

Come mai non c'è recupero?

«Semplice, non c'è volontà politica. Non si vuole farlo. Il governo pensa all'inasprimento delle pene, effetto spot, ma senza rilevare davvero il problema incredibile e urgente delle carceri, come quello pratese. In quello di Prato si può dire che non c'è alcun progetto di reinserimento sociale o di recupero del detenuto. E c'è poi il grosso problema che chi può permetterselo, soprattutto chi è nella criminalità organizzata di stampo mafioso, ha la possibilità di corrompere e i soldi per far entrare qualsiasi cosa. Ma tutto questo è indescrivibile».

Siamo un Paese civile sul versante pena e carcerati?

«Siamo ancora lontani dal poterci definire un paese civile. La condizione carceraria italiana, come quella di Prato, non permette affatto di pensare che sia degna di un paese civile, che così si vuole definire e chiamare. Siamo ancora lontani da tutto questo». ●

A.F.



«Fuori controllo» È la situazione nel carcere di Prato secondo il garante della Regione Toscana per i detenuti

Giuseppe Fanfani garante per i detenuti della Regione Toscana

29-GIU-2025
da pag. 15 / foglio 1

Nazione Grosseto-Livorno

Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: N.D. Diffusione: 1857 Lettori: 15000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Gazzetti: «Governo ignora Le Sughere»

Il consigliere regionale del Pd parla della condizione del carcere livornese

DS7969 DS7969

LIVORNO



«Il Governo Meloni continua ad ignorare le ignobili condizioni nelle quali versa la casa circondariale delle Sughere a Livorno. Nonostante le innumerevoli promesse degli esponenti del centrodestra, rilanciate con visite spot buone per un post su Facebook, niente sta accadendo». È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd sulla situazione di degrado carcere delle Sughere. «L'ho ricordato anche nell'aula del Consiglio Regionale, durante il dibattito sulla relazione del garante regionale dei diritti dei detenuti Giuseppe Fanfani – continua Gazzetti – L'ho fatto richiamando anche la necessità che si intervenga sulla casa circondariale di Gorgona. Relativamente alle Sughere è inaccettabile che non si conosca il cronoprogramma per capire quando saranno messi a disposizione i nuovi padiglioni: una situazione rispetto alla quale sia il Sindaco Luca Salvetti, che il garante dei detenuti del Comune di Livorno Marco Solimano, sono intervenuti più volte. Una situazione denunciata anche dal Partito Democratico a tutti i livelli e che necessita di una risoluzione immediata». «Ecco perché serve che il Governo Meloni si muova velocemente e concretamente – conclude il consigliere regionale dem – perché non c'è più tempo da perdere, viste anche le temperature estreme di questi giorni, che rendono infernali sia le condizioni di chi è recluso, ma anche di chi lavora nelle case circondariali e che merita attenzione e rispetto».

Infatti sono sempre più frequenti i suicidi non solo tra i detenuti, ma anche tra gli agenti della polizia penitenziaria.

DATA STAMPA
44°Anniversario

CORRIERE DELLA SERA

1-LUG-2025

Visitatori unici giornalieri: 13.548 - fonte: SimilarWeb

https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_luglio_01/emergenza-carceri-il-caso-prato-non-e-isolato-droga-e-non-solo-anche-in-altri-istituti-a-firenze-fermati-droni-per-le-consegne-13f4fd49-9b59-42f3-b296-eb2de0659xlk.shtml

CORRIERE FIORENTINO

CRONACA

Emergenza carceri, il caso Prato non è isolato: «Droga e non solo anche in altri istituti. A Firenze fermati droni per le consegne»

di Jacopo Storni

L'allarme del sindacalista Greco (Uil): la Dogaia non è un caso isolato. Il garante Fanfani: «Abbandono generale»



«Il caso della Dogaia a Prato non è affatto isolato, altre carceri sono a rischio infiltrazioni di oggetti e sostanze stupefacenti, tra questi ci sono sicuramente Sollicciano, San Gimignano e Livorno». Lo dice senza giri di parole il **segretario regionale della Uil Pa Eleuterio Grieco**, secondo cui «se ci sono delle falle nei sistemi di sicurezza questo è in gran parte dovuto alle attrezzature di deterrenza che mancano» a causa «dell'inefficienza del dipartimento regionale dell'amministrazione penitenziaria».

LEGGI ANCHE

«Per tre telefoni vogliono 2 mila euro»: i prezzi degli agenti ai mafiosi in cella a Prato di Antonella Mollica

Dogaia, il carcere di Prato senza controllo: entra di tutto, 4 suicidi, scabbia e gli agenti indagati per l'olio bollente sul killer delle escort di Giorgio Bernardini e Antonella Mollica

Grieco specifica che, Prato come altri istituti in Toscana, sono talvolta dei «veri e propri **colabrodo**» dove non è difficile far entrare oggetti come cellulari o droga. Soltanto a Sollicciano, cita come esempio, «negli ultimi due mesi sono

stati intercettati **3-4 droni che arrivano dall'alto** per calare oggetti nelle celle, ma per quelli che vengono intercettati immaginiamo ce ne siano altri che non vengono fermati». Oltretutto, «manca anche il personale degli agenti penitenziari, e questo è certamente un motivo in più per cui dentro i penitenziari avvengono queste illegalità purtroppo diffuse».

Parole simili arrivano da **don Vincenzo Russo**, responsabile carcere per la diocesi fiorentina: «Quello di Prato non si può definire un caso isolato». Secondo l'ex cappellano di Sollicciano «la malattia dalla quale si origina tutto questo ha la sua manifestazione più grande proprio all'interno del carcere. È questo ad essere malato all'interno, a presentare condizioni tali da rendere poi possibili situazioni quale quella emersa alla cronaca in questi giorni».

Pertanto «non ci deve stupire il fatto che sia possibile **superare le barriere dei controlli** in una realtà, quale il carcere, considerata sede di legalità e sicurezza e quindi formalmente incompatibile con l'illegalità. Semplicemente perché i controlli non ci sono o non sono sufficienti». E infine: «La droga in carcere fa comodo a tutti, non solo ai consumatori. Fa comodo a chi è chiamato a gestire tutto l'insieme, perché di fatto si configura come un efficace strumento di controllo, un sistema a basso costo per tenere le persone tranquille, per addormentarne la velleità e la forza di reazione e di protesta».

Sul tema anche il **garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani**: «Prato è certamente un caso complesso dove convivono reclusi di media e alta sicurezza e collaboranti». Detto questo «non si tratta di un caso isolato» e ci sono «altre carceri che vanno messe sotto la lente, mi riferisco soprattutto a Sollicciano, Livorno e Pisa», luoghi «dove regna un abbandono generale, mancano gli strumenti di controllo, manca il personale e manca talvolta la sicurezza». Per non parlarle dei direttori, «che cambiano ogni pochi mesi e questo certamente non aiuta nella stabilità e nella sicurezza stessa».

Parla di «controlli che non funzionano» anche **Enrico Vincenzini**, che per l'associazione **Antigone** visita numerosi istituti penitenziari toscani. «Recentemente mi è capitato di sentire di un caso di cellulari entrati di nascosto al carcere di Livorno». Certo è, aggiunge, che quando avvengono episodi di questo genere, le motivazioni sono due: «Scarsi controlli oppure complicità di chi vive e lavora dentro al carcere».

Vai a tutte le notizie di Firenze

Iscriviti alla newsletter del Corriere Fiorentino

Carcere, l'attacco dell'ex garante Corleone: "Nordio? Peggio del ministro Rocco. Il governo usa il carcere per rassicurare i cittadini per bene" – ASCOLTA – Novaradio Città Futura

Franco Corleone, Societa della Ragione 02072025 * FIRENZE – "Nordio non è un garantista, si rivela un ministro peggio di Alfredo Rocco". prole di Franco Corleone, presidente della Società della Ragione ed ex Garante dei detenuti della Toscana, a margine del convegno sui 'Cinquant'anni di ordinamento penitenziario. Riforma e crisi del carcere In ricordo di Alessandro Margara'. "La situazione delle carceri è drammatica, non solo per il sovraffollamento – ha detto – ma perché non c'è un'idea di che cosa debba essere il carcere, che significato possa avere se non quello di essere limitato a chi ha compiuto gravi reati di sangue, contro le donne, organizzazioni criminali, organizzazioni criminali informatiche ed economiche". "Tutto il resto è detenzione sociale che deve uscire dal carcere", quindi, sottolinea ancora, servono provvedimenti "di indulto, amnistia, numero chiuso, case di reinserimento sociale. Ma questo governo vuole il carcere come finta rassicurazione per i cittadini 'per bene' e come minaccia per gli emarginati. Ecco perché si vuole mantenere il carcere in queste condizioni. E' una situazione che dobbiamo denunciare con forza, occorrerà una mobilitazione che assuma anche il nome di rivoluzione". Presente al convegno anche l'attuale garante regionale dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, che ha sottolineato i gravi problemi di sovraffollamento di alcune carceri toscane, su tutte quelle di Sollicciano a Firenze, Prato, Livorno, Pisa e san Gimignano, a fronte di altre carceri che invece, avendo numeri assai più contenuti, mostrano problemi minori e una migliore qualità della detenzione. A proposito di Prato, Fanfani ha anche parlato della recente inchiesta che ha coinvolto il carcere della Dogaia, che ha visto 14 detenuti indagati per aver violato il divieto di comunicazione con l'esterno, e 3 agenti con l'ipotesi di reato di corruzione. "Il carcere di Prato soffre di una 'antipatia' dei direttori, perché non ci vuole andare nessuno, ci stanno poco, c'è un turnover veramente elevato. Poi ci sono tre livelli di detenzione, il reparto alta sicurezza, quello di media sicurezza e i collaboranti. Tutto questo presupporrebbe una capacità di interpretazione di questa realtà e di gestione che è molto più complessa di quella che probabilmente è stata adottata, per cui non mi meraviglio che sia entrata tutta questa roba". "Poi se c'è anche la corruzione, quello è un fatto che purtroppo è umano – dice Fanfani – Se sono a rischio anche altre carceri? Senza dati precisi non lo si può dire". today02/07/2025 ULTIMI ARTICOLI il podcast di poesia italiana contemporanea di Novaradio close Alla scoperta dell'universo musicale di Novaradio 15:10 - 16:00 Notizie e approfondimenti tra attualità e cultura 16:00 - 17:00 Interviste e approfondimenti su nuove uscite in sala e serie tv 17:05 - 18:00

DATA STAMPA
44°Anniversario

LA NAZIONE

3-LUG-2025

Visitatori unici giornalieri: 118.298 - fonte: SimilarWeb

https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/il-paradosso-del-carcere-fanfani-9b0e1e7a



Il paradosso del carcere. Fanfani: "Bene San Benedetto ma i lavori devono ripartire"

Cronacall paradosso del carcere. Fanfani: "Bene San Benedetto ma i lavori devono ripartire" 3 lug 2025 GAIA PAPI Cronaca La Nazione Arezzo Cronaca Il paradosso del carcere. Fanfani: "Bene San Benedetto ma i lavori devono ripartire" Il paradosso del carcere. Fanfani: "Bene San Benedetto ma i lavori devono ripartire" Il garante regionale dei detenuti sulla casa circondariale di via Garibaldi: "Ha buone caratteristica ma è inaccettabile che ci siano celle fuori uso per le porte troppo piccole". "Carceri troppo affollate, bisogna fermare i suicidi". È l'allarme lanciato dal presidente Mattarella. Una ferma denuncia di cui abbiamo parlato con Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Avvocato Fanfani, il presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un appello accorato sulla situazione carceraria. Condivide la sua preoccupazione? "Assolutamente sì. Il suo discorso ha acceso un faro dove da anni regna il buio. La realtà delle carceri italiane è drammatica e nota da decenni. È il risultato di un abbandono sistemico, che ha tradito completamente la riforma dell'ordinamento penitenziario. Oggi, quel fallimento si somma a una preoccupante mancanza di sensibilità generale verso il mondo detentivo". Che valutazione dà del carcere di Arezzo? "San Benedetto è tra i migliori. È vero, mancano spazi, e una parte ristrutturata è ancora chiusa per problemi tecnici assurdi: hanno speso milioni e poi si sono accorti che le porte erano troppo strette. Da anni è tutto fermo. Ma il carcere è ben inserito nel tessuto urbano e questo facilita il reinserimento. Gli operatori conoscono i detenuti per nome, c'è un rapporto umano. È un modello da tutelare". E la situazione dei lavori? Ci sono tempistiche di ripresa? "Assolutamente no. I lavori sono bloccati da anni. Non si sa se riprenderanno, né quando. Ho già detto che scriverò una lettera durissima al Ministero e alla Corte dei Conti. È inaccettabile sprecare denaro pubblico così. E il risultato è che i detenuti sono tutti ammassati in una sola ala, aumentando l'affollamento e il disagio". Quali sono, concretamente, le criticità più gravi che sta riscontrando, in generale? "Il primo problema è il sovraffollamento. Le celle spesso non garantiscono nemmeno i 3 metri quadri a persona. Pensi a cinque detenuti stipati in una stanza di 15 metri quadri, senza condizionatore, con questo caldo. È un manicomio. A Sollicciano, struttura costruita con una forma parabolica che raccoglie il calore da mattina a sera, la situazione è insostenibile". E oltre lo spazio fisico, quali altri limiti esistono nel sistema? "Manca un percorso serio di rieducazione e reinserimento. La Costituzione lo prevede, ma la realtà è ben diversa. Se chi esce dal carcere torna peggiore di come è entrato, allora il carcere ha fallito due volte: con la società e con la persona. Infine, manca l'umanità che significa rispetto, educazione, possibilità di studiare, di mantenere affetti. Anche l'affettività è un diritto: la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2024, ne ha sancito l'obbligo. Non si parla solo di sesso, ma di contatto umano, famiglia, amicizia. La dignità della persona passa anche da lì". Che succede in Toscana? Le carceri della regione come si collocano in questo contesto? "Ci sono strutture con forti criticità – Sollicciano, Prato, Pisa, Livorno – e altre più virtuose, come Gorgona e Pianosa, dove i percorsi lavorativi e il modello 'aperto' funzionano. I piccoli istituti, poi, sono i migliori: lì il detenuto ha un volto, un nome. I suicidi sono praticamente assenti, ed è un dato che parla da sé". Qual è la responsabilità della

politica in tutto questo? "Enorme. Manca il coraggio. Parlare di detenuti non porta voti, quindi molti preferiscono tacere o adottare politiche securitarie che piacciono all'elettorato. Ma è più facile dire 'buttiamo via le chiavi' che affrontare seriamente una riforma. La verità è che il carcere dovrebbe migliorare le persone, non peggiorarle". In passato, ad Arezzo, ci sono state esperienze significative di inclusione… "Sì, a San Benedetto si è sempre cercato di costruire un ponte con la città. Collaborazioni con associazioni, attività culturali, formazione. È un carcere che funziona anche perché è vicino alla comunità, e questo fa la differenza. Un carcere isolato – come San Gimignano – ha molte più difficoltà nel creare percorsi di reinserimento". Una riforma è possibile, o siamo condannati a convivere con questa realtà? "È possibile, ma serve volontà. Servono risorse, sì, ma anche un cambio di mentalità. Bisogna smettere di pensare che il carcere serva solo a punire. Serve a restituire alla società persone nuove. Se non ci crediamo, la colpa non è solo del sistema: è nostra".

la Repubblica FIRENZE
Quotidiano - Dir. Resp.: Mario Orfeo
Tiratura: N.D. Diffusione: 7216 Lettori: 107000 (DS0007969)
06-LUG-2025
da pag. 3 / foglio 1

DATA STAMPA
44° Anniversario

Sollicciano, polemiche per il caldo "Senza ventilatori non si sopravvive"

Dopo l'ultimo decesso sotto accusa l'affollamento e le condizioni delle celle E anche il Sappe denuncia: "Una situazione infernale"

di **ANTONINO PALUMBO**

Sulle cause dell'ultimo decesso a Sollicciano, al momento ci sono solo ipotesi. Ma in generale, con queste temperature, nelle nostre carceri, senza sistemi di condizionamento si fa fatica a sopravvivere». Così Giuseppe Fanfani, garante regionale dei diritti dei detenuti, dopo la morte di un 57enne austriaco nel carcere di Sollicciano, avvenuta venerdì. Si tratta del quinto decesso nell'istituto fiorentino dallo scorso dicembre. Per Fanfani, il problema è a monte, ovvero «nella definizione di affollamento ordinario, nel ritenere accettabili tre metri quadrati di spazio per ogni persona detenuta, compresi gli spazi comuni». Il garante regionale ricorda come nelle carceri piccole si arrivi a ospitare otto persone in celle con un unico bagno e come chi ha difficoltà fisiche faccia fatica a sopportare condizioni estreme, anche con il ventilatore. «Nelle grosse carceri c'è anche gerarchia interna fra detenuti e se c'è un condizionatore o un ventilatore, chi comanda se lo tiene per sé. Come a Sollicciano – conclude Fanfani – con questo clima la situazione è difficile anche nei grandi istituti di Prato, San Gimignano, Pisa e Livorno».

Giancarlo Parissi, garante dei detenuti del Comune di Firenze, ha ricordato che il 57enne deceduto venerdì si trovava in una cella di transito, una sorta di sezione isolamento, a causa di condizioni psicofisiche particolari, e non disponeva di ventilatore. «In questo caso però non sarebbe giusto addossare particolari responsabilità all'istituto, c'era un'estrema debolezza fisica e criticità anche a livello mentale», sottolinea Parissi. Ma ricorda: «Il problema è da ricondurre a un istituto pieno zeppo di persone che in carcere non dovrebbero stare, fra disagio psichico, tossicodipendenza e altre criticità. Questo si aggiunge ai difetti strutturali del carcere: i cinque decessi da inizio anno non sono casuali». Parissi evidenzia le «deficienze organizzative» croniche di un carcere che «ha sezioni e parti di sezioni impresentabili e non può contenere in maniera civile centinaia di persone detenute e centinaia di agenti, decine di addetti al servizio trattamentale, al servizio sanitario interno e alla scuola carceraria».

Critico anche il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che giovedì aveva denunciato l'ennesima aggressione a Sollicciano, ai danni di due agenti. «Il caldo contribuisce ad acuire le problematiche evidenti a livello organizzativo. La struttura in cemento armato assorbe calore di giorno e lo sprigiona la notte – sottolinea Francesco Oliviero, segretario regionale del Sappe Toscana – creando una situazione infernale per chi lavora e per i detenuti, in una struttura decadente dove è difficile sia lavorare in serenità sia espiare la pena in condizioni decenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Il carcere di Sollicciano ancora sotto accusa per le condizioni di detenzione e la fatiscenza della struttura

https://agensalute.it/2025/07/09/carcere-spinelli-toscana-strutturare-meglio-i-percorsi-di-reinserimento-sociale/

CARCERE. SPINELLI (TOSCANA): “STRUTTURARE MEGLIO I PERCORSI DI REINSERIMENTO SOCIALE”

Condividi:

Si è aperta oggi a Palazzo Strozzi Sacrati “Carcere, inclusione sociale, comunità”, la tre giorni di Regione e Anci Toscana dedicata al sistema delle po regionali per la giustizia penale in Toscana.

“Dobbiamo strutturare in modo più efficace i percorsi di reinserimento sociale, perché chi è in carcere o in esecuzione penale resta parte della comunità l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, è questa la strada da percorrere per migliorare la condizione dei detenuti e delle carceri.

L’occasione per riaffermare il concetto è il discorso tenuto in apertura di “Carcere, inclusione sociale, comunità”, la tre giorni in programma fino a ve prossimo a Palazzo Strozzi Sacrati organizzata dalla Regione e da Anci Toscana per riflettere con tutti gli attori sociali e le istituzioni attorno al sistema politiche regionali per la giustizia penale in Toscana.

Per dare concretezza a questa idea, due sono le direttrici su cui deve insistere la Regione, nel rispetto delle sue competenze. “Oltre agli interventi a ministeriale”, dice l’assessora riferendosi alla situazione nei penitenziari evidenziati anche dalle cronache degli ultimi giorni, da un lato “va rafforz collaborazione istituzionale fra Regione Toscana e tutto il mondo della giustizia”, dall’altro “dobbiamo continuare a lavorare in un’ottica multidisciplinare”

“È necessario – prosegue Spinelli – mettere sempre più in collegamento settori, competenze e attori anche molto diversi tra loro”, dal socio-sanita lavoro alla formazione, “anche puntando ad aumentare la conoscenza reciproca tra i vari soggetti che operano sulle carceri”. Per “reinserire socialm come chiede la Costituzione, la risposta più adeguata che le istituzioni possono dare a una questione complessa, spiega l’assessora, “è una ris complessa attraverso una presa in carico multidimensionale dei detenuti”, che “restano persone e cittadini”.

All’intervento dell’assessora Spinelli, in avvio dei lavori del convegno sono seguiti i saluti del Garante regionale dei diritti dei detenuti Giuseppe Fanfa videocollegamento, per Anci Toscana Andrea Raspanti, assessore alla coesione sociale del comune di Livorno.

“Sul carcere – ha evidenziato Fanfani – serve un investimento positivo”. “Come ha detto la settimana scorsa il presidente Mattarella, – ha aggiunto il G – restituire alla società una persona migliore di come è entrato non solo è un dovere umano e sociale che ciascuno di noi ha e che gli amminis dovrebbero avere. Ma restituire alla società persone peggiori è un modo per aver buttato i miei soldi e questo nessun amministratore se lo può permette

“Ritengo che sia molto significativo che si parli del tema delle carceri nella cornice di una riflessione più generale sul welfare – ha sottolineato Raspa questo vuol dire sostanzialmente che all’interno delle nostre comunità locali, all’interno delle città, il carcere costituisce una fetta di territorio che a t effetti rappresenta una periferia, una parte della città”.

“I Comuni – ha proseguito l’assessore – devono interessarsi di quello che succede all’interno di questi luoghi; sia perché a tutti gli effetti il carcere delle persone, degli individui che fanno parte della nostra società; sia perché il carcere è un servizio pubblico fondamentale in una società democ Questa giornata è importante per tutte le istituzioni coinvolte, per definire un comune sentire per fare tutto quello che è nostra possibilità per creare de tra il carcere e le nostre comunità”.

09-LUG-2025
da pag. 10 / foglio 1

il manifesto

Quotidiano - Dir. Resp.: Andrea Fabozzi
Tiratura: 27935 Diffusione: 14092 Lettori: N.D. (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

CARCERE SENZA SICUREZZA

Prato, parte l'inchiesta su stupri e torture in cella

DS7969 DS7969

Due episodi, in particolare, sotto la lente dei pm con reclusi sottoposti a ripetute violenze

RICCARDO CHIARI
Prato

L'ultima operazione di polizia nel carcere pratese della Dogaia, ieri, è durata sette ore ed è arrivata a meno di dieci giorni dalla maxi perquisizione di fine giugno durante la quale le forze dell'ordine avevano sequestrato cellulari, router e sostanze psicotrope di ogni tipo. Fatti che avevano portato il 5 luglio a una mini sommossa nella sezione di media sicurezza.

Dalla procura si fa sapere che la situazione è fuori controllo, compresi stupri e sevizie. Anche grazie, come annota la magistratura requirente, «alla libertà di movimento dei detenuti in permesso e la compiacenza di alcuni agenti penitenziari». Due gli episodi gravi sotto la lente della magistratura. Settembre 2023: un 32enne avrebbe violentato a più riprese il compagno di cella sotto minaccia di un rasoio. L'uomo è indagato per violenza sessuale aggravata. Un secondo fatto, tra il 12 e il 14 gennaio 2020, riguarda due detenuti di 36 e 47 anni che avrebbero torturato e stuprato per giorni un recluso tossicodipendente e omosessuale. La vittima è stata brutalizzata con mazze, pentole bollenti, pugni e colpi in testa, costretto a subire rapporti sessuali ripetuti, a vivere in uno stato di terrore. Alle lesioni sono seguiti gravi traumi psicologici.

Nel carcere di Prato sono rinchiusi 576 detenuti, di cui 111 nel reparto di alta sicurezza. Sono stati trovati smartphone e router nascosti nei muri, nelle gambe dei tavoli, in doppifondi degli elettrodomestici e nel water. Al tempo stesso sono note le condizioni inumane della Dogaia, a partire da quelle igienico sanitarie con frequenti casi di scabbia. Nel solo 2024 ci sono stati 4 suicidi e 200 atti di autolesionismo. Una situazione esplosiva, aggravata da annose carenze di organico sia fra gli agenti (270 invece di 360) che fra il personale sanitario, con pochi medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali. «Quella di Prato è una situazione complessa - il commento del garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani - ma non è un caso isolato. Mi riferisco soprattutto al carcere fiorentino di Sollicciano e a quelli di Livorno e Pisa, luoghi dove regna un abbandono generale, mancano gli strumenti di controllo, il personale e talvolta la sicurezza. Per non parlare dei direttori che cambiano ogni pochi mesi».

Ad aggravare ulteriormente la situazione, l'assenza di una pur minima vivibilità fra sovraffollamento in tutti gli istituti di pena, caldo soffocante in estate e gelo e umidità nelle stagione fredda. Pochi giorni fa a Sollicciano un detenuto di 57 anni di nazionalità austriaca con problemi psichiatrici ma chiuso in una cella senza neppure un ventilatore, è morto a causa di un malore. Dopo i due suicidi di gennaio e febbraio, è stata la terza persona che ha perso la vita nel penitenziario quest'anno. «È molto triste vedere morire una persona così, da solo in cella», ha commentato il cappellano di Sollicciano don Stefano Casamassima. «Era un malato psichiatrico che in quella cella non ci doveva stare - ha tirato le somme Fatima Benhijji, presidente dell'associazione Pantagruel - avrebbe dovuto essere trasferito in una clinica psichiatrica visto il suo stato di salute».

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Tirreno Firenze-Prato-Pistoia-Montecatini

10-LUG-2025
da pag. 6 / foglio 1

- Dir. Resp.: Cristiano Marcacci
Tiratura: N.D. Diffusione: 1830 Lettori: 71000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

«Sul carcere della Dogaia serve l'impegno dello Stato»

Fanfani: «Le collusioni? Non può risolvere la magistratura»

Prato «Il problema è che a Prato manca una direzione continua, l'hanno cambiata in continuazione. A fronte di questi fatti ci vuole una direzione stabile, una persona veramente capace di sacrificarsi in una situazione del genere. Perché se va bene non se ne accorge nessuno, se va male, se continua così, dopo un quarto d'ora sei professionalmente "fottuto". Ci vuole quindi un impegno grande dello Stato, questo sì».

Dopo la maxi perquisizione con 263 agenti di dieci giorni fa la procura di Prato ha diffuso due giorni fa una nota in cui ha reso noto l'esito di altre indagini condotte nel corso dell'ultimo anno. Ne è emerso un quadro inquietante di alcune situazioni sfuggite di mano, anche per la collusione con alcuni agenti penitenziari. Almeno due i casi riscontrati di detenuti stuprati in cella, oltre a episodi di violenze con oggetti trasformati in armi. Già emersa, poi, la possibilità anche per alcuni detenuti dell'Alta e Media sicurezza di accedere a cellulari e droga.

A a margine di un convegno a Firenze su carcere e inclusione sociale, commentando quanto sta emergendo dalle indagini sul penitenziario della Dogaia, Fanfani ha detto: «La verità è che c'è una sedimentazione antica di situazioni deprecabili all'interno delle carceri che vanno dalle condizioni personali dei detenuti alla qualità, anche, delle persone che vi operano. E quando si comincia a fare seriamente nel cercare di vedere cosa c'è sotto, probabilmente non si finisce più».

Per questo, aggiunge il garante, «non c'è da meravigliarsi se appena sono entrati hanno trovato, in un'ispezione fatta dalla procura, quello che non hanno trovato altre ispezioni fatte dall'interno». «Non dico che qualcuno faccia entrare apposta, droga e cellulari, ma che ci sia quantomeno un sistema deficitario che consente di farli entrare». Per Fanfani la definizione di "carcere pratese fuori controllo da parte della procura", «può essere anche la constatazione di una situazione non rimediabile o che meriterebbe un intervento dello Stato diverso. Se ci sono state delle collusioni che hanno consentito questo bisogna aver la forza di risolverle pesantemente. Ma questo - non lo può fare la magistratura, perché la magistratura interviene sporadicamente, questo lo deve fare dall'interno lo stesso sistema». ●



A destra l'irruzione alla Dogaia di dieci giorni fa



Giuseppe Fanfani garante dei detenuti

https://www.firenzedintorni.it/it/fanfani-carceri-problematici.html

Firenze dintorni

Fanfani: 'In Toscana cinque carceri sono problematici'

I dati del garante regionale dei detenuti: 'Solo l'anno scorso 140 suicidi tentati'

11 LUG 2025 14:40

"*In Toscana abbiamo cinque carceri problematici: **Sollicciano**, Prato, Livorno, Pisa e San Gimignano. Tutti connotati da almeno due carenze di fondo, la prima è la mancanza di personale adeguato e la seconda è la mancanza di spazi*". Lo ha affermato **Giuseppe Fanfani**, garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana, a margine del convegno '*Carcere, inclusione sociale, comunità*' oggi a Firenze.

"*Il sovraffollamento* - ha sottolineato - *è un termine ingannatorio, l'affollamento ordinario sono tre metri quadri a persona. Potete immaginare con questo caldo in una stanza di 15-20 metri quadri, pari a una stanza d'albergo, e cinque persone con un unico bagno, se bagno si può definire*".

Secondo Fanfani "*accanto a questa situazione, accanto alla scarsità di personale si aggiunge il problema vero che è la forma di reinserimento sociale, la quale presuppone un programma estremamente lungo, complesso e costoso, ma fondamentale per dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione perché se facciamo uscire dal carcere una persona peggiore di come c'è entrata si sono buttati via soldi e non si è fatto nulla. Questo è il problema*".

"*L'anno scorso, oltre ai morti in carcere in Toscana, abbiamo avuto* ***140 tentativi di suicidi****: si tratta di suicidi non riusciti, ammesso che le statistiche e i numeri che ci forniscano siano veri, perché secondo me sono molti di meno di quelli reali, però questa è la situazione*" ha aggiunto Fanfani.

"*La Toscana non è tra le peggiori* - ha proseguito - *perché esistono carceri in Italia con 1.000 o 2.000 persone, potete immaginare che un detenuto là dentro è solo un numero. In Toscana ci sono carceri che al massimo hanno 500 o 590 detenuti come Prato. Poi ci sono anche carceri piccoli in cui c'è la possibilità di una forma di rieducazione, ma al di là di questo la disperazione è reale e assale le persone, e con la disperazione si muore*".

Fanfani non si è detto ottimista sulla possibilità di un cambiamento per quanto riguarda investimenti e assunzioni della Polizia Penitenziaria. "*Non lo vedo* - ha detto - *ma lo spero. Lo spero perché tutti si devono rendere conto che in questa situazione il carcere diventa un sistema tanatorio. La gente si uccide in carcere mica per il gusto di ammazzarsi, si uccide perché non trova speranze*".

Tirreno Firenze-Prato-Pistoia-Montecatini

12-LUG-2025
da pag. 5 / foglio 1 / 2

- Dir. Resp.: Cristiano Marcacci
Tiratura: N.D. Diffusione: 1830 Lettori: 71000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Dogaia Carcere senza guida «Promesse non mantenute»

Ma la deputata Mazzetti non ci sta: «Enfasi mediatica»

di Alessandro Formichella

Prato Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, a fine luglio sarà in visita a Prato. Il tema della situazione del carcere della Dogaia potrebbe rientrare fra le cose su cui puntare l'attenzione, anche se la questione spetta direttamente al ministero della Giustizia. La conferma dell'arrivo di Piantedosi, dopo l'insediamento del commissario prefettizio in città, è arrivata ieri da parte della deputata di Forza Italia Erica Mazzetti alla fine della visita al carcere della Dogaia. L'ennesima visita nel carcere degli "orrori", in una struttura salita all'onore delle cronache negli ultimi tempi, ma non solo, per abusi, stupri, violenze e suicidi.

«Una situazione estremamente critica – ha esordito la parlamentare all'uscita della Dogaia – che ormai conosciamo. Il direttore del carcere e il comandante della polizia penitenziaria sono in missione, ancora una volta i dirigenti apicali non sono stabili. C'è un problema su tutti; a quanto pare nessun dirigente vuole venire a Prato».

Del carcere di Prato ieri si è occupato anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. «Abbiamo focalizzato la necessità di fare il punto sull'edilizia carceraria in Toscana» ha detto Giani a margine di un evento, in riferimento a una lettera inviata al ministro della Giustizia Carlo Nordio sui fatti avvenuti all'interno della Dogaia. «Sotto questo aspetto, ritengo che la priorità sia quella di chiedere al ministero della Giustizia di adeguare le strutture e che siano al passo con ciò che la legge richiede» ha sottolineato il presidente.

Ma la deputata Mazzetti non cambia idea rispetto alla visita che fece un anno fa, quando disse che sostanzialemente andava tutto bene.

«No, lo Stato non si è arreso e, al carcere di Prato, si stanno cercando di risolvere i problemi organizzativi, con azioni chiare e con un approccio costruttivo. Il personale del carcere sta facendo il massimo, come sempre. C'è stata molta enfasi mediatica, ma alcune notizie drammatiche risalgono addirittura al 2020/23 e non si capisce perché vengano tirate fuori solo oggi, come a voler alimentare allarmismo, anche se è bene che la procura e la magistratura facciano le loro verifiche, con relative punizioni. Ciò non significa affatto che non ci siano problemi, ma si lavora tutti i giorni per risolverli, parlando poco e agendo parecchio, come ho constatato direttamente grazie al personale, agli organi giudiziari, al governo. Mi è stato assicurato un maggior impegno anche sul fronte della prevenzione: potenziare il sostegno psicologico, sia ai detenuti sia al personale, può essere di aiuto. Non c'è un'emergenza sovraffollamento anche se il 50% circa è di origine straniera, mentre il personale è in sotto organico (circa il 20% in meno, in linea con la media nazionale). Solleciterò gli interventi sulla struttura, che necessita di manutenzione ordinaria a partire dai lavori di efficientamento già stanziati dal governo che ancora non sono stati utilizzati effettivamente. Ovviamente, ci vuole un direttore a pieno regime il prima possibile, visto che sia il direttore sia il comandante sono in missione e non sono effettivi. Infine, cercherò di coinvolgere le imprese pratesi molto di più perché il lavoro può essere fonte di riscatto, all'esterno ma anche con sedi distaccate all'interno del carcere». Non è d'accordo Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana. Ai tanti problemi delle carceri, compresa la Dogaia, secondo Fanfani «si aggiunge quello del reinserimento sociale, che presuppone un programma estremamente lungo, complesso e costoso ma fondamentale per dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione perché se facciamo uscire dal carcere una persona peggiore di come c'è entrata si sono buttati via soldi e non si è fatto nulla».

L'assenza di interventi reali negli ultimi anni, sia dei governi di centrosinistra sia di quelli di centrodestra, ha portato la situazione del carcere pratese a rappresentare una delle condizioni peggiori della vita carceraria in Italia. Quello pratese è ormai uno degli istituti di pena più critici della Regione e del Paese. Sulla mancanza di "governance" all'interno della Dogaia interviene anche la Cgil. «Troppo facile scaricare le responsabilità solo su alcune unità della polizia penitenziaria – commentano il segretario Daniele Gioffredi e il responsabile della Funzione Pubblica Riccardo Bartolini – quando l'Amministrazione centrale, ancora oggi, non è riuscita a garantire la nomina stabile di un direttore e di un comandante. A tal proposito, ricordiamo che già un anno fa, in occasione della visita istituzionale del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, era stato pubblicamente promesso che entro il mese di settembre 2024 il carcere di Prato avrebbe avuto un direttore e un comandante titolari. Una promessa mai mantenuta, che conferma, ancora una volta, il disinteresse verso una realtà penitenziaria tra le più delicate del Paese». ●

21-LUG-2025
da pag. 8 / foglio 1 / 2

la Repubblica FIRENZE
Quotidiano - Dir. Resp.: Mario Orfeo
Tiratura: N.D. Diffusione: 7216 Lettori: 107000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Punzo, gli attori detenuti e l'utopia di Volterra Ora tocca a "Cenerentola"

La Compagnia della Fortezza in scena dal 25 luglio con la fiaba. Mentre il governo taglia i fondi a un'esperienza modello

di **GABRIELE RIZZA**

Dobbiamo rimettere al centro il principio di umanità" dichiara Armando Punzo. L'obiettivo, di questi tempi che dire bui è volergli bene, è nobile. Lo strumento di Punzo è il teatro. Ma quello che Punzo porta avanti dal 1988 all'interno del carcere di Volterra, con i codici della corrente rappresentazione e della ordinaria messinscena, ha poco a che fare: un teatro disincagliato dalla routine della "normalità" quanto ancorato ai perimetri della "diversità". Il corto circuito che puntualmente ogni anno si innesta sotto il sole di luglio, è l'esempio concreto, di un progetto visionario, ai limiti dell'impossibile: il carcere che attraverso la "finzione" dell'andare in scena trova un incontenibile respiro di libertà.

Punzo lo sa bene, le istituzioni e i detenuti, pure. Tanto che qui, l'abusata e un po' spiccia formula del "teatro in carcere", educativa formativa ricreativa, è diventato un giacimento di altre competenze, una polveriera di imperfezioni, sudore e disciplina, in cerca di sé. La quadratura del cerchio, appunto l'andare in scena, è un inquieto divenire. Una somma di coincidenze. Imprevisti. Di "fuori onda" e di "occasioni" per dirla con Montale. Non dobbiamo infatti dimenticare che siamo in un'altra dimensione, quella del carcere, un corpo estraneo, un mondo a parte che vorremmo restasse tale ma che tanto lontano non è. Ce lo dicono le cronache di questi giorni. Le parole del garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani marcano il territorio in modo esplicito: «Quanto successo alla Dogaia di Prato, dove nel solo 2024 si contano 4 suicidi e 200 atti di autolesionismo, è segno di una situazione complessa, ma non è un caso isolato. Mi riferisco al carcere fiorentino di Sollicciano e a quelli di Pisa e Livorno, dove regna un abbandono generale, mancano gli strumenti di controllo, manca il personale e talvolta la sicurezza. Per non parlare dei direttori che cambiano ogni pochi mesi». A fronte di questo cahier de doleance, c'è Volterra. Un luogo di confine che è diventato un "modello" di condivisione, una enclave dove Punzo esplora i contenuti e i limiti di una inedita utopia sul valore della "reciprocità". Una esperienza che ha fatto scuola (anche all'estero), un progetto sostenuto senza riserve dalla Regione Toscana, anche quando inciampi (vedi la fuga di un attore durante una tournée) ne avevano messo a rischio la continuità. Ha ricordato l'assessora a istruzione e diritti Alessandra Nardini: «Nonostante le difficoltà di bilancio, abbiamo sempre scelto di continuare a sostenere questa esperienza che ha saputo trasformare una realtà carceraria un tempo durissima, in un luogo di cultura e arte, come certifica l'assegnazione nel 2023 a Punzo del Leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia».

L'ultimo capitolo di questo percorso si consuma "in casa" dal 25 al 28 luglio (più una replica il primo agosto al teatro Persio Flacco) nel nome di *Cenerentola*, la fiaba mito del "ritrovamento di sé". Punzo organizza, senza soluzione di continuità, dalla mitica *Gatta Cenerentola* del 1989, la ricerca di una nuova sintassi teatrale. Dopo Pinocchio e Alice, un altro aldilà fiabesco occupa gli spazi del penitenziario: «Quella che sembra una fiaba per bambini – spiega Punzo - diventa l'innesco per dar vita a un'idea precisa: tutto è ancora possibile, non c'è nulla in questo mondo che non possa essere messo in discussione e riscritto. Il teatro non deve ricorrere l'attualità: lasciamola ai media». Ma l'attualità entra prepotente: «La Fortezza – conclude Punzo - è stata colpita, come altre esperienze di teatro non commerciale, dai tagli punitivi della Commissione ministeriale, passando da 85 a 71 punti. Sono stati applicati parametri che per una Compagnia che nasce e vive in un carcere non possono essere in nessun modo rispettati». Per realizzare la macchina scenica, la compagnia è dovuta ricorrere al crowdfunding. Alla *Cenerentola* (musiche Andrea Salvadori, scene Alessandro Marzetti, costumi Emanuela Dall'Aglio, coreografie Pascale Piscina, organizzazione Cinzia de Felice) si affianca *Fame*, monologo ispirato all'omonimo racconto del norvegese Knut Hamsun (Nobel nel 1920) con Paul Cocian, uno degli attori storici della Compagnia che ha scontato la pena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NAZIONE

22-LUG-2025
da pag. 17 / foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: 46337 Diffusione: 33281 Lettori: 358000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Lo strazio infinito

DS7969 DS7969

Detenuto si uccide in cella Nona vittima in Toscana

Massa: 26 anni, tunisino, si è impiccato. Gli erano stati revocati i domiciliari Il giorno prima aveva già tentato di togliersi la vita, salvato da un altro recluso Intanto si aspetta l'esito dell'autopsia sul romeno morto alla Dogaia di Prato

MASSA

È una tragica casistica che non conosce sosta e scuote ogni volta le coscienze. Il nono caso in Toscana, il 43° in Italia dall'inizio dell'anno. L'ennesimo suicidio in carcere si è consumato nella casa circondariale di Massa nella notte tra domenica e ieri. La vittima è un giovane di 26 anni, di origini tunisine, arrivato nel capoluogo apuano il 16 luglio dopo che gli erano stati revocati gli arresti domiciliari. Lo hanno ritrovato impiccato ieri mattina nella sua cella, e nonostante i soccorsi per lui ormai non c'era più niente da fare. Come da prassi, la direzione del carcere ha subito avvisato la Procura di Massa Carrara, attualmente impegnata ad acquisire gli atti nell'ambito della relativa indagine chiamata a far luce sull'episodio.

Il secondo, tra l'altro, dato che il 26enne aveva già provato a togliersi la vita domenica mattina, ma il provvidenziale intervento del compagno di cella aveva scongiurato il peggio. Successivamente il giovane è stato sottoposto a visite mediche e spostato di cella, sempre insieme a un altro recluso. Ma nella notte è riuscito purtroppo a compiere l'estremo gesto. «C'è un'indagine in corso e più di tanto non posso dire. È stata avvisata la Procura – dice la direttrice del carcere Antonella Venturi – che acquisirà gli atti e farà tutti gli accertamenti del caso. Altri casi simili a Massa? Sono qui da un anno e mezzo e un episodio del genere non era mai successo, e in ogni modo per il precedente caso si va molto indietro con gli anni. Per il resto non c'è altro da aggiungere: si tratta di fatalità purtroppo non sempre evitabili». Più duro l'intervento di Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria: «Con questo sono 43 i detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno – sottolinea – di cui tre nelle ultime 48 ore, a cui bisogna aggiungere tre operatori. Una strage senza fine che non può essere certo frenata dal sovraffollamento, come grottescamente affermato dal ministro della giustizia, che a Massa fa pe-

FOCUS

1 IL GARANTE

«Nel '24 ci sono stati 140 tentati suicidi»

«Nel '24, oltre ai morti in carcere in Toscana, abbiamo avuto 140 tentativi di suicidi: si tratta di non riusciti, ammesso che i numeri che ci forniscano siano veri, perché per me sono meno di quelli reali». L'ha detto Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti in Toscana

2 IL SINDACATO

«Un istituto da 176 ne ha adesso 272»

Il segretario regionale in Toscana della Uilpa polizia penitenziaria Eleuterio Grieco evidenzia come l'istituto di Massa, «a fronte di una capienza di 176 detenuti ne ospita attualmente 272 e che celle da due posti attualmente sono occupate da tre detenuti»

LA NAZIONE

22-LUG-2025
da pag. 17 / foglio 2 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Agnese Pini
Tiratura: 46337 Diffusione: 33281 Lettori: 358000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario



Un'altra tragedia all'interno di un carcere, stavolta quello di Massa

raltro contare 270 reclusi presenti a fronti di soli 102 posti disponibili».

Si dovrà invece attendere il risultato degli esami sui campioni biologici prelevati dal corpo di Costel Scrupcaru per stabilire con certezza le cause del decesso. Il romeno, 58 anni, è stato trovato morto venerdì mattina nella sua cella di isolamento alla Dogaia. E' stata svolta ieri l'autopsia sul cadavere dell'uomo ma per arrivare a una diagnosi certa serviranno i risultati dei test sui campioni. La procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio in modo da poter disporre gli accertamenti tecnici e chiarire i contorni della vicenda, soprattutto dopo l'ultimo terremoto giudiziario che ha investito il carcere della Dogaia. Quel che è certo per ora è che Scrupcaru non si è tolto la vita.

Daniele Masseglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIERE FIORENTINO

25-LUG-2025
da pag. 3 / foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Roberto De Ponti
Tiratura: N.D. Diffusione: 8183 Lettori: 75000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Salute mentale

DS7969 DS7969

L'alternativa negata di Rems o strutture specializzate: in Toscana 524 casi

Don Russo: l'unico intervento è la sedazione

138 reclusi psichiatrici nel carcere fiorentino di Sollicciano, un quinto del totale toscano

8 detenute con problemi psichici su 17 totali all'interno dell'istituto minorile di Pontremoli

50 posti totali nelle Rems toscane (30 a Volterra e soltanto 20 a Empoli)

6 anni dalla sentenza che parlò di violazione alla salute per i detenuti psichiatrici

Dovrebbero uscire dal carcere e invece ci restano. Sono 524 i detenuti in Toscana che presentano patologie psichiatriche, metà dei quali italiani. Dovrebbero essere curati in strutture alternative ai penitenziari, soprattutto laddove questi ultimi non permettono percorsi clinici adeguati, ma restano in cella. E in molti casi le loro condizioni di salute peggiorano giorno dopo giorno.

Secondo la relazione annuale del garante regionale dei detenuti, il carcere toscano con il più alto numero di reclusi psichiatrici è Sollicciano, dove ammontano a 138, più o meno un quinto del totale. Dopo Sollicciano, il carcere con più malati psichiatrici è Le Sughere di Livorno con 77 detenuti, quindi San Gimignano con 67, Massa con 47, il Don Bosco di Pisa con 46. In percentuale al totale dei reclusi, il carcere con il più alto tasso di malati psichiatrici è l'istituto minorile femminile di Pontremoli, dove su 17 detenute 8 presentano sintomatologie associate alla salute mentale.

Una questione particolarmente critica soprattutto all'indomani della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (in Toscana c'era quello di Montelupo fiorentino). Queste persone, laddove incapaci di intendere e di volere, dovrebbero essere ospitati nelle Rems (in Toscana ci sono Volterra ed Empoli) ma i posti sono pochissimi (30 posti a Volterra, 20 a Empoli). Nella maggior parte dei casi dovrebbero essere ospitati in strutture psichiatriche.

La Corte costituzionale in una sentenza del 2019 ha rilevato che l'impossibilità di fruire della detenzione domiciliare per i detenuti con gravi infermità psichiche sopravvenute, in assenza di alternative al carcere, viola il diritto alla salute e può configurare un trattamento inumano e degradante. Ecco perché, la stessa Corte ha individuato nella detenzione domiciliare in deroga lo strumento più idoneo a contemperare le esigenze di cura del detenuto con quelle di sicurezza della collettività. «Serve un sistema esterno al carcere molto diverso — ha detto il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani — un sistema che permetta di prendere in carico i detenuti psichiatrici che dovrebbero andare in strutture sanitarie ad hoc», che in molti casi non sono piene.

Un tema che conosce bene anche don Vincenzo Russo, responsabile carcere per la diocesi, oltre che presidente della Madonnina del Grappa che gestisce Villa Guicciardini, dove accoglie pazienti psichiatrici autori di reato. «Non dovrebbero entrare in carcere i soggetti vulnerabili sotto il profilo della salute mentale. All'interno non vi è presa in carico né cura. L'unico intervento è la sedazione farmacologica. Le Rems non sono sufficienti. Parimenti non sembra funzionare il circuito delle strutture intermedie, che dovrebbero essere un ponte verso il rientro sul territorio da parte dei pazienti psichiatrici autori di reato e che, pure, finiscono per non essere utilizzate secondo le potenzialità presenti. Per assurdo, vi sono posti disponibili ma non inserimenti anche nella nostra struttura Villa Guicciardini, e ancora oggi ci chiediamo perché».

Jacopo Storni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

27-LUG-2025
da pag. 4 / foglio 1 / 2

TOSCANA OGGI
Settimanale - Dir. Resp.: Domenico Mugnaini
Tiratura: 12000 Diffusione: 18000 Lettori: N.D. (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Ancora un suicidio in carcere, in Toscana esplode l'emergenza

DS7969 DS7969

DI SIMONE PITOSSI

Un nuovo tragico suicidio scuote le carceri toscane. Un giovane di 26 anni, di origine tunisina, si è tolto la vita all'interno del carcere di Massa. Secondo quanto riferito dalla Uilpa polizia penitenziaria, il detenuto si sarebbe impiccato nella cella che condivideva con un altro recluso. Era entrato in istituto solo da pochi giorni, a seguito della revoca degli arresti domiciliari. Aveva già tentato il suicidio il giorno precedente, venendo salvato dal compagno di cella.

L'ennesimo caso che solleva interrogativi inquietanti sulla tenuta del sistema penitenziario italiano. Solo nelle ultime 48 ore si sono registrati tre suicidi tra i detenuti, che salgono così a 43 dall'inizio dell'anno. «Una strage silenziosa, che prosegue nell'indifferenza generale – denuncia **Gennarino De Fazio**, segretario generale Uilpa – aggravata dal sovraffollamento e dalla cronica carenza di personale».

A Massa, le criticità sono evidenti: la struttura ospita 272 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 176, con celle da due persone occupate da tre. Il personale penitenziario è di 112 unità contro le 204 previste. Il segretario toscano della Uilpa, **Eleuterio Grieco**, chiede «una revisione urgente dei circuiti penitenziari» e un aggiornamento dei protocolli sanitari per la prevenzione del suicidio.

Il caso di Massa non è isolato. Nei giorni scorsi, un altro detenuto è stato trovato morto alla Dogaia di Prato, carcere dove manca da tempo un direttore e dove oltre la metà della popolazione detenuta è straniera. «Il dramma non è solo numerico – sottolinea **Susanna Marietti**, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone – ma legato a scelte strutturali e all'utilizzo eccessivo dell'isolamento. Stiamo portando avanti una campagna internazionale per cercare alternative più umane».

Secondo i dati del Consiglio d'Europa (Space I, 2024), l'Italia è tra i Paesi con le peggiori condizioni di sovraffollamento: 118 detenuti ogni 100 posti disponibili. Complessivamente, sono 62.391 detenuti stipati in 46.779 posti, con migliaia di agenti mancanti agli organici (oltre 18mila). In Toscana, il garante regionale dei diritti dei detenuti **Giuseppe Fanfani** ha definito «disperata» la situazione. «Cinque istituti – Sollicciano, Prato, Livorno, Pisa, San Gimignano – presentano gravi carenze di personale e spazi. In stanze da 15-20 metri quadri vivono anche cinque persone con un solo bagno. Accanto a questa situazione, accanto alla scarsità di personale si aggiunge il problema vero che è la forma di reinserimento sociale, la quale presuppone un programma estremamente lungo, complesso e costoso, ma fondamentale per dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione perché se facciamo uscire dal carcere una persona peggiore di come c'è entrata si sono buttati via soldi e non si è fatto nulla. Questo è il problema». «L'anno scorso, oltre ai morti in carcere in Toscana, abbiamo avuto 140 tentativi di suicidi: si tratta di suicidi non riusciti, ammesso che le statistiche e i numeri che ci forniscano siano veri, perché secondo me sono molti di meno di quelli reali, però questa è la situazione».

Eppure, alcune esperienze virtuose fanno sperare. A Firenze è nata «Casa Ginestra», una struttura per donne in fine pena o in misura alternativa alla detenzione, gestita da Fondazione Solidarietà Caritas in collaborazione con il Comune. «Lavoriamo per offrire supporto psicologico, percorsi di volontariato, formazione e avviamento al lavoro – spiega il presidente **Marco Seracini** –. I dati parlano chiaro: solo il 2% di chi accede a misure alternative torna a delinquere, contro il 70% di chi sconta interamente la pena in carcere».

«Il carcere – aggiunge l'assessore comunale fiorentino al welfare **Nicola Paulesu** – non può essere solo contenimento. È necessario costruire percorsi che guardino alla persona. Casa Ginestra risponde proprio a questa esigenza». Anche **Andrea Raspanti**, per Anci Toscana, rilancia: «I Comuni devono essere parte attiva nella gestione del carcere, che è un servizio pubblico fondamentale».

Intanto, mentre si moltiplicano gli appelli per un intervento strutturale, il carcere continua a essere, per troppi, un luogo di abbandono e sofferenza. Dove si entra per espiare una pena e si rischia di uscirne o peggio di prima o in un sacco.

https://ristretti.org/toscana-per-risolvere-le-problematiche-delle-carceri-serve-una-rivoluzione-culturale

Ristretti orizzonti

Toscana. “Per risolvere le problematiche delle carceri serve una rivoluzione culturale”

di Anna Grazia Concilio

spazio50.org, 1 settembre 2025

Giuseppe Fanfani, Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, racconta la condizione degli istituti penitenziari tra problematiche e possibilità di intervento. “La politica deve essere lungimirante”. Sono sedici gli istituti penitenziari della regione Toscana, a questi si devono aggiungere altri due, le carceri minorili di Firenze e Pontremoli. Tra strutture medio grandi e strutture più piccole, con una differenziazione tra l’alta sicurezza e la media, oltre alle strutture destinate ai collaboranti, la popolazione carceraria toscana si aggira intorno alle 3.200 unità. “Il 50% di detenuti - spiega Giuseppe Fanfani, Garante dei detenuti della regione - è di origine straniera, il 35% ha problemi di tossicodipendenza. In una condizione simile, le modalità di gestione sono abbastanza difficili”.

Fanfani, quali sono le principali criticità negli istituti di pena in Toscana?

Il sovraffollamento è la criticità che fa più effetto ma non è la più grave: abbiamo psichiatria in carcere, tossicodipendenza in carcere, il reinserimento al lavoro e la presenza di detenuti stranieri che crea problemi anche culturali e di dialogo tra le persone.

Quale, tra le carceri, ha maggiori difficoltà?

Certamente gli istituti con un numero alto di detenuti, quello di Prato - ad esempio -, che ne conta 580. C’è un turn over piuttosto veloce, soprattutto per chi è in custodia cautelare. Le carceri di Prato, quindi, di Sollicciano, di Livorno, Pisa e San Gimignano sono le più importanti, sia per quello che accade all’interno, sia per il numero di detenuti e sia per la loro gestione. Lo scorso anno abbiamo registrato undici suicidi e quattro quest’anno, avvenuti proprio in queste strutture.

Quanti sono i diritti maggiormente negati?

Le problematicità sono infinite. Il carcere ha la caratteristica di essere un'entità chiusa in cui si ripropongono tutti i problemi che possiamo riscontrare nella realtà ma con un'aggravante che - essendo sostanzialmente monastica - tutte le problematicità sono aggravate dal sistema claustrale che fa emergere le psicosi enfatizzandole. Se, secondo le indicazioni del Ministero, ogni detenuto ha diritto a uno spazio di 3 mq, già di per sé insufficiente, immaginiamo cosa voglia significare per queste persone vivere in cinque in una stanzetta di 15 mq, con questo caldo e con un bagno piccolissimo che - spesso - viene usato anche per conservare cibo. Ecco, proviamo a immaginare la condizione psicologica di chi sa che deve vivere in questo spazio.

Recentemente, l'onorevole Giachetti ha presentato una proposta per la liberazione anticipata (introduzione per i prossimi due anni di un ulteriore aumento dei giorni di sconto di pena, ndr), cosa ne pensa?

È una buona idea ma non è risolutiva. È, tuttavia, una norma che in questo contesto andrebbe immediatamente accettata.

Cosa fa un Garante?

Purtroppo, non abbiamo poteri di intervento. Il garante ha potere di controllo e denuncia ed è già una grande premessa: a patto che lo si voglia ascoltare, altrimenti nominare un garante rimane solo un'operazione per pulirsi la coscienza. Il garante denuncia continuamente ma è vero pure che bisogna avere orecchie per ascoltare, altrimenti è inutile che urli nel deserto.

Cosa dovrebbe fare la politica?

Guardare lontano perché solo così può creare condizioni che prescindono dalle occasionalità. Se si guarda lontano, si comincia a ragionare: cosa serve a una società e come si può organizzare? Se questa capacità non si ha, ci si attacca alle emergenze quotidiane perché sono di effetto. Questo è quello che succede in tutti i cambi, anche quando si verifica un incidente stradale o un morto sul lavoro, si interviene nell'occasione. I politici, oltre a partire dalle fondamenta giuridiche sul ruolo della rieducazione, dovrebbero, proprio per questo, ragionare anche in chiave utilitaristica.

Di cosa avrebbe bisogno il carcere oggi?

Di una riforma che sia prima di tutto culturale, pensando che la maggioranza dei detenuti è frutto di questa società e che queste persone prima o poi tornano nella società. Se si è svolto un buon lavoro in carcere, le persone tornano migliori nella società, se tornano peggiori il carcere ha fallito nella sua missione di formazione o riformazione. O creiamo in ciascun detenuto la prospettiva di un'esistenza sociale migliore di quella da cui proviene o questi ricade inevitabilmente nello stesso dramma da cui è partito.

Come si porta la bellezza nel carcere?

Con l'arte. Tutto ciò che di artistico può essere portato all'interno di un carcere è uno spazio benedetto. Nel carcere di Volterra si svolgono lezioni di teatro, di recente i detenuti hanno recitato anche a Venezia. Tutto questo abbellisce anche un ambiente che non lo è.

DATA STAMPA
44°Anniversario

IL TIRRENO

7-SET-2025

Visitatori unici giornalieri: 69.544 - fonte: SimilarWeb

https://www.iltirreno.it/firenze/cronaca/2025/09/07/news/firenze-detenuta-26enne-si-suicida-a-sollicciano-rivolta-in-carcere-e-indagini-sulle-condizioni-1.100757819

Firenze

Il penitenziario

Firenze, detenuta 26enne si suicida a Sollicciano: rivolta in carcere e indagini sulle condizioni

di Mario Neri



Secondo i sindacati è il 61esimo caso dall'inizio dell'anno. Torna l'emergenza nel penitenziario fiorentino, è uno dei più disastrati d'Italia. Il decesso avvenuto proprio mentre è in corso l'ispezione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura

07 settembre 2025 16:28 — 3 MINUTI DI LETTURA

FIRENZE All'alba Firenze si sveglia con una notizia che pesa come un macigno. Una detenuta romena di 26 anni si è impiccata col lenzuolo, fissandolo ai pilastrini del balconcino della sua cella a Sollicciano. Le poliziotte penitenziarie hanno provato a salvarla, insieme ai sanitari. Non c'è stato nulla da fare. È l'ennesimo nome che si aggiunge a una lista che non smette di allungarsi: «Sessanta suicidi in carcere dall'inizio del 2025, la quarta donna. A questi vanno aggiunti un internato in Rems e tre operatori penitenziari», scandisce Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa.

Il gesto estremo
Il gesto disperato della giovane è arrivato poche ore dopo l'incendio appiccato da alcune recluse nella sezione femminile. Il fumo ha invaso i corridoi, otto persone sono finite in ospedale: sei detenute e due agenti, tutte in codice verde per intossicazione. «Weekend da dimenticare», lo definisce Antonio Mautone della Uilpa di Firenze. Una sequenza di eventi che fotografa meglio di qualsiasi rapporto il livello di tensione e degrado in cui vive quella sezione. La procura ha aperto un fascicolo, come avviene per ogni decesso in carcere. Verranno ascoltati gli agenti di turno e le compagne di cella, mentre si attendono i risultati dell'autopsia.

Sovraffollamento e cemento che si sbriciola
Il penitenziario di Firenze ospitava 531 detenuti a ottobre scorso, trentaquattro oltre la capienza massima regolamentare di 497. Ma i sindacati parlano di numeri peggiori: «565 reclusi in 358 posti disponibili, il 158 per cento di sovraffollamento», denuncia Uilpa. «E meno di 400 agenti a fronte dei 622 necessari». Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, proprio ieri in ispezione a Sollicciano, ha trovato una struttura che cade a pezzi. «Ancora più clamoroso è che il suicidio sia avvenuto durante la visita», sottolinea Leo Beneduci, segretario nazionale dell'Osapp.

Prigione e disperazione
Chi entra a Sollicciano racconta di estati torride e inverni gelidi. I termosifoni che non funzionano, l'aria che non gira, le celle che si

allagano quando piove. Nei corridoi ci sono muffe, cimici, termiti. «Un carcere nato male negli anni Ottanta, con difetti già nel Dna», ripeteva il garante dei detenuti Giuseppe Fanfani. Dentro si convive con sporcizia e umidità. Sessanta posti sono inutilizzabili per infiltrazioni. «Un sistema invivibile», dice chi ci lavora ogni giorno.

Il grido delle istituzioni locali

«L'ennesima protesta con il fuoco nel reparto femminile, quello ritenuto migliore, e adesso l'ennesimo suicidio: cosa deve accadere ancora perché lo Stato intervenga?», chiede la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. «Il carcere dovrebbe essere un luogo di recupero, non di estinzione della speranza». Il Comune di Firenze, con l'assessore Nicola Paulesu, parla di condizioni «disumane e prive di dignità». Chiede insieme a Sereni l'apertura di un tavolo con il ministero della Giustizia. Non una semplice visita, ma un percorso che ridia futuro a una struttura che oggi appare senza destino.

Un carcere che non rieduca

Sollicciano è anche inefficace. Un contenitore sociale dove la recidiva si alimenta, la povertà cresce, la marginalità ritorna. I volontari lo sanno bene: chi entra spesso ne esce peggio di prima. Mancano mediatori culturali, e gli stranieri sono il 64 per cento della popolazione detenuta; manca formazione per gli agenti, manca un ponte con la psichiatria.

Un urlo che non si può ignorare

Il suicidio della ventiseienne non è solo la storia di una vita spezzata a un anno dalla libertà. È la fotografia di un sistema penitenziario che non regge più. «Ogni giorno che passa la tragedia si aggrava», avverte De Fazio. Quella corda improvvisata col lenzuolo non è solo l'atto disperato di una ragazza, ma l'ennesimo urlo collettivo di un carcere che chiede di non essere lasciato a marcire.

Tirreno Pistoia-Montecatini-Prato-Firenze

08-SET-2025
da pag. 7 / foglio 1 / 2

- Dir. Resp.: Cristiano Marcacci
Tiratura: N.D. Diffusione: 1830 Lettori: 71000 (DS0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Firenze

DS7969 DS7969

Suicida in cella disastro carcere

All'alba Firenze si sveglia con una notizia che pesa come un macigno. Una detenuta romena di 26 anni si è impiccata col lenzuolo, fissandolo ai pilastrini del balconcino della sua cella a Sollicciano. «Ennesima tragedia di un carcere disumano».

Neri in Firenze VII

Sollicciano, 26enne suicida indagine sul carcere-disastro

Morta mentre c'era l'ispezione della commissione anti-tortura

di **Mario Neri**

Firenze All'alba Firenze si sveglia con una notizia che pesa come un macigno. Una detenuta romena di 26 anni si è impiccata col lenzuolo, fissandolo ai pilastrini del balconcino della sua cella a Sollicciano. Le poliziotte penitenziarie hanno provato a salvarla, insieme ai sanitari. Non c'è stato nulla da fare. È l'ennesimo nome che si aggiunge a una lista che non smette di allungarsi: «Sessanta suicidi in carcere dall'inizio del 2025, la quarta donna. A questi vanno aggiunti un internato in Rems e tre operatori penitenziari», scandisce Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa.

Il gesto estremo

Il gesto disperato della giovane è arrivato poche ore dopo l'incendio appiccato da alcune recluse nella sezione femminile. Il fumo aveva invaso i corridoi, otto persone sono finite in ospedale: sei detenute e due agenti, tutte per intossicazione. «Weekend da dimenticare», lo definisce Antonio Mautone della Uilpa di Firenze. Una sequenza di eventi che fotografa meglio di qualsiasi rapporto il livello di tensione e degrado in cui vive quella sezione. La procura ha aperto un fascicolo. Verranno ascoltati gli agenti di turno e le compagne di cella, mentre si attendono i risultati dell'autopsia.

Fallimento sociale

La donna era stata arrestata per un'aggressione ad un anziano in un palazzo di via Maso Finiguerra. Lo aveva rapinato e picchiato, il 91enne era finito a terra. Ne era uscito con gravi lesioni. A primavera la sentenza di condanna: 4 anni e otto mesi. Luca Maggiora, legale difensore della giovane, l'aveva incontrata venerdì. «Era di buon umore. Le aveva anche comunicato la possibilità di fare istanza dei domiciliari perché aveva ottenuto una disponibilità dall'unica persona che la aiutava. Chissà cosa è poi accaduto». C'è chi sui social le aveva augurato la morte: «È giunto il tempo che i fan di queste tragedie si fermino a riflettere su queste sconfitte. Le morti in carcere riguardano tutti noi perché sono il fallimento di una società che non sa riconoscere i valori della giustizia, che predica solidarietà ma emargina gli ultimi».

Cemento che si sbriciola

Il penitenziario di Firenze ospitava 531 detenuti a ottobre scorso, trentaquattro oltre la capienza massima regolamentare di 497. Ma i sindacati parlano di numeri peggiori: «565 reclusi in 358 posti disponibili, il 158 per cento di sovraffollamento», denuncia Uilpa. «E meno di 400 agenti a fronte dei 622 necessari». Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, proprio sabato in ispezione a Sollicciano, ha trovato una struttura che cade a pezzi. «Ancora più clamoroso è che il suicidio sia avvenuto durante la visita», sottolinea Leo Beneduci, segretario nazionale dell'Osapp. «È l'ennesima tragedia e il carcere continua ad essere un luogo disumano», dice l'arcivescovo Gherardo Gambelli.

Prigione e disperazione

Chi entra a Sollicciano racconta di estati torride e inverni gelidi. I termosifoni che non funzionano, l'aria che non gira, le celle che si allagano quando piove. Nei corridoi ci sono muffe, cimici, termiti. «Un carcere nato male negli anni Ottanta, con difetti già nel Dna», ripeteva il garante dei detenuti Giuseppe Fanfani. Dentro si convive

DATA STAMPA
44° Anniversario

con sporcizia e umidità. Sessanta posti sono inutilizzabili per infiltrazioni. «Un sistema invivibile», dice chi ci lavora ogni giorno.

Il grido delle istituzioni

«L'ennesima protesta con il fuoco nel reparto femminile, quello ritenuto migliore, e adesso l'ennesimo suicidio: cosa deve accadere ancora perché lo Stato intervenga?», chiede la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. «Il carcere dovrebbe essere un luogo di recupero, non di estinzione della speranza». Il Comune di Firenze, con l'assessore Nicola Paulesu, parla di condizioni «disumane e prive di dignità». Chiede insieme a Sereni l'apertura di un tavolo con il ministero della Giustizia. Non una semplice visita, ma un percorso che ridia futuro a una struttura che oggi appare senza destino.

Il carcere che non rieduca

Sollicciano è anche inefficace. Un contenitore sociale dove la recidiva si alimenta, la povertà cresce, la marginalità ritorna. I volontari lo sanno bene: chi entra spesso ne esce peggio di prima. Mancano mediatori culturali – e gli stranieri sono il 64 per cento della popolazione detenuta –, manca formazione per gli agenti, manca un ponte con la psichiatria.

L'urlo da non ignorare

Il suicidio della ventiseienne non è solo la storia di una vita spezzata a un anno dalla libertà. È la fotografia di un sistema penitenziario che non regge più. «Ogni giorno che passa la tragedia si aggrava», avverte De Fazio. Quella corda improvvisata col lenzuolo non è solo l'atto disperato di una ragazza, ma l'ennesimo urlo collettivo di un carcere che chiede di non essere lasciato a marcire. ●



60

Secondo i sindacati di polizia si tratta del 60esimo caso nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno



Gherardo Gambelli
L'arcivescovo parla di Sollicciano come di un luogo «disumano» e chiede un intervento urgente e concreto delle autorità

https://www.toscanaoggi.it/lossimoro-della-salute-mentale-in-carcere/



Toscana

L'ossimoro della salute mentale in carcere

28 Ottobre 2025 - 17:07

La ricerca "La mente incarcerata", promossa dalla Società della Ragione e dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, ha indagato il trattamento della salute mentale in tre istituti penitenziari (Prato, Udine e Rebibbia) soprattutto dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Lo studio evidenzia le difficoltà strutturali e sociali che aggravano le condizioni dei detenuti con disturbi psichiatrici, in particolare stranieri e irregolari

Un'indagine condotta in tre differenti istituti penitenziari (Prato, Udine, Rebibbia) per fare luce sul tema della salute mentale in carcere dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. È quanto è stato fatto dalla ricerca "**La mente incarcerata**", promossa da dalla Società della Ragione e dall'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, con il sostegno di otto per mille della chiesa valdese. I risultati della ricerca sono stati presentati oggi a Firenze, a palazzo Bistogi.

Il Garante dei diritti dei detenuti della Regione, **Giuseppe Fanfani**, ha affermato che "spesso chi entra in carcere con problemi psichiatrici difficilmente esce dall'Istituto penitenziario, oppresso dal sovraffollamento, dall'isolamento esterno, da condizioni precarie che rendono impossibile immaginare un futuro". "Con questa ricerca sosteniamo una posizione contraria alla nostalgia dei manicomi, l'indagine va nella direzione della tutela della salute mentale, non della creazione di nuove istituzioni manicomiali" ha sottolineato **Giulia Melani**, presidente Società della Ragione.

"La mente incarcerata", a partire dalla chiusura degli Opg,-"valvola di sfogo" del carcere- e dalle leggi successive a questa decisione, si è posta tre obiettivi principali: indagare il funzionamento del sistema sanitario nazionale in carcere, accertare il rispetto dei diritti fondamentali e guardare al ruolo e alla presenza degli attori istituzionali.

I tre istituti sono stati scelti guardando in particolar modo alla presenza di attori istituzionali che evitano che l'assistenza pesi unicamente sul nucleo familiare del detenuto. Questo perché spesso, in una realtà carceraria caratterizzata da degrado, sovraffollamento, tossicodipendenze, carenza di finanze e di organico, e un'emergenza psichiatrica percepita, a fare la differenza fra le singole esperienze sono proprio i diversi vissuti e provenienze.

La ricerca si è infatti focalizzata anche su che significato assume la salute mentale all'interno degli istituti penitenziari per le persone straniere, non regolari. Come ha sottolineato **Riccardo Girolimetto**, ricercatore per la Società della Ragione "i diritti della salute mentale non sempre sono garantiti, soprattutto per le persone straniere, e la traiettoria carceraria per i detenuti è relativa: a Udine è attiva una equipe di salute mentale multidisciplinare, in Toscana il sovraffollamento e la carenza di organico si traduce anche in spazi contesi tra professionisti". Per i detenuti stranieri infatti spesso il carcere assume i connotati di un Centro per il rimpatrio.

Gli incontri, le interviste e i dati raccolti durante l'indagine hanno portato all'individuazione di alcune soluzioni ai problemi elencati, che gravano quindi anche e sopratutto sulla tutela della salute mentale dei detenuti (ma anche degli operatori), come interventi strutturali, ma anche la presa in carico dei singoli per rendere una prospettiva concreta quella di una vita fuori dalle mura carcerarie.

carceresalute mentale

https://maremmanews.it/post/diciotto-detenuti-ottengono-la-certificazione-di-competenze-con-i-corsi-targati-cna

Maremma News



CRONACA

Diciotto detenuti ottengono la certificazione di competenze, con i corsi targati Cna

Grosseto: Si sono conclusi i quattro percorsi formativi portata avanti da **Cna Servizi**, l'agenzia formativa dell'associazione degli artigiani, e finanziati dalla Regione Toscana. Contribuire attivamente al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti, fornendo loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. Con questi obiettivi Cna Servizi, l'agenzia formativa di Cna Grosseto, ha portato avanti due progetti, finanziati dalla Regione Toscana, conclusi da pochi giorni e che hanno permesso a 18 detenuti delle case circondariali di Grosseto e Massa Marittima di ottenere delle certificazioni di competenze che potranno spendere sul mercato del lavoro.

Dei progetti e dei risultati ottenuti si è parlato durante l'incontro conclusivo di restituzione che, oltre alla Regione Toscana e ai soggetti partner di Cna in questo percorso, ha visto anche la partecipazione del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana Giuseppe Fanfani.

"È stata un'occasione di confronto importante, non solo perché per la prima volta la nostra agenzia formativa si è cimentata in percorsi progettati per le case circondariali – **commenta il direttore di Cna Grosseto Anna Rita Bramerini –** ma anche perché ci ha permesso di

evidenziare una serie di problematiche che gli ex detenuti incontrano nel loro reinserimento lavorativo che, come associazione datoriale, ci siamo impegnati per provare a ridurre, promuovendo politiche di inclusione e contrastando il pregiudizio".

Talvolta, infatti, chi deve reinserirsi nella società deve fare i conti anche con questo aspetto, oltre che con la richiesta di personale specializzato.

"Il nostro tessuto economico chiede lavoratori e manodopera spesso in possesso di competenze specifiche e certificazioni", dice Elena Dolci, responsabile dell'agenzia formativa di Cna Grosseto. "Nella progettazione di questi percorsi abbiamo tenuto conto di una serie di bisogni emersi negli anni e di profili professionali che potessero essere formati anche all'interno di un istituto detentivo. Non è stato sempre facile, perché si tratta di percorsi di formazione che hanno bisogno anche di pratica e attività laboratoriali, difficili da realizzare in alcuni contesti, ma siamo molto soddisfatti perché abbiamo permesso a 18 persone di acquisire nuove competenze e certificarle, ma anche per la rete che si è costituita sul territorio e che ha collaborato in modo proficuo".

Il percorso, che è stato possibile grazie al supporto di una serie di partner istituzionali e al contributo di molte aziende e realtà economiche locali, si è sviluppato con quattro corsi di formazione, di oltre 250 ore l'uno, articolate tra incontri in aula e attività di laboratorio.

Nella casa circondariale di Grosseto si sono formati sei "potatori e curatori di interventi ortoflorovivaistici" e tre "operatori di prodotti panari, dolciari e da forno"; a Massa Marittima, sei persone hanno partecipato e ottenuto la certificazione di competenza per il corso di "potatura e lavorazioni del terreno nelle aree a verde" e tre per "Installazione e manutenzione degli impianti termoidraulici e simili".

Oltre al supporto delle case circondariali di Grosseto e Massa Marittima, hanno dato il loro contributo nei quattro percorsi formativi, la cooperativa Il Melograno, Heimat, Comit, Termobenessere, Toscana Food, Panificio Falorni e Macii, Le micro atelyer, Favilli Rinaldo e l'istituto tecnico agrario di Grosseto.

09-NOV-2025
da pag. 6 / foglio 1 / 2

TOSCANA OGGI
Settimanale - Dir. Resp.: Domenico Mugnaini
Tiratura: 12000 Diffusione: 18000 Lettori: N.D. (DATASTAMPA0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Tra detenzione e cura: la salute mentale nelle carceri toscane

DATASTAMPA7969 DATASTAMPA7969

Uno studio nazionale sulla tutela dell'equilibrio psichico nei penitenziari dopo il superamento degli Opg. Parlano il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani e don Paolo Ferrini, delegato toscano dei cappellani

DI FIAMMA ANDREI

È il 2014 quando chiude in via definitiva l'ultimo Ospedale psichiatrico giudiziario d'Italia, quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Con le leggi 9/2012 e 81/2014 gli Opg, «la valvola di sfogo delle carceri italiane», vengono progressivamente smantellati. In questi spazi disumani, degradanti, definiti anche «lager», venivano mandati là i soggetti più difficili da gestire. La legge 99/2019 prevede che con il superamento degli Opg, o la cura avviene dentro il luogo di detenzione attraverso il Sistema sanitario nazionale, o la detenzione avviene in un luogo di cura, le Rems. Ma il carcere è ancora impreparato rispetto alla tutela della salute mentale. La ricerca «La salute mentale in carcere dopo il superamento degli Opg», promossa da Società della Ragione in collaborazione con il Garante regionale dei diritti dei detenuti, **Giuseppe Fanfani**, presentata il 28 ottobre a Palazzo Bastogi a Firenze, è una fotografia della situazione della salute mentale nei penitenziari oggi, evidenziandone i principali ostacoli e possibili soluzioni.
«Il cambio più grosso è culturale» - afferma il Garante Giuseppe Fanfani - «dalla natura detentiva che avevano gli Opg, si è passati a una cultura medico-curativa delle Rems. Rimane l'esigenza di avere a che fare con persone che hanno commesso dei reati, spesso gravi, e che sono anche socialmente pericolose. Rimane necessario un supporto esterno prima e dopo la commissione del reato che non sempre è disponibile». L'indagine ha preso in esame tre istituti penitenziari sulla base di specifiche caratteristiche, Prato, Udine e Rebibbia sezione femminile. In toscana, al 31 dicembre 2024, i detenuti in totale sono 3209 (di cui 1487 stranieri), mentre nel carcere di Prato i detenuti sono 622 (di cui 331 stranieri). Mettendo a confronto i dati di Udine e di Prato sulle diagnosi psichiatriche ricevute una volta effettuato l'ingresso in carcere (10% PO, 0% UD), nel caso della casa circondariale di Prato i numeri ci dicono che è proprio l'ingresso a fare sì che una persona riceva la diagnosi. Rimanendo sempre su Prato, i detenuti non in cura sono il 63.3%, quelli in cura l'8.2%, quelli con presa in carico del Serd 24.5% e quali con doppia diagnosi (tossicodipendenza e psichiatrica) il 4%. «La regione toscana è da sempre particolarmente attenta ai problemi sanitari e sociali anche all'interno del carcere, ma sconta comunque tutte le problematiche nuove che questo modello ha. La grande presenza dei cittadini stranieri (extracomunitari o comunitari), una presenza di tossicodipendenti, quasi il 35%, creano tutta una serie di problemi. Nel carcere spesso se si entra sani, si esce matti. Al contrario, di frequente si entra con doppia diagnosi» continua Fanfani. Il Garante insiste molto però sul «prima», sull'importanza di un contesto sociale che faccia attenzione al soggetto con problemi psichiatrici, perché non di rado entrano in carcere individui già noti alle strutture del territorio, evidenziando l'assenza di tutela sociale. «Il racconto è di una situazione sempre più grave» afferma **don Paolo Ferrini**, delegato regionale dei cappellani nelle carceri, concorde su quanto lavoro ancora sia necessario per mettere a punto le Rems. Fattori come il sovraffollamento, i servizi degradati o non funzionanti e, più in generale, lo scarso coordinamento tra figure professionali diverse, tutto ciò che all'interno del carcere rende la vita quotidiana una sofferenza, genera o aggrava malessere. Il sovraffollamento ha poi un'ulteriore conseguenza: riduce drasticamente la disponibilità e la presenza degli operatori e il tempo che questi possono dedicare a ciascun detenuto, incidendo sull'offerta di servizi essenziali. La stessa cosa vale per l'assenza di attività educative che non rendano il tempo in carcere un tempo vuoto, anche in vista di un futuro reinserimento nella società, che regalano una prospettiva e che evitano di trascorrere la maggior parte del proprio tempo in cella, fissando il soffitto o scegliendo di stordirsi. I detenuti che entrano in carcere con un doppia diagnosi (psichiatrica e di tossicodipendenza) infatti sono numerosi. Le droghe circolano e quando non si trovano si creano. «Distillano tutto quello che possono distillare», spiega Fanfani, «respirano vapori del gas. Cercano di sballarsi in molti modi»; c'è inoltre un massiccio uso di psicofarmaci, che i detenuti spesso si fanno prescrivere anche come merce di scambio, per ottenere i beni di base. Gli operatori tentano, con non poche difficoltà di limitare i farmaci più aggressivi per sostituirli con alternative meno dannose, tuttavia l'uso degli psicofarmaci in carcere non può solo essere condannato: «non serve solo per "tenere buoni" i detenuti, ma è funzionale ai detenuti stessi per sopportare le difficili condizioni penitenziarie», spiega il ricercatore **Riccardo Girolimetto**. È la sofferenza all'interno delle carceri a portare poi ai suicidi, per la cui prevenzione viene richiesta frequentemente la collaborazione dei cappellani. «Il capellano può appoggiarsi a strutture esterne, utili nelle fasi di ingresso e uscita di detenuti
in situazioni di salute mentale delicata» spiega Ferrini. Ai medesimi detenuti il cappellano fornisce sostegno, anche spirituale, solidità umana e di fede, ed è per questa vicinanza che può

TOSCANA OGGI
Settimanale - Dir. Resp.: Domenico Mugnaini
Tiratura: 12000 Diffusione: 18000 Lettori: N.D. (DATASTAMPA0007969)

DATA STAMPA
44° Anniversario

individuare situazioni particolarmente critiche, a rischio suicidio. Infine, un elemento centrale è rappresentato dalle relazioni: familiari e affettive, con il territorio, gli scambi tra staff e persone detenute. Sono relazioni importanti perché contribuiscono a costruire percorsi che possono avere un impatto reale sulla vita delle persone e sul loro reinserimento. Il rafforzamento della presenza del territorio e delle risorse che questo può erogare eviterebbe che le disuguaglianze preesistenti tra detenuti si amplifichino ulteriormente nel periodo detentivo, diventando disuguaglianze nelle possibilità di accesso ai percorsi trattamentali e riabilitativi.

La reclusione per i detenuti stranieri

DATASTAMPA7969 DATASTAMPA7969

Nel 21° rapporto dell'Associazione Antigone si legge che tra il 2024 e il 2025 sono 124 le persone che si sono suicidate in carcere in Italia; di queste, 56 erano di origine straniera (pari al 45,2%). Considerando che gli stranieri rappresentano attualmente circa un terzo della popolazione detenuta complessiva (31,6%), è chiaro che l'incidenza dei suicidi sia molto più alta tra i detenuti stranieri rispetto a quelli italiani. La mancanza di un permesso di soggiorno e/o di documenti è un ostacolo alla realizzazione delle procedure che si basano sulla residenza o sul possesso di documenti di identità, spedialmente per le dipendenze e l'attivazione di percorsi di accompagnamento, anche fuori dal carcere. Inoltre, non essendo prevista dall'Asl una competenza in etnopsichiatria, spesso gli psichiatri si trovano di fronte a problemi di traduzione e di mediazione culturale: è complesso far capire cos'è il trattamento al quale si devono sottoporre, «nel momento in cui si parla di salute mentale anche fare un banalissimo esame clinico può diventare un problema insormontabile» afferma il Garante. A questo si somma una dimensione di sofferenza maturata nei i percorsi migratori, che acuisce il sentimento di esclusione e mancanza di futuro.




Giuseppe Fanfani


Don Paolo Ferrini

News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

[Sociale]

Regione Toscana

Consiglio della Regione. Detenuti: il punto sul diritto alla residenza

Questa mattina un incontro in palazzo Bastogi organizzato dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani

La residenza anagrafica per le persone detenute è molto importante. Consente di avere accesso a tutta una serie di servizi forniti dai Comuni, a partire dall'assistenza sociosanitaria, i percorsi di reinserimento, essere seguiti dai Sert. È disciplinata dall'articolo 45 dell'ordinamento penitenziario e da tutte una serie di leggi, che però vengono applicate in maniera assolutamente disomogenea, per cui spesso le cose cambiano da Comune a Comune. "Per questo – ha spiegato il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani – abbiamo voluto riunire tutti gli addetti ai lavori: per trovare un'indicazione comune, per riuscire ad avere un'applicazione omogenea di normative che peraltro già esistono".

Dunque spiegato il significato dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella Sala delle Feste di palazzo Bastogi, dal titolo "La residenza: il diritto anagrafico delle persone detenute".

Dopo i saluti e l'introduzione alla giornata da parte del Garante Giuseppe Fanfani e di Andrea Raspanti, assessore al Comune di Livorno, Anci Toscana, si sono succeduti gli interventi. Marco Bonfiglioli, dirigente dell'Ufficio detenuti e trattamento Prap Toscana e Umbria e Letizia Lo Conte, Prap Toscana e Umbria, hanno parlato di "Il quadro normativo in materia di iscrizione anagrafica e il diritto alla residenza per le persone detenute"; Barbara Bonini, Comune di Firenze, de "L'esperienza del Comune di Firenze: gli strumenti previsti dall'accordo sull'iscrizione anagrafica dei soggetti privati delle libertà".

A seguire una tavola rotonda di discussione tra referenti comunali e professionisti, coordinata da Anci Toscana, e a concludere l'impegno per la redazione di linee guida sull'iscrizione anagrafica delle persone detenute.

26/11/2025 13.05

Regione Toscana

Il 2025 è stato un anno 'pessimo' per le carceri in Toscana

Le parole del garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani

16 DIC 2025 14:49

Il **2025** è stato un anno "*pessimo*" per la situazione delle carceri in **Toscana**, e più in generale in Italia. "*Nel 2025 non ho visto nulla da parte del Ministro della Giustizia e da parte dei rappresentante del Governo e delle istituzioni in genere che potesse fare sperar bene*". Lo ha detto il Garante dei detenuti della Toscana, **Giuseppe Fanfani**, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Calendari', parlando della situazione del sistema carcerario italiano.

Fanfani ha poi commentato le recenti parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e di Papa Leone sulla condizione dei detenuti. "*Questi due richiami sono di un livello tale che non possono che indurre la speranza* - ha detto Fanfani -. *Però i richiami del Presidente della Repubblica non hanno carattere cogente nel nostro ordinamento e i richiami del Santo Padre sono richiami d'ordine etico e spirituale che anch'essi*

dovrebbero sollecitare la coscienza degli uomini però io ho passato tanto tempo nelle istituzioni e sono profondamente disilluso da quelle che sono le buone intenzioni". Fanfani ha poi aggiunto che "*il sovraffollamento è drammatico però è la mancanza di speranza in chi sta dentro è la principale emergenza da risolvere perché se a quelli che stanno dentro non gli date un minimo di speranza nel loro futuro, sopporta male anche il sovraffollamento*".

Presente all'iniziativa anche **Valentina Angioletti** vicedirettrice del carcere fiorentino di Sollicciano che ha evidenziato che nella struttura "*ci sono delle carenze che tutti sappiamo ma si parla molto poco di quello che c'è di bello. A Sollicciano ci sono tante iniziative e tanti spazi belli, penso al Giardino degli incontri, e tanti progetti e persone che si danno da fare e non si lasciano abbattere dalla situazione generale*".

Parte settima

Punti di riferimento

26. Magistratura di sorveglianza

PROPOSTA TABELLARE

Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze
(Circondario dei Tribunali di *Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Firenze:
dr. **BORTOLATO Marcello**, Presidente del Tribunale di Sorveglianza
e, in ordine di anzianità nel ruolo organico:
dr.ssa **PIOLI Maria Elisabetta**
dr. **CARETTO Claudio**
dr.ssa **RAIMONDO Susanna**
dr. **MUSCOGIURI Giovanni Antonio**
dr. **FALDI Francesco**
dr.ssa **MERLI Giuditta**

Magistrato di riferimento per l'informatica: **dott.ssa Susanna RAIMONDO** (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione).

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: in caso di astensione, ricusazione o impedimento i magistrati dell'Ufficio si sostituiscono secondo l'**ordine decrescente di anzianità**.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola **tutti i mercoledì del mese tranne il primo** secondo un calendario che viene predisposto conformemente alle esigenze dei singoli procedimenti ed al loro carattere di urgenza; singole udienze anche in giornate diverse ed al di fuori del calendario predisposto possono essere fissate per soddisfare indifferibili esigenze inerenti il singolo procedimento (misure di sicurezza in scadenza, reclami ex artt. 35-*bis* e 35-*ter* di natura indifferibile). Le udienze monocratiche relative agli affari riguardanti i soggetti internati **presso la REMS di Empoli** si terranno preferibilmente presso la sede stessa della residenza in Empoli (FI) nei giorni che verranno fissati di volta in volta dal magistrato secondo le necessità (ordinariamente almeno 3 all'anno).

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI

(*colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc*.)

Dott.ssa Maria Elisabetta PIOLI: affari giudiziari relativi ai detenuti della Casa circondariale di **Firenze 'Mario Gozzini' ad esclusione dei semiliberi**; affari giudiziari inerenti le detenute **donne** della Casa circondariale di **Firenze-Sollicciano**; affari giudiziari inerenti i soggetti internati presso la **REMS di Empoli**;
Dott. Claudio CARETTO: affari giudiziari inerenti i detenuti **uomini** della Casa circondariale di **Firenze-Sollicciano** i cui cognomi iniziano con le lettere **A, C, E, H, L, M, R, S**;

Dott.ssa Susanna RAIMONDO: affari giudiziari relativi ai detenuti **uomini** della Casa circondariale di **Firenze-Sollicciano** i cui cognomi iniziano con le rimanenti lettere; affari giudiziari relativi ai detenuti **semiliberi della Casa circondariale "Mario Gozzini**"
Dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI: affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Prato** i cui cognomi iniziano con le lettere **E, G, I, J, O, P, S, V, W, X e Y**;
Dott. Francesco FALDI: affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Prato** i cui cognomi iniziano con le lettere **A, C, D, F, L, Q** e **U** e quelli afferenti i detenuti della Casa circondariale di **Pistoia**;
Dott.ssa Giuditta MERLI: affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Prato** i cui cognomi iniziano con le lettere **B, H, K, M, N, R, T** e **Z** ;
Dott. Marcello BORTOLATO (Presidente): affari giudiziari inerenti i detenuti della Casa circondariale di **Arezzo** e **procedimenti ex artt. 17 e 78** ord. penit. relativi a tutto il circondario dell'ufficio di sorveglianza di Firenze.

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o sottoposti ad una misura alternativa (esclusa la semilibertà) o ad una pena o sanzione sostituiva (esclusa la semilibertà sostituiva), **residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze** vengono distribuiti tra tutti i magistrati dell'Ufficio, con esclusione del Presidente, in ordine decrescente di anzianità secondo il criterio cronologico progressivo di iscrizione del fascicolo; in ogni caso deve essere assicurato il mantenimento della competenza in capo al medesimo magistrato che nella eventuale fase collegiale sia stato assegnatario del procedimento di concessione della misura alternativa nello stesso Circondario (affidamento in prova, detenzione domiciliare o liberazione condizionale) al fine di perseguire quanto più possibile la continuità di trattazione ed evitando la dispersione di conoscenze già precedentemente acquisite.

GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

(esecuzione misure di sicurezza detentive e non detentive, riesame della pericolosità e revoca anticipata)

Gli affari concernenti le **misure di sicurezza detentive** e **non detentive** vengono distribuiti tra tutti i magistrati dell'Ufficio, con esclusione del Presidente (ad eccezione degli affari concernenti i soggetti detenuti presso il carcere di Arezzo al momento dell'iscrizione del procedimento) e con le eccezioni di cui sotto riguardanti la dott.ssa Pioli, secondo il criterio di distribuzione automatica di cui al punto che precede, se riguardanti soggetti **liberi**, ovvero secondo il criterio dell'istituto di appartenenza, integrato dal criterio della lettera iniziale del cognome e dal sesso, se **detenuti** al momento dell'iscrizione del procedimento.
Gli affari concernenti le misure di sicurezza **detentive in esecuzione presso la REMS di Empoli** (riesame pericolosità, licenze, autorizzazioni, tutela diritti) sono di competenza esclusiva della **dott.ssa PIOLI**. Alla **dott.ssa PIOLI** vengono altresì assegnati i procedimenti concernenti le misure di sicurezza **non detentive di persone provenienti dalla medesima REMS** mentre i restanti procedimenti aventi ad oggetto le misure di sicurezza **non detentive** vengono **ripartiti tra i restanti magistrati ad esclusione della dott.ssa PIOLI**.
Per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti liberi o non provenienti da alcun istituto penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti che precedono, la ripartizione avviene **a rotazione fra tutti i magistrati dell'ufficio secondo la data di iscrizione e seguendo l'ordine decrescente di anzianità**.

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:
1. dott.ssa Maria Elisabetta PIOLI: Casa circondariale "Mario Gozzini" e REMS di Empoli;
2. dott. Claudio CARETTO e dott.ssa Susanna RAIMONDO (congiuntamente): Casa circondariale Firenze-Sollicciano;
3. dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI e dott.ssa Giuditta MERLI (congiuntamente): Casa circondariale di Prato;
4. dott. Francesco FALDI: Casa circondariale di Pistoia;
5. dott. Marcello BORTOLATO: Casa circondariale di Arezzo;

Ufficio di Sorveglianza di LIVORNO

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Livorno
(Circondario del Tribunale di *Livorno*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Livorno in ordine di anzianità nel ruolo organico i seguenti magistrati:
dott. PANU Alberto
dr.ssa BONI Paola
dr.ssa SGUERSO Silvia
Magistrato di riferimento per l'informatica: **dott.ssa Paola BONI** (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: in caso di **astensione, ricusazione o impedimento** i tre magistrati dell'Ufficio si sostituiscono alternativamente **secondo l'ordine decrescente di anzianità**.

Dirigenza: al **dott. Alberto PANU** è attribuita, quale magistrato più anziano in ruolo, la dirigenza dell'ufficio di sorveglianza.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola un **mercoledì al mese.**

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI
(*colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc*.)

Dott. Alberto PANU: affari giudiziari relativi ai detenuti della **Casa circondariale di Livorno**;
Dott.ssa Paola BONI: affari giudiziari inerenti i detenuti di **Gorgona-Isola** e della Casa di reclusione di **Porto Azzurro** i cui cognomi iniziano con le **lettere da N a Z**;

Dott.ssa Silvia SGUERSO: affari giudiziari relativi ai detenuti di **Gorgona-Isola** e della Casa di reclusione di **Porto Azzurro** i cui cognomi iniziano con le **lettere da A a M**;

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive, misure di sicurezza e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o **in esecuzione di una misura alternativa** (esclusa la semilibertà), **pena** o **sanzione sostitutiva** (ad eccezione della semilibertà sostitutiva) o in **misura di sicurezza,** residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Livorno vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:
Dott. Alberto PANU: affari giudiziari concernenti le **misure di sicurezza** riguardanti soggetti **liberi** o **sottoposti a misura di sicurezza non detentiva** nell'ambito del Circondario;
Dott.ssa Paola BONI: affari giudiziari inerenti gli **affidati in prova al servizio sociale**;
Dott.ssa Silvia SGUERSO: affari giudiziari relativi ai **detenuti domiciliari,** in **esecuzione della pena al domicilio ex l. 199/10** e sottoposti agli **arresti domiciliari esecutivi** ex art. 656 co. 10 c.p.p..
Per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti liberi (conversione pene pecuniarie, rateizzazione, pene e sanzioni sostitutive ad esclusione della semilibertà sostitutiva) o non provenienti da alcun istituto penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti precedenti, la ripartizione avviene alternativamente, all'interno di ogni oggetto, **secondo l'ordine decrescente di anzianità in base alla data di iscrizione del fascicolo;** per la **fase esecutiva** la procedura rimane assegnata al magistrato che ha emesso il provvedimento.

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:
1. dott. Alberto PANU: Casa circondariale di Livorno;
2. dott.ssa Paola BONI: Gorgona Isola;
3. Dott.ssa Silvia SGUERSO: Casa di reclusione di Porto Azzurro (e distaccamento di Pianosa)

Ufficio di Sorveglianza di PISA

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Pisa
(Circondario dei Tribunali di *Pisa e Lucca*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Pisa in ordine di anzianità nel ruolo organico:
dr. **MERANI Rinaldo**
dr. **DEGL'INNOCENTI Leonardo**
dr. **PIRATO Antonio**

Magistrato di riferimento per l'informatica: **dott. Antonio PIRATO** (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: **in caso di astensione, ricusazione o impedimento** i tre magistrati dell'Ufficio si sostituiscono alternativamente secondo l'ordine decrescente di anzianità.

Dirigenza: al **dott. Rinaldo MERANI** è attribuita, quale magistrato con maggiore anzianità nel ruolo, la **dirigenza** dell'ufficio di sorveglianza.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola una volta al mese generalmente nella giornata del **mercoledì.**

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI

(*colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc*.)

Dott. Rinaldo MERANI: affari giudiziari concernenti i detenuti della **Casa di Reclusione di Volterra;**
Dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI: affari giudiziari concernenti i detenuti della **Casa circondariale di Pisa (sezioni maschili);**
Dott. Antonio PIRATO: affari giudiziari concernenti i detenuti della **Casa circondariale di Lucca** e quelli concernenti la **sezione femminile** della **Casa circondariale di Pisa;** affari giudiziari inerenti i soggetti internati presso la **REMS di Volterra;**

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o **in esecuzione di una misura alternativa** (esclusa la semilibertà), **pena** o **sanzione sostitutiva** (ad eccezione della semilibertà sostitutiva) o in **misura di sicurezza,** residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:
Dott. Rinaldo MERANI: affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa della **detenzione domiciliare** ed **esecuzione pena al domicilio ex l. 199/10;**
Dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI: tutti gli affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa dell' **affidamento in prova al servizio sociale ad eccezione di coloro che hanno l'iniziale del cognome nelle lettere F,G,H,J,K, I e L;** gli affari concernenti le procedure di **conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie sono distribuiti per gruppi di 4, a rotazione con il dott. Antonio Pirato, secondo l'ordine cronologico di iscrizione tra i due magistrati;** affari inerenti i condannati a **pene o sanzioni sostitutive della detenzione ex l. 689/81** con cognomi aventi per iniziale dalla lettera **A alla lettera L (compresa);**
Dott. Antonio PIRATO: gli affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'**affidamento in prova al servizio sociale con iniziale del cognome F,G,H,J,K, I e L**; affari inerenti ai soggetti sottoposti alle **misure di sicurezza non detentive e non sottoposti a esecuzione penale;** gli affari concernenti le procedure di **conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie**

sono distribuiti per gruppi di 4, a rotazione con il dott. Leonardo Degl'Innocenti, secondo l'ordine cronologico di iscrizione tra i due magistrati; affari inerenti ai condannati a pene e sanzioni sostitutive della detenzione ex l. 689/81 con cognomi aventi per iniziale dalla lettera **M alla lettera Z;**
per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti **liberi** o **non provenienti da alcun istituto** penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti che precedono, la ripartizione avviene **a rotazione fra tutti i magistrati dell'ufficio secondo la data di iscrizione e seguendo l'ordine decrescente di anzianità**.

ACCESSI IN CARCERE

Il dott. Degl'Innocenti è esonerato dagli accessi all'istituto per visite e colloqui che potranno in ogni caso essere eventualmente assicurati per via telematica salvi i casi inderogabili o in cui sia impossibile il collegamento a distanza.

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:
1. dott. Rinaldo MERANI: Casa di reclusione di Volterra;
2. dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI: Casa circondariale di Pisa;
3. dott. Antonio PIRATO: Casa circondariale di Lucca e REMS di Volterra;

Ufficio di Sorveglianza di SIENA

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena
(Circondario dei Tribunali di *Siena e Grosseto*)

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Siena in ordine di anzianità nel ruolo organico:
1) **dr.ssa Ilaria CORNETTI**
2) ***posto vacante (magistrato N.N.)***

Magistrato di riferimento per l'informatica: **dott.ssa Ilaria CORNETTI** (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: in caso di astensione, ricusazione o impedimento i due magistrati dell'Ufficio si sostituiscono reciprocamente.

Dirigenza: alla **dott.ssa Ilaria CORNETTI** è attribuita, quale unico magistrato presente, la **dirigenza** dell'ufficio di sorveglianza.

Udienze: le udienze monocratiche, attinenti la trattazione degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza, si tengono di regola il **secondo martedì di ogni mese**.

GESTIONE DEI SOGGETTI DETENUTI

(*colloqui, istanze di applicazione provvisoria di misura alternativa, autorizzazioni telefoniche, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi-premio e di necessità, licenze semiliberi ed internati, reclami ex artt. 35 bis e 35 ter o.p., controllo corrispondenza, tutela dei diritti, istanze di liberazione anticipata, istanze ex l.n. 199/2010, etc*.)

Dott.ssa Ilaria CORNETTI: affari giudiziari relativi ai detenuti della **Casa di reclusione di San Gimignano** i cui cognomi iniziano con le lettere **da A a L** e ai detenuti della **Casa circondariale di Siena (compresi i semiliberi);**

***(Magistrato da nominare)*:** affari giudiziari relativi ai detenuti della **Casa di reclusione di San Gimignano** i cui cognomi iniziano con le lettere **da L a Z** e ai detenuti della **Casa circondariale di Massa Marittima** e di **Grosseto;**

GESTIONE DEI SOGGETTI NON DETENUTI

(esecuzione misure alternative e arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p., remissione del debito, rateizzazione, conversione pene pecuniarie, pene e sanzioni sostitutive e quant'altro afferente i soggetti 'liberi' non previsto dalla presente tabella)

Gli affari di competenza monocratica concernenti i soggetti **liberi**, o sottoposti ad una **misura alternativa** (esclusa la semilibertà) o ad una **pena o sanzione sostituiva** (esclusa la semilibertà sostituiva), **residenti o domiciliati nel territorio di competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Siena** vengono distribuiti tra tutti i magistrati dell'Ufficio, in ordine decrescente di anzianità, secondo il criterio cronologico progressivo di iscrizione del fascicolo con le seguenti eccezioni:
1) deve essere assicurato il **mantenimento della competenza** in capo al medesimo magistrato che nella eventuale **fase collegiale** sia stato assegnatario del procedimento di concessione della misura alternativa nello stesso Circondario (affidamento in prova, detenzione domiciliare o liberazione condizionale) al fine di perseguire quanto più possibile la continuità di trattazione ed evitando la dispersione di conoscenze già precedentemente acquisite;
2) i restanti affari inerenti ai condannati ammessi alla misura alternativa dell' affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare che non rientrino nell'ipotesi sub 1) sono distribuiti con il seguente criterio: i condannati i cui cognomi iniziano con le lettere **da A a L alla dott.ssa CORNETTI** e i condannati i cui cognomi iniziano con le lettere **da M a Z al secondo magistrato;**
3) gli affari concernenti le procedure di **conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie** sono distribuiti per gruppi di 4, a rotazione secondo l'ordine cronologico di iscrizione tra i due magistrati.
Per tutti gli altri affari inerenti ai soggetti liberi o non provenienti da alcun istituto penitenziario e per tutti i rimanenti affari non previsti dai punti che precedono, la ripartizione avviene a rotazione fra tutti i magistrati dell'ufficio secondo la data di iscrizione e seguendo l' **ordine decrescente di anzianità**.

GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

(esecuzione misure di sicurezza detentive e non detentive, riesame della pericolosità e revoca anticipata)

Gli affari concernenti le **misure di sicurezza detentive** e **non detentive** nei confronti dei soggetti **liberi** o **sottoposti a misura di sicurezza** vengono distribuiti tra due magistrati dell'Ufficio secondo il seguente criterio: i soggetti i cui cognomi iniziano con le lettere **da A a L** alla **dott.ssa CORNETTI** e i condannati i cui cognomi iniziano con le lettere **da M a Z al secondo magistrato;**

ATTIVITA' DI VIGILANZA EX ART. 69 O.P.

Fermo restando che ciascun magistrato eserciterà, in connessione con i singoli procedimenti di volta in volta trattati, le funzioni di sorveglianza sugli istituti penitenziari che riguardino direttamente i

detenuti a lui assegnati in base al criterio della lettera iniziale del cognome, la ripartizione tra i magistrati dell'ufficio delle funzioni di vigilanza sulle strutture penitenziarie per le specifiche verifiche sull'organizzazione degli istituti, la custodia e l'attuazione del trattamento rieducativo e la prospettazione al Ministero della Giustizia delle esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ex art. 69 della Legge 26.7.1975, n. 354 (cd. vigilanza generica) avverrà secondo il seguente criterio:

1. Entrambi i Magistrati (congiuntamente): Casa di reclusione di San Gimignano;
2. dott.ssa Ilaria CORNETTI : Casa circondariale di Siena;
3. (*Magistrato N.N.*): Casa circondariale di Massa Marittima e di Grosseto

27. Provveditorato e Centro di Giustizia Minorile

Il Provveditorato Toscana e Umbria: competenze di direttori, dirigenti e funzionari

Direttori Toscana	Sedi	Comandanti	Vice Comandanti	Responsabili area educativa
Dr. Luca Sardella (Direttore reggente)	C.C. Arezzo	ESPOSITO Claudio		PARLANGELI Elena
Dr.ssa Antonella Venturi	C.R. Massa	Antonio GIARDINO		Elena GHILONI
Dr.ssa Vitrani Valeria Dr.ssa Valentina Angioletti (Vice Dir.)	C.C. Solliciano	MENCARONI Massimo	SANTORO Marco, TABARRO Serena, CEMBROLA Rosa Santina.	NESPOLI Palmina
Dr. Giuseppe Renna	C.R. San Gimignano	Alessia DI SISTO	DI RONZA Veronica	Ivana BRUNO
Dr.ssa Cristina Carducci	C.R. Porto Azzurro	BOVE Luigi	RUSSO Carmen	CANU Giuseppina
Dr.ssa Valentina Bruno	C.R. Volterra	IANTOSCA Paolo		CINI Alessandro
Dr. Graziano Pujia	C.C. Siena	INNOCENTI Marco		MASSAFRA M. Josè
Dr.ssa M.Cristina Morrone	C.C. M. Marittima	DI FRANCO Federico		RINALDI Marilena
Dr.ssa Maria Teresa Iuliano	C.C. Grosseto	SANAPO Francesca		D'AMICO Eleonora
Dr.ssa Lazzarotto Alice	C.C. Pisa	MILANI Sandra	ADRAGNA Salvatore	DI LORENZO Liberata
Dr.ssa Santina Savoca	C.C. Lucca	SPANÒ Giovanna		GIANNECCHINI Fabiola
Dr.ssa Loredana Stefanelli	C.C. Pistoia	LA GROTTA Luigi		Francesca ATZORI
Dr. Cicerelli Luca Dott.ssa Azzurra Resta (Vice Direttore)	C.C. Prato	Gisberto Granucci	GIGANTESCO Adriana, MATTIELLO Emilio	PISANU Ilenia

Direttori Toscana	Sedi	Comandanti	Vice Comandanti	Responsabili area educativa
Dr. ssa Maria Grazia Giampiccolo Dr.ssa Fabiana Massaro (Vice Dir.)	C.C. Livorno	FEBEA Fiori	IEMMA Rosella	GORI Marcella
	C.R. Gorgona Sez. distaccata della C.C. di Livorno	FEBEA Fiori		Radice Barbara
Dr. Vincenzo Tedeschi	C.C. Mario Gozzini	IOZZINO Paolo		RIGGIO Raffaello

Dirigenti Provveditorato	Incarichi
Dr.ssa Gloria Manzelli	Provveditore
Dr. Francesco Ruello	Direttore Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione
Dr. Marco Bonfiglioli	Direttore Ufficio III - Detenuti e Trattamento
Dr.ssa Giovanna Vestri	Direttore Ufficio II - Risorse materiali e contabilità
Dott.ssa Gloria Ballariano	Direttore Ufficio IV - Sicurezza e Traduzioni

Centro per la Giustizia minorile per la Toscana e Umbria: competenze di direttori, dirigenti e funzionari

Direttori Toscana	Sedi	Comandanti	Vice Comandanti	Responsabili area educativa
Dr.ssa Antonia Bianco	IPM Firenze	Mario Salzano	Gerardo Sapiente	Giovanni Paolo Valle
Dr.ssa Francesca Capone	IPM Pontremoli (MS)	Luigia Salvato	-	-

Gli Uffici di esecuzione penale esterna Toscana: competenze di dirigenti, direttori, funzionari responsabili

SEDE	Dirigenti	Direttori/ Responsabili di sede	Responsabili di area	Nucleo polizia penitenziaria
Ufficio Interdistrettuale di Firenze	Giulia Moleri Elena Fiorini (Direttore reggente)		**Affari generali e del Personale** Massimiliano Chiadroni	**Comandante** Giorgio Sapuppo
			Area della Contabilità Antonia Elmo	
			Area del Coordinamento Interdistrettuale Serena Bartolozzi	
			Area Misure e Sanzioni di Comunità Barbara Bosi	
Sezione distaccata di Arezzo (UIEPE FI)		Angela Marsibilio		Giorgio Sapuppo
Ufficio Distrettuale di Pisa (U.D.E.P.E.)	Elena Fiorini		**Area Misure e Sanzioni di Comunità** Maria Rosaria La Catena	Maria Teresa Macciocca
			Area Affari generali e del personale Andrea Ciacci	
			Area Contabile Veronica Prosperi	
Sezione distaccata di Lucca (Uff. di Pisa)		Silvana Bussalai		Maria Teresa Macciocca
Ufficio Locale di Livorno (U.L.E.P.E.)		Anna Amendolea	**Area Misure e Sanzioni di comunità** Cristina Galavotti	Maria Teresa Macciocca

SEDE	Dirigenti	Direttori/ Responsabili di sede	Responsabili di area	Nucleo polizia penitenziaria
Ufficio Locale di Pistoia (U.L.E.P.E.)		Cristina Selmi	**Area Misure e Sanzioni di comunità** Beatrice Lippi	
Ufficio Locale di Prato (U.L.E.P.E.)		Alessandra Pellegrini	**Area Misure e Sanzioni di comunità** Evelin Tavormina	
Ufficio Locale di Siena (U.L.E.P.E.)		Laura Caglieri	**Area Misure e Sanzioni di comunità** Laura Diversi	
			Affari generali e del Personale Francesca Russo	
Sezione distaccata di Grosseto (Uff. di Siena)		Simona Perdonò		

28. Garanti locali della Toscana

Comune di Firenze – Giancarlo Parissi

Palazzo Canacci, piazzetta di Parte Guelfa n.3, cap. 50123 Firenze
tel: 055 261 6035/6038 - email: garante.detenuti@comune.fi.it
competenza su Casa Circondariale Sollicciano, Casa Circondariale Mario Gozzini e IPM Meucci

Comune di Livorno – Marco Solimano

Piazza del Municipio n.1, cap. 57123 Livorno
tel: 0586 820178- 3398546237 email: garantedetenuti@comune.livorno.it
competenza su Casa Circondariale Le Sughere e Casa di Reclusione Isola di Gorgona

Comune di Lucca – ASSENTE

email: garantedetenuti@comune.lucca.it
competenza Casa Circondariale San Giorgio

Comune di Pisa - Valentina Abu Awwad

via degli Uffizi n. 1, cap. 56125 Pisa, segreteria del Sindaco
tel: 3409097074 - Email: valentina.abuawwad@amdlaw.eu garantedirittidetenuti@comune.pisa.it
competenza Casa Circondariale Don Bosco

Comune di Pistoia -Tommaso Sannini

Piazza del Duomo, 1, cap. 51100 Pistoia
Tel: 3467912326 - email: garantedetenutipistoia@comune.pistoia.it
competenza su Casa Circondariale Santa Caterina

Comune di Porto Azzurro – Raimonda Lobina

Via San Giovanni 47 57033 Marciana Marina (LI)
tel 0565 1931861 – cell 3406404522
email: garantedetenutiportoazzurro@gmail.com
competenza Casa di Reclusione di Pasquale de Santis

Comune di Siena – Stefano Longo

Palazzo Berlinghieri – Piazza del Campo, 7 - 53100 Siena
tel: 345 7019746 email: garantedirittidetenuti@comune.siena.it
competenza Casa Circondariale Santo Spirito

Comune di San Gimignano - associazione L'Altro Diritto (pres. Sofia Ciuffoletti)

L'Altro Diritto, via delle Pandette n.35, cap. 50127 Firenze
email: sofia.ciuffoletti@unifi.it - andbuff@gmail.com
competenza su Casa di Reclusione di San Gimignano

Comune di Prato - Margherita Michelini

via VII Marzo 1944, 15 - 1° piano
tel. 0574/1835445 email: garantedirittidetenuti@comune.prato.it
competenza su Casa Circondariale La Dogaia

Comune di Grosseto - ASSENTE
competenza su Casa Circondariale di Grosseto

Comune di Massa Carrara - ASSENTE
competenza su Casa di Reclusione di Massa

Comune di Arezzo – Sandra Rogialli
Piazza della Libertà, 1 – 52100 Arezzo
Email: garante.dirittidetenuti@comune.arezzo.it
competenza su Casa Circondariale San Benedetto

Comune di Massa Marittima - ASSENTE
competenza su Casa Circondariale di Massa Marittima (GR)

Comune di Volterra - Ezio Menzione
Lungarno Mediceo, 40 - 56127, Pisa
Telefono: 050 542890
email: legmenzionelollini@gmail.com - menezio47@gmail.com
competenza su Casa di Reclusione La Fortezza e REMS di Volterra (PI)

Comune di Empoli - ASSENTE
competenza su REMS di Empoli (FI)

Comune di Pontremoli - ASSENTE
competenza su IPM di Pontremoli (MS)

29. Il protocollo Prap-Garanti

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Toscana e Umbria

GARANTE DEI DIRITTI
DEI DETENUTI

Protocollo d'intesa

tra

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

per la Toscana e Umbria,

il Garante delle persone private della libertà della Regione Toscana

e

i Garanti comunali nominati in Toscana

Visti gli artt. 1 e 4 della Legge 354/75, gli artt. 1 e 117 c.2 D.P.R. 230/2000;

Vista la legge regionale della Toscana n. 69 del 2009, che disciplina l'Ufficio del Garante Regionale dei diritti per le persone private della libertà personale;

Vista la delibera n. 666 del 9 ottobre 2003 del Consiglio Comunale di Firenze, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

Vista l'atto del Sindaco del 9 agosto 2010, protocollo n. 81237, che istituiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Livorno;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Lucca n. 14 del 24 marzo 2015, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lucca;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale di Massa Carrara n. 7 del 29 febbraio 2012, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Massa Carrara;

Vista la delibera n. 49 del 20 marzo 2012 del Consiglio Comunale di Pistoia, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Pistoia;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 62 del 21 settembre 2006, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Pisa;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Porto Azzurro n. 4 del 5 agosto 2015, che istituiva l'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Porto Azzurro;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Prato n.72 del 31 luglio 2013, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di

Prato;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di San Gimignano n. 193 del 21 marzo 2012, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Siena n° 68/2019, istitutiva dell'Ufficio Comunale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Siena;

Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana, Carmelo Cantone, il Garante per la Regione Toscana, Giuseppe Fanfani, il Garante per il Comune di Firenze, Eros Cruccolini, il Garante per il Comune di Livorno, Marco Solimano, il Garante del Comune di Lucca, Alessandra Severi, il Garante del Comune di Prato, Ione Toccafondi, il Garante del Comune di Porto Azzurro, Tommaso Vezzosi, il Garante per il Comune di Pisa, Alberto Marchesi, il Garante per il Comune di San Gimignano, Associazione "Altro Diritto", nella persona del suo Presidente Sofia Ciuffoletti, il Garante del Comune di Siena, Cecilia Collini, ritengono di impegnarsi reciprocamente per realizzare la più ampia collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti dei detenuti e al miglioramento degli standard di qualità della vita e il rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Regione Toscana in piena sintonia con l'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti condannati.

A tale scopo ed anche al fine di organizzare una collaborazione rapida, trasparente ed efficace con tutti gli uffici penitenziari della Toscana, le parti che d'ora in avanti saranno denominate Provveditore e Garanti stipulano il presente Protocollo d'Intesa, così come di seguito articolato.

ART. 1
(Accesso agli Istituti)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 67 c.1 lett. I bis L. 354/75 in tutti gli Istituti penitenziari della Regione è consentito l'accesso dei Garanti e, previa autorizzazione, dei collaboratori, senza alcuna limitazione oraria d'ingresso. Le visite potranno essere effettuate presso qualsiasi ambiente penitenziario con l'eventuale accompagnamento – quale forma di supporto e non di controllo dei colloqui che potranno svilupparsi – del Direttore o di un suo delegato.

Nel corso delle visite, i Garanti potranno essere accompagnati da collaboratori del proprio Ufficio come previsto dall'art. 67 c. 2 L. 354/75, nel rispetto delle disposizioni date dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per tale tipo di accessi. Si richiama in tal senso la circolare n. 3624-6074 del 30.12.2009 del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In attuazione dell'art. 18, c. 1 della L. 354/75 i Garanti potranno effettuare colloqui con i detenuti secondo quanto previsto dal successivo art. 18 c. 2 in appositi locali o in un locale riservato all'attività

Eros Cruccolini Alessandro Alberto Marchesi

del Garante con la destinazione di uno Sportello dei diritti.

ART. 2
(Attività negli Istituti)

Nel corso delle visite ex art. 67 O.P. agli Istituti il Garante potrà essere accompagnato dal Direttore della struttura penitenziaria o da un suo delegato e potrà accedere a tutti gli ambienti dell'Istituto.

Nell'ambito delle visite il Garante potrà dialogare con i detenuti al fine di raccogliere loro segnalazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 117 c. 1D.P.R. n. 230 del 2000.

Durante le visite non sarà consentito fare osservazioni sulla vita dell'Istituto in presenza di detenuti o internati, trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

Il Garante potrà effettuare un colloquio specifico anche contestualmente alla visita, con i detenuti appellanti, ricorrenti, definitivi e internati.

Per gli imputati sarà accertata la sussistenza dell'autorizzazione al colloquio da parte dell'Autorità Giudiziaria. In tal senso l'Ufficio all'atto dell'ingresso del detenuto giudicabile in Istituto richiederà apposita autorizzazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Il Garante, nonché gli operatori del suo Ufficio abilitati all'accesso nel singolo Istituto penitenziario ex art. 17 o ex art. 78 O.P., potranno colloquiare con i detenuti nelle apposite salette ad eccezione dei casi in cui l'Autorità Giudiziaria non abbia autorizzato al colloquio con le modalità previste dall'art. 22 ultimo comma D.P.R. n. 230 del 2000.

Il Garante potrà altresì effettuare colloqui collettivi con gruppi di detenuti, o con le commissioni dei detenuti, su tematiche relative all'organizzazione dell'istituto e alla promozione di attività tratta mentali, e potrà partecipare a riunioni organizzate dalla direzione dell'istituto.

ART. 3
(Azioni del Garante)

Nei casi in cui, nell'ambito della sua attività, il Garante ravvisi la violazione dei diritti costituzionalmente previsti per i detenuti, l'inadempienza degli obblighi derivanti dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario, l'esistenza di situazioni di disagio su cui è necessario un intervento dell'Amministrazione Penitenziaria nelle sue articolazioni per il ripristino della legalità o il miglioramento delle condizioni di vita, avvierà le procedure di contatto con il Provveditorato e le Direzioni degli Istituti penitenziari della regione secondo le seguenti modalità:

a) le criticità sorte all'interno del singolo Istituto saranno rappresentate al Direttore

medesimo, informandone per conoscenza il Provveditorato Regionale, con lo strumento della segnalazione con richiesta di intervento;

b) le segnalazioni saranno indirizzate al Provveditorato Regionale se le criticità riguardano l'intera regione o se comunque il livello di intervento è di competenza del Provveditorato, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 10 del D. lgs. 30.10.1992 n. 444.

Il Garante si impegna ad adottare prioritariamente lo strumento della *moral suasion* nei confronti dell'Amministrazione Penitenziaria, sia attraverso le segnalazioni, sia attraverso dei colloqui e incontri di verifica congiunta.

Solo dopo aver eseguito tale fase il Garante può richiedere l'intervento delle altre Autorità eventualmente competenti alla vigilanza o al ripristino della legalità.

ART. 4
(Azioni dell'Amministrazione Penitenziaria)

Il Provveditorato Regionale si impegna a fornire informazione al Garante regionale su:

a) eventuali modificazioni dei circuiti penitenziari della Regione Toscana;
b) i criteri utilizzati per i trasferimenti sia di gruppi che di singoli detenuti negli istituti della Toscana e dell'Umbria.

Il Provveditorato si impegna a fornire periodicamente i dati su: la composizione e l'andamento della popolazione detenuta in Toscana suddivisa per istituto, con particolare riferimento a capienza e presenze; detenuti di origine straniera e detenuti tossicodipendenti presenti; detenuti presenti per violazione della legge sulle droghe; dati sulle misure alternative.

Il Provveditorato Regionale e le Direzioni degli Istituti si impegnano, inoltre, a rispondere tempestivamente alle richieste di Garanti concernenti i percorsi detentivi (permessi, liberazione anticipata, mercedi, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, percorsi trattamentali ed alternativi) ed a fornire informazioni dettagliate sugli eventi critici.

ART. 5
(Azioni congiunte)

I Garanti si impegnano a porsi come interlocutori dell'Amministrazione Penitenziaria al fine di sollecitare, suggerire e valutare l'attività degli organismi regionali, provinciali e comunali competenti in materia di:

a) diritto alla salute;

Franco Corleone
Alessandro Gerardi
Alberto Marcheschi

a) diritto allo studio ed alla formazione;

b) diritto al lavoro ed alla formazione professionale;

c) preparazione alla dimissione e sostegno della misura alternativa alla detenzione;

d) ogni altra materia ricollegabile alla competenza regionale ex art. 128 D. lgs. 31.03.1998 n. 112 e L. 8.11.2000 n. 328.

I Garanti e l'Amministrazione Penitenziaria potranno, altresì, accordarsi per la realizzazione di "patti annuali" finalizzati alla tutela ed alla promozione dei diritti dei detenuti; al miglioramento delle condizioni di vita all'interno degli Istituti penitenziari; al potenziamento dei percorsi di reinserimento sociale.

Le parti si impegnano a condividere, inoltre, nel corso dell'anno momenti di formazione e aggiornamento congiunti dei loro operatori.

In attuazione del presente Protocollo le Direzioni degli Istituti potranno stipulare specifici accordi con il Garante regionale e con il Garante locale per precisare, in base alle attività della struttura, le figure professionali e gli operatori a cui i Garanti ed i loro collaboratori potranno fare riferimento.

ART. 6
(Verifiche)

Il Provveditore ed i Garanti si impegnano ad effettuare, almeno con cadenza annuale, un incontro di verifica sulle azioni concordate, sugli impegni reciprocamente assunti, sul "patto annuale" eventualmente varato, cui prenderanno parte le Direzioni degli Istituti.

L'accesso ai dati ed alla documentazione amministrativa richiesto dai Garanti potrà essere differito o negato dall'Amministrazione Penitenziaria solo se si rientra in una delle ipotesi ex D.M. n. 115 del 1996.

ART. 7
(Trattamento dei dati)

Nell'ambito delle attività del presente Protocollo le parti si impegnano ad agire nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di trattamento di dati sensibili e dati personali, facilitando le reciproche comunicazioni.

In particolare, i Garanti potranno acquisire e diffondere, tra i soggetti necessari alla risoluzione del caso, dati sensibili (e giudiziari) di persone in stato di detenzione solo previa acquisizione di consenso informato degli interessati, considerato tacito in caso di istanza scritta inviata dal detenuto e acquisito

tramite modulo firmato se a seguito di colloquio orale.

ART. 8
(Validità)

Il presente accordo è valido per due anni a decorrere dalla data di stipula e può essere disdetto dalle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'accordo si rinnova tacitamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, lì 4 marzo 2021

L'originale del documento è agli atti (prot. nr. .....) presso l'Ufficio del Garante regionale della Toscana con la condivisione e sottoscrizione dei seguenti soggetti giuridici :

Carmelo Cantone, Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana; **Giuseppe Fanfani**, Il Garante per la Regione Toscana; **Eros Cruccolini**, Garante per il Comune di Firenze; **Marco Solimano**, Garante per il Comune di Livorno; **Alessandra Severi**, Garante per il Comune di Lucca**; Alberto Marchesi**, Garante per il Comune di Pisa; **Associazione "l'Altro Diritto" (Presidente Sofia Ciuffoletti)**, Garante per il Comune di San Gimignano; **Tommaso Vezzosi**, Garante per il Comune di Porto Azzurro; **Ione Toccafondi**, Garante per il Comune di Prato, **Cecilia Collini**, Garante per il Comune di Siena

---

Progetto grafico e impaginazione: Patrizio Suppa, Settore Iniziative istituzionali e contributi.
Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto
Stampato presso la tipografia del Consiglio regionale della Toscana
Aprile 2026